

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 219

Anno 47

24 agosto 2016

N. 261

Sommario

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

30 MAGGIO 2016, N. 776: Recepimento d'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca"..... 6

13 GIUGNO 2016, N. 864: Recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 30/7/2015. Repertorio atti n. 145/CSR concernente il riparto dei fondi per l'erogazione di pasti senza glutine nonché per lo svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia. (Artt. 4 e 5, Legge 123/05) 43

25 LUGLIO 2016, N. 1154: Approvazione di nuove qualifiche nell'ambito dello spettacolo per "Costumista" e "Regista", ai sensi della D.G.R. n. 2166/05..... 50

25 LUGLIO 2016, N. 1169: Ordinanza C.D.P.C. 52/2013. Modifica dei termini previsti nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 676/2014 e n. 652/2015, relativi ai lavori di cui al programma per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici di interesse strategico 62

25 LUGLIO 2016, N. 1183: Approvazione convenzione tra l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e SAER - Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna Servizio regionale del Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per collaborazione alla ricerca e attività tecnico scientifiche ed informative per la reciproca collaborazione in attività di protezione civile 62

29 LUGLIO 2016, N. 1216: L.R. 7/98 E L.R. 4/16 - Approvazione, assegnazione e concessione contributo a favore del Comune di Ferrara (FE) per il progetto speciale 2016 "Ferrara: una città smart ed accogliente" in attuazione della DGR n. 592/09 e ss.mm. CUP E73J16000080002..... 66

1 AGOSTO 2016, N. 1220: Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e l'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana. Assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6 comma 1, della L.R. n. 24/2003 e succ. mod. - CUP F99J16000200005..... 75

1 AGOSTO 2016, N. 1221: Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Reggio nell'Emilia. Assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6 comma 1,

L.R. n. 24/2003 e ss.mm. - CUP J84E16000260006..... 83

1 AGOSTO 2016, N. 1222: Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Masi Torello (FE). Assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6 comma 1, L.R. n. 24/2003 e ss.mm. - CUP J26G16000130006..... 91

1 AGOSTO 2016, N. 1239: Nuova direttiva per l'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" 99

1 AGOSTO 2016, N. 1240: Linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso 132

1 AGOSTO 2016, N. 1247: Approvazione convenzione per la promozione e la realizzazione di un'adeguata tutela della salute e sicurezza degli studenti degli istituti tecnici e professionali con riferimento prioritario agli istituti tecnici agrari e professionali e istituti tecnici ad indirizzo "costruzioni, ambiente e territorio dell'Emilia-Romagna"..... 145

1 AGOSTO 2016, N. 1257: Trasferimento delle risorse finanziarie a favore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile. Misure urgenti per il concorso finanziario finalizzato a fronteggiare le situazioni di emergenza in atto nel territorio regionale 153

1 AGOSTO 2016, N. 1264: Reg. (UE) n. 1308/2013 - Approvazione disposizioni regionali relative al riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli 160

1 AGOSTO 2016, N. 1292: Recepimento del D.Lgs. n. 13/2013 e del D.M. 30 giugno 2015, nell'ambito dei Sistemi regionali delle qualifiche (SRQ) e di certificazione delle competenze (SRFC)..... 167

1 AGOSTO 2016, N. 1294: L.R. n. 24 del 2 settembre 1991. Disposizioni in ordine all'esercizio dell'attività di raccolta delle diverse specie di tartufi 169

1 AGOSTO 2016, N. 1297: Avvio della procedura di reistituzione dei Siti Natura 2000 IT4050022 Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella e IT4050023 Biotopi e Ripristini ambientali di Budrio e Minerbio..... 170

1 AGOSTO 2016, N. 1306: L.R. 9/2002 s.m.s. Revisione classificazione aree demaniali marittime turistico ricreative in adempimento a quanto disposto dalla L.R. n. 8/2009 e D.G. n. 1078/2009 182

1 AGOSTO 2016, N. 1308: Precisazione al contenuto delle proprie deliberazioni n. 2176/2015 e n. 290/2016 di approvazione

del bando per progetti di qualificazione dei beni ambientali e culturali (POR FESR 2014-2020 Asse 5). Proroga del termine di conclusione del procedimento di approvazione.....185

DECRETI, ORDINANZE E ALTRI ATTI REGIONALI

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

6 APRILE 2016, N. 5359: Diniego accreditamento struttura sanitaria privata Ferrara Day Surgery di Ferrara186

6 APRILE 2016, N. 5360: Accreditamento istituzionale poliambulatorio privato Mediprò Centro Medico Polispecialistico di San Lazzaro di Savena (BO).....186

12 APRILE 2016, N. 5730: Struttura sanitaria Poliambulatorio privato delle Terme di Porretta di Alto Reno Terme - Porretta Terme (BO) - presa d'atto variazione di titolarità e prescrizioni per il mantenimento dell'accREDITAMENTO.....187

28 APRILE 2016, N. 7021: Presa d'atto variazione di titolarità e di denominazione struttura sanitaria privata accreditata ora denominata "Spazio Salute" di Bologna.....187

28 APRILE 2016, N. 7030: Poliambulatorio/Laboratorio di Analisi Check-Up di Salsomaggiore Terme (PR) - Revoca dell'accREDITAMENTO già concesso e rinnovato con atto n. 10257 del 24/7/2014188

13 MAGGIO 2016, N. 7784: Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia di Parma - Revoca dell'accREDITAMENTO, concesso da ultimo con la propria determinazione n. 2188 del 27/2/2015, per alcune attività trasferite ad altra sede188

13 MAGGIO 2016, N. 7785: Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia 2 di Parma - AccREDITAMENTO di ulteriori attività ad ampliamento dell'accREDITAMENTO già concesso da ultimo con la propria determinazione n. 2189 del 27/2/2015189

16 MAGGIO 2016, N. 7832: Presa d'atto variazione di titolarità Poliambulatorio privato CTR di Bologna, ora in capo alla Società Poliambulatorio Centro Diagnostico Cavour Srl189

16 MAGGIO 2016, N. 7833: Poliambulatorio specialistico privato Tecnobios Prenatale Day Surgery di Bologna - Revoca dell'accREDITAMENTO già concesso con atto n. 1040 del 2/2/2012190

16 MAGGIO 2016, N. 7834: Poliambulatorio privato Medical Center Pasquala di Imola (BO) - Revoca dell'accREDITAMENTO per attività di risonanza magnetica già concesso con atto n. 7221 del 16/6/2011190

16 MAGGIO 2016, N. 7835: Poliambulatorio privato Ravenna 33 di Ravenna - Superamento prescrizioni di cui alla determinazione di accREDITAMENTO n. 2557 del 22/2/2016191

1 GIUGNO 2016, N. 8761: AccREDITAMENTO in via provvisoria Poliambulatorio privato Centro territoriale per la prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria di Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus di Parma191

22 GIUGNO 2016, N. 9817: Poliambulatorio privato Mediacal Center Pasquala di Imola (BO) - Presa d'atto ordinanza Comune di Imola (BO) n. 391 dell'1/6/2016 e revoca proprio provvedimento n.7834 del 16/5/2016 - Adempimenti inerenti all'accREDITAMENTO

dell'attività di risonanza magnetica192

24 GIUGNO 2016, N. 9974: Presa d'atto modificazioni strutturali sede erogativa struttura sanitaria privata accreditata denominata Centro Alfa di Modena192

28 GIUGNO 2016, N. 10221: AccREDITAMENTO in via provvisoria Poliambulatorio privato Euroterme - Bagno di Romagna (FC).....193

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

18 LUGLIO 2016, N. 11543: Istituzione del nucleo di valutazione del progetto presentato da APT Servizi S.r.l. in attuazione dell'Azione 6.8.3 dell'Asse 5 del POR FESR 2014-2020194

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

24 GIUGNO 2016, N. 10021: Approvazione elenco dei Centri di Educazione alla Sostenibilità dell'Emilia-Romagna (L.R. 27/2009, DGR n. 539 del 18/4/2016).....194

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

20 LUGLIO 2016, N. 950: Assegnazione e liquidazione a favore di 8 Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia delle somme a copertura dei contributi (CCL e CDA), riferiti ad uno o più periodi ricadenti nel trimestre aprile - giugno 2016, per la sistemazione temporanea di nuclei familiari sgomberati a seguito del sisma maggio 2012199

22 LUGLIO 2016, N. 990: Assegnazione e liquidazione a favore dei Comuni di Castello d'Argile (BO), Malalbergo (BO), Cento (FE), Ferrara, Mirabello (FE), Campogalliano (MO), Cavezzo (MO), Finale Emilia(MO), Medolla (MO), Mirandola (MO) e Rolo (RE) delle somme a copertura dei contributi (CCL e CDA), riferiti ad uno o più periodi ricadenti nel trimestre aprile - giugno 2016, per la sistemazione temporanea di nuclei familiari sgomberati a seguito del sisma maggio 2012202

26 LUGLIO 2016, N. 1023: Iscrizione dell'associazione: Pubblica Assistenza Val d'Arda all'Elenco del volontariato di protezione civile dell'Emilia-Romagna - Sezione di Piacenza.....205

26 LUGLIO 2016, N. 1024: Iscrizione dell'associazione: Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione civile all'Elenco del volontariato di protezione civile dell'Emilia-Romagna - Sezione di Piacenza.....205

26 LUGLIO 2016, N. 1033: Iscrizione dell'organizzazione "Corpo Guardie Ambientali Metropolitane" alla sezione provinciale di Bologna dell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile dell'Emilia-Romagna.....205

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE

8 AGOSTO 2016, N. 12899: PSR 2014-2020. Misura 10 - Bando unico regionale per il Tipo di Operazione 10.1.01 - Deliberazione n. 1787/2015 e determinazione n.10107/2016 - Disposizioni per i beneficiari relativamente alla possibilità di disimpegno per le superfici coltivate a pero, a seguito della problematica di *Halyomorpha halys*.....206

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

19 LUGLIO 2016, N. 11622: Aggiornamento dell'elenco dei dipendenti cui sono conferibili incarichi di collaudo (1/7/2016) 208

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

8 LUGLIO 2016, N. 10921: Deroga temporanea al divieto di rilascio di concessioni nelle A.T.B. "Pianasso" e "Volano-Bocaura". Modalità e condizioni di richiesta della concessione di aree per finalità di delocalizzazione temporanea del prodotto Tapes spp dagli allevamenti di Tapes spp. ubicati nella Sacca di Goro e a ridosso delle dighe frangiflutto di Comacchio a rischio moria per crisi distroficheanossia delle acque e per eventi meteomarinari e climatici.....243

21 LUGLIO 2016, N. 11896: Integrazione e modifica per mero errore materiale dell'atto dirigenziale n. 10921 del 8/7/2016 relativo alle modalità e condizioni di richiesta della concessione di aree per finalità di delocalizzazione temporanea del prodotto TAPES SPP dagli allevamenti di TAPES SPP. ubicati in aree demaniali marittime253

1 AGOSTO 2016, N. 12571: Integrazione per mero errore materiale della determinazione n.11896 del 21/7/2016 relativamente alle superfici indicate all'Allegato 1), parte integrante dello stesso, relativo alla richiesta di concessione per finalità di delocalizzazione temporanea, nell'A.T.B. "Pianasso" delle TAPES SPP dagli allevamenti ubicati in aree demaniali marittime nella Sacca di Goro258

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO

1 AGOSTO 2016, N. 12519: Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; rilascio iscrizione al RUP, Autorizzazione all'uso del passaporto, accreditamento/registrazione - Impresa: Berry Lab Srl Società agricola - Aut. n. 4205259

1 AGOSTO 2016, N. 12520: Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Società Agricola Alba di Venturi P. e C. Società Semplice - Aut. n. 4193.....259

1 AGOSTO 2016, N. 12521: Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Gobbi Dino Srl - Aut. n. 2013.....260

1 AGOSTO 2016, N. 12527: Variazione dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Gaudenzi Valter - Aut. n. 810.....260

1 AGOSTO 2016, N. 12528: Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Argo Società a responsabilità limitata semplificata - Aut. n. 4206.....260

1 AGOSTO 2016, N. 12529: Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Società Agricola La Riniera - Aut. n. 4207.....260

2 AGOSTO 2016, N. 12643: Variazione dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Taddia Evaristo - Aut. n. 149.....261

4 AGOSTO 2016, N. 12821: Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Iuzzolino Gregorio - Aut. n. 4209.....261

4 AGOSTO 2016, N. 12822: Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Azienda Agricola e Forestale Il Pioppeto di Pezzali Gino - Aut. n. 4208.....261

5 AGOSTO 2016, N. 12847: Variazione dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Fellini Paride - Aut. n. 3637.....262

10 AGOSTO 2016, N. 13044: Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Società Agricola Fratelli Quarella di Quarella Graziano e C. S.S. - Aut. n. 4192262

10 AGOSTO 2016, N. 13045: Accreditamento del Laboratorio "Biotecnologie fitopatologiche" - Dipartimento Scienze agrarie (DIP.SA)" dell'Università degli Studi di Bologna, per analisi fitosanitarie su piante da frutto, ortive e ornamentali e relativi materiali di moltiplicazione, escluso le sementi (D.M. 14/4/97, D.M. 9/8/2000) e su materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati (D.M. 27/9/2007).....262

10 AGOSTO 2016, N. 13046: Accreditamento del Laboratorio "Virologia vegetale - Dip.sa, Area di Patologia vegetale" dell'Università degli Studi di Bologna per analisi fitosanitarie su piante da frutto, ortive e ornamentali e relativi materiali di moltiplicazione, escluso le sementi (D.M. 14/4/97, D.M. 9/8/2000).....263

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE

26 LUGLIO 2016, N. 12225: Approvazione degli elenchi "RFC - EPV - EAPQ" in attuazione delle DGR. 70/2014, n. 1467/2007 e n. 1499/2014. Autorizzazione a ricoprire i ruoli previsti dal SRFC.....263

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

4 AGOSTO 2016, N. 12744: Regolamento (CE) 1151/2012. Parere regionale sulla modifica del disciplinare della DOP Parmigiano-Reggiano in attuazione della deliberazione n. 1682/2014.....274

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

28 LUGLIO 2016, N. 12369: Legge n. 82/2006. Campagna vitivinicola 2016/2017. Determinazione del periodo vendemmiale e del periodo delle fermentazioni e rifermentazioni vinarie ..291

4 AGOSTO 2016, N. 12809: Ditta acquirente "La Fenice Società Agricola Cooperativa" applicazione della sentenza n. 396/2016 della Corte d'Appello di Bologna.....292

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

15 LUGLIO 2016, N. 11397: POR FESR 2014-2020 - Asse 1 Attività 1.4.1. "Bando per il sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative" approvato con D.G.R. 11/2016. - Progetti pervenuti, progetti ammissibili e progetti non ammissibili - periodo marzo - aprile 2016.....293

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

10 AGOSTO 2016, N. 13080: Approvazione della graduatoria delle strategie di sviluppo locale LEADER - Individuazione dei GAL e assegnazione definitiva delle risorse.....299

COMUNICATI REGIONALI

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Comune di Argelato (BO). Approvazione di modifica al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE). Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.....309

Comune di Bagnara di Romagna (RA). Approvazione del Piano Operativo Comunale (POC). Articolo 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.....309

Comune di Bondeno (FE). Approvazione variante al Piano della Ricostruzione (PdR). Articolo 13 L.R. 12 dicembre 2012, n. 16309

Comune di Calderara di Reno (BO). Approvazione di variante al Piano strutturale comunale (PSC). Articolo 32, L.R. 24 marzo 2000, n. 20309

Comune di Fiorano Modenese (MO). Approvazione di variante al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE). Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.....309

Comune di Maranello (MO). Approvazione del Piano Operativo Comunale (POC). Art. 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20310

Comune di Maranello (MO). Approvazione di modifica al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE). Art. 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.....310

Comune di Reggio nell'Emilia (RE). Approvazione di variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) e variante al Piano Operativo Comunale (POC) finalizzate alla riclassificazione della categoria di intervento dell'edificio Palazzo dello sport "Giulio Bigi". Artt. 33 e 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.....310

Comune di San Felice sul Panaro (MO). Approvazione di variante al Piano della Ricostruzione. Articolo 13, L.R. 21 dicembre 2012, n. 16.....310

Comune di Travo (PC). Approvazione di variante parziale alla normativa del Regolamento urbanistico edilizio (RUE). Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20310

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL'AREA COORDINAMENTO RILASCIO CONCESSIONI

Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica ..311

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE - PIACENZA

Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica...311

COMUNICATI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica...311

COMUNICATI DEL DIRIGENTE DI ARPAE SAC BOLOGNA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica ..312

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica...313

COMUNICATO DELLA DIRIGENTE DELLA SAC SEDE DI PIACENZA

Domanda di concessione di beni demanio idrico terreni314

COMUNICATI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni314

COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE SAC BOLOGNA

Domanda di concessione di beni demanio idrico terreni314

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni316

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni317

PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE L.R. 18 MAGGIO 1999, N. 9 COME MODIFICATA DALLA L.R. 16 NOVEMBRE 2000, N. 35

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE..... 318

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO (MODENA)320

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO (MODENA)..... 321

COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PIACENZA) 321

COMUNE DI PIACENZA 322

COMUNE DI SARSINA (FORLÌ-CESENA)..... 323

ATTI E COMUNICAZIONI DI ENTI LOCALI

ATERSIR – Agenzia Regionale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti; Unione Bassa Est Parmense; Comuni di Argelato, Bedonia, Bellaria Igea Marina, Budrio, Castelvetro di Modena, Codigoro, Colorno, Correggio, Fanano, Fontanelato, Forlì, Lagosanto, Medicina, Misano Adriatico, Modena, Morciano di Romagna, Novellara, Ozzano dell'Emilia, Piozzano, Predappio, Reggio Emilia, Rimini, San Giovanni in Marignano, San Possidonio, Sasso Marconi, Sassuolo, Varsi, Ziano Piacentino.....324

Accordo di programma del Comune di Bagno di Romagna .355

Bilancio d'esercizio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara.....355

Occupazioni temporanee e d'urgenza per conto di enti terzi, pronunce di espropriazione o di asservimento, determinazione di indennità provvisorie, nulla osta di svincolo di indennità di esproprio presentate da Agenzia Regionale per la Sicurezza

za territoriale e la Protezione Civile; dai Comuni di Bagnara di Romagna, Cervia, Imola; da Hera SpA357

Comunicazioni relative ad autorizzazioni per la costruzione ed esercizio di impianti elettrici presentate da ARPAE-SAC Bologna, ARPAE-SAC Modena, da e-Distribuzione Infrastrutture e Reti Italia.....361

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 MAGGIO 2016, N. 776

Recepimento d'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza alimentare ed in particolare:

- il Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- il Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ed in particolare l'art. 4, comma 2 che fissa principi generali dei controlli ufficiali in relazione a tutti i prodotti di origine animale con riferimento al rispetto da parte degli operatori del settore alimentare dei requisiti previsti dai soprarichiamati Regolamenti;
- il Regolamento CE 882/2004 relativo ai controlli ufficiali ed in particolare l'art. 8 che prevede concernente le relative procedure e l'art. 54 sulle azioni in caso di non conformità alla normativa;

Richiamato il D.Lgs n. 193/2007 attuativo della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore laddove individua quali autorità competenti per l'applicazione dei soprarichiamati Regolamenti il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende Sanitarie nell'ambito delle rispettive competenze

nonché le sanzioni in caso di non conformità;

Richiamata infine la Raccomandazione della Commissione europea del Food Veterinary Office contenute nel report n. 2010-8525MR con cui viene richiesto il miglioramento di alcuni aspetti del controllo ufficiale;

Atteso che la Conferenza Stato-Regioni, al fine di definire procedure uniformi sul territorio nazionale così migliorando i controlli ufficiali nel settore dei prodotti della pesca ha sancito apposita Intesa in data 5 novembre 2015 relativa alle "Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca";

Ritenuto di dover recepire le suddette linee guida oggetto della sopracitata Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 5 novembre 2015 al fine di fornire, in ossequio alla normativa comunitaria, indicazioni sia per gli operatori del settore alimentare che per le autorità competenti per il controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare dei prodotti della pesca;

Richiamate, infine, le deliberazioni della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm, n. 193/2015, n. 335/2015, n. 628/2015, n. 106/2016, n. 270/2016 e n. 622/2016 relative all'organizzazione dell'Ente Regione e alle competenze delle Direzioni generali e dei Dirigenti;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di recepire, per quanto in premessa esposto, le "Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca" oggetto dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 5 novembre 2015 (Rep. Atti n. 195/CSR);

2. di pubblicare la presente deliberazione e il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca".

Rep. Atti n. 145/CSR del 5 novembre 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 5 novembre 2015:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che detta norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 4, comma 2, che sancisce che l'autorità competente effettua controlli ufficiali per verificare il rispetto, da parte degli operatori del settore alimentare, dei requisiti previsti dai regolamenti sopramenzionati;

VISTO il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità della normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale, in particolare l'articolo 8 concernente le relative procedure di controllo e verifica, nonché l'articolo 54 sulle azioni in caso di non conformità alla normativa;

VISTE le raccomandazioni della Commissione europea del Food Veterinary Office contenute nel report n. 2010-8525MR con cui viene richiesto il miglioramento di alcuni aspetti del controllo ufficiale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO necessario, per quanto disposto dalla normativa europea e dai conseguenti obblighi derivanti ai fini della sua attuazione, adottare comportamenti uniformi su tutto il territorio nazionale per migliorare i controlli ufficiali;

VISTA la nota del 6 ottobre 2015, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato alle Regioni il documento in epigrafe, trasmessa dal Ministero della salute con nota del 1° ottobre 2015;

VISTA la nota pervenuta il 2 novembre 2015 all'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, con la quale la Regione Emilia-Romagna, Coordinatrice interregionale in sanità, ha comunicato l'assenso tecnico favorevole;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento in epigrafe;

SANCISCE INTESA

sul documento concernente "Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca", allegato sub A, che costituisce parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Antonio Naddeo

IL PRESIDENTE
Gianclaudio Bressa

All. A

Allegato I**LINEE GUIDA IN MATERIA DI IGIENE DEI PRODOTTI DELLA PESCA PROFESSIONALE E DELL'ACQUACOLTURA**

Le presenti Linee Guida hanno l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere applicativo ed esplicativo in relazione alle disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di sicurezza alimentare, lungo le diverse fasi che compongono la filiera dei prodotti ittici.

In particolare si fa riferimento al così detto Pacchetto igiene dal regolamento (CE) 178/2002 ai regolamenti (CE) 852, 853, 854 e 882 del 2004.

La necessità di migliorare l'applicazione dei regolamenti comunitari, per rendere omogenei i comportamenti delle Autorità competenti sul territorio e per migliorare la conoscenza da parte degli operatori del settore delle proprie responsabilità, scaturisce dagli esiti degli audit di settore svolti dall'FVO e dal Ministero della Salute.

Per agevolare la lettura, ove opportuno, verranno chiaramente distinti i compiti degli Operatori del settore da quelli delle Autorità competenti responsabili del controllo ufficiale. Si riportano di seguito riportate alcune definizioni attinenti le linee guida.

Indice

1. Definizioni e glossario
2. Ambito di applicazione ed esclusione
3. Produzione primaria
4. Punti di sbarco
5. Trasporto
6. Stabilimenti
7. Marchiatura di identificazione
8. Distribuzione e somministrazione
9. Norme sanitarie

1. DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Nel contesto delle presenti linee guida le definizioni sotto riportate sono individuate ai sensi delle normative pertinenti il punto della filiera produttiva considerata

Autorità Competente (D. Lgs 193/2007): ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, le Autorità competenti sono il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

Acqua potabile: l'acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nella direttiva CE 98/83 del Consiglio del 3 novembre 1998, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. A livello nazionale i requisiti delle acque potabili sono quelli definiti dal D.L.vo 31/2001 e successive mod;

Acqua di mare pulita: l'acqua di mare o salmastra naturale, artificiale o depurata che non contiene microrganismi, sostanze nocive o plancton marino tossico in quantità tali da incidere direttamente o indirettamente sulla qualità sanitaria degli alimenti;

Acqua pulita: acqua di mare pulita e acqua dolce di qualità analoga;

Ghiaccio: Il ghiaccio che entra in contatto con gli alimenti o che potrebbe contaminare gli stessi deve essere ottenuto da acqua potabile o, allorché è utilizzato per la refrigerazione di prodotti della pesca interi, da acqua pulita. Esso deve essere fabbricato, manipolato e conservato in modo da evitare ogni possibile contaminazione;

Ghiacciatura: pratica di conservazione dei prodotti della pesca che consiste nell'aggiunta di ghiaccio a contatto con i prodotti della pesca;

Refrigerazione: il procedimento che consiste nell'abbassare la temperatura dei prodotti della pesca tanto da avvicinarla a quella del ghiaccio fondente;

Cernita: selezione di specie, di taglia e/o categoria (es. peso, freschezza) di prodotti della pesca;

Confezionamento: il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o contenitore posti a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione, nonché detto involucro o contenitore.

Alimento preconfezionato/preimballato: corrispondente alla definizione di cui al Regolamento (CE) 1169/2011- *l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'involucro in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale confezione, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare la confezione; «alimento preconfezionato» non comprende gli alimenti confezionati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preconfezionati per la vendita diretta;*

Riconfezionamento: suddivisione dei prodotti della pesca introdotti in uno stabilimento (indipendentemente dalla partita/sottopartita/lotto), mediante operazioni di incassetamento o riconfezionamento;

Conserva: prodotto della pesca trasformato di cui al regolamento 853/2004, confezionato in recipienti ermeticamente chiusi e sottoposto a trattamento termico che lo rende stabile a temperatura ambiente;

Semiconserva: Per semiconserva si intende quel prodotto alimentare confezionato la cui stabilità, oltre che dalla natura stessa del prodotto e dal processo di lavorazione adottato, è limitata dalle condizioni ambientali esterne; a differenza dunque della conserva, la cui conservabilità non è influenzata dall'ambiente esterno, la semiconserva necessita per rimanere stabile di almeno uno o più dei seguenti fattori: temperatura, salinità, attività dell'acqua, affumicatura, pH, additivi vari, i cui valori e combinazioni varieranno a seconda del prodotto alimentare utilizzato come materia prima. Nel settore dei prodotti della pesca, svariate sono le tipologie alimentari classificabili come semiconserve, quali per esempio: il salmone e l'aringa affumicati, lo stoccafisso, il baccalà, le sardine e le acciughe salate, i prodotti marinati, la bottarga, le saracche, il caviale, ecc.

Frazionamento: suddivisione dei prodotti della pesca introdotti in uno stabilimento (indipendentemente dalla partita/sottopartita/lotto) anche mediante operazioni di incassetamento o riconfezionamento;

Prodotti della pesca freschi: i prodotti della pesca non trasformati, interi o preparati, compresi i prodotti imballati sotto vuoto o in atmosfera modificata che, ai fini della conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione, inteso a garantirne la conservazione.

I prodotti della pesca freschi trattati con additivi consentiti (es. solfiti nei crostacei) sono da considerarsi prodotti freschi;

Prodotti della pesca preparati: i prodotti della pesca non trasformati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato l'integrità anatomica, quali l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la tritatura;

Prodotti della pesca separato meccanicamente: prodotto ottenuto rimuovendo la carne dai prodotti della pesca utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura della carne;

Prodotti della pesca trasformati: i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di prodotti della pesca o dall'ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati;

Acquacoltura: corrispondente alla definizione di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 148 del 2008 *l'allevamento o la coltura di organismo acquatici mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una o più persone fisiche o giuridiche durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;*

Impresa alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;

Operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo che svolge attività relative ad una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Lotto dei prodotti della pesca in fase di produzione primaria: corrispondente alla definizione di "partita" di cui all'art 2 (1) del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 10 novembre 2011, attuazione del regolamento (CE) 1224/2009: *"Quantitativo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di una determinata specie della stessa presentazione proveniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, o dallo stesso sito di acquacoltura"*.

Lotto (batch): corrispondente alla definizione di cui all'art. 13 del **Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109** - negli stabilimenti corrisponde alla definizione di partita di cui al testo tradotto del regolamento (CE) 2073/2005. *"un gruppo o una serie di prodotti identificabili ottenuti mediante un determinato processo in circostanze praticamente identiche e prodotti in un luogo determinato entro un periodo di produzione definito"*.



Partita corrispondente alla definizione di cui all'art.2, lettera f) del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80: una quantità di prodotti della stessa natura, oggetto degli stessi certificati o altri documenti, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e provenienza.

Una partita può contenere più lotti;

Data di produzione ai sensi del Regolamento (CE) 16/2012) per "data di produzione" si intende: la data di raccolta o di pesca dei prodotti ittici. Le informazioni relative alla data di cattura di cui all'articolo 67 comma 9 del regolamento 404/2011 possono includere più giorni di calendario o un periodo di tempo corrispondente a più date di cattura;

Data di sbarco: data di scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra per essere destinato alla prima vendita;

Prima vendita: vendita dal peschereccio al primo operatore, sia esso un dettagliante oppure un grossista;

Primi acquirenti: gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita;

Parassiti visibili: corrispondente alle definizioni di cui al regolamento (CE) 2406/96 e regolamento (CE) 2074/2005: un parassita o un gruppo di parassiti che per dimensioni, colore o struttura sono chiaramente distinguibili nei tessuti dei pesci e possono essere osservati senza l'ausilio di strumenti ottici d'ingrandimento e in buone condizioni di luce per la visione umana;

2. Ambito di applicazione ed esclusione dal campo di applicazione dei regolamenti (CE) 852 ed 853/2004

Tutte le imprese che effettuano attività di pesca sia marittima che in acque interne, devono essere registrate ai sensi del regolamento (CE) 852/2004, ad esclusione della pesca per uso domestico privato, compreso la pesca sportiva e la pesca ricreativa. Gli elenchi devono essere disponibili presso le AASSLL competenti.

La registrazione per i pescatori muniti di licenza di pesca professionale può essere effettuata come impresa di tipo individuale o come impresa collettiva. Nella registrazione deve essere indicato l'elenco delle imbarcazioni in disponibilità ed i rispettivi siti di ricovero o stazionamento, l'elenco dei punti sbarco utilizzati, l'elenco delle tipologie di pesca praticate e delle relative attrezzature.

Anche i pescatori professionali che effettuano esclusivamente "fornitura diretta" di piccoli quantitativi di prodotti primari devono essere registrati presso le competenti autorità al fine di consentire l'eventuale effettuazione di controlli ufficiali da parte delle stesse. Si deve intendere per fornitura diretta la cessione senza intermediari al consumatore finale o all'esercente di un esercizio di commercio al dettaglio, di prodotti primari.

Il "piccolo quantitativo" di prodotti primari che può essere escluso dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) 853/2004 corrisponde ad un quintale massimo per sbarco giornaliero. Tale definizione si applica anche nel caso di pesca in acque interne.

L'autorità territoriale (Comune, Demanio Marittimo regionale, Autorità Portuale), in accordo con il Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente sul punto di sbarco e con l'Autorità Marittima, può disciplinare a livello locale le modalità di fornitura diretta del prodotto primario.

Per la definizione di "commercio al dettaglio" si fa riferimento al regolamento (CE) 178/2002, art.3, punto 7: "la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita".

Per osservare le prescrizioni del regolamento (CE) 852/2004 gli operatori del settore alimentare che immettono in commercio il piccolo quantitativo in ambito locale, devono assicurare:

- nella misura del possibile, che i prodotti primari siano protetti da contaminazioni;
- adeguata aggiunta di ghiaccio al prodotto;
- che le imbarcazioni, le attrezzature e i contenitori siano tenuti puliti e ove necessario sanificati;
- l'utilizzo di acqua potabile o acqua pulita;
- la protezione del prodotto da animali e animali infestanti;
- la corretta gestione dei rifiuti e dei possibili contaminanti;
- la rintracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) 178/2002.

Il "livello locale" è identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle Province contermini.

Pertanto le imbarcazioni possono commercializzare prodotti della pesca freschi fino ad un massimo di 100 kg/giorno come fornitura diretta di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

L'Operatore del settore alimentare della produzione primaria deve riportare sul documento di trasporto il punto di sbarco utilizzato, al fine di identificare il contesto territoriale del commercio.

Tale indicazione consente all'Autorità competente locale di verificare l'ambito di commercializzazione del prodotto primario.

Alla fase di trasporto del prodotto dal punto di sbarco non sono applicabili le prescrizioni relative alla marchiatura di identificazione.

Il documento di trasporto deve contenere le indicazioni riportate al punto 5.

Qualora tali indicazioni siano disponibili in documentazioni previste da altre normative e scortino il prodotto non è necessario che vengano riportate in ulteriore documentazione specifica.

3. Produzione primaria

3.1 Guida per gli operatori del settore alimentare

In relazione al settore della pesca la produzione primaria comprende le attività di allevamento, pesca, raccolta di prodotti vivi della pesca, in vista dell'immissione sul mercato, nonché le operazioni connesse, qualora svolte a bordo di navi da pesca o in una azienda di acquacoltura:

- macellazione,
- dissanguamento,
- decapitazione,
- eviscerazione,
- taglio delle pinne,
- refrigerazione,
- e
- confezionamento

Le suddette operazioni sono oggetto di registrazione.

Gli OSA nell'ambito della registrazione devono fornire all' Autorità Competente Locale i seguenti dati:

- ditta (ragione sociale)
- sede legale (via/piazza, n° civico, località, comune, provincia)
- rappresentante legale (nome ed indirizzo)
- elenco delle imbarcazioni.

Per ciascuna imbarcazione devono essere fornite le seguenti informazioni minime:

1. numero UE (regolamento (CE) 26/2004)
2. matricola
3. nome dell'imbarcazione
4. tipologia di attrezzatura utilizzata per la pesca
5. eventuale presenza di attrezzature per la conservazione dei prodotti della pesca freschi a bordo per oltre 24 ore
6. area di pesca abituale
7. punti di sbarco abituali.

In riferimento alla produzione primaria la procedura di incassetamento svolta a bordo delle navi da pesca può essere ricondotta alla definizione di confezionamento del Regolamento(CE) 852/2004, art.2, lettera J, *"il collocamento di un prodotto alimentare in un involucri o contenitore posti a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione, nonché detto involucri o contenitore"*.

Tali operazioni includono, inoltre, il trasporto ed il magazzinaggio dei prodotti della pesca che non hanno subito modificazioni sostanziali, inclusi i prodotti vivi della pesca, nelle aziende di acquicoltura di terra e il trasporto dei prodotti della pesca non sostanzialmente modificati dal luogo di produzione al primo stabilimento di spedizione.

Tra le attività di produzione primaria consentite a bordo vi è la spellatura dei piccoli selacei per evitare che le carni assumano un odore ammoniacale e la sgusciatura dei pettinidi.

Ai fini di quanto previsto dal regolamento (UE) 16/2012 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per i requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano", l'OSA della produzione primaria è tenuto a registrare la data di produzione (data di pesca) sul documento relativo alla rintracciabilità e tale data deve seguire il prodotto lungo il suo percorso commerciale, qualora non abbia già assolto a tale obbligo tramite l'etichettatura prevista dal regolamento (CE) n. 1224/2009, art. 58, comma 5. (per le imbarcazioni superiori ai 12 m).

Per quanto riguarda le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli di cui al punto 7, parte A, allegato I, del regolamento (CE) 852/2004 "Gli operatori del settore alimentare devono tenere e conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli in modo appropriato e per un periodo di tempo adeguato e commisurato alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare e devono mettere a disposizione delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare che ricevono i prodotti le pertinenti informazioni contenute in tali registrazioni a loro richiesta." (Es. controllo dei parassiti), il regolamento (CE) 1243/07, che modifica l'allegato 3 del regolamento (CE) 853/2004 prevede la possibilità di derogare gli operatori della "piccola pesca costiera" che svolgono le loro attività solo per periodi brevi, inferiori a 24 ore, dalla tenuta delle registrazioni.

La cosiddetta "piccola pesca costiera" era definita dall'articolo 26 del regolamento (CE) 1198/2006 ora abrogato dal regolamento (UE) N. 508/2014 il quale definisce all'art. 3 la «pesca costiera artigianale» come: *la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione,*

Obblighi a carico dell'operatore del settore alimentare sono:

- a) registrazione delle imbarcazioni ai sensi del regolamento CE 852/2004;
- b) rispetto dei requisiti igienico sanitari e strutturali delle imbarcazioni, degli impianti e delle attrezzature;
- c) formazione del personale;
- d) rispetto dei requisiti di igiene del prodotto con particolare riferimento alla temperatura ai materiali a contatto al controllo della possibile presenza di specie velenose, parassiti, contaminanti.
- e) registrazioni delle misure adottate per il controllo dei pericoli nonché quelle previste per l'acquacoltura.
- f) documenti per assicurare la tracciabilità

Considerato che l'utilizzo di alcuni additivi è consentito nei prodotti della pesca freschi, e quindi a livello di produzione primaria, l'OSA deve registrarne l'utilizzo per ciascuna partita e riportarne il trattamento sul documento di trasporto e sull'etichetta apposta sul prodotto o su apposito cartello nella vendita al dettaglio (pescherie). Tale informazione infatti deve accompagnare il prodotto fino alla vendita al dettaglio al consumatore finale.

Come suddetto il regolamento 853/2004, allegato III, sezione VIII, punto 4 sancisce che, in relazione ai prodotti della pesca, la produzione primaria comprende l'allevamento, la pesca e la raccolta di prodotti vivi della pesca in vista della loro immissione sul mercato.

Pertanto gli operatori delle aziende di acquacoltura devono assicurare il rispetto dei requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate di cui al regolamento(CE) 852/2004, allegato I, parte A.

3.2 Guida per il controllo ufficiale

Le Autorità Competenti verificano, oltre l'ottemperanza degli obblighi normativi da parte dell'OSA, che le attività svolte sulle imbarcazioni siano igienicamente compatibili con la dotazione strutturale e di attrezzature delle imbarcazioni.

Le Autorità Competenti possono predisporre accordi e procedure con gli enti pubblici già in possesso di elenchi aggiornati ai sensi di specifica normativa di settore, derogando alla necessità per gli OSA della produzione primaria di effettuare una registrazione specifica ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004.

In linea con quanto previsto dall'art. 8 del regolamento (CE) 882/2004 i controlli ufficiali devono essere eseguiti secondo procedure documentate e con frequenza appropriata.

Nell'ambito dei controlli sulle imbarcazioni registrate occorre verificare che:

- le imbarcazioni siano concepite in modo da evitare qualsiasi contaminazione dei prodotti con acque di sentina, acque residue, fumo, carburanti, olio, grasso o altre sostanze nocive;
- le superfici che possono venire in contatto con i prodotti della pesca siano fabbricate con materiale idoneo, resistente alla corrosione, liscio, facile da pulire e dotate di un rivestimento solido e non tossico;
- le attrezzature ed il materiale per la lavorazione dei prodotti siano di materiale resistente alla corrosione, facili da sanificare;
- il punto di alimentazione dell'acqua utilizzato per i prodotti della pesca sia situato in modo da evitare contaminazioni nell'approvvigionamento idrico;
- al momento del loro utilizzo le parti dell'imbarcazione o i contenitori riservati alla conservazione dei prodotti della pesca siano mantenuti puliti ed in buono stato di manutenzione;
- i prodotti della pesca siano posti al riparo dalle contaminazioni e dalla azione del sole o di qualsiasi altra fonte di calore;
- i prodotti della pesca siano manipolati e conservati evitandone i danneggiamenti;
- i prodotti della pesca ad eccezione del pescato che deve essere mantenuto vivo, vengano refrigerati il più presto possibile o sbarcati appena possibile;
- qualora i prodotti della pesca siano decapitati, eviscerati o spellati (selacei) a bordo, tali operazioni vengano effettuate nel rispetto delle norme igieniche;
- fegati, uova e lattimi destinati al consumo umano siano conservati sotto ghiaccio;
- i visceri siano tenuti separati dai prodotti destinati al consumo.

Per le navi progettate ed attrezzate per la conservazione dei prodotti della pesca a bordo per oltre 24 ore occorre verificare che:

- siano dotate di stive, cisterne o contenitori per la conservazione dei prodotti della pesca alle temperature prescritte dal capitolo VII del regolamento (CE) 853/2004;
- le stive siano separate dal comparto macchine e dai locali riservati all'equipaggio da paratie sufficienti ad evitare la contaminazione dei prodotti della pesca;
- le stive ed i contenitori usati per la conservazione dei prodotti della pesca assicurino il mantenimento di soddisfacenti condizioni igieniche;
- venga garantito che l'acqua di fusione non rimanga in contatto con i prodotti;
- nelle navi attrezzate ad usare acqua di mare pulita refrigerata, le cisterne abbiano un sistema che garantisca al loro interno una temperatura uniforme, non superiore a 3° sei ore dopo il carico e non superiore a 0° sedici ore dopo il carico;
- venga effettuato il monitoraggio e, ove necessario, la registrazione delle temperature.

Nel caso in cui il confezionamento avvenga a bordo delle imbarcazioni siano adottate precauzioni affinché il materiale di confezionamento:

- non sia fonte di contaminazione;

- sia depositato in modo tale da non essere esposto al rischio di contaminazione;
- se destinato ad essere riutilizzato, sia facile da pulire e, se del caso, da disinfettare.

Per quanto concerne le aziende di acquacoltura i controlli Ufficiali devono essere effettuati, come sancito dall'art. 4, punto 2 del regolamento (CE) 854/2004, da parte delle Autorità Competenti per la verifica del rispetto, da parte degli operatori, dei requisiti di cui al regolamento (CE) 852/2004. Anche in questo caso le Autorità Competenti locali devono rendere evidenza della propria attività ed programmare i controlli nell'ottica di un'ottimizzazione delle risorse.

4. REQUISITI APPLICABILI ALLO SBARCO:

I punti di sbarco possono anche essere annessi a mercati all'ingrosso, impianti collettivi per le aste e stabilimenti riconosciuti.

4.1 Guida per gli operatori del settore alimentare

Il punto di sbarco deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

1. presenza di impianto di erogazione di acqua potabile;
2. possibilità di illuminazione, qualora le operazioni di sbarco avvengono in condizioni di luce insufficiente;
3. adeguato sistema di drenaggio delle acque;
4. pavimentazione idonea ad evitare ristagni;
5. le attrezzature destinate a venire in contatto con i prodotti della pesca devono essere in condizioni igieniche idonee;
6. al momento dello sbarco libero da fumo, polvere, gas di scarico;
7. deve essere garantita la pulizia ed il lavaggio dei punti di sbarco.

Le operazioni di sbarco devono essere effettuate il più rapidamente possibile. I prodotti della pesca devono essere prontamente posti in ambiente protetto e a temperatura idonea.

Lo scarico dei prodotti della pesca deve essere effettuato in tempi diversi dall'approvvigionamento di carburante.

In caso di pesca in acque interne i punti di sbarco abituali andranno comunque segnalati all'atto della registrazione, anche se identificabili ad es. con un semplice punto di attracco della barca. In tale caso, deve essere effettuato un trasbordo rapido in contenitori idonei per il trasferimento del pescato ad un mercato all'ingrosso o ad una sala d'asta o al 1° stabilimento riconosciuto CE, tramite idonei automezzi.

4.2 Guida per il controllo ufficiale

I controlli saranno programmati sulla base della categorizzazione del rischio effettuata localmente (vedi linee guida 882-854), se del caso di concerto con altri Enti competenti, al fine di assicurare un adeguato coordinamento e cooperazione nelle attività di controllo.

L'elenco dei punti di sbarco dovrà essere richiesto alle autorità competenti (es. Capitanerie di porto, demanio marittimo, comuni, autorità portuali, privati ecc.).

Le ASL mantengono un elenco aggiornato dei punti di sbarco insistenti sul territorio di propria competenza e lo trasmettono alla Regione.

L'elenco dovrà contenere le seguenti informazioni:

- ubicazione con coordinate geografiche
- ente territorialmente competente;
- tipologia (annesso o non annesso ad altro impianto)
- eventuali limitazioni d'uso.

L'Autorità competente locale dovrà verificare che il punto di sbarco sia dotato delle seguenti caratteristiche:

- presenza di impianto di erogazione acqua potabile;
- possibilità di illuminazione, se le operazioni di sbarco avvengono in condizioni di luce insufficiente;
- adeguato sistema di drenaggio delle acque;
- pavimentazione facile da pulire, idonea ad evitare ristagni;
- attrezzature destinate al contatto con i prodotti della pesca in condizioni idonee al contatto con alimenti;
- il punto di sbarco deve essere libero al momento dello sbarco da fumo, polvere, gas di scarico, contaminanti ed infestanti.

Per quanto riguarda l'igiene delle lavorazioni presso il punto di sbarco non devono essere effettuate le seguenti operazioni:

- manipolazione dei prodotti della pesca;
- incassettamento;
- aggiunta di additivi;
- trasbordo di prodotti della pesca da un automezzo ad un altro;
- lo stoccaggio sulla banchina, fatto salvo la sosta temporanea al fine della movimentazione del prodotto dall'imbarcazione ai mezzi di trasporto.

Verranno controllati i documenti di accompagnamento del prodotto sbarcato che consentano la identificazione e la rintracciabilità dei prodotti medesimi.

Se lo sbarco avviene rapidamente, ed il prodotto viene immediatamente posto in ambiente protetto e a temperatura idonea, non sono indispensabili tettoie, né punti di erogazione di acqua potabile e/o di energia elettrica. In tali casi i Servizi Veterinari competenti per territorio definiranno le eventuali limitazioni d'uso dei suddetti punti, al fine di garantire comunque l'igienicità delle operazioni e la sicurezza del prodotto.

Considerata la peculiarità delle imbarcazioni che possono essere registrate presso ASL diverse da quelle in cui normalmente viene svolta l'attività di pesca, occorre che i controlli ufficiali siano garantiti dalle ASL territorialmente competenti per l'area in cui le imbarcazioni operano. Al momento della registrazione dell'imbarcazione, qualora i punti di sbarco indicati dall'OSA siano in ambiti territoriali diversi dalla ASL registrante, sarà cura dello stesso OSA informarne la ASL presso cui l'imbarcazione svolge di norma la propria attività. Inoltre, con la collaborazione delle capitanerie di porto è possibile acquisire informazioni sulle imbarcazioni che utilizzano i punti di sbarco nel territorio di propria competenza. Nella fattispecie, qualora siano rilevate gravi non conformità comportanti la revoca /sospensione dell'attività, la Asl che ha effettuato l'accertamento provvede ad informarne la ASL presso la quale l'imbarcazione è stata registrata per l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi. Nei casi in cui, invece, si rilevino non conformità per le quali sia prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie queste devono essere irrogate dalla ASL territorialmente competente del luogo in cui è stata commessa la violazione.

5. Trasporto

5.1 Guida per gli operatori del settore alimentare

L'OSA deve garantire che i mezzi di trasporto utilizzati, dopo lo sbarco, siano conformi all'allegato I del regolamento CE 852/2004 e alle linee guida Stato Regioni 852/2004 (accordo CSR rep. 59 del 29.4.2010) e siano rispettate le condizioni di trasporto riportate nell'allegato III, Sezione I, capitolo VIII del regolamento 853/04.

Il documento di trasporto che accompagna il prodotto dal punto di sbarco fino al primo stabilimento di destinazione deve contenere la seguenti indicazioni minime:

- punto di sbarco;
- identificativo dell'imbarcazione;
- identificativo del produttore primario;
- data dello sbarco;
- data di pesca ove non corrispondente con la data di sbarco;
- zona FAO di pesca;
- denominazione scientifica e commerciale delle specie ittiche;
- quantitativo, in peso e numero di colli/ cassette;
- stabilimento di destinazione;
- eventuale lotto identificativo del prodotto;
- eventuali additivi utilizzati.

L'OSA dovrà conservare la documentazione per l'attuazione di quanto previsto dal regolamento 178/2002 e relative linee guida applicative.

I documenti ed i contenitori utilizzati per il trasporto dei prodotti ittici dall'imbarcazione registrata ai sensi del regolamento (CE) 852/04 fino al primo stabilimento di destinazione non possono recare il marchio di identificazione di uno stabilimento riconosciuto.

Di contro le navi officina e le navi frigorifero, in quanto stabilimenti riconosciuti, devono identificare i prodotti della pesca con il proprio marchio in conformità a quanto previsto dal regolamento 853/04 allegato II sez. I.

Trasporto in acqua refrigerata (All. III, cap. III regolamento CE 853/2004)

Le modalità di trasporto dei prodotti della pesca da imbarcazioni e allevamenti di acquacoltura in acqua refrigerata devono garantire che, durante tutte le fasi del trasporto e della detenzione del prodotto, sia mantenuta una efficace refrigerazione dell'acqua, ricorrendo, ove opportuno, a continue aggiunte di ghiaccio. Il ghiaccio utilizzato deve essere prodotto con acqua potabile o acqua di mare pulita.

I prodotti della pesca sia interi che eviscerati possono essere trasportati a bordo delle navi in acqua refrigerata. Si può continuare a trasportare in acqua refrigerata dalle navi e dagli impianti di acquacoltura fino all'arrivo al primo stabilimento riconosciuto a terra che effettua attività di preparazione, trasformazione e deposito: in tali stabilimenti il prodotto deve essere posto immediatamente sotto ghiaccio.

Gli stabilimenti che effettuano operazioni di trasporto e selezione (cernita) possono continuare a mantenere il prodotto in acqua refrigerata fino all'arrivo in uno stabilimento di trasformazione, preparazione o deposito.

Non è consentito il trasporto e la conservazione dei prodotti della pesca in acqua e ghiaccio nelle e verso le fasi di commercio al dettaglio. In deroga a quanto sopra, negli stabilimenti dove non ci sono spazi

adeguati per le operazioni di rincassettamento e ghiacciatura, il prodotto può rimanere in acqua e ghiaccio fino al successivo stabilimento.

Nelle rivendite al dettaglio (pescherie, ecc.) non è consentita la conservazione in acqua e ghiaccio. Gli operatori che ricorrono a tali modalità di conservazione nelle fasi successive alla produzione primaria devono gestirne correttamente i pericoli correlati in modo adeguato nel proprio sistema di autocontrollo, tenendo conto che i prodotti della pesca così trasportati possono conservare per lungo tempo i caratteri organolettici del pesce fresco.

Trasporto promiscuo (All II cap. IV regolamento (CE) 852/2004)

È consentito effettuare il trasporto contestuale di prodotti della pesca con altri prodotti alimentari purché siano efficacemente separati.

Gli operatori che ricorrono a tale modalità di trasporto devono considerare in modo adeguato, e darne evidenza nelle loro procedure di autocontrollo i seguenti elementi:

- a. tipologia di prodotti alimentari trasportati contestualmente;
- b. stato dei prodotti della pesca trasportati (prodotto fresco, congelato, surgelato) e compatibilità tra le diverse temperature degli alimenti trasportati contestualmente;
- c. idoneo sistema di controllo della temperatura di tutti i prodotti alimentari trasportati;
- d. contenitori o vani per la detenzione dei prodotti della pesca:
 - costruiti con materiali idonei al contatto con gli alimenti e se riutilizzabili facilmente lavabili e disinfettabili;
 - in grado di consentire una efficace separazione dei prodotti della pesca dagli altri alimenti trasportati (protezione da odori, inquinamento, contaminazione, insudiciamento, etc.);
 - che non consentano il contatto dell'acqua di fusione del ghiaccio con i prodotti della pesca detenuti al loro interno;
 - che non pregiudichino la vitalità dei molluschi bivalvi vivi e dei prodotti della pesca vivi eventualmente trasportati;
- e. realizzazione di una idonea procedura documentata per il trasporto degli alimenti (modalità di carico/scarico, valutazione del prodotto allo scarico, distribuzione del carico, procedure di igienizzazione, validazione e verifica periodica della modalità di trasporto, etc.).

Trasporto di prodotti della pesca vivi (allegato II, Cap.8, punto 4, regolamento (CE) 853/2004)

Alcune specie di prodotti della pesca, sono abitualmente trasportati vivi. In tale caso le condizioni il trasporto devono garantire la sicurezza alimentare e la loro vitalità.

5.2 Guida per il controllo ufficiale

L'AC deve verificare che gli OSA che effettuano il trasporto di prodotti della pesca, siano registrati in conformità al regolamento (CE) 852/2004. L'A.C. deve inoltre verificare che i mezzi di trasporto siano mantenuti in idonee condizioni igieniche e siano rispettate le condizioni di trasporto riportate nel regolamento (CE) 853/04, allegato III, sezione I, cap. VIII e nel regolamento (CE) 852/04, allegato I.

È opportuno che l'AC, nell'ambito delle proprie attività, programmi controlli ufficiali sui mezzi di trasporto presso i punti di sbarco, i mercati ittici, gli stabilimenti e su strada eventualmente in accordo con altri organi di controllo.

In modo particolare deve accertare che siano garantite:

- a) le condizioni igieniche e strutturali;

- b) che i contenitori utilizzati per i prodotti della pesca refrigerati, non imballati e conservati sotto ghiaccio, siano conformati in modo tale da assicurare che l'acqua di fusione del ghiaccio non venga e/o resti a contatto con il prodotto;
- c) le temperature di trasporto previste dal regolamento (CE) 853/2004 o, ove non previste, indicate dall'OSA nella propria procedura di autocontrollo;
- d) la regolarità documentale e la corrispondenza con il prodotto trasportato.

E' necessario verificare le procedure di autocontrollo adottate dall'OSA nelle fasi di trasporto e se ritenuto opportuno, prelevare campioni per accertare lo stato di conservazione.

6. Stabilimenti

6.1 Guida per gli operatori del settore alimentare

Secondo la normativa comunitaria gli stabilimenti di alimenti di origine animale devono essere registrati /riconosciuti ai sensi dell'articolo 31, del regolamento CE 882/2004.

Per un corretto inserimento nel sistema SINTESIS (S.Inte.S.I.S. Strutture) Le attività che possono essere effettuate all'interno degli stabilimenti riconosciuti per la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca:

Tabella 1

Sezione SINTESIS	Attività	Sigla
Sezione 0 attività generali	Deposito frigorifero autonomo	CS - Cold Store
	Cernita frazionamento e ghiacciatura (centro di riconfezionamento autonomo)	RW - Re- wrapping
	Mercato all'ingrosso	WM - wholesale market
Sezione VIII Prodotti della pesca	Nave officina	FV- Factory vessel
	Navi deposito frigorifero	ZV - Freezing vessel
	Impianto di lavorazione di prodotti della pesca freschi	FFPP- Fresh fishery products plant
	Impianto di trasformazione dei prodotti della pesca	PP- Processing plant
	Mercato ittico all'ingrosso	WM - Wholesale market
	Impianto collettivo per le aste	AH - Auction hall

Tabella 2

Sezione VIII Prodotti della pesca	FFPP- Fresh fishery products plant - lavorazione di prodotti della pesca freschi che non hanno subito alcuna trasformazione ma interi o sezionati/preparati compresi i prodotti imballati sottovuoto o in atmosfera modificata. I prodotti congelati di origine animale sono considerati prodotti non trasformati.	Preparazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, compresa la macellazione (filetti, spiedini e altre preparazioni con aggiunta di prodotti vegetali, sushi ecc.). Congelamento, scongelamento e glassatura. Prodotti della pesca separati meccanicamente.
	PP- Processing plant - stabilimento di trasformazione di prodotti della pesca – prodotti sottoposti a trattamenti che alterano sostanzialmente il prodotto iniziale quali: <ul style="list-style-type: none"> • azione del calore • affumicatura • salatura • stagionatura • essiccazione • marinatura • ecc. 	Conserven e semiconserven (Vedi definizione al Punto 1 delle presenti linee guida) e le successive rilavorazioni es. il baccalà che viene rilavorato (mantecato) o la bottarga che viene essiccata e successivamente sminuzzata;

L'attività di deposito di prodotti della pesca a temperatura controllata, di cernita, frazionamento e ghiacciatura di prodotti della pesca freschi, deve essere effettuata in stabilimenti riconosciuti ad eccezione degli stabilimenti registrati per la commercializzazione al dettaglio.

Per quanto concerne il mercato ittico e l'impianto collettivo aste occorre ricordare che sono imprese del settore alimentare, comprendenti varie unità o gruppi di unità separate fisicamente e commercialmente che hanno in comune impianti e sezioni in cui i prodotti della pesca sono venduti agli operatori del settore alimentare.

Il riconoscimento comunitario del mercato ittico viene rilasciato all'intera struttura. Per quanto riguarda l'assegnazione dei numeri secondari (es. **5P7ZX-1**), così come previsto dall'articolo 3 paragrafo 3 del regolamento CE 854/2004, il sistema informatico SINTESIS stabilimenti dà la possibilità di integrare il numero di riconoscimento con un numero secondario che identifica le singole unità che effettuano deposito, cernita, frazionamento e la preparazione di prodotti ittici. Tale numero deve essere riportato sulle cassette/confezioni ad eccezione dei casi in cui il prodotto proveniente da un altro stabilimento riconosciuto non abbia subito manipolazioni, frazionamento e/o reincassamento.

L'OSA responsabile del mercato deve garantire la gestione delle aree comuni mentre i singoli OSA sono responsabili delle aree in concessione.

Ciascun OSA per la propria parte di competenza deve predisporre procedure di autocontrollo ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) 852/2004 e procedure di rintracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) 178/2002.

Ciascun OSA che effettua operazioni di vendita o deposito/lavorazioni all'interno della struttura è il responsabile della sicurezza alimentare dei prodotti che immette in commercio.

Alcune imprese che operano nel campo dell'intermediazione commerciale (brocheraggio) si occupano dei movimenti di prodotti alimentari tra fornitori o tra questi e i dettaglianti, senza che ciò implichi necessariamente la manipolazione dei prodotti alimentari e neppure il loro stoccaggio presso la sede dell'impresa (che può in realtà essere costituita solo da un ufficio). Purché corrispondano alla definizione di "impresa alimentare" o di "operatore del settore alimentare", l'obbligo di registrazione è applicabile anche per questa tipologia di impresa. Tali operatori devono garantire la rintracciabilità dei prodotti oggetto di commercio.

6.2 Guida per il controllo ufficiale.

Gli stabilimenti dei prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) 854 e 882/2004 sono soggetti al controllo ufficiale della ASL di competenza, che in base alla categorizzazione del rischio effettuata sullo stabilimento stabilisce una frequenza di controllo.

Nel caso dei mercati ittici un eventuale provvedimento emesso dell'autorità competente rivolto al numero di riconoscimento coinvolge con analoga restrizione, tutte le attività riconosciute con un numero secondario.

Se le non conformità interessano soltanto la singola attività riconosciuta con numero secondario i provvedimenti saranno invece rivolti esclusivamente alla singola attività.

7. Commercializzazione pettinidi e gasteropodi marini non filtratori raccolti fuori dalle aree classificate per la produzione di mbv

7.1 Guida per gli operatori del settore alimentare

Il Regolamento (CE) 853/2004 (allegato II sezione VII: MOLLUSCHI BIVALVI VIVI, capitolo IX: REQUISITI SPECIFICI PER I PETTINIDI E I GASTEROPODI MARINI CHE NON SONO FILTRATORI RACCOLTI AL DI FUORI DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

Gli operatori del settore alimentare che raccolgono pettinidi e gasteropodi marini che non sono filtratori al di fuori delle zone di produzione classificate o che trattano siffatti pettinidi e/o gasteropodi marini devono conformarsi ai seguenti requisiti:

- 1. I pettinidi e i gasteropodi marini che non sono filtratori possono essere immessi sul mercato soltanto se sono stati raccolti in punti identificati con coordinate geografiche, e trattati conformemente al capitolo II, parte B, e se soddisfano le norme fissate nel capitolo V, secondo quanto comprovato da un sistema di autocontrollo.*
- 2. Inoltre, se i dati risultanti dai programmi ufficiali di controllo consentono all'autorità competente di classificare i fondali, se del caso, in cooperazione con gli operatori del settore alimentare, le disposizioni del capitolo II, parte A, si applicano per analogia ai pettinidi.*
- 3. I pettinidi e i gasteropodi marini, che non sono filtratori, possono essere immessi sul mercato per il consumo umano soltanto attraverso un impianto per le aste, un centro di spedizione o uno stabilimento di trasformazione. Quando trattano i pettinidi e/o tali gasteropodi marini, gli operatori del settore alimentare che gestiscono tali stabilimenti devono informare la competente autorità e, per quanto concerne i centri di spedizione, devono rispettare le pertinenti disposizioni dei capitoli III e IV.*
- 4. Gli operatori del settore alimentare che trattano i pettinidi e i gasteropodi marini vivi, che non sono filtratori, devono conformarsi:*
 - a) i requisiti documentali di cui al capitolo I, punti da 3 a 7, ove applicabili. In tal caso il documento di registrazione deve indicare chiaramente l'ubicazione della zona in cui i pettinidi e/o i gasteropodi marini vivi sono stati raccolti;*

b) ai requisiti di cui al capitolo VI, punto 2, concernenti la chiusura di tutti i colli di pettinidi vivi e gasteropodi marini vivi spediti per la vendita al dettaglio e a quelli di cui al capitolo VII concernenti la marchiatura di identificazione e l'etichettatura.

I pettinidi e i gasteropodi non filtratori possono essere commercializzati, oltre che attraverso un centro di spedizione molluschi, anche attraverso mercati ittici, impianti collettivi per le aste e stabilimenti di trasformazione di prodotti della pesca.

Gli OSA operanti nei suddetti stabilimenti che intendono commercializzare pettinidi e gasteropodi vivi devono dare comunicazione alla ASL di competenza dichiarando il possesso dei requisiti strutturali e igienico sanitari. In particolare lo stabilimento deve essere dotato di un locale separato o area dedicata per il confezionamento e l'applicazione del marchio di identificazione e deve possedere un piano di autocontrollo che consideri adeguatamente i pericoli correlati alla commercializzazione di pettinidi e gasteropodi marini non filtratori.

Nei mercati ittici possono essere commercializzati pettinidi e gasteropodi raccolti da aree classificate e non.

I centri di spedizione molluschi che si trovano a bordo di pescherecci, ai sensi del regolamento CE 853/2004 all'Allegato III, Sezione VII, Capitolo IV, lettera b), possono manipolare esclusivamente prodotto proveniente da zone classificate di tipo A oppure da zone di stabulazione. Possono, inoltre, immettere sul mercato pectinidae e gasteropodi marini non filtratori provenienti da zone non classificate. I centri di spedizione molluschi galleggianti ai fini del controllo ufficiale devono comunicare all'AC territoriale i punti di sbarco utilizzati.

7.2 Guida per il controllo ufficiale

I controlli ufficiali sui pectinidi e sui gasteropodi marini vivi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate devono essere effettuati nel mercato ittico, negli impianti collettivi per l'asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di lavorazione.

Tali controlli ufficiali verificano il rispetto dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e degli altri requisiti di cui all'allegato III, sezione VII, capo IX, di tale regolamento e in fase di produzione primaria dell'allegato I del regolamento (CE) 852/2004.

8. Marchiatura di identificazione

8.1 Guida per gli operatori del settore alimentare

L'apposizione della marchiatura di identificazione può essere effettuata solo presso uno stabilimento riconosciuto a garanzia del rispetto dei requisiti generali di cui al regolamento (CE) 852/2004 e di quelli specifici di cui all'allegato III, sezione VIII del regolamento (CE) 853/2004.

Il marchio di identificazione può essere apposto direttamente sul prodotto, sull'involucro o sull'imballaggio o essere stampato su un'etichetta apposta a sua volta sul prodotto, sull'involucro (es. cassette aperte o chiuse) o sull'imballaggio.

Il marchio di identificazione va apposto prima che il prodotto lasci lo stabilimento di produzione.

La marchiatura identifica lo stabilimento di provenienza del prodotto, pertanto non deve essere applicata né sul punto di sbarco né in fase di trasporto fino al primo stabilimento ad eccezione delle navi officina e deposito frigo.

Il prodotto primario ceduto direttamente dall'O.S.A. della produzione primaria non necessita di marchiatura di identificazione.

Il marchio d'identificazione apposto negli stabilimenti della comunità deve essere esclusivamente raffigurato con una forma ovale al cui interno devono essere riportati nell'ordine:

- il "codice ISO" IT;
- il numero di riconoscimento dello stabilimento "approval number";
- il codice CE.

Esempio: stabilimento riconosciuto



Per i prodotti di provenienza da paesi terzi il marchio e le relative indicazioni possono essere riportate in modo lineare senza rispettare la forma ovale.

I prodotti della pesca confezionati in unità di vendita destinate al consumatore finale e, non destinati a successiva manipolazione o confezionamento presso un altro stabilimento, devono singolarmente riportare la marchiatura di identificazione relativa allo stabilimento che ha confezionato il prodotto. Non è pertanto consentito commercializzare, nemmeno ponendoli in grandi imballi o in contenitori da trasporto identificati e marchiati, prodotti della pesca in confezioni destinate al consumatore finale privi di marchiatura di identificazione relativa allo stabilimento che ha confezionato il prodotto.

I prodotti della pesca commercializzati in cassette da stabilimenti riconosciuti, secondo le indicazioni comunitarie, devono riportare il marchio di identificazione.

8.2 Guida per il controllo ufficiale

Deve essere verificata la corretta applicazione del marchio da parte dell'OSA.

9. Distribuzione e somministrazione

9.1 Guida per gli operatori del settore alimentare

I piani di autocontrollo applicati negli stabilimenti, sia di commercializzazione all'ingrosso che al dettaglio, in particolare per i prodotti della pesca, devono prevedere in modo esaustivo le modalità per assicurare adeguata protezione dalla contaminazione ed il rispetto di temperature.

Le operazioni di sfilettatura e l'affettatura presso un esercizio di commercio al dettaglio devono essere eseguite evitando possibili contaminazioni e conservando i prodotti ottenuti alla temperatura del ghiaccio fondente.

In ogni fase della commercializzazione, ivi compreso la distribuzione all'ingrosso e la vendita al dettaglio, i prodotti refrigerati, sia imballati che non, devono essere conservati a una temperatura che si avvicini a quella del ghiaccio fondente.

Nelle fasi di commercializzazione, deve essere prestata particolare attenzione al mantenimento a bassa temperatura, rimettendo ghiaccio ogniqualvolta sia necessario per ostacolare lo sviluppo microbico.

Per prodotti tenuti a temperature che si discostano sensibilmente da quella del ghiaccio in fusione, la valutazione dello stato di conservazione deve tenere conto, oltre che della temperatura rilevata, anche del tempo di esposizione a tale temperatura.

La vendita dei prodotti ittici congelati può avvenire anche negli stessi locali di vendita dei prodotti ittici freschi tenendo conto che il loro stato di conservazione a temperatura di -18 C deve essere regolarmente assicurato in appositi congelatori nella fase di esposizione e vendita per evitare interruzione della catena del freddo.

Il scongelamento di tali prodotti può essere consentito a condizione che le procedure di autocontrollo prevedano i tempi e le temperature di scongelamento; normalmente la temperatura di

scongelo non deve essere superiore a + 4 gradi. Possono essere utilizzate modalità di scongelamento alternative previste da standard internazionali o validati scientificamente. Tali procedure devono essere previste nel piano di autocontrollo dell'OSA. E' opportuno che in fase di vendita al dettaglio il prodotto scongelato sia chiaramente identificabile attraverso diciture quali ad es. "pesce scongelato da consumarsi entro le 24 h e da non ricongelare". La ricongelazione di prodotto scongelato potrebbe comportare infatti pericoli di natura microbiologica.

L'Osa deve assicurare che il prodotto scongelato rispetti costantemente i requisiti di sicurezza alimentare, gestendolo adeguatamente nelle proprie procedure di autocontrollo con i pericoli ad esso correlati.

La mancanza di informazioni al consumatore sullo stato fisico del prodotto deve essere inteso come carenza nelle procedure di autocontrollo oltreché una frode commerciale.

Qualora il prodotto scongelato provenga da uno stabilimento riconosciuto che ne stabilisce la data di scadenza, il dettagliante dovrà attenersi a tale data ed effettuare delle valutazioni sulle caratteristiche del prodotto prima di cederlo al consumatore finale.

Si segnala che il regolamento di esecuzione (UE) n.404/2011 della Commissione, recante modifica di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, sancisce all'articolo 28 alcuni obblighi sulle informazioni da fornire ai consumatori da tenere in considerazione nell'ambito delle attività di controllo.

In particolare il comma 3 del suddetto articolo prevede:

*"Nel caso in cui un prodotto della pesca o dell'acquacoltura sia stato precedentemente congelato, il termine **scongelo** è altresì indicato sull'etichetta o sul marchio di cui al paragrafo 1. Si considera che l'assenza di tale dicitura a livello della vendita al dettaglio indichi che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura non sono stati precedentemente congelati e quindi scongelati"*

Nel contempo il comma 4 del medesimo articolo prevede che in deroga al comma 3 il termine "**scongelo**" non deve figurare:

- a) sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all'allegato III, sez. VIII, del regolamento (CE) n.853/2004;
- b) sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccazione o ad una combinazione di questi processi.

Per quanto concerne il punto a) questo è da riferirsi al punto D, allegato III del regolamento (CE) 853/2004 che fa riferimento ai requisiti relativi ai parassiti ed ai casi in cui i prodotti della pesca devono aver subito un processo di congelamento, prima del consumo, per evitare infestazioni parassitarie ai consumatori. Pertanto nei suddetti casi non sussiste l'obbligo di fornire al consumatore l'informazione che i prodotti della pesca sono stati oggetto di congelamento (es. menù dei ristoranti).

Si rammenta, in riferimento agli aspetti in materia di vendita e somministrazione di preparazioni gastronomiche contenenti prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi, che il regolamento (CE) 853/2004, all'allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 1, concernente i requisiti relativi ai parassiti nei prodotti della pesca, prescrive che i prodotti della pesca che vanno consumati crudi o praticamente crudi, siano sottoposti a congelamento a una temperatura non superiore a - 20 °C in ogni parte della massa per almeno 24 ore e che il trattamento deve essere eseguito sul prodotto crudo o sul prodotto finito.

Il regolamento (CE) 1276/2011 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) 853/2004 permette il congelamento a - 35°C per almeno 15 ore per i parassiti diversi dai trematodi. Per garantire la bonifica dei prodotti della pesca con i comuni congelatori anche nei confronti dei trematodi occorre congelare il prodotto per 96 ore a -18 °C.

Pertanto, i prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o quasi crudi, ovvero non sottoposti ad un trattamento tale da uccidere gli eventuali parassiti presenti e le loro larve, potenziale

causa di insorgenza di patologie nell'essere umano, devono essere preventivamente sottoposti al suddetto trattamento con il freddo al fine garantire la morte degli stessi.

Tale trattamento deve essere applicato anche ai prodotti della pesca di acqua dolce.

L'OSA che prepara prodotti della pesca da consumarsi crudi deve pertanto dare evidenza dei trattamenti in uso, atti a garantire l'uccisione di tutti i parassiti nel prodotto pronto al consumo.

L'allegato III, sezione VIII, paragrafo 2 del regolamento (CE) 853/2004, come modificato dal regolamento (CE) 1020/2008, prevede che anche alla vendita al dettaglio vengano rispettati taluni requisiti specifici, tra i quali quello di cui al capitolo III, lettera D della medesima sezione, concernente prescrizione relativa all'obbligo di congelamento dei prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi, e quello di cui al capitolo V, lettera D della stessa sezione, concernente l'esame visivo per la ricerca di parassiti.

Resta inteso che l'OSA che effettua attività di vendita al dettaglio, qualora effettui operazioni quali sfilettatura e/o affettatura dei prodotti della pesca deve sottoporre gli stessi all'esame visivo previsto dall'allegato II, sezione I del regolamento (CE) 2074/2005, al fine di poter soddisfare all'obbligo di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, lettera D del regolamento (CE) 853/2004.

Per i prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi, anche in fase di vendita al dettaglio ivi compresi gli esercizi di somministrazione (ristoranti, mense, altre strutture di ristorazione) deve essere effettuato il trattamento di congelamento per la bonifica dai parassiti.

Al punto 3 dell'allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D del regolamento (CE) 853/2004, viene inoltre prescritto che i prodotti della pesca che hanno subito il trattamento di bonifica preventiva mediante congelamento, debbano sempre essere accompagnati, nell'immissione sul mercato, da un'attestazione del produttore che indichi il trattamento ai quali sono stati sottoposti, salvo qualora siano forniti al consumatore finale.

Pertanto, nel caso in cui un esercizio di somministrazione acquisti prodotti della pesca da destinarsi ad essere consumati crudi o in preparazioni gastronomiche ove rimangono praticamente crudi, dovrà richiedere al fornitore che ha effettuato il trattamento di bonifica, la relativa attestazione, da tenere agli atti ed esibire a richiesta degli organi di controllo.

Il trattamento di bonifica preventiva può essere applicato anche direttamente presso l'esercizio di somministrazione; in tal caso l'OSA deve poter fornire le dovute garanzie, oggettivamente valutabili da parte dell'autorità competente, di conformità ed efficacia del trattamento di bonifica preventiva, in termini raggiungimento e mantenimento della temperatura. In relazione alla pezzatura del prodotto ittico e dei parassiti considerati dovrà stabilire il periodo di trattamento ai fini della sua efficacia tempo/temperatura.

Pertanto, L'OSA che intende applicare il trattamento di congelamento del prodotto ai fini della bonifica preventiva, di cui al regolamento (CE) 853/2004, presso la propria attività deve:

- darne comunicazione preventiva all'autorità competente nell'ambito della notifica ai fini della registrazione o del suo aggiornamento;
- dotarsi di idonea e proporzionata apparecchiatura per l'abbattimento della temperatura ad almeno - 20 °C;
- predisporre ed adottare apposita procedura documentata, finalizzata al controllo dei parassiti, basata sui principi del sistema HACCP, tenendo in considerazione almeno i seguenti elementi:
 - 1) apparecchiatura/tecnologia in uso;
 - 2) pezzatura dei prodotti che si intendono trattare e tempi previsti per il raggiungimento e mantenimento della temperatura di - 20 °C a cuore del prodotto;
 - 3) specie di parassita e tempi di trattamento necessari per garantirne l'uccisione mediante congelamento a temperatura non superiore a - 20 °C;
- identificazione del/dei CCP di processo e modalità per il controllo;
- effettuare e mantenere la registrazione dei dati di monitoraggio del/dei CCP (es: quantità e pezzatura del pesce sottoposto a trattamento incluse temperature e tempi di congelamento) e la data di consumo/vendita per permettere all'AC di effettuare le opportune verifiche sui prodotti trattati ai sensi del regolamento (CE) 853/2004, All. III, Sez. VII, Cap. 3 lett. D, punto 3 ed i

prodotti congelati. Le registrazioni dovranno essere tenute agli atti ed esibite su richiesta degli organi di controllo.

- il congelamento finalizzato alla bonifica preventiva del pesce è un procedimento espressamente richiesto dalla normativa vigente, applicato per un determinato lasso temporale e volto alla tutela della salute del consumatore. Per fornire corretta informazione sul trattamento può essere utilizzata la dicitura: conforme alle prescrizioni del regolamento CE 853/2004, allegato III, sezione VII, capitolo 3, lettera D, punto 3.

Completato il lasso temporale previsto dalla procedura per la bonifica preventiva, il trattamento deve essere considerato terminato; ovviamente il prodotto della pesca che ha subito il trattamento di bonifica tramite congelamento, non può essere nuovamente sottoposto a congelamento una volta scongelato.

Per quanto concerne il trattamento di bonifica di pezzature di grosse dimensioni (es. filetti di 8/15 Kg), tali da non garantire il loro consumo in tempi brevi dopo lo scongelamento, compete all'OSA garantire il mantenimento dei requisiti di sicurezza alimentare per tutta la fase di commercializzazione.

Si evidenzia che il riscontro di larve vive in un prodotto destinato, come tale, ad essere consumato crudo o quasi crudo potrebbe comportare rischi elevati per la salute dei consumatori configurandosi ipotesi di reato ai sensi della legislazione vigente.

9.2 Guida per il controllo ufficiale

Il controllo ufficiale deve verificare la corretta applicazione delle misure sopra descritte.

10. Norme sanitarie per i prodotti della pesca

10.1 Guida per gli operatori del settore alimentare

L'O.S.A. deve dare evidenza all'Autorità competente che il sistema gestionale adottato offre le dovute garanzie ai fini della sicurezza alimentare.

Nel piano di autocontrollo devono essere previste delle procedure di verifica e le eventuali azioni correttive.

Oltre a garantire la conformità ai requisiti microbiologici del regolamento (CE) n. 2073/2005, gli operatori del settore alimentare devono garantire, in funzione della natura del prodotto o delle specie, che i prodotti della pesca immessi sul mercato per il consumo umano soddisfino i requisiti contenuti nel capitolo V del regolamento (CE) 852/2004 e regolamento (CE)853/2004.

Per controllo di prima vendita si intende il controllo sanitario sulle condizioni igieniche presso il primo stabilimento di destinazione dei prodotti della pesca riconosciuto o registrato **qualora sia effettuata la** commercializzazione diretta di piccoli quantitativi.

A. CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

Gli operatori del settore alimentare devono effettuare un esame organolettico dei prodotti della pesca. In particolare, tale esame deve garantire che i prodotti della pesca soddisfino tutti i criteri di freschezza.

Guida per l'operatore del settore alimentare

Le valutazioni dei caratteri organolettici devono essere effettuate da personale adeguatamente formato.

Il riferimento per valutare i caratteri organolettici è il regolamento (CE) 2406/96; dove non applicabile è opportuno può essere preso come riferimento lo schema Artioli Ciani.

Guida per il controllo ufficiale

Spetta all'AC nell'ambito della programmata attività di controllo ufficiale a campione verificare che i prodotti della pesca rispettino i caratteri di freschezza previsti in tutte le fasi della produzione, lavorazione e distribuzione.

Uno degli scopi di tali controlli è quello di verificare il rispetto dei criteri di freschezza stabiliti conformemente alla normativa comunitaria. In particolare si tratta di verificare che l'OSA abbia ottemperato ai controlli organolettici in conformità alle procedure stabilite nel suo piano di autocontrollo.

B. ISTAMINA

Gli operatori del settore alimentare devono garantire che i limiti relativi all'istamina non siano superati.

Guida per gli operatori del settore alimentare

Gli operatori devono prestare particolare attenzione alla corretta conservazione dei prodotti della pesca con un elevato contenuto fisiologico di istidina nelle carni per il rischio istamina.

Tenuto conto che l'istamina viene prodotta, ad opera di agenti batterici, per decarbossilazione dell'istidina contenuta nelle carni delle specie di Teleostei appartenenti prevalentemente alle seguenti famiglie: *Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae, Scombrosidae*, gli operatori devono garantire, in tutte le fasi della produzione e commercializzazione, che questi prodotti siano adeguatamente protetti dalla contaminazione microbica, che siano rispettate le temperature di conservazione e che siano sempre tenuti in buono stato di conservazione.

Il mancato rispetto dei predetti fattori, nelle fasi di produzione, e/o commercializzazione, per le cosiddette "semiconservate" o prodotti non stabilizzati termicamente, potrebbe causare intossicazione da istamina.

Gli operatori del commercio al dettaglio devono assicurare che i prodotti della pesca stabilizzati termicamente, ma poi sconfezionati per il frazionamento nella fase di commercializzazione devono assicurare il rispetto della temperatura di conservazione, la protezione da contaminazione microbica e lo stato di conservazione del prodotto in giacenza ed inoltre la tracciabilità.

Gli operatori che producono tali prodotti della pesca devono tenere in debita considerazione il rischio istamina e nel proprio piano di autocontrollo devono effettuare le proprie verifiche ai sensi del regolamento CE n. 2073/2005 e successive modifiche.


Considerando la complessità della gestione del rischio istamina, gli stabilimenti che movimentano grossi quantitativi di prodotti ittici sopraelencati, compresi quelli preparati (sottovuoto, atmosfera protettiva) sotto controllo il proprio processo produttivo avvalendosi di un tecnico di professionalità adeguata del settore ittico che sia in grado di individuare gli interventi appropriati tenendo conto dell'entità, della frequenza e dell'origine delle partite delle specie a rischio, anche attraverso l'esecuzione di test rapidi per la determinazione semiquantitativa del livello di istamina. L'esperienza di diversi anni ha dimostrato che questi test oltre che affidabili hanno il vantaggio di essere eseguiti in tempi brevi e consentono di verificare a campione il tenore di istamina di una partita.

Guida per il controllo ufficiale

Controlli a campione per la sorveglianza dell'istamina devono essere effettuati al fine di verificare il rispetto dei livelli accettabili stabiliti dalla normativa comunitaria.

Qualora dall'esame organolettico emergano dubbi circa la freschezza relativamente alle specie indicate nel regolamento (CE) 2073/2005 e successive modifiche riguardo il contenuto di istamina si dovrà procedere con le analisi per istamina secondo le indicazioni stabilite dallo stesso regolamento.

La compromissione dei caratteri organolettici tuttavia non porta necessariamente alla formazione di istamina, anzi è frequente il rilevamento di soggetti che nonostante presentino buoni



caratteri organolettici di freschezza, sottoposti ad analisi di laboratorio risultano possedere una elevata concentrazione di istamina.

L'Autorità Sanitaria, nella competenza del Veterinario, deve valutare la gestione del rischio istamina da parte del detentore delle partite delle specie sensibili. A questo scopo si devono considerare i fattori che possono condizionarne la formazione: in primo luogo esaminando la tracciabilità della partita (acquisendo informazioni sull'origine e sui possibili passaggi della filiera, sulla specie e tipo di pesca, sulla provenienza e le tipologie di trasporto, ecc), e verificando le condizioni igieniche di lavorazione e la continuità della catena del freddo. Inoltre si deve considerare se in autocontrollo sono state eseguite delle verifiche di monitoraggio analitico anche con test rapidi.

A seguito di questi accertamenti il Veterinario raccoglie elementi per rilevare le situazioni più critiche, in cui gli Operatori non danno sufficienti garanzie di una corretta gestione del rischio istamina, e decidere se eseguire un campionamento ufficiale.

Nelle fasi successive alla produzione (distribuzione/somministrazione), in caso di sospetto e di quantità insufficiente di prodotto per la costituzione delle unità campionarie ed aliquote previste per tale tipologia di analisi, in accordo con la modifica introdotta dal Regolamento UE 1019/2013, l'autorità competente può procedere al campionamento anche di aliquote con unità campionarie inferiori a nove.

C. INDICATORI DI FRESCHEZZA-AZOTO VOLATILE TOTALE

Guida per gli operatori del settore alimentare

I prodotti della pesca non trasformati non devono essere immessi sul mercato se le analisi chimiche rivelano che i limiti relativi all'ABTV o al TMA-N sono stati superati.

Guida per il controllo ufficiale

Qualora dall'esame organolettico emergano dubbi circa la freschezza dei prodotti della pesca, possono essere prelevati campioni da sottoporre ad esami di laboratorio per determinare i livelli di azoto basico volatile totale (ABVT) e di trimetilamina-azoto (TMA-N) solo per alcune specie.

Occorre ricordare che, tra i trattamenti non consentiti dei prodotti della pesca atti all'ottenimento del colore rosso ed al conferimento di un gradevole aspetto visivo prolungato, vi è l'utilizzo del monossido di carbonio che stabilizza il colore rosso del muscolo legandosi al Fe+2 dell'eme muscolare formando un complesso rosso carbossi/emoglobina, grazie alla maggiore affinità del monossido di carbonio all'eme rispetto all'ossigeno.

L'uso illegale di monossido di carbonio produce, come sopraesposto, un'alterazione di colore e pertanto, una valutazione delle caratteristiche organolettiche con particolare attenzione alle anomalie del colore, può risultare utile come primo strumento di valutazione.

Tale trattamento può nascondere processi di deterioramento nel prodotto, non necessariamente percepibili attraverso l'esame olfattivo, e quindi ingannare il consumatore nel momento dell'acquisto.

Inoltre un processo di deterioramento può determinare un significativo aumento dei livelli di amine biogene (istamina) con conseguenza sulla sicurezza d'uso dell'alimento.

Il monossido di carbonio è, peraltro, naturalmente presente nei tessuti di prodotti ittici, ed i suoi livelli naturali nelle carni bianche o rosse o tra specie diverse (tonno, tilapia, lampuga, altro) risultano molto variabili.

La DG SANCO ha definito in 200 ppb di monossido di carbonio, il limite al di sopra del quale il prodotto deve essere considerato non conforme.

Attualmente, nonostante siano descritti vari metodi analitici per la determinazione del monossido di carbonio in prodotti ittici (cromatografici, spettrofotometrici), non risultano disponibili metodi di riferimento comunitari in grado di determinare quantitativamente e/o distinguere il monossido di carbonio naturalmente presente da quello dovuto a trattamento illegale pertanto è stato indicato di non effettuare campionamenti finalizzati alla ricerca del monossido di carbonio come da nota Ministeriale DGISAN 27934 del 09 Luglio 2014



Campionamenti per la ricerca di istamina dovranno essere effettuati in tutti i casi in cui si sospetti l'utilizzo di additivi non autorizzati a base di perossido di idrogeno che, pur non presentando un rischio diretto per la salute, analogamente al monossido di carbonio potrebbero, allungando la vita commerciale del prodotto, favorire l'innalzamento del livello di istamina.

D. PARASSITI

Premessa

L'opinione EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) concernente una valutazione del rischio per parassiti nei prodotti della pesca, pubblicato il 14 aprile 2010 [EFSA Journal 2010; 8(4):1543], descrive che, in base alle attuali conoscenze, nessuna area di pesca marittima può essere considerata esente da anisakidi.

Nello stesso documento l'EFSA comunica che non ci sono giustificazioni per modificare le attuali pratiche commerciali che consentono al consumatore la possibilità di acquistare prodotti della pesca freschi; pertanto, tali prodotti della pesca freschi, qualora non presentati o somministrati per essere consumati crudi o quasi crudi, potrebbero contenere parassiti vivi al momento dell'acquisto da parte del consumatore.

Dall'esame dell'opinione EFSA, in relazione ai metodi previsti dal Regolamento 2074/2005 per la ricerca dei parassiti visibili, si evince che nelle parti edibili dei prodotti della pesca (prodotti della pesca eviscerati, filetti e tranci), non è possibile stabilire una "tolleranza zero" relativamente alla presenza di larve di nematodi. Viene infatti specificato che il controllo visivo non distruttivo effettuato in condizioni ottimali, anche se attuato mediante speratura, non consente di rilevare tutte le larve eventualmente presenti nel campione, seppur rappresentativo della partita.

L'opinione EFSA riporta inoltre che il passaggio delle larve di anisakidi da un ospite all'altro lungo la catena alimentare marina ne determina l'accumulo, anche in forma massiva, specialmente nei pesci di grandi dimensioni e in età avanzata. Infatti, quando un pesce si alimenta di un altro pesce parassitato, la capsula delle larve viene digerita con liberazione della stessa con il ripetersi del ciclo larvale nel nuovo ospite; peraltro non è conosciuto il numero di cicli che una singola larva può ripetere in diversi ospiti prima di perdere infettività.

Sulla scorta del predetto parere, la Commissione Europea ha adottato il reg. (CE) 1276/2011, che modificando l'allegato III, sezione VIII, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004, parte D stabilisce quanto segue:

"D. REQUISITI RELATIVI AI PARASSITI

1. Gli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato i seguenti prodotti della pesca derivati da pesci pinnati o molluschi cefalopodi:

- a) i prodotti della pesca che vanno consumati crudi o praticamente crudi; oppure*
- b) i prodotti della pesca marinati, salati e qualunque altro prodotto della pesca trattato, se il trattamento praticato non garantisce l'uccisione del parassita vivo, devono assicurarsi che il materiale crudo o il prodotto finito siano sottoposti a un trattamento di congelamento che uccide i parassiti vivi potenzialmente rischiosi per la salute dei consumatori.*

2. Per i parassiti diversi dai trematodi il congelamento deve consistere in un abbassamento della temperatura in ogni parte della massa del prodotto fino ad almeno:

- a) - 20 °C, per almeno 24 ore; oppure*
- b) - 35 °C, per almeno 15 ore.*

3. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a praticare i trattamenti di congelamento di cui al punto 1 per i prodotti della pesca:

- a) sottoposti, o destinati a essere sottoposti, a un trattamento termico che uccide il parassita vivo prima del consumo. Nel caso di parassiti diversi dai trematodi il prodotto è riscaldato a una temperatura al centro del prodotto superiore o uguale a 60 °C per almeno un minuto;
- b) che sono stati conservati come prodotti della pesca congelati per un periodo sufficiente a uccidere i parassiti vivi;
- c) derivanti da cattura in zone di pesca non di allevamento, a condizione che:
- i) esistano dati epidemiologici indicanti che le zone di pesca d'origine non presentano rischi sanitari con riguardo alla presenza di parassiti; e
- ii) le autorità competenti lo autorizzino;
- d) derivati da piscicoltura, da colture di embrioni e nutriti esclusivamente secondo una dieta priva di parassiti vivi che rappresentano un rischio sanitario, e purché uno dei seguenti requisiti sia soddisfatto:
- i) sono stati allevati esclusivamente in un ambiente privo di parassiti vivi; oppure
- ii) l'operatore del settore alimentare verifica mediante procedure approvate dall'autorità competente che i prodotti della pesca non rappresentano un rischio sanitario con riguardo alla presenza di parassiti vivi.

4. a) Al momento dell'immissione sul mercato, a meno che non siano forniti al consumatore finale, i prodotti della pesca di cui al punto 1 devono essere accompagnati da un'attestazione dell'operatore del settore alimentare che ha effettuato il trattamento di congelamento, indicante il tipo di congelamento al quale sono stati sottoposti.

b) Prima dell'immissione sul mercato dei prodotti di cui al punto 3, lettere c) e d), che non sono stati sottoposti al trattamento di congelamento o che non sono destinati ad essere sottoposti ad un trattamento, prima del consumo, volto ad uccidere i parassiti vivi che rappresentano un rischio sanitario, un operatore del settore alimentare deve assicurarsi che i prodotti della pesca in questione provengano da una zona di pesca o piscicoltura conforme alle condizioni specifiche di cui ai punti citati. La presente disposizione può essere ottemperata dalle informazioni presenti nel documento commerciale o da qualunque altra informazione che accompagna i prodotti della pesca.»

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare che i prodotti della pesca siano sottoposti ad un controllo visivo per la ricerca di endoparassiti visibili prima dell'immissione sul mercato. Gli operatori non devono immettere sul mercato per il consumo umano i prodotti della pesca manifestamente infestati da parassiti.

I principi su cui si basa la normativa concernente, la presenza di parassiti nei prodotti della pesca, sono fondamentalmente due:

- 1) l'OSA non deve immettere sul mercato prodotti manifestamente infestati da parassiti;
- 2) l'OSA che produce prodotti da destinare al consumo crudo o praticamente crudo deve adottare trattamenti efficaci all'inattivazione di parassiti.

Questa duplice impostazione deriva dalla necessità di affrontare distintamente i due aspetti legati alla presenza dei parassiti nei prodotti della pesca:

- da una parte il problema della presenza di parassiti visibili (Per «parassita visibile» s'intende un parassita o un gruppo di parassiti che per dimensioni, colore o struttura è chiaramente distinguibile nei tessuti dei pesci),
- dall'altra quello zoonosico, legato al consumo di pesce crudo e alle relative disposizioni di risanamento preventivo.

Il primo aspetto scaturisce dall'indicazione "manifestamente infestati da parassiti" che è una condizione in grado comunque di suscitare spontanee e legittime reazioni di disgusto da parte del consumatore. In questo caso anche quando i parassiti non rappresentano un reale rischio di infestazione

per l'uomo gli alimenti sono da considerarsi inadatti al consumo secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del regolamento(CE) 178/2002.

Ridurre al minimo questa evenienza è un principio che la norma vuole garantire e che l'Operatore deve assicurare a prescindere dalla specie di parassita e dal suo effettivo potere infestante per l'uomo.

Anche le larve L3 di Anisakidi, a prescindere dalla capacità infestante, essendo visibili, rientrano nella definizione di "parassita visibile" e come tali devono essere considerate. La ripugnanza visiva è legata principalmente alla localizzazione dei parassiti a livello viscerale o sulla superficie dei pesci interi.

È implicito che, eliminando i visceri infestati dalla cavità celomatica, si contribuisce contemporaneamente a prevenire la zoonosi, riducendo la possibilità di migrazione delle larve L3 nella muscolatura.

Il secondo aspetto affronta il reale rischio zoonosico cioè l'effettivo pericolo di trasmissione del parassita all'uomo a seguito del consumo di specialità alimentari a base di pesci di mare e molluschi cefalopodi crudi o poco cotti. Questo effettivo rischio zoonosico deve essere gestito con le procedure di bonifica previste dal regolamento 853 /2004.

Il Regolamento (CE) 853/2004, all'allegato III, sezione VIII, capitolo V lettera D, applicabile anche alla vendita al dettaglio, definisce obblighi specifici in relazione alla presenza di parassiti nei prodotti della pesca: "*Gli operatori del settore alimentare devono assicurare che i prodotti della pesca siano sottoposti ad un controllo visivo per la ricerca di endoparassiti visibili prima dell'immissione sul mercato. Gli operatori non devono immettere sul mercato per il consumo umano i prodotti della pesca manifestamente infestati da parassiti*".

In riferimento al termine endoparassiti, si evidenzia che la versione inglese del regolamento utilizza il termine "parasites", erroneamente tradotto nella versione italiana con "**endoparassiti**". Il termine "*obviously contaminated with parasites*" della versione inglese è stato correttamente tradotto con "**manifestamente infestati da parassiti**".

Il termine "Obviously" letteralmente è traducibile con "ovviamente", "evidentemente"; non ha pertanto alcuna correlazione con "numero dei parassiti". Pertanto il termine "*manifestamente infestati da parassiti*" è riferito all'evidenziazione di parassiti all'esame visivo, svolto conformemente alle modalità previste da Regolamento (CE) 2074/2005, allegato II, sezione I, senza alcuna correlazione con il grado di infestazione rilevato.

Questo paragrafo, in analogia con gli altri punti del presente documento, è distinto nella guida per l'OSA e nella guida per il controllo ufficiale.

La guida per l'OSA riporta in dettaglio le istruzioni per la produzione primaria, per gli stabilimenti riconosciuti e registrati, ivi compresi quelli che effettuano la vendita al dettaglio.

Guida per gli operatori del settore alimentare

Gli OSA, nelle diverse tipologie di attività, compresa la vendita al dettaglio, devono organizzare, nei propri piani di autocontrollo e nell'ambito delle buone prassi igieniche, delle procedure mirate a gestire le due tipologie di rischio sopra specificate: da una parte evitare o comunque limitare la possibilità di far rilevare la presenza di parassiti visibili, dall'altra impedire che le eventuali larve infestanti localizzate nelle parti edibili possano rappresentare un reale rischio zoonosico per il consumatore.

Si tratta quindi di organizzare un controllo visivo sulle singole partite (def. da regolamento 2406/1996) o lotti, in tutte le fasi della filiera. In particolare nelle fasi successive allo sbarco nelle

strutture riconosciute dell'attività post-primaria come mercati ittici all'ingrosso, stabilimenti riconosciuti e piattaforme della GDO.

Produzione primaria

L'OSA della produzione primaria, deve effettuare una verifica sull'eventuale presenza di parassiti; per cui, pur se non tenuto all'applicazione dell'HACCP, è opportuno che nell'ambito delle proprie modalità operative di corretta prassi igienica preveda la gestione del rischio parassiti.

Nei casi in cui l'eviscerazione venga effettuata a bordo, secondo quanto previsto dal par. 4 parte A Allegato I del Regolamento CE/852/04, anche gli operatori della produzione primaria sono tenuti ad assicurare il rispetto dei requisiti previsti dal Cap. V sez. VIII Allegato III del Regolamento CE/853/04; in particolare non devono immettere sul mercato per il consumo umano prodotti della pesca manifestamente parassitati.

Nell'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 6 del regolamento (CE) 853/2004, per quanto concerne i requisiti in materia di igiene, viene ribadito che quando l'eviscerazione avviene a bordo, ove tecnicamente e commercialmente praticabile, tale operazione dovrebbe essere effettuata prioritariamente sulle specie che con maggiore frequenza risultano parassitate (pesce sciabola, melù, ecc); tali operazioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme igieniche, appena possibile dopo la cattura. I visceri e le parti che possono costituire un pericolo per la salute pubblica vengono rimossi appena possibile e tenuti separati dai prodotti destinati al consumo umano.

Per "eviscerabilità" da un punto di vista tecnico deve intendersi la possibilità di procedere all'eviscerazione in relazione alle dimensioni del pescato, alle modalità di vendita e tenendo conto anche della fattibilità di effettuare a bordo tale operazione nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari (es. presenza di aree o spazi dedicati, superfici idonee, possibilità di effettuare il lavaggio del pesce dopo eviscerazione, ecc.). Tale definizione è applicabile anche in caso di pesca in acque interne.

Tenendo conto dei succitati obblighi dell'OSA relativi all'igienicità dell'eviscerazione, ove praticata, è opportuno che i manuali di corretta prassi operativa per la produzione primaria del settore della pesca contengano orientamenti ai fini del controllo del pericolo parassiti, nonché le buone prassi da seguire nel caso di eviscerazione a bordo e conseguente gestione degli scarti di lavorazione.

Produzione post primaria

Le misure applicative del Regolamento (CE) 2074/2005 stabiliscono le fasi di filiera in cui effettuare il controllo e le relative modalità di controllo visivo che l'OSA deve assicurare, prescrivendo che:

I responsabili degli stabilimenti a terra e le persone qualificate a bordo delle navi officina determinano, in funzione della natura dei prodotti della pesca, della loro origine geografica e del loro impiego, l'entità e la frequenza dei controlli.

L'entità e la frequenza dei controlli sono stabiliti pertanto anche in funzione della specie di prodotto, origine geografica e impiego del prodotto commercializzato.

Naturalmente se il prodotto commercializzato è destinato ad essere consumato crudo, l'entità e la frequenza dei controlli, così come stabiliti dal regolamento (CE) 2074/2005, devono essere adeguati.

Durante la produzione, il controllo visivo del pesce eviscerato deve essere effettuato da persone qualificate sulla cavità addominale, i fegati e le gonadi destinati al consumo umano. A seconda del metodo di eviscerazione utilizzato, il controllo visivo deve essere eseguito:

- a) in caso di eviscerazione manuale, dall'addetto, in modo continuativo, al momento dell'estrazione dei visceri e del lavaggio;*
- b) in caso di eviscerazione meccanica, per campionamento, effettuato su un numero rappresentativo di unità, costituito da almeno dieci esemplari per partita.*

Il controllo visivo dei filetti o dei tranci di pesce deve essere effettuato dagli operatori durante la preparazione successiva alla sfilettatura o all'affettatura. Qualora le dimensioni dei filetti o le tecniche

di sfilettatura non consentano un controllo individuale, un piano di campionamento deve essere predisposto e tenuto a disposizione dell'autorità competente, a norma dell'allegato III, sezione VIII, capitolo II, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004. Qualora sia tecnicamente necessaria, la speratura dei filetti dovrà essere inclusa nel piano di campionamento.

Tutti gli OSA, compresi i responsabili degli stabilimenti registrati ai sensi del regolamento (CE) 852/2004 quali pescherie, ristoranti, terminali di distribuzione ecc., sono tenuti ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui al Regolamento (CE) 853/2004, all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, lettera D cioè devono garantire un controllo visivo per la ricerca dei parassiti visibili in maniera tale da evitare l'immissione in commercio di prodotti che siano manifestamente infestati da parassiti. Se dopo che l'impresa alimentare ha eseguito in maniera igienica le normali operazioni di cernita e/o le procedure preliminari o di trattamento il prodotto resta manifestamente infestato é come tale da considerarsi inadatto al consumo umano.

Nella definizione di "manifestamente parassitati", appare chiaro che il legislatore comunitario voglia evitare che al consumatore giungano alimenti inadatti al consumo o ripugnanti nella consapevolezza che non è possibile escludere totalmente la presenza di larve alla luce del parere dell'EFSA che rappresenta come, anche attraverso le normali attività ispettive, non sia possibile escluderla.

Gli operatori responsabili degli stabilimenti riconosciuti devono effettuare un controllo visivo su un numero rappresentativo di pesci per ciascuna partita, tenendo conto della specie, della pezzatura e della provenienza. Inoltre devono mettere in atto tutte le misure preventive e correttive necessarie, nonché definire il destino commerciale dei prodotti esaminati.

In caso di prodotto che all'esame risulti manifestamente parassitato l'OSA per commercializzare il prodotto può usufruire di diverse soluzioni in funzione, della specie, della pezzatura e dell'utilizzo finale:

- per le specie di pezzatura medio/grande: eviscerazione preventiva, rimozione dei visceri da eseguirsi in uno stabilimento all'uopo attrezzato o in alternativa l'eviscerazione differita alla vendita al dettaglio come condizione obbligatoria: il dettagliante è vincolato a vendere il prodotto esclusivamente eviscerato; in questo caso colui che ha effettuato l'esame per la ricerca dei parassiti ne comunica per iscritto l'esito al venditore al dettaglio.
- per le specie di piccola pezzatura: eviscerazione differita alla vendita al dettaglio come condizione obbligatoria, il dettagliante è vincolato a vendere il prodotto esclusivamente eviscerato;
- industria conserviera;
- destinazione non alimentare;

I responsabili degli stabilimenti riconosciuti che effettuano eviscerazione, sfilettatura o tranciatura e delle navi officina hanno l'obbligo di effettuare il controllo visivo per la ricerca di parassiti mediante l'utilizzo delle modalità prescritte dal Regolamento CE 2074/2005.

Il prescritto controllo visivo, volto alla ricerca dei parassiti visibili, si effettua:

- a) al momento dell'estrazione dei visceri mediante controllo visivo sulla cavità celomatica, durante o subito dopo l'eviscerazione; (a seconda della tecnica utilizzata, comprendendo fegati e gonadi se destinati al consumo umano);
- b) al momento della sfilettatura o affettatura.

L'evidenziazione di parassiti su visceri, compresi fegati e gonadi, può essere utilizzata dall'OSA come indicatore indiretto per la potenziale presenza di parassiti nelle parti edibili.

L'OSA nell'ambito del proprio piano di autocontrollo, ed in particolare delle procedure basate sul sistema HACCP fissa l'entità e la frequenza dei controlli, in relazione alla natura dei prodotti della pesca, della loro origine geografica e della loro destinazione d'uso, stabilendo: limiti critici, monitoraggio, strategie di campionamento e metodica utilizzata, azioni correttive sul prodotto non conforme

Considerato che l'efficacia dell'esame visivo, nel rilevare la presenza di parassiti, è correlata alle capacità soggettive del personale tecnico qualificato, l'OSA deve stabilire le modalità di qualificazione del personale e criteri per il mantenimento della qualifica.

La speratura va utilizzata per esaminare i filetti qualora gli stessi siano spellati e di dimensioni tali da garantire l'efficacia di tale esame.

All'accettazione della materia prima, l'OSA, al fine di ottenere elementi di valutazione circa l'idoneità della partita in entrata definisce procedure di verifica/accettazione del prodotto in funzione della successiva destinazione. L'OSA che riceve prodotti della pesca interi per venderli tal quali deve comunque garantire che il prodotto non si presenti manifestamente infestato da parassiti e quindi inadatto al consumo umano.

Gli OSA che ricevono i prodotti della pesca già eviscerati presso un altro stabilimento della filiera post primaria, oppure già sfilettati o in tranci non sono tenuti ad effettuazione dei controlli sui prodotti della pesca ai sensi del regolamento CE/2074/2005 ma sono comunque tenuti alla verifica del rispetto del requisito di cui al Regolamento CE/853/2004 alleg. III sez. VIII capitolo V, lettera D). A tal fine, gli OSA garantiscono il rispetto dei requisiti di cui sopra anche tenendo conto delle garanzie offerte dai loro fornitori, in merito alla presenza di parassiti visibili nei citati prodotti. Ne consegue che qualora l'OSA che riceve un prodotto della pesca, sul quale un altro OSA era obbligato all'effettuazione del controllo visivo, dovesse verificare la presenza di parassiti manifestamente visibili, deve escludere dalla commercializzazione il prodotto tal quale e valutare la possibilità di eliminare le parti infestate prima della commercializzazione o utilizzo del prodotto e segnalare senza ritardo, in base alla procedure di autocontrollo adottate, la "non conformità" al fornitore.

Rimane fermo che i prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi, o che hanno subito una lavorazione tale da non garantire l'uccisione dei parassiti nel prodotto finito (ready to eat), devono essere sottoposti al trattamento di cui al Regolamento CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte D e successive modifiche e integrazioni (regolamento (CE) 1276/2011). A tal proposito ulteriori chiarimenti sono riportati nella nota del Ministero della Salute prot. 0004379-P-17/02/2011 avente per oggetto: "Chiarimenti concernenti alcuni aspetti applicativi del Regolamento (CE) 853/2004 in materia di vendita e somministrazione di preparazioni gastronomiche contenenti prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi" e nell'articolo 68, informazioni fornite al consumatore, del regolamento(UE) 404 /2011. Il citato Regolamento 404 prevede, in particolare, che la menzione di "scongelato" a livello di vendita al dettaglio (compresi quindi i ristoranti) non debba figurare nel caso di prodotti della pesca e acquacoltura congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all'allegato III sez. VIII del Reg CE 853/2004.

Vendita al consumatore finale

A tutela del consumatore con il DM 17 luglio 2013 sono state dettate le informazioni minime relative alle corrette condizioni di impiego che devono essere riportate dal cartello apposto nei luoghi in cui sono offerti in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonché pesci di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta.

L'OSA è tenuto ad esporre nel luogo di vendita un apposito cartello dal seguente contenuto: "INFORMAZIONI AL CONSUMATORE PER UN CORRETTO IMPIEGO DI PESCE E CEFALOPODI FRESCHI: in caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a - 18 °C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle".

Come menzionato il regolamento 853/2004, prevede che gli OSA che immettono sul mercato i prodotti della pesca che vanno consumati crudi o praticamente crudi devono assicurarsi che il prodotto sia sottoposto a congelamento. La norma individua alcune fattispecie che esonerano gli OSA da tali trattamenti tra cui il caso di prodotti della pesca derivati da piscicoltura nutriti esclusivamente secondo una dieta priva di parassiti vivi che rappresentano un rischio sanitario e allevati esclusivamente in un



ambiente privo di parassiti (allevamenti in vasca) . In tale caso qualora si intenda commercializzare il prodotto anche per il consumo crudo senza preventivo congelamento, l'OSA responsabile della vendita al consumatore finale deve assicurarsi che i prodotti della pesca rispondano alle condizioni di cui sopra. La norma comunitaria prevede che tale disposizione possa essere ottemperata dalle informazioni presenti nel documento commerciale che dovrà quindi essere integrato con i pertinenti aspetti.

Compito dell'Autorità competente è quello di verificare la validità di queste procedure e la loro efficace esecuzione.

Guida per i controlli ufficiali

Il Regolamento CE 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, all'allegato III, Capo II, lettera F, stabilisce che:

*"I controlli ufficiali sui prodotti della pesca comprendono almeno i seguenti elementi" [...omissis...]
"PARASSITI controlli a campione intesi a verificare il rispetto della normativa comunitaria relativa ai parassiti".*

Inoltre, sempre con il Regolamento CE 854/2004, all'allegato III, capo III, in relazione alle decisioni successive ai controlli sui prodotti della pesca, viene previsto che:

I prodotti della pesca sono dichiarati non idonei al consumo umano se:

1. in seguito a controlli organolettici, chimici, fisici o microbiologici o a controlli relativi alla presenza di parassiti essi si rivelano non conformi alla pertinente normativa comunitaria;

[...omissis...]

4. l'autorità competente ritiene che essi possano rappresentare un rischio per la salute pubblica o degli animali o che, per qualsiasi motivo, non siano idonei al consumo umano.

I controlli ufficiali sono volti alla verifica del rispetto degli obblighi degli OSA pertanto, a livello di produzione primaria il controllo deve verificare che la gestione dell'eventuale infestazione da parassiti sia prevista nelle modalità operative di corretta prassi igienica.

Per quanto concerne la produzione post primaria, l'Autorità competente negli stabilimenti o navi officina riconosciuti che effettuano operazioni di eviscerazione, sfilettatura o tranciatura ecc. valuta:

- la presenza di procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP che tengano conto delle modalità di controllo visivo dei parassiti riportate nel Regolamento CE 2074/2005, allegato II, sezione I.
- la corretta applicazione delle suddette procedure di autocontrollo anche attraverso controlli a campione sul prodotto e la verifica della formazione del personale addetto al controllo visivo;

Per quanto concerne la verifica negli stabilimenti riconosciuti che non effettuano le manipolazioni suddette (es. sfilettatura o tranciatura ecc.) come ad esempio il mercato ittico o i depositi all'ingrosso i controlli ufficiali dovranno valutare le procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP e la corretta applicazione delle suddette procedure anche attraverso controlli a campione.

Secondo il parere dell'EFSA relativo alla valutazione del rischio per parassiti nei prodotti della pesca nessuna area di pesca marittima può essere considerata esente da anisakidi e la presenza di larve di anisakidi nei prodotti della pesca va considerata come condizione naturale e normale e non già come condizione di alterazione degli stessi, diversamente dalla presenza di altri parassiti.

L'articolo 5 della legge 283 del 1962 prevede alla lettera d) l'ipotesi contravvenzionale dell'operatore del settore alimentare che impieghi nella preparazione di alimenti e bevande, venda, detenga per vendere, somministri ai propri dipendenti, o comunque distribuisca per il consumo sostanze alimentari che siano, tra l'altro, invase da parassiti, o comunque nocive.

La giurisprudenza penale (Sez. VI, sen. n. 12459 del 24-12-1985), in ordine a tale ipotesi di reato, in materia di esclusione della responsabilità per l'inconfigurabilità dell'elemento soggettivo, ha stabilito che: *"al fine di escludere la responsabilità delle contravvenzioni per l'esistenza della buona fede è necessario che l'imputato provi di aver fatto quanto poteva per osservare la legge per cui nessun rimprovero può essergli mosso neppure per negligenza o imprudenza"*

Il regolamento (CE) 853/2004, all'allegato III, sez. VIII, capitolo V, lettera d) definisce gli obblighi in relazione alla presenza di parassiti nei prodotti della pesca, stabilendo che: *"gli operatori del settore alimentare devono assicurare che i prodotti della pesca siano sottoposti ad un controllo visivo alla ricerca di endoparassiti visibili prima dell'immissione sul mercato. Gli operatori non devono immettere sul mercato per il consumo umano i prodotti della pesca manifestamente invasi da parassiti"*.

Infine il regolamento (CE) 2074/2005, allegato II, sez. I, stabilisce che *"il parassita visibile"* sia un parassita che *"per dimensioni, colore o struttura sia chiaramente distinguibile nei tessuti dei pesci"*.

Tanto premesso alla luce della giurisprudenza penale si ritiene non perfezionabile l'ipotesi di contravvenzione di cui all'articolo 5 sopra richiamato per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, nell'ipotesi in cui l'operatore abbia agito in conformità alla legge nella verifica dell'assenza di parassiti e della nocività del prodotto destinato all'alimentazione.

E. TOSSINE NOCIVE PER LA SALUTE UMANA -

Guida per gli operatori del settore alimentare

Nel contesto dei controlli effettuati dall'OSA effettuati sugli stabilimenti che commercializzano e lavorano/trasformano prodotti della pesca devono essere previsti controlli a campione ai fini della verifica della corretta identificazione dei prodotti della pesca per gli aspetti di interesse sanitario.

Tali controlli devono essere volti in modo particolare a verificare che:

1. Non siano immessi sul mercato i prodotti della pesca ottenuti da pesci velenosi delle seguenti famiglie: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae e Canthigasteridae. Per quanto riguarda la possibile immissione sul mercato di pesci della famiglia *Tetraodontidae* si riporta una tabella che riepiloga le differenze tra rana pescatrice (*Lophius piscatorius*) e pesci tetrodontiformi entrambi decapitati:

Rana pescatrice	Tetrodontiformi
Pinna dorsale con tre raggi allungati, liberi, ben evidenti, davanti alla pinna dorsale principale	Assenza di pinna dorsale con raggi davanti alla pinna dorsale principale
Frangia cutanea lungo una linea laterale; orlo tra la parte dorsale scura e la parte ventrale chiara	Frangia cutanea assente (linea laterale indistinta)
Pelle e corpo completamente lisci e nudi	Pelle distintamente spinosa (almeno nella parte anteriore del corpo)
Pinna caudale con otto raggi	Pinna caudale con undici raggi
Metà esterna dei raggi mediani della pinna caudale divisi in 2-4 diramazioni	Raggi della pinna caudale divisi quasi fin dalla base dando origine ad 8 o più diramazioni

2. non siano immessi sul mercato prodotti della pesca contenenti biotossine (es. ciguatossina, etc.);

Molto rilevanti a tal fine sono le informazioni relative all'eventuale presenza di interdizioni o restrizioni di pesca nell'areale di pesca di provenienza dei prodotti per presenza di biotossine. Nel corso del controllo ufficiale va valutato il piano di autocontrollo delle imprese alimentari per quanto attiene la valutazione dei fornitori e l'accettazione del prodotto in entrata alla possibile presenza delle biotossine; tanto in considerazione dell'areale di pesca e della tipologia di specie commercializzate.

Alcune specie di prodotti della pesca, in particolar modo tra le specie predatrici di provenienza tropicale o sub tropicale (Mare Caraibi, Oceano Pacifico ed Indiano, alcune aree nel nord del Golfo del Messico), sono maggiormente soggette al possibile accumulo di ciguatosina. Si riporta un elenco non esaustivo delle specie maggiormente coinvolte da tale possibilità di accumulo:

- barracuda (*Sphyraena barracuda*), ricciola (*Seriola spp.*), cernie (Famiglia *Serranidae*), lutianidi (Famiglia *Lutjanidae*), sugarello (Famiglia *Carangidae*), carango (*Caranx spp.*), pesce chirurgo (Famiglia *Acanthuridae*), murena (Famiglia *Muraenidae*), cernia (*Cephalopholis spp.*), pesce pappagallo (Famiglia *Scaridae*).

La vendita e la somministrazione di prodotti della pesca appartenenti alla famiglia delle Gempylidae, in particolare il *Ruvettus pretiosus* (Ruvetto), internazionalmente conosciuto anche come "pesce olio" e il *Lepidocybium flavobrunneum* (Tirsite), internazionalmente conosciuto anche come "escolar", è soggetta a particolari disposizioni.

Infatti tali specie non metabolizzano gli esteri cerosi che ingeriscono e, accumulandoli nelle carni, possono essere causa di diarrea e altri sintomi gastrointestinali acuti nel consumatore. Inoltre questi pesci se conservati in modo improprio dopo la cattura possono essere causa di intossicazione da istamina nel consumatore. L'EFSA nel 2004 ha espresso un parere riguardo la tossicità di tali prodotti e sulle modalità di trattamento e cottura prima del consumo.

Non devono essere immessi sul mercato i prodotti della pesca contenenti biotossine (ad esempio la ciguatosina o le tossine che paralizzano i muscoli).

Il regolamento (CE) 853/2004 Allegato II, Sezione VIII, Capitolo 5, lettera e, dispone che i prodotti della pesca appartenenti alla famiglia delle Gempylidae, freschi, preparati, congelati e trasformati possono essere immessi sul mercato solo in forma di prodotti confezionati o imballati e devono essere opportunamente etichettati al fine di informare i consumatori sulle modalità di preparazione o cottura e sul rischio connesso alla presenza di sostanze con effetti gastrointestinali nocivi. Il nome scientifico dei prodotti della pesca deve accompagnare il nome comune sull'etichetta.

Sull'etichetta di questi prodotti deve essere riportato: "Nella cottura il grasso deve essere separato dalle carni, il liquido di cottura (anche alla brace) non deve essere usato per la preparazione della salsa. Temperature di conservazione superiori a 0° favoriscono la formazione di istamina".

Gli esercizi che li somministrano devono garantire che siano stoccati, preparati, cotti e somministrati nel rispetto delle indicazioni sopra riportate.

Nell'ambito dell'autocontrollo l'OSA che commercializza e lavora/trasforma prodotti della pesca deve effettuare controlli a campione ai fini della verifica della corretta identificazione dei prodotti della pesca per gli aspetti di interesse sanitario sopra riportati.

Guida per il controllo ufficiale

Molto rilevanti a tal fine sono le informazioni relative all'eventuale presenza di interdizioni o restrizioni di pesca nell'areale di pesca di provenienza dei prodotti per presenza di biotossine. Nel corso del controllo ufficiale va valutato il piano di autocontrollo delle imprese alimentari per quanto attiene

la valutazione dei fornitori e l'accettazione del prodotto in entrata in ordine alla possibile presenza delle biotossine; tanto in considerazione dell'areale di pesca e della tipologia di specie commercializzate.

Qualora nell'attività di controllo ufficiale vengano riscontrate specie di prodotti della pesca non note o non immediatamente riconoscibili per difficoltà interpretativa o modalità di presentazione (es. prodotto sfilettato, etc.), l'operatore sanitario può avvalersi del supporto tecnico scientifico ed analitico dei laboratori ufficiali designati al controllo ufficiale per la determinazione della specie di appartenenza affinché non siano introdotti sul mercato prodotti della pesca non presenti negli elenchi delle specie di interesse commerciale redatto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Una volta che venga individuata la presenza di prodotti non inseriti negli elenchi nazionali delle specie di interesse commerciale, l'Autorità competente locale è tenuta a comunicarne il riscontro alla Regione di competenza, secondo le procedure regionali e d'intesa con le autorità competenti in materia di pesca, per la successiva attribuzione di denominazione provvisoria della specie e per la proposta di inserimento della stessa nell'elenco nazionale ai sensi del D.M.27 marzo 2002, articolo 3, comma 2.

Nel corso del controllo ufficiale devono essere previsti controlli a campione presso le imprese alimentari che trasformano molluschi bivalvi (inclusi gasteropodi marini, echinodermi e tunicati), anche se acquistano prodotto già confezionato da centri di depurazione/spedizione o anche già trasformati, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto al punto 2, capitolo V, sezione 7, allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 (rispetto limiti biotossine algali). L'acquisto di molluschi bivalvi vivi confezionati da centri di depurazione o spedizione o già trasformati non esonera, infatti, gli stabilimenti di trasformazione dalla verifica in autocontrollo del rispetto dei requisiti specifici per le biotossine algali ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 (punto 2, capitolo V, sezione 7, allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004).

RESIDUI E CONTAMINANTI

Guida per il controllo ufficiale

In ottemperanza del regolamento (CE) 854/2004 che sancisce "È istituito un sistema di monitoraggio per il controllo del livello di contaminazione con residui e contaminanti, conformemente alla normativa comunitaria" le Regioni provvedono a programmare campioni di monitoraggio nel pescato.

I campioni dovranno essere georeferenziati ed i risultati dovranno essere inseriti nel sistema SINVSA.

Per i metalli pesanti il regolamento (CE) 333/2007 e successive modifiche, definisce le modalità di campionamento lungo le diverse fasi della filiera, inclusa anche la fase di distribuzione e di vendita al dettaglio; esso dà inoltre criteri generali per l'esecuzione dei campionamenti (punto B1 dell'allegato), specifiche indicazioni per i piani di campionamento (punto B2 dell'allegato) e indicazioni per il campionamento nella fase di distribuzione al dettaglio (punto B3 dell'allegato). Il predetto regolamento definisce nel punto A dell'allegato il concetto di partita che, nel caso dei prodotti della pesca deve tenere conto anche della specie, dell'origine e dimensioni (taglia e quantitativo della partita), che devono essere associate all'attività e al contesto commerciale in cui viene eseguito il campionamento.

In fase di campionamento dovranno pertanto essere effettuate le opportune valutazioni per verificare la sussistenza dei presupposti di cui al regolamento (CE) 333/2007, senza tralasciare il numero di aliquote, ed il relativo quantitativo, necessario per la garanzia delle parti interessate.

Da un'analisi delle diverse fasi di commercializzazione emerge che nella vendita al dettaglio possono esservi difficoltà nel reperire quantitativi di prodotti della pesca tali da essere rappresentativi della partita originaria a causa dei frazionamenti della stessa nelle precedenti fasi di commercializzazione.

A tal fine, considerato che:

- i controlli presso i PIF italiani sono già indirizzati da un Piano di controlli di laboratorio ad hoc che comprende anche il monitoraggio della presenza di metalli pesanti nelle categorie di prodotti della pesca a rischio in provenienza da Paesi Terzi;
- una quota rilevante del prodotto destinato al mercato nazionale proviene da Paesi dell'UE ma anche che, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano gli scambi intracomunitari, il Paese speditore ha l'onere pressoché esclusivo di garantire la sua conformità sanitaria, mentre lo Stato membro di destinazione può procedere a controlli a sondaggio e non discriminatori;
- che un'ulteriore quota di prodotti della pesca a rischio viene introdotta sul mercato nazionale da pescherecci italiani;

si suggerisce di privilegiare il campionamento nelle fasi di produzione e commercializzazione precedenti a quelle di vendita al dettaglio (es. struttura di prima destinazione delle partite provenienti da altri Paesi dell'UE, primo sbarco, stabilimenti di confezionamento/preparazione/trasformazione, commercializzazione all'ingrosso etc.).

Ciò anche al fine di razionalizzare i controlli sul territorio nazionale ed evitare che le stesse partite o sottopartite siano campionate per lo stesso parametro ripetutamente lungo le diverse fasi della distribuzione e commercializzazione.

Per quanto su esposto, nel caso in cui il campionamento venga effettuato a livello di commercializzazione su sottopartite o frazioni della partita originaria, si ritiene che gli operatori possano documentare all'autorità che intende procedere al campionamento l'eventuale esito favorevole di precedenti controlli ufficiali sulla stessa partita, sottopartita e/frazione di partita.

Si precisa che a seguito dell'eventuale esito sfavorevole del campionamento di una sottopartita o frazione, l'AC è tenuta a prendere i provvedimenti del caso limitatamente alla sottopartita oggetto di campionamento, ivi inclusa la notifica di allerta, ed a segnalare la non conformità all'Autorità territorialmente competente sullo stabilimento/deposito che ha fornito la sottopartita (provenienza/produzione/importazione); quest'ultima può non disporre un controllo analitico sulla partita originaria, qualora:

- la stessa sia stata già oggetto di precedente campionamento ufficiale;
- a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio (articolo 14, regolamento (CE) 178/2002);
- non disponga di quantitativi sufficienti.

Nel caso in cui invece la partita originaria della frazione con esiti sfavorevoli, non abbia subito precedenti campionamenti ufficiali e sia stata frazionata e già completamente distribuita, l'AC sulla partita originaria comunica l'esito sfavorevole alle AC dei luoghi di destinazione di tutti gli altri frazionamenti, al fine di consentire alle stesse di valutare l'opportunità di un campionamento sulla sottopartita ricevuta ed adottare eventuali provvedimenti cautelativi/restrittivi limitatamente alla sottopartita.

CONTROLLI MICROBIOLOGICI

Ove necessario, tali controlli microbiologici sono effettuati conformemente alle norme e ai criteri pertinenti stabiliti dalla normativa comunitaria. Allo stato attuale il riferimento è il regolamento (CE) 2073/2005.

A handwritten signature in black ink is visible, followed by a solid black triangular stamp pointing downwards.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 GIUGNO 2016, N. 864

Recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 30/07/2015. Repertorio atti n. 145/CSR concernente il riparto dei fondi per l'erogazione di pasti senza glutine nonché per lo svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia. (Artt. 4 e 5, Legge123/05)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge n. 123/2005 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" ed in particolare:

- l'art. 4 nel quale viene disposto che nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati, su richiesta degli interessati, pasti senza glutine, al fine di agevolare il normale inserimento dei celiaci nella vita sociale attraverso un accesso sicuro alla ristorazione collettiva;
- l'art. 5, che prevede che le Regioni provvedano all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori e altri operatori del settore alimentare;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione al principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle "rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune";

Visto il provvedimento del 16 marzo 2006 recante «Accordo concernente criteri per la ripartizione dei fondi, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 luglio 2005, n. 123» sancito in Conferenza;

Considerato che, terminata la fase transitoria del provvedimento 16 marzo 2006 sopra citato il regime di erogazione dei fondi e il loro ammontare, anche alla luce degli ultimi interventi normativi in materia di tagli alla spesa pubblica che si sono susseguiti dal 2008 in poi, necessita di un adeguamento sia con riferimento agli importi che ai criteri di ripartizione degli stessi;

Valutata quindi la necessità di ridefinire i criteri di ripartizione dei fondi di cui all'art. 4 della Legge 123/2005 tramite uno specifico accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano Stato e Regioni;

Atteso che il Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018 approvato con propria deliberazione n. 771/2015 in considerazione del progressivo incremento di diagnosi di persone intolleranti al glutine nel territorio regionale ha inserito quale obiettivo specifico di "promuovere l'offerta di alimenti idonei a soggetti celiaci" al fine di garantire l'idoneità sanitaria di tali prodotti alimentari;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 30 luglio 2015, concernente il riparto dei fondi

tra le regioni e le province autonome per l'erogazione di pasti senza glutine nelle mense scolastiche, ospedaliere e delle altre strutture pubbliche, nonché per lo svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia rivolti a ristoratori e albergatori, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 luglio 2005, n. 123. (Rep. Atti n. 145/CSR)(15A06386) (GU Serie Generale n.191 del 19-8-2015) di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Valutato necessario garantire l'esecutività del predetto Accordo, recependone integralmente i contenuti;

Richiamate infine le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";
- n. 193 del 27 febbraio 2015 recante "Contratto di lavoro ai sensi dell'art. 43 L.R. 43/2001 e affidamento dell'incarico di Direttore generale "Sanità e politiche sociali";
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 702 del 10 maggio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di recepire, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 30 luglio 2015, concernente il riparto dei fondi tra le regioni e le province autonome per l'erogazione di pasti senza glutine nelle mense scolastiche, ospedaliere e delle altre strutture pubbliche, nonché per lo svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia rivolti a ristoratori e albergatori, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 luglio 2005, n. 123. (Rep. Atti n. 145/CSR)(15A06386) (GU Serie Generale n.191 del 19-8-2015) di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Codice sito 4.10/2015/48

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0003603 P-4.23.2.21
del 05/08/2015



12097797

Al Ministero della salute
Gabinetto
gab@postacert.sanita.it
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli
alimenti e la nutrizione
dgsan@postacert.sanita.it

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -
Coordinamento delle attività dell'Ufficio del Ragioniere
generale dello Stato
rqs.ragionieregenerale.coordinaamento@pec.mef.gov.it

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome
c/o CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano
(CSR PEC LISTA 3)

Oggetto: Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di aggiornamento del provvedimento del Ministro della salute del 16 marzo 2006, concernente il riparto dei fondi tra le Regioni e le Province autonome per l'erogazione di pasti senza glutine nella mense scolastiche, ospedaliere e delle altre strutture pubbliche, nonché per lo svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia rivolti a ristoratori e albergatori, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 luglio 2005, n.123.

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'atto dell'accordo adottato dalla Conferenza Stato – Regioni, nella seduta del 30 luglio 2015.

Il Direttore
Antonio Naddeo

PZ



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di aggiornamento del provvedimento del Ministro della salute del 16 marzo 2006, concernente il riparto dei fondi tra le Regioni e le Province autonome per l'erogazione di pasti senza glutine nella mense scolastiche, ospedaliere e delle altre strutture pubbliche, nonché per lo svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia rivolti a ristoratori e albergatori, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 luglio 2005, n.123.

Rep. Atti n. *145/CSM del 30 luglio 2015*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 30 luglio 2015:

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione al principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge 4 luglio 2005, n. 123, recante "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia", in particolare gli articoli 4 e 5 nei quali viene disposto che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'erogazione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche, su richiesta degli aventi diritto, nonché allo svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia nell'ambito dell'attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e albergatori;

VISTO il provvedimento del 16 marzo 2006 recante "Accordo concernente criteri per la ripartizione dei fondi, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 luglio 2005, n.123" sancito in questa Conferenza;

CONSIDERATO che, terminata la fase transitoria del provvedimento 16 marzo 2006 sopra citato il regime di erogazione dei fondi e il loro ammontare, anche alla luce degli ultimi interventi normativi in materia di tagli alla spesa pubblica che si sono susseguiti dal 2008 in poi, necessita di un adeguamento sia con riferimento agli importi che ai criteri di ripartizione degli stessi;

VISTA la nota del 9 giugno 2015, diramata in data 11 giugno dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con richiesta di assenso, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso all'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza il documento in epigrafe;

VISTA la nota del 9 luglio 2015, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha convocato, su richiesta della Regione Veneto, una riunione tecnica per il giorno 15 luglio 2015 nel corso la Regione hanno formulato osservazioni e proposte di modifica;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota del 17 luglio 2015, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato la versione definitiva dello schema di accordo inviato dal Ministero della salute che recepisce le proposte delle regioni, richiedendo l'assenso tecnico;

VISTO l'assenso tecnico reso dalla Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, sul testo soprarichiamato, reso con nota del 29 luglio 2015;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, il positivo avviso delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento in epigrafe, Allegato sub A, parte integrante del presente atto;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

Art. 1. Relazione annuale

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono, sulla base delle iniziative promosse e dei dati raccolti, alla predisposizione di una relazione annuale secondo lo schema di cui all'allegato I, contenente:
 - a) i dati relativi al numero di soggetti affetti da celiachia, risultanti dai registri regionali e provinciali per l'erogazione dei buoni per l'acquisto dei prodotti senza glutine;
 - b) il numero delle mense scolastiche, ospedaliere e pubbliche che erogano pasti senza glutine, risultanti dall'elenco delle imprese alimentari registrate ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
 - c) il numero dei corsi di formazione e/o aggiornamento, sulla celiachia, di natura tecnico-operativa, rivolti agli operatori del settore alimentare. Le Regioni e le Province autonome devono provvedere alla formazione e all'aggiornamento professionale di ristoratori e albergatori in tema di celiachia nei limiti delle risorse assegnate ai sensi della Legge 123/2005. Ogni singolo corso o edizione dello stesso deve avere un numero massimo di 30 partecipanti.
2. I dati di cui al comma 1, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, devono essere trasmessi, improrogabilmente, entro il 30 aprile di ogni anno al Ministero della Salute, in conformità al disposto dell'allegato II, capitoli A e B.
3. Fatto salvo quanto già previsto dalle norme regionali, ai fini di una corretta ed equa ripartizione dei fondi stanziati, le attività di cui al comma 1, punto c, devono essere certificate dai Servizi SIAN dei Dipartimenti di prevenzione. E' ammessa anche l'autocertificazione da parte degli Enti organizzatori/gestori con successiva valutazione dei corsi da parte dei Servizi SIAN. La formazione degli operatori del settore alimentare non può essere gestita da Enti e Associazioni con interessi economici propri nel settore del senza glutine.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono verificare la congruità delle azioni intraprese rispetto agli obiettivi previsti agli artt. 4 e 5 della legge 123/2005.
5. Il Ministero della Salute ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione ad integrazione di quanto già in suo possesso.
6. La mancata trasmissione di quanto richiesto al comma 1, nei modi e nei tempi di cui al presente articolo, comporta la non assegnazione dei fondi stanziati alla Regione o alle Regioni inadempienti.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Art. 2.
Criteri di ripartizione

1. I fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 123/2005, tenuto conto della vigente disponibilità finanziaria nel bilancio dello Stato, sono ripartiti secondo i criteri di cui all'allegato II, capitoli A e B, parte integrante del presente accordo:

Capitolo A: criteri relativi alla ripartizione dei fondi di cui al capitolo 5398 avente ad oggetto «Somministrazione di pasti senza glutine, previa richiesta degli interessati, nelle mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche.».

Capitolo B: criteri relativi alla ripartizione dei fondi di cui al capitolo 5399 avente ad oggetto «Istituzione di moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori e ad albergatori.».

Art.3
Attività di coordinamento

Le attività di coordinamento e di valutazione dei risultati sono svolte dal Ministero della salute, Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione attraverso il Gruppo di lavoro per gli adempimenti connessi alla legge 123/2005, costituito con decreto direttoriale del 21 ottobre 2014, di concerto con rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

IL SEGRETARIO
Antonio Madeco



IL PRESIDENTE
Gianclaudio Bressa

ALL. A

Allegato I - SCHEMA DI RELAZIONE ANNUALE**CAPITOLO I - INTRODUZIONE E OBIETTIVI****CAPITOLO II - PROVVEDIMENTI REGIONALI E LOCALI EMANATI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI****CAPITOLO III - ATTIVITA' SVOLTA E RISULTATI OTTENUTI****CAPITOLO IV - DATI****1. N° di celiaci distinti per sesso**

REGIONE	Maschi	Femmine	TOTALE

2. N° di celiaci distinti per età

REGIONE	6 m-1 anno	Fino a 3,5 anni	Fino a 10 anni	11-18 anni	19-40 anni	41-65 anni	>65 anni

3. N° mense che erogano pasti per celiaci

REGIONE	Scolastiche*	Ospedaliere**	Pubbliche***	TOTALE

* dati afferenti a scuole pubbliche o parificate;

** dati afferenti a mense ospedaliere pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed a mense assistenziali pubbliche o convenzionate con il SSN;

*** dati afferenti a mense interne o in appalto annesse a Amministrazioni, Enti o Istituti pubblici.

4. Formazione

N° totale dei corsi*	
N° totale dei partecipanti a tutti i corsi	
N° medio di ore di formazione teorica per corso	
N° medio di ore di formazione pratica per corso	
N° medio di ore totali per ogni corso	

*nel numero riportato saranno considerate, complessivamente, anche le varie edizioni/ripetizioni del medesimo corso.



Allegato II: CRITERI DI RIPARTIZIONE

Capitolo A

«Somministrazione di pasti senza glutine, previa richiesta degli interessati nelle mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche.».

Soggetti destinatari: Regioni, Province autonome e, per il loro tramite, enti, associazioni di categoria e operatori interessati

Ai soggetti destinatari, come sopra definiti, il fondo erogabile viene ripartito, secondo il totale nazionale, in base alle seguenti percentuali:

1. il 60 % in relazione al numero dei soggetti affetti da celiachia, sulla base dei dati forniti dalle Regioni.
2. il restante 40% sulla base del numero delle strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche che erogano pasti per celiaci, presenti sul territorio regionale.

Entro il 30 aprile di ogni anno, improrogabilmente, le Regioni e le Province autonome provvedono a comunicare al Ministero della salute i dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'assegnazione dei fondi in oggetto. I fondi saranno distribuiti sulla base dei dati pervenuti. Tali criteri possono essere rivisti ogni tre anni.

Capitolo B

«Istituzione di moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori e ad albergatori.».

Soggetti destinatari: Regioni, Province autonome e, per il loro tramite, enti, associazioni di categoria e operatori interessati.

Ai soggetti destinatari, come sopra specificati, il fondo erogabile viene ripartito, secondo il totale nazionale, in base alle seguenti percentuali:

1. il 20% sulla base del numero totale di corsi di formazione svolti;
2. il 20% sulla base del numero totale di partecipanti coinvolti in tutti i corsi;
3. il 20% in modo inversamente proporzionale al numero medio di partecipanti per corso;
4. il 20% sulla base del numero di ore di corso seguito da ogni partecipante;
5. il 20% sulla base del numero di ore di pratica svolte da ogni partecipante.

Entro il 30 aprile di ogni anno, improrogabilmente, le Regioni e le Province Autonome provvedono a comunicare al Ministero della salute i dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'assegnazione dei fondi in oggetto. I fondi saranno distribuiti sulla base dei dati pervenuti. Tali criteri possono essere rivisti ogni tre anni.



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 LUGLIO 2016, N. 1154

Approvazione di nuove qualifiche nell'ambito dello spettacolo per "Costumista" e "Regista", ai sensi della D.G.R. n. 2166/05

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della L. 92/2012";
- l'Intesa in Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 gennaio 2015 sullo schema di decreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- la L. 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- la Legge Regionale 23 luglio 2014, n. 20 recante "Norme in materia di cinema e audiovisivo" ed in particolare l'art. 3 che prevede che la Regione favorisca e sostenga l'acquisizione, la crescita e la qualificazione delle competenze nei settori connessi alle attività cinematografiche ed audiovisive;
- la Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 12 recante "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;

Richiamata la deliberazione assembleare n. 14 del 9 giugno 2015 "Programma regionale in materia di cinema e audiovisivo ai sensi della L.R. n. 20 del 2014, art 12. Priorità e strategie di intervento per il triennio 2015-2017";

Richiamate altresì le proprie deliberazioni relative ai dispositivi attuativi vigenti nel sistema della formazione professionale regionale e derivanti dall'applicazione della L.R. 12/2003 sopra citata:

- n. 936/2004, "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale delle Qualifiche";
- n. 1434/2005 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze";
- n. 1372/2010 "Adeguamento ed integrazione degli standard professionali del repertorio regionale delle qualifiche", con cui si approva la rivisitazione di tutte le qualifiche facenti parte del Repertorio regionale e ss.mm.ii.;
- n. 1695/2010 "Approvazione del documento di correlazione del sistema regionale delle qualifiche (SRQ) al quadro europeo delle qualifiche (EQF)";
- n. 739/2013 "Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze (SRFC) di cui alla DGR 530/2006";

- n.742/2013 "Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche regionali";
- n. 1298/2015, "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro – Programmazione SIE 2014/2020.";

Viste altresì:

- la propria deliberazione n. 2166 del 19 dicembre 2005 "Aspetti generali e articolazione della Procedura sorgente nel Sistema regionale delle qualifiche";
- la determinazione della Responsabile del Servizio Formazione Professionale n. 7119 del 24 luglio 2009 "Approvazione Nuova Modulistica relativa alla Procedura Sorgente del Sistema Regionale delle Qualifiche, di cui alla Delibera G.R. n. 2166/05";

Dato atto che la Regione tra gli obiettivi prioritari espressi nel Programma triennale di cui alla deliberazione assembleare n.14/2015 citata, intende dare impulso all'attività di produzione audiovisiva nel proprio territorio, rafforzando e qualificando il tessuto produttivo e professionale regionale, migliorandone la competitività e le prospettive di crescita e di creazione di occupazione qualificata;

Richiamata la propria deliberazione n. 899 del 21 giugno 2016 "Approvazione di nuove qualifiche nell'ambito dello spettacolo per "Maestro di danza", "Scenografo", "Tecnico delle luci" e "Tecnico del Suono", ai sensi della D.G.R. n. 2166/05.

Considerato che con la sopra citata deliberazione n. 899/2016, la Regione ha approvato il primo di una serie di provvedimenti volti a rivedere e ampliare le qualifiche presenti nell'area professionale "Produzione artistica dello spettacolo";

Considerato altresì che sono state individuate ulteriori due figure che andranno a comporre il gruppo di qualifiche di cui ai punti precedenti, per la medesima area professionale "Produzione artistica dello spettacolo" denominate:

- "Costumista"
- "Regista";

Dato atto che le nuove figure di "Costumista" e "Regista" sono state valutate sulla base dei criteri definiti dalla Procedura Sorgente, di cui alla citata delibera n. 2166/05 e questo ha consentito:

- di procedere all'istruttoria tecnica per la descrizione delle nuove qualifiche in analogia con quelle già approvate e secondo le modalità previste dal Sistema regionale delle qualifiche;
- di ampliare ed arricchire l'area professionale di riferimento che ad oggi si compone di otto profili professionali;
- di valutare che tali figure, oltre ad incrementare il Repertorio del Sistema delle Qualifiche regionale, contribuiscono a sviluppare e a valorizzare competenze professionali per il mercato del lavoro sia pubblico che privato;

Ritenuto quindi di approvare le due nuove qualifiche per "Costumista" e "Regista", da ricomprendere all'interno dell'area professionale "Produzione artistica dello spettacolo", già esistente all'interno del Repertorio regionale delle Qualifiche (SRQ);

Ritenuto infine acquisito il parere favorevole della Commissione Regionale Tripartita riguardo agli esiti del lavoro tecnico relativo alla definizione degli standard professionali delle sopra richiamate qualifiche, non essendo pervenuti, al competente Servizio "Formazione professionale", pareri contrari o richieste di approfondimento, entro il termine stabilito nella data del 8/7/2016;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione assembleare, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 12/03, nella seduta del 21/7/2016;

Vista la legge regionale n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 56 del 25/1/2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001";

- n. 270 del 29/2/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28/4/2016 "Attuazione seconda fase della

riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le nuove qualifiche di "Costumista" e "Regista", di cui all'Allegato 1), parte integrante alla presente deliberazione, inserite nell'area già esistente "Produzione artistica dello Spettacolo";

2) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).



Assessorato al Coordinamento delle Politiche Europee allo Sviluppo, Scuola, Formazione
Professionale, Università, Ricerca e Lavoro

Allegato 1)

SISTEMA REGIONALE DELLE QUALIFICHE

SCHEDA DESCRITTIVA STANDARD PROFESSIONALI DELLE
QUALIFICHE

AREA PROFESSIONALE

PRODUZIONE ARTISTICA DELLO SPETTACOLO

QUALIFICHE:

- ATTORE
- CANTANTE
- DANZATORE
- MACCHINISTA TEATRALE
- MAESTRO DI DANZA
- SCENOGRFO
- TECNICO DELLE LUCI
- TECNICO DEL SUONO
- COSTUMISTA**
- REGISTA**

COSTUMISTA

DESCRIZIONE SINTETICA

Il Costumista è in grado di provvedere all'ideazione e alla realizzazione di costumi e accessori per il teatro, il cinema e le produzioni audiovisive, in coerenza con il contesto storico e il tema proposto dal copione, coordinando il maquillage, l'acconciatura estetica e la vestizione dei personaggi.

AREA PROFESSIONALE

PRODUZIONE ARTISTICA DELLO SPETTACOLO

LIVELLO EQF

5° livello

PROFILI COLLEGATI – COLLEGABILI ALLA FIGURA

Sistema di riferimento	Denominazione
NUP	3.4.4.2.3 - Disegnatori e allestitori di scena

UNITÀ DI COMPETENZA	CAPACITÀ (ESSERE IN GRADO DI)	CONOSCENZE (CONOSCERE)
1. IDEAZIONE COSTUMI	<p>Interpretare il copione in accordo con le indicazioni ricevute dal regista individuando le tipologie di caratteri e i temi rilevanti da sviluppare</p> <p>Individuare le informazioni storiche, artistiche e culturali necessarie a definire le abitudini, stili di vita e bisogni dei personaggi e gruppi sociali</p> <p>Impostare il progetto stilistico (bozzetti, disegni, raccolte di textures e tessuti, palettes cromatiche, video e/o altri eventuali media anche digitali, ecc.)</p> <p>Definire una prima raffigurazione degli abiti di scena, degli accessori, del maquillage e dell'acconciatura estetica dei personaggi in coerenza con l'epoca di ambientazione, il profilo psicologico dei personaggi e le situazioni in cui saranno coinvolti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Storia dell'arte, del cinema e del teatro, generi cinematografici, ecc... • Stili di regia e principi di scenografia • Processi teatrali, televisivi e cinematografici • Storia del costume e tendenze artistiche delle varie epoche tra cui armi e divise militari • Principi di anatomia umana • Tecniche di design e stilizzazione della figura umana • Tecniche di disegno manuale (a matita, creta, carboncino, china, pastello ecc...) • Tendenze moda nell'abbigliamento, nell'acconciatura e nella bigiotteria • Terminologia tecnica in lingua inglese • Software di progettazione tessile/abbigliamento e di rappresentazione grafica bi-tridimensionale/sistemi CAD.
2. PROGETTAZIONE COSTUMI	<p>Definire la quantità, la tipologia e le caratteristiche tecniche ed estetiche dei costumi e degli accessori da realizzare, (forma, proporzioni, dimensione)</p> <p>Identificare le tipologie di tessuti e materiali necessari alla realizzazione dei costumi e degli accessori in funzione della rispondenza ai temi predefiniti e delle opportunità sul mercato</p> <p>Determinare lo stile dei costumi abbinando tipi di tessuti, colori e accessori secondo le tendenze del contesto storico, geografico e culturale di riferimento</p> <p>Identificare le tecniche e le modalità di realizzazione/riadattamento e abbinamento di costumi e accessori in raccordo con i fornitori e in coerenza con le caratteristiche tecniche e progettuali predefinite</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Principi di modellistica • Caratteristiche morfologiche e strutturali dei tessuti: proprietà e comportamenti in lavorazione • Tecniche sartoriali (taglio e confezione) • Tecniche di stampa, tintura ed invecchiamento dei tessuti • Studio della vestibilità • Principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza
3. GESTIONE REALIZZAZIONE COSTUMI	<p>Riconoscere le priorità di realizzazione dei costumi, degli accessori, del maquillage e dell'acconciatura estetica in rapporto al piano di lavoro e/o alle esigenze contingenti</p> <p>Valutare lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione dei costumi e degli accessori e la loro rispondenza alle caratteristiche tecniche ed estetiche definite</p> <p>Identificare le modalità di arricchimento e rifinitura dei costumi mediante ricami e decorazioni</p> <p>Organizzare prove di vestibilità sulla persona individuando soluzioni efficaci per eventuali modifiche, adattamenti e personalizzazioni dei costumi, degli accessori, del maquillage e dell'acconciatura estetica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche)
4. GESTIONE COSTUMI DURANTE LE RIPRESE/SPETTACOLO	<p>Determinare le modalità organizzative per una corretta sistemazione, gestione e manutenzione dei costumi e degli accessori</p> <p>Monitorare le sequenze dei cambi di abbigliamento in accordo con la sceneggiatura e coordinandosi con le altre figure coinvolte</p> <p>Combinare le tempistiche dei cambi di scena con le necessità di riadattamento/riutilizzo e manutenzione dei costumi</p> <p>Adottare criteri di catalogazione del materiale per scena e/o personaggio e/o epoca</p>	

Riferimenti per lo sviluppo, la valutazione, la formalizzazione e la certificazione delle competenze

UNITÀ DI COMPETENZA 1. IDEAZIONE COSTUMI		
INDICATORI	CAPACITÀ	CONOSCENZE
<ul style="list-style-type: none"> ➤ lettura e spoglio del copione ➤ studio dei personaggi e del contesto storico e ambientale ➤ ricognizione documentazione storica, artistica, fotografica e stilistica ➤ elaborazione di bozzetti, modelli e supporti visivi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Interpretare il copione in accordo con le indicazioni ricevute dal regista individuando le tipologie di caratteri e i temi rilevanti da sviluppare ➤ Individuare le informazioni storiche, artistiche e culturali necessarie a definire le abitudini, stili di vita e bisogni dei personaggi e gruppi sociali ➤ Impostare il progetto stilistico (bozzetti, disegni, raccolte di textures e tessuti, palettes cromatiche, video e/o altri eventuali media anche digitali, ecc.) ➤ Definire una prima raffigurazione degli abiti di scena, degli accessori, del maquillage e dell'acconciatura estetica dei personaggi in coerenza con l'epoca di ambientazione, il profilo psicologico dei personaggi e le situazioni in cui saranno coinvolti 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Storia dell'arte, del cinema e del teatro, generi cinematografici, ecc... ➤ Stili di regia e principi di scenografia ➤ Processi teatrali, televisivi e cinematografici ➤ Storia del costume e tendenze artistiche delle varie epoche tra cui armi e divise militari ➤ Principi di anatomia umana ➤ Tecniche di design e stilizzazione della figura umana ➤ Tecniche di disegno manuale (a matita, creta, carboncino, china, pastello ecc...) ➤ Tendenze moda nell'abbigliamento, nell'acconciatura e nella bigiotteria ➤ Terminologia tecnica in lingua inglese ➤ principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza ➤ la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche)
RISULTATO ATTESO		
Bozzetto disegnato e redatto in coerenza con il contesto e il tema della storia		

UNITÀ DI COMPETENZA 2. PROGETTAZIONE COSTUMI		
INDICATORI	CAPACITÀ	CONOSCENZE
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ricognizione merceologica dei materiali ➤ scelta e abbinamento dei tessuti e degli accessori ➤ presidio dei rapporti con i fornitori (sartorie, gioiellerie, make up, ecc..) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Definire la quantità, la tipologia e le caratteristiche tecniche ed estetiche dei costumi e degli accessori da realizzare, (forma, proporzioni, dimensione) ➤ Determinare lo stile dei costumi abbinando tipi di tessuti, colori e accessori secondo le tendenze del contesto storico, geografico e culturale di riferimento ➤ Identificare le tipologie di tessuti e materiali necessari alla realizzazione dei costumi e degli accessori in funzione della rispondenza ai temi predefiniti e delle opportunità sul mercato ➤ Identificare le tecniche e le modalità di realizzazione/riadattamento e abbinamento di costumi e accessori in raccordo con i fornitori e in coerenza con le caratteristiche tecniche e progettuali predefinite 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tecniche di design e stilizzazione della figura umana ➤ Software di progettazione tessile/abbigliamento e di rappresentazione grafica bi-tridimensionale/sistemi CAD. ➤ Principi di modellistica ➤ Caratteristiche morfologiche e strutturali dei tessuti: proprietà e comportamenti in lavorazione ➤ Tecniche sartoriali (taglio e confezione) ➤ Terminologia tecnica in lingua inglese ➤ principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza ➤ la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche)
RISULTATO ATTESO		
Costumi e accessori definiti nelle loro caratteristiche tecniche ed estetiche		

3. UNITÀ DI COMPETENZA GESTIONE REALIZZAZIONE COSTUMI		
INDICATORI	CAPACITÀ	CONOSCENZE
<ul style="list-style-type: none"> > presidio e controllo lavori di realizzazione costumi e accessori, maquillage, acconciatura estetica > prove di vestibilità e funzionalità dei costumi realizzati su attori e richiesta eventuali modifiche > apporto di eventuali modifiche e adattamenti costumi 	<ul style="list-style-type: none"> > Riconoscere le priorità di realizzazione dei costumi, degli accessori, del maquillage e dell'acconciatura estetica in rapporto al piano di lavoro e/o alle esigenze contingenti > Valutare lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione dei costumi e degli accessori e la loro rispondenza alle caratteristiche tecniche ed estetiche definite > Identificare le modalità di arricchimento e rifinitura dei costumi mediante ricami e decorazioni > Organizzare prove di vestibilità sulla persona individuando soluzioni efficaci per eventuali modifiche, adattamenti e personalizzazioni dei costumi, degli accessori, del maquillage e dell'acconciatura estetica 	<ul style="list-style-type: none"> > Caratteristiche morfologiche e strutturali dei tessuti: proprietà e comportamenti in lavorazione > Tecniche sartoriali (taglio e confezione) > Tecniche di stampa, tintura ed invecchiamento dei tessuti > Studio della vestibilità > principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza > la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche)
RISULTATO ATTESO		
Costumi e accessori realizzati e rifiniti in coerenza con le impostazioni iniziali		

4. UNITÀ DI COMPETENZA GESTIONE COSTUMI DURANTE LE RIPRESE/SPETTACOLO		
INDICATORI	CAPACITÀ	CONOSCENZE
<ul style="list-style-type: none"> > programmazione della vestizione degli attori sul set o dietro le quinte > coordinamento del lavoro del sarto di scena, dei truccatori e dei parrucchieri > sistemazione costumi e accessori > Riadattamento dei costumi durante le riprese/spettacolo, a seconda delle necessità > Supervisione della corretta manutenzione e pulizia del materiale durante le riprese > Catalogazione del materiale per scena e/o personaggio e/o epoca etc 	<ul style="list-style-type: none"> > Determinare le modalità organizzative per una corretta sistemazione, gestione e manutenzione dei costumi e degli accessori > Monitorare le sequenze dei cambi di abbigliamento in accordo con la sceneggiatura e coordinandosi con le altre figure coinvolte > Combinare le tempistiche dei cambi di scena con le necessità di riadattamento/riutilizzo e manutenzione dei costumi > Adottare criteri di catalogazione del materiale per scena e/o personaggio e/o epoca 	<ul style="list-style-type: none"> > Stili di regia e principi di scenografia > Processi teatrali, televisivi e cinematografici > Principi di anatomia umana > Caratteristiche morfologiche e strutturali dei tessuti: proprietà e comportamenti in lavorazione > Principi di modellistica > Tecniche sartoriali (taglio e confezione) > Terminologia tecnica in lingua inglese > Studio della vestibilità > principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza > la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche)
RISULTATO ATTESO		
Costumi gestiti durante e dopo le riprese/spettacolo		

REGISTA

DESCRIZIONE SINTETICA

Il Regista è in grado di curare l'ideazione e la realizzazione di uno spettacolo dal vivo o di un'opera audiovisiva coordinando il lavoro tecnico ed artistico di un gruppo di professionisti (artisti, tecnici e maestranze) che partecipano all'ideazione e alla realizzazione dell'opera

AREA PROFESSIONALE

PRODUZIONE ARTISTICA DELLO SPETTACOLO

LIVELLO EQF

6° livello

PROFILI COLLEGATI – COLLEGABILI ALLA FIGURA

Sistema di riferimento	Denominazione
NUP	2.5.5.2.1 - Registi

UNITÀ DI COMPETENZA	CAPACITÀ (ESSERE IN GRADO DI)	CONOSCENZE (CONOSCERE)
1. IDEAZIONE PROGETTO ARTISTICO	<p>Tradurre un'idea creativa in un progetto artistico collaborando, se necessario, alla stesura/arrangiamento della sceneggiatura definitiva</p> <p>Applicare tecniche di budgeting e di analisi della fattibilità economica del progetto</p> <p>Prefigurare gli elementi essenziali dell'opera (copione, sceneggiatura, costumi, ricostruzioni di ambienti, linguaggio, ecc.) e le professionalità coinvolte</p> <p>Applicare tecniche di comunicazione finalizzate a motivare e coinvolgere gruppi e organizzazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Composizione del movimento e dell'azione scenica • Principi di progettazione degli effetti visivi digitali e della luce • Principi di progettazione del suono e funzionamento dei registratori • Principi di scenotecnica e progettazione dello spazio scenico • Principi di storia e teorie del teatro, del cinema, della televisione e dei nuovi media • Fotografia e composizione dell'immagine • Funzionamento della cabina di regia • e della strumentazione tecnica e tecnologica di set/palco • Funzionamento delle macchine da presa • Elementi di edizione e montaggio cinematografico • Montaggio della scena e missaggio del suono • Normativa concernente le attività culturali e di spettacolo • Nozioni di Diritto d'autore e di immagine • Organizzazione del set e del palcoscenico • Organizzazione della produzione audiovisiva, teatrale e dello spettacolo dal vivo
2. COORDINAMENTO DELLA FASE DI PRE-PRODUZIONE	<p>Analizzare la sceneggiatura in termini di inquadrature e identificare le informazioni tecniche rilevanti (taglio dei piani, movimenti della macchina da presa, scenografie/set, luoghi delle riprese...)</p> <p>Identificare le tecnologie e le attrezzature necessarie e/o maggiormente indicate per la realizzazione del progetto artistico</p> <p>Scegliere gli attori, assegnando i ruoli o i testimoni (in campo documentario)</p> <p>Selezionare, condurre, organizzare e motivare risorse umane e gruppi di lavoro (cast, compagnia, troupe, tecnici, operatori, ecc.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Project management dello spettacolo • Tecniche, stili e linguaggi di regia • Tecniche dell'intervista e della raccolta di testimonianze • Tecniche di adattamento di testi letterari per l'opera teatrale o audiovisiva • Tecniche di comunicazione e ascolto • Tecniche di selezione e gestione delle risorse umane • Tecniche di improvvisazione • Tecniche di pitching • Tecniche di registrazione audio e ripresa video • Tecniche di relazione scenica • Tecniche espressive e di recitazione • Terminologia tecnica in lingua inglese • Tecnologie informatiche per l'elaborazione delle immagini come supporto all'ideazione registica
3. DIREZIONE DELLA PRODUZIONE ARTISTICA	<p>Applicare criteri interpretativi della sceneggiatura al fine di esprimere sensazioni, emozioni e pensieri per mezzo delle rappresentazioni sceniche o audiovisive</p> <p>Stabilire l'impostazione della recitazione, dei movimenti e l'ordine di apparizione degli attori</p> <p>Definire la sequenza di realizzazione delle scene e la corretta localizzazione delle macchine da presa, delle luci e dei microfoni per la registrazione/ realizzazione della produzione artistica</p> <p>Valutare la qualità tecnica e artistica del girato giornaliero o della singola messa in scena identificando eventuali azioni correttive da adottare</p>	<ul style="list-style-type: none"> • la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche)
4. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI POST-PRODUZIONE/MESSA IN SCENA	<p>Curare il rapporto tra recitativo, visivo e sonoro in tutti gli aspetti che determinano la resa finale del prodotto artistico (ambientazione, costumi, fotografia, luci, effetti, voci, dialoghi, doppiaggio, montaggio, musiche, rumori, effetti visivi digitali, missaggio, ecc.), verificandone la coerenza narrativa e stilistica</p> <p>Monitora il lavoro del montatore, con il quale decide i raccordi delle scene, le sequenze, le colonne sonore, il doppiaggio, gli effetti e il loro bilanciamento in fase di mixaggio</p> <p>Controllare la qualità tecnica del prodotto finito</p> <p>Curare la messa in onda o in scena dello spettacolo, coordinando i tecnici di palco e di regia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza

Riferimenti per lo sviluppo, la valutazione, la formalizzazione e la certificazione delle competenze

UNITÀ DI COMPETENZA		
1. IDEAZIONE PROGETTO ARTISTICO		
INDICATORI	CAPACITÀ	CONOSCENZE
<ul style="list-style-type: none"> > Individuazione e ideazione del progetto artistico > Studio di fattibilità economica, tecnica e artistica e definizione del budget > ricerca di partner, sponsor e attività di placement pubblicitario di prodotti > Presentazione del progetto nelle sue linee essenziali ai collaboratori 	<ul style="list-style-type: none"> > Tradurre un'idea creativa in un progetto artistico collaborando, se necessario, alla stesura/arrangiamento della sceneggiatura definitiva > Applicare tecniche di budgeting e di analisi della fattibilità economica del progetto > Prefigurare gli elementi essenziali dell'opera (copione, sceneggiatura, costumi, ricostruzioni di ambienti, linguaggio, ecc.) e le professionalità coinvolte > Applicare tecniche di comunicazione finalizzate a motivare e coinvolgere gruppi e organizzazioni 	<ul style="list-style-type: none"> > Principi di storia e teorie del teatro, del cinema, della televisione e dei nuovi media > Principi di scenotecnica e progettazione dello spazio scenico > Principi di progettazione degli effetti visivi digitali e della luce > Principi di progettazione del suono e funzionamento dei registratori > Terminologia tecnica in lingua inglese > Project management dello spettacolo > Tecniche di sviluppo del pensiero creativo > Tecniche di adattamento di testi letterari per l'opera teatrale o audiovisiva > Tecniche di selezione e gestione delle risorse umane > Normativa concernente le attività culturali e di spettacolo > Nozioni di Diritto d'autore e di immagine principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza > la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche)
RISULTATO ATTESO		
Predisposizione di un progetto artistico per una produzione teatrale/cinematografica o audiovisiva		

UNITÀ DI COMPETENZA		
2. COORDINAMENTO DELLA FASE DI PRE-PRODUZIONE		
INDICATORI	CAPACITÀ	CONOSCENZE
<ul style="list-style-type: none"> > Selezione del casting , degli operatori tecnici o dei testimoni (per il documentario) > Scelta dell'attrezzatura e della tecnologia per la realizzazione dell'opera > Scelta di: allestimento artistico, costumi e location 	<ul style="list-style-type: none"> > Analizzare la sceneggiatura in termini di inquadrature e identificare le informazioni tecniche rilevanti (taglio dei piani, movimenti della macchina da presa, scenografie/set, luoghi delle riprese...) > Identificare le tecnologie e le attrezzature necessarie e/o maggiormente indicate per la realizzazione del progetto artistico > scegliere gli attori, assegnando i ruoli o i testimoni (in campo documentario) > selezionare, condurre, organizzare e motivare risorse umane e gruppi di lavoro (cast, compagnia, troupe, tecnici, operatori, ecc.) 	<ul style="list-style-type: none"> > Organizzazione del set e del palcoscenico > Organizzazione della produzione audiovisiva, teatrale e dello spettacolo dal vivo > Composizione del movimento e dell'azione scenica > Terminologia tecnica in lingua inglese > Tecniche di comunicazione e ascolto > Tecniche di selezione e gestione delle risorse umane > Funzionamento della cabina di regia e della strumentazione tecnica e tecnologica di set/palco > Normativa concernente le attività culturali e di spettacolo > Nozioni di Diritto d'autore e di immagine principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza > la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche)
RISULTATO ATTESO		
Attività di pre-produzione coordinata e predisposta per realizzare lo spettacolo /opera audiovisiva		

3. UNITÀ DI COMPETENZA DIREZIONE DELLA PRODUZIONE ARTISTICA		
INDICATORI	CAPACITÀ	CONOSCENZE
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Elaborazione del piano di regia ➤ Realizzazione delle attività di direzione artistica/relazione con i testimoni del documentario ➤ Presidio del l'andamento del lavoro sotto il profilo del risultato artistico e delle ripetizioni delle riprese o messe in scena 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Applicare criteri interpretativi della sceneggiatura al fine di esprimere sensazioni, emozioni e pensieri per mezzo delle rappresentazioni sceniche o audiovisive ➤ Stabilire l'impostazione della recitazione, dei movimenti e l'ordine di apparizione degli attori ➤ Definire la sequenza di realizzazione delle scene e la corretta localizzazione delle macchine da presa, delle luci e dei microfoni per la registrazione/realizzazione della produzione artistica ➤ Valutare la qualità tecnica e artistica del girato giornaliero o della singola messa in scena identificando eventuali azioni correttive da adottare 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Organizzazione del set e del palcoscenico ➤ Organizzazione della produzione audiovisiva, teatrale e dello spettacolo dal vivo ➤ Tecniche di registrazione audio e ripresa video ➤ Tecniche di improvvisazione ➤ Tecniche di pitching ➤ Tecniche di relazione scenica ➤ Tecniche espressive e di recitazione ➤ Tecniche dell'intervista e della raccolta di testimonianze ➤ Terminologia tecnica in lingua inglese ➤ Tecniche, stili e linguaggi di regia ➤ Funzionamento della cabina di regia e della strumentazione tecnica e tecnologica di set/palco ➤ Funzionamento delle macchine da presa ➤ principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza ➤ la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche)
RISULTATO ATTESO		
Regia tecnica di uno spettacolo /opera realizzata		

4. UNITÀ DI COMPETENZA COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI POST-PRODUZIONE/MESSA IN SCENA		
INDICATORI	CAPACITÀ	CONOSCENZE
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizzazione delle attività di post-produzione audiovisiva ➤ Verifica di coerenza del rapporto tra recitativo, visivo e sonoro ➤ Valutazione complessiva della produzione 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Curare il rapporto tra recitativo, visivo e sonoro in tutti gli aspetti che determinano la resa finale del prodotto artistico (ambientazione, costumi, fotografia, luci, effetti, voci, dialoghi, doppiaggio, montaggio, musiche, rumori, effetti visivi digitali, missaggio, ecc.), verificandone la coerenza narrativa e stilistica ➤ Monitora il lavoro del montatore, con il quale decide i raccordi delle scene, le sequenze, le colonne sonore, il doppiaggio, gli effetti e il loro bilanciamento in fase di mixaggio ➤ controllare la qualità tecnica del prodotto finito ➤ curare la messa in onda o in scena dello spettacolo, coordinando i tecnici di palco e di regia 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tecniche, stili e linguaggi di regia ➤ Tecniche di registrazione audio e ripresa video ➤ Funzionamento della cabina di regia e della strumentazione tecnica e tecnologica di set/palco ➤ Elementi di edizione e montaggio cinematografico ➤ Montaggio della scena e missaggio del suono ➤ Terminologia tecnica in lingua inglese ➤ Fotografia e composizione dell'immagine ➤ Tecnologie informatiche per l'elaborazione delle immagini come supporto all'ideazione registica ➤ principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza ➤ la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche)
RISULTATO ATTESO		
Regia artistica di uno spettacolo /opera realizzata		

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 LUGLIO 2016, N. 1169

Ordinanza C.D.P.C. 52/2013. Modifica dei termini previsti nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 676/2014 e n. 652/2015, relativi ai lavori di cui al programma per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici di interesse strategico

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

delibera:

1. di prorogare, per le motivazioni in narrativa espresse, le tempistiche indicate al punto 2 dell'allegato B alla D.G.R. n.676 del 2014, come modificate con D.G.R. n.652/2015, come di seguito indicato:

- comunicazione di avvenuto affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2017;
- trasmissione degli atti di contabilità finale, degli effettivi dati dimensionali dell'intervento, del grado di sicurezza iniziale e del grado di sicurezza conseguito a seguito dell'intervento stesso, entro il 30 giugno 2018;

2. di delegare il responsabile del Servizio Geologico, sismico e dei suoli a disporre con propri provvedimenti eventuali ulteriori proroghe che previa richiesta da parte dei Soggetti beneficiari perverranno alla Regione Emilia-Romagna;

3. di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n.33, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi e adempimenti contenuti nella deliberazione di G.R. n. 66/2015, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 LUGLIO 2016, N. 1183

Approvazione convenzione tra l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e SAER - Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna Servizio regionale del Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per collaborazione alla ricerca e attività tecnico scientifiche ed informative per la reciproca collaborazione in attività di protezione civile

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge 24/02/1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" ed in particolare gli articoli 6, 11 e 12 che dispongono che per l'attuazione delle attività di Protezione Civile le strutture Nazionali e locali possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati che, identificano il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico tra le Strutture Operative Nazionali di Protezione Civile, e delineano ruoli e responsabilità dei soggetti componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile, con riferimento anche alle Regioni;

Viste le Leggi nn. 91/1963, 162/1992, 776/1985 mediante le quali vengono individuati i compiti e i provvedimenti per i volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, relativi all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;

Considerato pertanto che il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture di protezione civile, nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali;

Visto il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 379 del 24 marzo 1994: "Regolamento recante norme sui volontari del Soccorso Alpino e Speleologico";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio

2001, n. 194: "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile";

Vista la Legge regionale 7/2/2005, n. 1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile", ed in particolare gli articoli 1, 4, 14, 15, 20 e 23 che delineano il sistema regionale di protezione civile e regolano, tra l'altro, i rapporti tra la Regione e le sue strutture ed i soggetti componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile di cui all'art. 11 della sopracitata Legge n. 225/1992;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'articolo 108, relativo alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali in materia di protezione civile;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e succ. modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile" che ha dettato indirizzi in ordine alla necessaria collaborazione tra le strutture di protezione civile operanti sul territorio;

Visti la Legge n. 18 febbraio 1992 n. 162, il D.M. del 3 dicembre 1976 e la Legge n. 249/1997 e s.m.i. relative all'organizzazione e gestione delle attività del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;

Vista la Legge n. 74/2001 "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico" mediante la quale viene riconosciuto il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo Nazionale

Soccorso Alpino e Speleologico;

Considerato che ai sensi dell'art. 8 comma 5 ter della Legge 27 febbraio 2009 n. 13, ai volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico impiegati in attività di protezione civile, si applicano le disposizioni e i benefici di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento di cui al D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ovvero con risorse provenienti da finanziamenti diversi;

Considerato che in data 18 marzo 1993 viene istituito il Servizio Regionale Emilia-Romagna - SAER "Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna", quale articolazione territoriale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, dotato di propria personalità giuridica autonoma e statuto in data 20 ottobre 1994;

Rilevato che il SAER "Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna" - CNSAS ai sensi della Legge n. 74/01, è convenzionato con l'AUSL di Bologna per la cogestione dei servizi di soccorso ed elisoccorso, coordinati per tramite del 118 di Bologna, attraverso specifici protocolli operativi approvati ai sensi del D.P.R. del 27 marzo 1992;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 652 del 14 maggio 2007 avente per oggetto "Indirizzi operativi in ordine alla stipulazione e all'attuazione delle convenzioni previste dalla L.R. 1/2005" mediante la quale viene disposto che alla sottoscrizione delle convenzioni in applicazione degli articoli 14 e 15 della L.R. 1/2005 provvede il Direttore dell'Agenzia regionale in conformità ad uno schema-tipo previamente approvato con deliberazione della Giunta regionale;

Considerato che l'assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle citate disposizioni legislative statali e regionali richiede, da parte della Regione Emilia-Romagna e delle altre strutture componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile, il massimo sforzo teso al miglioramento della qualità e della quantità dei servizi resi alla popolazione in materia di protezione civile;

Considerato che la specifica e riconosciuta qualificazione tecnico-operativa del SAER "Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna" - CNSAS, componente fondamentale del sistema di protezione civile, la identifica come struttura idonea a fornire il necessario supporto di conoscenze, uomini, mezzi ed apparecchiature, alle strutture regionali di protezione civile durante le fasi di emergenza e soccorso relative ad eventi di protezione civile connessi a calamità naturali, in ambienti ostili ed impervi del territorio regionale;

Ritenuto pertanto necessario e funzionale dare corso alla sottoscrizione di una Convenzione di durata triennale, che disciplini i rapporti di reciproca collaborazione in relazione alle precitate attività, da redigere e sottoscrivere secondo lo schema approvato con il presente atto, in allegato "A";

Ritenuto pertanto necessario approvare lo schema di Convenzione anzidetto, riportato nell'Allegato "A" del presente atto come sua parte integrante e sostanziale);

Vista la propria Deliberazione n. 1080 del 30/7/2012, con la quale si è proceduto alla nomina del Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile nella persona del Dott. Maurizio Mainetti;

Ritenuto di autorizzare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile a procedere alla sottoscrizione di una convenzione con il SAER "Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna" - CNSAS, nell'ambito dei provvedimenti sopra richiamati, secondo lo schema di Convenzione approvato dalla Giunta

e allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

- la delibera n. 65 del 24/01/2011 recante "Revisione di disposizioni organizzative relative all'Agenzia di Protezione civile" con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, ad aggiornare le "Modalità di raccordo fra l'Agenzia regionale Protezione civile e le Direzioni generali e le forme di indirizzo e controllo, da parte della Giunta regionale, sull'attività e sulla gestione dell'Agenzia regionale di Protezione civile";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1023 del 27 luglio 2015 con la quale la Giunta ha approvato "le modifiche al regolamento di organizzazione e contabilità adottate con determina n.535 del 2015 dell'Agenzia regionale di protezione civile";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla "Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa. Protezione civile, politiche ambientali e della montagna";

A voti unanimi e palesi
delibera:

a) di richiamare le premesse del presente atto come sua parte integrante e sostanziale;

b) di approvare lo schema di Convenzione, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile e il SAER "Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna" - CNSAS, per la reciproca collaborazione in attività di protezione civile

c) di dare atto che ai sensi L.R. 26 novembre 2001, n. 43 nonché delle proprie deliberazioni n. 652/2007 e n. 1080/2012, il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile provvederà alla sottoscrizione della Convenzione di cui all'Allegato A;

d) di dare atto infine che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.;

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A

SCHEMA CONVENZIONE

tra Regione Emilia-Romagna Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e SAER - Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna Servizio Regionale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per la reciproca collaborazione in attività di protezione civile

Vista la Legge 24/2/1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" ed in particolare gli articoli 6, 11 e 12 che dispongono che per l'attuazione delle attività di Protezione Civile le strutture Nazionali e locali possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati che,

identificano il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico tra le Strutture Operative Nazionali di Protezione Civile, e delineano ruoli e responsabilità dei soggetti componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile, con riferimento anche alle Regioni;

Viste le Leggi nn. 91/1963, 162/1992, 776/1985 mediante le quali vengono individuati i compiti e i provvedimenti per i volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, relativi all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;

Considerato pertanto che il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture di protezione civile, nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali;

Visto il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 379 del 24 marzo 1994: "Regolamento recante norme sui volontari del Soccorso Alpino e Speleologico";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194: "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile";

Vista la Legge regionale 7/2/2005, n. 1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile", ed in particolare gli articoli 1, 4, 14, 15, 20 e 23 che delineano il sistema regionale di protezione civile e regolano, tra l'altro, i rapporti tra la Regione e le sue strutture ed i soggetti componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile di cui all'art. 11 della sopracitata Legge n. 225/1992;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'articolo 108, relativo alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali in materia di protezione civile;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e succ. modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile" che ha dettato indirizzi in ordine alla necessaria collaborazione tra le strutture di protezione civile operanti sul territorio;

Visti la Legge n. 18 febbraio 1992 n. 162, il D.M. del 3 dicembre 1976 e la Legge n. 249/1997 e s.m.i. relative all'organizzazione e gestione delle attività del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;

Vista la Legge n. 74/2001 "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico" mediante la quale viene riconosciuto il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;

Considerato che ai sensi dell'art. 8 comma 5 ter della Legge 27 febbraio 2009 n. 13, ai volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico impiegati in attività di protezione civile, si applicano le disposizioni e i benefici di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento di cui al D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ovvero con risorse provenienti da finanziamenti diversi;

Considerato che in data 18 marzo 1993 viene istituito il Servizio Regionale Emilia-Romagna - SAER "Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna", quale articolazione territoriale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, dotato di propria personalità giuridica autonoma e statuto in data 20 ottobre 1994;

Rilevato che il SAER "Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna" - CNSAS ai sensi della Legge n. 74/01, è convenzionato con l'AUSL di Bologna per la cogestione dei servizi di soccorso ed elisoccorso, coordinati per tramite del 118 di Bologna, attraverso specifici protocolli operativi approvati ai sensi del D.P.R. del 27 marzo 1992;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 652 del 14 maggio 2007 avente per oggetto "Indirizzi operativi in ordine alla stipulazione e all'attuazione delle convenzioni previste dalla L.R. 1/2005" mediante la quale viene disposto che alla sottoscrizione delle convenzioni in applicazione degli articoli 14 e 15 della L.R. 1/2005 provvede il Direttore dell'Agenzia regionale in conformità ad uno schema-tipo previamente approvato con deliberazione della Giunta regionale;

Considerato che l'assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle citate disposizioni legislative statali e regionali richiede, da parte della Regione Emilia-Romagna e delle altre strutture componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile, il massimo sforzo teso al miglioramento della qualità e della quantità dei servizi resi alla popolazione in materia di protezione civile;

Considerato che la specifica e riconosciuta qualificazione tecnico-operativa del SAER "Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna" - CNSAS, componente fondamentale del sistema di protezione civile, la identifica come struttura idonea a fornire il necessario supporto di conoscenze, uomini, mezzi ed apparecchiature, alle strutture regionali di protezione civile durante le fasi di emergenza e soccorso relative ad eventi di protezione civile connessi a calamità naturali, in ambienti ostili ed impervi del territorio regionale;

Ritenuto pertanto necessario e funzionale dare corso alla sottoscrizione di una Convenzione di durata triennale, che disciplini i rapporti di reciproca collaborazione in relazione alle precitate attività;

TRA

Regione Emilia-Romagna Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (di seguito denominata Agenzia), rappresentata dal Dott. Maurizio Mainetti, Direttore dell'Agenzia medesima, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani 6,

E

Il SAER "Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna"

- CNSAS (di seguito denominato SAER-CNSAS), rappresentato dal Sig. Danilo RIGHI, Presidente Regionale del SAER medesimo, domiciliato per la carica in Castelnovo né Monti (RE), Via dei Partigiani 3/A,

Si conviene e si stipula la presente

CONVENZIONE

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

La presente convenzione ha come obiettivo la creazione di un rapporto di reciproca collaborazione tra l'Agenzia e il SAER-CNSAS, al fine di rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il sistema di protezione civile nella Regione Emilia-Romagna, nelle fasi di emergenza e soccorso relative ad eventi di protezione civile connessi a calamità naturali, in ambienti ostili ed impervi del territorio regionale.

Le parti attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale obiettivo, in relazione al ruolo ed alla presenza qualificata sul territorio regionale delle forze (uomini, mezzi, materiali) di cui sono istituzionalmente dotate.

Art. 2

(Rapporti di collaborazione - Programmi Operativi Annuali)

I rapporti di collaborazione potranno anche essere attuati mediante la definizione, d'intesa tra le parti, di specifici Programmi Operativi Annuali (detti POA), che:

- potranno contenere, anche per stralci tematici, le relative dettagliate modalità di organizzazione e attuazione;

- verranno adottati dall'Agenzia con propri atti amministrativi, che potranno eventualmente definire ed impegnare eventuali oneri finanziari di attuazione, a carico dell'Agenzia stessa e definirne le procedure di applicazione,

- potranno essere riferiti alle seguenti attività:

a) collaborazione, coordinamento e comunicazione in ambito di prevenzione, previsione e superamento delle fasi di allerta, di emergenza e soccorso relative ad eventi di protezione civile connessi a calamità naturali, in ambienti ostili ed impervi del territorio regionale, anche mediante la messa a disposizione delle risorse (uomini, mezzi, attrezzature) del SAER-CNSAS, in collaborazione ed interazione con le altre strutture operative, statali e non, componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile;

b) collaborazione per la definizione congiunta delle modalità di partecipazione del SAER-CNSAS con propri uomini, mezzi, ed attrezzature, allo svolgimento di esercitazioni, e/o altre attività formative ed informative, promosse dall'Agenzia, articolate anche per simulazioni di emergenza, per corsi teorico-pratici, e per esposizioni dimostrative, con la presenza contestuale anche di altre strutture operative, statali e non, componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile;

c) collaborazione per la definizione congiunta delle modalità di condivisione dei dati in possesso delle parti con riferimento alle diverse tipologie di rischio, anche mediante mezzi informatici, secondo procedure, concordemente definite, di accesso e di utilizzo dei sistemi;

d) collaborazione per la definizione congiunta delle modalità d'implementazione delle connessioni e delle radio-comunicazioni per il miglioramento dei collegamenti in situazioni di emergenza e crisi;

e) collaborazione per la definizione di procedure operative

atte al miglioramento dell'efficacia delle modalità di informazione, attivazione e coordinamento degli interventi delle parti, in previsione e/o in occasione di crisi ed emergenza ai fini di protezione civile

Art. 3

(Oneri)

Ogni onere finanziario ed economico derivante dalle attività di cui alla presente convenzione, anche connesso all'impiego, utilizzo e gestione di personale, mezzi, attrezzature e materiali afferenti il SAER, è attribuito allo stesso SAER, fatta eccezione per le attività specificamente definite nei POA che, per natura e tipologia di spesa, possano prevedere specifici oneri a carico dell'Agenzia.

Previa iscrizione del SAER-CNSAS all'elenco Regionale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, potranno restare a carico del bilancio dell'Agenzia gli oneri relativi ai soli rimborsi per la partecipazione del SAER-CNSAS con propri uomini, mezzi, ed attrezzature, alle attività di cui all'art. 2 della presente Convenzione, esclusivamente nella quota eccedente quanto non eventualmente ricompreso in altre forme di finanziamento, contributo, rimborso o recupero previsto dalla normativa vigente per la medesima attività.

Art. 4

(Comitato Tecnico)

Al fine del monitoraggio, della gestione ed amministrazione dei contenuti, dei rapporti di collaborazione e delle attività previste e disciplinate dalla presente Convenzione, è istituito un Comitato Tecnico, composto da almeno due Dirigenti / Funzionari per parte.

L'Agenzia, avuta specifica comunicazione da parte della controparte in merito ai nominativi della componente del Comitato Tecnico, ed individuati i nominativi dei componenti in propria quota, provvederà all'emanazione di specifico atto amministrativo di nomina.

Il Comitato Tecnico potrà procedere periodicamente sia alla verifica congiunta dei risultati ottenuti in applicazione dei contenuti della Convenzione stessa e degli eventuali POA, sia all'individuazione degli obiettivi da conseguirsi nel corso dei periodi successivi, anche mediante definizione di eventuali specifici POA.

Art. 5

(Modifiche e durata della convenzione)

La presente convenzione avrà durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, fatte salve eventuali proroghe e/o rinnovi.

Le parti procederanno periodicamente alla verifica congiunta dei risultati ottenuti e all'individuazione degli obiettivi da conseguire nel corso della durata della convenzione.

Le parti potranno, in pieno accordo, decidere di modificare in qualunque momento e per tutta la durata i contenuti della presente Convenzione, conformemente ai rispettivi ordinamenti fatte salve le necessarie relative approvazioni della Giunta Regionale.

Art. 6

(Trattamento dati personali)

Le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali, raccolti in virtù della presente Convenzione, conformemente a quanto prescritto ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. ed esclusivamente per le finalità di cui

alla Convenzione stessa.

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. ciascuna parte è responsabile, per i dati di rispettiva competenza, del trattamento degli stessi.

Art. 7
(Registrazione)

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte che ha interesse alla registrazione.

Bologna, li (data firma digitale)

p. Regione Emilia-Romagna Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Il Direttore Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

firmato digitalmente

(Maurizio Mainetti)

p. Il SAER “ Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna” - CNSAS

Il Presidente pro-tempore

firmato digitalmente

(Danilo Righi)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 LUGLIO 2016, N. 1216

L.R. 7/98 E L.R. 4/16 - Approvazione, assegnazione e concessione contributo a favore del Comune di Ferrara (FE) per il progetto speciale 2016 "Ferrara: una città smart ed accogliente" in attuazione della DGR n. 592/09 e ss.mm. CUP E73J16000080002

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

Richiamate le seguenti Leggi regionali:

- 25 marzo 2016, n. 4 avente ad oggetto "Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promocommercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)", e in particolare la lettera g) del quinto comma dell'articolo 16;
- 4 marzo 1998, n. 7 avente ad oggetto "Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28" e ss.mm., e in particolare:

- la lettera b) del primo comma dell'articolo 2 laddove prevede che la Regione, nell'esercitare le funzioni in materia di turismo, provvede, in particolare, allo svolgimento di interventi per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine dell'offerta turistica regionale, nonché per lo sviluppo qualitativo delle attività di comunicazione e di commercializzazione turistica, anche attraverso iniziative di carattere straordinario ovvero progetti speciali;

- il terzo comma sempre dell'articolo 2, laddove prevede che la Regione, esercita le proprie funzioni avvalendosi, di norma, della collaborazione degli Enti Locali e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero compartecipando finanziariamente alla realizzazione di progetti e programmi;

- il quinto comma dell'articolo 7, laddove prevede che la Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che si riserva di utilizzare per il finanziamento di progetti speciali, anche in accordo con gli enti locali territoriali, o di iniziative di carattere straordinario ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale;

Richiamate, altresì, le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 592 del 4 maggio 2009 avente ad oggetto: "L.R. 7/98 e succ. mod. - Modalità, procedure e termini per l'attuazione degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica" , così come

modificata con le successive deliberazioni n. 1100 del 26/07/2010 e n. 1084 del 30/07/2012, ed in particolare il secondo comma del Capitolo 6 dell'Allegato A, parte integrante, laddove prevede che la Giunta Regionale, con propri atti, approva la realizzazione e il finanziamento dei progetti speciali, o delle iniziative di carattere straordinario ovvero delle nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale, stabilendo altresì le modalità attuative, procedurali e gestionali;

- n. 538 del 11 maggio 2015 avente ad oggetto: "L.R. n. 7/98 e s.m. - Linee Guida generali per la promozione e la commercializzazione turistica anno 2016 - Obiettivi strategici";

Acquisita e trattenuta agli atti del Servizio Turismo e Commercio, con protocollo regionale P.G. n. 519858 del 11/07/2016, la nota trasmessa con pec in data 8/07/2016, con la quale il Comune di Ferrara (FE) ha presentato domanda al fine di ottenere un contributo di complessivi euro 35.000,00, per la realizzazione del progetto denominato "Ferrara: una città Smart ed Accogliente", allegando la seguente documentazione:

- Relazione descrittiva del progetto;
- Preventivo di spesa per la realizzazione del progetto;
- Piano economico-finanziario relativo ai costi a carico di ciascun soggetto coinvolto nella realizzazione del progetto;
- Scheda sintetica;

Preso atto che gli elementi essenziali progettuali del precitato progetto speciale, possono essere così sintetizzati:

Tabella 1

Denominazione progetto	FERRARA: UNA CITTA' SMART ED ACCOGLIENTE
Soggetto proponente	COMUNE DI FERRARA
Descrizione del progetto	Il progetto proposto dal Comune di Ferrara, in collaborazione con l'ente attuatore Fondazione Ferrara Arte si propone di consolidare i progetti in essere di promocommercializzazione e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, culturale e paesaggistico della città di Ferrara. In questo contesto si intende progettare e realizzare delle azioni che implementino forza

	propulsiva in chiave turistica dei progetti che hanno visto la luce nel post sisma, al fine di ottenere i primi risultati concreti in termini di presenze turistiche e di tasso di visibilità della città di Ferrara nel quadro del nuovo assetto turistico della Regione Emilia Romagna.
Obiettivi del progetto	<p>Obiettivo cruciale del progetto è implementare la promo commercializzazione della città e incrementarne il grado di attrattività e le presenze turistiche, focalizzandosi prevalentemente sul turismo culturale.</p> <p>Accanto all'obiettivo macroscopico sono presenti e concorrono al suo raggiungimento le seguenti linee d'azione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. valorizzare l'appetibilità e vendibilità del patrimonio museale diffuso, consolidando i seguenti progetti e attrattori turistici: Myfe card, Museo Ferrara, Museum mix e Castello Estense; 2. promuovere e sviluppare una partnership con soggetti privati per la promo-commercializzazione del prodotto "Ferrara" come città unica e completa, attraverso un tour emozionale che tocchi patrimonio, gusto, eventi e lentezza: Ferrara Sense the city e Ferrara e20.
Articolazione del progetto	<p><u>Il progetto prevede la seguente organizzazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • restyling degli strumenti web, attività di promozione web e social media management; • attività di comunicazione, marketing e stampa attraverso Ufficio Stampa e realizzazione di campagne promozionali; • realizzazione di materiali stampati, al fine di implementare l'attrattività dei progetti e dei contenitori culturali; • ospitalità di delegazioni coerentemente agli obiettivi di progetto.

Preso atto, inoltre, dei seguenti piani economico e finanziario:

Tabella 2

Piano Economico	Importi €
Spese per il restyling degli strumenti web e per la promozione web e social	10.000,00
Spese di comunicazione, marketing, stampa e social	40.000,00
Spese di ospitalità delegazioni	5.000,00
Totale generale	55.000,00

Tabella 3

Piano Finanziario	Importi €
Quota a carico del Comune di Ferrara	20.000,00
Quota a carico della Regione Emilia-Romagna	35.000,00
Totale generale	55.000,00

Dato atto che:

- il competente Servizio Turismo e Commercio ha provveduto a verificare e a valutare la predetta documentazione esprimendo il proprio parere favorevole all'assegnazione del contributo regionale di euro 35.000,00, essendo il progetto speciale presentato dal Comune di Ferrara coerente con gli indirizzi della programmazione regionale in materia di promozione e comunicazione turistica di cui alla propria delibera n. 538/2015;
- il progetto dovrà essere completamente realizzato entro il 31.12.2016;

Viste:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, per quanto applicabile;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e ss.mm.;
- la L.R. 29 dicembre 2015, n. 23 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di Stabilità regionale 2016)" e s.m.;
- la L.R. 29 dicembre 2015, n. 24 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018" e s.m.;
- le Leggi regionali 9 maggio 2016, n. 7 e n. 8;

- la propria deliberazione n. 2259 del 28 dicembre 2015 avente ad oggetto "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016 - 2018," e succ. mod.;

Ritenuto pertanto:

- di approvare, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della L.R. n. 7/1998 e s.m., l'assegnazione del contributo di euro 35.000,00, al progetto speciale presentato dal Comune di Ferrara(FE) e denominato "Ferrara: una città Smart ed Accogliente", avente un costo complessivo progettuale di euro 55.000,00, in quanto coerente con gli indirizzi della programmazione regionale in materia di promozione e comunicazione turistica di cui alla propria deliberazione n. 538/2015;
- di assegnare e concedere al Comune di Ferrara(FE) il contributo di complessivi euro 35.000,00, da allocare, nell'ambito del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, al capitolo n. 25578 "Contributi a Enti Locali per la realizzazione di progetti speciali o di iniziative di carattere straordinario ovvero di rilevanti nuove iniziative (Art. 7 comma 5, L.R. 4 marzo, 1998, n. 7)", che è dotato della necessaria disponibilità e approvato con propria deliberazione n. 2259/2015 e succ. mod;
- che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per procedere all'assunzione dell'impegno di spesa in relazione alla tipologia di spese previste e alle modalità gestionali delle procedure medesime, trattandosi di contributo soggetto a rendicontazione;
- di stabilire che la richiesta di liquidazione del contributo regionale potrà essere effettuata dal Comune di Ferrara solo a seguito dell'avvenuta realizzazione del progetto e fino alla concorrenza del contributo concesso. Alla predetta domanda dovrà essere allegata la copia dell'atto amministrativo con il quale si approvano i seguenti documenti ad esso allegati:
 - la relazione generale descrittiva della realizzazione del progetto, con particolare specificazione delle azioni effettivamente poste in essere, degli obiettivi e dei risultati raggiunti, che dovrà contenere la dichiarazione che il progetto in parola non ha beneficiato di alcun altro cofinanziamento ai sensi della L.R. 7/1998 e s.m.;
 - il rendiconto economico finanziario consuntivo, relativo alla realizzazione del progetto, che dovrà contenere gli importi delle spese sostenute, distinte per le singole azioni effettuate, l'importo delle spese effettivamente liquidate, l'indicazione delle azioni finanziate con risorse proprie del

Comune di Ferrara l'indicazione dei relativi provvedimenti di liquidazione;

Nel caso di parziale realizzazione delle iniziative o di minori spese sostenute, l'importo dell'intervento finanziario regionale sarà proporzionalmente ridotto;

Dato atto che la procedura del conseguente pagamento, che sarà disposto in attuazione del presente atto, è compatibile con le prescrizioni previste all'art.56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Dato atto che è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003, al progetto di investimento pubblico oggetto del presente provvedimento il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) E73J16000080002;

Viste:

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'art. 11;
- la legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e succ.mod
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.;

Visti:

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136" e succ. mod., e in particolare l'art. 83, comma 3;
- il D.Lgs. n. 33/2013, avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.;

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;
- n. 270/2016, n. 622/2016 e n. 702/2016;

- n. 66 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore Regionale Turismo. Commercio.

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'assegnazione del contributo di euro 35.000,00, al progetto speciale presentato dal Comune di Ferrara(FE) e denominato "Ferrara: una città Smart ed Accogliente", avente un costo complessivo progettuale di euro 55.000,00, in quanto coerente con la propria delibera n. 592/2009 e s.m. nonché con gli indirizzi della programmazione regionale in materia di promozione e comunicazione turistica di cui alla propria delibera n. 538/2015;
2. di assegnare e concedere al Comune di Ferrara (FE) il contributo di euro 35.000,00 ai fini della realizzazione del progetto specificato al precedente punto 1.;
3. di imputare la somma complessiva di euro 35.000,00, registrata al numero di impegno 3544 sul capitolo n. U25578 "Contributi a Enti Locali per la realizzazione di progetti speciali o di iniziative di carattere straordinario ovvero di rilevanti nuove iniziative (Art. 7 comma 5, L.R. 4 marzo, 1998, n. 7)" del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, che è dotato della necessaria disponibilità approvato con propria deliberazione n. 2259/2015 e succ. mod.;
4. di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, è di seguito espressamente indicata:

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE ECONOMICO	COFOG	TRANSAZIONE UE	SIOPE	CUP	C.I. SPESA	GESTIONE ORDINARIA
07	01	U.1.04.01.02 .003	04.7	8	1535	E73J16000080002	3	3

5. di stabilire che la richiesta di liquidazione del contributo regionale potrà essere effettuata dal Comune di Ferrara a seguito dell'avvenuta realizzazione del progetto e fino alla concorrenza del contributo concesso secondo le modalità stabilite nella narrativa del presente atto;
6. di dare atto che ai sensi del citato D.Lgs n. 118/2011, nonché della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.,

il Dirigente regionale competente provvederà, con proprio atto formale, a disporre la liquidazione del suddetto contributo di euro 35.000,00, in un'unica soluzione, secondo le modalità stabilite nella narrativa del presente atto;

7. di dare atto che è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale al progetto oggetto del presente provvedimento il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) E73J16000080002;
 8. di dare atto che al Comune di Ferrara compete l'adempimento degli eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.;
 9. di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, 7° comma, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
 10. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e succ. mod., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nella propria deliberazione n. 66/2016, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
 11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.
-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2016, N. 1220

Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e l'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana. Assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6 comma 1, della L.R. n. 24/2003 e succ. mod. - CUP F99J16000200005

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del progetto "Sicurezza e prevenzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana" di diretto interesse e rilievo regionale dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, assumendo a proprio carico l'onere finanziario complessivo di €. 39.400,00 (di cui €. 24.000,00 per spese di investimento, ed €. 15.400,00 per spese correnti) a fronte di una spesa prevista complessiva di €. 56.534,00 (di cui €. 34.534,00 per spese di investimento, ed €. 22.000,00 per spese correnti);

2. di approvare l'Accordo di programma, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e l'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto di diretto interesse e rilievo regionale;

3. di assegnare e concedere un contributo complessivo di €. 39.400,00 a favore del Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 24/2003 e succ.mod., per la realizzazione del progetto soprarichiamato;

4. di impegnare la spesa complessiva di €. 39.400,00, registrata come segue:

- quanto a euro 24.000,00 con il n. 3509 di impegno, sul capitolo 02701 "Contributi a pubbliche amministrazioni per spese di investimento rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)",
- quanto a euro 15.400,00 con il n. 3510 di impegno sul capitolo 02717 "Contributi a pubbliche amministrazioni per spese correnti rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)",

del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità, approvato

con propria deliberazione n. 2259/2015 e succ. mod.;

5. di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le stringhe concernenti la codificazione delle transazioni elementari, come definite dal citato decreto, sono le seguenti:

- Capitolo 2701 - Missione 03 - Programma 02 - Codice Economico U.2.03.01.02.005 - COFOG 03.6 - Transazioni UE 8 - SIOPE 2235 - CUP F99J16000200005 - C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3
- Capitolo 2717 - Missione 03 - Programma 02 - Codice Economico U.1.04.01.02.005 - COFOG 03.6 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1536 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3

6. di stabilire che l'Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e l'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, come indicato nello schema parte integrante del presente atto, decorre dalla data di sottoscrizione dell'Accordo stesso e fino al 31 dicembre 2016. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/03/2017 l'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana dovrà presentare la relativa rendicontazione alla Regione;

7. di dare atto che alla liquidazione del contributo a favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali nel rispetto del citato D.Lgs. n. 118/2011 ed in applicazione della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., previa sottoscrizione dell'Accordo di programma oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nel medesimo e previo espletamento degli adempimenti previsti dal citato D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. nonché della citata deliberazione n. 66/2016;

8. di dare atto inoltre che in sede di sottoscrizione dell'Accordo, potranno essere apportate modifiche al testo che si rendessero necessarie, purché non sostanziali;

9. di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, comma 7, del citato D.Lgs. 118/2011;

10. di dare atto infine che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nella propria deliberazione n. 66/2016;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO
"SICUREZZA E PREVENZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA
REGGIANA" IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 6
L.R. N. 24/2003 E SUCC.MOD.

TRA

La Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, rappresentata
dal Presidente

e

L'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, C.F. 90013600359,
rappresentata da domiciliato per la carica in ..,

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante
"Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione
di un sistema integrato di sicurezza" e succ.mod. ed in
particolare:

- l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che "la Regione, per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza";
- l'art. 6, comma 1, che stabilisce che "la Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che per spese correnti";
- l'art. 2, commi 1 e 2, che stabilisce, tra l'altro, che "si intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale" e che "gli interventi regionali privilegiano le azioni integrate di natura preventiva, le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno, l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità";

Premesso che:

- il Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, con lettera acquisita al protocollo della Regione in data 15/06/2016 al n. PG. 2016.0449378, ha avanzato la richiesta di una collaborazione per la realizzazione di un progetto denominato "Sicurezza e prevenzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana";
- tale progetto è finalizzato a:
 - a) Implementare il sistema integrato di Videosorveglianza dell'Unione, anche con la previsione del collegamento alla banca dati SDI ed al sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT);
 - b) Implementare l'attività dell'Ufficio Denunce, mediante l'attivazione del servizio di ricezione denunce anche a domicilio per le persone anziane e/o affette da disabilità;
 - c) Predisporre un programma di assistenza alle vittime dei reati, comprensivo di un servizio di pronto intervento per assistenza alla persona e riparazione dei danni emergenti provocati agli alloggi di residenza;
 - d) realizzare attività di informazione e prevenzione nei confronti dei residenti e degli anziani in particolare.

Dato atto che la proposta ricevuta da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana rientra negli obiettivi della Regione Emilia-Romagna indicati anche nella L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 ed esiste un preciso interesse ed una concreta possibilità da parte della Regione a supportare finanziariamente le spese per la realizzazione del progetto "Sicurezza e prevenzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana" di cui sopra, di diretto interesse e rilievo regionale e che, pertanto, si ritiene di accogliere la predetta richiesta;

Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia-Romagna e l'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, alla preliminare sottoscrizione di apposito Accordo di programma, anche al fine di concedere un supporto finanziario al programma degli interventi descritti e per il raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo dell'Accordo stesso;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Accordo di programma**

**Articolo 1
Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

**Articolo 2
Obiettivi**

Il presente Accordo di programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e l'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto "Sicurezza e prevenzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana".

**Articolo 3
Descrizione degli interventi**

Oggetto del presente Accordo di programma sono gli interventi di prevenzione sociale e situazionale, che di seguito si specificano:

- a) Implementazione del sistema integrato di Videosorveglianza dell'Unione, anche con la previsione del collegamento alla banca dati SDI ed al sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT);
- b) Implementazione dell'attività dell'Ufficio Denunce, mediante l'attivazione del servizio di ricezione denunce anche a domicilio per le persone anziane e/o affette da disabilità;
- c) Predisposizione di un programma di assistenza alle vittime dei reati, comprensivo di un servizio di pronto intervento per assistenza alla persona e riparazione dei danni emergenti provocati agli alloggi di residenza;
- d) Realizzazione di attività di informazione e prevenzione nei confronti dei residenti e degli anziani in particolare.

All'intervento di natura di investimento nell'ambito del progetto oggetto del presente Accordo è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto (CUP) n. F99J16000200005.

Articolo 4
Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi previsti nell'art. 3 del presente Accordo di programma, si prevede il sostenimento delle seguenti spese:

SPESE CORRENTI:

Descrizione spese	Costo
a) Convenzione con società di assicurazione per rimborso danni derivati da furti, truffe e raggiri a danno di over 65 per circa 11.000 nuclei familiari.	22.000,00€
Totale spese correnti	22.000,00€.

SPESE INVESTIMENTO:

Descrizione spese	Costo
a) Interventi di implementazione del sistema di videosorveglianza;	30.728,00€
b) Acquisto nr° 3 computer portatili con relativa stampante, per l'assunzione di denunce e querele direttamente al domicilio degli anziani e dei disabili.	2.420,00€
c) Acquisto altre attrezzature	386,00€
d) Pubblicazione opuscolo informativo	1.000,00€
Totale spese investimento	34.534,00€

Articolo 5
Obblighi assunti da ciascun partecipante

La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere all'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana un contributo complessivo di €. 39.400,00 di cui 15.400,00 €. a titolo di contributo alle spese correnti e 24.000,00 €. a titolo di contributo alle spese di investimento a fronte di una spesa complessiva prevista di € 56.534,00 (€ 34.534,00

per spese d'investimento e € 22.000,00 per spese correnti), di cui € 17.134,00 a carico dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana.

L'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana si impegna:

- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione ed esecuzione del progetto "Sicurezza e prevenzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana";
- a condividere con la Regione Emilia-Romagna le analisi ed i risultati raggiunti con lo sviluppo del progetto, al fine di renderne possibile, da parte della Regione stessa, la loro diffusione presso altre Amministrazioni locali interessate a quanto sperimentato;
- a reperire le risorse necessarie per la realizzazione da parte del Comune stesso delle attività previste dal Progetto "Sicurezza e prevenzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana", così come descritto nella documentazione presentata;
- ad apporre, sul materiale prodotto/realizzato nell'ambito del progetto il riferimento al contributo di cui al presente Accordo, congiuntamente al logo della Regione Emilia-Romagna, nonché a dare atto, nell'ambito delle pubblicazioni prodotte o di strumenti audio, video o multimediali in genere della presente collaborazione.

Articolo 6 Comitato Tecnico di Coordinamento

La Regione Emilia-Romagna e l'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana costituiscono un Comitato tecnico di coordinamento del presente Accordo di programma, composto da propri referenti individuati rispettivamente in Gian Guido Nobili, Eugenio Arcidacone e Annalisa Orlandi per la Regione Emilia-Romagna e in Carlo Romandini e Elena Gamberini per l'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana. Qualora si rendesse necessario, i rispettivi competenti Dirigenti di riferimento, nominano ulteriori referenti.

Il Comitato tecnico di coordinamento:

- a) aggiorna ed approva, su proposta dei referenti del Comune, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;

- b) approva eventuali modifiche alle attività previste per la realizzazione del progetto, dandone atto in apposito verbale che ne evidenzi le motivazioni, a condizione:
- che il programma di attività si riferisca sempre alle tematiche in oggetto e agli obiettivi indicati dal presente Accordo;
 - che non si modifichi l'onere complessivo posto a carico della Regione;
- c) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti.

Articolo 7

Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo a favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, pari all'importo complessivo di €.39.400,00 sarà disposta, previa sottoscrizione del presente Accordo di programma, come segue:

- in due tranches, di cui la prima a titolo di acconto in misura proporzionale ad un primo stato di avanzamento del progetto corredata dagli atti amministrativi comprovanti l'impegno finanziario assunto dall'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana e la seconda a saldo, a presentazione, entro il termine previsto al successivo art.9, degli atti amministrativi comprovanti la rendicontazione delle spese sostenute nonché della relazione finale, la quale, dovrà fornire elementi utili alla valutazione dei risultati conseguiti.
- L'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana potrà scegliere se richiedere la liquidazione in un'unica soluzione, al termine del progetto, a presentazione della sopracitata documentazione.

Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel presente Accordo di programma, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Con riferimento al presente articolo, si concorda che non possono essere rendicontate come spese sostenute dall'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana quelle già finanziate dalla Regione Emilia-Romagna tramite contributi precedentemente concessi per le medesime finalità. A questo proposito, l'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana dovrà sottoscrivere

apposita dichiarazione in merito alle singole spese sostenute per il presente Accordo.

Articolo 8
Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9
Durata dell'Accordo

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2016. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/03/2017 l'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana dovrà presentare la relativa rendicontazione alla Regione.

Articolo 10
Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo

L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari, è pubblicato sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni.

Bologna, lì

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Presidente

Per l'Unione dei Comuni
della Bassa Reggiana

Il Presidente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2016, N. 1221

Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Reggio nell'Emilia. Assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6 comma 1, L.R. n. 24/2003 e ss.mm. - CUP J84E16000260006

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del progetto "La paura si*cura" del Comune di Reggio nell'Emilia di diretto interesse e rilievo regionale, assumendo a proprio carico l'onere finanziario complessivo di € 80.000,00 (di cui € 40.000,00 per spese di investimento, ed € 40.000,00 per spese correnti) a fronte di una spesa prevista complessiva di € 153.720,00 (di cui € 84.720,00 per spese di investimento, ed € 69.000,00 per spese correnti);

2. di approvare l'Accordo di programma, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Reggio nell'Emilia per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto di diretto interesse e rilievo regionale;

3. di assegnare e concedere un contributo complessivo di € 80.000,00 a favore del Comune di Reggio nell'Emilia, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 24/2003 e succ.mod., per la realizzazione del progetto soprarichiamato;

4. di impegnare la spesa complessiva di € 80.000,00, registrata come segue:

- quanto a euro 40.000,00 con il n. 3514 di impegno, sul capitolo 02701 "Contributi a pubbliche amministrazioni per spese di investimento rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)",
- quanto a euro 40.000,00 con il n. 3515 di impegno sul capitolo 02717 "Contributi a pubbliche amministrazioni per spese correnti rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)",

del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione n. 2259/2015 e succ.mod.;

5. di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le stringhe concernenti la codificazione delle Transazioni elementari, come definite dal citato decreto, sono le seguenti:

- Capitolo 2701 - Missione 03 - Programma 02 - Codice Economico U.2.03.01.02.003 - COFOG 03.6 - Transazioni UE 8 - CUP J84E16000260006 - SIOPE 2234 - C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3
- Capitolo 2717 - Missione 03 - Programma 02 - Codice Economico U.1.04.01.02.003 - COFOG 03.6 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1535 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3

6. di stabilire che l'Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Reggio nell'Emilia, come indicato nello schema parte integrante del presente atto, decorre dalla data di sottoscrizione dell'Accordo stesso e fino al 31 dicembre 2016. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/3/2017 il Comune di Reggio nell'Emilia, dovrà presentare la relativa rendicontazione alla Regione;

7. di dare atto che alla liquidazione del contributo a favore del Comune di Reggio nell'Emilia, provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali nel rispetto del citato D.Lgs. n. 118/2011 ed in applicazione della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., previa sottoscrizione dell'Accordo di programma oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nel medesimo e previo espletamento degli adempimenti previsti dal citato D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. nonché della citata deliberazione n. 66/2016;

8. di dare altresì atto che in sede di sottoscrizione dell'Accordo, potranno essere apportate modifiche al testo che si rendessero necessarie, purché non sostanziali;

9. di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, comma 7, del citato D.Lgs. 118/2011;

10. di dare atto infine che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nella propria deliberazione n. 66/2016;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO
"LA PAURA SI*CURA" IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI
DALL'ART. 6 L.R. N. 24/2003 E SUCC.MOD.

TRA

La Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, rappresentata
dal Presidente

E

Il Comune di Reggio nell'Emilia, C.F. 00145920351,
rappresentato da domiciliato per la carica in ,

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante
"Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione
di un sistema integrato di sicurezza" e succ.mod. ed in
particolare:

- l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che "la Regione, per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza";
- l'art. 6, comma 1, che stabilisce che "la Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che per spese correnti";
- l'art. 2, commi 1 e 2, che stabilisce, tra l'altro, che "si intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale" e che "gli interventi regionali privilegiano le azioni integrate di natura preventiva, le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno, l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità";

Premesso che:

- l'Assessora alla Sicurezza, Cultura della legalità e Città storica del Comune di Reggio nell'Emilia, con lettera acquisita al protocollo della Regione in data 16/06/2016 al n. PG.2016.0456754, ha avanzato la richiesta di una collaborazione per la realizzazione di un progetto denominato "La paura si*cura";
- tale progetto è finalizzato a promuovere un insieme di azioni tra loro integrate di prevenzione sociale, situazionale e comunitaria volte a rafforzare la coesione sociale e la percezione di sicurezza, mediante la:
 - a) riqualificazione delle Piazze Domenico Secchi, Santa Maria, Parco del Popolo, Parco di Roncocesi e Piazzale Marconi;
 - b) riqualificazione della rete commerciale, presente nei luoghi oggetto d'intervento sotto il profilo della sicurezza, con la promozione culturale e l'implementazione della capacità di controllo del territorio (repressione degli illeciti amministrativi, controllo residenze e prevenzione reati);
 - c) sviluppo di misure di prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione delle c.d. seconde generazioni dei cittadini di origine straniera attraverso la promozione di un percorso di condivisione dei valori della democrazia.

Dato atto che la proposta ricevuta da parte del Comune di Reggio nell'Emilia rientra negli obiettivi della Regione Emilia-Romagna indicati anche nella L.R.4 dicembre 2003, n. 24 ed esiste un preciso interesse ed una concreta possibilità da parte della Regione a supportare finanziariamente le spese per la realizzazione del progetto "La paura si*cura" di cui sopra, di diretto interesse e rilievo regionale e che, pertanto, si ritiene di accogliere la predetta richiesta;

Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Reggio nell'Emilia, alla preliminare sottoscrizione di apposito Accordo di programma, anche al fine di concedere un supporto finanziario al programma degli interventi descritti e per il raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo dell'Accordo stesso;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Accordo di programma**

**Articolo 1
Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

**Articolo 2
Obiettivi**

Il presente Accordo di programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Reggio nell'Emilia, ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto "La paura si*cura".

**Articolo 3
Descrizione degli interventi**

Oggetto del presente Accordo di programma sono gli interventi di prevenzione sociale, comunitaria e situazionale, che di seguito si specificano:

- a) riqualificazione delle Piazze Domenico Secchi, Santa Maria, Parco del Popolo, Parco di Roncocesi e Piazzale Marconi;
- b) realizzazione di percorsi di educazione alla socialità;
- c) riqualificazione della rete commerciale, presente nei luoghi oggetto d'intervento sotto il profilo della sicurezza, con la promozione culturale e l'implementazione della capacità di controllo del territorio (repressione degli illeciti amministrativi, controllo residenze e prevenzione reati);
- d) sviluppo di misure di prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione delle c.d. seconde generazioni dei cittadini di origine straniera attraverso la promozione di un percorso di condivisione dei valori della democrazia;
- e) realizzazione di eventi di animazione sociale e territoriale delle aree cittadine oggetto dell'intervento.

All'intervento di natura di investimento nell'ambito del Progetto oggetto del presente Accordo è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J84E16000260006.

Articolo 4
Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi previsti nell'art. 3 del presente Accordo di programma, si prevede il sostenimento delle seguenti spese:

SPESE CORRENTI:

Descrizione spese	Costo
a) Attività di educazione alla socialità "io non ho paura";	10.000,00€
b) Iniziativa "La Repubblica delle Nuove Italiane";	5.000,00€
c) Iniziative di valorizzazione delle attività artigianali;	8.000,00€
d) Interventi di animazione sociale e territoriale;	31.000,00€
e) Iniziativa di rilancio di CafeReggio ed animazione dell'area verde circostante.	15.000,00€
Totale spese correnti	69.000,00€.

SPESE INVESTIMENTO:

Descrizione spese	Costo
a) Riqualificazione urbana delle Piazze Domenico Secchi, Santa Maria, Parco del Popolo, Parco di Roncocesi	44.720,00€
b) Completamento Piazzale Marconi	40.000,00€
Totale spese investimento	84.720,00

Articolo 5
Obblighi assunti da ciascun partecipante

La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere al Comune di Reggio nell'Emilia un contributo complessivo di 80.000,00 €, di cui 40.000,00 € a titolo di contributo alle spese correnti e 40.000,00 € a titolo di contributo alle spese di investimento a fronte di una spesa complessiva prevista di € 153.720,00 (€ 84.720,00 per spese d'investimento e € 69.000,00 per spese correnti), di cui € 73.720,00 a carico del Comune di Reggio Emilia.

Il Comune di Reggio nell'Emilia si impegna:

- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione ed esecuzione del progetto "La paura si*cura";
- a diffondere la conoscenza del servizio ai cittadini;
- a condividere con la Regione Emilia-Romagna le analisi ed i risultati raggiunti con lo sviluppo del progetto, al fine di renderne possibile, da parte della Regione stessa, la loro diffusione presso altre Amministrazioni locali interessate a quanto sperimentato;
- a reperire le risorse necessarie per la realizzazione da parte del Comune stesso delle attività previste dal Progetto "La paura si*cura", così come descritto nella documentazione presentata;
- ad apporre, sul materiale prodotto/realizzato nell'ambito del progetto il riferimento al contributo di cui al presente Accordo, congiuntamente al logo della Regione Emilia-Romagna, nonché a dare atto, nell'ambito delle pubblicazioni prodotte o di strumenti audio, video o multimediali in genere della presente collaborazione.

Articolo 6 Comitato Tecnico di Coordinamento

La Regione Emilia-Romagna e il Comune di Reggio nell'Emilia costituiscono un Comitato tecnico di coordinamento del presente Accordo di programma, composto da propri referenti individuati rispettivamente in Gian Guido Nobili, Eugenio Arcidacono e Annalisa Orlandi per la Regione Emilia-Romagna e in I. Grazia Filippi Ferro per il Comune di Reggio nell'Emilia. Qualora si rendesse necessario, i rispettivi competenti Dirigenti di riferimento, nominano ulteriori referenti.

Il Comitato tecnico di coordinamento:

- a) aggiorna ed approva, su proposta dei referenti del Comune, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;
- b) approva eventuali modifiche alle attività previste per la realizzazione del progetto, dandone atto in apposito verbale che ne evidenzia le motivazioni, a condizione:
- che il programma di attività si riferisca sempre alle tematiche in oggetto e agli obiettivi indicati dal presente Accordo;
 - che non si modifichi l'onere complessivo posto a carico della Regione;
- c) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti.

Articolo 7

Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo a favore del Comune di Reggio nell'Emilia, pari all'importo complessivo di € 80.000,00 sarà disposta, previa sottoscrizione del presente Accordo di programma, come segue:

- in due tranches, di cui la prima a titolo di acconto in misura proporzionale ad un primo stato di avanzamento del progetto corredata dagli atti amministrativi comprovanti l'impegno finanziario assunto dal Comune di Reggio Emilia e la seconda a saldo, a presentazione, entro il termine previsto al successivo art. 9, degli atti amministrativi comprovanti la rendicontazione delle spese sostenute nonché della relazione finale, la quale, dovrà fornire elementi utili alla valutazione dei risultati conseguiti.
- Il Comune di Reggio nell'Emilia potrà scegliere se richiedere la liquidazione in un'unica soluzione, al termine del progetto, a presentazione della sopracitata documentazione.

Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel presente Accordo di programma, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Con riferimento al presente articolo, si concorda che non possono essere rendicontate come spese sostenute dal Comune di Reggio nell'Emilia quelle già finanziate dalla Regione Emilia-Romagna tramite contributi precedentemente concessi

per le medesime finalità. A questo proposito, il Comune di Reggio nell'Emilia dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione in merito alle singole spese sostenute per il presente Accordo.

Articolo 8
Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Reggio nell'Emilia, la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9
Durata dell'Accordo

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2016. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/03/2017 il Comune di Reggio nell'Emilia dovrà presentare la relativa rendicontazione alla Regione.

Articolo 10
Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo

L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari è pubblicato sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni.

Bologna, lì

Per la Regione Emilia-Romagna

Per il Comune di Reggio
nell'Emilia

Il Presidente

Il

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2016, N. 1222

Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Masi Torello (FE). Assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6 comma 1, L.R. n. 24/2003 e ss.mm. - CUP J26G16000130006

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del progetto "Progetto Sicurezza sul territorio comunale" del Comune di Masi Torello (FE) di diretto interesse e rilievo regionale, assumendo a proprio carico l'onere finanziario complessivo di €. 12.100,00 (di cui €. 10.000,00 per spese di investimento, ed €. 2.100,00 per spese correnti) a fronte di una spesa prevista complessiva di €. 101.000,00 (di cui €. 98.000,00 per spese di investimento, ed €. 3.000,00 per spese correnti);

2. di approvare l'Accordo di programma, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Masi Torello (FE) per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto di diretto interesse e rilievo regionale;

3. di assegnare e concedere un contributo complessivo di €. 12.100,00 a favore del Comune di Masi Torello (FE), ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 24/2003 e succ.mod., per la realizzazione del progetto soprarichiamato;

4. di impegnare la spesa complessiva di €. 12.100,00, registrata come segue:

- quanto a euro 10.000,00 con il n. 3511 di impegno, sul capitolo 02701 "Contributi a pubbliche amministrazioni per spese di investimento rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)",
- quanto a euro 2.100,00 con il n. 3512 di impegno sul capitolo 02717 "Contributi a pubbliche amministrazioni per spese correnti rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)",

del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione n. 2259/2015 e succ.mod.;

5. di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le stringhe concernenti la codificazione delle Transazioni elementari, come definite dal citato decreto, sono le seguenti:

- Capitolo 2701 - Missione 03 - Programma 02 - Codice Economico U.2.03.01.02.003 - COFOG 03.6 - Transazioni UE 8 - SIOPE 2234 - CUP J26G16000130006 - C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3
- Capitolo 2717 - Missione 03 - Programma 02 - Codice Economico U.1.04.01.02.003 - COFOG 03.6 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1535 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3

6. di stabilire che l'Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Masi Torello (FE), come indicato nello schema parte integrante del presente atto, decorre dalla data di sottoscrizione dell'Accordo stesso e fino al 31 dicembre 2016. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/03/2017 il Comune di Masi Torello (FE), dovrà presentare la relativa rendicontazione alla Regione;

7. di dare atto che alla liquidazione del contributo a favore del Comune di Masi Torello (FE), provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali nel rispetto del citato D.Lgs. n. 118/2011 ed in applicazione della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., previa sottoscrizione dell'Accordo di programma oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nel medesimo e previo espletamento degli adempimenti previsti dal citato D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. nonché della citata deliberazione n. 66/2016;

8. di dare altresì atto che in sede di sottoscrizione dell'Accordo, potranno essere apportate modifiche al testo che si rendessero necessarie, purché non sostanziali;

9. di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, comma 7, del citato D.Lgs. 118/2011;

10. di dare atto infine che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nella propria deliberazione n. 66/2016;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO
"PROGETTO SICUREZZA SUL TERRITORIO COMUNALE" IN ATTUAZIONE
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 6 L.R. N. 24/2003 E
SUCC.MOD.

TRA

La Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, rappresentata
dal Presidente

E

Il Comune di Masi Torello (FE), C.F. 00321080384,
rappresentato dal Sindaco..... domiciliato per la carica in
..... . . . ,

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante
"Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione
di un sistema integrato di sicurezza" e succ.mod. ed in
particolare:

- l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che "la Regione, per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza";
- l'art. 6, comma 1, che stabilisce che "la Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che per spese correnti";
- l'art. 2, commi 1 e 2, che stabilisce, tra l'altro, che "si intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale" e che "gli interventi regionali privilegiano le azioni integrate di natura preventiva, le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del

danno, l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità”;

Premesso che:

- il Sindaco del Comune di Masi Torello (FE), con lettera acquisita al protocollo della Regione in data 24/06/2016 al n. PG.2016.0483034, ha avanzato la richiesta di una collaborazione per la realizzazione di un progetto denominato “Progetto Sicurezza sul territorio comunale”;
- tale progetto, privilegiando un approccio integrato, è finalizzato alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza dedicato alla prevenzione del fenomeno dei furti in abitazioni private del territorio comunale ed altre fattispecie delittuose o di disordine urbano, nonché all'adozione di azioni finalizzate alla crescita della cultura della sicurezza urbana tra la popolazione residente.

Dato atto che la proposta ricevuta da parte del Comune di Masi Torello (FE) rientra negli obiettivi della Regione Emilia-Romagna indicati anche nella L.R.4 dicembre 2003, n. 24 ed esiste un preciso interesse ed una concreta possibilità da parte della Regione a supportare finanziariamente le spese per la realizzazione del progetto “Progetto Sicurezza sul territorio comunale” di cui sopra, di diretto interesse e rilievo regionale e che, pertanto, si ritiene di accogliere la predetta richiesta;

Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Masi Torello (FE), alla preliminare sottoscrizione di apposito Accordo di programma, anche al fine di concedere un supporto finanziario al programma degli interventi descritti e per il raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo dell'Accordo stesso;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Accordo di programma**

**Articolo 1
Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Articolo 2 Obiettivi

Il presente Accordo di programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Masi Torello (FE), ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto "Progetto Sicurezza sul territorio comunale".

Articolo 3 Descrizione degli interventi

Oggetto del presente Accordo di programma sono gli interventi di prevenzione situazionale e comunitaria, che di seguito si specificano:

- a) Implementazione di un sistema locale di videosorveglianza, mediante installazione di videocamere agli ingressi dei centri abitati del territorio comunale al fine di avere la disponibilità di immagini visionabili, con risoluzione tale da leggere il numero di targa degli autoveicoli in transito, per prevenire o contrastare i fenomeni di criminalità, vittimizzazione, inciviltà e disordine urbano;
- b) Attuazione di una campagna informativa diretta verso i cittadini ed incentrata sui comportamenti corretti da tenere al fine di prevenire i furti nelle proprie abitazioni.

□

All'intervento di natura di investimento nell'ambito del Progetto oggetto del presente Accordo è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J26G16000130006.

Articolo 4 Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi previsti nell'art. 3 del presente Accordo di programma, si prevede il sostenimento delle seguenti spese:

SPESE CORRENTI:

Descrizione spese	Costo
A) Campagna informativa verso i cittadini	€ 3.000,00
Totale spese correnti	3.000,00 €.

SPESE INVESTIMENTO:

Descrizione spese	Costo
A) Realizzazione infrastrutture ed opere impiantistiche di installazione sistema videosorveglianza	€ 98.000,00
Totale spese investimento	98.000,00 €.

Articolo 5**Obblighi assunti da ciascun partecipante**

La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere al Comune di Masi Torello (FE) un contributo complessivo di €. 12.100,00, di cui €. 2.100,00 a titolo di contributo alle spese correnti ed €. 10.000,00 a titolo di contributo alle spese di investimento a fronte di una spesa complessiva prevista di €. 101.000,00 (€. 98.000,00 per spese d'investimento ed €. 3.000,00 per spese correnti), di cui €. 88.900,00 a carico del Comune di Masi Torello (FE).

Il Comune di Masi Torello (FE) si impegna:

- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione ed esecuzione del progetto "Progetto Sicurezza sul territorio comunale";
- a diffondere la conoscenza del servizio ai cittadini;
- a condividere con la Regione Emilia-Romagna le analisi ed i risultati raggiunti con lo sviluppo del progetto, al fine di renderne possibile, da parte della Regione stessa, la loro diffusione presso altre Amministrazioni locali interessate a quanto sperimentato;

- a reperire le risorse necessarie per la realizzazione da parte del Comune stesso delle attività previste dal Progetto "Progetto Sicurezza sul territorio comunale", così come descritto nella documentazione presentata;
- ad apporre, sul materiale prodotto/realizzato nell'ambito del progetto il riferimento al contributo di cui al presente Accordo, congiuntamente al logo della Regione Emilia-Romagna, nonché a dare atto, nell'ambito delle pubblicazioni prodotte o di strumenti audio, video o multimediali in genere della presente collaborazione.

Articolo 6

Comitato Tecnico di Coordinamento

La Regione Emilia-Romagna e il Comune di Masi Torello (FE) costituiscono un Comitato tecnico di coordinamento del presente Accordo di programma, composto da propri referenti individuati rispettivamente in Gian Guido Nobili e Susy Marcheggiani per la Regione Emilia-Romagna e in Roberto Cerveglieri e Nicoletta Seghi per il Comune di Masi Torello (FE). Qualora si rendesse necessario, i rispettivi competenti Dirigenti di riferimento, nominano ulteriori referenti.

Il Comitato tecnico di coordinamento:

- a) aggiorna ed approva, su proposta dei referenti del Comune, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;
- b) approva eventuali modifiche alle attività previste per la realizzazione del progetto, dandone atto in apposito verbale che ne evidenzia le motivazioni, a condizione:
 - che il programma di attività si riferisca sempre alle tematiche in oggetto e agli obiettivi indicati dal presente Accordo;
 - che non si modifichi l'onere complessivo posto a carico della Regione;
- c) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti.

Articolo 7

Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo a favore del Comune di Masi Torello (FE), pari all'importo complessivo di €. 12.100,00 sarà disposta, previa sottoscrizione del presente Accordo di programma, come segue:

- in due tranche, di cui la prima a titolo di acconto in misura proporzionale ad un primo stato di avanzamento del progetto corredata dagli atti amministrativi comprovanti l'impegno finanziario assunto dal Comune di Masi Torello (FE) e la seconda a saldo, a presentazione, entro il termine previsto al successivo art. 9, degli atti amministrativi comprovanti la rendicontazione delle spese sostenute nonché della relazione finale, la quale, dovrà fornire elementi utili alla valutazione dei risultati conseguiti.
- Il Comune di Masi Torello (FE) potrà scegliere se richiedere la liquidazione in un'unica soluzione, al termine del progetto, a presentazione della sopracitata documentazione.

Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel presente Accordo di programma, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Con riferimento al presente articolo, si concorda che non possono essere rendicontate come spese sostenute dal Comune di Masi Torello (FE) quelle già finanziate dalla Regione Emilia-Romagna tramite contributi precedentemente concessi per le medesime finalità. A questo proposito, il Comune di Masi Torello (FE) dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione in merito alle singole spese sostenute per il presente Accordo.

Articolo 8 Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Masi Torello (FE), la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9 Durata dell'Accordo

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2016. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto;

entro il 31/03/2017 il Comune di Masi Torello (FE) dovrà presentare la relativa rendicontazione alla Regione.

Articolo 10

Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo

L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari è pubblicato sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni.

Bologna, lì

Per la Regione Emilia-Romagna

Per il Comune di Masi
Torello (FE)

Il Presidente

Il Sindaco

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2016, N. 1239

Nuova direttiva per l'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto:

- il decreto legislativo n. 105 del 2015 "Attuazione della DIR 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";
- la legge regionale 17 dicembre 2003, n.26 "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", come modificata dalla legge regionale 6 marzo 2007, n.4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali.) e dalla legge regionale 30 maggio 2016, n.9 (Legge regionale comunitaria per il 2016), di seguito denominata "legge";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni";
- la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2009, n.392 "Direttiva per l'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale n.26/2003 recante Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";
- la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 1144 e s.m.i. "Approvazione del documento Redazione dei piani di emergenza esterna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti agli art.6 e 7 del d.lgs. 334/99 e s.m.i. - Linee guida regionali";

Considerato che:

- le intervenute modifiche legislative a livello europeo, nazionale e regionale hanno determinato l'aggiornamento della legge regionale in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante avvenuta nell'ambito della citata legge comunitaria regionale 2016 e che, tra le novità più rilevanti, si evidenziano:

a) l'eliminazione per le Regioni, dell'adempimento relativo alla predisposizione dei Piani di Emergenza Esterni per gli stabilimenti di soglia inferiore, competenza ora assegnata alla Prefettura;

b) l'inserimento di un nuovo adempimento per le Regioni, riguardante la predisposizione del Piano regionale delle ispezioni ordinarie di valenza pluriennale relativo ai soli stabilimenti di soglia inferiore; tale piano tra i vari compiti, ha anche l'indicazione dei criteri alla base della programmazione annuale delle ispezioni;

c) l'inserimento di modifiche importanti ai contenuti della documentazione obbligatoria che i gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante devono presentare alle autorità competenti (Notifica di cui all'articolo 13 e Rapporto di Sicurezza di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.105 del 2015);

Rilevata quindi:

- la necessità di aggiornare le informazioni richieste nella Scheda Tecnica di cui all'art.6, comma 1 della legge, alla luce delle citate intervenute modifiche legislative nazionali, regionali e dell'esperienza di valutazione;

- la necessità di modificare la normativa attuativa regionale relativa alla predisposizione del Piano di Emergenza esterno, in quanto come detto, non più adempimento assegnato alle Regioni.

Visto il parere favorevole della Commissione Assembleare Territorio Ambiente e Mobilità ai sensi dell'art. 2 comma 2, lettera a) della legge regionale 17 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i, espresso nella seduta del 28/7/2016 - nota Assemblea Legislativa prot. n. AL/2016/36991 del 28/07/2016;

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.i.;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm;
- la deliberazione 25 gennaio 2016, n. 66 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la Trasparenza e l'Integrità. Aggiornamenti 2016-2018";

Richiamata inoltre la deliberazione 29 dicembre 2008, n. 2416 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modifiche;

Richiamate infine:

- la deliberazione 25 gennaio 2016, n. 56 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della LR. 43/2001";

- la deliberazione 1 febbraio 2016, n. 106 "Approvazione incarichi dirigenziali prorogati e conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto";

- la deliberazione 29 febbraio 2016, n. 270 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con deliberazione n. 2189/2015";

- la deliberazione 28 aprile 2016, n. 622 "Attuazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con deliberazione n. 2189/2015";

- la deliberazione 16 maggio 2016, n. 702 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Difesa del Suolo e della Costa, Protezione civile, Politiche ambientali e della Montagna

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, la presente direttiva, il cui testo costituisce parte integrante del presente atto;

2) di sostituire con la presente deliberazione:

- la Deliberazione di Giunta Regionale 30 marzo 2009, n.392 "Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. recante disposizioni

- in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 21 luglio 2008, n. 1144 e s.m.i. "Approvazione del documento Redazione dei piani di emergenza esterna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti agli art. 6 e 7 del d.lgs. 334/99 e s.m.i. - Linee guida regionali ".
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa per la Regione Emilia-Romagna;
 - 4) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti relativi alla trasparenza si provvederà ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
 - 5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Art.1**Oggetto, ambito di applicazione e finalità**

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 17 dicembre 2003, n.26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) come modificata dalla legge regionale 6 marzo 2007, n.4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali) e dalla legge regionale 30 maggio 2016, n.9 (Legge regionale comunitaria per il 2016), di seguito denominata "legge", la presente direttiva detta disposizioni finalizzate a:
 - a)relativamente alla Scheda Tecnica di cui all'articolo 6, comma 1 della legge, definire la modulistica, i tempi di presentazione, i criteri ed il procedimento per la sua valutazione;
 - b)relativamente alle ispezioni di cui all'articolo 15 della legge, definire le procedure ad esse relative, nonché gli oneri previsti a carico dei gestori e le modalità di ripartizione di dette somme tra gli Enti che partecipano alla Commissione ispettiva;
 - c)relativamente alle misure di semplificazione di cui all'articolo 8 della legge, definire le modalità di raccordo tra i vari soggetti preposti alle attività ispettive.

Art.2**Scheda Tecnica**

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge, il gestore degli stabilimenti di soglia inferiore (come definiti all'articolo 3 del decreto legislativo n.105 del 2015) deve predisporre ed inviare alla Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (di seguito "ARPAE"), la Scheda Tecnica di cui all'Allegato A del presente atto, in copia cartacea e su supporto informatico. La presentazione di tale scheda è dovuta anche in adempimento dell'articolo 22, comma 8 del decreto legislativo n.105 del 2015 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) che stabilisce che *"il gestore degli stabilimenti di soglia inferiore fornisce, su richiesta delle Autorità competenti, informazioni sufficienti sui rischi*

derivanti dallo stabilimento ai fini della pianificazione territoriale".

2. Nel caso in cui il gestore abbia già a disposizione dati, informazioni o descrizioni già utilizzati per altre e diverse procedure amministrative, le stesse, se completamente esaustive di quanto richiesto nella scheda di cui al comma 1 possono essere utilizzate indicando chiaramente a quale punto della scheda corrispondono.
3. In riferimento alle definizioni di stabilimento cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.105 del 2015, la Scheda Tecnica di cui al comma 1, va presentata nei seguenti casi:
 - a) per gli stabilimenti "**preesistenti**", ogni dieci anni a far data dall'ultimo atto conclusivo di valutazione emanato dall'Autorità competente;
 - b) per i "**nuovi**" stabilimenti ed "**altri**" stabilimenti, contestualmente alla Notifica di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n.105 del 2015;
 - c) per le **modifiche che comportano aggravio di rischio** di cui all'Allegato D del decreto legislativo n.105 del 2015, prima di effettuare la modifica;
 - d) su **richiesta motivata** di ARPAE o della Commissione ispettiva di cui all'articolo 15, comma 1, lett. d) della legge o del Comitato tecnico di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 della legge (di seguito "Comitato"), entro 120 giorni da tale richiesta.

Per gli stabilimenti che al 1° giugno 2016 rientrano nei casi di cui ai punti b) oppure c), la presentazione della scheda può avvenire entro il 31 dicembre 2016.

4. In caso di modifiche che non comportano aggravio di rischio, il gestore è tenuto esclusivamente ad inviare ad ARPAE le informazioni di cui all'Allegato D del decreto legislativo n.105 del 2015.
5. La Scheda Tecnica è sottoscritta dal gestore dello stabilimento e, in caso sia redatta da un soggetto diverso dallo stesso, deve riportare in maniera completa ed univoca l'indicazione delle persone fisiche o giuridiche e delle organizzazioni che hanno partecipato alla stesura della scheda.

6. Ad ogni aggiornamento della scheda di cui al comma 1, il gestore deve indicare in premessa se sono state introdotte modifiche rispetto alla versione precedente specificandole all'interno dei singoli paragrafi.

Art. 3

Procedimento di valutazione della Scheda Tecnica

1. L'ARPAE valuta la Scheda Tecnica di cui all'articolo 2 trasmessale dal gestore, avvalendosi del Comitato. Ai fini dell'adozione del provvedimento di conclusione del procedimento, il Comitato trasmette ad ARPAE una Relazione tecnica con valore di parere vincolante, almeno dieci giorni prima della conclusione del procedimento.
2. Per i **"nuovi"** stabilimenti e per le **modifiche che comportano aggravio di rischio**, ARPAE dà avvio al procedimento di valutazione al momento del ricevimento della Scheda Tecnica. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, l'ARPAE entro cento giorni dall'avvio del procedimento rilascia un Nulla Osta di Fattibilità (NOF) che abilita alla costruzione dello stabilimento o alla realizzazione della modifica, eventualmente con prescrizioni. In caso di gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, ARPAE dispone il divieto di costruzione o realizzazione della modifica.
3. Nei casi di cui al comma 2, ARPAE una volta ricevuta da parte del gestore la comunicazione di avvenuta costruzione o realizzazione della modifica, si avvale del Comitato per verificare tramite sopralluogo che quanto realizzato rispecchi fedelmente le informazioni contenute nella scheda e le eventuali prescrizioni, ed abilita all'esercizio dell'attività entro sessanta giorni dalla comunicazione del gestore.
4. Il gestore, in caso di modifica che comporti aggravio di rischio solo ad una parte di impianto, se ha già presentato una Scheda Tecnica completa e la stessa risulta aggiornata alla realtà dello stabilimento e non siano decorsi i termini del suo rinnovo, può presentare la Scheda Tecnica di cui all'articolo 2 solo per le parti riferite alla modifica da realizzare.
5. Per gli stabilimenti **"preesistenti"**, gli **"altri stabilimenti"**, ed i casi di presentazione su **richiesta motivata** di ARPAE o della Commissione ispettiva o del Comitato, ARPAE conclude il procedimento di valutazione

entro centoventi giorni dal suo avvio, comprensivi dei sopralluoghi del Comitato volti a verificare che le informazioni contenute nella scheda rispecchino fedelmente la realtà dello stabilimento.

6. Nel caso in cui l'atto finale che conclude il procedimento preveda misure aggiuntive, ARPAE una volta ricevuta da parte del gestore la comunicazione di avvenuta ottemperanza, si avvale del Comitato per effettuare un eventuale sopralluogo di verifica.
7. I tempi del procedimento di valutazione di cui ai commi 2 e 5 possono essere sospesi in caso di richiesta di integrazioni per sessanta giorni, prorogabili su proposta motivata del gestore, per ulteriori sessanta giorni.

Art. 4 Ispezioni

1. Ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n.105 del 2015, le ispezioni ordinarie negli stabilimenti di soglia inferiore sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati allo stabilimento.
2. La Regione pianifica le ispezioni ordinarie mediante la predisposizione di un Piano redatto secondo le indicazioni dell'Allegato B "Elementi del Piano delle ispezioni ordinarie" del presente atto, che è trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il 28 febbraio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge;
3. La programmazione annuale delle ispezioni è predisposta da ARPAE, in accordo con la Regione, avvalendosi eventualmente del Comitato, secondo le indicazioni dell'Allegato C "Criteri e procedure per la programmazione annuale delle ispezioni ordinarie" del presente atto. Tale pianificazione è inviata alla Regione in tempo utile perché sia trasmessa da quest'ultima al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il 28 febbraio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge.
4. Le ispezioni sono disposte da ARPAE, fornendo al gestore dello stabilimento e agli Enti che prendono parte alla Commissione ispettiva di cui all'articolo 15, comma 1, lett.d) della legge, le seguenti informazioni minime:

- il mandato ispettivo della Commissione, che può essere mirato alla verifica di tutti gli aspetti del Sistema di Gestione della Sicurezza di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n.105 del 2015 o solo di alcuni punti dello stesso;
- l'incarico della Commissione ispettiva;
- i termini di inizio e conclusione dell'ispezione;
- gli oneri che il gestore è tenuto a corrispondere e le modalità di pagamento.

E' compito della Commissione comunicare al gestore la data precisa dell'inizio dell'ispezione, almeno 5 giorni prima.

L'avvio di ispezione è inviato da ARPAE anche al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e al Comune, per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 27, comma 13 del decreto legislativo n.105 del 2015.

5. La Commissione incaricata dello svolgimento delle ispezioni ai sensi dell'articolo 15 della legge è di norma, composta da tre ispettori rappresentanti rispettivamente di ARPAE (con funzione di referente), del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dell'INAIL. Il personale incaricato deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) aver già effettuato almeno cinque ispezioni in qualità di uditore ai sensi del decreto legislativo n.105 del 2015 oppure del decreto legislativo n.334 del 1999;
 - b) aver partecipato ad apposito corso di formazione, superando con esito positivo il relativo esame finale, con successivo addestramento sul campo consistente nella partecipazione ad almeno tre ispezioni in qualità di uditore;
 - c) essere in possesso di comprovata esperienza di almeno cinque anni nel settore dei sistemi di gestione della sicurezza, che abbia incluso un periodo di addestramento sul campo con la partecipazione ad almeno due ispezioni in qualità di uditore.
6. I criteri e le procedure per la conduzione delle ispezioni sono specificati nell'Allegato H, Appendice 2 del decreto legislativo n.105 del 2015 nel cui testo i riferimenti alle risultanze dell'*istruttoria tecnica* sono da

intendersi rivolti all'istruttoria per la valutazione della Scheda Tecnica di cui all'articolo 2 della presente direttiva.

7. In analogia a quanto disposto dall'articolo 27, comma 8 del decreto legislativo n.105 del 2015, entro quattro mesi dalla conclusione di ciascuna ispezione, ARPAE, in qualità di soggetto che ha disposto l'ispezione, sulla base del rapporto finale di ispezione vincolante predisposto dalla Commissione, comunica al gestore le relative conclusioni e tutte le misure da adottare, comprensive del cronoprogramma, con indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione delle prescrizioni e delle raccomandazioni impartite.
8. ARPAE una volta ricevuta da parte del gestore la comunicazione di avvenuta ottemperanza, si può avvalere del Comitato per effettuare un eventuale sopralluogo di verifica.
9. L'atto conclusivo di ispezione è inviato da ARPAE al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e al Comune, per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 27, comma 13 del decreto legislativo n.105 del 2015. Tale atto è altresì inviato alla Regione, al Comitato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n.105 del 2015, alla Direzione regionale e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, all'INAIL e alla ASL territorialmente competente.
10. Se nel corso dell'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità al decreto legislativo n.105 del 2015, entro sei mesi è effettuata un'ispezione supplementare.
11. Ispezioni straordinarie possono essere disposte in qualunque momento da ARPAE, con oneri a carico del gestore, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, allo scopo di indagare con la massima tempestività in caso di denunce gravi, incidenti gravi o "quasi incidenti", nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.
12. Per tutto quanto non specificato nella presente direttiva sono di riferimento i contenuti dell'articolo 27 e degli Allegati H ed I del decreto legislativo n.105 del 2015.

Art. 5

Oneri per le ispezioni

1. Ai sensi dell'articolo 15 della legge, gli oneri relativi allo svolgimento delle ispezioni ordinarie e straordinarie negli stabilimenti di soglia inferiore sono a carico dei gestori e sono stabilite sulla base delle dichiarazioni che il gestore stesso fornisce nella Notifica (punto 5 del Modulo di Notifica) relativamente alla classe di appartenenza dello stabilimento ai fini dell'applicazione delle tariffe.
2. Le tariffe relative alle ispezioni sono indicate nel decreto legislativo n.105 del 2015, alla Tabella II, Appendice 1, dell'Allegato I, precisando che per "prima verifica ispettiva", è da intendersi la prima ispezione eseguita ai sensi del decreto legislativo n.105 del 2015.
3. Gli importi derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 sono versati in apposito capitolo di bilancio di ARPAE per essere poi ripartiti tra gli Enti che partecipano alla Commissione ispettiva sulla base di apposito accordo.

Art. 6

Raccordo tra i soggetti preposti ad effettuare ispezioni presso lo stabilimento

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge, i soggetti preposti alle ispezioni di cui all'articolo 4 della presente direttiva, si raccordano con gli altri preposti ad effettuare ispezioni ai sensi delle normative, con particolare riguardo ai controlli per verificare l'attuazione del Regolamento n.1907 del 2006 (REACH) e ai controlli per il rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto legislativo n.152 del 2006.
2. Ai fini del raccordo di cui al comma 1, il Piano regionale delle ispezioni ed i relativi programmi annuali di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, sono inviati alle altre autorità competenti, con l'obiettivo di raggiungere un coordinamento già in fase di loro predisposizione, e per evitare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti.

ALLEGATO A

Scheda Tecnica

A) Informazioni generali

- A.1 Nominativo del gestore, codice fiscale ed indirizzo (sede legale) del gestore.
- A.2 Denominazione, ubicazione dello stabilimento e nominativo del Direttore Responsabile.
- A.3 Nominativo del responsabile della stesura della scheda, le sue esperienze in campo nonché la/le persone fisiche e/o giuridiche e le organizzazioni che hanno partecipato alla stesura della scheda medesima.
- A.4 Coordinate del baricentro geometrico dello stabilimento georiferito nel sistema di coordinate geografiche -lat/long-ETRF2000/WGS84.
Le corografie, le mappe, le planimetrie, i disegni in genere richiesti nei punti seguenti, sono presentati a corredo della scheda, aggiornati alla data della loro presentazione e corredati da opportuna descrizione (legenda) che consenta l'adeguata individuazione, nel sistema riferimento cartografico indicato, dei dettagli rappresentati, in particolare modo dei siti di attività industriali che non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 105 del 2015 e delle aree e sviluppi urbanistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino. La documentazione cartografica di cui al presente punto è fornita anche in strati informativi georeferenziati in formato digitale, raster o vettoriale, georeferito nel sistema di coordinate geografiche ETRF2000/WGS84. Le informazioni sono fornite in strati informativi distinti, anche in formato vettoriale georeferenziato editabile ad es. shapefile *.shp
- A.5 Localizzazione ed identificazione dello stabilimento mediante Corografia aggiornata in scala non inferiore a 1:25.000, sulla quale sia evidenziato il perimetro dello stabilimento. Tale mappa deve comprendere un'area avente raggio di almeno 2 km attorno allo stabilimento. Su tale mappa deve essere indicata la destinazione degli edifici esistenti, con particolare riferimento agli ospedali, alle scuole, agli uffici e alle industrie, con la precisazione del tipo di industria se noto, nonché la presenza di linee ferroviarie, strade, autostrade, porti, aeroporti e corridoi aerei di atterraggio e decollo.

B) Informazioni sullo stabilimento e sulle sostanze pericolose

- B.1 Planimetrie dello stabilimento:

- in scala 1:2.000;
- in scala adeguata alle dimensioni dello stabilimento e comunque non inferiore a 1:500 con l'indicazione degli impianti e dei depositi in cui sono presenti le sostanze pericolose;
- Piante e sezioni degli impianti e/o depositi, con eventuali particolari significativi in scala non inferiore a 1:200.

Indicare, inoltre, in planimetria l'ubicazione dei punti critici degli impianti e/o depositi.

Le informazioni relative ai confini, punti critici impianti e/o depositi dello stabilimento sono fornite in strati informativi distinti, anche in formato vettoriale georeferenziato editabile ad es. shapefile *.shp

- B.2 Descrizione dettagliata dell'attività in riferimento a qualsiasi operazione e/o processo effettuati nello stabilimento che comporti o possa comportare la presenza di sostanze pericolose, nonché in riferimento al trasporto effettuato all'interno dello stabilimento ed al deposito connesso a tale operazione. Per gli stoccaggi, allegare l'elenco dei serbatoi indicandone tipologia costruttiva (tetto fisso, tetto galleggiante, atmosferici, in pressione, ecc.), capacità, caratteristiche (serbatoio interrato, tumulato, ecc), impermeabilizzazione e capacità dei relativi bacini di contenimento.
- B.3 Schema a blocchi del processo, con indicazione delle materie prime che entrano e dei prodotti che escono e i relativi regimi di temperatura, pressione e portata.
- B.4 Schema di processo semplificato (Process Flow Diagrams PFD) in cui siano riportate le principali apparecchiature (reattori, colonne di distillazione, scambiatori di calore, pompe, compressori, ecc.), i vari collegamenti tra le stesse e la relativa strumentazione di controllo e di sicurezza (indicatori di livello, di pressione, di temperatura, pressostati, livellostati, valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc.).
- B.5 Indicare la capacità produttiva dello stabilimento. Indicare inoltre i flussi in/out di sostanze pericolose: compilare le sottostanti Tabelle A e B.

TAB.A - FLUSSI DI SOSTANZE PERICOLOSE IN INGRESSO									
ANNO _____									
Sostanza	Q.tà tot (t)	Auto- botti (n°)	Q.tà (t)	Ferro- cisterne (n°)	Q.tà (t)	Navi (n°)	Q.tà (t)	Altro	Q.tà (t)

TAB.B - FLUSSI DI SOSTANZE PERICOLOSE IN USCITA									
ANNO _____									
Sostanza	Q.tà tot (t)	Auto- botti (n°)	Q.tà (t)	Ferro- cisterne (n°)	Q.tà (t)	Navi (n°)	Q.tà (t)	Altro	Q.tà (t)

- B.6 Elenco delle sostanze pericolose stoccate e/o utilizzate e/o prodotte (codici di indicazione di pericolo H ai sensi del Regolamento CE n.1272/2008, quantità massima presente in stabilimento in tonnellate, ecc).
- B.7 Esplicitare l'assoggettabilità al decreto legislativo n.105 del 2015 secondo i criteri indicati nell'Allegato 1 allo stesso decreto.
- B.8 Schede di sicurezza delle sostanze pericolose (Rif. Regolamento 1907/2006/CE e s.m.i.).Fornire la classificazione notificata o armonizzata di cui all'allegato VI tabella 3.1 del Regolamento 1272/2008/CE delle sostanze pericolose e relative schede di sicurezza (rif. Regolamento 1907/2006/CE e s.m.i)
- B.9 Comportamento chimico/fisico delle sostanze pericolose nelle condizioni normali e/o anomali prevedibili di stoccaggio o di utilizzazione, con particolare riferimento alla suscettibilità a dare origine a fenomeni di instabilità nelle condizioni normali di temperatura e pressione di processo o stoccaggio.
- B.10 Precisazione delle sostanze pericolose che possono originarsi per modificazione o trasformazione della sostanze considerate a causa di anomalie prevedibili nell'esercizio dell'impianto, quali ad esempio variazioni di condizioni di processo (temperatura, pressione, portata, rapporto stechiometrico dei reagenti, imperfetto dosaggio del catalizzatore, presenza di impurezze, ecc.); indicare inoltre, i meccanismi di reazione, la cinetica chimica e le

condizioni termodinamiche (calori di reazione, ΔT adiabatici ecc..). Evidenziare infine situazioni di incompatibilità fra le sostanze contemporaneamente presenti in stabilimento ovvero con quelle utilizzate in emergenza, in grado di dare origine a violente reazioni, a prodotti di reazione pericolosi, oppure di rendere più difficoltose le operazioni di intervento in emergenza. Riportare la fonte dei dati/informazioni indicate.

- C) Informazioni per l'identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità
- C.1 Identificazione dei possibili eventi incidentali in base all'analisi storica e all'esperienza operativa su incidenti, "quasi incidenti" ed anomalie di funzionamento, ed in base a tecniche di analisi espletate secondo lo stato dell'arte (Hazop, what if, FMEA, ecc). L'identificazione degli eventi incidentali deve essere svolta anche in base a cause esterne quali quelle connesse ad effetti domino e cause naturali come terremoti o inondazioni.
- C.2 Stima della probabilità (occasioni/anno) di accadimento degli eventi incidentali mediante costruzione e risoluzione numerica di alberi logici (Fault Tree) o mediante l'elaborazione statistica di dati storici.
- C.3 Identificazione ed evoluzione degli scenari incidentali e stima delle probabilità (occasioni/anno) mediante costruzione e risoluzione numerica di alberi logici (Event Tree).
- C.4 Determinazione delle conseguenze correlate agli scenari incidentali identificati in base all'utilizzo di modelli di simulazione, codici di calcolo ecc.. e delle relative aree di danno, stimate in base al superamento dei valori di soglia, come definiti dalle disposizioni adottate rispettivamente ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n.105 del 2015 (pianificazione dell'emergenza esterna e assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione). Le informazioni relative alle aree di danno, di cui sopra sono fornite, in strati informativi distinti, anche in formato vettoriale georeferenziato editabile (ad es. esempio shapefile *. shp).
- C.5 Gli scenari incidentali devono essere valutati in base alle condizioni meteorologiche più conservative nella zona in cui è insediato lo stabilimento. Devono essere forniti dati relativi alle velocità del vento, alle direzioni prevalenti, alle temperature, e alle condizioni di stabilità atmosferica riferibili ad un periodo di almeno cinque anni, ove

disponibili. Le valutazioni delle conseguenze devono essere effettuate almeno in condizioni meteo D5 e F2.

- C.5 bis Evidenziare sulla base della cronologia degli eventi geofisici, meteomarini, ceraunici e di dissesto idrogeologico quali inondazioni e terremoti (ove disponibili) eventuali ripercussioni sulla sicurezza, con riferimento agli scenari incidentali di cui al punto C.3, ovvero all'esclusione effettiva della possibilità di incidente indotto (Rischio Na-Tech).
- C.6 Rappresentazione cartografica in scala 1:2.000 (o scala adeguata) delle aree di danno interne ed esterne allo stabilimento (o del loro inviluppo), per ciascuna tipologia di danno identificata al punto C.4, in cui sono indicati gli obiettivi vulnerabili presenti nelle aree di danno esterne allo stabilimento (es. scuole, ospedali, uffici pubblici, edifici residenziali, luoghi di ritrovo, strade, altri impianti industriali presenti ecc.).
- C.7 Valutazione dell'entità delle conseguenze ambientali degli scenari incidentali in grado di procurare deterioramento di una risorsa naturale con riferimento ai criteri individuati dall'Allegato 6 al decreto legislativo n.105 del 2015 "Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla Commissione".
- C.8 Descrizione del comportamento degli impianti in caso di indisponibilità parziale o totale delle reti di servizio (elettricità, acqua di raffreddamento, vapore, azoto, aria compressa, ecc.). Descrivere inoltre le misure per garantire il funzionamento delle apparecchiature critiche anche in condizioni di emergenza ed in caso di calamità naturali.
- C.9 Indicazione delle precauzioni adottate per evitare gli eventi incidentali o quanto meno per minimizzarne la possibilità di accadimento e/o l'entità delle conseguenze:
- dal punto di vista gestionale: in relazione al Documento di Politica e all'articolazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), individuare la rilevanza di ogni elemento del SGS almeno per ogni elemento critico desunto dall'analisi di sicurezza dello stabilimento, la rilevanza nei riguardi del Sistema di Gestione della Sicurezza, gli interventi pianificati ed i miglioramenti ottenuti o previsti, in termini puntuali sia analitici o con eventuali indicatori di prestazione;

- dal punto di vista progettuale e costruttivo: norme e criteri utilizzati nella progettazione e nella realizzazione delle varie componenti dello stabilimento (impianti elettrici, strumentazioni, strutture, tubazioni, serbatoi, ecc.), criteri di protezione dei contenitori e dei serbatoi (sistemi di contenimento, apparecchiature di controllo, ecc.). Indicare i luoghi dello stabilimento in cui è presente il pericolo di formazione e persistenza di miscele infiammabili e/o esplosive e/o tossiche e le misure conseguentemente adottate (DLgs 81/08, artt.293 e 294);
- dal punto di vista impiantistico: dispositivi di blocco e allarme, indicatori di livello, strumentazione di sicurezza, valvole di sezionamento telecomandate, sistemi di abbattimento, sistemi di rilevamento, precauzioni e sistemi per il controllo ed il contenimento del rischio Na-Tech (vd. punto C5 bis) ecc.;
- dal punto di vista operativo: in riferimento alle risultanze dell'analisi di sicurezza e specificandone la congruenza con essa, indicare i controlli sistematici delle zone critiche, programmi di manutenzione e ispezione periodica, verifica di sistemi di sicurezza e blocchi, Manuali Operativi, Piani di Emergenza Interni, ecc.

C.10 Gestione dei rifiuti pericolosi: precisare gli adempimenti effettuati ai sensi della normativa vigente per la gestione all'interno dello stabilimento dei rifiuti che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti nello stabilimento, proprietà analoghe, per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, a quelle delle sostanze pericolose di cui all'art.3 comma 1, lettera l del Decreto legislativo n. 105 del 2015 anche in relazione a quanto previsto dalla nota 5 dell'Allegato 1 al medesimo decreto.

D) Situazioni di emergenza e relativi apprestamenti

- D.1 Specificare le sostanze emesse in condizioni anomale di funzionamento e in caso di incidente. In particolare, nell'ipotesi di incendio, si specifichino i prodotti di combustione. Si descrivano inoltre gli effetti delle sostanze emesse nell'area potenzialmente interessata.
- D.2 Indicare gli effetti diretti di incendi o esplosioni con le parti di stabilimento ove siano presenti sostanze pericolose e specificare gli effetti degli incidenti indotti.
- D.3 Descrivere, alla luce degli eventi individuati ai punti precedenti, le misure previste per evitare, in caso di

incendio e/o esplosione, il danneggiamento di strutture, di serbatoi, di apparecchiature e di condotte contenenti sostanze infiammabili e/o tossiche. Sulla base delle ipotesi di incidente considerate e della stima delle relative conseguenze (irraggiamento e/o sovrappressione) occorre verificare se le strutture interessate (contenitori metallici, edifici, ecc.) resistono di per sé o se necessitano di provvedimenti aggiuntivi (rivestimenti per la resistenza al fuoco, raffreddamento con acqua, muri antiesplorazione, travi di ancoraggio, ecc.) qualora il loro coinvolgimento possa aggravare le conseguenze dell'incidente.

- D.4 Descrivere i sistemi adottati per contenere sversamenti rilevanti di sostanze infiammabili sul suolo e/o nei sistemi fognanti e nei corpi idrici (valvole di intercettazione, barriere d'acqua, barriere di vapore, bacini di contenimento, panne galleggianti, ecc.) al fine di limitare, in caso di spandimento e successivo incendio, l'estensione della superficie incendiata. Descrivere inoltre i sistemi eventualmente previsti per l'intercettazione ed il successivo contenimento e convogliamento a volumi di raccolta. Si specifichino i criteri adottati nella progettazione di tali sistemi.
- D.5 Descrivere i sistemi adottati per contenere gli sversamenti rilevanti sul suolo e/o nei sistemi fognanti e nei corpi idrici di liquidi tossici o pericolosi per l'ambiente, i sistemi eventualmente previsti per l'intercettazione ed il successivo contenimento e convogliamento a volumi di raccolta. Si specifichino i criteri adottati nella progettazione di tali sistemi.
Allegare la planimetria dello stabilimento con l'indicazione della rete fognaria.
- D.6 Descrivere le eventuali fonti di rischio mobili quali ad esempio serbatoi mobili (autobotti, ferrocisterne, fusti, ecc.) utilizzati per il trasporto interno di sostanze pericolose. Descrivere inoltre le vie di percorrenza, i punti di carico, scarico e stazionamento; definire le precauzioni adottate al fine di prevenire il rischio ad essi associato.
- D.7 Compilare la Tabella C riportando gli eventi considerati nel proprio documento di valutazione dei rischi.

TAB. C - PROSPETTO RIASSUNTIVO DELL'ANALISI DEI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE					
Top event (n°)	Identificativo dell'impianto o della zona dello stabilimento	Descrizione sintetica dell'evento (a)	Conseguenze stimate (b)	Frequenza di accadimento (c)	Misure di prevenzione e/o mitigazione attuate

- (a) descrizione delle cause che portano all'evento, della durata ipotizzata, delle quantità rilasciate;
- (b) indicare la tipologia di scenario e le distanze calcolate in corrispondenza delle soglie di danno a persone e strutture indicate nei decreti di riferimento;
- (c) fornire una valutazione qualitativa o il valore in termini di occ/anno.

E) Misure contro l'incendio

- E.1 Descrivere gli impianti, le attrezzature e l'organizzazione per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, precisando i criteri di dimensionamento degli stessi. Allegare la planimetria dello stabilimento con indicati i sistemi antincendio.
- E.2 Precisare se la progettazione del sistema di drenaggio ha previsto di far fronte all'aumento del flusso d'acqua durante la lotta contro il fuoco e se è prevista l'intercettazione dei flussi ed il successivo convogliamento a volumi di raccolta, evidenziando i criteri di dimensionamento di questi ultimi.
- E.3 Indicare le fonti di approvvigionamento idrico da utilizzare in caso di incendio e la quantità d'acqua disponibile per il suo spegnimento. Precisare anche la quantità ed il tipo di liquido schiumogeno, di polveri ed altri estinguenti eventualmente presenti, evidenziando i criteri di scelta e di individuazione delle suddette quantità. Indicare inoltre l'eventuale presenza di sistemi di estinzione con gas inerte o di spegnimento con vapore.
- E.4 Precisare la posizione autorizzativa concernente la prevenzione incendi per tutte le attività ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R.151/2011.

F) Informazioni sul Sistema di Gestione della Sicurezza adottato

- F.1. Riportare il documento di definizione della Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n.105 del 2015 e l'articolazione del Sistema di Gestione della Sicurezza.
- F.2. Indicare la struttura organizzativa in forma grafica, con diagrammi a blocchi in cui siano evidenziate le dipendenze gerarchiche e funzionali; in particolare esplicitare le funzioni dell'organigramma impegnate nelle posizioni chiave per la sicurezza e le relative mansioni.
- F.3 Indicare il numero dei dipendenti dello stabilimento.
- F.4 Indicare il numero di persone, non dipendenti, presenti nel sito a vario titolo e specificare le funzioni che svolgono.
- F.5 Dichiarare l'eventuale adesione dell'azienda a Sistemi di Gestione volontari e nel caso, elencarli ed indicare la data di certificazione.
- F.6 Descrivere gli eventuali incidenti, "quasi incidenti" ed anomalie accaduti nello stabilimento e indicare la data di accadimento.
- F.7 Allegare il Piano di Emergenza Interno completo di planimetrie (vie di fuga, punti di raccolta ecc..).

G) Compatibilità territoriale

- G.1 Ai fini della valutazione di compatibilità territoriale da parte dell'Autorità competente, si forniscano le informazioni di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del decreto legislativo n.105 del 2015 e in particolare nel caso di Depositi di GPL e Depositi di liquidi infiammabili e/o tossici si applichino i criteri di valutazione delle compatibilità definiti nell'ambito della normativa vigente e delle eventuali successive modifiche.

ALLEGATO B

Elementi del Piano delle ispezioni ordinarie

Il decreto legislativo n. 105 del 2015 all'articolo 27, comma 3, specifica che la pianificazione regionale delle ispezioni ordinarie deve contenere i seguenti elementi:

- a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
- b) la zona geografica del Piano di ispezione;
- c) l'elenco degli stabilimenti contemplati nel Piano;
- d) indicazioni per l'individuazione, nell'elenco di cui al punto c) dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino;
- e) indicazioni per l'individuazione, nell'elenco di cui al punto c) degli stabilimenti in cui i rischi esterni o fonti di pericolo particolare potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
- f) l'indicazione delle procedure per la programmazione e l'effettuazione delle ispezioni ordinarie;
- g) l'indicazione dei criteri e delle procedure per l'effettuazione delle ispezioni straordinarie;
- h) ove applicabili, le disposizioni di cooperazione tra le varie Autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Dlgs 152/2006 (AIA).

Nello specifico:

Elemento a) - Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza

Gli aspetti di sicurezza che devono essere tenuti presenti, in termini generali, ai fini di una valutazione dei pericoli di incidenti rilevanti associati ad un singolo stabilimento, anche in relazione alla sua collocazione territoriale e ambientale sono indicati nello stesso Allegato H al decreto legislativo n.105 del 2015, e sono:

- a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
- b) risultanze delle ispezioni precedenti;
- c) segnalazioni, reclami, incidenti e "quasi incidenti";
- d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti con probabilità o possibilità di effetto domino;
- e) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- f) collocazione dello stabilimenti in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
- g) pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante;
- h) vie di propagazione della sostanza pericolosa.

Tali aspetti costituiscono, di fatto, anche i criteri generali su cui si basa la programmazione annuale delle ispezioni ⁽¹⁾.

Elemento b) - Zona geografica di riferimento del Piano

La zona di riferimento del Piano è la Regione Emilia- Romagna, suddivisa in 9 Province geografiche: Piacenza, Parma, Reggio- Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

Elemento c) - Elenco degli stabilimenti contemplati nel Piano

La pianificazione deve prendere a riferimento l'elenco ufficiale degli stabilimenti di soglia INFERIORE trasmesso da ISPRA, ed aggiornato - solitamente- al mese di dicembre ultimo scorso, coordinato con l'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 14 della legge.

Elemento d) - Elenco dei Gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi dell'art. 19 del medesimo decreto.

¹) cfr. Allegato H, paragrafo 4 "Criteri per la pianificazione e la programmazione delle ispezioni"

Ai sensi del decreto legislativo n. 105 del 2015 (art. 19) è il Comitato tecnico di cui all'articolo 10 del medesimo decreto (CTR) che, in accordo con la Regione, individua gli stabilimenti o gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e superiore, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi o dell'inventario delle sostanze pericolose presenti. L'elenco a cui questo elemento fa riferimento, è pertanto quello approvato in sede di CTR.

Elemento e)- Elenco degli stabilimenti in cui i rischi esterni o fonti di pericolo particolare potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante

Il Piano, per dettagliare i contenuti di questo elemento, può fare riferimento in base alla disponibilità dei dati, alla:

- Pericolosità geologica (dettagliando il fattore a_g relativo all'accelerazione di picco orizzontale in caso di sisma con $T_R=475$ anni, la classe di sottosuolo ai fini del calcolo dell'azione sismica attesa, ed il rischio di potenziale instabilità legato al fenomeno della liquefazione in caso di forti terremoti e al rischio frane);
- Pericolosità/rischio alluvioni (ai sensi della DIR 2007/60/CE).

In prima analisi, le valutazioni potranno essere legate esclusivamente ad una valenza "territoriale", associati cioè alla posizione dello stabilimento sul territorio, non tenendo conto delle eventuali azioni che potrebbero essere state attuate dal gestore, per influenzare la vulnerabilità/resistenza delle singole costruzioni. Con il tempo e l'aumentare della consapevolezza, potranno essere inserite in tale valutazione,

elementi specifici relativi a ciascuno stabilimento, per rendere le valutazioni finali più circostanziate alle singole realtà.

Elemento f)- L'indicazione delle procedure per la programmazione e l'effettuazione delle ispezioni ordinarie

Nel Piano occorre fare riferimento a quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia (si veda in particolare l'articolo 15 della legge e l'articolo 4 della presente direttiva).

Elemento g)- Procedure per le ispezioni straordinarie da effettuare ai sensi del comma 7 del medesimo articolo

Nel Piano occorre fare riferimento a quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia (si veda in particolare l'articolo 15 della legge e l'articolo 4 della presente direttiva).

Elemento h)- Ove applicabili, le disposizioni di cooperazione tra le varie Autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Dlgs 152/2006 (AIA).

Nel Piano occorre fare riferimento a quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia e ad eventuali azioni intraprese in tal senso (si veda in particolare l'articolo 8, comma 2 della legge e l'articolo 6 della presente direttiva).

ALLEGATO C

**Criteri e procedure
per la programmazione annuale
delle ispezioni ordinarie**

Il Decreto legislativo n. 105 del 2015 all'articolo 27, comma 4 prevede che *l'intervallo tra due visite ispettive consecutive in loco, sia stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti.*

Nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo non è comunque superiore a tre anni, per gli stabilimenti di soglia inferiore e ad un anno per quelli di soglia superiore.

In analogia a quanto proposto dal Ministero dell'Interno nel Piano nazionale delle ispezioni relativo agli stabilimenti di soglia superiore, che ha fornito i criteri per effettuare tale valutazione sistematica, individuando così tre differenti livelli di priorità e di frequenza d'ispezione (priorità I- frequenza annuale (quella minima prevista in mancanza di valutazione), priorità II- frequenza biennale, priorità III- frequenza triennale) nel presente Allegato si propongono criteri analoghi, individuando così altrettanti differenti livelli di priorità e di frequenza d'ispezione per gli stabilimenti di soglia inferiore:

- **priorità I - frequenza triennale** (quella minima prevista in mancanza di valutazione);
- **priorità II - frequenza quadriennale;**
- **priorità III - frequenza quinquennale.**

La valutazione sistematica

Il percorso di valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante associati ad ogni stabilimento, prevede sostanzialmente tre fasi:

- 1) valutazione dei parametri riportati nelle Tabelle A÷ H ed assegnazione ad ogni parametro del relativo punteggio;
- 2) effettuazione della sommatoria dei punteggi ottenuti;

3) identificazione del livello di priorità e quindi della rispettiva frequenza d'ispezione presso lo stabilimento. In base al punteggio totale ottenuto, si stabiliscono i seguenti livelli di priorità e frequenze d'ispezione:

Punti totali	Livello di Priorità	Frequenza di ispezione
≤ 16	I	triennale
da 17 a 27	II	quadriennale
≥ 28	III	quinquennale

Tabella A - pericolosità sostanze presenti e dei processi produttivi		
Punti	Tipo di pericolo	Tipo di stabilimento
1	Tossici	a) Stabilimenti con impianti chimici per la produzione di gas tossici liquefatti
		b) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in serbatoi
	Infiammabili	a) Raffinerie e stabilimenti petrolchimici
	Esplosivi	a) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.1 e 1.2
		b) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.3
	c) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.4	
2	Tossici	c) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in fusti
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggi di sostanze tossiche in serbatoi
	Infiammabili	b) Stoccaggio e rigassificazione GNL
	Esplosivi	d) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.5 e 1.6
		e) Stoccaggio di esplosivi di categoria UN/ADR 1.1-1.6
3	Tossici	e) Stabilimenti chimici con stoccaggio di sostanze tossiche in fusti
	Infiammabili	c) Stabilimenti chimici con processi che impiegano liquidi infiammabili
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggio di liquidi infiammabili in serbatoi
		e) Stoccaggi sotterranei di gas naturale
		f) Stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento GPL
		g) Depositi di prodotti petroliferi
	altro	a) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici
		b) Produzione metalli non ferrosi
		c) Lavorazione metalli ferrosi/non ferrosi
		d) Centrali termoelettriche
e) Stabilimenti che detengono sostanze pericolose per l'ambiente		

Tabella B - risultanze delle ispezioni precedenti		
Punti	Livello	Descrizione
1	Insufficiente	SGS-PIR al di sotto dei requisiti minimi di legge o standard del settore, molti aspetti del SGS-PIR non soddisfatti pienamente. Numerose prescrizioni e raccomandazioni.
2	Mediocre	SGS-PIR quasi conforme ai requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con diversi aspetti non pienamente soddisfatti. Significativo numero di prescrizioni e raccomandazioni.
3	Sostanzialmente conforme ma migliorabile	SGS-PIR soddisfa i requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con alcuni aspetti non pienamente soddisfatti. Alcune prescrizioni e molte raccomandazioni.
4	Buono	SGS-PIR al di sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore, la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in molti aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche prescrizioni e raccomandazioni.
5	Ottimo	Atteggiamento proattivo nell'individuare e attuare i possibili miglioramenti, tutti gli aspetti del SGS-PIR pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in tutti gli aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche raccomandazioni.

Tabella C - segnalazioni, reclami, incidenti e quasi -incidenti	
Punti	Descrizione
1	Diverse evidenze di seri reclami e segnalazioni, quasi-incidenti, casi di non conformità o di almeno un grave incidente negli ultimi cinque anni.
2	Almeno un serio reclamo o segnalazione, un quasi-incidente, un incidente o un caso di non conformità negli ultimi cinque anni.
3	Non ci sono seri reclami o segnalazioni, incidenti o quasi-incidenti, e casi di non conformità negli ultimi cinque anni.

Tabella D - stabilimenti o gruppi di stabilimenti con probabilità o possibilità di effetto domino	
Punti	Descrizione
1	Probabilità/possibilità di effetto domino con altri stabilimenti limitrofi o presenza di diverse condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.
2	Probabilità/possibilità di effetto domino con un altro stabilimento limitrofo o presenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.
3	Nessuna probabilità/possibilità di effetti domino con un altro stabilimento limitrofo e assenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.

Tabella E - concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante (*)	
Punti	Descrizione
1	a) Assenza di scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e b) assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati
2	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati
3	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e b) predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati

(*) questa tabella è applicabile solo in caso di stabilimenti ricadenti in aree ad elevata concentrazione di stabilimenti nei quali è possibile l'effetto domino

Tabella F- collocazione dello stabilimenti in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante	
Punti	Presenza nella zona di attenzione individuata nel PEE di:
1	Aree con destinazione residenziale, alta densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (oltre 500 persone presenti). Categoria A ai sensi del DM 9 maggio 2001.
2	Aree con destinazione residenziale, media densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (fino a 500 persone presenti)-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno). Categoria B ai sensi del DM 9 maggio 2001.
3	Aree con destinazione residenziale, bassa densità-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (fino a 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri fino a 1000/giorno). Categoria C ai sensi del DM 9 maggio 2001.
4	Aree con destinazione residenziale, presenza di insediamenti abitativi sparsi- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile (fiere, mercatini o altri eventi periodici). Categoria D ai sensi del DM 9 maggio 2001.
5	Aree con destinazione residenziale, rari insediamenti abitativi- Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici Categoria E ai sensi del DM 9 maggio 2001.
6	Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone. Categoria F ai sensi del DM 9 maggio 2001.

Tabella G - Pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante	
Punti	Presenza entro la distanza di 100 m dallo stabilimento
1	Recettore ad alta vulnerabilità quali aree naturali o parchi destinati alla conservazione delle specie animali e vegetali.
2	Recettore sensibile quale sito di particolare interesse.
3	Recettore sensibile generico.
4	Nessun recettore vulnerabile.

Tabella H - Vie di propagazione della sostanza pericolosa	
Punti	Vie di propagazione
1	Percorsi, sia diretti che indiretti, identificati.
2	Mancanza di specifici percorsi identificati.

In analogia a quanto specificato nel piano Nazionale delle ispezioni relative agli stabilimenti di soglia superiore, si precisa che è facoltà di ARPAE, quale autorità competente alla redazione dei programmi annuali di ispezione, effettuare una lettura di tipo integrato delle criticità eventualmente emerse da questa analisi, attribuendo se del caso, pesi differenti ai singoli riscontri.

La programmazione annuale delle ispezioni ordinarie:

la procedura per la definizione del numero di ispezioni

La programmazione delle ispezioni ordinarie deve essere effettuata sulla base dei criteri elencati al paragrafo precedente che consentono di suddividere gli stabilimenti presenti nel territorio di competenza in 3 livelli di priorità, con frequenza ispettiva variabile da 3 a 5 anni.

Analogamente a quanto proposto dal Ministero dell'Interno per la programmazione delle ispezioni dei CTR negli stabilimenti di soglia superiore, si propone analogo percorso per la individuazione del numero di ispezioni annue da programmare da parte di ARPAE negli stabilimenti di soglia inferiore.

Indicato con **I** il numero di ispezioni da programmare nell'anno si ha:

$$I = i1+i2+i3+iN$$

dove con:

i1 = numero ispezioni annue in stabilimenti di priorità I
(frequenza triennale)

i2 = numero ispezioni annue in stabilimenti di priorità II
(frequenza quadriennale)

i3 = numero ispezioni annue in stabilimenti di priorità III
(frequenza quinquennale)

iN = numero ispezioni annue di "nuovi" o "altri" stabilimenti =
10% (i1+i2+i3)

I deve essere così determinato:

- gli stabilimenti di priorità I, devono essere ispezionati con frequenza triennale; al fine della necessaria distribuzione del carico di lavoro, nel primo anno si potranno programmare il 30% delle ispezioni relative a questo tipo di stabilimenti, suddividendo in parti uguali (cioè nel rimanente 35% per i successivi due anni) le restanti ispezioni. Alla fine di ogni ispezione l'ARPAE, sulla base di eventuali proposte motivate da parte della Commissione ispettiva, potrà confermare o aggiornare il livello di priorità, sempre sulla base dei parametri di riferimento di cui al paragrafo precedente.

- gli stabilimenti di priorità II, devono essere ispezionati con frequenza quadriennale; al fine della necessaria distribuzione del carico di lavoro si potranno programmare per ogni anno il 25% delle ispezioni relative a questo tipo di stabilimenti. Alla fine di ogni ispezione l'ARPAE, sulla base di eventuali proposte motivate da parte della Commissione ispettiva, potrà confermare o aggiornare il livello di priorità, sempre sulla base dei parametri di riferimento di cui al paragrafo precedente.

- gli stabilimenti di priorità III, devono essere ispezionati con frequenza quinquennale; al fine della necessaria distribuzione del carico di lavoro si potranno programmare per

ogni anno il 20% delle ispezioni relative a questo tipo di stabilimenti. Alla fine di ogni ispezione l'ARPAE, sulla base di eventuali proposte motivate da parte della Commissione ispettiva, potrà confermare o aggiornare il livello di priorità, sempre sulla base dei parametri di riferimento di cui al paragrafo precedente.

- in relazione all'ingresso nel campo di assoggettabilità del Decreto legislativo n. 105 del 2015 di stabilimenti mai ispezionati in precedenza perchè ricadenti nella definizione di "nuovo" stabilimento [ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto] o di "altro" stabilimento [ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g) del decreto] è necessario che l'ARPAE includa nella programmazione annuale un congruo numero di ispezioni in tali stabilimenti, in numero pari almeno al 10% del totale delle ispezioni programmate.

I criteri sopra indicati sono applicati da ARPAE con il necessario grado di flessibilità, soprattutto in relazione al numero complessivo degli stabilimenti presenti, alla loro ripartizione nei livelli di priorità, nonché sulla base della disponibilità di ispettori qualificati per la costituzione delle Commissioni ispettive. Sono pertanto ammessi scostamenti dalle percentuali sopra riportate, purchè adeguatamente motivati e tenendo fermo il principio, stabilito dalla direttiva europea, che qualunque scostamento dalla frequenza annuale di ispezione può essere ammesso solo ad esito di una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante associati ad ogni singolo stabilimento.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2016, N. 1240

Linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";
- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 3 maggio 2016, n. 67 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR)(Proposta della Giunta regionale in data 8 gennaio 2016, n. 1)";

Premesso che:

- la direttiva europea 2008/98/CE pone quale azione prioritaria della gerarchia dei rifiuti la prevenzione attraverso la riduzione della produzione degli stessi;
- la normativa italiana di attuazione di tale principio è contenuta nella parte IV del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare l'art.180 bis prevede che i Comuni promuovano iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti ed a tal fine possano individuare appositi spazi per l'esposizione temporanea, al fine dello scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo;
- il Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti contenuto nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 67 del 3 maggio 2016, prevede tra le misure di prevenzione la promozione dei centri del riuso;
- la L.R. n. 16/2015 ha tra i propri obiettivi quello di attuare nella gestione dei rifiuti il rispetto della gerarchia prevista dalla direttiva europea 2008/98/CE;
- per il raggiungimento di tale obiettivo prevede, tra le varie azioni, di favorire i progetti di riuso dei beni a fine vita e di promuovere i centri comunali per il riuso, anche in sinergia con i centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati;
- in particolare l'art. 3, comma 11, della L.R. n. 16/2015, dispone che la Regione emani apposite linee guida applicative per la gestione dei centri comunali per il riuso;

Dato atto che le suddette linee guida:

- disciplinano il funzionamento dei centri comunali del riuso con le finalità di:
- favorire un'integrazione dei centri del riuso con i centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati;
- ridurre la produzione di rifiuti da inviare a trattamento o smaltimento;
- favorire il riuso di materiali ed oggetti ancora riutilizzabili prolungandone il ciclo di vita;
- creare una struttura di sostegno per fasce sensibili della popolazione, rendendo disponibili beni usati ancora in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originari;
- creare opportunità di lavoro per persone disoccupate, disabili o svantaggiate;
- costituiscono il riferimento per la regolamentazione dei centri del riuso da parte dei Comuni prevista dall'art. 3, comma 12, della L.R. n. 16 del 2015;
- istituiscono presso il Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali della Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente dell'Emilia-Romagna l'Elenco regionale dei centri del riuso;
- in fase di avvio sono inseriti nel suddetto Elenco i centri del riuso esistenti individuati con determinazione dirigenziale sulla base della ricognizione effettuata dalla Regione ed i centri esistenti che non rientrano tra quelli individuati nella ricognizione devono richiedere l'iscrizione nell'Elenco regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale della presente deliberazione;
- i gestori dei nuovi centri del riuso sono tenuti a richiedere al Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali l'iscrizione nell'Elenco regionale prima della loro entrata in funzione;
- i gestori dei centri del riuso sono tenuti a comunicare annualmente al Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità che saranno definite dal Servizio stesso, le tipologie ed i quantitativi dei beni usati conferiti, presenti nel centro, consegnati agli utenti e avviati a recupero o smaltimento ovvero conferiti presso un centro di raccolta dei rifiuti urbani con le modalità definite dal Servizio stesso;

Ritenuto opportuno disporre che i centri del riuso esistenti non conformi con le linee guida debbano provvedere all'adeguamento entro un anno dalla pubblicazione delle stesse sul Bollettino Ufficiale Regionale;

Dato atto che con lettera PG.2016.0520640 dell'11/7/2016 la Regione ha inviato ad ANCI Emilia-Romagna la bozza di linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso per eventuali osservazioni;

Considerato che ANCI Emilia-Romagna per le vie brevi ha presentato alcune osservazioni che sono state recepite;

Ritenuto, quindi, di approvare le linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso come modificate in seguito alle osservazioni di ANCI Emilia-Romagna;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi
delibera:

per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare le “Linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso”, allegate alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di istituire presso il Servizio giuridico dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali della Direzione generale cura del territorio e dell’ambiente dell’Emilia-Romagna l’Elenco regionale dei centri del riuso;
3. di inserire in fase di avvio nel suddetto Elenco i centri del riuso esistenti individuati con determinazione dirigenziale sulla base della ricognizione effettuata dalla Regione e che i centri esistenti che non rientrano tra quelli individuati nella ricognizione debbano richiedere l’iscrizione nell’Elenco regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della presente deliberazione;
4. di prevedere che i gestori dei nuovi centri del riuso siano tenuti a richiedere al Servizio giuridico dell’ambiente,

rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali l’iscrizione nell’Elenco regionale prima della loro entrata in funzione;

5. di prevedere che i gestori dei centri del riuso siano tenuti a comunicare annualmente al Servizio giuridico dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità che saranno definite dal Servizio stesso, le tipologie ed i quantitativi dei beni usati conferiti, presenti nel centro, consegnati agli utenti e avviati a recupero o smaltimento ovvero conferiti presso un centro di raccolta dei rifiuti urbani con le modalità definite dal Servizio stesso;
6. di disporre che i centri del riuso esistenti non conformi con le suddette linee guida debbano provvedere all’adeguamento entro un anno dalla pubblicazione delle stesse nel Bollettino Ufficiale Regionale;
7. di trasmettere la presente deliberazione ad Atersir e ad ANCI Emilia-Romagna;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso

Premesse

La direttiva europea 2008/98/CE pone quale azione prioritaria della gerarchia dei rifiuti la prevenzione attraverso la riduzione della produzione degli stessi. La normativa italiana di attuazione di tale principio è contenuta nella parte IV del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare l'art.180 bis prevede che i Comuni promuovano iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti ed a tal fine possano individuare appositi spazi per l'esposizione temporanea, al fine dello scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

Il Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti contenuto nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 67 del 3 maggio 2016, prevede tra le misure di prevenzione la promozione dei centri del riuso.

La legge regionale n. 16 del 5 ottobre 2015 ha tra i propri obiettivi quello di attuare nella gestione dei rifiuti il rispetto della gerarchia prevista dalla direttiva europea 2008/98/CE.

Per il raggiungimento di tale obiettivo prevede, tra le varie azioni, di favorire i progetti di riuso dei beni a fine vita e di promuovere i centri comunali per il riuso, anche in sinergia con i centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

L'art. 3, comma 11, in particolare, dispone che la Regione emani apposite linee guida per la gestione dei centri comunali per il riuso.

Tali centri hanno la finalità di consentire lo scambio di beni usati per il loro riutilizzo.

1. Finalità ed ambito di applicazione

Le presenti linee guida disciplinano il funzionamento dei centri comunali del riuso con le finalità di:

- favorire un'integrazione dei centri del riuso con i centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati;
- ridurre la produzione di rifiuti da inviare a trattamento o smaltimento;
- favorire il riuso di materiali ed oggetti ancora riutilizzabili prolungandone il ciclo di vita;
- creare una struttura di sostegno per fasce sensibili della popolazione, rendendo disponibili beni usati ancora in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originari;
- creare opportunità di lavoro per persone disoccupate, disabili o svantaggiate.

Esse costituiscono il riferimento per la regolamentazione dei centri del riuso da parte dei Comuni prevista dall'art. 3, comma 12, della legge regionale n. 16 del 5 ottobre 2015.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida si adottano le seguenti definizioni:

- prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto e che riducono:

- la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

- riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

- centro del riuso: locale o area presidiata allestiti per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati suscettibili di riutilizzo;

- centro di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

- gestore del centro del riuso: Comune/i o altro soggetto in individuato dal Comune/i che gestisce il centro del riuso;
- bene usato: materiale o oggetto in buono stato e funzionante, suscettibile di riutilizzo diretto per gli usi e le finalità originari, salvo l'effettuazione di operazioni di pulizia e di piccole manutenzioni;
- conferitore: chiunque del territorio comunale o sovracomunale di competenza del centro del riuso, iscritto nell'elenco dei contribuenti della tassa o tariffa per i rifiuti, che consegna, a titolo gratuito, un bene usato integro e funzionante;
- utente: privato cittadino, organizzazione no profit od ente eventualmente individuato dal/i Comune/i, del territorio comunale o sovracomunale di competenza del centro del riuso, iscritto nell'elenco dei contribuenti della tassa o tariffa per i rifiuti, che ritira un bene al fine del suo riutilizzo.

3. Gestione del centro

Il Comune, o i Comuni in caso di centri sovracomunali, provvede alla gestione del centro del riuso direttamente, attraverso le proprie strutture o mediante l'affidamento del servizio ad un soggetto esterno nelle forme ammesse dalla normativa vigente, organizzando il servizio secondo criteri di efficienza ed economicità in rapporto alle esigenze degli utenti. Il Comune, o i Comuni, disciplina le modalità di copertura dei costi di gestione del centro nonché la destinazione di eventuali introiti. Le attività svolte nel centro del riuso, indicate nelle presenti linee guida, sono specificate nella convenzione per la gestione del medesimo.

Il Comune, o i Comuni, per la gestione del centro del riuso promuovono l'inserimento lavorativo dei disoccupati iscritti nelle liste anagrafiche del sistema informativo del lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER) e delle persone disabili iscritte nelle liste di collocamento mirato, nonché delle persone svantaggiate di cui alla L. n. 381/1991.

Ai sensi dell'art.5 della L.R. n. 25/1999 il Comune, o i Comuni, chiede all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) di svolgere la procedura di affidamento della gestione del centro del riuso unitamente a quella di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'individuazione di un unico soggetto gestore qualora il centro del riuso sia collocato all'interno del centro di raccolta.

I centri del riuso, qualora possibile, sono realizzati in prossimità dei centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati o stazioni ecologiche autorizzate per sfruttarne le sinergie nel rispetto della normativa in materia di rifiuti e di prodotti. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 180 bis del D.Lgs. n. 152/2006 possono anche essere collocati all'interno di un centro di raccolta ex D.M. 8 aprile 2008 o di una stazione ecologica autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 qualora sia possibile separare ed individuare in modo ben definito, anche visivamente, l'area destinata ai beni usati al fine di evitare qualunque commistione tra questi ed i rifiuti. L'area deve essere individuata anche nelle autorizzazioni dei centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati o stazioni ecologiche autorizzate.

4. Locali, attrezzature e mezzi

Il centro del riuso deve essere dotato di un'ideale struttura atta a conservare ed a preservare dal deterioramento i materiali e gli oggetti consegnati dagli utenti. Deve essere predisposta una zona di ricevimento degli utenti e di controllo dei beni dei conferiti, nonché un'area per l'esposizione ed il ritiro dei beni usati. L'area di conferimento e quella di esposizione e ritiro possono anche non essere adiacenti qualora ciò risulti maggiormente idoneo per il funzionamento del centro purché sia garantita la tracciabilità del bene usato dal conferimento al ritiro o all'avvio a recupero o smaltimento ovvero al trasferimento ad un centro di raccolta dei rifiuti urbani.

Tutti i locali, le attrezzature ed i mezzi devono essere conformi a tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute e dell'ambiente e di sicurezza sul lavoro.

La manutenzione ordinaria dei locali, delle attrezzature e dei mezzi sono di competenza del gestore del centro. Gli interventi di manutenzione straordinaria, che dovranno essere prontamente segnalati dal gestore al Comune o Comuni competenti, e l'acquisto di nuovi mezzi ed attrezzature

che dovessero essere necessarie per il buon funzionamento del centro o per il miglioramento del servizio spettano al Comune o Comuni. Sono, di norma, a carico del gestore le spese per la gestione ordinaria del centro (quali ad esempio materiale di cancelleria, prodotti per la pulizia dei locali, ecc.).

5. Funzionamento del centro

Il gestore del centro del riuso provvede tramite il proprio personale, appositamente formato, a svolgere le seguenti attività:

- a) la gestione dei locali e delle aree che prevede:
- l'apertura e la chiusura del centro;
 - la pulizia e l'ordine dei locali, dei servizi igienici, del magazzino e dell'area esterna;
- b) la gestione dell'attività con il pubblico che prevede:
- l'accoglienza del pubblico per il conferimento ed il ritiro dei beni usati;
 - la verifica che i beni usati conferiti siano ricompresi tra quelli che possono essere accettati e che possano essere destinati al riuso controllandone la funzionalità;
 - l'indicazione ai conferitori di materiali ed oggetti non aventi le caratteristiche necessarie per il riuso di conferire il rifiuto presso un centro di raccolta;
 - la pesatura dei beni usati conferiti;
 - la compilazione della scheda di consegna, di cui all'Allegato 3 alle presenti linee guida, da sottoscrivere da parte del conferitore come liberatoria all'utilizzo del bene usato ed all'eventuale avvio a recupero o smaltimento ovvero al trasferimento ad un centro di raccolta dei rifiuti urbani qualora non venisse riutilizzato;
 - la catalogazione, tramite la scheda di cui all'Allegato 2 alle presenti linee guida, dei beni conferiti su un registro informatizzato, in cui riportare la classificazione del bene secondo i codici definiti nell'Allegato 1 alle presenti linee guida, una descrizione, il peso, gli estremi del conferitore e dell'utente che lo ritira, la collocazione;
 - la collocazione fisica negli scaffali dei beni usati conferiti;
 - l'accompagnamento all'interno del centro degli utenti interessati al ritiro di beni usati e la fornitura di informazioni sugli stessi;
 - la consegna dei beni usati e la compilazione della scheda per il ritiro, di cui all'Allegato 4 alle presenti linee guida, sottoscritta dall'utente come liberatoria;
 - l'aggiornamento della scheda di catalogazione di cui all'Allegato 2 alle presenti linee guida dell'uscita del bene usato;
 - la predisposizione di un'apposita segnaletica che indichi ai conferitori ed agli utenti le norme di comportamento e le zone aperte al pubblico e quelle interdette;
 - la predisposizione di una specifica cartellonistica e di materiale informativo che fornisca tutte le informazioni sul funzionamento del centro del riuso.
- c) la gestione dei beni usati che prevede:
- la collocazione in base alla tipologia dei beni usati conferiti, una volta assegnato il codice identificativo di catalogazione;
 - la custodia dei beni usati conferiti con modalità che evitino eventuali danneggiamenti che ne possano compromettere il riuso;
 - l'effettuazione di eventuali operazioni di pulizia e piccole manutenzioni dei beni usati conferiti ad esclusione della parte elettrica;
 - la periodica verifica dello stato dei beni usati in giacenza e, qualora divenuti non riutilizzabili, l'avvio a recupero o smaltimento ovvero il trasferimento ad un centro di raccolta dei rifiuti urbani registrandone nella scheda di catalogazione la destinazione.

Il gestore trasmette periodicamente al/i Comune/i un report sull'attività svolta, con dettaglio mensile, indicando le tipologie ed i quantitativi (numerici ed in peso) dei beni usati conferiti, presenti in magazzino, consegnati agli utenti ed avviati a recupero o smaltimento ovvero consegnati ad un centro di raccolta dei rifiuti urbani.

Il funzionamento del centro del riuso è disciplinato con un apposito regolamento predisposto dal/i Comune/i sulla base delle presenti linee guida. Il gestore, i conferitori e gli utenti sono tenuti al rispetto del suddetto regolamento.

La Regione potrà valutare la possibilità di fornire ai centri del riuso un sistema informatico regionale da utilizzare per la gestione della propria attività.

Dall'attività del centro non può derivare alcun lucro né alcun vantaggio diretto o indiretto per attività di privati svolte con fini di lucro. A tal fine il Comune, o Comuni, può prevedere un limite massimo di ritiri in un determinato periodo temporale ed un limite massimo di beni usati prelevabili per singolo ritiro. Non è consentito il ritiro di beni da parte degli operatori dell'usato.

6. Beni usati conferibili

Possono essere conferiti presso il centro del riuso, previa verifica da parte del personale incaricato, esclusivamente beni usati, in buono stato e funzionanti, suscettibili di riutilizzo diretto per gli usi e le finalità originari, salvo l'effettuazione di operazioni di pulizia e di piccole manutenzioni.

Non è consentito il conferimento di materiali od oggetti per i quali sussista l'obbligo di conferimento presso centri di raccolta dei rifiuti urbani ovvero di avvio a recupero o smaltimento.

Le tipologie, come dettagliate nell'Allegato 1 alle presenti linee guida, dei beni usati che possono essere conferiti sono le seguenti:

- abiti, accessori di abbigliamento e biancheria per la casa;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- articoli ed accessori per l'infanzia;
- attrezzi per lavori domestici, giardinaggio e bricolage;
- attrezzature sportive;
- giochi ed oggetti per lo svago;
- mobili ed elementi di arredo;
- oggettistica e suppellettili per la casa;
- pubblicazioni;
- stoviglie e casalinghi.

Trascorso il periodo massimo di sei mesi di permanenza presso il centro senza che alcun utente ne abbia manifestato l'interesse, il bene è conferito presso un centro di raccolta dei rifiuti urbani ovvero avviato a recupero o smaltimento oppure, previo accordo con il Comune o i Comuni, può essere devoluto ad associazioni senza fini di lucro individuate presso i registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui alle leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002.

Il gestore ha la facoltà di non accettare dei beni rispondenti alle caratteristiche previste dal regolamento qualora possano non consentire una corretta gestione del centro.

7. Modalità di accesso al centro e di conferimento e ritiro dei beni

L'accesso è riservato al personale addetto, ai conferitori ed agli utenti sotto il controllo del personale del centro.

Il Comune, o i Comuni, può consentire l'accesso al centro anche a conferitori ed utenti di altri Comuni.

L'accesso al centro per la consegna ed il ritiro di beni è consentito nei soli orari di apertura e sotto le indicazioni e le disposizioni del personale del gestore.

Su disposizione del Comune o Comuni e previa adeguata informazione agli utenti, gli orari potranno essere variati in periodi particolari di minor afflusso da parte dell'utenza, per esigenze diverse ovvero per cause di forza maggiore.

L'accesso con automezzi è consentito di norma solo per il conferimento o il ritiro di beni di grandi dimensioni.

Il personale del centro è tenuto a classificare e catalogare, utilizzando i codici e la scheda di cui agli Allegati 1 e 2, i materiali e gli oggetti che vengono ceduti dai conferitori e che vengono prelevati dagli utenti o avviati a recupero o smaltimento ovvero consegnati ad un centro di raccolta dei rifiuti urbani.

I conferitori sono tenuti a sottoscrivere l'apposita scheda di consegna, di cui all'Allegato 3, come liberatoria all'utilizzo del bene usato ed all'eventuale avvio a recupero o smaltimento ovvero conferimento presso un centro di raccolta dei rifiuti urbani qualora non venisse riutilizzato.

Gli utenti sono tenuti a firmare l'apposita scheda di ritiro del bene, di cui all'Allegato 4, con il quale sollevano il gestore ed il personale da ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall'uso proprio ed improprio del bene stesso.

Il conferimento dei beni usati è gratuito, il ritiro può essere gratuito od oneroso secondo quanto stabilito dal/i Comune/i. Il Comune/i possono prevedere delle agevolazioni tariffarie per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani in base ai quantitativi di beni usati consegnati al fine di promuovere l'attività del centro del riuso, come previsto dall'art. 36 della legge n. 221/2015.

8. Elenco regionale dei centri del riuso

Presso il Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali della Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente dell'Emilia-Romagna è istituito l'Elenco regionale dei centri del riuso.

In fase di avvio sono inseriti nell'Elenco i centri del riuso esistenti individuati con determinazione dirigenziale sulla base della ricognizione effettuata dalla Regione. I centri esistenti che non rientrano tra quelli individuati nella ricognizione devono richiedere l'iscrizione nell'Elenco regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale delle presenti linee guida.

I gestori dei nuovi centri del riuso sono tenuti a richiedere al Servizio l'iscrizione nell'Elenco regionale prima della loro entrata in funzione.

I gestori dei centri del riuso sono tenuti a comunicare annualmente al Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento le tipologie ed i quantitativi dei beni usati conferiti, presenti nel centro, consegnati agli utenti e avviati a recupero o smaltimento ovvero conferiti presso un centro di raccolta dei rifiuti urbani con le modalità definite dal Servizio stesso.

La Regione promuove l'organizzazione di una rete regionale dei centri del riuso che favorisca la comunicazione e lo scambio tra gli stessi di esperienze e competenze.

9. Attività di comunicazione ed informazione

I Comuni ed i gestori sono tenuti a svolgere un'efficace attività di comunicazione dell'istituzione e dell'attività del centro del riuso ed a fornire le informazioni relative al suo funzionamento con tutti i mezzi a loro disposizione.

10. Disposizioni transitorie

I centri del riuso esistenti non conformi con le presenti linee guida devono provvedere all'adeguamento entro un anno dalla pubblicazione delle stesse sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Allegato 1 - Classificazione dei beni usati

CLASSE		SOTTOCLASSE		TIPOLOGIA			
Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice		
Abiti, accessori di abbigliamento e biancheria per la casa	01	Capi d'abbigliamento	01	biancheria	01		
				camicia	02		
				cappotto	03		
				costume da bagno	04		
				giacca	05		
				giaccone	06		
				gonna	07		
				maglia	08		
				maglione	09		
				pantaloni	10		
				pigiama/camicia da notte/vestaglia	11		
				tuta sportiva	12		
		altro	99				
		Accessori di abbigliamento	02		02	borsa	01
						cappello	02
						cintura	03
						guanti	04
						occhiali da sole	05
						portachiavi	06
						portafoglio/portamonete/portadocumenti	07
						scarpe	08
						sciarpa	09
						valigia	10
		altro	99				
		Biancheria per la casa	03		03	asciugamano	01
						canovaccio	02
						biancheria da letto	03
						presina	04
						tenda	05
						tovaglia	06
coperta	07						
piumone	08						
copridivano/fodera per cuscino	09						
altro	99						
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	02	Elettrodomestici	01	apparecchio elettrico di riscaldamento	01		
				apparecchio per cuocere	02		
				asciugacapelli	03		
				asciugatrice	04		
				aspirapolvere	05		
				bilancia da cucina	06		
				bilancia pesapersona	07		
				cappa aspirante	08		
				condizionatore/climatizzatore	09		
				congelatore	10		
				deumidificatore	11		
				ferro da stiro	12		
				forno	13		
				forno a microonde	14		
				friggitrice	15		
				frigorifero	16		
				frullatore	17		
				gelatiera	18		
				griglia elettrica	19		
				impastatrice	20		
				lavastoviglie	21		
				lavatrice	22		
				lucidatrice	23		
				macchina per caffè	24		
				macchina per cucire/tagliacuci	25		
				robot da cucina	26		
				piano cottura	27		
				scalda biberon	28		
				sterilizzatore	29		
				tostapane	30		
				ventilatore	31		
				altro	99		
				Apparecchiature informatiche	02		02
		computer portatile	02				
		memoria di massa	03				
		monitor	04				
		periferica	03				
		scanner	04				
		stampante	05				
		tablet	06				
		altro	99				

Apparecchiature elettriche ed elettroniche	02	Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche	03	apparecchio fotografico	01				
				apparecchio radiofonico	02				
				avvitatore elettrico	03				
				cinepresa/videocamera	04				
				cineproiettore	05				
				componente impianto stereo	06				
				console per videogiochi	07				
				fax	08				
				giradischi	09				
				impianto stereo	10				
				i-pod					
				lettore CD	11				
				lettore DVD	12				
				periferiche per videogiochi	13				
				radio	14				
				radioregistratore/registratore magnetico	15				
				ricetrasmittente	16				
				strumento meteorologico/termometro	17				
				sveglia/radiosveglia	18				
				telefono	19				
				telefono cellulare	20				
				televisore	21				
				trapano elettrico	22				
				attrezzi elettrici da bricolage	23				
				videogiochi	24				
				videoregistratore	25				
walkman	26								
altro	99								
Articoli ed accessori per l'infanzia	03	Articoli ed accessori per l'infanzia	01	box/lettino da viaggio	01				
				carrozzina	02				
				culla	03				
				lettino	04				
				marsupio porta bimbo	05				
				passettino	06				
				seggiolino auto	07				
				seggiolone	08				
				stoviglie per bambini	09				
				vaschetta per bagnetto	10				
				altro	99				
				Attrezzi per lavori domestici, giardinaggio e bricolage	04	Attrezzi per lavori domestici, giardinaggio e bricolage	01	attrezzi non elettrici da bricolage	01
								attrezzi per carpenteria	02
attrezzi per giardinaggio	03								
attrezzi per l'idraulica	04								
scala	05								
altro	99								
Attrezzature sportive	05	Attrezzature sportive	01	attrezzi da ginnastica	01				
				attrezzi da palestra	02				
				bicicletta	03				
				borsa sportiva	04				
				calzatura sportive	05				
				equipaggiamento per equitazione	06				
				equipaggiamento per trekking	07				
				pallone	08				
				racchetta da ping pong	09				
				racchetta da tennis	10				
				scarponi da sci	11				
				sci/racchette	12				
				tavolo da ping pong	13				
				zaino	14				
				altro	99				
				Giochi ed oggetti per lo svago	06	Giochi ed oggetti per lo svago	01	bambola	01
billiardo	02								
giochi vari	03								
gioco da tavolo	04								
gioco da tiro al bersaglio	05								
gioco di costruzione	06								
modellini	07								
peluche	08								
tavolo da biliardo	09								
altro	99								

Mobili ed elementi di arredo	07	Mobili	01	armadio	01	
				baule/cassapanca	02	
				cassettiera	03	
				comodino	04	
				credenza	05	
				divano	06	
				letto	07	
				libreria	08	
				mensola	09	
				mobile bagno	10	
				mobile da giardino	11	
				mobile TV	12	
				poltrona	13	
				scaffalatura	14	
				scarpiera	15	
				scrivania	16	
				sedia	17	
				tavolo	18	
				altro	99	
	Arredi	02		02	arredo per esterno	01
					attaccapanni	02
					cuscino	03
					lampada	04
					materasso	05
					orologio da parete	06
					portaombrelli	07
					rete da letto	08
					specchio	09
					tappeto	10
altro	99					
Oggettistica e suppellettili per la casa	08	Oggettistica e suppellettili per la casa	01	candele/portacandele	01	
				comice	02	
				orologio da tavolo	03	
				portacenere	04	
				quadro	05	
				soprammobile	06	
				strumento meteorologico/termometro non elettronico	07	
				vaso	08	
				altro	99	
				Pubblicazioni	09	Pubblicazioni edite a stampa
enciclopedia	02					
fumetto	03					
guida	04					
libro	05					
manuale	06					
vocabolario	07					
altro	99					
Pubblicazioni non cartacee	02		02		audiocassetta	01
					blu-ray	02
					cassetta VHS	03
					CD	04
					disco in vinile	05
					DVD	06
				altro	99	
Stoviglie e casalinghi	10	Stoviglie e casalinghi	01	accessorio per la cucina (oliera, saliera, zuccheriera, teiera, sottopentola, mestolo, ecc.)	01	
				attrezzo per la cucina (apricatole, cavatappi, forbici, grattugia, spremiagrumi, passaverdura, ecc.)	02	
				bicchiere	03	
				bottiglia	04	
				brocca/caraffa	05	
				caffettiera	06	
				cestino	07	
				contenitore alimentare	08	
				damigiana	09	
				pentola/tegame	10	
				piatto	11	
				posata	12	
				tagliere	13	
				tazza	14	
				teglia/stampo	15	
				vassoio	16	
				zuppiera/ciotola	17	
				altro	99	

Allegato 2 - Scheda di catalogazione

SCHEDA DI CATALOGAZIONE	
N° scheda	
Data catalogazione	
Codice identificativo del bene usato	
Classificazione (codice di 6 cifre definito dalle linee guida regionali)	
Descrizione del bene usato	
Peso (kg)	
Numero di oggetti (solo per set di beni)	
Collocazione	
Conferitore	
Utente che lo ha ritirato	
Destinazione per l'eventuale avvio a recupero/smaltimento	
Note	

Allegato 3 - Scheda di consegna

SCHEDA DI CONSEGNA	
N° scheda	
Data consegna	
CENTRO DEL RIUSO	
Gestore	
Comune/i di riferimento	
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-mail	
CONFERITORE	
CITTADINO	
Cognome e nome/Denominazione	
Residenza	
	Comune
	Via
	CAP
Documento di identità (tipo/n°)	
Telefono	
E-mail	
IMPRESA/ASSOCIAZIONE/ENTE/ALTRO	
Denominazione	
Cognome e nome dell'incaricato alla consegna	
Residenza	
	Comune
	Via
	CAP
Documento di identità (tipo/n°)	
Telefono	
E-mail	
BENI USATI CONFERITI	
Codici identificativi dei beni usati	
DICHIARAZIONI DEL CONFERITORE	
- dichiara di donare al centro di riuso i beni usati sopraelencati al fine del loro riuso o all'eventuale avvio a recupero/smaltimento;	
- autorizza il gestore del centro all'archiviazione ed al trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle finalità e delle modalità espresse nell'informativa di seguito riportata.	
<i>Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196</i>	
<i>Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa il conferitore che:</i>	
1. i dati da lei forniti in qualità di interessato verranno trattati esclusivamente per gli adempimenti previsti dalle norme e dai regolamenti in materia;	
2. il trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici;	
3. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della consegna dei beni usati e per l'applicazione di un'eventuale agevolazione alla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani in funzione dei quantitativi consegnati;	
4. esclusivamente per le finalità del trattamento potrebbero essere a conoscenza dei dati forniti soggetti terzi previa designazione in qualità di responsabile esterno;	
5. il titolare del trattamento è il gestore del centro;	
6. il responsabile del trattamento è _____;	
7. in ogni momento il conferitore può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.	
FIRME	
Gestore del centro	Conferitore

Allegato 4 - Scheda di ritiro

SCHEDA DI RITIRO	
N° scheda	
Data ritiro	
CENTRO DEL RIUSO	
Gestore	
Comune/i di riferimento	
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-mail	
UTENTE	
CITTADINO	
Cognome e nome	
Residenza	
	Comune
	Via
	CAP
Documento di identità (tipo/n°)	
Telefono	
E-mail	
ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE/ENTE/ALTRO	
Denominazione	
Cognome e nome dell'incaricato al ritiro	
Residenza	
	Comune
	Via
	CAP
Documento di identità (tipo/n°)	
Telefono	
E-mail	
BENI USATI RITIRATI	
Codici identificativi dei beni usati	
DICHIARAZIONI DELL'UTENTE	
- dichiara di acquisire la proprietà dei beni usati sopraelencati dal momento del loro ritiro presso il centro del riuso;	
- dichiara di sollevare il centro del riuso da qualsiasi responsabilità civile o penale, diretta o indiretta, inerente a perdite, costi, oneri e danni a cose o persone determinati dall'uso proprio od improprio dei beni usati sopraelencati dal momento del loro ritiro;	
- dichiara di ritenersi responsabile dal momento del ritiro dell'utilizzo dei beni usati sopraelencati impegnandosi ad impiegarli per gli usi, gli scopi e le finalità originari dei beni stessi;	
- autorizza il gestore del centro all'archiviazione ed al trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle finalità e delle modalità espresse nell'informativa di seguito riportata.	
<i>Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196</i>	
<i>Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa il conferitore che:</i>	
<i>1. i dati da lei forniti in qualità di interessato verranno trattati esclusivamente per gli adempimenti previsti dalle norme e dai regolamenti in materia;</i>	
<i>2. il trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici;</i>	
<i>3. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del ritiro dei beni usati;</i>	
<i>4. esclusivamente per le finalità del trattamento potrebbero essere a conoscenza dei dati forniti soggetti terzi previa designazione in qualità di responsabile esterno;</i>	
<i>5. il titolare del trattamento è il gestore del centro;</i>	
<i>6. il responsabile del trattamento è _____;</i>	
<i>7. in ogni momento il conferitore può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.</i>	
FIRME	
Gestore del centro	Conferitore

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2016, N. 1247

Approvazione convenzione per la promozione e la realizzazione di un'adeguata tutela della salute e sicurezza degli studenti degli istituti tecnici e professionali con riferimento prioritario agli istituti tecnici agrari e professionali e istituti tecnici ad indirizzo "costruzioni, ambiente e territorio dell'Emilia-Romagna"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e correlate al lavoro registrati nel territorio regionale mostra un'incidenza di particolare rilievo nei comparti edilizia e agricoltura;

- l'educazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro assume una funzione fondamentale nell'ambito della programmazione didattica delle scuole dell'autonomia;

- i dispositivi normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che in ambito scolastico, trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro in contesti esterni all'istituzione scolastica, in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm., gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti;

- la realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, previsti a partire dalle classi terze dell'anno scolastico 2015-2016 nel curriculum scolastico per un ammontare complessivo, per gli Istituti Tecnici e Professionali, di 400 ore nel secondo biennio e quinto anno, prevede lo svolgimento dell'attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro effettuata secondo quanto disposto dalla normativa succitata a favore degli studenti destinatari dei medesimi;

- la promozione e la tutela della salute e sicurezza degli ambienti di vita, studio e lavoro deve essere innanzitutto un'attività non solo educativa ma anche preventiva e indirizzata prioritariamente nei confronti dei giovani, cittadini e lavoratori di domani;

Visti:

- il D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 recante "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81" ed i successivi decreti attuativi, che prevede che le Regioni e altri organismi ed Istituzioni, tra cui l'INAIL, svolgano attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ed in particolare l'art. 37, comma 1, concernente gli adempimenti previsti in materia di formazione;

- l'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 21 dicembre 2011, con repertorio n. 221/CSR, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, relativo alla formazione sulla sicurezza sul lavoro per i lavoratori;

- il Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013 inerente i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;

- le disposizioni del Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018, approvato con propria deliberazione n. 771 del 29 giugno 2015, in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;

- la propria deliberazione n. 938 del 3 luglio 2006 avente per oggetto: "Recepimento Accordo Stato Regioni D.Lgs. 195/03. Prime disposizioni per la formazione dei Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP e ASPP";

- i DD.PP.RR. n. 87 e n. 88 del 15 marzo 2010 di riordino degli Istituti Professionali e Tecnici che prevedono l'Alternanza Scuola-Lavoro quale strumento didattico di realizzazione dei percorsi;

- la Direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 4 del 16 gennaio 2012 in materia di Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

- la Direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 4 del 16 gennaio 2012 in materia di Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", entrata in vigore il 16 luglio 2015;

- l'art.1, comma 33, della Legge succitata che prevede che i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro di cui al Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 siano attuati, negli Istituti Tecnici e Professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore;

- l'art. 1, comma 38, della Legge sopra menzionata che stabilisce che "Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81";

- la Guida Operativa per la scuola relativa alle Attività di Alternanza Scuola-Lavoro trasmessa con nota prot. n. 9750 dell'8 ottobre 2015 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione ed in particolare il paragrafo 11 "Salute e sicurezza degli studenti in Alternanza Scuola-Lavoro nelle strutture ospitanti" e il Manuale "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" edizione 2013, a cura dell'INAIL e del MIUR, menzionato nel suddetto paragrafo;

- la propria deliberazione n. 1489 del 12 ottobre 2009 recante all'oggetto "Protocollo Quadro d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Direzione Regionale Emilia-Romagna";

- l'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.;

Rilevato che l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, la Rete degli Istituti Tecnici Agrari e Professionali dell'Emilia-Romagna - R.ITA.P.ER, la Rete delle Istituzioni Scolastiche con corsi di Istruzione Tecnica ad indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio dell'Emilia-Romagna" "A scuola di professione", la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna

e la Regione Emilia-Romagna intendono collaborare nelle attività di promozione e realizzazione di un'adeguata tutela della salute e sicurezza degli studenti di scuola secondaria di secondo grado, con riferimento prioritario agli studenti degli Istituti Tecnici e Professionali afferenti alle succitate Reti, in attuazione de gli adempimenti previsti in materia di formazione di cui all'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., sia in ambito scolastico che in riferimento alla realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro;

Considerato che:

- l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, le succitate Reti, la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna, con il supporto del Gruppo regionale Formazione-Scuola SPSAL (Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) delle Aziende USL, a seguito delle attività positivamente sperimentate nell'anno scolastico 2015-2016, hanno definito uno schema di Convenzione per lo svolgimento delle suddette attività, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- il contenuto dell'allegato schema di Convenzione è stato valutato positivamente e condiviso dalla Regione Emilia-Romagna;

- le attività realizzate dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna previste dalla presente Convenzione non comportano oneri a carico dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna né delle Istituzioni Scolastiche afferenti alle Reti;

- le sopra citate attività saranno valutate, al termine di ogni anno scolastico e definite per l'anno scolastico successivo da parte di un Gruppo di Coordinamento, composto da rappresentanti delle Parti firmatarie la presente Convenzione, che verrà nominato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna;

Ritenuto opportuno attivare la collaborazione richiesta, approvando la Convenzione, il cui schema è allegato al presente provvedimento, con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, la Rete degli Istituti Tecnici Agrari e Professionali dell'Emilia-Romagna - R.ITA.P.ER, la Rete delle Istituzioni Scolastiche con corsi di Istruzione Tecnica ad indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio dell'Emilia-Romagna" "A scuola di professione" e la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna per la realizzazione delle suesposte attività;

Dato atto che, a seguito della approvazione della Convenzione di cui alla presente deliberazione, alla sottoscrizione della stessa provvederà il Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, con le modalità previste dall'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.;

Rilevato che la Convenzione in parola ha durata triennale (aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 193 del 27 febbraio 2015, n. 628 del 29 maggio 2015, n. 1026 del 27 luglio 2015, n. 2185 del 21 dicembre 2015, n. 2189 del 21 dicembre 2015, n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016 e n. 702 del 16 maggio 2016;

Vista la determinazione del Direttore Generale Cura della

Persona, Salute e Welfare n. 7098 del 29 aprile 2016 avente ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm., per quanto applicabile;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di attivare, sulla base di quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate, una collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, la Rete degli Istituti Tecnici Agrari e Professionali dell'Emilia-Romagna - R.ITA.P.ER, la Rete delle Istituzioni Scolastiche con corsi di Istruzione Tecnica ad indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio dell'Emilia-Romagna" "A scuola di professione" e la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna per lo svolgimento delle attività di promozione e realizzazione di un'adeguata tutela della salute e sicurezza degli studenti di scuola secondaria di secondo grado, con riferimento prioritario agli studenti degli Istituti Tecnici e Professionali afferenti alle succitate Reti, in attuazione degli adempimenti previsti in materia di formazione di cui all'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., sia in ambito scolastico che in riferimento alla realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro;

2. di approvare la Convenzione con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, le sopra menzionate Reti e la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna per la realizzazione delle attività suesposte, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui si definiscono gli impegni e gli obblighi reciproci delle Parti firmatarie la Convenzione, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione delle medesime e i tempi;

3. di dare atto che alla sottoscrizione della Convenzione con le Parti firmatarie la medesima provvederà il Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, con le modalità previste dall'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.;

4. di dare atto che a seguito della sottoscrizione della Convenzione in parola, non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale;

5. di stabilire che la Convenzione ha durata triennale (aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, si provvederà agli obblighi di pubblicità ivi contemplati;

7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).



Assessorato Politiche per la Salute



Rete Istituzioni Scolastiche con corsi di Istruzione Tecnica ad indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio dell'Emilia-Romagna" "A scuola di professione"

Rete Istituti Tecnici Agrari e Professionali dell'Emilia-Romagna - R.ITA.P.ER

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE FINALIZZATE A PROMUOVERE LA CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI TECNICI AD INDIRIZZO "COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO" E ISTITUTI TECNICI AGRARI E PROFESSIONALI

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna (C.F. 80062970373) con sede in Bologna, Via de' Castagnoli n. 1 (d'ora innanzi USR), rappresentato dal Direttore Generale Stefano Versari,

e

la Rete degli Istituti Tecnici Agrari e Professionali dell'Emilia-Romagna – R.ITA.P.ER, rappresentata nella presente convenzione dal Presidente della Rete Maria Benedetta Borini, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Tecnico Agrario "Scarabelli-Ghini" in Via Ascari, 15 a Imola

e

la Rete delle Istituzioni Scolastiche con corsi di istruzione Tecnica ad indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio dell'Emilia-Romagna" denominata "A scuola di professione" rappresentata nella presente convenzione dal Dirigente Scolastico Fabio Muzi, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Tecnico Statale "Aleotti" in Via Camilla Ravera, 11 a Ferrara (d'ora innanzi denominate le Reti)

e

la Regione Emilia-Romagna - Assessorato Politiche per la Salute (d'ora innanzi denominata Regione), con sede in Bologna, Viale Aldo Moro, 21, Codice Fiscale n. 80062590379, rappresentata dal Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Adriana Giannini

e

la Direzione Regionale INAIL Emilia Romagna, con sede in Bologna, Galleria 2 agosto 1980, n. 5/a, rappresentata dal Direttore Regionale Mario Longo

d'ora in poi indicati congiuntamente anche come le Parti

VISTO

- la normativa antinfortunistica vigente ed in particolare il D.Lgs. n. 81/08, così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09 ed i successivi decreti attuativi;
- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011 sui corsi di formazione alla sicurezza sul lavoro per lavoratori;
- il Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013 inerente i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;
- gli indirizzi del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2015-2018;
- gli indirizzi impartiti dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 938 del 03/07/2006 quale recepimento dell'Accordo Stato-Regioni;
- i DD.PP.RR. n. 87 e n. 88 del 15/03/2010 di riordino degli Istituti Professionali e Tecnici che prevedono l'Alternanza Scuola-Lavoro quale strumento didattico di realizzazione dei percorsi;
- le Linee Guida del secondo biennio e quinto anno emanate con direttive n. 5 e n. 4 del 2012 rispettivamente per gli Istituti Professionali e Tecnici;
- la Legge "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" n. 107 del 13 luglio 2015;
- l'Art.1, comma 33, della Legge succitata che prevede che i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 siano attuati, negli Istituti Tecnici e Professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore;
- in particolare il successivo comma 38 del medesimo articolo della novella normativa che cita *"le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81"*;
- la Guida Operativa per la scuola relativa alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, trasmessa con nota della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione prot. 9750 dell' 8/10/2015 ed in particolare il paragrafo 11 a tema "Salute e sicurezza degli studenti in Alternanza Scuola-Lavoro nelle strutture ospitanti" e il Manuale "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" - edizione 2013 ivi citato, a cura dell'INAIL e del MIUR;
- il protocollo d'Intesa tra Regione Emilia-Romagna e INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna del 23.10.2009 riguardante la promozione e realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza, alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali;

premesso che

- il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e correlate al lavoro registrati nel territorio regionale mostra un'incidenza di particolare rilievo nei comparti edilizia e agricoltura;
- l'educazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro assume una funzione fondamentale nell'ambito della programmazione didattica delle scuole dell'autonomia;
- i dispositivi normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro in contesti esterni all'Istituzione Scolastica, in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm., gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti;

- la realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, come da norme sopra citate, comprende la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, da effettuarsi a favore degli studenti coinvolti nei medesimi secondo quanto disposto dalla normativa succitata,
- le Parti convengono nel ritenere che la promozione e la tutela della salute e sicurezza degli ambienti di vita, studio e lavoro debba essere innanzitutto un'attività educativa rivolta prioritariamente ai giovani, cittadini e lavoratori di domani, a partire dagli studenti che svolgono Alternanza Scuola-Lavoro nei comparti suindicati;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Finalità

Le Parti, nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche e della normativa di riferimento, con la presente convenzione intendono collaborare per la tutela della salute e sicurezza degli studenti di scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento agli adempimenti previsti in materia di Formazione di cui all'art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., anche in relazione alla realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.

Destinatari prioritari sono gli studenti degli Istituti Tecnici e Professionali afferenti alle Reti firmatarie.

La collaborazione è ampliabile, laddove ne ricorrano le condizioni, ad ulteriori attività improntate alle finalità di cui alla presente convenzione.

Articolo 3 – Impegni delle Parti

La Regione con i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, ed in particolare attraverso i Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, si impegna a:

- comunicare i nominativi degli operatori del Gruppo regionale Formazione-Scuola SPSAL, referenti prioritari per ogni Azienda USL;
- rendere disponibili sui siti delle Aziende USL ed inviare ai referenti delle Reti n. 3 pacchetti formativi in formato .ppt, implementabili e modificabili da parte degli Istituti fruitori, inerenti la salute e sicurezza sul lavoro **destinati alla formazione degli studenti**, conformi ai contenuti dell' "Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 Formazione Lavoratori", progettati e realizzati a tal fine come di seguito dettagliati:

- 1) Formazione Generale (4 ore)
- 2) Formazione Specifica comparto Agricoltura (8 ore)
- 3) Formazione Specifica comparto Edilizia (12 ore)

corredati per ogni pacchetto formativo e argomento da relativi test di apprendimento;

- progettare e realizzare, d'intesa con l'USR, attività di formazione **rivolta ai docenti** degli Istituti afferenti alle Reti per diventare formatori alla sicurezza, organizzata per ambiti territoriali provinciali-interprovinciali, sulla base del contingente previsto e delle richieste delle scuole, in conformità ai contenuti previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 26.01.2006 formazione ASPP, RSSP, in particolare conforme al modulo A (28 ore) e rilasciare la relativa qualificazione;
- accogliere i quesiti e formulare risposte univoche a livello regionale inerenti i temi della formazione alla sicurezza;
- aggiornare i pacchetti formativi in ragione dell'evoluzione della normativa in materia;
- collaborare per la progettazione di nuovi percorsi formativi inerenti l'Alternanza Scuola-Lavoro.

L' INAIL Regionale, anche per il tramite delle proprie Direzioni territoriali, si impegna a:

- rendere disponibili sul proprio sito istituzionale i materiali didattici relativi al percorso formativo dei lavoratori, destinati agli studenti e adattati al target di riferimento;
- collaborare con l'Ufficio Scolastico Regionale alla definizione di modalità di realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro all'interno delle strutture INAIL.

Gli Istituti Tecnici e Professionali afferenti alle Reti, si impegnano a:

- indicare ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) delle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna un docente che abbia la funzione di coordinatore dell'attività di formazione alla sicurezza per gli studenti;
- inviare al referente SPSAL territorialmente competente l'elenco dei docenti destinatari del corso per diventare formatori alla sicurezza;
- rilasciare agli studenti gli attestati conformi all'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 al termine della formazione realizzata avvalendosi dei pacchetti formativi sopra richiamati;
- inviare al termine di ogni anno scolastico (entro giugno), al referente SPSAL territorialmente competente, una scheda di monitoraggio per la raccolta dati inerente gli studenti formati, secondo lo schema concordato;
- inviare una relazione annuale, a cura della rete di appartenenza, entro il mese di luglio all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna sulle attività realizzate, contenente anche il numero di studenti destinatari della formazione e l'elenco dei docenti qualificati come formatori alla sicurezza.

L'USR, anche per il tramite dei propri Uffici di Ambito Territoriale, si impegna a:

- valorizzare e promuovere le attività oggetto della presente convenzione;
- rendere disponibili agli Istituti Secondari di Secondo Grado non afferenti alle Reti i predetti materiali formativi di fruibilità comune, ai sensi della normativa vigente, relativi alla Formazione Generale di cui all'art. 37, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.;
- monitorare le esigenze delle scuole in tema di formazione sulla sicurezza degli studenti, con specifico riferimento alla realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro;
- monitorare l'andamento e l'esito delle attività al fine di una loro sistematizzazione e verifica di fattibilità di un ampliamento del bacino d'utenza, sulla base delle relazioni annuali redatte dalle Reti.

Articolo 4 – Oneri

Le attività realizzate dalla Regione e dall'INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna previste dalla presente convenzione non comportano oneri a carico delle Istituzioni Scolastiche afferenti alle Reti, né dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Articolo 5 – Gruppo di Coordinamento

Le attività saranno oggetto di valutazione congiunta, al termine di ciascuna annualità, sulla base dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 3.

A tal fine, è costituito un Gruppo di Coordinamento composto da rappresentanti delle Parti firmatarie la presente convenzione che, al termine di ogni anno scolastico, effettuerà una riunione per procedere alla valutazione di cui sopra e per confermare/definire l'organizzazione delle attività per l'anno scolastico successivo. Il verbale della riunione suindicata costituirà documento di programmazione attuativa annuale. Il Gruppo di Coordinamento verrà nominato dal Direttore Generale dell'USR, sulla base delle designazioni espresse dalle Parti.

Articolo 6 – Durata

La presente convenzione, in sintonia con il PRP 2015-2018, ha validità triennale (aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019).

Le Parti convengono che il presente atto è soggetto a imposta di bollo a carico, in uguale misura, della Regione Emilia-Romagna e della Direzione Regionale INAIL Emilia Romagna.

Il presente documento informatico è sottoscritto dalle parti con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" come modificato dal Decreto Legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010.

Bologna,

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Direttore Generale
Stefano Versari

Per la Regione Emilia-Romagna
Assessorato Politiche per la Salute
Il Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica
Adriana Giannini

Per INAIL Emilia Romagna
Il Direttore Regionale
Mario Longo

Per la Rete Istituzioni Scolastiche con corsi
di Istruzione Tecnica ad indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio

dell'Emilia-Romagna" "A scuola di professione"
Dirigente Scolastico
Fabio Muzi

Per la Rete Istituti Tecnici Agrari e Professionali dell'Emilia-Romagna – R.ITA.P.ER
Il Presidente
Maria Benedetta Borini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2016, N. 1257

Trasferimento delle risorse finanziarie a favore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile. Misure urgenti per il concorso finanziario finalizzato a fronteggiare le situazioni di emergenza in atto nel territorio regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile";

- il decreto-legge 15 maggio 2012 n.59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012 n. 100;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile"(funzioni oggi esercitate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile di seguito "Agenzia") ed in particolare l'art. 24 comma 1, il quale prevede, che le entrate proprie dell'Agenzia regionale di Protezione Civile sono costituite tra l'altro da:

- lettera a), risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge all'Agenzia regionale;
- lettera c), risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;
- lettera e), risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art.138, comma 16 della Legge n.388 del 2000;

- la propria deliberazione del 26/3/2007, n. 388 "Direttiva in ordine agli interventi indifferibili ed urgenti di protezione civile ai sensi dell'articolo 10 della l.r. n.1/2005" e successiva propria delibera del 8/9/2008 n. 1343 "Aggiornamento della direttiva in ordine agli interventi indifferibili ed urgenti di protezione civile ai sensi dell'art. 10 della l.r. 1/2005 approvata con dgr n. 388/2007";

Richiamate:

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" con la quale è stato avviato il riordino delle funzioni territoriali e attualmente in fase di implementazione;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

- la propria delibera n. 839 del 24 giugno 2013 di approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della L.R. n.1/2005, del "Regolamento di organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale di protezione civile" adottato con determinazione dirigenziale n. 412 del 23 maggio 2013;

- la propria delibera n. 1023 del 27 luglio 2015, che ha approvato

le modifiche al regolamento di organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale di protezione civile, adottate con determinazione dirigenziale n. 535 del 9 luglio 2015;

- la propria delibera n. 2244 del 28 dicembre 2015 di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 dell'Agenzia regionale di Protezione Civile adottato con determinazione n.1145 del 18 dicembre 2015;

- la L.R. 29 dicembre 2015, n. 23 di approvazione della legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art.40 della predetta L.R. 40/2001, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 e succ. mod.;

- la L.R. 29 dicembre 2015, n. 24 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018 e succ.mod.;

- il D.L. 113/2016 art. 10 c. 3 che dispone che le regioni, in regola con i tempi di pagamento, possono finanziare la spesa di investimento coperta con indebitamento mediante lo strumento del debito autorizzato e non contratto anche per l'esercizio 2016;

Premesso

che a partire dal 2012 il territorio dell'Emilia-Romagna è stato colpito da un susseguirsi di eventi calamitosi che per intensità ed estensione hanno anche comportato il riconoscimento di "Stati di Emergenza" ai sensi della Legge 225/1992 e dei quali di seguito se ne riportano i principali:

1. Emergenza terremoto Emilia 20 e 29 maggio 2012 (DCM del 22 maggio 2012 - Dichiarazione dello Stato di Emergenza)
2. Eccezionali eventi meteorologici e tromba d'aria, marzo aprile e maggio 2013 (Ordinanza n. 83/2013)
3. Eventi alluvionali 17-19 gennaio 2014 e tromba d'aria 2013 (Ordinanza n. 175/2014)
4. Eccezionali eventi atmosferici dal dicembre 2013 al 31 marzo 2014 (Ordinanza n. 174/2014)
5. Eccezionali eventi atmosferici del 13 e 14 ottobre 2014 province di Parma e Piacenza (Ordinanza n. 202/2014)
6. Eventi calamitosi verificatisi nel periodo dal 9 ottobre al 18 novembre 2014, finanziati con il contributo del fondo di solidarietà dell'unione europea (FSUE)
7. Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015 (Ordinanza n. 232/2015)
8. Eccezionali avversità meteorologiche del 13 e 14 settembre 2015 nelle Province di Parma e Piacenza (Ordinanza n. 292/2015)
9. Eccezionali avversità atmosferiche del 27 febbraio - 27 marzo 2016 (Ordinanza n. 351/2016)

Considerato che,

- gli ingenti impatti sul territorio generati da tali eventi in termini di danni alle infrastrutture e alle ricadute sul tessuto socio-economico non hanno trovato totale ristoro negli stanziamenti previsti nei diversi piani di emergenza e di messa in sicurezza,
- si registrano dal territorio regionale numerose situazioni, tra le quali anche quelle non risolte degli Stati di emergenza citati, rilevanti per l'attuale minaccia all'incolumità dei cittadini e alla tutela degli insediamenti civili e produttivi.

Dato atto che fra le finalità del sistema regionale di protezione civile indicate al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 1/2005 sono ricompresi la salvaguardia dell'incolumità

dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi

Che nell'ambito dell'attività di raccolta e ricognizione delle criticità operata sempre dal sistema regionale di protezione civile sono stati individuati come prioritari, ai fini della tutela dell'incolumità dei cittadini o alla tutela degli insediamenti civili e produttivi, gli interventi d'urgenza e di somma urgenza rappresentati nell'elenco riportato nell'allegato 1 al presente atto;

Preso atto che

- detto elenco ricomprende interventi che ammontano ad una spesa complessiva di Euro 4.431.000,00 a valere sulle disponibilità del Bilancio finanziario gestionale 2016/2018 anno di previsione 2016:

- capitolo 47315 "Contributi in conto capitale all'Agenzia regionale di protezione civile per la concessione di contributi ai soggetti componenti del sistema regionale di protezione civile per l'esecuzione di interventi indifferibili e urgenti in caso di crisi e di emergenze potenziali o in atto (artt. 8, 9 e 10, l.r. 7 febbraio 2005, n. 1) per Euro 931.000,00;

- capitolo 47316 "Contributi in conto capitale all'Agenzia regionale di protezione civile per la concessione di contributi ai soggetti componenti del sistema regionale di protezione civile per l'esecuzione di interventi indifferibili e urgenti in caso di crisi e di emergenze potenziali o in atto (artt. 8, 9 e 10, l.r. 7 febbraio 2005, n. 1)" per Euro 3.500.000,00;

- le segnalazioni e le risultanze delle attività istruttorie degli interventi di cui all'allegato 1 sono acquisiti agli atti dell'Agenzia.

Considerata, quindi, la necessità di fronteggiare con il concorso finanziario della Regione Emilia-Romagna, per il tramite dell'Agenzia, gli interventi dell'elenco di cui all'allegato 1 in parola, per un totale di Euro 4.431.000,00 al fine di ripristinare le infrastrutture e strutture pubbliche o di pubblica utilità danneggiate o rese inagibili e quindi contribuire a mitigare gli effetti negativi sulla cittadinanza colpita;

Ritenuto necessario procedere al trasferimento delle somme sopra indicate, tenuto conto che sotto il profilo giuridico contabile, l'assegnazione di tali risorse ha lo scopo di assicurare all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, l'espletamento delle funzioni assegnate dalla L.R. 1/05 e contribuisce ad assicurare il funzionamento delle strutture preposte;

Dato atto che, sulla base delle considerazioni sopra esposte, occorre procedere al trasferimento delle risorse finanziarie per l'importo complessivo di Euro 4.431.000,00 imputato sui seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione n.2259/2015 e succ. mod. a favore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile per l'espletamento di attività di cui alla L.R. 1/2005:

- Euro 931.000,00 capitolo 47315 "Contributi in conto capitale all'Agenzia regionale di protezione civile per la concessione di contributi ai soggetti componenti del sistema regionale di protezione civile per l'esecuzione di interventi indifferibili e urgenti in attuazione dell'art.10 della l.r. 1/2005 e di interventi urgenti in caso di crisi e di emergenze potenziali o in atto (artt. 8, 9 e 10, l.r. 7 febbraio 2005, n. 1)";

- Euro 3.500.000,00 capitolo 47316 "Contributi in conto

capitale all'Agenzia regionale di protezione civile per la concessione di contributi ai soggetti componenti del sistema regionale di protezione civile per l'esecuzione di interventi indifferibili e urgenti in attuazione dell'art. 10 della l.r. 1/2005 e di interventi urgenti in caso di crisi e di emergenze potenziali o in atto (artt. 8, 9 e 10, l.r. 7 febbraio 2005, n. 1)";

Dato atto che all'attuazione degli interventi e delle attività di cui sopra ed all'impiego delle relative risorse finanziarie l'Agenzia provvederà nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e della Regione e in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilità e delle direttive ed indirizzi regionali negli specifici ambiti operativi;

Ritenuto, in relazione alla specifica tipologia di spesa prevista, trattandosi di trasferimenti disposti per assicurare l'esercizio diretto delle funzioni attribuite per legge all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che ricorrono gli elementi di cui al D.lgs n. 118/2011 e ss.mm. e che pertanto gli impegni di spesa possano essere assunti con il presente atto;

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento che sarà disposto in attuazione del presente atto è compatibile con le prescrizioni previste all'articolo 56, comma 6, del citato D.lgs n. 118/2011;

Richiamate:

- la legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e succ.mod.;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011 n. 4 in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e succ. mod.;

- la propria deliberazione n. 66/2016 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018.";

- la propria deliberazione n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e s.m.i.;

- la propria deliberazione n. 2260 del 28 dicembre 2015 con la quale è stato prorogato l'incarico di Direttore dell'Agenzia conferito con D.G.R. n. 1080 del 30 luglio 2012;

- le proprie deliberazione nn. 270/2016, 622/2016, 702/2016 e 1107/2016;

Dato atto dei parere allegati

Su proposta dell'Assessore a "difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna";

A voti unanimi e palesi

delibera:

Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate

1) di approvare l'allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - per la somma complessiva di Euro 4.431.000,00, al fine di ripristinare le infrastrutture e strutture pubbliche o di pubblica utilità danneggiate o rese inagibili e quindi contribuire a mitigare gli effetti negativi sulla cittadinanza colpita;

2) di procedere al trasferimento delle risorse finanziarie per l'anno 2016 - sulla base delle considerazioni formulate in premessa e qui integralmente richiamate - a favore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, con sede in Viale Silvani, n. 6, Bologna la somma di complessivi Euro 4.431.000,00 finalizzate alle attività richiamate al punto precedente;

3) di imputare la predetta spesa di Euro 4.431.000,00 nel seguente modo:

- quanto ad Euro 931.000,00 al n. 3576 di impegno sul capitolo 47315 "Contributi in conto capitale all'Agenzia regionale di protezione civile per la concessione di contributi ai soggetti componenti del sistema regionale di protezione civile per l'esecuzione di interventi indifferibili e urgenti in attuazione dell'art.10 della l.r. 1/2005 e di interventi urgenti in caso di crisi e di emergenze potenziali o in atto (artt. 8, 9 e 10, l.r. 7 febbraio 2005, n. 1);

- quanto ad Euro 3.500.000,00 al n. 3577 impegno sul capitolo 47316 "Contributi in conto capitale all'Agenzia regionale di protezione civile per la concessione di contributi ai soggetti componenti del sistema regionale di protezione civile per l'esecuzione di interventi indifferibili e urgenti in attuazione dell'art.10 della l.r. 1/2005 e di interventi urgenti in caso di crisi e di emergenze potenziali o in atto (artt. 8, 9 e 10, l.r. 7 febbraio 2005, n. 1)",

del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione n. 2259/2015 e succ.mod.;

4) di dare atto che, in attuazione del D.lgs n. 118/2011 e s.m.i., la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto, in relazione al soggetto beneficiario ed ai capitoli di spesa, risultano essere le seguenti:

Cap 47315

- Missione 11 - Programma 01 - Codice economico

U.2.03.01.02.017 - COFOG 03.2 - Transazioni U.E. 8 - SIO-PE 2247 - C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3

Cap 47316

- Missione 11 - Programma 01 - Codice economico U.2.03.01.02.017 - COFOG 03.2 - Transazioni U.E. 8 - SIO-PE 2247 - C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3

5) di dare atto che, ad esecutività della presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente e della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., il Dirigente competente provvederà con proprio atto formale alla liquidazione della spesa ed alla richiesta di emissione di titoli di pagamento a favore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, con sede in Viale Silvani n. 6, Bologna;

6) di stabilire che all'attuazione delle attività ed all'impiego delle relative risorse finanziarie, l'Agenzia provvederà nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e della Regione ed in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilità;

7) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

8) di dare atto, infine, che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56 comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.

9) di dare atto inoltre che il Direttore dell'Agenzia con successivi provvedimenti procederà a fornire indicazioni agli enti beneficiari del concorso finanziario urgente in merito alle modalità di rendicontazione tenendo conto di perseguire il principio della semplificazione amministrativa;

10) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della regione Emilia-Romagna e sul sito della Protezione civile regionale al seguente indirizzo internet: www.protezionecivile.emilia-romagna.it.



AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE

Allegato 1

MISURE URGENTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA IN ATTO NEL TERRITORIO REGIONALE

PROVINCIA DI PIACENZA

Num. progr.	Prov.	Comune	Ente attuatore	Titolo intervento	Importo € (IVA incl.)
1	PC	COLI	COMUNE	Intervento di sistemazione del cimitero di Aglio	€ 60.000,00
2	PC	FERRIERE	COMUNE	Intervento urgente di ripristino della strada comunale che congiunge il Capoluogo alla località Centenaro	€ 170.000,00
3	PC	GROPPARELLO	COMUNE	Intervento di ripristino della strada comunale del depuratore	€ 30.000,00
4	PC	PONTE DELL'OLIO	COMUNE	Lavori di ripristino e messa in sicurezza delle strade comunali per Santa Maria, per Castione, per Sarmata, per le località Case Nuove e Mulinazzo	€ 40.000,00
5	PC	TRAVO	COMUNE	Intervento di messa in sicurezza del versante interferente con la strada comunale di accesso alla frazione di Debè	€ 40.000,00
6	PC	FERRIERE	PROVINCIA	Intervento di ripristino della SP586r di Val d'Aveto, ricostruzione del corpo stradale e il ripristino della sicurezza della circolazione alle progressive km 11+400 – 11+700 - 11+800	€ 350.000,00
7	PC	CORTEBRUGNATELLA, FERRIERE	PROVINCIA	Intervento di ripristino della SP 586r di Val d'Aveto, ricostruzione del corpo stradale e il ripristino della sicurezza della circolazione dal km 9+000 al confine con la Provincia di Genova	€ 130.000,00
8	PC	FERRIERE	PROVINCIA	Intervento di ripristino della SP 586r di Val d'Aveto, lavori urgenti per il ripristino della sicurezza del ponte sul Rio Grande	€ 100.000,00
9	PC	FERRIERE	PROVINCIA	Intervento di ripristino della SP586r di Val d'Aveto, ripristino della sicurezza sui manufatti dal km. 17+000 al km 22+240	€ 100.000,00
10	PC	FERRIERE	PROVINCIA	Intervento di ripristino della SP 50 del Mercatello, ripristino del corpo stradale e della sicurezza della circolazione alla progressiva km 0+100	€ 190.000,00
11	PC	FERRIERE	PROVINCIA	Intervento di ripristino della SP 654R di Val Nure, ricostruzione del corpo stradale e ripristino della sicurezza, progressiva Km44+500	€ 130.000,00

TOTALE € 1.340.000,00

PROVINCIA DI PARMA

Num. progr.	Prov.	Comune	Ente attuatore	Titolo intervento	Importo € (IVA incl.)
1	PR	BARDI	COMUNE	Interventi di messa in sicurezza delle strade comunali (Pesche di Osacca, Vicanini e Bertozzi)	€ 30.000,00



AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE

Allegato 1

MISURE URGENTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA IN ATTO NEL TERRITORIO REGIONALE

Num. progr.	Prov.	Comune	Ente attuatore	Titolo intervento	Importo € (IVA incl.)
2	PR	BERCETO	COMUNE	Interventi urgenti di sistemazione dei cimiteri di Berceto capoluogo, Lozzola e Pietramogolana	€ 24.000,00
3	PR	PELLEGRINO PARMENSE	COMUNE	Interventi di ripristino delle strade comunali (Schiazzano, Case Cavallo, Vigoleni e Case Trombetta)	€ 12.000,00
4	PR	TERENZO	COMUNE	Intervento di ripristino della scarpata di monte della strada Bosso Secchione	€ 10.000,00
5	PR	TORNOLO	COMUNE	Intervento di ripristino del ponte di Via Casello sul fiume Taro in corrispondenza dell'attraversamento dell'abitato di S. Maria del Taro	€ 110.000,00
6	PR	SORBOLO	COMUNE	Intervento di ripristino della SP 62R, messa in sicurezza del ponte sul Torrente Enza, installazione display segnalazione apertura o chiusura ponte	€ 9.000,00
7	PR	PALANZANO	COMUNE	Intervento di ripristino dell'abitato di Ruzzano e della SP 80 di Scurano.	€ 85.000,00
8	PR	VALMOZZOLA	COMUNE	Messa in sicurezza della strada di accesso alla località Rovere	€ 25.000,00
9	PR	VARSÌ	COMUNE	Rinforzo scogliera, ripristino massicciata realizzazione di drenaggi loc. Tognoni	€ 40.000,00

TOTALE € 345.000,00

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Num. progr.	Prov.	Comune	Ente attuatore	Titolo intervento	Importo € (IVA incl.)
1	RE	CANOSSA	COMUNE	Intervento di messa in sicurezza e consolidamento della Rupe di Canossa	€ 190.000,00
2	RE	CASTELNUOVO NE' MONTI	COMUNE	Intervento di somma urgenza per demolizione / consolidamento di lame rocciose in parete della Pietra di Bismantova - Il stralcio	€ 140.000,00
3	RE	SANT'ILARIO	COMUNE	Installazione teleidrometro presso ponte SS9 in località Sant'Ilario	€ 10.000,00
4	RE	ETTO	COMUNE	Lavori di somma urgenza per ripristino statico ponte Lonza della strada comunale di collegamento dell'abitato di Gottano.	€ 156.000,00

TOTALE € 496.000,00

PROVINCIA DI MODENA

Num. progr.	Prov.	Comune	Ente attuatore	Titolo intervento	Importo € (IVA incl.)
1	MO	FANANO	COMUNE	Completamento dell'intervento di ripristino del muro di sostegno della scarpata di monte della strada comunale via Canevare	€ 40.000,00



AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE

Allegato 1

MISURE URGENTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA IN ATTO NEL TERRITORIO REGIONALE

Num. progr.	Prov.	Comune	Ente attuatore	Titolo intervento	Importo € (IVA incl.)
2	MO	MODENA	COMUNE	Interventi di miglioramento dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua minori	€ 70.000,00
3	MO	MONTEFIORINO	COMUNE	Lavori di messa in sicurezza del cimitero di Casola	€ 65.000,00
4	MO	PALAGANO	COMUNE	Completamento dei lavori di sistemazione del versante, esecuzione di drenaggi, ricostruzione totale della massicciata stradale con opere di consolidamento in più punti, di via Lamalunga	€ 70.000,00
5	MO	PIEVEPELAGO	COMUNE	Intervento di messa in sicurezza della strada comunale la Merizzana in prossimità dell'attraversamento del fosso del maltempo	€ 70.000,00
6	MO	SESTOLA	COMUNE	Intervento di messa in sicurezza della strada comunale Rocchetta Sandri	€ 50.000,00

TOTALE € 365.000,00

PROVINCIA DI BOLOGNA

Num. progr.	Prov.	Comune	Ente attuatore	Titolo intervento	Importo € (IVA incl.)
1	BO	CASALFIUMANESE	COMUNE	Intervento urgente di demolizione dell'impalcato del ponte sul fiume Santerno di via di Macerato in località Carseggio, ricostruzione di spalle e raccordi stradali (1° STRALCIO)	€ 485.000,00
2	BO	MARZABOTTO	COMUNE	Lavori di ripristino e messa in sicurezza della via Cà Bianca	€ 25.000,00
3	BO	SAN BENEDETTO IN VAL DI SAMBRO	COMUNE	Intervento urgente di realizzazione di un tratto stradale utile ai residenti isolati dalla Frana del Monte Oggioli	€ 80.000,00
4	BO	VALSAMOGGIA	COMUNE	Interventi di ripristino delle strade comunali delle località territoriali di Savigno, Castello di Serravalle e di Monteveglio	€ 55.000,00

TOTALE € 645.000,00

PROVINCIA DI RAVENNA

Num. progr.	Prov.	Comune	Ente attuatore	Titolo intervento	Importo € (IVA incl.)
1	RA	RAVENNA	COMUNE	Lavori di somma urgenza di rialzo strada e argine di collegamento dell'Area Militare di Casalborsetti	€ 90.000,00

TOTALE € 90.000,00

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Num. progr.	Prov.	Comune	Ente attuatore	Titolo intervento	Importo € (IVA incl.)
1	FC	BAGNO DI ROMAGNA	COMUNE	Intervento di somma urgenza per la realizzazione di un senso unico alternato finalizzato al ripristino della transibilità della strada comunale Vessa Careste in loc. Camposavino	€ 90.000,00



AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE

Allegato 1

MISURE URGENTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA IN ATTO NEL TERRITORIO REGIONALE

Num. progr.	Prov.	Comune	Ente attuatore	Titolo intervento	Importo € (IVA incl.)
2	FC	CESENATICO	COMUNE	Ulteriori interventi urgenti per consentire il funzionamento delle porte vinciane	€ 160.000,00
3	FC	CIVITELLA DI ROMAGNA	COMUNE	Intervento urgente di ripristino della strada comunale per la località San Paolo in Aquilano	€ 60.000,00
4	FC	GALEATA	COMUNE	Lavori di messa in sicurezza della via Buggiana dal km 7+300 al km 7+600	€ 40.000,00
5	FC	SANTA SOFIA	COMUNE	Intervento urgente di consolidamento del ponte in località Campigna al fine di consentire la circolazione sulla viabilità pubblica	€ 75.000,00
6	FC	MONTIANO	PROVINCIA	Intervento urgente per il ripristino della strada provinciale SP 9 KM 6+300	€ 280.000,00

TOTALE € 705.000,00

PROVINCIA DI RIMINI

Num. progr.	Prov.	Comune	Ente attuatore	Titolo intervento	Importo € (IVA incl.)
1	RN	CASTELDELCI	COMUNE	Lavori di messa in sicurezza della strada comunale Serra di Fragheto	€ 70.000,00
2	RN	GEMMANO	PROVINCIA	Interventi di mitigazione di rischio e messa in sicurezza della SP 132 al km 4+900	€ 70.000,00
3	RN	MONTESCUDO MONTE COLOMBO	PROVINCIA	Interventi urgenti per il ripristino del tratto stradale SP 31 "Rimini Coriano" al km 13+500 danneggiato da ampio movimento gravitazionale	€ 130.000,00
4	RN	NOVAFELTRIA	COMUNE	Intervento di messa in sicurezza della strada comunale e relativo versante in frana in località la Pescaia-Sartiano	€ 25.000,00
5	RN	POGGIO TORRIANA	COMUNE	Intervento urgente di messa in sicurezza serbatoio idrico e la stazione di pompaggio in località Fontebuona, interessati da movimento franoso	€ 150.000,00

TOTALE € 445.000,00

TOTALE GENERALE € 4.431.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2016, N. 1264

Reg. (UE) n. 1308/2013 - Approvazione disposizioni regionali relative al riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante "Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio";
- il Regolamento delegato (UE) n. 499/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, modificato da ultimo con il regolamento (UE) di esecuzione n. 594/2013, della Commissione del 18 giugno 2013;

Richiamati:

- il decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stata adottata la Strategia Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, nonché la Disciplina ambientale nazionale, in applicazione dell'articolo 103septies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il decreto ministeriale 17 ottobre 2013, n. 12704, con il quale la Strategia Nazionale 2009-2013 e la relativa Disciplina ambientale sono state prorogate fino al 31 dicembre 2017;
- il decreto ministeriale 17 ottobre 2013, n. 12705, con il quale sono state adottate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;
- il decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084 recante "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi";

Considerato:

- che il sopracitato Decreto Ministeriale n. 9084/2014 e il relativo allegato parte A stabiliscono i parametri dimensionali minimi di rappresentatività delle Organizzazioni di produttori, in numero di soci e valore minimo della produzione commercializzata;
- che in particolare l'art. 3, comma 4, prevede che le Regioni possono fissare il valore minimo di produzione commercializzata e il numero minimo di soci di una OP ad un livello più elevato rispetto a quello stabilito dal medesimo decreto, secondo criteri autonomamente definiti e ne informano

il Ministero e l'AGEA;

Atteso:

- che la dimensione media delle OP ortofrutticole regionali è più elevata rispetto alla media nazionale e si ritiene necessario evitare la frammentazione e la formazione di micro-concentrazioni di produttori;
- che è opportuno stimolare ulteriormente la concentrazione dell'offerta favorendo l'aggregazione di OP già esistenti in soggetti che rappresentano una elevata quantità di prodotto per garantire ai produttori un maggior peso contrattuale sul mercato ed evitare la concorrenza interna al sistema;
- che l'innalzamento dei suddetti parametri determina per le OP un incremento della loro capacità di spesa nei programmi operativi e quindi la possibilità di raggiungere obiettivi strategici di carattere strutturale, inseriti in progetti di vasta portata come auspicato a livello comunitario;
- che, di converso, ridotte dimensioni comportano programmi operativi limitati, che tendono a coprire unicamente i costi di gestione ed impediscono una positiva ricaduta delle risorse e degli interventi sulle aziende agricole;

Ritenuto pertanto necessario rivedere i parametri minimi di rappresentatività delle OP, per singoli gruppi di prodotto, anche sulla base dei dati economico-statistici relativi alle dimensioni delle OP attualmente riconosciute, ed in particolare di incrementare il valore minimo della produzione commercializzata (VPC) per prodotto o gruppi di prodotto, nella formulazione contenuta in apposito allegato al presente atto;

Ritenuto peraltro di prevedere:

- che le OP riconosciute alla data del 1° gennaio 2017 debbano adeguarsi ai nuovi parametri di riconoscimento entro il 30 settembre 2019;
- che il mancato adeguamento ai suddetti parametri non consentirà alle OP già riconosciute di presentare un nuovo programma operativo o di proseguire quello in corso e comporterà la perdita immediata ed automatica del riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Ritenuto inoltre opportuno favorire e incrementare, anche con la costituzione di nuove OP, l'aggregazione di livello superiore con l'obiettivo di ridurre la concorrenza interna al sistema e garantire ai produttori una maggior forza contrattuale sul mercato;

Ritenuto pertanto di stabilire che, nel caso in cui la domanda di riconoscimento di una nuova OP preveda l'adesione contestuale ad una AOP già riconosciuta, i parametri minimi di riconoscimento dell'OP siano quelli definiti dalla normativa nazionale vigente, con le seguenti precisazioni:

- nel caso in cui il programma operativo della AOP comprenda fin dal primo anno l'attività dell'OP, si applicano i parametri stabiliti dalla normativa nazionale per tutta la durata del programma stesso;
- nel caso in cui la OP aderisca ad un programma operativo in corso di una AOP, si applicano i parametri stabiliti dalla normativa nazionale per i primi tre anni e dal quarto anno in poi quelli definiti dal presente atto;
- qualora, dopo il riconoscimento, la OP receda dall'AOP, si applicheranno immediatamente i parametri di cui al presente atto (numero soci e VPC) e l'OP dovrà dimostrare di possederli;
- il mancato adeguamento ai suddetti parametri nei termini

indicati comporta la perdita immediata ed automatica del riconoscimento;

Preso atto che in base al citato decreto ministeriale n. 9084/2014:

- le OP riconosciute prima del 1° gennaio 2014 ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 soddisfano le condizioni del paragrafo 1 dell'articolo 154 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e, pertanto, devono essere ritenute riconosciute anche ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute prima del 1° gennaio 2014 ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, in quanto costituite da organizzazioni di produttori riconosciute anche ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, sono da ritenersi riconosciute anche ai sensi dell'articolo 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

Ritenuto inoltre necessario stabilire che i controlli sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento vengano effettuati almeno con cadenza triennale, verificando e tenendo in considerazione tutti gli aspetti indicati nelle disposizioni nazionali sopra richiamate;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi
delibera:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in

premesse che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2. di approvare le "Disposizioni regionali relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli" di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di prevedere:
 - che le OP riconosciute alla data del 1° gennaio 2017 debbano adeguarsi ai nuovi parametri di riconoscimento entro il 30 settembre 2019;
 - che il mancato adeguamento ai suddetti parametri non consentirà alle OP già riconosciute di presentare un nuovo programma operativo o di proseguire quello in corso e comporterà la perdita immediata ed automatica del riconoscimento a decorrere dal 1 gennaio 2020;
4. di stabilire inoltre che, nel caso in cui la domanda di riconoscimento di una nuova OP preveda l'adesione contestuale ad una AOP già riconosciuta, i parametri minimi di riconoscimento dell'OP siano quelli definiti dalla normativa nazionale vigente, con le seguenti precisazioni:
 - nel caso in cui il programma operativo della AOP comprenda fin dal primo anno l'attività dell'OP, si applicano i parametri stabiliti dalla normativa nazionale per tutta la durata del programma stesso;
 - nel caso in cui la OP aderisca ad un programma operativo in corso di una AOP, si applicano i parametri stabiliti dalla normativa nazionale per i primi tre anni e dal quarto anno in poi quelli definiti dal presente atto;
 - qualora, dopo il riconoscimento, la OP receda dall'AOP, si applicheranno immediatamente i parametri di cui al presente atto (numero soci e VPC) e l'OP dovrà dimostrare di possederli;
 - il mancato adeguamento ai suddetti parametri nei termini indicati comporta la perdita immediata ed automatica del riconoscimento;
5. di stabilire infine che i controlli sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento vengano effettuati almeno con cadenza triennale;
6. di informare mediante PEC, ai sensi dell'art. 3 comma 4, del Decreto Ministeriale n. 9084 del 28 agosto 2014, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, AGEA, AGREA e le OP e AOP dell'avvenuta approvazione delle "Disposizioni regionali" di cui al punto 2.;
7. di pubblicare integralmente il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A)

**DISPOSIZIONI REGIONALI RELATIVE AL RICONOSCIMENTO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI**

Il presente documento definisce le disposizioni regionali relative al riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori (OP) nel settore ortofrutticolo ed in particolare il numero minimo di produttori aderenti e il valore minimo di produzione commercializzata (VPC), disciplinando pertanto gli aspetti per i quali Regione ha facoltà di intervenire, in coerenza con quanto stabilito dalla legislazione comunitaria e nazionale vigente in materia.

Dimensione minima delle Organizzazioni di Produttori

Per ottenere e mantenere il riconoscimento le OP devono soddisfare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, dai Regolamenti attuativi e possedere i seguenti requisiti minimi:

- numero minimo di produttori aderenti all'OP: 10 produttori;
- per le OP già riconosciute o che chiedono il riconoscimento unicamente per i prodotti funghi e tartufi, fichi freschi, fichi d'india, noci o per i prodotti di cui ai capitoli NC 09 e NC 012 il numero minimo di produttori aderenti è 5 come previsto dalla normativa nazionale;
- **Valore minimo di produzione commercializzata (VPC) per prodotto o gruppi di prodotto:**

Capitolo NC	codice NC *	Gruppi di prodotto	Parametro di riconoscimento (€)	prodotti	
		Descrizione del gruppo		Codice NC*	Prodotto
O7	0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	4.000.000,00	0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati
	0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	2.500.000,00	0703 10	Cipolle e scalogni
				0703 20 00	Aglio
				0703 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacei
	0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	2.500.000,00	0704 10 00	Cavolfiori e cavoli broccoli
				0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles
				0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi
				0704 90 90	Altri prodotti commestibili del genere Brassica
	0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e	2.500.000,00	0705 11 00	Lattughe a cappuccio

				0705 19 00	Altre lattughe
		cicorie (<i>Cichorium spp.</i>) fresche o refrigerate		0705 21 00	Cicoria Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)
				0705 29 00	Altre cicorie
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	2.500.000,00		0706 10 00	Carote e navoni
				0706 90	Altre radici commestibili
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	2.500.000,00		0707 00 05	Cetrioli
				0707 00 90	Cetriolini
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	2.500.000,00		0708 10 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>)
				0708 20 00	Fagioli (<i>Vigna spp., Phaseolus spp.</i>)
				0708 90 00	Altri legumi
ex0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 92 10, 0709 92 90 e 0709 99 60	2.500.000,00		0709 20 00	Asparagi
				0709 30 00 00	Melanzane
				0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani rapa
				0709 60 10 00	Peperoni
				0709 70 00 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
				0709 99 10 00	Insalate, diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium spp.</i>)
				0709 99 20 00	Bietole da costa e cardi
				0709 99 40 00	Capperi
				0709 99 50 00	Finocchi
				0709 93 10 00	Zucchine
				0709 91 00 00	Carciofi
		0709 99 90	Altri ortaggi e legumi		
	Funghi e tartufi	1.500.000,00		070951 070959	Funghi e tartufi

O8	ex0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00, 0802 80 00	500.000,00	0802 11 (con guscio)	Mandorle
				0802 12 (sgusciate)	
				0802 21 00 00 (con guscio)	Nocciole (<i>Corylus</i> spp.)
				0802 22 00 00 (sgusciate)	
				0802 31 00 00 (con guscio)	Noci comuni
				0802 32 00 00 (sgusciate)	
				0802 41 00 00	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.)
0802 51 00 00	Pistacchi				
	ex0802 90	Altre frutta a guscio, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00			
0804	Fichi, freschi	500.000,00	0804 20 10	Fichi, freschi	
0805	Agrumi, freschi o secchi	2.500.000,00	0805 10	Arance	
			0805 20	Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi	
			0805 40 00	Pompelmi e pomeli	
		0805 50	Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)		
		250.000,00	0805 90 00	Altri agrumi tra cui: Cedro (<i>Citrus medica</i>) e Bergamotto (<i>Citrus bergamia</i>)	
0806 10 10	Uve da tavola, fresche	2.500.000,00	0806 10 10	Uve da tavola, fresche	
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi	500.000,00	0807 11 00	Cocomeri	
			0807 19 00	Altri meloni	
0808	Mele, pere e cotogne, fresche	4.000.000,00	0808 10	Mele	

				0808 30	Pere
				0808 40 00 00	Cotogne
	0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche	2.500.000,00	0809 10 00 00	Albicocche
				0809 21 00 00	Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>)
				0809 29 00 00	Altre ciliegie
				0809 30	Pesche, comprese le pesche noci
				0809 40	Prugne e prugnone
	0810	Altra frutta fresca	2.500.000,00	0810 10 00 00	Fragole
				0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e more lamponi
				0810 40	Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i>
				0810 50 00 90	Kiwi (<i>Actinidia deliciosa</i>)
				0810 50 00 10	Kiwi (<i>Actinidia sinensis</i>)
				0810 90	Altre frutta fresche
			500.000,00	0810 90 75 30	Melograno
				0810 9075 50	Fico d'india
09	0910 20	Zafferano	100.000,00	0910 20	Zafferano
	ex 0910 99	Timo, fresco o refrigerato		ex0910 99	Timo, fresco o refrigerato
12	ex1211 90 86	Basilico, melissa, menta, origano – maggiorana selvatica (<i>Origanum vulgare</i>), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	100.000,00	ex1211 90 86	Basilico, melissa, menta, origano/ maggiorana selvatica (<i>Origanum vulgare</i>), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati
	1212 92 00	Carrube	250.000,00	1212 92 00 00	Carrube

* Classificazione conforme alla parte IX dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1308/2013. Tutti i codici NC, anche quelli non espressamente richiamati in tabella, sono consultabili nel *database* TARIC al seguente indirizzo web: <https://aidaonline7.agenziaogane.it/nsitaric/index.html>

Per l'applicazione della tabella, si tiene conto delle seguenti indicazioni:

- a) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti al codice NC 07 (ortaggi) si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri o il

- parametro complessivo di **Euro 6.000.000,00** in caso di superamento di tale importo;
- b) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti al codice NC 08 (frutta) si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri o il parametro complessivo di **Euro 6.000.000,00** in caso di superamento di tale importo;
 - c) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alle categorie NC 09 e 12 si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri o il parametro complessivo di **Euro 1.500.000,00** in caso di superamento di tale importo;
 - d) in caso di richiesta di riconoscimento per due o più prodotti appartenenti alle categorie NC 07 - 08, si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri o il parametro complessivo di **Euro 10.000.000,00** in caso di superamento di tale importo;
 - e) in caso di richiesta di riconoscimento che verte esclusivamente su prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, i parametri come sopra individuati sono ridotti del 30%. A tal fine sono presi in considerazione tutti i produttori che si trovano inseriti nel regime del predetto regolamento alla data di presentazione della domanda di riconoscimento;
 - f) per i prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione si applicano gli stessi parametri di cui alle lettere precedenti;
 - g) per un dato prodotto, il riconoscimento può essere richiesto in via esclusiva per la commercializzazione sul mercato del fresco. In tal caso, l'eventuale quota di tale prodotto inviata alla trasformazione industriale non concorre a determinare i parametri minimi per il riconoscimento e l'OP, può, per il medesimo prodotto, aderire ad altra OP riconosciuta esclusivamente per il prodotto destinato alla trasformazione.
-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2016, N. 1292

Recepimento del D.Lgs. n. 13/2013 e del D.M. 30 giugno 2015, nell'ambito dei Sistemi regionali delle qualifiche (SRQ) e di certificazione delle competenze (SRFC)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Decisione relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS) del 15 dicembre 2004;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'Apprendimento Permanente del 18 dicembre 2006;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'Apprendimento Permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;
- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (2012/C 398/01);
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- la L. 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della L. 92/2012";

Dato atto che la condizionalità ex ante "10.3 Apprendimento permanente" di cui all'allegato XI del Regolamento (UE) n.1303/2013 sopra richiamato, prevede, per il FSE, tra i criteri di adempimento, "l'esistenza di un Quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'art. 165 TFUE", nonché l'impegno dell'Italia, in sede di Accordo di Partenariato 2014-2020, ad avviare l'attuazione del D.LGS. 13/13 attraverso la costituzione di un Quadro nazionale delle Qualificazioni e delle relative competenze tecnico professionali da intendersi riferimento unitario per tutti i sistemi della formazione professionale;

Visti altresì:

- l'Intesa in Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 gennaio 2015 sullo schema di decreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015, recante "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
- la Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 12 recante "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 1 agosto 2005, n. 17 recante "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e ss.mm.e ii.;
- la Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 5 recante "Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale";

Considerato che il sopra citato DM del 30/6/2015, all'art. 7 comma 1, lettera b) prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ed organizzative per gli ambiti di propria titolarità, garantiscano, nel termine di dodici mesi dalla data di approvazione, l'adozione di un quadro regolamentare unitario concernente l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze in coerenza con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 13/2013, e con i riferimenti operativi di cui al Decreto stesso;

Considerato altresì che la Regione a partire dal 2003 ha definito, di concerto con le parti sociali, propri dispositivi di standard professionali e di certificazione per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1 della L.R. 12/03 che recita "Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite. Il riconoscimento può essere utilizzato, anche in ottemperanza alle disposizioni comunitarie, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto. A tal fine la Regione promuove accordi con le componenti del sistema formativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze, nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi formativi";

Preso atto che tali dispositivi sono:

- il Sistema Regionale delle qualifiche - SRQ e relativo repertorio di standard di competenze professionali di cui alle proprie deliberazioni n. 936/2004, n. 2012/2004 e successive modifiche/integrazioni;

- il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze - SRFC e relativi strumenti e procedure attuative di cui alle proprie deliberazioni n. 1434/2005 e n. 530/2006 e successive modifiche/integrazioni;

Dato atto che la Regione ha individuato come soggetti titolari all'applicazione dei propri sistemi: i soggetti formativi accreditati, gli Istituti professionali che operano in sussidiarietà integrativa nella IeFP, le Scuole e le Università nell'ambito dei tirocini, i CPI, e a seguito di specifica autorizzazione le imprese per i propri dipendenti;

Tenuto conto che:

- i sopra citati sistemi hanno avuto pieno e immediato impiego nella programmazione regionale quali riferimento prioritario per i percorsi formativi e per la certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali;
- l'impiego di tali sistemi ha consentito nel contempo di verificarne la tenuta e di adottare in corso d'opera le eventuali armonizzazioni a quanto si andava definendo a livello europeo e nazionale;
- la Regione dispone attualmente di sistemi ampliamenti collaudati e aggiornati;

Considerato che nella Raccomandazione della Commissione Europea del 23 aprile 2008 veniva chiesto ai paesi membri:

- entro il 2010 di riportare i propri sistemi nazionali delle qualifiche all'EQF;
- entro il 2012 di riportare un chiaro riferimento all'appropriato livello europeo dell'EQF in tutti i nuovi certificati di qualifica, diplomi e documenti Europass;

Dato atto che in Italia, nel 2010, non esisteva ancora un Quadro Nazionale delle qualificazioni e quindi non era possibile corrispondere agli impegni sopra richiamati;

Ritenuto, per contro, che i dispositivi regionali avessero già tutte le caratteristiche per consentire la correlazione dei sistemi regionali all'EQF e che questo potesse facilitare la traduzione e la comparabilità delle qualifiche rilasciate dalla Regione Emilia-Romagna al fine di consentire alle persone di far valere le qualificazioni possedute, per la loro mobilità nel mercato del lavoro nazionale ed europeo;

Dato atto che la Regione, a titolo volontario e nelle more che si completasse il processo a livello nazionale, ha approvato un documento di correlazione tra il Sistema regionale delle qualifiche (SRQ) e il Quadro europeo delle qualifiche o European Qualifications Framework (EQF) disponendo che fosse riportato il riferimento al livello EQF corrispondente in tutti i certificati di qualifica rilasciati già a partire dal 2011;

Considerato altresì che la Regione, in armonia con lo spirito di leale collaborazione che la caratterizza e in coerenza con quanto disposto all'art. 4 comma 1 della citata L.R.12/03 che recita "La Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali, concorre alla definizione di standard essenziali nazionali per la formazione professionale, anche integrata, e persegue il riconoscimento nazionale dei titoli, delle qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze, attraverso l'individuazione di equivalenze tra i diversi percorsi formativi e la definizione di certificazioni valide sull'intero territorio nazionale", dal 2005 partecipa ai tavoli tecnici nazionali che si sono susseguiti, assumendo un ruolo propositivo di primo piano per l'avvio e lo sviluppo del lavoro di collaborazione tra regioni in tema di competenze, grazie al livello di definizione

e di applicazione che i propri dispositivi regionali già avevano nella programmazione regionale;

Richiamate in ordine temporale di adozione le proprie deliberazioni relative ai dispositivi attuativi vigenti nel sistema della formazione professionale regionale, derivanti dall'applicazione della L.R. 12/2003 sopra citata e da quanto si andava, parallelamente, definendo a livello europeo;

- n. 936/2004, "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale delle Qualifiche";
- n. 1434/2005 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze";
- n. 530/2006 "Il Sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze"
- n. 841/2006 "Adozione di procedure di evidenza pubblica e approvazione di modalità e requisiti per il reclutamento dei ruoli professionali di cui all'allegato B della DGR 530/06"
- n. 1467/2007 "Modifiche alla Delibera di G.R. 841/2006 'Adozione di procedure di evidenza pubblica e approvazione di modalità e requisiti per il reclutamento dei ruoli professionali di cui all'allegato B della DGR 530/06'";
- n. 1372/2010 "Adeguamento ed integrazione degli standard professionali del repertorio regionale delle qualifiche", con cui si approva la rivisitazione di tutte le qualifiche facenti parte del Repertorio regionale e ss.mm.ii.;
- n. 1695/2010 "Approvazione del documento di correlazione del sistema regionale delle qualifiche (SRQ) al quadro europeo delle qualifiche (EQF)";
- n. 739/2013 "Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze (SRFC) di cui alla DGR 530/2006";
- n.742/2013 "Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche regionali";

Dato atto che agli effetti della L. 92/2012 citata, la Regione è Ente pubblico titolare della regolamentazione dei servizi di individuazione, validazione, certificazione delle competenze, delle modalità di riconoscimento dei relativi crediti, volti ad attestare gli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dal cittadino durante l'arco della propria vita;

Valutato, per le motivazioni sopra esposte, di ritenere i dispositivi regionali SRQ ed SRFC, attuativi della sopracitata L.R. 12/2003, già pienamente in linea con i principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità, di cui all'art. 4, comma 64 della L. 92/2012 e con gli standard minimi di processo per l'organizzazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze di cui al DM del 30/6/2015;

Ritenuto pertanto:

- di recepire il D.Lgs. 13/13, il DM 30/6/2015 e il Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni in quanto parte del Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. 13/13;
- di assicurare attraverso la partecipazione al tavolo tecnico nazionale e nel rispetto di quanto previsto dal citato D.M. 30/06/2015, l'inserimento e aggiornamento delle proprie qualificazioni nel Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali, ai fini del loro riconoscimento e della loro spendibilità a livello nazionale ed europeo, nonché per l'individuazione, la validazione e la certificazione

delle qualificazioni e delle competenze;

- di disporre l'inserimento in tutti gli attestati/certificati rilasciati in applicazione del SRFC al termine di un'attività approvata o autorizzata successivamente alla data di approvazione del presente atto della seguente dicitura, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto ai riferimenti normativi già presenti:

in conformità agli standard di cui all'art. 6 del D.Lgs. 13/2013 e del D.M. 30 giugno 2015;

- di confermare il Repertorio Regionale delle Qualifiche, nella sua correlazione al Quadro nazionale, quale riferimento strategico per la programmazione nell'ambito delle attività di IeFP, FP, Lavoro, Apprendistato e Tirocini;
- di confermare il Sistema regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze - SRFC, nella sua completa aderenza al Sistema pubblico nazionale di certificazione e ai principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità di cui all'art. 4, comma 64 della L. 92/2012, quale dispositivo di certificazione delle competenze acquisite, indifferentemente dal contesto in cui queste sono state apprese - formale, non formale o informale - purché riferite alle qualifiche del Repertorio regionale;
- di demandare al servizio regionale competente le eventuali armonizzazioni, di strumenti e dispositivi ivi compresa la referenziazione EQF, che si rendessero necessarie per effetto del completamento dei lavori a livello nazionale per assicurare la validità nazionale del titolo di qualifica anche agli effetti dei pubblici concorsi in coerenza con quanto previsto all'1 comma 3, lettera a) del DM 30 giugno 2015;

Vista la legge regionale n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 56 del 25/01/2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 270 del 29/02/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28/04/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di recepire il D.Lgs. 13/2013, il D.M. 30/6/2015 e il Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni in quanto parte del Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. 13/13;

2) di assicurare l'inserimento e aggiornamento delle proprie qualificazioni nel Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali, ai fini del loro riconoscimento e della loro spendibilità a livello nazionale ed europeo, nonché per l'individuazione e la validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze;

3) di disporre l'inserimento in tutti gli attestati/certificati rilasciati in applicazione del SRFC al termine di un'attività approvata o autorizzata successivamente alla data di approvazione del presente atto della seguente dicitura, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto ai riferimenti normativi già presenti:

in conformità agli standard di cui all'art. 6 del D.Lgs. 13/2013 e del D.M. 30 giugno 2015;

4) di confermare il Repertorio regionale delle qualifiche, nella sua correlazione al Quadro nazionale, quale riferimento strategico per la programmazione nell'ambito delle attività di IeFP, FP, Lavoro, Apprendistato e Tirocini;

5) confermare il Sistema regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze - SRFC, nella sua completa aderenza al Sistema pubblico nazionale di certificazione e ai principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità di cui all'art. 4, comma 64 della L. 92/2012, quale dispositivo di certificazione delle competenze acquisite, indifferentemente dal contesto in cui queste sono state apprese - formale, non formale o informale - purché riferite alle qualifiche del Repertorio regionale;

6) di demandare al servizio regionale competente le armonizzazioni di strumenti e dispositivi ivi compresa la referenziazione EQF, che si rendessero necessarie, per effetto del completamento dei lavori a livello nazionale, al fine di assicurare la validità nazionale del titolo di qualifica anche agli effetti dei pubblici concorsi in coerenza con quanto previsto all'art. 1 comma 3, lettera a) del DM 30 giugno 2015;

7) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2016, N. 1294

L.R. n. 24 del 2 settembre 1991. Disposizioni in ordine all'esercizio dell'attività di raccolta delle diverse specie di tartufi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", ed in particolare il Titolo II, Capo III (artt. da 36 a 43) che attribuisce alla competenza della Regione le materie agricoltura, protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle

acque interne, pesca marittima e maricoltura e tartufi;

- la propria deliberazione n. 2230 del 28 dicembre 2015 recante "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della Legge regionale n. 13/2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città metropolitana", con la quale è stato disposto di fissare all'1 gennaio 2016 la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni;

Vista la legge regionale 2 settembre 1991 n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), ed in particolare l'art. 13 che:

- al comma 1, fissa, in relazione alle diverse specie, i periodi nei quali è consentita, sul territorio regionale, la ricerca e la

raccolta dei tartufi;

- al comma 3, prevede che le Province possono variare il calendario di raccolta, così come fissato al comma 1, in relazione alle peculiarità di presenza e di periodo di maturazione dei tartufi nel proprio territorio;

Preso atto delle variazioni che, nel tempo, le Province hanno introdotto al calendario per i diversi territori e che hanno interessato soprattutto il periodo estivo e anche il mese di agosto;

Rilevato che la L.R. n. 24/1991 è oggetto di una rivisitazione complessiva, collegata al processo di riordino - come peraltro previsto all'art. 43 della L.R. n. 13/2015 - delineata nell'ambito del progetto di legge di cui alla deliberazione n. 944 del 21 giugno 2016, attualmente all'esame della Commissione assembleare "Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità", che prevede, tra l'altro, l'inserimento di una nuova specie di tartufo ammessa alla raccolta;

Atteso che, nelle more dell'approvazione del citato progetto di legge, appare opportuno assicurare certezza agli operatori circa l'efficacia delle disposizioni assunte dalle Amministrazioni provinciali anche al fine di garantire un razionale sfruttamento delle produzioni locali di tartufo, salvaguardando, al contempo, il patrimonio tartufigeno;

Valutato, pertanto, di confermare - fino all'entrata in vigore delle modifiche alla L.R. n. 24/1991 - le variazioni di calendario alla ricerca e raccolta del tartufo, così come previste negli atti delle Amministrazioni provinciali e della Città Metropolitana di Bologna e vigenti alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni da parte della Regione, a seguito del riordino;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante "Linee di indirizzo per

la riorganizzazione della macchina regionale";

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 concernente "Riorganizzazione in seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale";
 - n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
 - n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono, pertanto, parte integrante del presente dispositivo;

2. di confermare fino all'entrata in vigore delle modifiche alla Legge regionale 2 settembre 1991 n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) le variazioni al calendario di ricerca e raccolta del tartufo previste dalle Amministrazioni provinciali e dalla Città Metropolitana di Bologna e riportate nei seguenti atti e provvedimenti amministrativi:

Provincia di Modena	Delibera della Giunta Provinciale n. 169 del 2003
Provincia di Rimini	Delibera della Giunta Provinciale n. 206 del 2002 Delibera della Giunta Provinciale n. 127 del 2011
Provincia di Ferrara	Delibera del Consiglio Provinciale n. 48 del 2015 Decreto del Presidente n. 171 del 2015
Provincia di Reggio Emilia	Delibera della Giunta Provinciale n. 238 del 2007
Provincia di Parma	Delibera della Giunta Provinciale n. 690 del 2004
Provincia di Piacenza	Determinazione della Dirigente del Servizio Piccole filiere e supporto tecnico n. 1069 del 2015
Città Metropolitana di Bologna	Delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 277 del 2000

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività Faunistico-venatorie e Pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER agricoltura e pesca.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2016, N. 1297

Avvio della procedura di reistituzione dei Siti Natura 2000 IT4050022 Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella e IT4050023 Biotopi e Ripristini ambientali di Budrio e Minerbio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, denominata "Direttiva Habitat", che prevede, ai fini della conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario, la costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000, formata dai Siti di importanza comunitaria (SIC), designati successivamente come Zone speciali di conservazione (ZSC), e dalle Zone di protezione speciale (ZPS) previste dall'art. 3 della Direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e che ha sostituito la Direttiva 79/409/CE denominata "Direttiva Uccelli";

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", e successive modifiche;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

- la Decisione 2015/69/UE di esecuzione della Commissione Europea del 3 dicembre 2014 che adotta l'ottavo elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale;

- la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione sulla diversità biologica elaborata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la Legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

- la Legge regionale n. 7 del 14.4.2004 "Disposizioni in materia ambientale" che agli artt. 1-9 del Capo I, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000 e, in particolare, prevede all'art. 2, co. 1, che la Regione, al fine di assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali possa emanare direttive ed indirizzi agli Enti competenti per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite;

- la Legge regionale n. 6 del 17/2/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e ss.mm.ii.;

- la Legge regionale n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano" e ss.mm.ii.;

- la Legge regionale n. 7 del 27 giugno 2014 "Legge Comunitaria Regionale per il 2014", che all'art. 79 prevede modifiche alla Legge regionale n. 7 del 2004;

- la Legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni", che all'art. 18 prevede che sono attribuite alla Regione le funzioni di approvazione delle Misure di conservazione o dei Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 di cui all'art. 3 della legge regionale n. 7/04, su proposta dei rispettivi Enti di gestione;

- la Legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2015 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016" che all'art. 20 prevede che, in via transitoria, la Regione esercita le funzioni di gestione dei siti della Rete Natura 2000, di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), della Legge regionale n. 13/15, sentiti i Comuni e le loro Unioni interessate;

- la Legge regionale n. 9 del 20 maggio 2016 "Legge Comunitaria Regionale per il 2016", che all'art. 22 prevede modifiche alla Legge regionale n. 22 del 2015;

Viste, inoltre, le proprie Deliberazioni:

- n. 1191 del 30/7/2007 "Approvazione direttiva contenente

i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 7/04" con la quale si definiscono le procedure amministrative per la proposta di aggiornamento dei siti esistenti e per l'individuazione di nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di conservazione: quello generale, di competenza regionale, e quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti Natura 2000;

- n. 893 del 2/7/2012, con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";

- n. 1419 del 7/10/2013 "Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) - Recepimento DM n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

- n. 742 del 23/5/2016 "Approvazione delle Misure specifiche di conservazione e/o dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna";

Dato atto che:

- con la sentenza del TAR Emilia-Romagna - Bologna n. 570/2014, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3406/2015, sono stati annullati gli atti oggetto dell'azione impugnatoria limitatamente alle parti di essi concernenti l'inclusione delle aree di proprietà della ricorrente Isiride s.r.l. in zona ZPS/SIC;

- con la sentenza del TAR Emilia-Romagna - Bologna n. 571/2014, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3407/2015, sono stati annullati gli atti oggetto dell'azione impugnatoria limitatamente alle parti di essi concernenti l'inclusione delle aree di proprietà della ricorrente società Nuova Società Agricola s.r.l. in zona ZPS/SIC;

- tra gli atti annullati con le suddette sentenze rientrano due deliberazioni della Regione Emilia-Romagna e, in particolare:

- la delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 1816 del 22/9/2003, nella parte in cui ha istituito quali "Zone di Protezione Speciale" (ZPS) ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. n. 157 del 1992, le aree comprensive dei terreni afferenti le aziende delle società ricorrenti;

- la delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 167 del 13/2/2006, nella parte in cui ha indicato al Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 357 del 1997, le suddette aree quali possibili "Siti di Importanza Comunitaria" (SIC), ai fini della proposta che il Ministero stesso aveva il potere di formulare alla Commissione Europea;

Considerato che:

- l'annullamento "in parte qua" è stato pronunciato in accoglimento del primo e del secondo motivo di impugnazione e, in particolare, sulla scorta del rilievo che «... l'attività procedimentale avviata dall'amministrazione regionale riguardo all'inserimento delle aree della ricorrente nelle zone protette contrassegnate come ZPS/SIC, di cui alle gravate deliberazioni, risulta priva di qualsivoglia elemento partecipativo ed istruttorio diretto a conoscere e, quindi, valutare l'effettiva peculiare situazione giuridica e fattuale in cui versano le aree stesse.»;

- le carenze procedurali ed istruttorie sono precisamente derivate dalla mancanza formale di comunicazione di avvio del procedimento alle società proprietarie delle aree e dall'assenza

di altre modalità di comunicazione idonee a contattare le proprietà, al fine di avere un quadro istruttorio completo ed esaustivo circa l'effettiva situazione di fatto e giuridica delle aree in parola;

- l'amministrazione regionale, per quanto di propria competenza, ha la facoltà di porre in essere la rinnovazione dei procedimenti volti alla individuazione delle aree stesse quali ZPS/SIC, nel rispetto di quanto statuito dal Giudice amministrativo con riferimento ai motivi di impugnazione accolti;

- le aree in oggetto, di cui all'allegata cartografia (all. 1), presentano tuttora elementi di elevato pregio naturalistico quali habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario, come da relazione tecnica allegata (all. 2);

Ritenuto, quindi, opportuno dare avvio alla rinnovazione dei procedimenti volti alla individuazione quali ZPS/SIC delle aree di proprietà delle società Isiride e Nuova Agricola, interessate dall'annullamento pronunciato dalle sentenze del TAR Emilia-Romagna - Bologna nn. 570 e 571 del 2014, confermato dalle sentenze del Consiglio di Stato nn. 3406 e 3407 del 2015, nel rispetto di quanto statuito dal Giudice amministrativo con riferimento ai motivi di impugnazione accolti in via definitiva;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa,

Protezione civile e Politiche ambientali e della montagna, Paola Gazzolo

A voti unanimi e palesi
delibera:


1) di dare mandato alla competente struttura tecnica della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente di dare avvio alla rinnovazione dei procedimenti volti all'individuazione quali ZPS/SIC delle aree di proprietà delle società Isiride e Nuova Agricola, interessate dall'annullamento pronunciato dalle sentenze del TAR Emilia-Romagna - Bologna nn. 570 e 571 del 2014, confermato dalle sentenze del Consiglio di Stato nn. 3406 e 3407 del 2015, nel rispetto di quanto statuito dal Giudice amministrativo con riferimento ai motivi di impugnazione accolti in via definitiva;

2) di dare atto che le aree di cui al punto 1) del dispositivo, sono individuate nelle cartografie di cui all'allegato 1) e presentano gli elementi di pregio naturalistico quali habitat di specie animali e vegetali di interesse comunitario indicati alla relazione tecnica di cui all'allegato 2, parti integranti del presente atto;


3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 1

Cartografia delle aree da riproporre come Zone di Protezione Speciale (ZPS) e come Siti di Importanza Comunitario (SIC)



Sito Natura 2000 IT4050023 *Biotopi e Ripristini ambientali di Budrio e Minerbio*



Sito Natura 2000 IT4050022 *Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella*

Allegato 2

Relazione tecnica


Sito Natura 2000 IT4050022 *Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella*

Premessa

La Cassa Argentana faceva parte di un vasto sistema di zone umide, in parte allagate o allagabili in occasione delle grandi piene, in massima parte bonificate e dedicate all'agricoltura, situate tra Marmorta e Valle Santa – Campotto, solcate da numerosi canali di scolo tra Reno e Idice, nei pressi della confluenza di quest'ultimo nel Reno.

La carta storica regionale (metà diciannovesimo secolo) evidenzia un territorio tutto allagato.; la Cassa Argentana si estendeva a ricomprendere tutte le attuali Valli, tra Quaderna e Po di Primaro, costeggiata dall'Argine Circondario che di qui passava e raccoglieva le acque di canali ancora esistenti come Sajarina e Savanella, tra basse e risaie.

Oggi le casse a sud-est di Marmorta (frazione di Molinella) sono poco più che toponimi sulla carta, con pochi, ridotti lembi superstiti delle antiche zone umide, come cassa Boschetti, ripristinata dal 1967 e alcuni terreni riallargati attraverso interventi di ripristino ambientale finanziati dalle misure agro-ambientali dei fondi comunitari.



Carta storica



Foto 1954



Foto 2015

Habitat di interesse comunitario

Nell'area in oggetto sono presenti i seguenti habitat (Carta Habitat regionale approvata con determina 2611 del 9 marzo 2015):

3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione acquatica del Magnopotamion o Hydrocharition (32 ettari circa)

92A0 - Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba* (3 ettari circa)

3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea (32 ettari circa)

6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile (16 ettari circa)

La zona umida evidenzia un'elevata complessità strutturale, una fine mosaicatura rappresentata principalmente da ampi bacini poco profondi, intramezzati da isole a *Phragmites australis*, riconducibili all'habitat di interesse regionale **Pa**, di notevole importanza per moltissime specie animali di interesse conservazionistico (Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d'acqua dolce, *Phragmition*)".

Questo habitat è stato riconosciuto a sua volta come meritevole di tutela a scala nazionale da Genovesi et al. (2014), che lo hanno incluso – infatti – tra gli habitat potenzialmente da inserire nell'allegato I della Direttiva Habitat (31 – acque stagnanti – Cariceti e canneti di acqua dolce).

Le porzioni più superficiali del fondo dei vasti bacini, che non supera comunque le poche decine di centimetri e che, quindi, si trova periodicamente asciutto nel periodo estivo-autunnale, ospitano un complesso mosaico di formazioni a elofite perenni (principalmente *Mentha aquatica*) e specie annuali tipiche dei fanghi eutrofici (*Veronica anagallis-aquatica*; *V. anagalloides*; *Lythrum hyssopifolia*; *Echinochloa crusgalli*, *Cyperus* sp.pl.) (come è chiaramente osservabile nell'immagine relativa al 2015).

Le formazioni a elofite rientrano nel tipo di habitat di interesse nazionale citato in precedenza (**Pa**), mentre le formazioni annuali sono riconducibili a forme intermedie tra i codici 3130 e 3270 (in particolare, ad un loro stadio precoce di sviluppo; di fatto entrambi i codici includono vegetazioni ad accrescimento tardo estivo-autunnale).

Normalmente, infatti, alla vegetazione dominata da Veroniche (dell'ordine *Nasturtio officinalis*-*Glycerietalia fluitantis*, inquadrabili nell'habitat ad elofite di interesse regionale), subentrano comunità dominate da ciperi annuali (*Cyperus* sp. pl.), del 3130, o dal Giavone (*E. crusgalli*) in stretta associazione con altre specie di classe *Bidentetea* dell'habitat 3270 (ad es. specie dei generi *Amaranthus*, *Bidens*, *Persicaria*).

Gli ambienti acquatici sono habitat di alimentazione, mentre i canneti e i pioppeti sono importanti come habitat di riproduzione per la totalità delle specie animali di interesse conservazionistico segnalate all'interno del sito.

Specie vegetali

Nessuna specie di interesse comunitario presente nel sito.

Tra le specie rare e/o minacciate presenti nel sito figurano: *Leucojum aestivum*, *Sagittaria sagittifolia*, *Senecio paludosus*, *Nymphoides peltata*, *Salvinia natans*, *Utricularia vulgaris*, *Eleocharis acicularis*, *Gratiola officinalis*, *Serapias vomeracea*.

Specie animali

Il sito è particolarmente ricco di specie faunistiche.

Uccelli

Le informazioni disponibili indicano che il sito costituisce per l'avifauna acquatica una delle aree più importanti della regione e d'Italia.

Sono state segnalate complessivamente 60 specie di interesse comunitario, delle quali 24 nidificanti, e 145 specie migratrici, delle quali 84 nidificanti.

È un sito con popolazioni nidificanti importanti a livello nazionale per Sgarza ciuffetto (20 coppie), Tarabuso (4-6 maschi territoriali), Moretta tabaccata (8-12 coppie), Mignattino piombato (100-200 coppie), e con popolazioni nidificanti importanti a livello regionale per Nitticora, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Cavaliere d'Italia.

Altre specie di interesse comunitario che nidificano regolarmente sono Tarabusino (40-80 coppie), Falco di palude (7-10 coppie), Albanella minore, Schiribilla, Voltolino, Sterna comune, Martin pescatore, Forapaglie castagnolo, Averla piccola, Averla cenerina, Ortolano; l'Avocetta è nidificante irregolare.

Tra le specie nidificanti non di interesse comunitario il sito ospita una delle più importanti popolazioni di Cormorano dell'Italia continentale, la seconda popolazione italiana di Pittima reale (3-5 coppie) e popolazioni significative di Canapiglia (10-20 coppie), Marzaiola (35-50 coppie), Mestolone (12-15 coppie) e Moriglione, oltre che di Corriere piccolo e Pavoncella.

Le colonie di Ardeidi e Cormorano sono ubicate in particolare nella Valle La Boscosa, mentre le altre specie nidificanti sono distribuite nelle numerose zone umide.

Le zone umide all'interno del sito sono di rilevante importanza a livello regionale e nazionale per la sosta e l'alimentazione di Ardeidi, Rapaci, Limicoli e Anatidi migratori e svernanti.

Rettili

Nelle varie zone umide e nei canali all'interno del sito è diffusa la Testuggine palustre *Emys orbicularis*, specie di interesse comunitario.

Particolarmente diffuse sono alcune specie in corso di rarefazione a livello regionale quali Biacco *Coleuber viridiflavus*, Natrice tassellata *Natrix tessellata*, Ramarro *Lacerta bilineata*.

Anfibi

È presente il Tritone crestato *Triturus carnifex*, specie di interesse comunitario.

Degna di nota in alcune delle zone umide del sito caratterizzate da estese boscaglie igrofile è l'abbondanza di Raganella *Hyla intermedia*.

Mammiferi

E' segnalata la presenza del Pipistrello di Savi *Hypsugo savi*.

Pesci

La ricca ittiofauna comprende 2 specie di interesse comunitario (Lasca *Chondrostoma genei* e Barbo *Barbus plebejus*) e specie in forte declino in Emilia-Romagna quali Luccio *Esox lucius*, Ghiozzo padano *Padogobius martensii*, Scardola *Scardinius erythrophthalmus*.

Invertebrati

Sono state segnalate 3 specie di interesse comunitario: i coleotteri *Graphoderus bilineatus* e *Cerambyx cerdo* e il Lepidottero *Lycaena dispar*, legato agli ambienti palustri.

Degna di nota la presenza dei Lepidotteri Ropaloceri *Apatura ilia* e *Zerynthia polyxena*.

La zona rientra parzialmente nelle zone IBA già individuate del Ministero nel 2002.

Sito Natura 2000 IT4050023 *Biotopi e Ripristini ambientali di Budrio e Minerbio*

Premessa

La Barchessa di Dugliolo in passato fu bonificata, ma successivamente compaiono nella parte settentrionale campi allagati e arginati con presenza di siepi.

Attualmente la porzione acquatica appare ancora più vasta a causa di zone allagate attraverso interventi di ripristino ambientale finanziati dalle misure agro-ambientali dei fondi comunitari.




Foto 1996



Foto 2015

Habitat di interesse comunitario

Nell'area in oggetto sono presenti i seguenti habitat (Carta Habitat regionale approvata con determina 2611 del 9 marzo 2015):

3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione acquatica del Magnopotamion o Hydrocharition (45 ettari circa)

92A0 - Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba* (10 ettari circa)

Pa – (habitat di interesse regionale di notevole importanza per le specie di interesse conservazionistico) Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d'acqua dolce (*Phragmition*).

È presente una fascia perimetrale di 5-10 m di ampiezza, che cinge quasi completamente i corpi idrici, dominata da *Phragmites australis*, riconducibile all'habitat di interesse regionale **Pa**, di notevole importanza per moltissime specie animali di interesse conservazionistico (Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d'acqua dolce, *Phragmition*).

Questo habitat è stato riconosciuto a sua volta come meritevole di tutela a scala nazionale da Genovesi et al. (2014), che lo hanno incluso, infatti, tra gli habitat potenzialmente da inserire nell'allegato I della Direttiva Habitat (31 – acque stagnanti – Cariceti e canneti di acqua dolce).

Alcuni brevi tratti spondali risultano caratterizzati da formazioni a elofite dominate da *Bolboschoenus* cfr. *maritimus* insieme a *Schoenoplectus lacustris*, *Juncus* sp. e *Veronica anagallis-aquatica*; anche tali formazioni rientrano nel tipo di habitat di interesse regionale citato in precedenza.

Nei bacini più occidentali è presente una popolazione rappresentativa di Lemnacee (*Lemna minuta*, dominante in consociazione a *Lemna minor*), inquadrabile nel codice habitat 3150 (vista l'affinità ecologica tra le formazioni dei *Lemnion* con quelle di *Hydrocharition*), a conferma della presenza del codice 3150.

Gli ambienti acquatici sono habitat di alimentazione, mentre i canneti e i pioppeti sono importanti

come habitat di riproduzione per la totalità delle specie animali di interesse conservazionistico segnalate all'interno del sito.

Specie vegetali

Nessuna specie di interesse comunitario presente nel sito.

Tra le specie rare e/o minacciate presenti figurano *Alisma lanceolatum*, *Potamogeton pusillus*, *Salvinia natans*, *Utricularia vulgaris*, *Eleocharis palustris*, *Polygonum amphibium* (*Persicaria amphibia*), *Ranunculus sceleratus*, *Stachys palustris*, *Cucubalus baccifer*, *Oenanthe aquatica*, *Inula britannica*, *Gratiola officinalis*, *Butomus umbellatus*, *Veronica catenata*.

Specie animali

Il sito è particolarmente ricco di specie faunistiche.

Uccelli

Sono segnalate complessivamente 48 specie di interesse comunitario, delle quali 14 nidificanti, e 116 specie migratrici, delle quali 62 nidificanti.

È un sito con popolazioni nidificanti importanti a livello nazionale per Moretta tabaccata (4-6 coppie) e Mignattino piombato (56-100 coppie) e con popolazioni nidificanti importanti a livello regionale per Airone bianco maggiore e Cavaliere d'Italia.

Altre specie di interesse comunitario che nidificano regolarmente sono Tarabusino, Garzetta, Nitticora, Airone rosso, Falco di palude, Sterna, Martin pescatore, Averla piccola; Avocetta e Fratino sono nidificanti irregolari.

Tra le specie nidificanti rare e/o minacciate a livello regionale vi sono Svasso maggiore, Oca selvatica (reintrodotta), Marzaiola, Mestolone, Lodolaio, Assiolo, Quaglia, Upupa, Torcicollo, Salciaiola, Pigliamosche. Le zone umide all'interno del sito sono di rilevante importanza a livello regionale per la sosta e l'alimentazione di Ardeidi, Rapaci, Limicoli e Anatidi migratori e svernanti.

Rettili

Presente la Testuggine palustre *Emys orbicularis*, specie di interesse comunitario diffusa nel sito.

Anfibi

Segnalato il Tritone crestato *Triturus carnifex*, specie di interesse comunitario.

Degna di nota è la presenza della Raganella *Hyla intermedia*, con una popolazione in buono stato di conservazione.

Pesci

Nessuna specie di interesse comunitario.

Tra le specie di interesse conservazionistico a livello regionale sono segnalati Luccio *Esox lucius* e Triotto *Rutilus erythrophthalmus*.

Invertebrati

Presente il Lepidottero *Lycaena dispar*, specie di interesse comunitario legata agli ambienti palustri.

La zona rientra in gran parte nelle zone IBA già individuate del Ministero nel 2002.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2016, N. 1306

L.R. 9/2002 s.m.s. Revisione classificazione aree demaniali marittime turistico ricreative in adempimento a quanto disposto dalla L.R. n. 8/2009 e D.G. n. 1078/2009

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche;

- le disposizioni contenute nel D.L. 400/1993, così come convertito con legge 494/1993, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare quanto previsto dall'art. 1, commi 251 e ss della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- l'art. 03 comma 4-bis del D.L. 400/1993, così come convertito con legge 494/1993, il quale prevede che le concessioni di cui al medesimo articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni, in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni e che l'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento;

- L'allegato A della L.r. n.8/2009 ove si prevede che in applicazione del principio secondo cui la classificazione di normale valenza turistica appartiene alla generalità delle aree demaniali e che l'alta valenza turistica può essere attribuita soltanto a quei contesti e a quelle zone che, sulla base degli indici rilevati, evidenzino un livello di più elevata caratterizzazione della località si individuano i criteri per definire la valenza turistica delle aree del demanio marittimo;

- la propria Deliberazione n.1078/2009 contenente le Direttive vincolanti per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, dell'art. 8 bis della L.r. 31 maggio 2002, n. 9 e succ. mod.;

Considerato che ai sensi della predetta deliberazione n. 1078/2009 la Regione Emilia-Romagna procede alla ricognizione dello stato dell'arenile, sulla scorta delle informazioni trasmesse dai Comuni e delle richieste provenienti dagli enti locali e dalle associazioni di categoria e provvede all'aggiornamento della classificazione, con deliberazione della Giunta regionale, qualora se ne ravvisi la necessità, attivati i Comitati di consultivi di cui alla L.R. 9/02;

Dato atto degli esiti dell'incontro con i Comitati consultivi delle Province, dei Comuni e delle Associazioni di categoria di cui alla all'art. 5 comma 1 L.R. 9/202 s.m.s. appositamente convocati in data 8 Febbraio 2016 formalizzati ai comuni con nota P.G. 89653 del 12/2/2016 in cui si comunica che è stato preso atto della Delibera di giunta Comunale n. 130 del 19 agosto 2014 del Comune di Cervia avente ad oggetto " Revisione classificazione aree demaniali del litorale di Cervia e Milano marittima" a seguito intervento legale sul Comune medesimo di alcuni titolari di concessioni demaniali marittime che hanno documentato la modifica delle condizioni oggettive affinché non permanga l'attuale classificazione delle concessioni loro assegnate;

Considerato che le osservazioni formulate dalle associazioni di categoria e dagli enti locali hanno evidenziato modificazioni sopravvenute in senso negativo rispetto ai criteri utilizzati giacché si

è rilevato un calo progressivo della domanda ed una progressiva e più marcata flessione dell'affluenza turistica ed una sostanziale irrilevanza dei requisiti afferenti i caratteri oggettivi e soggettivi che contraddistinguono l'inserimento del bene in una località di grande richiamo e le modalità d'uso del bene, rilevando altresì che con riferimento al criterio connesso al collegamento tra la spiaggia e gli alberghi di alta qualificazione si è potuto rilevare l'irrilevanza della posizione frontistante dal momento che gli alberghi di alto livello si sono dotati nel corso del tempo di strutture proprie e di conseguenza il profilo dello stretto collegamento tra la spiaggia e la struttura deve essere letto ed interpretato quale riconducibilità dell'area in concessione alla stessa gestione dell'albergo.

Valutato quindi opportuno intervenire come previsto dalla L.r. n.8/2009 e della D.G. 1078/2009, alla definizione di una proposta di revisione delle aree ricadenti in normale ed alta valenza turistica; A tal fine è stato chiesto ai Comuni di acquisire gli elementi conoscitivi utili alla predisposizione della revisione della norma fornendo informazioni utili a:

- verificare lo stretto collegamento tra la spiaggia e le strutture ricettive di elevata qualità con riferimento alla gestione comune della spiaggia e dell'albergo;

Preso atto che sono pervenute le ricognizioni da parte dei Comuni di Rimini, Misano, Cattolica, Cesenatico, Gatteo, Comacchio, Riccione, Ravenna, Cervia, San Mauro, Bellaria-igea marina e Savignano mare le quali fatta eccezione per Misano, Cattolica, Gatteo, Comacchio, Riccione, San Mauro mare, Bellaria-Igea marina e Savignano mare prevedono alcuni cambiamenti da approfondire rispetto alle attuali zone ad alta e normale valenza in funzione dell'applicazione degli indirizzi di cui alla riunione del 8 febbraio 2016;

Ritenuto opportuno quindi riconvocare i Comitati consultivi delle Province, dei Comuni e delle Associazioni di categoria di cui all'art. 5 comma 1 L.R. 9/2002 s.m.s. in data 26 aprile 2016 in cui l'Assessorato ha formalizzato tramite il Servizio competente con nota PG 365021 del 18/5/2016 che i Comitati si sono espressi favorevolmente sulla seguente applicazione della normativa vigente da cui ne deriverà una modifica delle aree destinate ad alta e normale e valenza turistica:

- In ragione di quanto rilevato sull'andamento delle stagioni balneari più recenti e della progressiva riduzione dell'utenza, fermo restando i criteri di carattere oggettivo riferiti alla valenza della località e delle condizioni relative alle dotazioni ed alla capacità ricettiva della località, deve prendersi atto della sostanziale scarsa rilevanza del criterio relativo alla modalità dell'offerta e che lo stretto collegamento indicato al primo dei criteri previsti dall'allegato A della L.R. 8/2009 deve interpretarsi quale gestione comune dell'albergo e della spiaggia perché solo in tal caso è possibile apprezzare una diversa e più alta valenza e valorizzazione del bene demaniale;

- Si è valutato che tale criterio possa essere rapportato alla normativa vigente sulla classificazione alberghiera rapportandolo ad alberghi a 5 stelle e specificando che l'area demaniale deve essere in concessione alla struttura, alberghiera a 5 stelle e/o in uso esclusivo.

In funzione di ciò con la sopra citata nota è stato chiesto ai Comuni di confermare la ricognizione sulle aree di normale ed alta valenza.

Preso atto che sono pervenute le ulteriori ricognizioni da parte dei Comuni di Rimini, Misano, Cattolica, Cesenatico, Gatteo, Comacchio, Riccione, Ravenna, Cervia, Bellaria-Igea marina,

San Mauro e Savignano mare da cui risulta la seguente situazione:

Comune di Rimini con note del 14/3/2016 e del 8/6/2016

chiede di lasciare inalterata la situazione per il suo ambito di competenza rispetto alla classificazione di cui alla D.G. 1078/2009

Comune di Bellaria con note del 23/2/2016 e del 23/5/2016

non ha nulla che rileva avendo tutto l'arenile in normale valenza turistica rispetto alla classificazione di cui alla D.G. 1078/2009

Comune di San Mauro con note del 26/2/2016 e del 25/5/2016

non ha nulla che rileva avendo tutto l'arenile in normale valenza turistica rispetto alla classificazione di cui alla D.G. 1078/2009

Comune di Cervia con note del 25/2/2016 e del 19/5/2016

con il nuovo dettaglio sul criterio 1 di cui alla L.r. 8/2009 e per altre motivazioni oggettive mantengono tali caratteristiche le aree corrispondenti alle concessioni assentite in favore di:

1. Bagno 296 Premier Beach alta valenza di proprietà Hotel Premier e Waldorf struttura a 5 stelle

2. Bagno 251 Dino di Tiozzi alta valenza ora Bagno Palace di proprietà Hotel Palace struttura a 5 stelle

3. Bagno 252 Dino di Tiozzi Idem come sopra

Sulla scorta delle rilevazioni effettuate e delle osservazioni formulate dal Comune non presentano i caratteri dell'alta valenza turistica e pertanto devono essere ascritte alla normale valenza turistica le aree corrispondenti a:

1. Bagno 293 Touring di Zampiga perché non oggettivamente connesso alla gestione di nessuna struttura alberghiera di alta qualificazione;

2. Bagno 294 La Palma di Zoffoli perché non oggettivamente connesso alla gestione di nessuna struttura alberghiera di alta qualificazione;

3. Bagno 295 Principe di Zoffoli perché non oggettivamente connesso alla gestione di nessuna struttura alberghiera di alta qualificazione;

4. Bagno 253 Attilio di Foli perché non oggettivamente connesso alla gestione di nessuna struttura alberghiera di alta qualificazione;

5. Bagno 248 - 249 Mare Pineta perché non oggettivamente connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione;

6. Bagno 210 stabilimento balneare Grand Hotel perché l'albergo retrostante è stato declassato da 5 a 4 stelle ed ora è inattivo da diverso tempo e quindi non vi è connessione oggettiva con nessuna struttura alberghiera di alta qualificazione;

Comune di Cesenatico con note del 18/2/2016 e del 19/5/2016

Sulla scorta delle rilevazioni effettuate e delle osservazioni formulate dal Comune assume le caratteristiche dell'alta valenza turistica per le ragioni esposte l'area corrispondente a:

1. Stabilimento balneare Grand Hotel Leonardo da Vinci Alta Valenza di proprietà Albergo 5 stelle Grand Hotel Leonardo da Vinci

Sulla scorta delle rilevazioni effettuate e delle osservazioni formulate dal Comune non presentano i caratteri dell'alta valenza turistica e pertanto devono essere ascritte alla normale valenza turistica le aree corrispondenti

2. Bagno 37 Fernanda

3. Ristorante Teresina

4. Bagno 60 Internazionale

5. Bagno 59 i 4 Venti

6. Bagno 52 Grand Hotel

7. Ristorante sul molo Gambero Rosso

8. L'area corrispondente al Bagno 63 Ristorante Trocadero che deve considerarsi di normale valenza perché la struttura (ex Ristorante Trocadero) è stata demolita e l'area è solo uso ombreggio;

Comune di Ravenna con note del 26/2/2016 e del 25/5/2016

Sulla scorta delle rilevazioni effettuate e delle osservazioni formulate dal Comune la località non presenta alberghi di elevata qualità e non vi è alcun collegamento tra le spiagge e le gestioni alberghiere e pertanto tutta la località è classificata come normale valenza turistica;

Comune di Riccione con note del 26/2/2016 e del 23/5/2016

Sulla scorta delle rilevazioni effettuate e delle osservazioni formulate dal Comune in applicazione delle modifiche proposte tutto il litorale di competenza passa in Normale valenza turistica non avendo alberghi a 5 stelle presenti sul territorio;

Comune di Comacchio con note del 26/2/2016

non ha nulla che rileva avendo tutto l'arenile in normale valenza turistica rispetto alla classificazione di cui alla D.G. 1078/2009;

Comune di Gatteo con note del 24/2/2016 e del 10/6/2016

non ha nulla che rileva avendo tutto l'arenile in normale valenza turistica rispetto alla classificazione di cui alla D.G. 1078/2009;

Comune di Misano con note del 17/2/2016 e del 25/5/2016

non ha nulla che rileva avendo tutto l'arenile in normale valenza turistica rispetto alla classificazione di cui alla D.G. 1078/2009;

Comune di Cattolica con note del 12/2/2016 e del 23/5/2016

non ha nulla che rileva avendo tutto l'arenile in normale valenza turistica rispetto alla classificazione di cui alla D.G. 1078/2009;

Dato atto che con nota del 30 giugno 2016 PG 503781 è stata inviata via PEC richiesta di parere all'Agenzia del Demanio filiale Emilia-Romagna completa della bozza di Deliberazione e che sono trascorsi i termini stabiliti dal codice della navigazione per la formulazione di parere e che in ogni caso non è pervenuta alcuna osservazione;

Ritenuto pertanto di accogliere le richieste di variazione delle classificazioni pervenute dai Comuni espresse con le note sopra citate e valutata la richiesta di assegnare alle aree demaniali marittime di che trattasi la normale e/o l'alta valenza turistica riservandosi ai sensi di quanto disposto nell'allegato B) dalla propria Delibera n.1078/2009, decorsi due anni dall'esecutività del presente provvedimento di svolgere una verifica per monitorare l'andamento della situazione e valutare l'assunzione di eventuali nuove determinazioni in merito alla valenza turistica da assegnare alle aree di che trattasi;

Viste altresì le proprie deliberazioni esecutive nei modi di legge:

- n.2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008 adeguamento e aggiornamento della delibera n.450/2007 e ss.mm.";
- n. 57 del 26 gennaio 2015 avente ad oggetto "Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017";

- la D.G.R n. 66 del 25 gennaio 2016 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016 - 2018";
- la D.G.R. n. 622 del 28/4/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con D.G.R. n. 2189/2015";
- la Determinazione n. 7288/2016 avente ad oggetto "Assetto organizzativo della Direzione generale "Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa" in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 622/2016. Conferimento incarichi dirigenziali in scadenza al 30/4/2016";
- DGR n. 106 del 1 febbraio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali prorogati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto";
- DGR n.270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- L.r. 26 novembre 2001 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e dei rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna" e sue modifiche successive;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore al Turismo, Commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera:

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di dare atto che all'esito delle ricognizioni effettuate e delle osservazioni formulate dai Comuni e dalle associazioni si è riscontrato una sostanziale irrilevanza dei requisiti afferenti i caratteri oggettivi e soggettivi che contraddistinguono l'inserimento del bene in una località di grande richiamo e le modalità d'uso del bene, rilevando altresì che con riferimento al criterio connesso al collegamento tra la spiaggia e gli alberghi di alta qualificazione si è potuto rilevare l'irrilevanza della posizione frontistante dal momento che gli alberghi di alto livello si sono dotati nel corso del tempo di strutture proprie e di conseguenza il profilo dello stretto collegamento tra la spiaggia e la struttura deve essere letto ed interpretato quale riconducibilità dell'area in concessione alla stessa gestione dell'albergo;

2) di dare atto che l'alta valenza turistica va assegnata a condizioni di particolare eccellenza che ricorrono nel caso in cui via sia uno stretto collegamento tra la spiaggia e strutture alberghiere di alta qualificazione quali gli alberghi a 5 stelle;

3) Prendere atto dei lavori dai Comitati in premessa richiamati da cui ne è scaturito che, per effetto della specifica di cui al precedente punto 2), vengono ridefinite le valenze turistiche di alcune zone ricadenti nei seguenti Comuni così come dagli stessi individuati nella richiamata corrispondenza:

- Comune di Cervia

Bagno 296 Premier Beach **passa in alta valenza** di proprietà Hotel Premier e Waldorf struttura a 5 stelle;

Bagno 251 Dino di Tiozzi **rimane in alta valenza** ora Bagno Palace di proprietà Hotel Palace struttura a 5 stelle;

Bagno 252 Dino di Tiozzi **rimane in alta valenza** di proprietà Hotel Palace struttura a 5 stelle;

Bagno 293 Touring di Zampiga **passa in normale valenza** oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Bagno 294 La Palma di Zoffoli **passa in normale valenza** oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qua-

lificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Bagno 295 Principe di Zoffoli **passa in normale valenza** oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Bagno 253 Attilio di Foli **passa in normale valenza** oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Bagno 248 - 249 Mare Pineta **passa in normale valenza** oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Bagno 210 stabilimento balneare Grand Hotel **passa in normale valenza** perchè l'albergo retrostante è stato sclassificato da 5 a 4 stelle ed ora è inattivo da diverso tempo e quindi non vi è connessione oggettiva con nessuna struttura alberghiera di alta qualificazione

- Comune di Cesenatico

Stabilimento balneare Grand Hotel Leonardo da Vinci Zona ex Colonia Veronese **passa in alta valenza perchè** di proprietà Albergo 5 stelle Grand Hotel Leonardo da Vinci;

Bagno 37 Fernanda **passa in normale valenza** oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Ristorante Teresina **passa in normale valenza** oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Bagno 60 Internazionale idem come sopra **passa in normale valenza** oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Bagno 59 i 4 Venti **passa in normale valenza** oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Bagno 52 Grand Hotel **passa in normale valenza** oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Ristorante sul molo Gambero Rosso **passa in normale valenza** oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Bagno 63 Ristorante Trocadero **passa a normale valenza** poiché la struttura (ex Ristorante Trocadero) è stata demolita e l'area ora è solo spiaggia in concessione destinata solo ad ombreggio;

- Comune di Ravenna

Marina Bay **permane in normale valenza** turistica poiché la situazione di cui alla D.G. n. 1246/2014 è rimasta inalterata (stabilimento balneare abbandonato in attesa di riassetto);

Stabilimento Balneare Park Hotel **passa in normale valenza** oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

- Comune di Riccione

Bagno 132 **passa in normale valenza** oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Bagno 134 **passa in normale valenza** oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Bagno 137 **passa in normale valenza** oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da inten-

dersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Bagno 138 **passa in normale valenza** oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

4) di considerare quanto determinato nel precedente punto 3) a parziale modifica di quanto contenuto nell'allegato B della propria Delibera n. 1078/2009;

5) di mantenere inalterate le classificazioni nelle zone demaniali ricadenti sui Comuni di Comacchio, Gatteo, San Mauro mare, Savignano mare, Bellaria Igea Marina, Rimini, Misano e Cattolica così come definite nella propria Delibera n.1078/2009;

6) di confermare la validità di quanto contenuto nella propria Delibera n.1078/2009 non espressamente modificato dalla presente delibera;

7) dare atto che con nota del 30 giugno 2016 PG n.503781 è stata inviata via PEC richiesta di parere all'Agenzia del Demanio filiale Emilia-Romagna completa della bozza di Deliberazione e che sono decorsi i termini previsti dal codice della navigazione per l'espressione di un parere e che in ogni caso non è pervenuta alcuna osservazione;

8) di riservarsi di procedere ai sensi di quanto disposto nell'allegato B) dalla propria Delibera n.1078/2009, a due anni dalla esecutività del presente provvedimento, alla ricognizione dello stato dell'arenile demaniale marittimo inerente le zone oggetto del presente provvedimento al fine delle determinazioni conseguenti in merito alla valenza turistica dell'area.

9) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2016, N. 1308

Precisazione al contenuto delle proprie deliberazioni n. 2176/2015 e n. 290/2016 di approvazione del bando per progetti di qualificazione dei beni ambientali e culturali (POR FESR 2014-2020 Asse 5). Proroga del termine di conclusione del procedimento di approvazione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la comunicazione della Commissione Europea COM (2010) 2020 "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" adottata dalla Commissione Europea nel marzo 2010 e dal Consiglio Europeo il 17 luglio 2010 per uscire dalla crisi e per preparare l'economia del XXI secolo;
- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 ed in particolare l'art.123 paragrafo 6;
- la Decisione di Esecuzione C(2015) 928 del 12/2/2015 della Commissione Europea che ha approvato il Programma Operativo Regionale (in seguito POR FESR) 2014/2020 dell'Emilia-Romagna nel suo testo definitivo;
- la propria deliberazione n. 179 del 27/02/2015 recante "Presca d'atto del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e nomina dell'autorità di gestione";
- l'Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014) 8021 del 29.10.2014;

Richiamata la propria deliberazione n. 2176 del 21 dicembre 2015 concernente "POR FESR 2014-2020, Asse 5 "Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali": approvazione del bando per progetti di qualificazione dei beni ambientali e culturali";

Richiamata l'ulteriore deliberazione n. 290 del 29 febbraio 2016 concernente "Modifica e integrazione alla propria deliberazione n. 2176/2015 di approvazione del bando per progetti di qualificazione dei beni ambientali e culturali (POR FESR 2014-2020 – Asse 5)

Precisato che il suddetto bando attiene le seguenti azioni:

- 6.6.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo;
- 6.7.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica;

Rilevato che al paragrafo 3 del bando è previsto tra l'altro, che i soggetti beneficiari e quindi i soggetti che possono presentare domanda di finanziamento debbano essere proprietari dell'attrattore oggetto di intervento di qualificazione o averne la disponibilità per almeno 20 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda;

Ritenuto opportuno chiarire che il suddetto termine di disponibilità per almeno 20 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda è stato previsto con riferimento a beni di proprietà privata al fine di assicurare la disponibilità ad uso pubblico degli stessi, consentendo un congruo ammortamento dell'investimento pubblico ed evitare la patrimonializzazione dei soggetti privati proprietari del beni oggetto di intervento pubblico;

Ritenuto conseguentemente di precisare che nel caso in cui la proprietà del bene oggetto dell'intervento di qualificazione sia pubblica, la disponibilità richiesta in capo al soggetto beneficiario possa essere anche inferiore ai 20 anni, fermo restando il rispetto di quanto previsto al paragrafo 12 del bando stesso che prevede il mantenimento della proprietà ovvero della disponibilità, il possesso e l'operatività dei beni finanziati per almeno 5 anni dall'erogazione del saldo al beneficiario, al fine di ottemperare all'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013 che regola la stabilità delle operazioni;

Ritenuto quindi opportuno, al fine di specificare in modo maggiormente compiuto i termini di disponibilità dei beni oggetto di intervento da parte dei soggetti proponenti, integrare il suddetto bando di cui all'allegato A della deliberazione n. 2176/2015 e successiva modifica e integrazione n. 290/2016, con riferimento al paragrafo 3 "Soggetti beneficiari" specificando che qualora la proprietà dell'attrattore oggetto di intervento sia pubblica,

la disponibilità in capo al soggetto beneficiario, può essere anche inferiore ai 20 anni, fermo restando il rispetto di quanto stabilito al paragrafo 12, prevedendo una disponibilità comunque non inferiore ai 10 anni;

Ritenuto inoltre necessario, a seguito dell'istituzione del nucleo di valutazione avvenuta con determinazione n. 10594 del 01/07/2016, prorogare il termine di conclusione delle fasi di valutazione al 30 settembre 2016 e la successiva approvazione della graduatoria da parte della Giunta regionale al 31 ottobre 2016;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 66 del 25 gennaio 2016 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";
- n. 2416/2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";
- n. 1950/2010 avente ad oggetto "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura";
- n. 56/2016 avente ad oggetto "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001;
- n. 270/2016 avente ad oggetto "Attuazione prima fase della

riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28/04/2016 concernente attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

Dato atto del parere allegato

Su proposta dell'Assessore al Commercio.Turismo

A voti unanimi e palesi

delibera:

A) di precisare, per le motivazioni espresse in premessa e pertanto al fine di specificare in modo compiuto i termini richiesti di disponibilità del bene oggetto di intervento, il bando per progetti di qualificazione dei beni ambientali e culturali in attuazione delle azioni 6.6.1 e 6.7.1 dell'asse 5 del POR FESR 2014-2020 approvato con propria deliberazione n. 2176/2015 e successivamente integrato e modificato con deliberazione n. 290/2016, integrando il paragrafo 3 "Soggetti beneficiari" alla fine del primo capoverso con il seguente periodo:

"Qualora la proprietà dell'attrattore oggetto di intervento sia pubblica, la suddetta disponibilità in capo al soggetto beneficiario, può essere anche inferiore ai 20 anni, ma non inferiore ai 10 anni, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto al paragrafo 12";

B) di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, il termine di conclusione delle fasi di valutazione al 30 settembre 2016 e la successiva approvazione della graduatoria da parte della Giunta regionale al 15 ottobre 2016;

C) di dare atto, inoltre, che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione di Giunta regionale n. 66/2016, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

D) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

E) di rendere pubblico infine il presente atto deliberativo sul sito <http://fesr.regione.emilia-romagna.it>

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 6 APRILE 2016, N. 5359

Diniego accreditamento struttura sanitaria privata Ferrara Day Surgery di Ferrara

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. il diniego dell'accreditamento della struttura sanitaria privata Ferrara Day Surgery, Via Verga 17-17/A, Ferrara, in quanto, come meglio specificato in premessa, il soggetto gestore della struttura non risulta in possesso dei requisiti soggettivi necessari per ottenere l'accreditamento;

2. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

3. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 6 APRILE 2016, N. 5360

Accreditamento istituzionale poliambulatorio privato MediPrò Centro Medico Polispecialistico di San Lazzaro di Savena (BO)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, alla struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato MediPrò Centro Medico Polispecialistico, sita in via Emilia n. 194, San Lazzaro di Savena (BO), l'accreditamento per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico), compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il possesso:

- Allergologia;
- Angiologia e Chirurgia vascolare;
- Cardiologia con attività di elettrocardiogramma ed ecoco-

lordopplergrafia cardiaca;

- Dermosifilopatia (Dermatologia);
- Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Oculistica;
- Ortopedia e traumatologia;
- Ostetricia e ginecologia con attività di ecografia e colposcopia;
- Otorinolaringoiatria;
- Reumatologia;
- Urologia;
- Diagnostica per immagini limitatamente ad ecografia;
- Punto prelievi;

2. l'accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all'attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

5. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 12 APRILE 2016, N. 5730

Struttura sanitaria Poliambulatorio privato delle Terme di Porretta di Alto Reno Terme - Porretta Terme (BO) - presa d'atto variazione di titolarità e prescrizioni per il mantenimento dell'accreditamento

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di prendere atto della variazione di titolarità della struttura sanitaria Poliambulatorio privato delle Terme di Porretta, sita in Alto Reno Terme - Porretta Terme (BO), via Roma 5, accreditata con proprio atto n. 2219 del 5/3/2010 per la seguente attività:

- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione con Ambulatorio per le visite di Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale);

ora in capo alla società Tema S.r.l., Piazza Minghetti n. 4/D, Bologna, a far data dal 2/10/2015;

2. di prendere atto inoltre che l'accreditamento già concesso con la citata determinazione n. 2219 del 5/3/2010, in considerazione anche della pervenuta manifestazione di volontà della struttura di mantenere tale status, rientra all'interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto non necessita l'adozione di un provvedimento di rinnovo in quanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;

3. di stabilire che per il mantenimento del suddetto accreditamento la struttura di che trattasi dovrà dare evidenza, entro otto mesi dalla data di adozione del presente atto, del superamento delle criticità emerse nel corso della visita di verifica disposta per l'accreditamento e declinate nelle prescrizioni evidenziate in premessa;

4. di dare mandato all'Agenzia sanitaria e sociale regionale di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dalla struttura entro il tempo stabilito, anche mediante eventuali verifiche sul campo, per accertare il superamento delle criticità evidenziate;

5. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l'accreditamento già concesso verrà revocato;

6. di dare atto inoltre che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all'attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

7. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

8. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 28 APRILE 2016, N. 7021

Preso d'atto variazione di titolarità e di denominazione struttura sanitaria privata accreditata ora denominata "Spazio Salute" di Bologna

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di prendere atto della variazione di titolarità e di denominazione della struttura accreditata Centro di Riabilitazione Motoria per Ragazzi Spastici, Via E. Bernardi 7/G, Bologna, ora in capo alla società Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa e denominata Spazio Salute, accreditata con proprio atto n. 22 del 8/1/2010, per le seguenti attività:

- Centro ambulatoriale di riabilitazione con
- Ambulatorio per le visite di Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);

2. di prendere atto inoltre che l'accreditamento già concesso con la citata determinazione n. 22 del 8/1/2010, che mantiene inalterate le altre disposizioni in esse contenute, rientra all'interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto non necessita l'adozione di un provvedimento di rinnovo in quanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;

3. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l'accreditamento già concesso verrà revocato;

4. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 28 APRILE 2016, N. 7030

Poliambulatorio/Laboratorio di Analisi Check-Up di Salsomaggiore Terme (PR) - Revoca dell'accreditamento già concesso e rinnovato con atto n. 10257 del 24/7/2014

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, l'accreditamento, rinnovato da ultimo con proprio atto n. 10257 del 24/7/2014, alla struttura denominata Poliambulatorio / Laboratorio di Analisi Check-Up, sita in Viale Matteotti 49 bis, Salsomaggiore Terme (PR), per le seguenti attività:

- Laboratorio di analisi con settore di chimica clinica e tossicologia, ematologia, microbiologia e sieroimmunologia (Laboratorio esami chimica clinica / ematologia / immunoematologia / microbiologia);

2. di dare atto che la revoca oggetto del presente provvedimento viene disposta per gli effetti previsti dalla normativa

vigente richiamata in premessa e decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di adozione del presente atto per consentire all'Azienda USL competente per territorio la risoluzione degli accordi contrattuali in essere, autorizzandola al contempo all'erogazione di quelle prestazioni sanitarie già prenotate e indispensabili per garantire lo smaltimento delle liste di attesa;

3. di dare mandato alla stessa Azienda, ai sensi del comma 7, art. 10, della legge regionale n. 34/98 e successive modificazioni, di adottare tutte le misure conseguenti a tale revoca;

4. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

5. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 13 MAGGIO 2016, N. 7784

Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia di Parma - Revoca dell'accreditamento, concesso da ultimo con la propria determinazione n. 2188 del 27/2/2015, per alcune attività trasferite ad altra sede

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di revocare, su richiesta della struttura, l'accreditamento delle attività di Ostetricia e ginecologia, Endocrinologia e Urologia, al Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia, sede di Strada della Repubblica 47, Parma;

2) di confermare che a seguito della revoca disposta con il presente provvedimento le attività accreditate al Poliambulatorio di cui trattasi sono le seguenti:

- Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Neurologia;
- Ortopedia e traumatologia;
- Attività di diagnostica per immagini (limitatamente ad attività ecografica);
- Presidio di medicina fisica e riabilitazione;
- Punto prelievi;

3) di dare mandato all'Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi diciotto mesi l'accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall'art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, ai fini della verifica delle attività svolte e della qualità dei risultati;

4) di dare atto che la revoca dell'accreditamento oggetto del presente provvedimento decorre dalla data di adozione dello stesso;

5) di prendere atto che l'accreditamento già concesso, comprensivo della revoca delle attività di cui al presente provvedimento, rientra all'interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018,

data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;

6) di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l'accredimento già concesso verrà revocato;

7) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

8) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 13 MAGGIO 2016, N. 7785

Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia 2 di Parma - Accredimento di ulteriori attività ad ampliamento dell'accredimento già concesso da ultimo con la propria determinazione n. 2189 del 27/2/2015

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di concedere al Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia 2 con sede in Parma, Borgo delle Colonne 2, già accreditato con propri atti n. 7201 del 28/5/2014 e n. 2189 del 27/2/2015, l'accredimento in via provvisoria (per ampliamento e trasferimento dal Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia sede di Strada della Repubblica 47, Parma) per le seguenti attività, compatibili alla documentazione presentata e valutata e ai requisiti applicati così come elencato in premessa, di cui è stato verificato il possesso:

- Ambulatorio Chirurgico (limitatamente a quanto previsto nell'autorizzazione sanitaria posseduta - Comune di Parma, prot. n. 223947 del 10.12.2015);

- Allergologia;
- Chirurgia vascolare;
- Endocrinologia;
- Gastroenterologia;
- Nefrologia;
- Ostetricia e ginecologia;
- Reumatologia;
- Urologia;
- Diagnostica per immagini (limitatamente ad ecografia ed ecocolor Doppler);
- Punto prelievi;

2) di dare mandato all'Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi diciotto mesi l'accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento

ai sensi dall'art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, ai fini della verifica delle attività svolte e della qualità dei risultati;

3) di dare atto che l'ampliamento dell'accredimento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l'eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2) comporta la revoca dell'accredimento temporaneamente concesso;

4) di prendere atto che l'accredimento già concesso, comprensivo dell'ampliamento delle attività di cui al presente provvedimento, rientra all'interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;

5) di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l'accredimento già concesso verrà revocato;

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accredimento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

7) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

8) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 16 MAGGIO 2016, N. 7832

Presa d'atto variazione di titolarità Poliambulatorio privato CTR di Bologna, ora in capo alla Società Poliambulatorio Centro Diagnostico Cavour Srl

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di prendere atto della variazione di titolarità della struttura accreditata Poliambulatorio privato CTR, Via Sebastiano Serlio 6/D, Bologna, ora in capo alla società Poliambulatorio Centro Diagnostico Cavour S.r.l., accreditata da ultimo con proprio atto n. 9247/2014 per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico):

- Cardiologia;
- Dermosifilopatia (Dermatologia);
- Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Medicina interna (Medicina generale);
- Neurologia (tranne elettromiografia);
- Oculistica;
- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia) con prestazione terapeutica;
- Otorinolaringoiatria;
- Reumatologia;
- Urologia;
- Attività di diagnostica per immagini, limitatamente alle ecografie;
- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

2. di prendere atto inoltre che l'accreditamento già concesso da ultimo con la citata determinazione n. 9247 del 4/7/2014, che mantiene inalterate le altre disposizioni in esse contenute, rientra all'interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto non necessita l'adozione di un provvedimento di rinnovo in quanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;

3. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l'accreditamento già concesso verrà revocato;

4. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

5. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 16 MAGGIO 2016, N. 7833

Poliambulatorio specialistico privato Tecnobios Prenatale Day Surgery di Bologna - Revoca dell'accreditamento già concesso con atto n. 1040 del 2/2/2012

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di revocare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, l'accreditamento, quale service per la fornitura di servizi di laboratorio analisi di genetica medica complementari

al processo assistenziale / diagnostico, alla struttura sanitaria denominata Poliambulatorio Specialistico privato Tecnobios Prenatale Day Surgery, Via del Borgo di San Pietro n. 134/136, Bologna, concesso con propria determinazione n. 1040 del 2/2/2012 e successivamente confermato con nota prot. n. PG/2014/249399 dell'1/7/2014;

2) di dare atto che la revoca oggetto del presente provvedimento viene disposta per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data del 1/4/2016, data della revoca dell'autorizzazione sanitaria;

3) di dare mandato all'Azienda sanitaria territorialmente competente e alle altre Aziende sanitarie regionali interessate, ai sensi del comma 7, art. 10, della legge regionale n. 34/98 e successive modificazioni, di adottare tutte le misure conseguenti a tale revoca;

4) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

5) la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 16 MAGGIO 2016, N. 7834

Poliambulatorio privato Medical Center Pasquala di Imola (BO) - Revoca dell'accreditamento per attività di risonanza magnetica già concesso con atto n. 7221 DEL 16/6/2011

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di revocare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, l'accreditamento per attività di Risonanza magnetica, nell'ambito dell'attività di Diagnostica per immagini, alla struttura sanitaria denominata Poliambulatorio Privato Medical Center Pasquala, Via Pasquala n. 4/H, Imola (BO), concesso con propria determinazione n. 7221 del 16/6/2011 e successivamente confermato con nota prot. n. PG/2013/209523 del 29/8/2013;

2) di dare atto che la revoca oggetto del presente provvedimento viene disposta per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data del 6/5/2016, data della notifica della revoca dell'autorizzazione sanitaria;

3) di stabilire che l'accreditamento già concesso con determinazione n. 7221 del 16/6/2011 mantiene validità per quanto concerne l'attività di ecografia ed ecocolor Doppler e che la stessa determina rientra all'interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;

4) di dare mandato all'Azienda sanitaria territorialmente competente e alle altre Aziende sanitarie regionali interessate, ai sensi del comma 7, art. 10, della legge regionale n. 34/98 e successive modificazioni, di adottare tutte le misure conseguenti a tale revoca;

5) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

6) la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 16 MAGGIO 2016, N. 7835

Poliambulatorio privato Ravenna 33 di Ravenna - Superamento prescrizioni di cui alla determinazione di accreditamento n. 2557 del 22/2/2016

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di prendere atto, come specificato in premessa, della dichiarazione, pervenuta in data 15/4/2016 e conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con la quale il Rappresentante legale della struttura sanitaria privata denominata Poliambulatorio privato Ravenna 33, sita in Ravenna, Via Secondo Bini n. 1:

- rinuncia all'accREDITAMENTO istituzionale per la specialità di Ostetricia, oggetto delle prescrizioni stabilite nella propria determinazione n. 2557 del 22/2/2016;

- chiede di mantenere tutte le altre attività accreditate con la stessa determina, ivi compresa la specialità di Ginecologia;

2. di ritenere assolte pertanto le prescrizioni stabilite nel citato atto di accREDITAMENTO n. 2557/2016;

3. di mantenere inalterate le altre disposizioni contenute nella determinazione n. 2557/2016 citata, nonché la scadenza dell'accREDITAMENTO al 21.2.2020 per le seguenti attività, compatibili ai requisiti applicati (visite ed altre prestazioni collegabili alle stesse che non prevedano l'applicazione di ulteriori requisiti specifici rispetto a quanto verificato e riportato nell'atto n. 2557/2016):

- Allergologia;
- Cardiologia;
- Chirurgia generale;
- Dermatologia;
- Endocrinologia e Diabetologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Fisiatria (solo visite);
- Medicina interna (Medicina generale);
- Nefrologia;
- Neurologia;
- Oculistica;
- Oncologia;
- Ortopedia e traumatologia;
- Ginecologia (Ostetricia e ginecologia);
- Otorinolaringoiatria;
- Urologia;
- Diagnostica per immagini (limitatamente a Radiologia convenzionale, Ecografia e Risonanza Magnetica);

- Punto prelievi;

4. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

5. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 1 GIUGNO 2016, N. 8761

AccREDITAMENTO in via provvisoria Poliambulatorio privato Centro territoriale per la prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria di Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus di Parma

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio privato Centro Territoriale per la prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria di Fondazione Don Carlo Gnocchi - ONLUS di Parma, sita presso la Casa della Salute di Largo Natale Palli n. 1, Parma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, l'accREDITAMENTO in via provvisoria, in attesa dell'espletamento delle procedure di verifica e valutazione dei volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati per le attività di:

- Cardiologia;
- Fisiatria - solo visite (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Neurologia;

e per la funzione di governo della formazione, compatibilmente ai requisiti applicati, e verificati come posseduti, elencati in premessa;

2. di dare mandato all'Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi diciotto mesi l'accERTAMENTO del possesso dei requisiti generali e specifici di accREDITAMENTO ai sensi dall'art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, per le attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

3. di dare atto che l'accREDITAMENTO oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l'eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2. comporta la revoca dell'accREDITAMENTO temporaneamente concesso;

4. l'accREDITAMENTO di cui al punto 1. decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale, salvo quanto previsto al precedente punto 3.;

5. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l'accreditamento già concesso verrà revocato;

6. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all'attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

7. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

8. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 22 GIUGNO 2016, N. 9817

Poliambulatorio privato Mediacal Center Pasquala di Imola (BO) - Presa d'atto ordinanza Comune di Imola (BO) n. 391 dell'1.6.2016 e revoca proprio provvedimento n.7834 del 16/5/2016 - Adempimenti inerenti all'accreditamento dell'attività di risonanza magnetica

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di prendere atto:

- dell'Ordinanza n. 391 dell'1/6/2016 con cui il Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del territorio del Comune di Imola (BO) ha disposto la revoca del proprio atto n. 17246 del 3/5/2016, richiamato in premessa e relativo alla struttura sanitaria Poliambulatorio privato Medical Center Pasquala, sita in via Pasquala n. 4/H, Imola (BO), in quanto non sussistono più i presupposti che ne avevano determinato l'adozione;

- dell'Atto dirigenziale n. 6/2016, prot. n. 21547 dell'1.6.2016, del Dirigente del Servizio sviluppo economico e progetti europei del Comune di Imola (BO) di integrazione all'autorizzazione al funzionamento prot. gen. n. 5096 del 2/2/2010 Atto n. 7;

2) di revocare di conseguenza, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, il proprio provvedimento n. 7834 del 16/5/2016 avente ad oggetto "Poliambulatorio privato Medical Center Pasquala di Imola (BO) - Revoca dell'accreditamento per attività di risonanza magnetica già concesso con atto n. 7221 del 16/6/2011", in quanto non sussistono più le motivazioni che hanno portato alla revoca dell'accreditamento attività di risonanza magnetica alla struttura sanitaria di che trattasi;

3) di dare atto che la revoca oggetto del presente provvedimento viene disposta per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data del 1/6/2016, data dell'Ordinanza comunale n. 391/2016 citata;

4) di stabilire che l'accreditamento già concesso con le determinazioni n. 7221 del 16/6/2011 e n. 9248 del 4/7/2014 rientra all'interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è prorogata al 31 luglio 2018, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;

5) di rendere noto il provvedimento all'Azienda sanitaria territorialmente competente e alle altre Aziende sanitarie regionali interessate;

6) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

7) la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 24 GIUGNO 2016, N. 9974

Presa d'atto modificazioni strutturali sede erogativa struttura sanitaria privata accreditata denominata Centro Alfa di Modena

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, della variazione dell'accreditamento della struttura denominata Poliambulatorio Centro Alfa, sita in Via Bellini 174, Modena, per modificazione della sede erogativa delle prestazioni - ricavato un nuovo ambulatorio dall'area dedicata alla fisioterapia - ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per le attività già accreditate con atto n. 13695/2013, dando mandato all'Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare una visita sul campo in occasione di una prossima verifica;

2. la presa d'atto della variazione dell'accreditamento di cui al punto precedente viene riconosciuta per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data del presente provvedimento;

3. di prendere atto che l'accreditamento già concesso con proprio atto n. 13695/2013, comprensivo della variazione di accreditamento a seguito di modificazioni strutturali della sede erogativa di cui al presente provvedimento, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico):

- Angiologia;
- Dermatologia;
- Fisiokinesiterapia con rieducazione funzionale (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia);
- e per attività di neurologia (elettromiografia), ostetricia

e ginecologia (ecografia);

- Attività di diagnostica per immagini (Mammografia, Densitometria, Ecografia);

- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

rientra all'interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;

4. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l'accredimento già concesso verrà revocato;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accredimento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all'attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

8. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 28 GIUGNO 2016, N. 10221

Accreditamento in via provvisoria Poliambulatorio privato Euroterme - Bagno di Romagna (FC)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Euroterme, sita in Bagno di Romagna (FC), Via Lungosavio 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, l'accredimento in via provvisoria, in attesa dell'espletamento delle procedure di verifica e valutazione dei volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati, per le attività

di seguito elencate (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico) compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa:

- Angiologia;

- Cardiologia;

- Dermatologia;

- Ortopedia e traumatologia;

- Otorinolaringoiatria;

- Pneumologia;

- Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);

- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

2. di dare mandato all'Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi diciotto mesi l'accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall'art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, per le attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

3. di dare atto che l'accredimento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l'eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2. comporta la revoca dell'accredimento temporaneamente concesso;

4. l'accredimento di cui al punto 1. decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale, salvo quanto previsto al precedente punto 3.;

5. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l'accredimento già concesso verrà revocato;

6. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accredimento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all'attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

7. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

8. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 18 LUGLIO 2016, N. 11543

Istituzione del nucleo di valutazione del progetto presentato da APT Servizi S.r.l. in attuazione dell'Azione 6.8.3 dell'Asse 5 del POR FESR 2014-2020

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di nominare, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il Nucleo di valutazione dei progetti che saranno presentati da APT Servizi s.r.l. in attuazione dell'azione 6.8.3 dell'Asse 5 del POR FESR 2014-2020;

2. di dare atto che il Nucleo di valutazione di cui al punto 1. che precede risulta così composto:

Paola Castellini Responsabile del Servizio Turismo e Commercio;

Matteo Beghelli Unioncamere Emilia-Romagna;

Marco Ottolenghi Ervet SpA

3. di individuare i componenti del Nucleo di Valutazione sulla base della competenza e dell'indipendenza necessarie rispetto alle operazioni da valutare e di stabilire che a tal fine che i componenti del Nucleo di Valutazione dovranno garantire, attraverso la sottoscrizione di apposita dichiarazione, l'assenza di conflitti di interesse con riferimento ai progetti oggetto di valutazione e l'assenza di coinvolgimento nelle funzioni di istruttoria, verifica e liquidazione dei progetti oggetto di valutazione;

4. di stabilire che ai componenti del Nucleo di Valutazione non venga riconosciuto alcun compenso;

5. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI 24 GIUGNO 2016, N. 10021

Approvazione elenco dei Centri di Educazione alla Sostenibilità dell'Emilia-Romagna (L.R. 27/2009, DGR n. 539 del 18/4/2016)

IL DIRETTORE

Premesso che con determinazione n. 13568 del 26 ottobre 2012 è stato approvato l'ultimo aggiornamento dell'elenco dei CEAS accreditati che conta complessivamente n. 37 CEAS afferenti a 4 tipologie con differenti ambiti di azione/competenza, come previsto dal Bando approvato con propria deliberazione n. 692 del 28/5/2012, successivamente integrata dalla deliberazione n. 1148/2012;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto "Bando 2016 per l'aggiornamento dell'elenco dei centri di educazione alla sostenibilità (L.R. 27/2009; Programma regionale INFEAS 2014-2016)" ed in particolare il punto 2 del dispositivo nel quale si rimanda a successivo atto del Dirigente regionale competente l'approvazione dell'elenco dei CEAS che hanno ottenuto il riconoscimento regionale;

Dato atto inoltre che nel Bando approvato dalla sopracitata deliberazione n. 539/2016 si è provveduto a definire:

- al punto 2 le finalità del bando: A) accreditare, attraverso la valutazione degli specifici requisiti, nuovi Ceas nelle aree del territorio regionale che a seguito del precedente accreditamento sono rimaste senza una struttura di riferimento; B) verificare il mantenimento dei requisiti delle strutture già accreditate con il Bando 2012;
- al punto 4: i requisiti per l'accredimento regionale di nuovi Ceas per gli anni 2016-2019;
- al punto 5: i contenuti delle domande;
- al punto 6: le modalità di presentazione delle domande;

Visto il verbale redatto dal Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, educazione alla sostenibilità, partecipazione in data 20 giugno 2016 e acquisito agli atti con

prot. regionale n. NP/2016/12561, nel quale si dà atto che:

- entro i termini e con le modalità previsti al punto 6 del bando, sono pervenute n. 3 domande di nuovo accreditamento e n. 35 domande di aggiornamento;
- la domanda di aggiornamento presentata dall'Ente gestione parchi e la biodiversità "Romagna" risulta incompleta;
- risultano valutate positivamente le 3 domande di nuovi accreditamenti e le rimanenti 34 domande di aggiornamento;
- l'elenco delle domande di accreditamento come specificato nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, risulta articolato in 4 tipologie di Ceas come segue:
- 16 CEAS Intercomunali per l'Educazione alla Sostenibilità
- 9 CEAS Multicentri per l'Educazione alla Sostenibilità nelle aree urbane
- 8 CEAS Aree protette
- 5 CEAS Eccellenze del Sistema regionale;
- la domanda di aggiornamento dall'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità "Romagna" (evidenziata con asterisco nell'Allegato 1) è accettata con riserva, a condizione che vengano adempite le prescrizioni di cui al punto a) dell'Allegato 2, parte integrante della presente determinazione, e che venga corrisposta entro il 30 settembre 2016 la documentazione integrativa richiesta;
- tutti i 38 Ceas accreditati sono chiamati ad operare conformemente alle prescrizioni generali elencate al punto b) dell'Allegato 2, parte integrante della presente determinazione;

Dato atto che le richieste di accreditamento, il citato verbale e i documenti ad esso allegati sono acquisiti e trattenuti agli atti del Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, educazione alla sostenibilità, partecipazione;

Visti:

- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 15 gennaio

2016 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la Trasparenza e l'Integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015;
- n. 56 del 25 gennaio 2016;
- n. 270 del 29 febbraio 2016;
- n. 622 del 28 aprile 2016;
- n. 702 del 16 maggio 2016;

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione;

determina:

1) di recepire integralmente le risultanze dell'istruttoria compiuta dal Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, educazione alla sostenibilità, partecipazione contenute nel verbale redatto in data 20 giugno 2016 avente protocollo regionale NP/2016/12561;

2) di approvare l'elenco dei Centri di Educazione alla Sostenibilità (Ceas) accreditati ai sensi della DGR 539/2016, indicati all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, elenco che rimane valido per gli anni 2016-2019 e fino al successivo accreditamento;

3) di stabilire che l'accreditamento del Ceas di cui è titolare l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità “Romagna”, contrassegnato con asterisco nell'Allegato 1, è subordinato

al recepimento delle prescrizioni specifiche indicate al punto a) dell'Allegato 2, parte integrante della presente determinazione, nonché all'invio al servizio competente della documentazione integrativa richiesta entro il 30 settembre 2016;

4) di stabilire che tutti i 38 CEAS accreditati dovranno operare conformemente alle prescrizioni generali elencate al punto b) del suddetto Allegato 2;

5) di rinviare a successivo atto del dirigente regionale competente la presa d'atto dell'avvenuto adempimento alle prescrizioni previste al punto a) dell'allegato 2 da parte dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità “Romagna”, in quanto titolare del CEAS “Scuola Parchi Romagna”;

6) di dare atto che il competente Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, educazione alla sostenibilità, partecipazione, darà seguito a ogni azione idonea ad aggiornare, monitorare, documentare, supportare e orientare le attività dei CEAS in coerenza con gli obiettivi della L.R. 27/2009, del Programma regionale Infeas 2014-2016 e successivi;

7) di pubblicare integralmente la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e di darne diffusione tramite il sito internet <http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/>;

8) di dare atto infine che per quanto concerne gli adempimenti richiesti dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, si rinvia a quanto espressamente indicato nella propria deliberazione n. 66/2016.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Raphael Frieri

n° domanda in ordine arrivo		tipologia domande AC – AG		Tipologia CEAS MU-EC-AP-IN		BANDO ACCREDITAMENTO CEAS 2016 - RICHIESTE PERVENUTE - (DGR 539/2016)		n° soggetti che partecipano al CEAS	
		Ente Tirolare/Capofila		Denominazione		Nome CEAS		SOGGETTI CHE PARTECIPANO AL CEAS	
								Provincia sigla	
CEAS INTERCOMUNALI PER L'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA'									
1	AG	IN	COMUNE DI ALBINEA	CEAS Intercomunale Rete Reggiana	RE	Comuni di: ALBINEA, BIBBIANO, CAMPEGNE, CANOSSA, POVIGLIO, VEZZANO SUL CROSTOLO			6
4	AG	IN	COMUNE DI ARGENTA	CEAS delle Valli e dei Fiumi	FE	Comuni di: ARGENTA, MESOLA, OSTELLATO, PORTOMAGGIORE, COMACCHIO			5
5	AG	IN	COMUNE CITTA' DI IMOLA	CEAS Intercomunale Circondario Inoliese	BO	Comune di: CASALFIUMANESE, CASTEL DEL RIO, CASTELGUELFO, BO, CASTEL SAN PIETRO TERME, DOZZA, IMOLESE, FONTANELICE, IMOLA, MEDICINA, MORDANO			9
13	AG	IN	UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI	CEAS Intercomunale Valle del Panaro	MO	Comuni di: CASTELVETRO MO, MARANO SUL PANARO, SPILAMBERTO, VIGNOLA, ZOCCA			5
14	AG	IN	COMUNE MONTICELLI D'ONGINA	CEAS Intercomunale dell'Area Padana	PC	Comuni di: CASTELVETRO PIACENTINO, CORTEMAGGIORE, MONTICELLI D'ONGINA, VILLANOVA SULL'ARDA, CAORSO			5
15	AG	IN	UNIONE TERRE D'ARGINE	CEAS dell'Unione delle Terre d'Argine	MO	Comuni di: CARPI, NOVI, SOLIERA			3
16	AG	IN	UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	CEAS LA RAGANELLA	MO	Comuni di: MIRANDOLA, CONCORDIA s/s, SAN POSSIDONIO, CAVEZZO, SAN PROSPERO			5
20	AG	IN	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	CEAS G.I.A.P.P.	BO	Comuni di: SAN GIOVANNI PERSICETO, CALDERARA DI RENO, CREVALCORE, ANZOLA NELL'EMILIA, SALA BOLOGNESE, SANTA GIUSTA BOLOGNESE, SAN LAZZARO DI SAVENA, FIEVE DI CENTRO, BARGINELLA, BENTIVOGLIO, SAN PIETRO IN CASALE			11
25	AG	IN	COMUNE DI SASSUOLO	CEAS Pedecollinare	MO	Comuni di: FIORANO MODENESE, FORMIGINE, MARANELLO, PRIGNANO SULLA SECCHIA, SASSUOLO			5
27	AG	IN	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	CEAS Intercomunale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna	RA	Comuni di: ALFONSINE, BARNACAVALLO, BAGNARA DI ROMAGNA, CONSELICE, COTTIGNOLA, FUSIGNANO, LUDO, MASSA LOMBARDA, SANTIAGATA SUL SANTERNO			9
32	AG	IN	COMUNE DI FAENZA	CEAS della Romagna Faentina	RA	Comuni di: BRISIGHELLA, CASOLA VAL SENIO, CASTEL BOLOGNESE, FAENZA, RIOLO TERME, SOLAROLO			6
33	AG	IN	COMUNE DI NONANTOLA	CEAS del Comune di Nonantola e dell'Unione dei Sorbara	MO	Comuni di: BASTIGLIA, BOMPORTO, NONANTOLA, RAVARINO			4
34	AG	IN	COMUNE DI BOBBIO	CEAS Valtrebbia	PC	Comuni di: BOBBIO, CERIGNALE, COLI, CORTE BRUGNATELLA, OTTONE, TRAVO, ZERBA, Istituto comprensivo di BOBBIO			8
35	AC	IN	COMUNE DI SCANDIANO	CEAS Terre Reggiane – Tresharo Secchia	RE	Comuni di: SCANDIANO, CASALGRANDE, RUBIERA, VIANO, BAISO			5
36	AG	IN	COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA	CEAS GEA	PC	Comuni di: ALSENO, CADEO, FIORENZUOLA D'ARDA, PONTENURE			4
37	AG	IN	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALMARECCHIA	CEAS Valmarecchia	RN	Comuni di: SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA, VERUCCHIO, POGGIO TORRIANA, BELLARIA IGEA MARINA			4
CEAS MULTICENTRI PER L'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' NELLE AREE URBANE									
6	AG	MU	COMUNE DI FERRARA	CEAS Idea	FE	Comune di FERRARA			1
11	AG	MU	COMUNE DI CESENA	CEAS Multicentro per la Sostenibilità Ambientale di Cesena	FC	Comune di CESENA			1
12	AG	MU	COMUNE DI RAVENNA	CEAS Ravenna	RA	Comune di RAVENNA			1
18	AG	MU	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CEAS MULTICENTRO PER SOSTENIBILITA' URBANA	RE	Comune REGGIO-EMILIA, LEGAMBIENTE REGGIO EMILIA			2
22	AG	MU	COMUNE DI BOLOGNA	CEAS Multicentro per l'educazione alla sostenibilità della Città di Bologna	BO	Comune di BOLOGNA (LEA Scandellara, Show Room Energia Ambiente), FONDAZIONE VILLA GHIGI			2
23	AG	MU	COMUNE DI FORLI	CEAS Multicentro dell'Area Urbana per la sostenibilità e l'educazione ambientale	FC	Comune di FORLI			1
24	AG	MU	COMUNE DI PIACENZA	CEAS Multicentro Aree Urbane - Infaambiente del Comune di Piacenza	PC	Comune di PIACENZA (10 strutture interne, Infaambiente), CEAS AMBIENTE E LAVORO, AUSL PIACENZA, UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE PC, PROTOCOLLO PO, ENTE GEST. MACROAREA EMILIA OCCIDENTALE			6
26	AC	MU	COMUNE DI RIMINI	CEAS Multicentro per l'educazione e la sostenibilità di Rimini	RN	Comune di RIMINI			1
30	AG	MU	COMUNE DI MODENA	Multicentro "Ambiente e Salute" per l'educazione alla sostenibilità nelle aree urbane	MO	Comune di MODENA			1

n° domanda ordine arrivo	tipologia domanda AC – AG	Tipologia CEAS MU-EC-AP-IP	Denominazione		Provincia sigla	SOGGETTI CHE PARTECIPANO AL CEAS	n° soggetti che partecipano al CEAS
			Ente Titolare/Capofila	Nome CEAS			
			CEAS AREE PROTETTE				
7	AG	AP	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE	CEAS Aree Protette Emilia Occidentale	PR PC	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE (Parchi Regionali: Taro, Boschi Carrega, Canto Laghi, Valli Cedra e Parma, Strone Piacenziano), COMUNE CASTELL'ARQUATO	1
9	AC	AP	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' DELTA DEL PO	CEAS Delta del Po	FE RA	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' DELTA DEL PO (Centri visita del Parco: • Museo del Bosco e del Cervo (Mesola), • Manifattura dei Marnati (Comacchio), • Valle di Ostellato (Ostellato), • Museo delle Valli (Argenta), • Museo Natura (Sant'Alberto), • Il Cubo magico (La Bevanelle), • Saline di Cervia (Cervia))	1
10	AG	AP	ENTE PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI	CEAS del Parco delle Foreste Casentinesi	FC AR FI	ENTE PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI	1
17	AG	AP	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA ORIENTALE	CEAS "Aree Protette Emilia Orientale"	BO	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA ORIENTALE (Parchi Regionali: Abbazia Montevigilio, Corno alle Scale, Gessi Bolognesi Calanchi Abbadessa, Laghi Suviana Brastmore, Monte Sole)	1
21	AG	AP	PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO-EMILIANO	CEAS Di Orda In Orda Atelier delle acque e delle energie	RE MS	PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO-EMILIANO	1
28	AG	AP	ENTE PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO	CEAS del Parco del Sasso Simone e Simoncello	RN PU	ENTE PARCO INTERREGIONALE SASSO SIMONE SIMONCELLO, COMUNE DI PENNABILLI	2
31	AG	AP	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE	CEAS Parchi Emilia Centrale	MO RE	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE (Parchi Regionali: Alto Appennino Modenese, Sassi Roccamatalina, Riserva Naturale Casse Espansione Fiume Secchia)	1
38 *	AG	AP	ENTE GESTIONE PARCHI E LA BIODIVERSITA' ROMAGNA	CEAS Scuola Parchi Romagna	FC RA RN	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - ROMAGNA, Comuni di GEMMANO, IMOLA, MELDOLA, TORRIANA	5
CEAS ECCELLENZE DEL SISTEMA REGIONALE							
3	AG	EC	GEOLAB	CEAS GEOLAB	BO	ASSOCIAZIONE GEOLAB e CSSAS ALMA MATER UNIBO	3
8	AG	EC	FONDAZIONE VILLA GHIGI	CEAS Fondazione Villa Ghigi	BO	FONDAZIONE VILLA GHIGI, UNIVERSITA' DI BOLOGNA	2
2	AG	EC	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - DIP. SCIENZE AMBIENTALI	CREA	PR	C.I.R.E.A. (Università degli Studi di Parma - Dipartimento Scienze Ambientali)	1
19	AG	EC	FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE CESAENATICO (FC)	CEAS POLADRIATICO	FC RA	FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE, FONDAZIONE CETACEA, COMUNE DI CERVIA - Unità politiche educative	3
29	AG	EC	ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA	CEAS Centro Antartide	BO	ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA	1

*Allegato 2 alla Determinazione***2 a) Prescrizioni specifiche****CEAS AREE PROTETTE**

- la domanda n.38 presentata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità "Romagna" deve essere integrata con la scheda di aggiornamento completa di tutte le voci e con gli eventuali allegati necessari ed inviata entro il 30 settembre 2016.

2 b) Prescrizioni generali e Punti di attenzionePrescrizioni generali

Tutti i Ceas dovranno:

- > dare comunicazione al competente Servizio regionale di ogni eventuale variazione intervenuta, in particolare se riferita ai criteri minimi di accreditamento (organizzazione, gestione, personale e caratteristiche della/e sede/i);
- > attenersi al manuale di immagine coordinata della Rete Res (Rete educazione alla sostenibilità); utilizzare il logo regionale e il logo Res affiancati a quello proprio della struttura e dell'ente di appartenenza. Per le iniziative sul territorio si richiede di dare preventiva comunicazione delle stesse al fine della loro divulgazione sui canali web regionali;
- > contribuire all'aggiornamento dei siti internet e della banca dati Infeas e alla documentazione sugli stessi delle loro attività e dei loro progetti;
- > partecipare attivamente al percorso di miglioramento continuo in merito a competenze, attraverso iniziative formative, a progetti di sistema, ad attività riguardanti le sedi operative e ad altre che la Regione attiverà per la Rete Res;

Punti di attenzione:

- > i soggetti esterni, individuati in diverse domande come aderenti al Ceas, per poter essere tali dovranno formalizzare la propria adesione al Ceas con l'ente titolare/capofila tramite specifico atto e convenzione;
 - > dovrà essere costituito, ove non ancora formalizzato, un Gruppo di coordinamento che rappresenti tutti i soggetti che, in relazione alla specifica tipologia, aderiscono al Ceas;
 - > il personale individuato come afferente al Ceas dovrà essere messo in condizione di rispondere prontamente alle richieste e alle sollecitazioni formative e partecipative che potranno essere attivate per promuovere il coordinamento dei Ceas a livello di Sistema regionale Res e per migliorare le relative competenze;
 - > i Ceas dovranno prestare attenzione alla cura delle sedi individuate come luoghi dove realizzare attività didattiche/educative sia dal punto di vista ecologico, sia da quello educativo, migliorando quanto già in atto e introducendo nuovi accorgimenti, anche partecipando attivamente alle eventuali fasi di accompagnamento messe in atto dalla Regione;
-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 20 LUGLIO 2016, N. 950

Assegnazione e liquidazione a favore di 8 Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia delle somme a copertura dei contributi (CCL e CDA), riferiti ad uno o più periodi ricadenti nel trimestre aprile - giugno 2016, per la sistemazione temporanea di nuclei familiari sgomberati a seguito del sisma maggio 2012

IL DIRETTORE

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile" e successive modifiche;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenda regionale di protezione civile";
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio-Emilia;
- le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 1/2012 e n. 3/2012 ed in particolare l'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 1/2012 che ha autorizzato il Direttore dell'Agenda regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati dal sisma, ad assegnare, nei limiti e secondo i parametri ivi indicati, un contributo ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eventi sismici in parola;
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1 agosto 2012, con cui:
 - è stato prorogato al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012;
 - è stato istituito un apposito Fondo per la ricostruzione;
 - il Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti;
 - a favore del Commissario delegato è stata autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;
- l'art. 6 del D.L. 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, l'art. 7, comma 9-ter, del D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 11 novembre 2014, l'art. 13, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e l'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con i quali è stato

rispettivamente prorogato al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e, da ultimo, al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", ed in particolare l'art. 19 "Riordino delle funzioni amministrative. Agenda regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile" che prevede che l'Agenda regionale di protezione civile, istituita con la legge regionale n. 1 del 2005, venga ridenominata "Agenda regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
- la Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna del 28 aprile 2016, n. 622, "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di riassetto delle direzioni generali, dei servizi, degli enti e delle agenzie regionali ed in particolare di modifica, dal 1 maggio 2016, della denominazione della "Agenda di protezione civile" in "Agenda regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato:

- n. 17 del 2 agosto 2012 "Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del commissario delegato ex DL n. 74/2012 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla Di.Coma.C", che ha individuato l'Agenda regionale di protezione civile, di seguito Agenda, quale struttura a supporto dell'azione commissariale, al fine di assicurare tra le altre, la funzione e l'attività di assistenza alla popolazione e, tra queste, la gestione dei contributi per l'autonoma sistemazione;
- n. 23 del 14 agosto 2012 "Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione";

Richiamati:

- la propria determinazione n. 506 del 18 giugno 2012 con la quale, in attuazione dell'art. 3 dell'OCDPC n. 1/2012, è stata approvata la direttiva disciplinante i termini, i criteri e le modalità procedurali per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione in conseguenza degli eventi sismici del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012;
- l'ordinanza commissariale n. 24 del 14 agosto 2012, modificata con successiva ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012, con cui si è provveduto alla definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione, con decorrenza 1 agosto 2012, del Nuovo contributo per l'autonoma sistemazione (NCAS) dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione ed a quantificare - a valere sul Fondo per la ricostruzione, e nei limiti delle risorse assegnate al Commissario delegato - in Euro 39.200.000,00 la provvista finanziaria per farvi fronte;
- il decreto commissariale n. 73 del 26 settembre 2012, con il quale sono stati definiti i termini temporali e le modalità di assegnazione e liquidazione da parte dell'Agenda regionale di protezione civile delle somme a favore dei Comuni interessati a copertura del NCAS;
- l'ordinanza commissariale n. 22 del 22 febbraio 2013, con la quale è stata integrata la provvista finanziaria con la somma

di Euro 35.000.000,00;

- l'ordinanza commissariale n. 64 del 6 giugno 2013 con la quale sono stati disciplinati i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 agosto 2013 del NCAS ed è stata altresì ulteriormente integrata la provvista finanziaria con la somma di Euro 55.000.000,00;
- il decreto commissariale n. 1304 del 12 novembre 2013 con il quale si è disposto in merito all'anticipazione, per le ragioni ivi indicate, di risorse finanziarie ai Comuni a copertura del NCAS da erogare a titolo di acconto fino al mese di maggio 2014;
- l'ordinanza commissariale n. 149 del 13 dicembre 2013 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'ordinanza commissariale n. 64/2013;
- l'ordinanza commissariale n. 19 del 8 maggio 2015, con la quale è stata integrata la provvista finanziaria con la ulteriore somma di Euro 6.500.000,00;

Dato atto che a valere sulla provvista finanziaria di cui alle ordinanze commissariali n. 24/2012, n. 22/2013, n. 64/2013 e n. 19/2015, ammontante pertanto a complessivi Euro 135.700.000,00, si è provveduto con propri atti all'assegnazione e liquidazione delle somme a favore dei Comuni interessati a copertura del NCAS secondo le modalità di cui al richiamato decreto commissariale n. 73/2012;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 20 dell'8 maggio 2015 "Approvazione delle "Disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione" con la quale:
 - si è provveduto alla revisione delle condizioni e delle modalità per la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione ed in particolare, per quanto qui rileva, alla sostituzione del NCAS - che cessa il 30 giugno 2015 - con, a seconda dei casi che ricorrono, il Contributo per il canone di locazione (CCL) o il Contributo per il disagio abitativo temporaneo (CDA) decorrenti pertanto dal 1 luglio 2015 ed erogabili con cadenza trimestrale;
 - si è stabilito che agli oneri, stimati in Euro 6.000.000,00, per la copertura finanziaria dei suddetti contributi (CCL e CDA) si farà fronte a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione;
- n. 39 del 6 agosto 2015 "Integrazioni e modifiche all'ordinanza commissariale n. 20/2015 recante in oggetto "Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione" con la quale si è provveduto alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di CCL e di CDA, fissandolo al 15 settembre 2015, alla regolamentazione di alcune casistiche riscontrate in fase di prima applicazione della suddetta ordinanza commissariale n. 20/2015, nonché alla revisione dei termini per la rendicontazione dei contributi in parola;
- n. 58 dell'11 dicembre 2015 "Integrazioni e modifiche all'ordinanza commissariale n. 20/2015 e smi "Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione"" con la quale si è provveduto, per quanto qui rileva, a regolare l'assistenza - mediante il CCL o il CDA - dei nuclei terremotati successivamente al rilascio da parte degli stessi dei moduli prefabbricati abitativi;

Considerato che:

- i contributi (CCL e CDA) sono erogati dai Comuni interessati

agli aventi titolo, a decorrere dal 1 luglio 2015, con cadenza trimestrale entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre;

- ai fini della copertura finanziaria del CCL e/o del CDA, i Comuni interessati trasmettono all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, preposta all'adozione degli atti di liquidazione, la richiesta di trasferimento delle risorse necessarie entro il giorno 15 del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre, allegando alla stessa l'elenco riepilogativo trimestrale degli aventi titolo, di seguito Elenco riepilogativo dei contributi per la sistemazione temporanea;

Viste le note dei Comuni di Crevalcore (BO), Sant'Agostino (FE), Concordia sulla Secchia (MO), Novi di Modena (MO), San Felice sul Panaro (MO), San Prospero (MO), Guastalla (RE), Reggiolo (RE), riportate nella Tabella in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le quali è stata richiesta la liquidazione delle risorse finanziarie, pari ad Euro 953.188,82, necessarie alla copertura del CCL e/o del CDA rendicontati nel suddetto Elenco riepilogativo dei contributi per la sistemazione temporanea, per uno o più periodi ricadenti nel trimestre aprile-giugno 2016, e tenuto conto delle rettifiche relative al NCAS in applicazione del decreto commissariale n. 73/2012;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione e liquidazione a favore dei Comuni sopra specificati della somma indicata in corrispondenza di ciascuno di essi nella richiamata Tabella in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di Euro 953.188,82 a valere sulla somma di Euro 6.000.000,00 di cui alla richiamata ordinanza commissariale n. 20/2015 e sulla somma residua della provvista finanziaria per il NCAS di cui alle richiamate ordinanze commissariali n. 24/2012, n. 22/2013, n. 64/2013 e n. 19/2015;

Accertata la disponibilità finanziaria sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al "Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012";

Attestata, ai sensi della Delibera di Giunta n. 2416/2008 e s.m.i. la regolarità del presente atto;

determina:

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assegnare e liquidare ai Comuni di Crevalcore (BO), Sant'Agostino (FE), Concordia sulla Secchia (MO), Novi di Modena (MO), San Felice sul Panaro (MO), San Prospero (MO), Guastalla (RE), Reggiolo (RE), la somma indicata in corrispondenza di ciascuno di essi nella Tabella in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di Euro 953.188,82 a valere sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al "Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012" accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bologna;
2. di dare atto che le predette somme sono assegnate e liquidate a ciascun Comune a copertura del contributo per il canone di locazione (CCL) e/o del contributo per il disagio abitativo (CDA) a favore dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni per effetto del sisma del maggio 2012, avuto riguardo ad uno o più periodi ricadenti nel trimestre aprile-giugno 2016 in applicazione dell'ordinanza commissariale n. 20/2015 e smi, tenuto conto dei delle rettifiche relative al NCAS in applicazione del decreto commissariale n. 73/2012;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale

Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile all'indirizzo <http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/interventi-straordinari-e-di-emergenza/>

eventi-sismici-del-20-e-29-maggio-2012-nelle-province-di-modena-bologna-reggio-emilia-e-ferrara

IL DIRETTORE
Maurizio Mainetti

EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012							
LIQUIDAZIONE AI COMUNI DI SOMME A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER LA SISTEMAZIONE TEMPORANEA DI NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI - TRIMESTRE APRILE MAGGIO 2016							
PROV	COMUNE	N. Domande	COMUNE Nota Invio Elenco Riepilogativo [n. prot.]	COMUNE Nota Invio Elenco Riepilogativo [data]	AGENZIA acquisizione agli atti [n. prot.]	AGENZIA acquisizione agli atti [data]	Totale da liquidare [CCL-CDA e rettifiche NCASI] €
BO	CREVALCORE	79	20839	06/07/16	14966	07/07/16	60.118,42
FE	SANTAGOSTINO	33	12139	05/07/16	14954	07/07/16	15.904,27
MO	CONCORDIA SULLA SECCHIA	140	8839	07/07/16	15124	08/07/16	116.812,29
MO	NOVI DI MODENA	402	9604 e 9862	06/07/2016 e 11/07/2016	14953 e 15376	07/07/2016 e 11/07/2016	383.987,22
MO	SAN FELICE SUL PANARO	275	12733	12/07/16	15469	12/07/16	258.429,05
MO	SAN PROSPERO	57	6983	08/07/16	15160	08/07/16	53.854,03
RE	GUASTALLA	2	17032	06/07/16	14965	07/07/16	900,00
RE	REGGIOLO	61	8071	05/07/16	14956	07/07/16	63.183,54
Totale		1049					953.188,82

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 22 LUGLIO 2016, N. 990

Assegnazione e liquidazione a favore dei Comuni di Castello d'Argile (BO), Malalbergo (BO), Cento (FE), Ferrara, Mirabello (FE), Campogalliano (MO), Cavezzo (MO), Finale Emilia (MO), Medolla (MO), Mirandola (MO) e Rolo (RE) delle somme a copertura dei contributi (CCL e CDA), riferiti ad uno o più periodi ricadenti nel trimestre aprile - giugno 2016, per la sistemazione temporanea di nuclei familiari sgomberati a seguito del sisma maggio 2012

IL DIRETTORE

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile" e successive modifiche;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenda regionale di protezione civile";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", ed in particolare l'art. 19 "Riordino delle funzioni amministrative. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile" che prevede, tra l'altro, la ridenominazione dell'Agenda regionale di protezione civile in "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione della Agenzia di protezione civile in "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio-Emilia;
- le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 1/2012 e n. 3/2012 ed in particolare l'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 1/2012 che ha autorizzato il Direttore dell'Agenda regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati dal sisma, ad assegnare, nei limiti e secondo i parametri ivi indicati, un contributo ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eventi sismici in parola;
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1 agosto 2012, con cui:
 - è stato prorogato al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei

Ministri del 22 e del 30 maggio 2012;

- è stato istituito un apposito Fondo per la ricostruzione;
 - il Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti;
 - a favore del Commissario delegato è stata autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;
 - l'art. 6 del D.L. 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, l'art. 7, comma 9-ter, del D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 11 novembre 2014, l'art. 13, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e l'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con i quali è stato rispettivamente prorogato al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e, da ultimo, al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- Viste le ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato:
- n. 17 del 2 agosto 2012 "Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del commissario delegato ex DL n. 74/2012 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla Di.Coma.C", che ha individuato l'Agenda regionale di protezione civile, di seguito Agenzia, quale struttura a supporto dell'azione commissariale, al fine di assicurare tra le altre, la funzione e l'attività di assistenza alla popolazione e, tra queste, la gestione dei contributi per l'autonoma sistemazione;
 - n. 23 del 14 agosto 2012 "Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione";
- Richiamati:
- la propria determinazione n. 506 del 18 giugno 2012 con la quale, in attuazione dell'art. 3 dell'OCDPC n. 1/2012, è stata approvata la direttiva disciplinante i termini, i criteri e le modalità procedurali per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione in conseguenza degli eventi sismici del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012;
 - l'ordinanza commissariale n. 24 del 14 agosto 2012, modificata con successiva ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012, con cui si è provveduto alla definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione, con decorrenza 1 agosto 2012, del Nuovo contributo per l'autonoma sistemazione (NCAS) dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione ed a quantificare - a valere sul Fondo per la ricostruzione, e nei limiti delle risorse assegnate al Commissario delegato - in Euro 39.200.000,00 la provvista finanziaria per farvi fronte;
 - il decreto commissariale n. 73 del 26 settembre 2012, con il quale sono stati definiti i termini temporali e le modalità di assegnazione e liquidazione da parte dell'Agenda regionale di protezione civile delle somme a favore dei Comuni interessati a copertura del NCAS;
 - l'ordinanza commissariale n. 22 del 22 febbraio 2013, con

la quale è stata integrata la provvista finanziaria con la somma di Euro 35.000.000,00;

- l'ordinanza commissariale n. 64 del 6 giugno 2013 con la quale sono stati disciplinati i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 agosto 2013 del NCAS ed è stata altresì ulteriormente integrata la provvista finanziaria con la somma di Euro 55.000.000,00;
- il decreto commissariale n. 1304 del 12 novembre 2013 con il quale si è disposto in merito all'anticipazione, per le ragioni ivi indicate, di risorse finanziarie ai Comuni a copertura del NCAS da erogare a titolo di acconto fino al mese di maggio 2014;
- l'ordinanza commissariale n. 149 del 13 dicembre 2013 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'ordinanza commissariale n. 64/2013;
- l'ordinanza commissariale n. 19 del 8 maggio 2015, con la quale è stata integrata la provvista finanziaria con la ulteriore somma di Euro 6.500.000,00;

Dato atto che a valere sulla provvista finanziaria di cui alle ordinanze commissariali n. 24/2012, n. 22/2013, n. 64/2013 e n. 19/2015, ammontante pertanto a complessivi Euro 135.700.000,00, si è provveduto con propri atti all'assegnazione e liquidazione delle somme a favore dei Comuni interessati a copertura del NCAS secondo le modalità di cui al richiamato decreto commissariale n. 73/2012;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 20 del 8 maggio 2015 "Approvazione delle "Disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione" con la quale:
 - si è provveduto alla revisione delle condizioni e delle modalità per la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione ed in particolare, per quanto qui rileva, alla sostituzione del NCAS - che cessa il 30 giugno 2015 - con, a seconda dei casi che ricorrono, il Contributo per il canone di locazione (CCL) o il Contributo per il disagio abitativo temporaneo (CDA) decorrenti pertanto dal 1 luglio 2015 ed erogabili con cadenza trimestrale;
 - si è stabilito che agli oneri, stimati in Euro 6.000.000,00, per la copertura finanziaria dei suddetti contributi (CCL e CDA) si farà fronte a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione;
- n. 39 del 6 agosto 2015 "Integrazioni e modifiche all'ordinanza commissariale n. 20/2015 recante in oggetto "Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione" con la quale si è provveduto alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di CCL e di CDA, fissandolo al 15 settembre 2015, alla regolamentazione di alcune casistiche riscontrate in fase di prima applicazione della suddetta ordinanza commissariale n. 20/2015, nonché alla revisione dei termini per la rendicontazione dei contributi in parola;
- n. 58 dell'11 dicembre 2015 "Integrazioni e modifiche all'ordinanza commissariale n. 20/2015 e smi "Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione"" con la quale si è provveduto, per quanto qui rileva, a regolare l'assistenza - mediante il CCL o il CDA - dei nuclei terremotati successivamente al rilascio da parte degli stessi dei moduli prefabbricati abitativi;

Considerato che:

- i contributi (CCL e CDA) sono erogati dai Comuni interessati agli aventi titolo, a decorrere dal 1 luglio 2015, con cadenza trimestrale entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre;
- ai fini della copertura finanziaria del CCL e/o del CDA, i Comuni interessati trasmettono all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, preposta all'adozione degli atti di liquidazione, la richiesta di trasferimento delle risorse necessarie entro il giorno 15 del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre, allegando alla stessa l'elenco riepilogativo trimestrale degli aventi titolo, di seguito Elenco riepilogativo dei contributi per la sistemazione temporanea;

Viste le note dei Comuni di Castello d'Argile (BO), Malalbergo (BO), Cento (FE), Ferrara, Mirabello (FE), Campogalliano (MO), Cavezzo (MO), Finale Emilia (MO), Medolla (MO), Mirandola (MO) e Rolo (RE), riportate nella Tabella in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le quali è stata richiesta la liquidazione delle risorse finanziarie, pari ad Euro 788.428,36, necessarie alla copertura del CCL e/o del CDA rendicontati nel suddetto Elenco riepilogativo dei contributi per la sistemazione temporanea, per uno o più periodi ricadenti nel trimestre aprile-giugno 2016, e tenuto conto delle rettifiche relative al NCAS in applicazione del decreto commissariale n. 73/2012;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione e liquidazione a favore dei Comuni sopra specificati della somma indicata in corrispondenza di ciascuno di essi nella richiamata Tabella in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di Euro 788.428,36 a valere sulla somma di Euro 6.000.000,00 di cui alla richiamata ordinanza commissariale n. 20/2015 e sulla somma residua della provvista finanziaria per il NCAS di cui alle richiamate ordinanze commissariali n. 24/2012, n. 22/2013, n. 64/2013 e n. 19/2015;

Accertata la disponibilità finanziaria sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al "Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012";

Attestata, ai sensi della Delibera di Giunta n. 2416/2008 e s.m.i. la regolarità del presente atto;

determina:

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assegnare e liquidare ai Comuni di Castello d'Argile (BO), Malalbergo (BO), Cento (FE), Ferrara, Mirabello (FE), Campogalliano (MO), Cavezzo (MO), Finale Emilia (MO), Medolla (MO), Mirandola (MO) e Rolo (RE), la somma indicata in corrispondenza di ciascuno di essi nella Tabella in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di Euro 788.428,36 a valere sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al "Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012" accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bologna;
2. di dare atto che le predette somme sono assegnate e liquidate a ciascun Comune a copertura del contributo per il canone di locazione (CCL) e/o del contributo per il disagio abitativo (CDA) a favore dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni per effetto del sisma del maggio 2012, avuto riguardo ad uno o più periodi ricadenti nel trimestre aprile - giugno 2016 in applicazione dell'ordinanza commissariale

- n. 20/2015 e smi, tenuto conto dei delle rettifiche relative al NCAS in applicazione del decreto commissariale n. 73/2012;
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito dell'Agenda regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

all'indirizzo <http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/interventi-straordinari-e-di-emergenza/eventi-sismici-del-20-e-29-maggio-2012-nelle-province-di-modena-bologna-reggio-emilia-e-ferrara>

IL DIRETTORE
Maurizio Mainetti

EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012							
LIQUIDAZIONE AI COMUNI DI SOMME A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER LA SISTEMAZIONE TEMPORANEA DI NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI - TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2016							
PROV	COMUNE	N. Domande	COMUNE Nota invio Elenco reprobatorio [n. prot.]	COMUNE Nota invio Elenco reprobatorio [data]	AGENZIA acquisizione agli atti [n. prot.]	AGENZIA acquisizione agli atti [data]	Totale da liquidare [CCL, CDA e rettifiche NCAS] €
BO	CASTELLO D'ARGILE	2	6085	14/07/2016	16111	15/07/2016	1.580,65
BO	MALALBERGO	4	11229	13/07/2016	16046	14/07/2016	3.900,00
FE	CENTO	67	36360	14/07/2016	16135	15/07/2016	58.650,81
FE	FERRARA	29	80372	13/07/2016	16052	14/07/2016	31.276,69
FE	MIRABELLO	29	5816	11/07/2016	15286	11/07/2016	22.804,34
MO	CAMPPOGALLIANO	4	6438	13/07/2016	16049	14/07/2016	2.400,00
MO	CAVEZZO	113	8568	09/07/2016	15233	11/07/2016	114.218,91
MO	FINALE EMILIA	147	23748	12/07/2016	15549	12/07/2016	132.386,00
MO	MEDOLLA	84	9181	11/07/2016	15283	11/07/2016	54.534,30
MO	MIRANDOLA	388	25180	13/07/2016	16106	15/07/2016	362.751,66
RE	ROLO	6	5102	06/07/2016	15228 e 16045	11/07/2016 e 14/07/2016	3.925,00
Totale		873					788.428,36

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 26 LUGLIO 2016, N. 1023

Iscrizione dell'associazione: Pubblica Assistenza Val d'Arda all'Elenco del volontariato di protezione civile dell'Emilia-Romagna - Sezione di Piacenza

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di iscrivere l'Organizzazione denominata: Pubblica Assistenza Val d'Arda C.F. 90007950331, avente sede legale in Fiorenzuola d'Arda (PC) - via Cecilia Maldea n. 1, all'Elenco del volontariato di protezione civile della Regione Emilia - Romagna, sezione di Piacenza, istituito ai sensi della Legge regionale n. 1/2005 per i motivi indicati in premessa.
2. di stabilire che l'Organizzazione provveda ad aggiornare tempestivamente e a trasmettere all'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e Protezione Civile ogni modifica intervenuta ai dati, alle informazioni e agli allegati forniti all'atto dell'iscrizione;
3. di trasmettere il presente provvedimento, entro 30 giorni dall'adozione, all'Organizzazione richiedente e al Comune di Fiorenzuola d'Arda;
4. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale Regionale.

IL DIRETTORE
Maurizio Mainetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 26 LUGLIO 2016, N. 1024

Iscrizione dell'associazione: Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione civile all'Elenco del volontariato di protezione civile dell'Emilia-Romagna - Sezione di Piacenza

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di iscrivere l'Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione civile C.F. 91069640331, avente sede legale in Caorso (PC) - via Eugenio Montale n. 2/A, all'Elenco del volontariato di protezione civile della Regione Emilia-

Romagna, sezione di Piacenza, istituito ai sensi della Legge regionale n. 1/2005 per i motivi indicati in premessa.

2. di stabilire che l'Organizzazione provveda ad aggiornare tempestivamente e a trasmettere all'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e Protezione Civile ogni modifica intervenuta ai dati, alle informazioni e agli allegati forniti all'atto dell'iscrizione;
3. di trasmettere il presente provvedimento, entro 30 giorni dall'adozione, all'Organizzazione richiedente e al Comune di Caorso;
4. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale Regionale.

IL DIRETTORE
Maurizio Mainetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 26 LUGLIO 2016, N. 1033

Iscrizione dell'organizzazione "Corpo Guardie Ambientali Metropolitane" alla sezione provinciale di Bologna dell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile dell'Emilia-Romagna

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di iscrivere, a seguito degli accertamenti effettuati e per i motivi in premessa specificati, l'Organizzazione denominata "Corpo Guardie Ambientali Metropolitane", C.F. 90049970370 avente sede legale in Dozza Via Vigne nuove 34, alla sezione territoriale provinciale di Bologna dell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, istituito ai sensi della Legge Regionale n. 1/2005;

2) di stabilire che l'Organizzazione provveda ad aggiornare tempestivamente e a trasmettere all'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e Protezione Civile ogni modifica intervenuta ai dati, alle informazioni e agli allegati forniti all'atto dell'iscrizione;

3) di trasmettere il presente provvedimento, entro 30 giorni dall'adozione, all'Organizzazione richiedente, alla Città metropolitana di Bologna e al Comune di Dozza;

4) di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale Regionale.

IL DIRETTORE
Maurizio Mainetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE 8 AGOSTO 2016, N. 12899

PSR 2014-2020. Misura 10 - Bando unico regionale per il Tipo di Operazione 10.1.01 - Deliberazione n. 1787/2015 e determinazione n.10107/2016 - Disposizioni per i beneficiari relativamente alla possibilità di disimpegno per le superfici coltivate a pero, a seguito della problematica di *Halyomorpha halys*

IL RESPONSABILE

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, ed in particolare l'art 2) lettera e) relativo alla gestione delle causa di forza maggiore;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, ed in particolare l'art 4) relativo alla gestione delle causa di forza maggiore;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visti:

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020), attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015)3530 del 26 maggio 2015, nella formulazione acquisita agli atti d'ufficio della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie al numero di protocollo PG/2015/0349905 in data 28 maggio 2015, della quale si è preso atto con la deliberazione della Giunta regionale n. 636 dell'8 giugno 2015;

- la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 - Versione 2 - approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2015)9759 final del 18 dicembre 2015, nella formulazione acquisita agli atti d'ufficio della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie al numero di protocollo PG/2015/0891537 in data 29 dicembre 2015, della quale si è preso atto con la deliberazione della Giunta regionale n. 10 dell'11 gennaio 2016;
- l'ulteriore proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 11 del Reg.(UE) n. 1305/2013 - Versione 3 - approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1295 del 1° agosto 2016 e trasmessa alla Commissione Europea per l'esame di competenza;

Richiamate:

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre 2015 è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 702 del 16 maggio 2016 avente ad oggetto "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e Accesso Civico, della Sicurezza del Trattamento dei dati personali, e dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante";

Rilevato:

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 1787 del 12 novembre 2015 sono state approvate:
 - le disposizioni comuni per le Misure a superficie

agricole del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e delle programmazioni precedenti in trascinamento (allegato 1 - ed in particolare il punto 4.6 "Forza maggiore e circostanze eccezionali");

- i bandi unici regionali per gli impegni con decorrenza dal 1 gennaio 2016 relativi alle Misure 10 e 11, tra cui il bando relativo al Tipo di operazione 10.1.01 - Produzione integrata;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile n. 10107 del 27 giugno 2016 recante PSR 2014-2020. Misura 10 - Bando unico regionale per il Tipo di Operazione 10.1.01 - deliberazione n. 1787/2015 sono state approvazione le graduatoria delle domande di sostegno ammesse;

Rilevato che la Consulta agricola, nella riunione tenuta il 24 giugno 2016, e le Organizzazioni di Produttori regionali del settore ortofrutticolo, nell'incontro del 30 giugno 2016, hanno espresso il loro assenso al disimpegno volontario dall'applicazione della difesa integrata sulla coltura del pero per l'anno 2016;

Ritenuto pertanto necessario dare la possibilità ai beneficiari individuati dalla Determinazione n. 10107/2016 per il Tipo di Operazione 10.1.01 e ai beneficiari della Azione 1 della Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 in trascinamento di disimpegnare per il 2016 le superfici coltivate a pero, sia totalmente che parzialmente, se interessate dalla presenza del fitofago *Halyomorpha halys*, per situazioni di forza maggiore e circostanze eccezionali tra le quali appunto "una fitopatia che colpisce la totalità o una parte delle colture del beneficiario";

Ritenuto inoltre di prevedere:

- che la situazione di forza maggiore si configura quando, a seguito del controllo in campo si evidenzia la presenza di almeno 5 forme mobili del fitofago (indistintamente se adulti, ninfe o neanidi) verificate su almeno 20 piante per ettaro, più ulteriori 5 piante per ogni ettaro successivo al primo;
- che il beneficiario che sceglie il disimpegno deve annotare l'esito del controllo nella scheda di registrazione colturale alla sezione "trattamenti fitosanitari" nella colonna "note" in corrispondenza della data di esecuzione del primo trattamento fitosanitario non coerente con il vigente disciplinare di produzione integrata;
- che tale scelta, applicabile su tutto il territorio regionale, viene espressa in forma volontaria da parte delle aziende beneficiarie entro 15 giorni dal verificarsi della causa e deve essere comunicata con una domanda di rettifica di pagamento presentata attraverso il sistema SOP di AGREA, avente per oggetto "Disimpegno causa forza maggiore Cimice asiatica", non oltre il 30 settembre 2016;
- che in sede di verifica da parte di AGREA sarà valutata la presenza della annotazione nella scheda di registrazione colturale;

Dato atto inoltre:

- che la scelta del disimpegno implica, in riferimento alle superfici interessate ed oggetto della domanda di rettifica sopra citata, il mancato riconoscimento per il 2016 degli aiuti previsti dalla citata deliberazione n. 1787/2015 e della Azione 1 della Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 in trascinamento:
 - per l'applicazione della produzione integrata (introduzione e mantenimento);
 - per l'applicazione degli Impegni aggiuntivi facoltativi (per aderenti a Tipo Operazione 10.1.01 PSR 2014-2020)

e Difesa integrata avanzata (per Azione 1 - Misura 214 - PSR 2007-2013 in trascinamento);

Richiamati:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016 avente per oggetto "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";

Richiamate, infine:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e successive modificazioni;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di prevedere per i beneficiari individuati dalla determinazione n. 10107/2016 per il Tipo di Operazione 10.1.01 e per i beneficiari della Azione 1 della Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 in trascinamento la possibilità di disimpegnare per il 2016 le superfici coltivate a pero, sia totalmente che parzialmente, se interessate dalla presenza del fitofago *Halyomorpha halys*, per situazioni di forza maggiore e circostanze eccezionali;
3. di prevedere inoltre che la situazione di forza maggiore si configura quando, a seguito del controllo in campo si evidenzia la presenza di almeno 5 forme mobili del fitofago (indistintamente se adulti, ninfe o neanidi) verificate su almeno 20 piante per ettaro, più ulteriori 5 piante per ogni ettaro successivo al primo;
4. di stabilire altresì:
 - che il beneficiario che sceglie il disimpegno deve annotare l'esito del controllo nella scheda di registrazione colturale alla sezione "trattamenti fitosanitari" nella colonna "note" in corrispondenza con la data in cui viene eseguito il primo trattamento fitosanitario non coerente con il vigente disciplinare di produzione integrata;
 - che tale scelta è applicabile su tutto il territorio regionale e viene espressa in forma volontaria da parte delle aziende beneficiarie entro 15 giorni dal verificarsi della causa e deve essere comunicata attraverso una domanda di rettifica di pagamento presentata attraverso il sistema SOP di AGREA, avente per oggetto "Disimpegno causa forza maggiore Cimice asiatica", non oltre il 30 settembre 2016;
 - che in sede di verifica da parte di AGREA sarà valutata la presenza della annotazione nella scheda di registrazione colturale;
 - che la scelta del disimpegno implica, in riferimento alle superfici interessate ed oggetto della domanda di rettifica

sopra citata, il mancato riconoscimento per il 2016 degli aiuti previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1787/2015 e della Azione 1 della Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 in trascinamento:

- per l'applicazione della produzione integrata (introduzione e mantenimento);
- per l'applicazione degli Impegni aggiuntivi facoltativi (per aderenti a Tipo Operazione 10.1.01 PSR 2014-2020) e Difesa integrata avanzata (per Azione 1 - Misura 214 -

PSR 2007-2013 in trascinamento);

5. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con la suddetta pubblicazione la Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giorgio Poggioli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 19 LUGLIO 2016, N. 11622

Aggiornamento dell'elenco dei dipendenti cui sono conferibili incarichi di collaudo (1/7/2016)

IL RESPONSABILE

Vista la determinazione del Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica, n. 12725 del 22 dicembre 2000 ed in particolare:

- l'Allegato A., parte integrante e sostanziale, punto 2 "Modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco";
- l'Allegato B, parte integrante e sostanziale, "Elenco nominativo dei tecnici regionali per lo svolgimento di attività di collaudo a favore della Regione Emilia-Romagna";

Dato atto, come disposto nella determinazione citata, in merito alle modalità di aggiornamento dell'elenco di cui all'Allegato B, che:

- il processo di aggiornamento avviene con cadenza semestrale;
- l'elenco aggiornato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- l'aggiornamento è effettuato sulla base dei dati rilevati d'ufficio, conformemente a quanto stabilito al punto 2 dell'Allegato B alla determinazione stessa e dei dati forniti dagli interessati utilizzando il fac-simile di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000) a tal fine predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna contestualmente a ciascun aggiornamento;

Vista la determinazione del Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica n. 16355 del 28 novembre 2003, con la quale veniva delegata al Responsabile dell'allora Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del personale la determinazione semestrale di aggiornamento dell'elenco dei dipendenti regionali cui sono conferibili incarichi di collaudo;

Vista la determinazione del Direttore generale all'Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica n.7326 del 17 giugno 2011 - adottata a seguito della revisione dell'articolazione organizzativa della Direzione generale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica di cui alla delibera di Giunta regionale n. 822 del 13 giugno 2011 - che assegna la gestione dell'elenco interno dei collaudatori e le relative attività di aggiornamento al Servizio Amministrazione e gestione per il tramite del settore Coordinamento tecnico del sistema documentale della Giunta regionale e gestione archivi a valenza trasversale;

Richiamate:

- la delibera n. 2416 del 29/12/2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche e integrazioni;
- la delibera n. 2259 del 28/12/2015 ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2016 - 2018";
- la delibera n. 622 del 28/4/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- la determinazione n. 7267 del 29/4/2016 "Conferimento incarichi dirigenziali e modifica di posizioni dirigenziali professionali nell'ambito della Direzione Generale Gestione, Sviluppo e Istituzioni";
- la delibera n. 702 del 16/5/2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della Prevenzione della corruzione, della Trasparenza e accesso civico, della Sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'Anagrafe per la stazione appaltante";

Dato atto che è ancora in corso di acquisizione la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei dipendenti trasferiti dall'Area Metropolitana di Bologna e dalle Province a decorrere dal 1/1/2016 ai sensi della legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 e che i nominativi vengono inseriti negli aggiornamenti dell'elenco man mano che tale documentazione viene acquisita.

Ritenuto, pertanto, di proceder e, come sopra definito, all'aggiornamento alla data del 01 gennaio 2016 dell'elenco nominativo dei tecnici regionali per lo svolgimento di attività di collaudo a favore della Regione Emilia-Romagna, istituito presso la Direzione generale centrale all'Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica - Servizio Amministrazione e Gestione.

Dato atto del parere allegato;

determina

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare l'aggiornamento, alla data del 01 gennaio 2016, dell'elenco nominativo dei tecnici regionali per lo svolgimento di attività di collaudo a favore della Regione Emilia-Romagna, istituito presso la Direzione generale centrale all'Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica - Servizio Amministrazione e Gestione, quale Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di approvare il fac-simile della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000) per la comunicazione di dati utili ai fini della gestione dell'elenco dei collaudatori, utilizzabile dai dipendenti che intendano integrare, rettificare e/o aggiornare i propri dati quale Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di stabilire che il suddetto fac-simile deve essere inviato

al Servizio Amministrazione e Gestione, secondo le procedure vigenti, in caso di integrazione, aggiornamento e/o rettifica dei dati, entro il 30/11/2016;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paolo Di Giusto

REGIONE EMILIA ROMAGNA

GESTIONE COLLAUDI

01/07/2016

Elenco dei collaboratori regionali cui sono conferibili incarichi di collaudo

Albo 32

Valido dal 01/07/2016 al 31/12/2016

I. RAGGRUPPAMENTO LAUREATI IN INGEGNERIA IN POSSESSO DELLA RELATIVA ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Num. Progr.	Matr.	Cognome	Nome	Categoria	Profilo	Descrizione UO
1	1024	ALBANELLI	ALFONSO	00D	A.P	SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI
2	630	ALBERTAZZI	CARLO	00D	B.P	SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
3	4006	AMADORI	ALESSANDRO	00D	A.P	SERVIZIO AREA ROMAGNA
4	1290	AMATI	ALBERTO	00D	B.P	SERVIZIO AREA ROMAGNA
5	2911	AMELI	GIANLUCA	00D	B.P	SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
6	3586	ANGELELLI	GIULIA	00D	B.P	SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
7	2714	BACCHI	ALESSANDRO	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
8	4771	BALBONI	MATTEO	00D	A.P	SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI
9	3492	BARBIERI	DENIS	00D	B.P	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DELPAESAGGIO

Num. Progr.	Matr.	Cognome	Nome	Categoria	Profilo	Descrizione UO
10	3677	BARIGAZZI	MONICA	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
11	1449	BARTOLI	BENNI	00D	B.P	SERVIZIO AREA ROMAGNA
12	5282	BARTOLINI	GABRIELE	DIR		SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
13	5215	BATTAGLIA	RICCARDO	00D	B.P	SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
14	1666	BATTAGLIA	SERGIO	00D	A.I	SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO SANITA' E POLITICHE SOCIALI
15	6481	BELLETTI	PAOLO	00D	B.P	SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA
16	3150	BELTRAMBA	IVAN	00D	B.P	SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
17	8655	BERTOZZI	FIorenzo	00D	B.P	SERVIZIO AREA ROMAGNA
18	1444	BIANCHI	CRISTINA	00D	B.P	SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
19	12051	BIANCHINI	MARCO	00D	B.P	PERSONALE IN DISTACCO PRESSO ARPAE
20	12073	BIONDARO	ANDREA	00D	A.P	SERVIZIO PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZE
21	4071	BORELLI	GIANFRANCO	00D	B.I	SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO - INFORMATICO REGIONALE
22	5896	BROGNARA	ALFEO	DIR		SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
23	1454	BRUGNOLO	LAURA	00D	B.P	SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
24	2775	BRUNELLI	MARCO	00D	B.P	SERVIZIO PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZE
25	1550	BUZZONI	ALESSANDRO	00D	B.P	SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
26	10638	BUZZONI	LUCA	00D	B.P	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, MOBILITÀ INTEGRATA E CICLABILE
27	1448	CANNINI	ANDREA	00D	B.P	SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
28	16599	CAPUANO	FRANCESCO	DIR		SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
29	11545	CARLINI	CLETO	00D	B.P	ASPETT. ART.19 LR43/2001 (ALTRI INCARICHI) GIUNTA
30	4778	CAVAZZA	STEFANO	00D	A.I	ASPETT. ART.19 LR43/2001 (ALTRI INCARICHI) GIUNTA
31	5221	CERVELLATTI	ALBERTO	00D	B.P	SERVIZIO AREA ROMAGNA

Num. Progr.	Matr.	Cognome	Nome	Categoria	Profilo	Descrizione UO
32	2910	CESARI	STEFANO	00D	B.P	SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
33	10154	CIARDI	GIOVANNI	00D	B.I	SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO - INFORMATICO REGIONALE
34	3193	COSENTINI	GABRIELE	00D	A.P	SERVIZIO ENERGIA ED ECONOMIA VERDE
35	1418	DE SIMONE	NICOLA	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
36	4057	DELLA PEPA	ERSILIA	00D	A.P	SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
37	3929	DI BENNARDO	SALVATRICE IRENE	00D	B.P	SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
38	1676	DI CANDILO	LISA	00D	B.P	SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
39	11037	DI DIO	GIANMARCO	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
40	5214	DICUONZO	ADRIANO	00D	B.P	SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
41	2743	DOMENICHINI	CLAUDIO	00D	B.P	SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
42	2905	DONDI	CLARISSA	00D	B.P	SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA
43	3665	ERCOLI	PATRIZIA	00D	B.P	SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
44	4736	FACCENDA	LUCIA	00D	A.P	SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
45	4228	FARINA	MASSIMO	00D	B.P	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DELPAESAGGIO
46	11650	FAVERO	GIOVANNA	00D	B.I	SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE
47	10208	FERRARI	CLAUDIA	00D	B.P	SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
48	1919	FERRONI	STEFANO	00D	A.I	SERVIZIO PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZE
49	3552	FILIPPINI	STEFANO	00D	B.P	SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
50	33883	FORMENTIN	FABIO	DIR		SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, MOBILITÀ INTEGRATA E CICLABILE
51	11653	FRABETTI	SERGIO	00D	B.I	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Num. Progr.	Matr.	Cognome	Nome	Categoria	Profilo	Descrizione UO
52	1460	FRANCIA	CRISTINA	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
53	10949	GALEOTTI	ALESSANDRO	00D	B.P	SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
54	10219	GANDINI	ALESSANDRO	00D	B.P	SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
55	12003	GAVAGNI	ANDREA	00D	B.I	SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO - INFORMATICO REGIONALE
56	1885	GHINELLI	FRANCESCO	00D	B.P	SERVIZIO AREA ROMAGNA
57	38470	GIACOPELLI	MARCO	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
58	10194	GODOLI	CATIA	00D	B.I	SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
59	1483	GOTTARDI	GIANLUCA	00D	B.P	SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
60	1901	GRAZIA	GIOVANNI	00D	B.I	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
61	3709	GROSSI	ELENA	00D	B.P	SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
62	2643	GUARNIERI MINNUCCI	LEONARDO	00D	B.P	SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
63	5548	LO MAZZO	LUCIANO	00D	B.P	SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
64	6515	LOPRIENO	CLAUDIO	00D	B.P	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
65	46129	MAGNANI	GIUSEPPE	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
66	11636	MAINI	MONICA	00D	B.I	SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO - INFORMATICO REGIONALE
67	5222	MALFATTO	DAVIDE	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
68	2904	MANCUSI	CATERINA	00D	B.P	SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
69	3651	MANUELLI	CLAUDIA	00D	B.P	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
70	6307	MARANI	FEDERICA	00D	B.P	AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
71	1809	MARI	MONICA	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
72	3185	MARZIALI	GIUSEPPINA	00D	B.P	SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

Num. Progr.	Matr.	Cognome	Nome	Categoria	Profilo	Descrizione UO
73	50549	MASTELLARI	MAURO	00D	B.P	AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE MARECCHIA E CONCA
74	3834	MASTROPAOLO	PATRIZIA	00D	B.P	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DELPAESAGGIO
75	1373	MAZZA	DANIELA	00D	B.I	SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI, EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA', PARTECIPAZIONE
76	5936	MAZZOLA	MARCO	00D	B.P	SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
77	1658	MAZZOLI	UMBERTO	00D	A.I	SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE
78	2792	MEDDA	ELENA	00D	B.P	SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
79	3734	MELELLI	SILVIA	00D	A.P	SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
80	10216	MELOTTI	PATRIZIA	00D	B.P	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, MOBILITA' INTEGRATA E CICLABILE
81	3707	MINGOZZI	SABRINA	00D	B.P	SERVIZIO VIABILITA', LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
82	2556	NANETTI	ANTONELLA	00D	B.P	SERVIZIO VIABILITA', LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
83	3806	NEROZZI	BARBARA	00D	B.P	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DELPAESAGGIO
84	3615	NORMANNO	ANDREA	00D	B.P	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, MOBILITA' INTEGRATA E CICLABILE
85	12061	OLIVUCCI	STEFANO	00D	B.I	SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI, EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA', PARTECIPAZIONE
86	3935	PALUMBO	LEONARDO	00D	B.P	SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
87	5982	PARISI	DAVIDE	00D	B.P	SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
88	61403	PASQUI	FABRIZIO	00D	B.P	SERVIZIO AREA ROMAGNA
89	11484	PASSARELLA	VANIA	00D	B.P	SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

Num. Progr.	Matr.	Cognome	Nome	Categoria	Profilo	Descrizione UO
90	3053	PERAZZI	DANIELE	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
91	6310	PERRONE	LUGI	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
92	1126	PERULLI	MARIA	00D	B.P	SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
93	1657	RAFFAELLI	KATIA	00D	B.P	SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI
94	10136	RAIMONDI	ATTILIO	00D	B.P	SERVIZIO ENERGIA ED ECONOMIA VERDE
95	5219	RAVAIOLI	ELISA	00D	B.P	SERVIZIO AREA ROMAGNA
96	1413	RIMONDI	TIBERIO	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
97	12030	ROMANI	MARIA	00D	B.P	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DELPAESAGGIO
98	3578	ROMBINI	FABIO	DIR		SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO, SOCIO SANITARIO ESOCIALE
99	11436	ROPA	FEDERICA	00D	B.P	SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
100	2785	ROSSI	GIANLUCA	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
101	1917	ROSSINI	RICCARDO	00D	B.P	PERSONALE DISTACCATO AD ALTRI ENTI
102	70734	RUBBIANESI	UBALDO	DIR		SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
103	70750	RUBIN	MASSIMO	00D	B.I	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
104	71670	SACCHETTI	ROBERTO	00D	B.P	SERVIZIO AREA ROMAGNA
105	72795	SAMMARINI	SANZIO	00D	B.P	SERVIZIO AREA ROMAGNA
106	72810	SAMOGGIA	ANDREA	00D	B.P	SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
107	3829	SAVERINO	DANIELA	00D	B.P	SERVIZIO QUALITÀ URBANA E POLITICHE ABITATIVE
108	7157	SCHIANCHI	ALESSIA	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
109	1831	SEMPRUCCI	MASSIMILIANO	00D	B.P	SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
110	3098	SOLAROLI	GIANLUCA	00D	B.P	SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
111	1468	SORMANI	DAVIDE	00D	B.P	SERVIZIO AREA ROMAGNA

Num. Progr.	Matr.	Cognome	Nome	Categoria	Profilo	Descrizione UO
112	1469	STACCIOLI	PAOLO	00D	B.P	SERVIZIO AREA ROMAGNA
113	11122	TARTAGLIONE	PIER NICOLA	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
114	79750	TAZZIOLI	ARMANDO	00D	B.P	SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE
115	3378	TINTI	SILVIA	00D	B.P	SERVIZIO PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZE
116	80758	TORRI	ANTONELLA	00D	B.P	SERVIZIO AREA ROMAGNA
117	82014	TUBERTINI	MAURIZIO	DIR		SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
118	10234	TURRA	MASSIMO	00D	B.I	SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE
119	83148	VANNONI	MAURO	DIR		SERVIZIO AREA ROMAGNA
120	5237	VANNONI	SARA	00D	B.P	SERVIZIO AREA ROMAGNA
121	1886	ZAMBONI	LORENZA	00D	B.P	AUTORITA' DI BACINO DEL RENO
122	11769	ZANNI	CRISTINA	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

II. RAGGRUPPAMENTO LAUREATI IN ARCHITETTURA IN POSSESSO DELLA RELATIVA ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Num. Progr.	Matr.	Cognome	Nome	Categoria	Profilo	Descrizione UO
1	10222	BARBA	ALFONSO	00D	B.P	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DELPAESAGGIO
2	3360	BARGOSSI	MARIA LUISA	DIR		SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
3	222	BASSI	PAOLA	00D	B.P	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, MOBILITÀ INTEGRATA E CICLABILE
4	10085	BERGAMASCHI	ADRIANO	00D	B.P	SERVIZIO QUALITÀ URBANA E POLITICHE ABITATIVE
5	7330	BIAGI	LAURA	00D	A.P	SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
6	1806	BIANCHINI	PIERLUIGI	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
7	1429	BORGHESI	ALBERTO	00D	B.P	SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
8	1155	BORGHI	GIANNI	00D	A.P	SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
9	13166	BRENCI	GABRIELE	00D	B.P	SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
10	11391	CAPELLI	MANUELA	00D	B.P	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DELPAESAGGIO
11	5127	CARDINALI	DANIELA	00D	B.P	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DELPAESAGGIO
12	17453	CAROLI	RENATA	00D	A.P	SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
13	11814	CHIODINI	GIULIANA	00D	B.P	SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
14	3164	CONDEMI	ANTONINO	00D	B.P	SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
15	5212	COSTANTINO	ANTONIO BENIAMINO	00D	B.P	SERVIZIO PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZE

Num. Progr.	Matr.	Cognome	Nome	Categoria	Profilo	Descrizione UO
16	5143	DALL'OLIO	CLAUDIA	00D	A.P	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DELPAESAGGIO
17	27887	DI STEFANO	ALESSANDRO	DIR		SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
18	4856	FANTI	FRANCESCA	00D	B.I	SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
19	10209	GOVERNATORI	LUCIA	00D	B.P	SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
20	40123	GRANDI	GIOVANNI	00D	B.I	SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
21	629	GRANDI	STEFANO	00D	B.P	SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
22	11684	GRITTI	ILARIA MARIA	00D	A.I	SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
23	3817	ISOLA	MARCELLA	00D	B.P	SERVIZIO QUALITÀ URBANA E POLITICHE ABITATIVE
24	10287	LEONI	ALBERTO	00D	B.P	SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
25	7321	LIBRO	ANTONINO	00D	A.P	AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
26	49838	MARZOCCHI	MASSIMO	00D	B.P	SERVIZIO AREA ROMAGNA
27	10218	MASETTI	MAURIZIO	00D	B.I	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DELPAESAGGIO
28	51202	MAZZANTI	LICIA	00D	B.P	SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
29	1551	MAZZOLI	CLAUDIA	00D	B.P	SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
30	53725	MONDUCCI	SANDRA	00D	B.P	SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI
31	4197	MORETTI	EMANUELE	00D	B.P	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DELPAESAGGIO

Num. Progr.	Matr.	Cognome	Nome	Categoria	Profilo	Descrizione UO
32	3704	NERIERI	MARCO	00D	B.P	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DELPAESAGGIO
33	1678	PATRIZI	SIMONA	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
34	63273	PETRONIO	ROBERTA	00D	B.P	SERVIZIO AREA ROMAGNA
35	11733	PIRONE	CIRO	00D	B.P	SERVIZIO AREA ROMAGNA
36	4204	PUNZO	LAURA	00D	B.P	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DELPAESAGGIO
37	11392	VESPI	NINZIO	00D	B.P	SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE
38	3830	VIRGILI	ANDREA	00D	B.P	SERVIZIO VIABILITA', LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
39	879	ZAGNONI	MARCO	00D	B.P	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, MOBILITA' INTEGRATA E CICLABILE
40	5122	ZAPPOLI	ANNA	00D	B.P	SERVIZIO ENERGIA ED ECONOMIA VERDE
41	1452	ZAVATTINI	ROSANNA	00D	B.P	SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

III. RAGGRUPPAMENTO LAUREATI IN SCIENZE GEOLOGICHE IN POSSESSO DELLA RELATIVA ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Num. Progr.	Matr.	Cognome	Nome	Categoria	Profilo	Descrizione UO
1	20627	BACCHINI	MARCO	00D	B.P	SERVIZIO AREA ROMAGNA
2	2694	BARBUJANI	CLAUDIO	00D	B.P	SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
3	2809	BENINI	ANDREA	00D	B.P	SERVIZIO AREA ROMAGNA
4	7977	BERNARDI	ANNA RITA	00D	B.P	SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
5	10159	BERTOLINI	GIOVANNI	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
6	7163	BIOLCATI	SIMONA	00D	B.P	SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
7	4544	BONZI	LUCIANA	00D	A.P	SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
8	1195	BURONI	MARIA FRANCESCA	00D	A.P	SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO
9	4239	CALABRESE	LORENZO	00D	A.P	SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
10	2892	CAPORALE	LEONARDO	00D	B.P	PERSONALE IN DISTACCO PRESSO ARPAE
11	1677	CAPUTO	GIUSEPPE	00D	A.P	SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
12	21120	CERONI	MAURO	00D	B.P	PERSONALE IN DISTACCO PRESSO ARPAE
13	11917	CIBIN	UBALDO	00D	B.P	PERSONALE IN DISTACCO PRESSO ARPAE
14	1670	DANIELE	GIOVANNA	00D	B.P	SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
15	10276	DE NARDO	MARIA TERESA	00D	B.P	SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
16	11037	DI DIO	GIANMARCO	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
17	389	DIENA	MICHELA	00D	A.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
18	30655	FARINA	MAURIZIO	00D	B.P	SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
19	11736	FOSCHI	ANDREA	00D	A.P	SERVIZIO AREA ROMAGNA
20	34374	FOSCHI	FABIA	00D	B.P	SERVIZIO AREA ROMAGNA
21	1385	FRANCIA	ROSSELLA	00D	A.P	PERSONALE IN DISTACCO PRESSO ARPAE

Num. Progr.	Matr.	Cognome	Nome	Categoria	Profilo	Descrizione UO
22	11472	FUCCI	BARBARA	00D	A.P	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DELPAESAGGIO
23	8013	GALLUCCIO	IORELLA	00D	B.I	SERVIZIO BILANCIO, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E RISORSE PER LO SVILUPPO
24	11615	GHISELLI	FRANCO	00D	B.P	SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
25	3689	GRANDI	LAURA	00D	B.P	SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
26	12074	GRANDI	MICHELA	00D	A.P	SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
27	11457	GUIDA	MONICA	DIR		SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
28	44174	LEURATTI	ENRICO	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
29	2800	LIZZANI	ANTONELLA	00D	A.P	SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
30	2793	LOPARDO	LUGI	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
31	12092	MALDINI	PAOLA	00D	A.P	AUTORITA' DI BACINO DEL RENO
32	11449	MARCONI	LUCA	00D	A.P	AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE MARECCHIA E CONCA
33	11725	MARTINI	ALBERTO	00D	B.I	SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
34	1568	MAZZINI	ENRICO	00D	A.P	SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
35	4530	MAZZONI	RUGGERO	00D	B.P	SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
36	52459	MICCOLI	CLAUDIO	DIR		SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
37	836	MONNI	ANTONIO	00D	A.P	SERVIZIO PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZE
38	10564	MONTALETTI	VITTORIA	00D	B.P	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DELPAESAGGIO
39	11462	MONTANARI	ROBERTO	00D	A.P	SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
40	1891	NOLE'	MARCELLO	00D	A.P	AUTORITA' DI BACINO DEL RENO
41	11592	PALUMBO	ADDOLORATA	00D	B.P	SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI

Num. Progr.	Matr.	Cognome	Nome	Categoria	Profilo	Descrizione UO
42	4231	PELLEGRINO	IMMACOLATA	00D	A.P	SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI
43	12064	PERINI	LUISA	00D	B.P	SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
44	11590	PIZZIOLO	MARCO	00D	B.P	SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
45	11726	ROFFI	CHIARA	00D	A.P	SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
46	69883	RONCATO	ALESSANDRO	00D	A.P	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DELPAESAGGIO
47	3943	SCIUTO	PIER FRANCESCO	00D	A.P	SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
48	10158	SEVERI	PAOLO	00D	B.P	SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
49	1653	STEFANI	ALESSANDRO	00D	A.P	SERVIZIO AREA ROMAGNA
50	11596	TOMASSETTI	CARLA	00D	B.I	SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO REGIONALE
51	12079	TRUFFELLI	GIOVANNI	00D	A.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
52	11490	ZANI	OSCAR	00D	A.P	AUTORITA' DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI
53	86866	ZANOLINI	LANFRANCO	00D	A.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

**IV. RAGGRUPPAMENTO
LAUREATI IN SCIENZE AGRARIE E FORESTALI IN POSSESSO DELLA RELATIVA ABILITAZIONE
PROFESSIONALE**

Num. Progr.	Matr.	Cognome	Nome	Categoria	Profilo	Descrizione UO
1	12072	BARBIERI	MASSIMO	00D	A.P	SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
2	5005	BARISELLI	MASSIMO	00D	A.P	SERVIZIO FITOSANITARIO
3	3696	BASCHIERI	TIZIANA	00D	A.P	SERVIZIO FITOSANITARIO
4	10617	BASSI	STEFANO	00D	B.P	SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
5	12036	BENATTI	NICOLO	00D	A.P	SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
6	7230	BENETTI	FRANCO	00D	B.P	SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA
7	11165	BERGAMINI	GIOVANNI	00D	B.P	SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, INTESE E PROGRAMMISPECIALI D'AREA
8	1274	BERTI	RAFFAELE	00D	A.P	SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
9	11700	BERTUZZI	SAVERIO	00D	A.P	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
10	10284	BESIO	FRANCESCO	00D	B.P	SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
11	11611	BEVILACQUA	PASQUALE	00D	A.P	SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE
12	9330	BIANCHI	GIORGIO	00D	B.P	SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA
13	7765	BONCOMPAGNI	STEFANO	DIR		SERVIZIO FITOSANITARIO
14	20723	BONORETTI	GIOVANNI	00D	A.P	SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA
15	12535	BOSELLI	MAURO	00D	A.P	SERVIZIO FITOSANITARIO
16	821	CAGGIANELLI	ALFREDO	00D	A.P	SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

Num. Progr.	Matr.	Cognome	Nome	Categoria	Profilo	Descrizione UO
17	11503	CALMISTRO	MARCO	DIR		SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
18	1356	CANTARELLI	CRISTINA	00D	A.P	SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE
19	17173	CARGIOLI	GANCARLO	DIR		SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
20	10764	CARNEVALI	GIUSEPPE	00D	B.P	SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
21	10426	CASALI	ANGELO	00D	B.P	SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE
22	18598	CASSANI	GABRIELE	00D	B.P	AUTORITA' DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI
23	10279	CAVAZZA	CLAUDIO	00D	B.P	SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
24	7401	CEI	SOFFIA	00D	A.P	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
25	20907	CERA	MARIA CARLA	00D	A.P	SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
26	24220	CORSINI	ADRIANO	00D	B.P	SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA
27	11675	CURTO	GIOVANNA	00D	A.P	SERVIZIO FITOSANITARIO
28	10409	DALL'ORSO	GIULIO	00D	B.I	SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE. PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI
29	10590	DE GERONIMO	GIANFRANCO	00D	B.P	SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
30	1096	DI SALVO	VINCENZO	00D	A.P	SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
31	28114	DODI	ENZO ORESTE	00D	A.P	SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA
32	10631	FINELLI	FRANCO	00D	B.P	SERVIZIO FITOSANITARIO
33	32730	FINI	MAURO	00D	B.P	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
34	1545	FOSCHI	FRANCO	DIR		SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

Num. Progr.	Matr.	Cognome	Nome	Categoria	Profilo	Descrizione UO
35	2796	FOSSATTI	MATILDE	00D	A.P	SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
36	2798	GAETA	MARCELLO	00D	A.P	SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE
37	10573	GHERARDI	LODOVICO	00D	B.I	SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, INTESE E PROGRAMMISPECIALI D'AREA
38	38756	GIAPPONESI	ANDREA	00D	B.P	SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
39	11606	GIOVANNINI	MARIA LUISA	00D	A.P	SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA
40	10859	GOVI	DANIELE	00D	B.P	SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
41	10827	GRASSI	SILVIA	00D	B.I	SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE
42	4974	GULLOTTA	GIOVANNI	00D	A.P	SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE
43	10432	LANDI	MARIA CRISTINA	00D	B.P	SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELSISTEMA AGROALIMENTARE
44	11768	LARUCCIA	NICOLA	00D	A.P	SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
45	10423	MALAVOLTA	CARLO	00D	B.P	SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
46	11124	MERLI	DONATA	00D	B.P	SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA
47	11231	METTA	DONATO	DIR		SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE
48	52885	MILANDRI	MASSIMO	00D	A.P	SERVIZIO AREA ROMAGNA
49	10849	NANNETTI	STEFANO	00D	B.P	SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELSISTEMA AGROALIMENTARE
50	3462	NANNI	ELISABETTA	00D	A.P	SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE
51	58767	NOTARI	SIMONETTA	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
52	10853	ORLANDINI	GIANNA CLAUDIA	00D	B.P	SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

Num. Progr.	Matr.	Cognome	Nome	Categoria	Profilo	Descrizione UO
53	10571	PALAZZINI CERQUETELLA	MONICA	00D	B.P	SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
54	10274	PANCALDI	GIOVANNI	00D	B.P	SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
55	10563	PANCIROLI	PAOLO	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
56	3468	PATERNOSTER	SANDRO	00D	A.P	SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE
57	11723	PATTUELLI	MARCO	00D	A.P	SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
58	1218	PATUELLI	CARLO	00D	B.P	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
59	10283	PELLERI	GIAN FRANCO	00D	B.I	DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
60	1113	PERRI	FRANCESCO	00D	B.P	SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
61	63535	PIANA	ANNA	00D	A.P	SERVIZIO FITOSANITARIO
62	10273	PIZZATI	ITALO	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
63	1115	PUSCEDDU	GIOVANNI	00D	A.P	SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
64	10616	RAVAIOLI	GIAN LUCA	00D	B.P	PERSONALE DISTACCATO ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVISE
65	11660	RIZZI	LUCA	00D	A.P	SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
66	12037	ROFFI	FABRIZIO	00D	A.P	SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
67	10224	SACCHETTA	LEONARDO	00D	B.P	SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI
68	11771	SARNO	GIAMPAOLO	00D	A.P	SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
69	73956	SBALBI	MAURIZIO	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
70	74624	SCHIFF	LAURA	DIR		DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Num. Progr.	Matr.	Cognome	Nome	Categoria	Profilo	Descrizione UO
71	10682	SCHIPANI	TERESA MARIA IOLANDA	00D	B.P	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
72	10904	SELVA CASADEI	AURELIO	00D	A.P	SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
73	11238	SPIGA	RAFFAELE	00D	B.P	SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
74	3945	STAFILANI	FRANCESCA	00D	A.P	SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
75	77810	STEFANELLI	MASSIMO	00D	B.P	SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA
76	10172	TAROCCO	PAOLA	00D	B.P	SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
77	79621	TASSINARI	MARIA CRISTINA	00D	B.I	SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
78	10277	TOMASI	PAOLO	00D	B.P	SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
79	11936	TOSI	CLELIA	00D	A.P	SERVIZIO FITOSANITARIO
80	81363	TOVOLI	MARIA GRAZIA	00D	B.I	SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA
81	10930	VAI	NICOLETTA	00D	B.P	SERVIZIO FITOSANITARIO
82	3081	VIOLINI	GUIDO LUCA	00D	B.P	SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
83	11741	ZANOTTI	CLAUDIA	00D	A.P	SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA
84	10478	ZARRI	MARIA CRISTINA	00D	B.P	SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

Allegato B

FAC-SIMILE di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del DPR 445/2000) PER LA COMUNICAZIONE DI DATI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE DELL'ELENCO DEI COLLAUDATORI

E' pubblicato, di seguito, un fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000), utilizzabile dai dipendenti che intendano integrare, rettificare e/o aggiornare i propri dati, necessari o utili per una corretta gestione degli incarichi di collaudo.

A tale proposito si intende sottolineare che i requisiti sono stati rilevati d'ufficio, in base a quanto acquisito al repertorio curriculare / fascicolo matricolare. Pertanto il fac-simile è utilizzabile:

- a) dai dipendenti che non risultano iscritti nell'elenco in quanto, pur essendone in possesso, non hanno inserito alcuni documenti (o autodichiarazioni) nel proprio fascicolo (ad esempio: documento relativo all'abilitazione professionale);
- b) dai dipendenti già inseriti nell'elenco che intendano segnalare, operando una selezione all'interno della propria esperienza formativa e lavorativa, altri dati utilizzabili per valutare la specifica professionalità necessaria per lo svolgimento della particolare attività tecnica del collaudo.

Si precisa che tale segnalazione può essere effettuata sia tramite autodichiarazioni (che, come tali, saranno sottoposte ad un controllo a campione) sia trasmettendo i relativi documenti in originale o fotocopia autenticata. In questo caso i documenti saranno inseriti nel fascicolo matricolare, se ed in quanto non ancora nello stesso contenuti. Ovviamente tali ulteriori segnalazioni possono essere effettuate anche dai dipendenti di cui alla lettera a).

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL FAC-SIMILE

Per quanto riguarda la **compilazione del fac-simile**, si sottolinea in particolare quanto segue:

1. poiché il fac-simile è impostato quale dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, nella prima pagina occorre dichiarare e specificare le eventuali pagine aggiunte, rispetto a quelle già predisposte, in ragione dell'entità dei dati da dichiarare;
2. per quanto riguarda le esperienze lavorative, le partecipazioni a gruppi di lavoro o a Comitati tecnici, ecc., con particolare riferimento alle **attività formative**, si devono selezionare e segnalare soltanto quelle effettivamente rilevanti e di contenuto strettamente tecnico (ad esempio: corso per la redazione dei piani di sicurezza, corsi di specializzazione universitari o master a contenuto tecnico, ecc.);
3. con riferimento ai **settori o agli ambiti di attività** elencati nel fac-simile, si possono ovviamente barrare tutte le caselle ritenute corrispondenti, senza limite numerico. Nel caso in cui si barri la casella "altro", occorre specificare il/i settore/i ulteriore/i rispetto a quelli già elencati;
4. relativamente agli incarichi di collaudo e agli altri incarichi (di progettazione e/o direzione lavori), si sottolinea che tali incarichi sono quelli **attribuiti nell'ultimo quinquennio da soggetti (pubblici o privati) diversi dalla Regione Emilia-Romagna**. Gli incarichi attribuiti dalla Regione Emilia-Romagna, infatti, sono rilevati d'ufficio se ed in quanto conferiti con le procedure vigenti presso l'Amministrazione regionale. Sono altresì rilevati d'ufficio gli incarichi conferiti con la procedura prevista per l'erogazione degli incentivi di cui alla cd. Legge Merloni.

PRESENTAZIONE DEL FAC SIMILE

Il fac-simile debitamente compilato, deve essere presentato entro il 30/11/2016, con una delle seguenti modalità:

1. inviato per posta o al numero di fax della segreteria del Servizio Amministrazione e gestione (051.527.7814), sottoscritto e unito ad una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità;
2. inviato, dopo essere stato compilato, sottoscritto e scansionato e unito alla scansione di un documento di identità, alla mail del Servizio Amministrazione e gestione (persegr@postacert.regione.emilia-romagna.it)
3. personalmente consegnandolo all'ufficio protocollo della Direzione generale centrale Organizzazione Personale Sistemi informativi e Telematica. In questo caso:
 - a) o la sottoscrizione viene apposta alla presenza di un collaboratore di questo Servizio incaricato a riceverlo in V.le A. Moro, 18 e il modulo sottoscritto viene poi consegnato al protocollo della Direzione generale centrale Organizzazione Personale Sistemi informativi e Telematica.
 - b) o il modulo sottoscritto viene consegnato al protocollo della Direzione generale centrale Organizzazione Personale Sistemi informativi e Telematica in viale Aldo Moro 18, 2. piano, assieme ad una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità
4. personalmente contattando il settore *Coordinamento tecnico del sistema documentale della giunta regionale e gestione archivi a valenza trasversale* per concordare uno specifico appuntamento, anche al di fuori dell'orario dell'ufficio protocollo. In questo caso la sottoscrizione può essere apposta alla presenza del collaboratore incaricato.

FAC-SIMILE di
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del DPR 445/2000)
PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI UTILI
AI FINI DELLA GESTIONE DELL'ELENCO DEI COLLAUDATORI.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del DPR 445/2000)
PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI UTILI
AI FINI DELLA GESTIONE DELL'ELENCO DEI COLLAUDATORI

Io sottoscritt_ _____,
matricola _____, nat_ a _____ il _____,
valendomi delle disposizioni di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni previste dall'art. 76 della normativa suindicata per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui
all'art. 75, comma 1, del medesimo DPR e presa visione dell'informativa di cui
all'art. 13 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196, unita al presente modulo,

DICHIARO,

sotto la mia personale responsabilità, di possedere i titoli di studio e le
esperienze professionali, di seguito specificati:

1. TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONE ED ISCRIZIONE ALL'ALBO

- compilare un modulo per ogni laurea o abilitazione ⁽¹⁾ -

A. Laurea in _____

Conseguita in data _____ presso _____

Riservato all'ufficio Presente in fascicolo sì no

B. Abilitazione professionale in _____

Conseguita in data _____ presso _____

Riservato all'ufficio Presente in fascicolo sì no

C. Iscrizione all'Albo _____ di _____ al numero _____

Per i seguenti periodi:

- dal _____ al _____
- dal _____ al _____
- dal _____ al _____

Riservato all'ufficio Presente in fascicolo sì no

2. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E MASTER ⁽ⁱⁱ⁾	
- compilare un modulo per ogni corso ⁽ⁱ⁾ -	
Tipologia	<input type="checkbox"/> corso <input type="checkbox"/> master <input type="checkbox"/> altro
Ente:	_____
Titolo:	_____ _____
Periodo di svolgimento:	
dal _____	al _____
<small>Riservato all'ufficio Presente in fascicolo <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</small>	

3.1 ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI	
LAVORO AUTONOMO	
- compilare un modulo per ogni esperienza ⁽¹⁾ -	
Periodo dal _____	al _____
Tipo attività:	<input type="checkbox"/> Progettazione opere e lavori <input type="checkbox"/> Rilievi, disegni, picchettazioni <input type="checkbox"/> Valutazioni di impatto ambientale <input type="checkbox"/> Perizie tecniche
	<input type="checkbox"/> Direzione lavori <input type="checkbox"/> Controllo progettazione opere e lavori <input type="checkbox"/> Studi di fattibilità <input type="checkbox"/> Attività di pianificazione territoriale
Settore:	Altro _____ <input type="checkbox"/> Edilizia <input type="checkbox"/> Opere consolidamento abitati <input type="checkbox"/> Strade <input type="checkbox"/> Impianti industriali
	<input type="checkbox"/> Opere idrauliche <input type="checkbox"/> Acquedotti e fognature <input type="checkbox"/> Opere marittime <input type="checkbox"/> Impianti hardware e software
	Altro _____
Riservato all'ufficio Presente in fascicolo <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	

<p>3.2 ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI</p> <p>SETTORE PRIVATO / PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>- compilare un modulo per ogni esperienza ⁽³⁾ -</p>		
Datore di lavoro / P.A.:		
Indirizzo:		
Periodo dal _____ al _____		
Posizione lavorativa(qual. e prof.):		
Tipo attività:	<input type="checkbox"/> Progettazione opere e lavori <input type="checkbox"/> Rilievi, disegni, picchettazioni <input type="checkbox"/> Valutazioni di impatto ambientale <input type="checkbox"/> Perizie tecniche	<input type="checkbox"/> Direzione lavori <input type="checkbox"/> Controllo progettazione opere e lavori <input type="checkbox"/> Studi di fattibilità <input type="checkbox"/> Attività di pianificazione territoriale
Settore:	Altro _____ <input type="checkbox"/> Edilizia <input type="checkbox"/> Opere consolidamento abitati <input type="checkbox"/> Strade <input type="checkbox"/> Impianti industriali	<input type="checkbox"/> Opere idrauliche <input type="checkbox"/> Acquedotti e fognature <input type="checkbox"/> Opere marittime <input type="checkbox"/> Impianti hardware e software
Altro _____ Riservato all'ufficio Presente in fascicolo <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		

4. INCARICHI DI COLLAUDO
NON ATTRIBUITI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
NEGLI ULTIMI 5 ANNI

- compilare un modulo per ogni incarico ⁽⁴⁾ -

Soggetto che ha conferito l'incarico:

Indirizzo:

Estremi atto di conferimento (se
P.A.):

Data di conferimento:

Incarico svolto collaudatore componente commissione di
come: collaudo

Tipo Tecnico - amministrativo Statico

collaudo

Funzionale In corso d'opera

Settore
opera/lavoro:

Edilizia

Opere idrauliche

Opere
consolidamento
abitati

Acquedotti e fognature

Strade

Opere marittime

Impianti
industriali

Impianti hardware e
software

Altro _____

Titolo dei lavori

Data di conclusione (o sua previsione): _____

Riservato all'ufficio Presente in fascicolo sì no

5. PARTECIPAZIONI A GRUPPI DI LAVORO ⁽ⁱⁱⁱ⁾

- compilare un modulo per ogni incarico ⁽ⁱ⁾ -

Soggetto conferente:

Indirizzo

Responsabile gruppo di lavoro: sì no

Estremi atto di conferimento:

Data di conferimento:

Periodo di svolgimento:

Titolo dell'attività:

Riservato all'ufficio Presente in fascicolo sì no

6. PARTECIPAZIONI A COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE ⁽ⁱⁱⁱ⁾

- compilare un modulo per ogni incarico ⁽ⁱ⁾ -

Soggetto conferente:

Indirizzo _____

Comitato tecnico Commissione tecnica

Estremi atto di conferimento:

Data di conferimento:

Periodo di svolgimento: _____

Denominazione:

Riservato all'ufficio Presente in fascicolo sì no

7. ALTRI INCARICHI NON ATTRIBUITI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
NEGLI ULTIMI 5 ANNI

- compilare un modulo per ogni incarico ⁽⁴⁾ -

Soggetto che ha conferito l'incarico:

Indirizzo:

Estremi atto di conferimento:

Data di conferimento (se sogg. privato):

Tipo incarico: Progettazione Direzione lavori

Settore opera/lavoro: Edilizia Opere idrauliche

Opere consolidamento Acquedotti e fognature abitati

Strade Opere marittime

Impianti industriali Impianti hardware e software

Altro _____

Riservato all'ufficio Presente in fascicolo sì no

Data _____ Firma _____

Spazio riservato da utilizzare in alternativa all'invio della fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Certifico apposta in mia presenza la firma del dichiarante.

Data

Il dipendente addetto (firma)

NOTE

() Elencare, opportunamente numerate (ed es.: pag. 2 bis) le pagine prodotte dal dipendente ad integrazione del presente modulo.

() Indicare solamente corsi, esperienze ed attività professionali di contenuto strettamente tecnico e ritenuti rilevanti ai fini dell'acquisizione di professionalità utile allo svolgimento di attività di collaudo.

() Indicare i gruppi di lavoro ai quali la partecipazione è stata comunque formalizzata.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da Lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento dell'aggiornamento e della gestione dell'elenco finalizzato al conferimento degli incarichi di collaudo.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati ai fini dell'istituzione, dell'aggiornamento e della gestione dell'elenco finalizzato al conferimento degli incarichi di collaudo.

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Amministrazione e Gestione della Regione Emilia-Romagna e della Direzione/altra Struttura regionale richiedente, individuati quali incaricati del trattamento.

7. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quali Responsabili del trattamento, il Direttore Generale all'Organizzazione, Personale Sistemi informativi e Telematica (che ha delegato il Responsabile

del Servizio Amministrazione e Gestione con propria determinazione n. 3314/2006) e il Direttore della Struttura richiedente secondo le rispettive competenze. Gli stessi sono responsabili del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

8. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Si informa infine che, nel caso in cui il dipendente intenda esercitare il diritto di cui all'art. 7 del Codice, i relativi moduli sono reperibili su Internos, sezione "Privacy". In questo caso, anche al fine di avere chiarimenti sulla compilazione dei moduli stessi, è possibile rivolgersi all'Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp).

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA 8 LUGLIO 2016, N. 10921

Deroga temporanea al divieto di rilascio di concessioni nelle A.T.B. "Pianasso" e "Volano-Bocaura". Modalità e condizioni di richiesta della concessione di aree per finalità di delocalizzazione temporanea del prodotto Tapes spp dagli allevamenti di Tapes spp. ubicati nella Sacca di Goro e a ridosso delle dighe frangiflutto di Comacchio a rischio moria per crisi distroficane ossia delle acque e per eventi meteomarinari e climatici

IL RESPONSABILE

Visti

- il R.D. n.327 del 30/3/1942 "Codice della Navigazione" (Cod. Nav.), ss.mm, ed il D.P.R. n.328 del 15/2/1952 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)" (Reg.Cod.Nav.), ss.mm.;

- il D.Lgs. n. 112 del 31/3/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e nello specifico l'art.105, comma due, lett. l), che conferisce alle Regioni tutte le funzioni inerenti il rilascio di concessioni di beni della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale.

Viste

- la L.R. n. 9 del 31/5/2002: 'Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale';

- la Delibera della Giunta Regionale n. 2510 del 9/12/2003: "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L. R. 31/5/2002, n. 9"

- la Delibera della Giunta Regionale. n. 1296. 23/7/2014: "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 2510/2003 avente ad oggetto: "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 31/5/2002, n. 9".

- la Delibera della Giunta Regionale. n. 862 del 8/6/2015: "Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime - Divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per attività di acquacoltura di tapes spp nella Sacca di Goro";

- la L.R. n. 13 del 30/7/2015: "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Preso atto:

- della nota della Direzione Generale della pesca e acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 12804 del 3/8/2006 con la quale, a seguito del parere della Commissione Consultiva centrale della pesca, si riconosceva alla Regione la possibilità di delimitare aree di nursery (aree di tutela biologica) "per la tutela degli stock ittici delle vongole nella Sacca di Goro";

- delle Determina Regionale n. 8237 del 29/7/2010: "Nuova individuazione delle Aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse alieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie tapes spp. e Chamelea gallina

nella Sacca di Goro";

- della Determina Regionale n. 7086 del 25/5/2012: "Deroga temporanea al divieto di rilascio di concessioni nell'area di tutela biologica del "Pianasso" di cui al capoverso cinque della Determina regionale n. 8237/2010. Modalità e condizioni di richiesta dell'area in concessione" con la quale si diede la possibilità alle imprese con impianti di allevamento ubicati in aree della Sacca a forte rischio anossico di delocalizzare in parte di tale zona il prodotto di tapes spp, al fine di evitarne la moria;

- della Determina Regionale n. 4055 del 18/04/2013, con la quale, in considerazione della incidenza del rischio anossico, la Sacca di Goro è stata suddivisa in tre zone (A = basso rischio - B = medio rischio - C = alto rischio), e che, tale suddivisione, è stata confermata dal Comitato Consultivo denominato "Tavolo Blu", nella riunione tenutasi il 20/7/2015, relativamente ad altra ipotesi di trasferimento definitivo di concessioni da aree ad "alto rischio", in zone a minor rischio e ad elevata idrodinamicità, individuate nell'Area di Tutela Biologica del "Bassunsin";

- della Delibera della Giunta Regionale n. 1184 del 6/9/2015, avente ad oggetto: "Definizione delle modalità per la richiesta di trasferimento di concessioni demaniali marittime per allevamenti di Tapes spp. da aree della Sacca di Goro soggette a forti rischi e vincoli ambientali e sanitari in aree individuate all'interno dell'A.T.B. "Basunsin", caratterizzate da una maggior idrodinamicità e minori rischi e vincoli";

- le Determina Regionali nn. 2803/2016, 2804/2016, 2805/2016, 2807/2016, 2808/2016, 2809/2016, 2810/2016, 3105/2016, 4275/2016, 5579/2016, 5580/2016, con le quali si è proceduto al trasferimento, con contestuale riduzione delle aree, per le imprese con impianti ubicati in aree a fortissimo rischio sanitario e ambientale (zona C);

Considerate le forti preoccupazioni emerse in vari incontri con le Organizzazioni dei Produttori e le Associazioni del settore dell'acquacoltura, nel corso delle quali è stata evidenziata la preoccupazione degli operatori di settore per l'elevato rischio del ripetersi della situazione di distrofia ambientale con ulteriore rischio di sviluppi negativi dal punto di vista sanitario, che già negli scorsi anni sono stati oggetto di provvedimenti d'urgenza per permettere la delocalizzazione del prodotto dalle aree interne alla sacca alle zone meno a rischio delle Aree di Tutela biologica;

Valutato che i previsti lavori di riattivazione idrodinamica della Sacca di Goro sono in fase di avvio e, pertanto, ancora sussistono criticità che, con il ripetersi dei fenomeni atmosferici caratteristici del periodo estivo e autunnale, potrebbero effettivamente ritornare a produrre le crisi anossiche cui si è assistito negli scorsi anni, mettendo a forte rischio di mortalità le tapes spp presenti negli allevamenti;

Vista la nota dell'Organizzazione dei produttori Vongola di Goro, acquisita al protocollo regionale col n. PG.2016.0420077 del 6/6/2016, con la quale si richiede di adottare una eccezionale misura di emergenza atta a dare la possibilità alle imprese di acquacoltura, presenti con allevamenti nella Sacca di Goro, di delocalizzare il prodotto, come avvenuto lo scorso anno nella Area di tutela Biologica del "Pianasso", zona meno soggetta a rischio anossico anche in caso del perdurare di avverse situazioni ambientali e climatiche;

Considerato che, al fine di evitare nuovamente un intervento d'urgenza, da parte della Regione, da attuarsi a fenomeno già

avanzato, con tale nota si chiede di prendere in considerazione la possibilità di concedere, per le imprese, di delocalizzare preventivamente, per un periodo non superiore a sei mesi, il prodotto presente negli allevamenti delle concessioni, suggerendo per la delocalizzazione, l'utilizzo dell'Area di Tutela Biologica del "Pianasso", nei termini della superficie disponibile, rapportata alla superficie degli allevamenti da cui delocalizzare il prodotto in pericolo, già utilizzata per lo stesso scopo lo scorso anno;

Visto il parere tecnico-scientifico, allegato alla citata nota dell'O.P., rilasciato dall'Istituto Delta Ecologia Applicata srl di Ferrara, quale Istituto scientifico iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche al n. 53172DPY, nel quale si afferma che "se da un certo punto di vista la Sacca di Goro, ambiente tipicamente di transizione con bassi fondali e acque salmastre ad elevata trofia, presenta condizioni ideali per l'allevamento di tapes spp., e la molluschicoltura in genere, al contempo risulta estremamente vulnerabile rispetto ad una serie di rischi. Un ecosistema a così forte spinta eutrofica, infatti, può arrivare al collasso ambientale in tempi estremamente veloci, soprattutto quando non sono garantite adeguate condizioni idrodinamiche, come si è verificato negli ultimi anni" e si conclude affermando che "è, quindi, opportuno prendere in seria considerazione la possibilità di delocalizzare il prodotto presente negli allevamenti, in aree meno a rischio, che allo stato attuale sono da identificare nella Area di Tutela Biologica del "Pianasso";

Preso atto dei dati del monitoraggio, continuo e settimanale, dei principali parametri delle acque effettuato in diversi punti della Sacca di Goro da ARPAE Emilia-Romagna - Strutture Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara che fanno presumere, con elevata probabilità, il concretizzarsi di situazioni di rischio anossico nel prossimo periodo estivo-autunnale;

Considerato che in successivi incontri di concertazione è emerso che analogo problema di moria delle vongole durante lo stesso periodo è stato attenzionata dalle imprese ittiche titolari di impianti di acquacoltura nelle concessioni di aree demaniali marittime a ridosso delle scogliere frangiflutti antistanti la costa del Comune di Comacchio;

Vista la nota della Impresa Ittica La Valle scarl di Comacchio acquisita con PEC n. 6741947 del 21/6/2016, con la quale si evidenziava la forte situazione di rischio ambientale cui sono soggetti anche gli allevamenti posti in prossimità delle scogliere frangiflutti sopraccitate, in quanto soggetti anch'essi, negli anni scorsi, durante il periodo estivo e autunnale, a morie delle tapes spp allevate;

Valutato che tale situazione necessita di essere presa in considerazione al pari di quella verificata per motivi diversi negli allevamenti ubicati nella Sacca di Goro, si ritiene di ammettere alla possibilità di delocalizzazione anche le imprese con allevamenti nella zona ricompresa fra la battigia e le scogliere frangiflutti antistanti la costa del Comune di Comacchio a condizione che sia presentata idonea relazione tecnico-scientifica redatta da un Istituto scientifico iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, nella quale si comprovi la situazione di difficoltà ambientali degli impianti in argomento e l'effettivo rischio di ripetitività del fenomeno di moria evidenziato;

Considerato che tali aree sono soggette a restrizioni di utilizzo nel periodo estivo in ragione delle disposizioni della Determinazione Regionale n. 4596/2016 (Ordinanza Balneare 1/2016) ed in particolare che, in virtù di quanto previsto all'art. 7, è vietata la raccolta dei molluschi nelle concessioni demaniali marittime

di specchi acquei per impianti adibiti a molluschicoltura ricadenti nella fascia riservata alla balneazione (pari ad una distanza di cinquecento metri dalla costa), durante la stagione balneare (dal 29/5/2016 al 11/9/2016) e in tutti i prefestivi e festivi ricadenti nel periodo compreso fra l'entrata in vigore dell'Ordinanza balneare ed la fine del periodo di salvamento obbligatorio (dal 25 marzo al 11/9/2016);

Visto che il citato parere Istituto Delta Ecologia Applicata srl afferma che tutte le Aree di Tutela Biologica individuate dalla Regione possano essere idonee al trasferimento di vongole per il periodo estivo-autunnale, salvo le limitazioni collegate alla citata Ordinanza Balneare per quanto riguarda le A.T.B. "Nazioni" e "Volano-Bocaura"

Atteso che solo l'ATB "Volano-Bocaura" presenta minori vincoli, in quanto al suo interno sono ricomprese anche zone poste al di fuori dei limiti di balneazione (fino a 300 metri dalla battigia) e che con nota integrativa del 5/7/2016, acquisita al protocollo regionale al n. PG/2016/515963, lo stesso Istituto Delta Ecologia Applicata srl, ha dichiarato che "similmente a quanto rilevato per l'ATB "Pianasso", anche nell'ATB "Volano-Bocaura", la disponibilità di novellame di vongola verace è da ritenersi non significativa ai fini dello sfruttamento dello stesso";

Ritenuto, quindi, opportuno dare la possibilità di delocalizzare le vongole in pericolo negli allevamenti ricompresi all'interno delle scogliere frangiflutti antistanti il Comune di Comacchio, alle imprese titolari di concessioni in tali aree, che in considerazione dei vincoli esistenti, potranno trasferire il proprio prodotto nell'A.T.B. "Volano-Bocaura", presentando anch'esse idonea richiesta collettiva a cui dovrà essere allegato lo studio scientifico comprovante il rischio di pericolo;

Considerati, però, i limiti posti dalla sopraccitata Ordinanza Balneare le operazioni di trasferimento dalle concessioni ubicate a ridosso delle scogliere frangiflutti e le operazioni di reimmersione e recupero delle tapes spp nell'A.T.B. "Volano-Bocaura", per la parte ricompresa nelle acque soggette all'Ordinanza, potranno avvenire solo nel periodo ammesso alle operazioni di raccolta, ovvero dopo l'11/9/2016 e, fino al 30/10/2016, negli orari e nei modi previsti dall'atto di deroga rilasciato dal Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione, o anche in periodo anteriore al 11/9/2016 in caso di diversa ulteriore deroga concessa per il trasferimento finalizzato alla messa in salvo delle vongole presenti negli allevamenti;

Considerato

- che la situazione prospettata riveste il carattere di pericolosità latente non essendo possibile prevedere l'esatto verificarsi temporale e spaziale dei fenomeni e che vi è la necessità di mettere in atto improrogabilmente le operazioni di trasferimento delle tapes spp, presenti negli allevamenti, per la messa in sicurezza della produzione non appena si verificano;

- per la sacca di Goro le condizioni di formazione della c.d. "bolla anossica" che, in condizioni di perdurante staticità climatica, rischierebbe di estendersi a tutta la Sacca provocando la moria di gran parte del prodotto allevato;
- o per dighe frangiflutti antistanti il Comune di Comacchio gli eventi meteo-marini avversi che colpendo tali aree nel periodo tardo estivo e autunnale ugualmente rischiano di provocare la moria delle vongole allevate;

- che tale ipotesi avrebbe delle ripercussioni socio-economiche sul tessuto di un'economia locale fortemente dipendente dalla attività di acquacoltura di tapes spp che costituisce

la principale vocazione produttiva del territorio da cui proviene la quasi totalità di produzione regionale di vongole veraci;

- che effettivamente l'esperienza degli scorsi anni, ha evidenziato che, varie aree della Sacca di Goro, durante la stagione estiva e autunnale potrebbero essere soggette a situazioni di rischio anossico, a causa della scarsa idrodinamicità delle acque più interne, causata dalla lunghezza dello scanno, che divide le acque della sacca dal mare aperto, limitando fortemente la regolare ingressione e defluizione delle maree;

Considerato che tutte le aree della Sacca sono potenzialmente a rischio di comparsa del fenomeno anossico e di moria del prodotto, anche se di livello diverso (alto, medio e basso);

Sentite, nelle riunioni tenutesi presso la Regione Emilia-Romagna, in data 20/6/2016 ed in data 1/7/2016, le associazioni cooperative ed imprenditoriali della pesca e dell'acquacoltura, le Organizzazioni dei produttori dell'acquacoltura riconosciute, operanti nella Sacca di Goro e il Consorzio Tre Ponti scarsi di Comacchio che raggruppa la maggioranza delle imprese concessionarie di specchi acquei posti a ridosso delle dighe frangiflutti, che tutte unanimemente hanno espresso il proprio parere favorevole ad un provvedimento che permetta la delocalizzazione urgente e temporanea delle tapes dagli allevamenti in pericolo all'ATB del "Pianasso" e all'ATB di "Volano-Bocaura";

Ritenuto, quindi, di accogliere la proposta di concedere la possibilità, alle imprese titolari di concessioni demaniali ubicate nella Sacca di Goro, di delocalizzare le tapes spp presenti negli allevamenti, all'interno dell'Area di Tutela Biologica del "Pianasso", in specchi temporalmente assegnati in ragione della proporzione fra aree in concessione alle singole imprese e area complessiva delle citate ATB ed in considerazione dell'ubicazione degli impianti secondo la suddivisione adottata con Determina Regionale n.4055 del 18/4/2013;

Valutata la non prevedibilità del verificarsi del fenomeno anossico e, quindi, la necessità di permettere in tempi congrui le operazioni di delocalizzazione del prodotto dagli allevamenti, con il presente atto si ritiene:

- di derogare al divieto di rilascio di concessioni demaniali e di navigazione previsto dalla Determina Regionale n. 8237/2010 per le Aree di Tutela Biologica del "Pianasso" di Volano Bocaura;

- di autorizzare le imprese titolari di concessioni demaniali per allevamenti di tapes spp ubicati nella Sacca di Goro, a presentare collettivamente, qualora intendano utilizzare tale possibilità, una richiesta di concessione (su Mod. D1 del S.I.D.);

Ritenuto opportuno, in considerazione dell'emergenza che la richiesta di anticipata occupazione, possa riguardare per intero le citate A.T.B., consentendo che possa essere trasmessa in fase ulteriore di perfezionamento l'apposita indicazione cartografica, per ciascuna impresa, delle aree specifiche di trasferimento del proprio prodotto;

Valutato opportuno che le singole aree di trasferimento siano assegnate a partire dal vertice posto a nord-ovest dell'ATB "Pianasso" e dal vertice posto a sud-est dell'ATB "Volano-Bocaura" procedendo, nell'assegnazione rispettivamente verso est e verso nord, in modo contiguo senza lasciare spazi liberi ed in ordine di estensione delle superfici in concessione per ciascuna impresa richiedente la delocalizzazione, con precedenza alle imprese con allevamenti ubicati in aree più alto rischio anossico e ambientale e a minor produttività, secondo al suddivisione della Sacca di Goro

adottata con Determina Regionale n.4055/2013, e ascrivendo le aree in concessione nelle dighe frangiflutti antistanti il comune di Comacchio, in considerazione dei limiti cui sono soggette, aree a media produttività e medio rischio, tenendo conto dell'elenco riportato nell'allegato 1), parte integrante del presente atto;

Valutato, infine, opportuno, per economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che per i rapporti con l'amministrazione debba essere delegato un unico soggetto, per ciascuna ATB, scelto fra le imprese richiedenti o fra i consorzi, le reti d'impresa o le organizzazioni dei produttori riconosciute in base alla legislazione europea, che, incaricato dalle imprese richiedenti, dovrà farsi carico della presentazione della istanza di concessione i dei rapporti demaniali con la Regione nonché di ogni altra incombenza amministrativa derivante dalla concessione e che diversamente, dovrebbero essere sostenute da ciascuna singola impresa;

Viste le seguenti normative e disposizioni, in merito alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni:

- D.lgs n. 33/2013 e ss.mm. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.";

- L. 114/2014 e ss.mm. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 giugno 2014, n.90 misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";

- D.G.R. n. 66/2016, recante "Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018;

Viste la seguenti normative e disposizioni, in merito all'organizzazione, alle funzioni ed agli incarichi regionali:

- L.R. n. 43/2001 e ss.mm. "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ss.mm.;

- D.G.R. n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." ss.mm.;

- la D.G.R. n. 2189/2015 avente ad oggetto "Linee guida di indirizzo per la riorganizzazione della macchina organizzativa regionale"; la D.G.R. n. 56/2016 con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direttore Generale e la D.G.R. n. 270/2016 "Attuazione della prima fase della riorganizzazione avviata con DGR 2189/2015; la D.G.R. n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- la D.G.R. n. 950/2016 "Proroga incarichi dirigenziali di struttura e professionali presso la Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie";

- Dato atto che per effetto di quanto disposto con la predetta deliberazione n. 622/2016 la competenza in ordine alla materia di cui al presente atto è transitata, a far data dal 1 maggio 2016, dall'ex Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni Animali al Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca;

Visti

- il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

- la legge 190/2012 e ss.mm. "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione";

- il D.P.R. n.62/2013 e ss.mm. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165" e la delibera di Giunta regionale n. 421/2014 di "Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna";

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla Delibera n.72/2013 dell'11 settembre 2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

- il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 per le strutture della Giunta regionale, le Agenzie ed Istituti regionali e gli enti pubblici non economici regionali" (PTPC);

Attestata la regolarità amministrativa:

determina:

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di derogare temporaneamente, fino al 30/12/2016, relativamente alle Aree di Tutela Biologica del "Pianasso" e di "Volano-Bocaura", ai divieti di pesca, ancoraggio e navigazione, e di rilascio di concessioni demaniali per attività di acquacoltura previsti ai capoversi 3) e 5), della Determina regionale n. 8237 del 29/07/2010 e ai capoversi 4) e 6), della Determina regionale n. 7329 del 31/05/2012;

2. di prevedere che nelle Aree di Tutela Biologica del "Pianasso" e di "Volano-Bocaura", di cui agli allegati 2) e 3), parti integranti del presente atto, possa essere rilasciata per ciascuna una concessione temporanea collettiva finalizzata ad operazioni di immersione e successivo recupero di Tapes spp., provenienti dagli allevamenti ubicati negli specchi acquei demaniali marittimi in concessione nella Sacca di Goro, per quanto riguarda l'A.T.B. "Pianasso" e dagli allevamenti ubicati a ridosso delle dighe frangiflutti antistanti il comune di Comacchio, per quanto riguarda l'A.T.B. "Volano-Bocaura" (con esclusione dell'area a nord della retta delimitante il confine sud della concessione rilasciata all'Impresa ittica Nettuno scarl di Comacchio);

3. di prevedere che tali concessioni siano presentate ciascuna su Mod. D1 del S.I.D. in modo collettivo e solidale da un unico soggetto per singola ATB, scelto fra le imprese richiedenti o fra i consorzi, le reti d'impresa o le organizzazioni dei produttori riconosciute in base alla legislazione europea, che, incaricato dalle imprese richiedenti, dovrà farsi carico della presentazione della istanza di concessione e dei rapporti demaniali con la Regione nonché di ogni altra incombenza amministrativa derivante dalla concessione;

4. di autorizzare la trasmissione successiva di apposita indicazione cartografica, delle specifiche aree di trasferimento del prodotto, di pertinenza di ciascuna singola impresa, in considerazione che le aree dovranno essere assegnate a partire dal vertice posto a nord-ovest dell'ATB "Pianasso" e dal vertice posto a sud-est dell'ATB "Volano-Bocaura" procedendo, nell'assegnazione rispettivamente verso est e verso nord, in modo contiguo senza lasciare spazi liberi ed in ordine di estensione delle superfici in concessione per ciascuna impresa richiedente la delocalizzazione, con precedenza alle imprese con allevamenti ubicati in aree più alto rischio anossico e ambientale e a minor produttività, secondo la suddivisione della Sacca di Goro adottata con Determina Regionale n.4055/2013, e ascrivendo le aree in concessione nelle dighe frangiflutti antistanti il comune di Comacchio,

in considerazione dei limiti cui sono soggette, aree a media produttività e medio rischio, tenendo conto dell'elenco riportato nell'allegato 1), parte integrante del presente atto;

5. di prevedere che qualora alcune imprese con impianti ubicati nella sacca di Goro optino per il trasferimento anziché sull'ATB "Pianasso", sulla ATB "Volano-Bocaura" nell'ordine previsto dal citato allegato 1), dovranno posizionarsi dopo le aree opzionate a favore delle imprese con allevamenti ubicati in prossimità delle dighe frangiflutti di Comacchio e dovranno attenersi ai limiti posti dalla citata Ordinanza Balneare e dovranno partecipare alla presentazione della istanza prevista per tale area;

6. di stabilire che possano presentare domanda di concessione per il trasferimento del prodotto solo le imprese concessionarie di specchi demaniali marittimi che siano in regola con il pagamento dei canoni e delle imposte richieste; a tal fine dovrà essere allegato al modello SID D1, di cui sopra, la ricevuta dell'ultimo canone e dell'ultima imposta regionale versati;

7. di stabilire che data la non prevedibilità del verificarsi del fenomeno anossico e, quindi, l'urgenza delle operazioni di delocalizzazione del prodotto dagli allevamenti, possa essere rilasciata, se richiesta, l'anticipata occupazione dell'area, a norma dell'art. 38 del Cod.Nav. e dell'art. 35 del Reg.Cod.Nav., qualora alla richiesta di concessione sia allegata a titolo di deposito cauzionale (cauzione) cointestato alla Regione Emilia-Romagna e all'Agenzia del Demanio di Bologna:

- pari alla somma di Euro 2.700,00 per la concessione collettiva inerente l'Area di Tutela Biologica del "Pianasso";

- pari alla somma di Euro 400,00 per la concessione collettiva inerente l'Area di Tutela Biologica di "Volano-Bocaura";

8. di prevedere che ai sensi della legge 10/6/1982, n. 348, i depositi cauzionali siano costituiti, per l'intera durata della Concessione, da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni (tale tipologia si attua con il deposito di una somma pari a quella indicata presso l'ufficio della Ragioneria Territoriale dello stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Viale Cavour, 73 - Ferrara - Centralino: 0532 416811 - Fax: 0532 416887 - e-mail: rgs.rps.fe@tesoro.it);

9. di stabilire che la somma dovrà essere corrisposta, con versamento autonomo, da ciascuna singola impresa per la parte spettante calcolata sull'ampiezza dell'area spettante, indicata nell'allegato 1), parte integrante del presente atto;

10. in caso non sia presentata la richiesta di anticipata occupazione le singole imprese dovranno corrispondere il canone richiesto ciascuna con versamento autonomo nei modi che verranno comunicati;

11. di stabilire che le imprese potranno accedere all'area solo dopo aver versato la cauzione o il canone spettante richiesto e che copia del versamento sia stata trasmessa alla Regione assieme alla comunicazione di inizio delle operazioni di trasferimento;

12. di stabilire che in considerazione dei limiti posti dalla Ordinanza Balneare, citata in premessa, le operazioni di trasferimento dalle concessioni ubicate a ridosso delle scogliere frangiflutti e le operazioni di immersione e recupero delle tapes spp nell'A.T.B. "Volano-Bocaura", per la parte ricompresa nelle acque soggette all'Ordinanza, potranno avvenire solo nel periodo ammesso alle operazioni di raccolta, ovvero dopo l'11/9/2016 e, fino al 30/10/2016, negli orari e nei modi previsti dall'atto

di deroga rilasciato dal Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione, e di stabilire che trasferimenti, in periodi antecedenti l'11/9/2016, sono condizionati, ad eventuale specifica deroga rilasciata dalle autorità competenti;

13. di vietare alle imprese di intraprendere le operazioni di trasferimento delle vongole dai propri allevamenti prima di averne singolarmente dato comunicazione tramite p.e.c., alla Regione Emilia-Romagna - Servizio attività faunistico-venatorie e pesca (p.e.c: territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it), all' AUSL di Ferrara - Modulo Organizzativo Molluschi Bivalvi, e alla Capitaneria di porto - Ufficio locale di Goro e Ufficio Circondariale di Porto Garibaldi, nonché di vietare l'accesso all'area prima di aver intrapreso tali operazioni;

14. di prevedere che alla data del 31/12/2016 le aree debbano essere immediatamente riconsegnate nel pristino stato con operazioni e spese a carico dalle imprese concessionarie;

15. di prevedere che l'anticipata occupazione possa essere revocata qualora i pareri previsti dalla procedura istruttoria di rilascio della concessione definitiva, diano esito complessivamente tale da non permettere il prosieguo dell'occupazione e la trasformazione della stessa in un atto di licenza di concessione, secondo quanto previsto dalle norme regionali o del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di applicazione;

16. di prevedere che, in considerazione di quanto previsto dai pareri di MARIFARI Venezia relativi alla delimitazione delle A.T.B., acquisiti ai nostri atti con rispettivi protocolli (Prot. PG.2011.0113571 del 2/5/2011 e Prot. PG.2011.0181039

del 26/7/2011), i concessionari dovranno provvedere a delimitare le aree solo ed esclusivamente con boe di medie dimensioni ai vertici e con gavitelli galleggianti;

17. di prevedere che le imprese tengano apposito registro dei quantitativi di tapes spp trasferite, suddivise per taglia commerciale e taglia non commerciale e dei quantitativi successivamente prelevati e portati alla commercializzazione o reimmessi nelle proprie concessioni;

18. di dare atto che, con il presente atto, la pubblica amministrazione, ed in particolare la Regione Emilia-Romagna, resta sollevata per qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che potessero derivare, da parte di chiunque e per qualunque motivo, in attuazione delle operazioni realizzate dalla imprese autorizzate;

19. di adottare il presente atto, unicamente ai soli fini demaniali marittimi, per il periodo necessario allo svolgimento delle operazioni, non esimando i soggetti autorizzati dal possesso di altri titoli, autorizzazioni, nulla osta o valutazioni ambientali che siano eventualmente richiesti in applicazione di altre leggi o regolamenti;

20. di far obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Determina;

21. di prevedere la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Maria Luisa Bargossi

N.	IMPRESA - RAGIONE SOCIALE	Superficie in concessione ZONA A	Superficie in concessione ZONA B	Superficie in concessione ZONA C	TOTALE IN CONCESSIONE	TIPOLOGIA ZONA IN CONCESSIONE	Area per la delocalizzazione in Pianasso Pari al 10, 10% dell'area in concessione
1	CONSORZIO PESCATORI DI GORO SOC.COOPERATIVA IN SIGLA "CO.PE.GO"	4.306.000	910.400	1.427.520	6.643.920	A-B-C	677.611
2	ADRIATICA GORINO - SOC.COOP. A R.L.	336.777		463.223	800.000	A-B-C	81.592
3	COOPERATIVA DEL MARE - SOCIETA' COOPERATIVA	186.645		269.430	456.075	A-B-C	46.515
4	GORO & BOSCO SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA GORO & BOSCO SOC.COOP.			152.000	152.000	C	15.502
5	LA VERACE SOCIETA' COOPERATIVA		61.270	109.197	170.467	A-B-C	17.386
6	LAGHESE			99.800	99.800	C	10.179
7	ALLEVATORI VONGOLE GORO SOCIETA' COOPERATIVA		80.000	80.000	160.000	C	16.318
8	SIRIO S.C. A R.L.			75.018	75.018	C	7.651
9	SAN MARCO			72.000	72.000	C	7.343
10	LA ROMANINA SOC.COOP. A R.L.			64.000	64.000	C	6.527
11	SAN PIETRO S.C. A R.L.			61.300	61.300	C	6.252
12	SCANNO			56.000	56.000	C	5.711
13	LA VALLE GORINO SOCIETA' COOPERATIVA			56.000	56.000	C	5.711
14	RO.MA.MAR S.C. A R.L.			40.000	40.000	C	4.080
15	I SIMPSON - SOCIETA' COOPERATIVA			31.780	31.780		3.241
16	VENERE - SOCIETA' COOPERATIVA			16.000	16.000	C	1.632
17	PESCA S.C. A R.L.		31.615	14.800	46.415	A-B-C	4.734
18	PESCATORI LA VELA S.C. A R.L.		316.200		316.200	B	32.249
19	ROSA DEI VENTI S.C. A R.L.	173.629	133.810		307.439	A-B	31.356
20	CLAMS SOCIETA' COOPERATIVA		126.690		126.690	B	12.921
21	COOPERATIVA PESCATORI DEL DELTA - SOCIETA' COOPERATIVA	364.000	120.075		484.075	A-B-C	49.371
22	SOCIETA' COOPERATIVA GORINO - SOCIETA' COOPERATIVA	44.394	118.850		163.244	A-B	16.649
23	LA BUSSOLA - SOCIETA' COOPERATIVA		112.000		112.000	B	11.423
24	COOPERATIVA ESTENSE S.C. A R.L.		77.220		77.220	B	7.876
25	LA LAGUNA S.C. A R.L.		64.300		64.300	B	6.558
26	LA VONGOLA DI GORO S.C. A R.L.	50.900	60.100		111.000	A-B-C	11.321

N.	IMPRESA - RAGIONE SOCIALE	Superficie in concessione ZONA A	Superficie in concessione ZONA B	Superficie in concessione ZONA C	TOTALE IN CONCESSIONE	TIPOLOGIA ZONA IN CONCESSIONE	Area per la delocalizzazione in Pianasso Pari al 10, 10% dell'area in concessione
27	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA S.C. A R.L.		56.000		56.000	B	5.711
28	REAMAR SOCIETA' COOPERATIVA S.C. A R.L.		56.000		56.000	B	5.711
29	PESCATORI VOLANO S.C. A R.L.		56.000		56.000	B	5.711
30	APOLLO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA		47.500		47.500	B	4.845
31	BUCCANEERS - SOCIETA' COOPERATIVA		45.270		45.270	C	4.617
32	COOPERATIVA PESCATORI LA SACCA S.C. A R.L.	89.600	25.403		115.003	A-B-C	11.729
33	SANT'ANTONIO S.C. A R.L.	47.702	22.430		70.132	A-B	7.153
34	TURGIAMAR SOC. COOP. A R.L.	72.000			72.000	A-B-C	7.343
35	COOPERATIVA PESCATORI A STRASCICO GORO - COPES SOC.COOP. A R.L. IN SIGLA "COPES GORO SOC.COOP.A.R.L."	54.450			54.450	A	5.553
36	NETTUNO S.C. A R.L.	46.679			46.679	A-B-C	4.761
37	VENUS S.C. A R.L.	30.548			30.548	A-B	3.116
38	COOP. ALESSANDRO SIMONI A R.L.	24.774			24.774	A	2.527
39	SANTA MARIA S.C. A R.L.	22.506			22.506	A	2.295
40	ALBATROS S.C. A R.L.	21.780			21.780	A	2.221
41	CO.AL.MO. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	20.311			20.311	A	2.072
42	GOARA SOCIETA' COOPERATIVA S.C. A R.L.	10.527			10.527	A	1.074
43	IL FIUME S.C. A R.L.	8.712			8.712	A	889
				totale	11.521.135	-	1.175.037

N.	IMPRESA - RAGIONE SOCIALE	TOTALE IN CONCESSIONE	TIPOLOGIA ZONA IN CONCESSIONE	Area per la delocalizzazione in Pianasso Pari al 10, 10% dell'area in concessione
1	<u>LA VALLE - COOP.VA PESCATORI DELLE VALLI DI COMACCHIO, SOCIETA' COOPERATIVA" IN SIGLA "COVALLE" S.C. A R.L.</u>	198.000	<u>Barriere frangiflutto antistanti Comacchio</u>	20.194
2	<u>SAN PIETRO</u>	90.000	<u>Barriere frangiflutto antistanti Comacchio</u>	9.179
3	<u>TECNOPESCA S.C. A R.L.</u>	79.200	<u>Barriere frangiflutto antistanti Comacchio</u>	8.078
4	<u>ACQUACOLTURA LAGUNARE MARINETTA - A.L.MAR. S.C. A R.L.</u>	48.600	<u>Barriere frangiflutto antistanti Comacchio</u>	4.957
5	<u>LAGHESE</u>	41.570	<u>Barriere frangiflutto antistanti Comacchio</u>	4.240
6	<u>LA COMACCHIESE S.C. A R.L.</u>	16.000	<u>Barriere frangiflutto antistanti Comacchio</u>	1.632
7	<u>LOGONOVO S.C. A R.L.</u>	16.000	<u>Barriere frangiflutto antistanti Comacchio</u>	1.632
	<u>totale</u>	543.800	-	49.911


Area di Tutela Biologica del "Pianasso" di mq.1.175.037:



coordinate dei punti di vertice dell'area (sintema WGS84)

1	Est	284862,843	Nord	4964418,494
2	Est	287049,153	Nord	4963260,694
3	Est	286965,874	Nord	4963120,577
4	Est	286812,606	Nord	4962862,694
5	Est	284707,990	Nord	4963958,005

Area di Tutela Biologica di "Volano-Bocaura" di mq.783,270.



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA 21 LUGLIO 2016, N. 11896

Integrazione e modifica per mero errore materiale dell'atto dirigenziale n. 10921 del 08/07/2016 relativo alle modalità e condizioni di richiesta della concessione di aree per finalità di delocalizzazione temporanea del prodotto TAPES SPP dagli allevamenti di TAPES SPP. ubicati in aree demaniali marittime

IL RESPONSABILE

Visti

- il R.D. n.327 del 30/3/1942 "Codice della Navigazione" (Cod. Nav.), ss.mm, ed il D.P.R. n.328 del 15/2/1952 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)" (Reg.Cod.Nav:), ss.mm.;
- il D.Lgs. n. 112 del 31/3/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e nello specifico l'art.105, comma due, lett. 1), che conferisce alle Regioni tutte le funzioni inerenti il rilascio di concessioni di beni della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale.

Viste

- la L.R. n. 9 del 31/5/2002: 'Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale';
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2510 del 9/12/2003: "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L. R. 31/05/2002, n. 9"
- la Delibera della Giunta Regionale. n. 1296. 23/7/2014: "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 2510/2003 avente ad oggetto: "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 31/05/2002, n. 9".
- la Delibera della Giunta Regionale. n. 862 del 8/6/2015: "Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime - Divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per attività di acquacoltura di tapes spp nella Sacca di Goro";
- la L.R. n. 13 del 30/7/2015: "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Preso atto:

- della nota della Direzione Generale della pesca e acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 12804 del 3/8/2006 con la quale, a seguito del parere della Commissione Consultiva centrale della pesca, si riconosceva alla Regione la possibilità di delimitare aree di nursery (aree di tutela biologica) "per la tutela degli stock ittici delle vongole nella Sacca di Goro";
- delle Determina Regionale n. 8237 del 29/7/2010: "Nuova individuazione delle Aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse alieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie tapes spp. e Chamelea gallina nella Sacca di Goro";

- della Determina Regionale n. 7086 del 25/5/2012:"Deroga temporanea al divieto di rilascio di concessioni nell'area di tutela biologica del "Pianasso" di cui al capoverso cinque della Determina regionale n. 8237/2010. Modalità e condizioni di richiesta dell'area in concessione" con la quale si diede la possibilità alle imprese con impianti di allevamento ubicati in aree della Sacca a forte rischio anossico di delocalizzare in parte di tale zona il prodotto di tapes spp, al fine di evitarne la moria;
- della Determina Regionale n.4055 del 18/4/2013, con la quale, in considerazione della incidenza del rischio anossico, la Sacca di Goro è stata suddivisa in tre zone (A = basso rischio – B = medio rischio – C = alto rischio), e che, tale suddivisione, è stata confermata dal Comitato Consultivo denominato "Tavolo Blu", nella riunione tenutasi il 20/7/2015, relativamente ad altra ipotesi di trasferimento definitivo di concessioni da aree ad "alto rischio", in zone a minor rischio e ad elevata idrodinamicità, individuate nell'Area di Tutela Biologica del "Bassunsin";
- della Delibera della Giunta Regionale n. 1184 del 6/9/2015, avente ad oggetto: "Definizione delle modalità per la richiesta di trasferimento di concessioni demaniali marittime per allevamenti di Tapes spp. da aree della Sacca di Goro soggette a forti rischi e vincoli ambientali e sanitari in aree individuate all'interno dell'A.T.B. "Basunsin", caratterizzate da una maggior idrodinamicità e minori rischi e vincoli";
- le Determine Regionali nn. 2803/2016, 2804/2016, 2805/2016, 2807/2016, 2808/2016, 2809/2016, 2810/2016, 3105/2016,4275/2016, 5579/2016, 5580/2016, con le quali si è proceduto al trasferimento, con contestuale riduzione delle aree, per le imprese con impianti ubicati in aree a fortissimo rischio sanitario e ambientale (zona C);

Considerata la Determina regionale n. 10921 del 8/7/2016 avente ad oggetto: "Deroga temporanea al divieto di rilascio di concessioni nelle A.T.B. "Pianasso" e "Volano-Bocaura". Modalità' e condizioni di richiesta della concessione di aree per finalità' di delocalizzazione temporanea del prodotto tapes spp dagli allevamenti di tapes spp. ubicati nella sacca di Goro e a ridosso delle dighe frangiflutto di Comacchio a rischio moria per crisi distrofiche, anossia delle acque e per eventi meteomari e climatici", il cui contenuto qui si richiama integralmente, e che per mero errore materiale non è stata inserita nell'elenco di cui all'allegato 1), parte integrante dell'atto, l'impresa "Sol Levante - Società Cooperativa", identificata dalla partita IVA n. 01924210386;

Considerato che con on determina n. n. 7443 del 9/5/2016 si è provveduto, a norma dell'art.46 del Codice della Navigazione, ad autorizzare il sub-ingresso nella concessione n. LIC. CONC.N.430/2016 del R.R.C.D.M.P.A. E-R, della impresa "Sol Levante - Società Cooperativa" al posto della precedente impresa titolare "Cooperativa del Mare - Società cooperativa, identificata dalla partita IVA n. 01123310383;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rettifica del mero errore materiale di mancato inserimento di tale nuova impresa titolare di concessione demaniale marittima, inserendola, in quanto aventene i requisiti nell'allegato 1) della citata Det. 10921/2016, e di provvedere alla correzione delle metrature degli specchi acquei in concessione all'impresa "Cooperativa del Mare - Società cooperativa, identificata dalla partita IVA n. 01123310383, a cui vanno sottratti gli specchi acquei passati per sub-ingresso alla coop Sol Levante;

Viste le seguenti normative e disposizioni, in merito alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni:

- D.lgs n. 33/2013 e ss.mm. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.";
- L.114/2014 e ss.mm. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 giugno 2014, n.90 misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
- D.G.R. n. 66/2016, recante "Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018;

Viste le seguenti normative e disposizioni, in merito all'organizzazione, alle funzioni ed agli incarichi regionali:

- L.R. n. 43/2001 e ss.mm. "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ss.mm.;
- D.G.R. n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." ss.mm.;
- la D.G.R. n. 2189/2015 avente ad oggetto "Linee guida di indirizzo per la riorganizzazione della macchina organizzativa regionale"; la D.G.R. n.56/2016 con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direttore Generale e la D.G.R. n. 270/2016 "Attuazione della prima fase della riorganizzazione avviata con DGR 2189/2015; la D.G.R. n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la D.G.R. n. 950/2016 "Proroga incarichi dirigenziali di struttura e professionali presso la Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie";

Dato atto che per effetto di quanto disposto con la predetta deliberazione n. 622/2016 la competenza in ordine alla materia di cui al presente atto è transitata, a far data dal 1 maggio 2016, dall'ex Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni Animali al Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca;

Visti

- il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
- la legge 190/2012 e ss.mm. "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione";
- il D.P.R. n.62/2013 e ss.mm. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165" e la delibera di Giunta regionale n. 421/2014 di "Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla Delibera n.72/2013 dell'11 settembre 2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 per le strutture della Giunta regionale, le Agenzie ed Istituti regionali e gli enti pubblici non economici regionali" (PTPC);

Vista la nota del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca prot. n. NP/2016/9394 del 12/5/2016 concernente "Attuazione

deliberazione n.1855 del 16/11/2019. Individuazione dei sostituti dei Responsabili dei Servizi. Integrazione nota NP/2016/9208 del 10/5/2016

Attestata la regolarità amministrativa:

determina:

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di richiamare per intero il contenuto della Determina regionale n. 10921 del 8/7/2016;
2. di integrare l'elenco di cui all'allegato 1) parte integrante della citata determina n. 10921/2016, inserendo i dati relativi all'impresaria "Sol Levante - Società Cooperativa", identificata dalla partita IVA n. 01924210386 che subentrata alla impresa "Cooperativa del Mare - Società cooperativa, identificata dalla partita IVA n. 01123310383
3. di modificare i dati di estensione dell'impresa "Cooperativa del Mare - Società cooperativa, identificata dalla partita IVA n. 01123310383;
4. di approvare l'allegato 1), parte integrante del presente atto quale elenco sostitutivo del precedente all'egato 1), parte integrante della Det.Reg. n. 10921 del 8/7/2016
5. di prevedere, a seguito della riorganizzazione della Ragioneria dello Stato, i depositi cauzionali siano costituiti, per l'intera durata della Concessione, da reale e valida cauzione, che ai sensi della legge n.348/1982, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 284, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, alla legge 24 novembre 2003, n. 326, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2009 e, a differenza di quanto previsto dalla citata Det. 10921/2016, siano costituiti (per tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna) presso gli Uffici della Ragioneria Territoriale di Bologna con sede in P.zza 8 Agosto n.26, e-mail: rgs.rps.bofe@tesoro.it;
6. di dare atto che, con il presente atto, la pubblica amministrazione, ed in particolare la Regione Emilia-Romagna, resta sollevata per qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che potessero derivare, da parte di chiunque e per qualunque motivo, in attuazione delle operazioni realizzate dalle imprese autorizzate;
7. di adottare il presente atto, unicamente ai soli fini demaniali marittimi, per il periodo necessario allo svolgimento delle operazioni, non esimendo i soggetti autorizzati dal possesso di altri titoli, autorizzazioni, nulla osta o valutazioni ambientali che siano eventualmente richiesti in applicazione di altre leggi o regolamenti;
8. di far obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Determina;
9. di prevedere la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giuseppina Felice

N.	IMPRESA - RAGIONE SOCIALE	Superficie in concessione ZONA A	Superficie in concessione ZONA B	Superficie in concessione ZONA C	TOTALE IN CONCESSIONE	TIPOLOGIA ZONA IN CONCESSIONE	Area per la delocalizzazione in Pianasso pari al 10,20% dell'area in concessione
1	CONSORZIO PESCATORI DI GORO SOC.COOPERATIVA IN SIGLA "CO.PE.GO"	4.306.000	910.400	1.427.520	6.643.920	A-B-C	677.611
2	ADRIATICA GORINO - SOC.COOP. A R.L.	336.777		463.223	800.000	A-B-C	81.592
3	COOPERATIVA DEL MARE - SOCIETA' COOPERATIVA	132.346		191.069	323.415	A-B-C	32.988
4	GORO & BOSCO SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA GORO & BOSCO SOC.COOP.			152.000	152.000	C	15.502
5	LA VERACE SOCIETA' COOPERATIVA		61.270	109.197	170.467	A-B-C	17.386
6	LAGHESE			99.800	99.800	C	10.179
7	ALLEVATORI VONGOLE GORO SOCIETA' COOPERATIVA		80.000	80.000	160.000	C	16.318
8	SOL LEVANTE SCARL	54.298		78.361	132.659	A-B-C	0
9	SIRIO S.C. A R.L.			75.018	75.018	C	7.651
10	SAN MARCO			72.000	72.000	C	7.343
11	LA ROMANINA SOC.COOP. A R.L.			64.000	64.000	C	6.527
12	SAN PIETRO S.C. A R.L.			61.300	61.300	C	6.252
13	SCANNO			56.000	56.000	C	5.711
14	LA VALLE GORINO SOCIETA' COOPERATIVA			56.000	56.000	C	5.711
15	RO.MA.MAR S.C. A R.L.			40.000	40.000	C	4.080
16	I SIMPSON - SOCIETA' COOPERATIVA			31.780	31.780		3.241
17	VENERE - SOCIETA' COOPERATIVA			16.000	16.000	C	1.632
18	PESCA S.C. A R.L.		31.615	14.800	46.415	A-B-C	4.734
19	PESCATORI LA VELA S.C. A R.L.		316.200		316.200	B	32.249
20	ROSA DEI VENTI S.C. A R.L.	173.629	133.810		307.439	A-B	31.356
21	CLAMS SOCIETA' COOPERATIVA		126.690		126.690	B	12.921
22	COOPERATIVA PESCATORI DEL DELTA - SOCIETA' COOPERATIVA	364.000	120.075		484.075	A-B-C	49.371
23	SOCIETA' COOPERATIVA GORINO - SOCIETA' COOPERATIVA	44.394	118.850		163.244	A-B	16.649
24	LA BUSSOLA - SOCIETA' COOPERATIVA		112.000		112.000	B	11.423
25	COOPERATIVA ESTENSE S.C. A R.L.		77.220		77.220	B	7.876
26	LA LAGUNA S.C. A R.L.		64.300		64.300	B	6.558
27	LA VONGOLA DI GORO S.C. A R.L.	50.900	60.100		111.000	A-B-C	11.321
28	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA S.C. A R.L.		56.000		56.000	B	5.711

N.	IMPRESA - RAGIONE SOCIALE	Superficie in concessione ZONA A	Superficie in concessione ZONA B	Superficie in concessione ZONA C	TOTALE IN CONCESSIONE	TIPOLOGIA ZONA IN CONCESSIONE	Area per la delocalizzazione in Pianasso pari al 10,20% dell'area in concessione
29	REAMAR SOCIETÀ COOPERATIVA S.C. A R.L.		56.000		56.000	B	5.711
30	PESCATORI VOLANO S.C. A R.L.		56.000		56.000	B	5.711
31	APOLLO SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA		47.500		47.500	B	4.845
32	BUCCANEERS - SOCIETÀ COOPERATIVA		45.270		45.270	C	4.617
33	COOPERATIVA PESCATORI LA SACCA S.C. A R.L.	89.600	25.403		115.003	A-B-C	11.729
34	SANT'ANTONIO S.C. A R.L.	47.702	22.430		70.132	A-B	7.153
35	TURGIAMAR SOC. COOP. A R.L.	72.000			72.000	A-B-C	7.343
36	COOPERATIVA PESCATORI A STRASCICO GORO - COPESSOC.COOP. A R.L. IN SIGLA "COPESSOC. GORO SOC.COOP.A.R.L."	54.450			54.450	A	5.553
37	NETTUNO S.C. A R.L.	46.679			46.679	A-B-C	4.761
38	VENUS S.C. A R.L.	30.548			30.548	A-B	3.116
39	COOP. ALESSANDRO SIMONI A R.L.	24.774			24.774	A	2.527
40	SANTA MARIA S.C. A R.L.	22.506			22.506	A	2.295
41	ALBATROS S.C. A R.L.	21.780			21.780	A	2.221
42	CO.AL.MO. SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	20.311			20.311	A	2.072
43	GOARA SOCIETÀ COOPERATIVA S.C. A R.L.	10.527			10.527	A	1.074
44	IL FIUME S.C. A R.L.	8.712			8.712	A	889
				totale	11.521.134		

<u>N.</u>	<u>IMPRESA - RAGIONE SOCIALE</u>	TOTALE IN CONCESSIONE	<u>TIPOLOGIA ZONA IN CONCESSIONE</u>	<u>Area per la delocalizzazione in Pianasso Pari al 10, 10% dell'area in concessione</u>
1	<u>LA VALLE - COOP.VA PESCATORI DELLE VALLI DI COMACCHIO, SOCIETA' COOPERATIVA" IN SIGLA "COVALLE" S.C. A R.L.</u>	198.000	<u>Barriere frangiflutto antistanti Comacchio</u>	20.209
2	<u>SAN PIETRO</u>	90.000	<u>Barriere frangiflutto antistanti Comacchio</u>	9.186
3	<u>TECNOPESCA S.C. A R.L.</u>	79.200	<u>Barriere frangiflutto antistanti Comacchio</u>	8.084
4	<u>ACQUACOLTURA LAGUNARE MARINETTA - A.L.MAR. S.C. A R.L.</u>	48.600	<u>Barriere frangiflutto antistanti Comacchio</u>	4.960
5	<u>LAGHESE</u>	41.570	<u>Barriere frangiflutto antistanti Comacchio</u>	4.243
6	<u>LA COMACCHIESE S.C. A R.L.</u>	16.000	<u>Barriere frangiflutto antistanti Comacchio</u>	1.633
7	<u>LOGONOVO S.C. A R.L.</u>	16.000	<u>Barriere frangiflutto antistanti Comacchio</u>	1.633
	<u>totale</u>	489.370		49.949

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA 1 AGOSTO 2016, N. 12571

Integrazione per mero errore materiale della determinazione n.11896 del 21/7/2016 relativamente alle superfici indicate all'Allegato 1), parte integrante dello stesso, relativo alla richiesta di concessione per finalità di delocalizzazione temporanea, nell'A.T.B. "Pianasso" delle TAPES SPP dagli allevamenti ubicati in aree demaniali marittime nella Sacca di Goro

IL RESPONSABILE

Visti

- il R.D. n.327 del 30/3/1942 "Codice della Navigazione" (Cod. Nav.), ss.mm, ed il D.P.R. n.328 del 15/2/1952 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)" (Reg.Cod.Nav:), ss.mm.;
- il D.Lgs. n. 112 del 31/3/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e nello specifico l'art.105, comma due, lett. 1), che conferisce alle Regioni tutte le funzioni inerenti il rilascio di concessioni di beni della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale.

Viste

- la L.R. n. 9 del 31/5/2002: 'Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale';
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2510 del 9/12/2003: "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L. R. 31/5/2002, n. 9"
- la Delibera della Giunta Regionale. n. 1296. 23/7/2014: "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 2510/2003 avente ad oggetto: "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 31/5/2002, n. 9.".
- la Delibera della Giunta Regionale. n. 862 del 8/6/2015: "Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime - Divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per attività di acquacoltura di tapes spp nella Sacca di Goro";
- la L.R. n. 13 del 30/7/2015: "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Richiamate:

- la Determina regionale n. 10921 del 8/7/2016 avente ad oggetto: "Deroga temporanea al divieto di rilascio di concessioni nelle A.T.B. "Pianasso" e "Volano-Bocaura". Modalità e condizioni di richiesta della concessione di aree per finalità di delocalizzazione temporanea del prodotto tapes spp dagli allevamenti di tapes spp. ubicati nella sacca di Goro e a ridosso delle dighe frangiflutto di Comacchio a rischio moria per crisi distrofiche, anossia delle acque e per eventi meteomarinari e climatici", il cui contenuto qui si richiama integralmente;
- la Determina regionale n.11896 del 21/7/2016 avente ad oggetto: "Integrazione e modifica per mero errore materiale dell'atto dirigenziale n.10921 del 8/7/2016 relativo

alle modalità e condizioni di richiesta della concessione di aree per finalità di delocalizzazione temporanea del prodotto tapes spp dagli allevamenti di tapes spp. ubicati in aree demaniali marittime", il cui contenuto qui si richiama integralmente nella quale, per mero errore materiale, nell'elenco di cui all'allegato 1, non è stata correttamente indicata la superficie relativamente all'impresa "Sol Levante - Società Cooperativa", identificata dalla partita IVA n. 01924210386, cui spetta per la delocalizzazione nell'ATB del "Pianasso", una superficie di mq. 13.531, pari al 10,20% della superficie in concessione, come indicato nell'atto citato;

Ritenuto opportuno integrare con il presente atto la cifra mancante all'allegato 1) della citata Determina n. 11896 del 21/7/2016;

Viste le seguenti normative e disposizioni, in merito alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni:

- D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.";
- L.114/2014 e ss.mm. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 giugno 2014, n.90 misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
- D.G.R. n. 66/2016, recante "Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018;

Viste le seguenti normative e disposizioni, in merito all'organizzazione, alle funzioni ed agli incarichi regionali:

- L.R. n. 43/2001 e ss.mm. "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ss.mm.;
- D.G.R. n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." ss.mm.;
- la D.G.R. n. 2189/2015 avente ad oggetto "Linee guida di indirizzo per la riorganizzazione della macchina organizzativa regionale"; la D.G.R. n.56/2016 con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direttore Generale e la D.G.R. n. 270/2016 "Attuazione della prima fase della riorganizzazione avviata con DGR 2189/2015; la D.G.R. n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la D.G.R. n. 950/2016 "Proroga incarichi dirigenziali di struttura e professionali presso la Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie";

Dato atto che per effetto di quanto disposto con la predetta deliberazione n. 622/2016 la competenza in ordine alla materia di cui al presente atto è transitata, a far data dal 1 maggio 2016, dall'ex Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni Animali al Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca;

Visti

- il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
- la legge 190/2012 e ss.mm. "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione";

- il D.P.R. n.62/2013 e ss.mm. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165" e la delibera di Giunta regionale n. 421/2014 di "Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla Delibera n.72/2013 dell'11 settembre 2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 per le strutture della Giunta regionale, le Agenzie ed Istituti regionali e gli enti pubblici non economici regionali" (PTPC);

Attestata la regolarità amministrativa:

determina:

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di integrare l'allegato 1), parte integrare della Determina regionale n. 11896 del 21/7/2016, inserendo la superficie di

mq. 13.531, richiedibile, in concessione nell'A.T.B. del "Pianasso", dall'impresa "Sol Levante - Società Cooperativa", identificata dalla partita IVA n. 01924210386, per la delocalizzazione delle tapes spp provenienti dal proprio allevamento ubicato nella Sacca di Goro;

2. di adottare il presente atto, unicamente ai soli fini demania-li marittimi, per il periodo necessario allo svolgimento delle operazioni, non esimendo i soggetti autorizzati dal possesso di altri titoli, autorizzazioni, nulla osta o valutazioni ambientali che siano eventualmente richiesti in applicazione di altre leggi o regolamenti;
3. di far obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Determina;
4. di prevedere la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Luisa Bargossi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 1 AGOSTO 2016, N. 12519

Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; rilascio iscrizione al RUP, Autorizzazione all'uso del passaporto, accreditamento/registrazione - Impresa: Berry Lab Srl Società agricola - Aut. n. 4205

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di iscrivere ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 214/2005 l'impresa Berry Lab Srl Società agricola al Registro Regionale dei Produttori della Regione Emilia-Romagna con il n.4205;
3. di iscrivere inoltre ai sensi dell'art 20, lettera c) del D.Lgs n.214/2005 l'impresa sopra citata al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) con il n. 08/4205;
4. di autorizzare l'impresa Berry Lab Srl Società agricola ad esercitare l'attività di produzione vivaistica di piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione e di piantine ortive, presso il centro aziendale sito nel Comune di Cesena (FC), via Cerchia di Sant'Egidio 3000;
5. di autorizzare l'impresa Berry Lab Srl Società agricola all'uso del passaporto delle piante;
6. di accreditare l'impresa con il n. FC/08/4205;
7. di dare atto che - secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplata;
8. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stefano Boncompagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 1 AGOSTO 2016, N. 12520

Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Società Agricola Alba di Venturi P. e C. Società Semplice - Aut. n. 4193

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di iscrivere ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettere a) del D.Lgs. n. 214/2005 l'impresa Società Agricola Alba di Venturi P. e C. Società Semplice - iscritta alla C.C.I.A.A. di Rimini con partita IVA n. 04227260405, al:
 - Registro Regionale dei Produttori della Regione Emilia-Romagna con il n. 4193;
 - Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) con il n.08/4193;
3. di autorizzare l'impresa Società Agricola Alba di Venturi P. e C. Società Semplice ad esercitare l'attività di produzione vivaistica di piante officinali e aromatiche, piantine ortive presso il centro aziendale sito nel Comune di Bellaria-Igea Marina (RN), Via Castellabate n.20;
4. di dare atto che - secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplata;
5. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stefano Boncompagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO 1 AGOSTO 2016, N. 12521

Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Gobbi Dino Srl - Aut. n. 2013

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di autorizzare l'impresa Gobbi Dino Srl - iscritta al Registro Regionale dei Produttori della Regione Emilia-Romagna con il n.2013 ad esercitare l'attività di importazione da paesi terzi di frutta presso il centro aziendale situato in Comune di Gambettola (FC), Via Verdi 90;
3. di dare atto che - secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplata;
4. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Boncompagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO 1 AGOSTO 2016, N. 12527

Variazione dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Gaudenzi Valter - Aut. n. 810

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di iscrivere ai sensi dell'art. 20, lettera c) del D.Lgs n. 214/2005 l'impresa Gaudenzi Valter citata al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) con il n. 08/810;
3. di autorizzare l'impresa Gaudenzi Valter all'uso del passaporto delle piante;
4. di dare atto che - secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplata;
5. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Boncompagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO 1 AGOSTO 2016, N. 12528

Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Argo Società a responsabilità limitata semplificata - Aut. n. 4206

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di iscrivere ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 214/2005 l'impresa Argo Società a responsabilità limitata semplificata - iscritta alla C.C.I.A.A. di Bologna con numero di partita IVA 02352860999 - al Registro Regionale dei Produttori della Regione Emilia-Romagna con il n. 4206;
3. di autorizzare l'impresa Argo Società a responsabilità limitata semplificata ad esercitare l'attività di "Utilizzatore di marchio ISPM 15 FAO" presso le sedi operative/centri aziendali situate nel Comune di San Pietro in Casale (BO), via Tolomelli 11;
4. di dare atto che - secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplata;
5. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Boncompagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO 1 AGOSTO 2016, N. 12529

Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Società Agricola La Riniera - Aut. n. 4207

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di inserire, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettere a) del D.Lgs. n. 214/2005, l'impresa Società Agricola La Riniera, iscritta alla C.C.I.A.A. di Bologna con partita IVA n. 03553251202, al:
 - Registro Regionale dei Produttori della Regione Emilia-Romagna con il n. 4207;
 - Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) con il n.08/4207;
3. di autorizzare l'impresa Società Agricola La Riniera ad esercitare le attività di:
 - produzione vivaistica di ornamentali da esterno e materiali

di moltiplicazione di piante ornamentali;

- commercio all'ingrosso di materiale vivaistico e piante finite;
- importazione da Paesi terzi di piante e relativi materiali di moltiplicazione;

presso il centro aziendale sito nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Riniera 2043;

4. di registrare l'impresa con il n. BO/08/4207;

5. di dare atto che - secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplata;

6. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Boncompagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 2 AGOSTO 2016, N. 12643

Variazione dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Taddia Evaristo - Aut. n. 149

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di iscrivere l'impresa Taddia Evaristo, già in possesso dell'autorizzazione n. 149, ai sensi dell'art 20, lettera c) del D.Lgs n.214/2005 al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) con il n. 08/149;
3. di autorizzare l'impresa Taddia Evaristo ad esercitare l'attività di produzione vivaistica di piante ornamentali da interno, ornamentali da esterno, officinali, aromatiche, ortive e relativi materiali di moltiplicazione, presso il centro aziendale sito nel Comune di Pieve di Cento (BO), via Borre 1;
4. di autorizzare l'impresa Taddia Evaristo all'uso del passaporto delle piante;
5. di dare atto che - secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplata;
6. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Boncompagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 4 AGOSTO 2016, N. 12821

Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Iuzzolino Gregorio - Aut. n. 4209

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di iscrivere ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettere a) del D.Lgs. n. 214/2005 l'impresa Iuzzolino Gregorio, iscritta alla C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena con partita IVA n. 04197760400, al Registro Regionale dei Produttori della Regione Emilia-Romagna con il n. 4209;
3. di autorizzare l'impresa Iuzzolino Gregorio ad esercitare l'attività di produzione vivaistica di ornamentali da interno, piante officinali e aromatiche, piantine ortive presso il centro aziendale sito nel Comune di Forlì (FC), loc. Branzolino, via XIII novembre 1944 36/A;
4. di dare atto che - secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplata;
5. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Boncompagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 4 AGOSTO 2016, N. 12822

Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Azienda Agricola e Forestale Il Pioppeto di Pezzali Gino - Aut. n. 4208

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di iscrivere ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 214/2005 l'impresa Azienda Agricola e Forestale Il Pioppeto di Pezzali Gino - iscritta alla C.C.I.A.A. di Parma con numero di partita IVA 02437550342 - al Registro Regionale dei Produttori della Regione Emilia-Romagna con il n. 4208;
3. di autorizzare l'impresa Azienda Agricola e Forestale Il Pioppeto di Pezzali Gino ad esercitare l'attività di "Utilizzatore di marchio ISPM 15 FAO" presso le sedi operative/centri aziendali situate nel Comune di Mezzani (PR),

loc. Mezzano Superiore, Via C. Bondi 28;

4. di dare atto che - secondo quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplata;
5. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Boncompagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO 5 AGOSTO 2016, N. 12847

Variazione dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Fellini Paride - Aut. n. 3637

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di stabilire che l'impresa sopracitata possiede i requisiti previsti dall'art.20, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 214/2005 per essere iscritta al Registro Ufficiale dei Produttori con il n. 08/3637;
3. di autorizzare l'impresa Fellini Paride ad esercitare l'attività di produttore di patate da consumo (*Solanum tuberosum*);
4. di dare atto che - secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplata;
5. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Boncompagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO 10 AGOSTO 2016, N. 13045

Accreditamento del Laboratorio "Biotecnologie fitopatologiche" - Dipartimento Scienze agrarie (DIP.SA)" dell'Università degli Studi di Bologna, per analisi fitosanitarie su piante da frutto, ortive e ornamentali e relativi materiali di moltiplicazione, escluso le sementi (D.M. 14/4/97, D.M. 9/8/2000) e su materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati (D.M. 27/9/2007)

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

- 1) di richiamare integralmente le considerazioni espresse in

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO 10 AGOSTO 2016, N. 13044

Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/08/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Società Agricola Fratelli Quarella di Quarella Graziano e C. S.S. - Aut. n. 4192

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di iscrivere ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettere a) del D.Lgs. n. 214/2005 l'impresa Società Agricola Fratelli Quarella di Quarella Graziano e C. S.S. al Registro Regionale dei Produttori della Regione Emilia-Romagna con il n.4192;
3. di iscrivere inoltre ai sensi dell'art 20, lettera c) del D.Lgs n.214/2005 l'impresa sopra citata al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) con il n. 08/4192;
4. di autorizzare l'impresa Società Agricola Fratelli Quarella di Quarella Graziano e C. S.S. ad esercitare l'attività di produzione vivaistica di piante ornamentali da interno, ornamentali da esterno e ortive, presso il centro aziendale sito nel Comune di Voghiera (FE), loc. Gualdo, Via C. Battisti n.19/A;
5. di autorizzare l'impresa Società Agricola Fratelli Quarella di Quarella Graziano e C. S.S. all'uso del passaporto delle piante;
6. di dare atto che - secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplata;
7. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Boncompagni

premesse, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di accreditare, ai sensi degli artt. 10 dei DD.MM. 14/4/1997, dell'art. 8 del D.M. 9/8/2000 e dell'art. 9 del D.M. 27/9/2007 il laboratorio denominato "Biotecnologie fitopatologiche - Dipartimento Scienze Agrarie (Dip.SA)" dell'Università degli Studi di Bologna, con sede in Bologna, Viale Fanin n. 46, per lo svolgimento delle analisi fitosanitarie su piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione, su piantine di ortaggi e relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi, su materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, su materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati, per il seguente gruppo di organismi nocivi:

- funghi;

3) di prescrivere che tutte le variazioni relative alle strutture e alle attrezzature, nonché quelle riguardanti il personale tecnico-

scientifico, dichiarate nella domanda di accreditamento, siano comunicate entro 30 giorni al Servizio Fitosanitario;

4) di disporre periodiche ispezioni per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione per il quale il laboratorio di cui al precedente punto 2) è stato accreditato;

5) di comunicare il presente atto di accreditamento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

6) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Boncompagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO 10 AGOSTO 2016, N. 13046

Accreditamento del Laboratorio "Virologia vegetale - Dip. SA, Area di Patologia vegetale" dell'Università degli Studi di Bologna per analisi fitosanitarie su piante da frutto, ortive e ornamentali e relativi materiali di moltiplicazione, escluso le sementi (D.M. 14/4/97, D.M. 9/8/2000)

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1) di richiamare integralmente le considerazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di accreditare, ai sensi degli artt. 10 dei DD.MM. 14/4/1997 e dell'art. 8 del D.M. 9/8/2000, il laboratorio denominato "Virologia vegetale - Dip.SA, Area di Patologia vegetale" dell'Università degli Studi di Bologna, con sede in Bologna, viale Fanin n. 44, per lo svolgimento delle analisi fitosanitarie su piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione, su piantine di ortaggi e relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi, su materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, per il seguente gruppo di organismi nocivi:

- batteri

3) di prescrivere che tutte le variazioni relative alle strutture e alle attrezzature, nonché quelle riguardanti il personale tecnico-scientifico, dichiarate nella domanda di accreditamento, siano comunicate entro 30 giorni al Servizio Fitosanitario;

4) di disporre periodiche ispezioni per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione per il quale il laboratorio di cui al precedente punto 2) è stato accreditato;

5) di comunicare il presente atto di accreditamento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

6) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Boncompagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FORMAZIONE PROFESSIONALE 26 LUGLIO 2016, N. 12225

Approvazione degli elenchi "RFC - EPV - EAPQ" in attuazione delle DGR. 70/2014, n. 1467/2007 e n. 1499/2014. Autorizzazione a ricoprire i ruoli previsti dal SRFC

IL RESPONSABILE

Viste:

- la legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm;
- la L.R. n. 5 del 30 giugno 2011 "Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale" e ss.mm;
- la L.R. n. 7 del 19 luglio 2013 "Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e in particolare l'art. 23;

Richiamato altresì l' Allegato F alla DGR 66/2016, recante la nuova "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33";

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 1434 del 12 settembre 2005, "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze";
 - n. 739/2013 "Modifiche e integrazioni al sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla DGR. n. 530/2006";
 - n.1467 del 8/10/2007, "Modifiche alla Delibera di G.R.841/06 "Adozione di procedura di evidenza pubblica e approvazione modalità e requisiti per il reclutamento dei ruoli previsti per l'erogazione del servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze previsti dall'Allegato B della delibera di G.R. n.530";
 - n. 70 del 27/1/2014: Avviso per la presentazione di candidature per ricoprire i ruoli professionali di "Responsabile della formalizzazione e certificazione delle competenze " e di "Esperto dei processi valutativi " rivolto al personale delle scuole nell'ambito dell'Istruzione e formazione Professionale;
 - n. 1499 del 11/9/2014 " Avviso per la presentazione di candidature per ricoprire i ruoli professionali di "Responsabile della formalizzazione e certificazione delle competenze " e di "Esperto dei processi valutativi" rivolto al personale delle scuole e delle università nell'Ambito dei Tirocini di cui alla L.R.17/2005 così come modificata dalla L.R. 7/2013";
- Viste le determinazioni del Direttore generale alla Cultura Formazione Lavoro:
- n. 13866/2006 "Nomina dei componenti della Commissione di validazione degli elenchi dei ruoli regionali come da DGR.841/2006";
 - n. 16089/2006 "Modifica del proprio atto dirigenziale

n. 13866/2006 “Nomina dei componenti della Commissione di validazione degli elenchi dei ruoli professionali”;

- n. 722/2007 “Sostituzione componente della Commissione di validazione degli elenchi, come da DGR n.841/06”;
- n. 4073/2009 “Nomina nuovo coordinatore della commissione di validazione degli elenchi, come da DGR 841/2006”;
- n. 14256/2014 “Modifica della composizione della commissione di validazione degli elenchi dei ruoli professionali di cui alla determinazione n. 4073/2009”;
- n. 693/2016 “Modifica della composizione della commissione di validazione degli elenchi dei ruoli professionali di cui alla determinazione n. 14256/2014”;

Dato atto che gli ultimi aggiornamenti degli esperti sono stati approvati con la determinazione dirigenziale n. 10920 del 8/7/2016 “ Approvazione candidature esperti in attuazione delle DGR. 70/2014, n. 1467/2007 e n. 1499/2014. Autorizzazione a ricoprire i ruoli previsti dal SRFC”;

Dato atto che dal 29 giugno 2016 al 20 luglio 2016 sono pervenute n. 36 candidature in risposta agli avvisi citati, rispettivamente:

Rispetto all’avviso D.G.R. n. 1467/07 rivolto al personale degli enti formativi accreditati e alle persone provenienti dal mondo del lavoro:

- 26 candidature relativamente al ruolo di Esperto d’ Area Professionale/Qualifica;
- 3 candidature relativamente al ruolo di Responsabile della Formalizzazione e Certificazione delle competenze per gli enti di formazione accreditati;
- 6 candidature relativamente al ruolo di Esperto dei Processi Valutativi per gli enti di formazione accreditati;

Rispetto all’avviso D.G.R. n. 70 del 27/1/2014 rivolto al personale delle scuole nell’ambito dell’Istruzione e formazione professionale:

- 1 candidature relativamente al ruolo di Esperto dei Processi Valutativi;

Preso atto che la Commissione di validazione si è riunita in data **21/7/2016** ha esaminato tutte le candidature pervenute nel periodo sopracitato comprese le integrazioni richieste;

Preso atto della necessità di non ammettere all’istruttoria la candidatura E2831/2016 per il ruolo di RFC presentata dall’Ente Associazione San Patrignano (cod.Org.5543)per le motivazioni riportate nel verbale della commissione di validazione del 21/07/2016 conservato agli atti del servizio competente;

Dato atto che gli esiti complessivi dei lavori della commissione sono riportati negli allegati di seguito illustrati, rimandando, per ulteriori dettagli, ai verbali conservati agli atti del Servizio competente accessibile agli interessati, in particolare:

- Allegato A) Esperto d’ Area Professionale/Qualifica (EAPQ). Candidature “Validate”;
- Allegato B) Responsabile della Formalizzazione e Certificazione delle competenze (RFC). ENTI DI FORMAZIONE. Candidature “Validate”;
- Allegato C) Esperto dei Processi Valutativi (EPV). ENTI DI FORMAZIONE. Candidature “Validate”;
- Allegato D) Esperto dei Processi Valutativi (EPV). SCUOLE. Candidature “Validate”;
- Allegato E) Esperto d’ Area Professionale/Qualifica (EAPQ). Candidature “Non Validate”;

- Allegato F) Esperto dei Processi Valutativi (EPV). ENTI DI FORMAZIONE. Candidature “Non Validate”;

Vista la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e s.m.i.;

Richiamata la Determinazione della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro n. 1265 del 29/1/2016 “Conferimento incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro”;

Vista la determinazione n. 7288 del 29/4/2016 “assetto organizzativo della direzione Generale “Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa” in attuazione delle deliberazione di Giunta Regionale n. 622/2016 Conferimento incarichi dirigenziali in scadenza al 30/4/2016”;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057/2006 concernente “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali e s.m.”;
 - n.1663/2006 concernente “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
 - n.2416/2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;
 - n.1377/2010 concernente “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune direzioni generali” così come rettificata dalla DGR n. 1950/2010;
 - n. 56 del 25/1/2016 concernente “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001;
 - n. 270 del 29/1/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;
 - n. 72 del 29/1/2016 “Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 43/2001, presso la Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro;
 - n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;
- Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e s.m.i. la regolarità del presente atto;

determina:

1) di approvare gli elenchi di cui agli Allegati:

- Allegato A) Esperto d’ Area Professionale/Qualifica (EAPQ). Candidature “Validate”;
- Allegato B) Responsabile della Formalizzazione e Certificazione delle competenze (RFC). ENTI DI FORMAZIONE. Candidature “Validate”;
- Allegato C) Esperto dei Processi Valutativi (EPV). ENTI DI FORMAZIONE. Candidature “Validate”;
- Allegato D) Esperto dei Processi Valutativi (EPV). SCUOLE. Candidature “Validate”;
- Allegato E) Esperto d’ Area Professionale/Qualifica (EAPQ). Candidature “Non Validate”;
- Allegato F) Esperto dei Processi Valutativi (EPV). ENTI DI FORMAZIONE. Candidature “Non Validate”;

2) di autorizzare le candidature validate indicate negli Allegati:

Allegato A) Esperto d'Area Professionale/Qualifica (EAPQ). Candidature "Validate";

Allegato B) Responsabile della Formalizzazione e Certificazione delle competenze (RFC). ENTI DI FORMAZIONE. Candidature "Validate";

Allegato C) Esperto dei Processi Valutativi (EPV). ENTI DI FORMAZIONE. Candidature "Validate";

Allegato D) Esperto dei Processi Valutativi (EPV). SCUOLE. Candidature "Validate";

a far parte degli elenchi relativi ai ruoli professionali per la realizzazione del Sistema Regionale di Formalizzazione e

Certificazione delle competenze - SRFC;

3) di dare atto che le candidature non validate e ancora in corso di istruttoria come previsto dal procedimento amministrativo ai sensi dell'Art. 10 Bis L.241/90, saranno oggetto di un provvedimento successivo;

4) di pubblicare il presente atto, nei modi e nei tempi previsti all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché all'Allegato F) della D.G.R. 66/2016, citati in premessa.

5) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fabrizia Monti

Procedimento di cui
DGR 1467/07

ALLEGATO A

ESPERTO D'AREA PROFESSIONALE/QUALIFICA(EAPQ) Candidature "VALIDATE"

N	COGNOME E NOME	CODICE CANDIDATURA	AREA	QUALIFICA
1	BASCHIERI DAVIDE	136177/2016	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO D'IMPRESA	TECNICO NELLA GESTIONE ED ELABORAZIONE DATI
2	COSI LILIANA	13876/2016	PRODUZIONE ARTISTICA DELLO SPETTACOLO	MAESTRO DI DANZA
3	FERRARI JVAN	13282/2016	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI	OPERATORE DELLA PRODUZIONE DI PASTICCERIA
4	GIUFFREDI LUCA	13823/2016	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO D'IMPRESA	OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE
5	OPERA GENNARO	13534/2016	PROGETTAZIONE E PRODUZIONE MECCANICA ED ELETTROMECCANICA	TECNOLOGO DI PRODOTTO/PROCESSO NELLA MECCANICA
6	PIERI GERARDO	13730/2016	AUTORIPARAZIONE	OPERATORE MECCATRONICO DELL'AUTORIPARAZIONE
7	PIERI GERARDO	13742/2016	AUTORIPARAZIONE	TECNICO AUTRONICO DELL'AUTOMOBILE
8	ROSSI MARINA	13867/2016	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO D'IMPRESA	TECNICO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE
9	ROSSI MARINA	13858/2016	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO D'IMPRESA	TECNICO CONTABILE

N	COGNOME E NOME	CODICE CANDIDATURA	AREA	QUALIFICA
10	SALVARANI STEFANO	13728/2016	INSTALLAZIONE COMPONENTI E IMPIANTI ELETTRICI E TERMO-IDRAULICI	OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI E SOLARI FOTOVOLTAICI
11	TAMBINI MATTEO	13877/2016	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI	OPERATORE DELLA PRODUZIONE DI PASTICCERIA
12	TERZAGA MARCELLA	10389/2016	EROGAZIONE SERVIZI ESTETICI	OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE
13	TERZAGA MARCELLA	10811/2016	EROGAZIONE SERVIZI ESTETICI	ESTETISTA

Procedimento di cui
DGR 1467/07

ALLEGATO B**RESPONSABILE DELLA FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (RFC)
ENTI DI FORMAZIONE. CANDIDATURE "VALIDATE"**

N	COD ORGANISMO	ENTE	COGNOME	NOME	CODICE CANDIDATURA	RUOLO
1	844	CESCOT	DEGAN	FLAVIA	E2830/2016	RFC
2	844	CESCOT	MIGLIARINI	ELISA	E2828/2016	RFC

Procedimento di cui
DGR 1467/07

ALLEGATO C

ESPERTO DEI PROCESSI VALUTATIVI (EPV).ENTI DI FORMAZIONE CANDIDATURE "VALIDATE"

N	COD ORGANISMO	ENTE	COGNOME	NOME	CODICE CANDIDATURA	RUOLO
1	844	CESSCOT	BERTOZZI	ANNALISA	E2827/2016	EPV
2	844	CESSCOT	KOTAI	DORA	E2829/2016	EPV
3	1180	TECHNE	MAURA	LANFRI	E2812/2016	EPV
4	1180	TECHNE	SAVELLI	CHIARA	E2813/2016	EPV
5	1180	TECHNE	ZOLFINO	CHIARA	E2814/2016	EPV
6	4002	CESSCOT MODENA	BARIGAZZI	ROBERTA	E2816/2016	EPV

Procedimento di cui
DGR 70/2014

ALLEGATO D

**ESPERTO DEI PROCESSI VALUTATIVI (EPV). SCUOLE
CANDIDATURE "VALIDATE"**

N	COD SCUOLA	SCUOLA	COGNOME	NOME	COD CANDIDATURA	RUOLO
1	1320	IPIA ALBERGHETTI IMOLA	FALCONE	FRANCO	ES976/2016	EPV

Procedimento di cui
DGR 1467/07

ALLEGATO E

ESPERTO D'AREA PROFESSIONALE/QUALIFICA(EAPQ) CANDIDATURE "NON VALIDATE"

N	COGNOME E NOME	COD CANDIDATURA	AREA	QUALIFICA
1	ARTIOLI CRISTIANO	13713/2016	EROGAZIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI	ANIMATORE SOCIALE
2	BIOLCATTI PAOLINO	13756/2016	PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE SERVIZI DI SVILUPPO DELLE PERSONE	GESTORE DI PROCESSI DI APPRENDIMENTO
3	BIOLCATTI PAOLINO	13757/2016	PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE SERVIZI DI SVILUPPO DELLE PERSONE	ORIENTATORE
4	BIOLCATTI PAOLINO	13758/2016	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI	TECNICO DEI SERVIZI SALA-BANQUETING
5	MAGNANELLI MICHELA	13811/2016	PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE SERVIZI DI SVILUPPO DELLE PERSONE	GESTORE DI PROCESSI DI APPRENDIMENTO
6	MAGNANELLI MICHELA	13812/2016	PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE SERVIZI DI SVILUPPO DELLE PERSONE	ORIENTATORE
7	POLETTI SIMONETTA	13701/2016	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
8	PREGRASSO PIERA	13736/2016	PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE SERVIZI/PRODOTTI INFORMATIVI E COMUNICATIVI	TECNICO DELLA COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE
9	PREGRASSO PIERA	13743/2016	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO D'IMPRESA	OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE
10	ROVERSI RICCARDO	13726/2016	MARKETING E VENDITE	TECNICO DELLE VENDITE

N	COGNOME E NOME	COD CANDIDATURA	AREA	QUALIFICA
11	SALVARANI STEFANO	13729/2016	INSTALLAZIONE COMPONENTI E IMPIANTI ELETTRICI E TERMO-IDRAULICI	TECNICO NEI SISTEMI DOMOTICI
12	SALVARANI STEFANO	13741/2016	SVILUPPO E GESTIONE DELL'ENERGIA	TECNICO NEL MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI
13	SALVARANI STEFANO	13740/2016	SVILUPPO E GESTIONE DELL'ENERGIA	TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DELL'ENERGIA
14	SALVARANI STEFANO	13739/2016	SVILUPPO E GESTIONE DELL'ENERGIA	TECNICO NELLE SOLUZIONI ENERGETICHE SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO

Procedimento di cui
DGR 1467/07

ALLEGATO F

**ESPERTO DEI PROCESSI VALUTATIVI (EPV).ENTI DI FORMAZIONE
CANDIDATURE "NON VALIDATE"**

N	COD ORGANISMO	ENTE	COGNOME E NOME	CODICE CANDIDATURA	RUOLO
1	116	CERFORM	RANUZZINI FRANCESCA	E2796/2016	EPV
2	8637	A.I.R	PAGANELLI AMANDA	E2757/2016	EPV

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 4 AGOSTO 2016, N. 12744

Regolamento (CE) 1151/2012. Parere regionale sulla modifica del disciplinare della DOP Parmigiano-Reggiano in attuazione della deliberazione n. 1682/2014**IL RESPONSABILE**

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01 nonché della nota n° NP/2016/9208 del 10 maggio 2016 dal Responsabile del SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA,
ROBERTA CHIARINI

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1151/2012, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nel quale vengono fra l'altro individuati i requisiti necessari e le modalità per il riconoscimento delle Denominazioni di Origine Protette (DOP), delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Specialità Tradizionali Garantite (STG);
- il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014, adottato dalla Commissione il 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, adottato dalla Commissione il 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- il DM 14 ottobre 2013, prot. n. 12511, pubblicato il 25 ottobre 2013 sul n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto "Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1682, del 27 ottobre 2014, avente per oggetto "Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di Dop, Igp e Stg relative a prodotti ottenuti nel territorio della regione Emilia-Romagna: modalità per l'espressione del parere regionale", che ha sostituito la deliberazione 1273/1997;

Preso atto che il 10 maggio 2016, prot. n. PG.2016.341312, è pervenuta alla Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca la proposta di modifica del disciplinare della Dop Parmigiano-Reggiano, inoltrata dal Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano, con sede in Reggio Emilia, via J.F. Kennedy, 18;

Considerato che, per quanto disposto dagli atti già citati:

- con nota datata 17 maggio 2016, prot. NP.2016.9668, è stato richiesto al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera un parere tecnico in merito alle modifiche proposte;
- la Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera ha ritenuto, con nota NP.2016.14017 del 13 luglio 2016, di non evidenziare particolari rilievi in merito, salvo:
 - la sottolineatura della numerosità delle modifiche proposte;
 - la necessità di un approfondimento al fine di verificare che la domanda risponda ai requisiti necessari per essere classificata come minore;
- il giorno 15 giugno 2016 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 178 la Comunicazione del Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare relativa alla "Domanda di modifica del disciplinare della Dop Parmigiano-Reggiano";

- in seguito a tale pubblicazione è pervenuta in data 24 giugno 2016, prot. n. PG.2016.492910 del 28 giugno 2016, una richiesta di esame della documentazione presentata dal socio amministratore della Soc. Agr. Tenuta di Rimale s.s.; tale richiesta è stata seguita, in data 28 giugno 2016, dalla visione della documentazione presentata dal Consorzio e dalla richiesta di accesso agli atti ed estrazione di copia di una parte della suddetta documentazione (domanda di approvazione di una modifica minore e documento unico);
- sono inoltre pervenute osservazioni, via pec, dai seguenti soggetti:

Denominazione	Indirizzo pec	Data arrivo	N. prot.
Agri Piacenza Latte	agripclatte@ arubapec.it	14/07/2016	PG.2016.531986 del 15/07/2016
Azienda agricola casearia Le Ghiaie di Torelli Pierluigi e Alberto	magtorelli@pec.it	14/07/2016	PG.2016.536248 del 19/07/2016
Società agricola Delsante Elvezio e Saverio società semplice	saverio.delsante@ pec.it	15/07/2016	PG.2016.536730 del 19/07/2016
Azienda agricola Bertona Soc. semplice	bertona@pec.it	15/07/2016	PG.2016.537054 del 19/07/2016
Aziende agricole Principe Corrado Gonzaga	gonzagacorrado@ pec.it	15/07/2016	PG.2016.537090 del 19/07/2016
Società agricola Cantele Bruno e Attilio	azagr_cantele@ pec.it	15/07/2016	PG.2016.537210 del 19/07/2016
Azienda agricola Eredi Morbarigazzi Guglielmo ss	morbarigazzi@ pec.it	16/07/2016	PG.2016.537306 del 19/07/2016
Cooperativa casearia Agrinascente s.a.c.	agricolamargherita@ pcert.postecert.it	16/07/2016	PG.2016.537251 del 19/07/2016

Preso atto che le osservazioni pervenute – tenuto conto anche di quelle giunte oltre il termine di trenta giorni in quanto analoghe alle altre – riguardano temi ricorrenti a volte segnalati da più soggetti, sintetizzati come segue:

1. l'affermazione di non avere avuto sufficiente tempo e documentazione per approfondire le valutazioni, e la conseguente richiesta di riapertura dei termini per la presentazione delle osservazioni;
2. i tempi di mungitura, troppo brevi e tali da impedire l'uso dei robot di mungitura;
3. la temperatura del latte alla stalla (18°C), considerata non adeguata agli standard qualitativi di conservazione del latte;
4. l'inserimento di un metodo per valutare l'uso di insilati, ritenuto ancora non sufficientemente sperimentato;
5. la clausola sulla detenzione di insilati, che ne riserva l'uso alle "altre filiere", ritenuta incoerente e controproducente;
6. le limitazioni e differenziazioni sull'uso delle preparazioni zuccherine nell'alimentazione delle bovine, che acuiscono il problema della carenza energetica tipico negli animali alimentati con

razioni da Parmigiano-Reggiano;

7. i divieti e le limitazioni dell'uso di grassi nell'alimentazione delle bovine, che non incide sulle caratteristiche del latte ed è invece uno dei metodi più diffusi per evitare l'eccessivo dimagrimento delle lattifere nelle prime fasi di lattazione che le pone in deficit energetico;
8. l'introduzione di un manuale di buone pratiche per la gestione dell'alimentazione, che dovrebbe essere presente fra i documenti allegati al disciplinare;
9. la richiesta di introduzione di controlli più stringenti in occasione delle operazioni di grattugia, con presenza degli ispettori durante tutto l'orario di lavoro, a garanzia del consumatore e del produttore;
10. le caratteristiche delle vasche di decantazione, che potrebbero essere sigillate e pressurizzate invece che aperte, limitando così il rischio di contaminazioni esterne;
11. la chiarezza delle modalità di miscelazione del latte della sera con quello del mattino, in particolare sull'ipotesi, ritenuta penalizzante nei confronti delle tecnologie che possono essere adottate da ciascun caseificio, che questa avvenga esclusivamente nelle caldaie;
12. il divieto assoluto di trattamenti cui sottoporre il formaggio, ritenuto inopportuno perché potrebbe essere un limite alla sperimentazione di eventuali nuove modalità di affinamento e consumo del prodotto;
13. l'introduzione del concetto di sfrido, che implica la possibilità di perdere il controllo sulla tracciabilità al momento del distacco della crosta contrassegnata, vero elemento efficace di distinzione;

Dato atto che:

- con nota PG.2016.360154 in data 17 maggio 2016 si è richiesto al Ministero, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del DM 14 ottobre 2013, una riunione per l'esame delle problematiche legate all'istanza presentata;
- tale riunione si è tenuta il giorno 30 maggio 2016;
- al termine dell'incontro sono stati verbalizzati numerosi rilievi relativi a molti degli argomenti oggetto di richiesta di modifica, nonché l'intenzione di proporre al Consorzio del formaggio parmigiano-reggiano un incontro nel quale chiarire le perplessità emerse;

Preso altresì atto:

- che tale secondo incontro, tenutosi presso la sede del ministero il 14 luglio 2016, ha permesso di rivalutare numerose modifiche, per giungere a una nuova stesura della domanda di modifica, comprensiva di allegati a sostegno delle modifiche proposte, pervenuta il 28 luglio 2016, prot. n. PG.2016.560084 del 1 agosto 2016;
- che, in considerazione delle numerose differenze fra la versione pubblicata e la versione attuale delle modifiche proposte, è opportuno allegare al presente atto la versione del disciplinare comprensiva di tali modifiche;

Dato atto che, con riferimento alle osservazioni sopra riassunte, anche alla luce di tale nuova versione della domanda si precisa quanto segue:

1. i tempi di pubblicazione sono stabiliti dalle procedure regionali, e la documentazione è disponibile a chiunque la richieda, come è in effetti accaduto all'azienda che ha ottenuto in visione e in parte in copia la documentazione disponibile presso gli uffici regionali;
2. i tempi di mungitura sono aumentati, nel complesso, di un'ora rispetto a quanto già previsto dal disciplinare vigente, senza più distinguere tra tempi di mungitura e tempi di consegna del latte; qualora, come sembra, la contestazione riguardi l'esistenza di tempi di mungitura prestabiliti, non è oggetto di valutazione in questa occasione;

3. non è stata proposta la modifica dei valori di temperatura del latte alla stalla; pertanto le considerazioni su tali valori non sono oggetto di valutazione in questa occasione;
4. si ritiene che l'inserimento di parametri di riferimento – in questo caso della presenza di CPFA – sia in generale un aspetto positivo, quando non sia di costo eccessivo; nel caso dei valori inseriti per valutare l'uso di insilati, la presenza di una tolleranza pari all'incertezza di misura appare sufficiente a garantire l'attendibilità di un'eventuale non conformità;
5. questa proposta di modifica è una scelta tecnica accettata in assemblea con oltre il 75% dei voti; allo stato attuale non ci sono ragioni tecniche per negare il parere favorevole;
6. questa proposta di modifica è una scelta tecnica accettata in assemblea con oltre il 75% dei voti; allo stato attuale non ci sono ragioni tecniche per negare il parere favorevole;
7. questa proposta di modifica è una scelta tecnica accettata in assemblea con oltre il 75% dei voti; allo stato attuale non ci sono ragioni tecniche per negare il parere favorevole;
8. questa osservazione, certamente corretta, è stata sollevata anche dagli istruttori regionali e ministeriali, e tale condizione è stata eliminata dalla richiesta di modifica;
9. questa osservazione appare adeguata ad eventuali aggiornamenti del piano di controllo, più che del disciplinare;
10. non è stata proposta la modifica delle caratteristiche delle vasche di decantazione; pertanto i suggerimenti presentati nelle osservazioni non sono oggetto di valutazione in questa occasione;
11. questa osservazione è pertinente, e comunque la modifica è stata ritirata;
12. si ritiene che la precisazione del divieto di trattamenti e l'indicazione, a mero titolo di esempio, dei trattamenti vietati sia accettabile; qualora si intenda, in futuro, sottoporre il prodotto a trattamenti innovativi di qualsiasi genere, essi andranno prima sperimentati su prodotto che non potrà essere classificato come Dop, e poi eventualmente inseriti attraverso la normale procedura di modifica;
13. si ritiene opportuno definire il concetto di sfrido, proprio per favorire la rintracciabilità di parti di formaggio, utili per la commercializzazione, che potrebbero rischiare di perderla;

Dato atto che si è provveduto ad effettuare l'istruttoria della proposta menzionata, integrata dalla documentazione sopra indicata, le cui risultanze sono sintetizzate nel verbale acquisito al prot. NP/2016/15299 del 04 agosto 2016;

Considerato che la richiesta di registrazione risulta completa e conforme alle disposizioni del Regolamento 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione 1682/2014;

Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di registrazione sopra citata è trattenuta agli atti del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare;

Dato infine atto che:

- ai sensi della lettera C e del punto 7 della lettera B dell'allegato alla citata deliberazione 1682/2014, spetta al Responsabile del Servizio competente l'espressione del parere sulle proposte di modifica del disciplinare pervenute;
- ai sensi del punto 8 della lettera B dell'allegato alla citata deliberazione 1682/2014 tale parere viene espresso con riferimento ai seguenti aspetti:
 - validità socioeconomica della proposta di registrazione;
 - coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;

- presenza di eventuali interessi contrapposti;
- eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della DOP o dell'IGP;

Considerato che, in coerenza con quanto riportato dal citato verbale:

- la validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare è connessa anche all'importanza della Dop Parmigiano-Reggiano per tutto il settore lattiero caseario regionale; essa si manifesta quindi particolarmente nei confronti dei produttori, ed è sottolineata dall'ampiezza del consenso alle proposte di modifica finora presentate, che in assemblea hanno ottenuto fra il 75% e il 79% dei voti;
- la coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari è assicurata dalle valutazioni espresse anche dal Servizio competente per il settore produttivo, che ha esaminato le modifiche proposte senza particolari rilievi, nonché dalle considerazioni scaturite dal successivo esame istruttorio, che ha evidenziato numerose criticità relativamente alla normativa comunitaria sulle modifiche minori, risolte dalla nuova versione delle modifiche presentata il 28 luglio;
- la presenza di interessi contrapposti, rilevata dall'esame delle osservazioni presentate in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, è stata valutata nel corso dell'istruttoria; nei casi in cui permanga la presenza di interessi contrapposti fra la maggioranza dei consorziati e alcuni produttori, questi ultimi possono presentare opposizioni al momento della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, così come stabilito dalle procedure nazionali illustrate dal DM 14 ottobre 2013;
- non si individuano ulteriori aspetti rilevanti per ottenere la registrazione della modifica del disciplinare;

Preso atto infine che il Servizio competente, secondo quanto stabilito dalla lettera B, punto 10, e dalla lettera C dell'allegato alla deliberazione n. 1682/2014, è tenuto a comunicare a mezzo PEC ai mittenti delle osservazioni l'avvenuta emanazione e pubblicazione del parere;

Considerato pertanto che con riferimento agli aspetti sopraindicati si ritiene di esprimere parere positivo in merito alla proposta di modifica del disciplinare della Dop Parmigiano-Reggiano;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016 avente per oggetto "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 di indirizzo in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture regionali e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali, e successive modifiche;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" e n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16 maggio 2016 concernente "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";

Attestata, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;

D E T E R M I N A

- 1) di esprimere **parere positivo**, per le motivazioni esposte in premessa, relativamente alla proposta di modifica del disciplinare della Dop Parmigiano-Reggiano, ai sensi del Regolamento (CE) 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1682/2014, inoltrata dal Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano, con sede in Reggio Emilia, via J.F. Kennedy, 18; con riferimento ai seguenti aspetti:
 - validità socioeconomica della proposta di registrazione;
 - coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
 - avvenuta valutazione di interessi contrapposti;
- 2) di inviare la presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di modifica del disciplinare;
- 3) di comunicare a mezzo PEC ai mittenti delle osservazioni l'avvenuta emanazione e pubblicazione del presente parere;
- 4) di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, secondo le indicazioni operative contenute nella deliberazione di Giunta n. 66/2016;
- 5) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Roberta Chiarini

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO

STANDARD DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO

La DOP Parmigiano Reggiano è un formaggio a pasta dura, cotta e a lenta maturazione, prodotto con latte crudo, parzialmente scremato, proveniente da vacche la cui alimentazione è costituita prevalentemente da foraggi della zona d'origine. Il latte non può essere sottoposto a trattamenti termici e non è ammesso l'uso di additivi.

Tutto il latte introdotto in caseificio deve essere conforme ai Regolamenti di Produzione del Parmigiano Reggiano.

Per l'intero allevamento il tempo di mungitura del latte destinato alla DOP, di ciascuna delle due munte giornalieri consentite, comprensivo del relativo trasporto in caseificio, deve essere contenuto entro le sette ore.

Il latte della mungitura della sera e quello della mungitura del mattino sono consegnati integri al caseificio entro due ore dalla fine di ciascuna mungitura. Il latte non può essere sottoposto a processi di centrifugazione. Il latte può essere raffreddato immediatamente dopo la mungitura e conservato ad una temperatura non inferiore a 18°C.

Immediatamente dopo la consegna in caseificio e dopo l'eventuale agitazione necessaria alla miscelazione, il latte della sera viene steso in vasche di acciaio aperte e aerate naturalmente per la parziale decrematura, per affioramento naturale del grasso.

Il latte del mattino, dopo la consegna in caseificio, viene miscelato con il latte parzialmente scremato della sera precedente; può anche essere sottoposto ad una parziale scrematura per affioramento naturale del grasso.

Il rapporto grasso/caseina nel latte di caldaia, calcolato come valore medio ponderato dei lotti caldaia nel giorno di lavorazione, deve essere al massimo 1,1 + 12%.

E' possibile conservare un'aliquota di latte del mattino, fino ad un massimo del 15%, per la caseificazione del giorno successivo. In tale caso il latte, che deve essere conservato in caseificio in appositi recipienti di acciaio ad una temperatura non inferiore a 10°C, dovrà essere steso, unitamente al latte della sera, nelle vasche per l'affioramento naturale del grasso.

Al latte è addizionato il siero-innesto, una coltura naturale di fermenti lattici ottenuta dall'acidificazione spontanea del siero residuo della lavorazione del giorno precedente.

La coagulazione del latte, ottenuta con l'uso esclusivo di caglio di vitello, è effettuata nelle caldaie tronco-coniche di rame per ottenere fino a due forme per ciascuna caldaia.

Le caldaie devono essere utilizzate una sola volta al giorno. E' possibile riutilizzare il 15% delle caldaie per una seconda caseificazione.

Alla coagulazione seguono la rottura della cagliata e la cottura. Si lasciano quindi sedimentare i granuli sul fondo della caldaia in modo da ottenere una massa compatta. Tali operazioni devono avvenire entro la mattinata.

Dopo la sedimentazione, la massa caseosa è trasferita negli appositi stampi per la formatura.

Dopo alcuni giorni, si procede alla salatura per immersione in una soluzione salina. La maturazione deve protrarsi per almeno 12 mesi, a partire dalla formatura del formaggio. In estate la temperatura del magazzino di stagionatura non può essere inferiore a 16°C. La stagionatura delle forme può avvenire in scalere con assi di legno.

Il Parmigiano Reggiano presenta le seguenti caratteristiche:

- forma cilindrica a scalzo leggermente convesso o quasi diritto, con facce piane leggermente orlate;
- dimensioni: diametro delle facce piane da 35 a 45 cm, altezza dello scalzo da 20 a 26 cm;

- peso minimo di una forma: kg 30;
- aspetto esterno: crosta di colore paglierino naturale;
- colore della pasta: da leggermente paglierino a paglierino;
- aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato, saporito ma non piccante;
- struttura della pasta: minutamente granulosa, frattura a scaglia;
- spessore della crosta: circa 6 mm;
- grasso sulla sostanza secca: minimo 32%.

Per quanto riguarda le caratteristiche strutturali, si deve fare riferimento alla classificazione merceologica del formaggio riportata nel regolamento di marchiatura.

Il Parmigiano Reggiano DOP nelle tipologie di forma, porzionato o grattugiato, non può essere sottoposto ad alcun trattamento, ivi compresi, a mero titolo di esempio, trattamento termico, liofilizzazione, essiccazione, congelamento e surgelazione, e presenta anche le seguenti caratteristiche:

- additivi: assenti;
- amminoacidi liberi totali: maggiori del 15% delle proteine totali (metodo HPLC e cromatografia a scambio ionico);
- composizione isotopica e minerale: tipica del Parmigiano Reggiano; risulta depositata presso il Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, presso l'Organismo di Controllo e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e determinata con metodiche di spettrometria di massa su rapporti isotopici (IRMS);
- acidi ciclopropanici: inferiori a 22 mg/100 g di grasso (dato già comprensivo dell'incertezza di misura, metodo CG-MS).

Per quanto non specificato si fa riferimento alla prassi consacrata dagli usi locali, leali e costanti.

Il confezionamento del formaggio Parmigiano Reggiano grattugiato e in porzioni con e senza crosta deve essere effettuato all'interno della zona di origine al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e il controllo.

Come già previsto dal D.P.C.M. 4.11.1991 la denominazione di origine del formaggio "Parmigiano Reggiano" è estesa alla tipologia grattugiato, ottenuta esclusivamente da formaggio intero avente diritto alla denominazione di origine di cui trattasi, a condizione che le operazioni di grattugia siano effettuate nell'ambito della zona di produzione del formaggio medesimo e che il confezionamento avvenga immediatamente senza nessun trattamento e senza aggiunta di alcuna sostanza.

Fermo restando le caratteristiche tipiche del Parmigiano Reggiano, la tipologia della denominazione in parola è riservata al formaggio grattugiato avente anche i parametri tecnici e tecnologici sotto specificati:

- umidità: non inferiore al 25% e non superiore al 35%;
- aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0,5 mm non superiori al 25%.
- quantità di crosta: non superiore al 18%.

La zona di produzione comprende i territori delle province di Bologna alla sinistra del fiume Reno, Mantova alla destra del fiume Po, Modena, Parma e Reggio nell'Emilia.

Fermo restando quanto previsto precedentemente sul confezionamento, è tuttavia consentito procedere, anche al di fuori della zona di origine, al taglio e confezionamento di parti di forma certificata non inferiori ad ottavi di forma e recanti anche parzialmente, purché chiaramente visibili, la dicitura a puntini "Parmigiano-Reggiano" e uno dei segni distintivi - il bollo ovale "Parmigiano Reggiano Consorzio Tutela", il bollo ovale "Export" o il bollo ovale "Premium" - purché non siano destinate ad essere presentate tal quali al consumatore finale.

I documenti commerciali che si riferiscono al prodotto di cui al precedente paragrafo devono riportare la seguente indicazione: "Parmigiano Reggiano tagliato conformemente al disciplinare".

Fermo restando quanto previsto precedentemente sul confezionamento, è inoltre consentito procedere nel luogo di vendita al dettaglio alle operazioni di grattugiatura/taglio e confezionamento di Parmigiano Reggiano su richiesta del consumatore finale. E' altresì consentito nel luogo di vendita al dettaglio procedere

alle operazioni di grattugiatura/taglio e confezionamento di Parmigiano Reggiano preincartato per la vendita diretta, a condizione che sia mantenuta la possibilità che tali operazioni avvengano su richiesta del consumatore finale e sia assicurata la tracciabilità del prodotto.

Le operazioni di grattugiatura e taglio di Parmigiano Reggiano, nel rispetto delle condizioni del precedente paragrafo, possono essere effettuate anche dalle collettività di cui all'art. 2, lettera d) del Reg. (UE) 1169/2011.

Il prodotto residuo generato dalla lavorazione (porzionatura) del Parmigiano Reggiano, destinato ad ulteriori lavorazioni di Parmigiano Reggiano, viene denominato "sfrido".

Lo sfrido si classifica in:

- a) crosta: faccia piana, scalzo, separati dalla pasta;
- b) pasta: cuori, porzioni sottopeso/sovrappeso e formaggio senza crosta;
- c) altro: residuo di lavorazione non rientrante nei punti precedenti.

Per tale prodotto deve essere garantita la tracciabilità (matricola e mese/anno di produzione).

Lo sfrido può essere trasferito internamente alla stessa azienda/gruppo, purché tra stabilimenti inseriti nel sistema di controllo, o commercializzato solo tra caseifici, porzionatori e grattugiatori inseriti nel sistema di controllo, con l'esatta identificazione, nei documenti di accompagnamento o commerciali, della tipologia di sfrido e della matricola e mese/anno di produzione delle forme da cui provengono.

La commercializzazione dello sfrido a soggetti diversi da quelli identificati nel precedente paragrafo fa perdere il diritto alla denominazione di origine protetta.

Al fine di garantire l'autenticità e consentire la corretta identificazione del formaggio Parmigiano Reggiano immesso sul mercato preconfezionato, grattugiato e in porzioni, ogni confezione dovrà recare un contrassegno costituito, nella parte superiore, dalla figura di una fetta e di una forma di formaggio Parmigiano Reggiano e da un coltellino nonché, nella parte inferiore, dalla scritta PARMIGIANO REGGIANO, come da rappresentazione grafica che segue, che dovrà essere riprodotto in quadricromia secondo le modalità tecniche definite dal Consorzio mediante apposita convenzione.



Al fine di consentire al consumatore la corretta identificazione della stagionatura del formaggio Parmigiano Reggiano preconfezionato immesso sul mercato in porzioni superiori ai 15 grammi, nell'etichettatura deve figurare l'indicazione dell'età minima del formaggio.

L'indicazione nell'etichettatura della matricola o della denominazione del caseificio è obbligatoria soltanto nel caso di grattugiato/porzioni ottenuti da forme marchiate "Premium" ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento di marchiatura.

Al fine di assicurare il monitoraggio delle attività e la raccolta delle informazioni utili ad assicurare la vigilanza e la tutela della denominazione di origine protetta, i Grattugiatori/Porzionatori sono tenuti a comunicare i quantitativi di prodotto finito certificato e i dati relativi alla tracciabilità delle singole forme utilizzate e la accettazione delle verifiche documentali (fatture, documenti di trasporto e documenti di tracciabilità) riguardanti il formaggio Parmigiano Reggiano.

Alla forma o alle parti di forma che, perdendo i requisiti del disciplinare, non abbiano più diritto alla DOP, dovranno essere asportati i marchi di origine e di selezione.

E' consentito l'uso della denominazione Parmigiano Reggiano nell'elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare qualora l'ingrediente utilizzato sia formaggio conforme al disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano.

Gli operatori (allevatori produttori di latte, caseifici, stagionatori, grattugiatori e porzionatori) sono inseriti nel sistema di controllo ed iscritti in appositi elenchi gestiti dall'Organismo di controllo ed assicurano, mediante registrazioni documentali in autocontrollo, soggette alla verifica dell'Organismo di controllo, la prova dell'origine per quanto riguarda i mangimi, le materie prime e i prodotti che provengono dalla zona di origine, nonché il fornitore e il destinatario, documentando per ogni fase le partite in entrata, le partite in uscita e la correlazione tra le stesse.

REGOLAMENTO DI MARCHIATURA

CAPITOLO I

Disposizioni generali e definizioni

Art. 1 - I marchi

1. I segni distintivi del formaggio Parmigiano Reggiano sono rappresentati dai marchi d'origine e dai marchi di selezione.
2. La marchiatura d'origine è eseguita a cura dei singoli caseifici mediante:
 - a) l'apposizione di una placca di caseina recanti i codici identificativi della forma;
 - b) l'impiego di apposite matrici (fasce marchianti) imprimenti sulla superficie dello scalzo di ogni forma la dicitura a puntini "Parmigiano-Reggiano" (cfr. Immagine n. 1), nonché la matricola del caseificio produttore, l'annata e il mese di produzione.
3. La marchiatura di selezione è effettuata dal Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, come riportato nei successivi Art. 4, 5, 6, 7 e 8, dopo l'effettuazione delle operazioni di controllo da parte dell'Organismo di controllo autorizzato.

Art. 2 - Compiti del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano

1. Il Consorzio, ai sensi della legge n. 526/1999, stabilisce le modalità per l'impiego dei marchi, nel rispetto del disciplinare di produzione e vigila sul loro corretto utilizzo presso i caseifici. In caso di uso non corretto dei marchi di origine o di altra inosservanza al disciplinare depositato ai sensi del Regolamento (UE) N. 1151/12 e successive modifiche, verificato dagli Organi a ciò preposti, il Consorzio dispone il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria secondo le norme vigenti.
2. Il Consorzio assegna ad ogni caseificio produttore di Parmigiano Reggiano un numero di matricola, che viene anche comunicato all'Organismo di controllo ed inserito nel sistema di controllo.
3. L'uso sulle forme di altri contrassegni non previsti dal presente Regolamento deve essere espressamente autorizzato dal Consorzio, che ne fissa le caratteristiche e le modalità applicative, in quanto gli stessi non possono sovrapporsi ai marchi DOP e devono assicurare la prevalenza di questi ultimi.

Art. 3 - Obblighi dei caseifici

1. I caseifici che intendono produrre Parmigiano Reggiano, prima dell'inizio dell'attività, debbono inoltrare domanda al Consorzio, comunicando che sono inseriti nel sistema di controllo, per l'assegnazione del numero di matricola e per la richiesta delle matrici marchianti e delle placche di caseina, al fine di effettuare la marchiatura di origine.
2. I caseifici sono responsabili del corretto uso e della conservazione delle fasce marchianti e delle placche di caseina, che sono loro fornite in dotazione fiduciaria.
3. I caseifici debbono tenere quotidianamente aggiornato il Registro di Produzione, vidimato dal Consorzio, che sarà a disposizione dell'Organismo di controllo per l'espletamento della sua attività, e delle competenti Autorità.
4. I caseifici hanno l'obbligo di mantenere il rendiconto di tutta la produzione. In caso di non corretta tenuta della rendicontazione, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
5. I caseifici hanno l'obbligo di mettere o di far mettere a disposizione del Consorzio il formaggio per le operazioni di classificazione, apposizione dei bolli e annullamento dei marchi previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9. In caso di inadempienza il Consorzio dispone, secondo le modalità previste dal piano di

- controllo, il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria.
6. I caseifici sono tenuti a fornire al Consorzio ed ai suoi incaricati tutti gli elementi utili per l'applicazione del presente Regolamento.

Art. 4 - Definizione dei lotti produttivi e operazione di espertizzazione

1. La produzione del caseificio è divisa in lotti e più precisamente:
 - a) 1° lotto: il formaggio prodotto nei mesi da gennaio ad aprile;
 - b) 2° lotto: il formaggio prodotto nei mesi da maggio ad agosto;
 - c) 3° lotto: il formaggio prodotto nei mesi da settembre a dicembre.
2. Prima della marchiatura di selezione, tutte le forme di Parmigiano Reggiano sono esaminate da una Commissione nominata dal Consorzio, composta da esperti iscritti in un elenco tenuto dallo stesso e comunicato all'Organismo di controllo.
3. Le operazioni di espertizzazione e di apposizione dei marchi devono avvenire all'interno della zona di origine.

CAPITOLO II

Procedure

Art. 5 - Espertizzazione

Le operazioni di espertizzazione sono espletate per i tre lotti di produzione in tre periodi, secondo il seguente calendario:

- a) il formaggio del primo lotto è espertizzato a partire dal 1° dicembre dello stesso anno;
- b) il formaggio del secondo lotto è espertizzato a partire dal 1° aprile dell'anno successivo;
- c) il formaggio del terzo lotto è espertizzato a partire dal 1° settembre dell'anno successivo.

Art. 6 - Classificazione del formaggio

1. L'espertizzazione del formaggio avviene attraverso la valutazione dell'aspetto esterno, della struttura e delle caratteristiche olfattive della pasta, avvalendosi dell'esame con il martello e con l'ago in riferimento agli usi ed alle consuetudini, secondo la classificazione riportata in allegato.
2. Al fine di coadiuvare gli esperti nell'attività di valutazione delle forme, le commissioni devono procedere al taglio di almeno una forma per lotto o, comunque, tante quante sono necessarie per valutarne le caratteristiche strutturali ed organolettiche. Ai caseifici è fatto obbligo di mettere a disposizione le forme indicate dagli esperti da sottoporre al taglio e di consentire l'eventuale prelievo di una porzione delle stesse.

Art. 7 - Apposizione dei bolli ad inchiostro

Contestualmente alle operazioni di espertizzazione, di cui all'Art. 6, alle forme sono applicati bolli provvisori ad inchiostro indelebile per caratterizzare le seguenti categorie definite nell'allegato:

- a) prima categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio Parmigiano Reggiano "scelto sperlato", "zero" ed "uno";
- b) seconda categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio Parmigiano Reggiano "mezzano" o "prima stagionatura";
- c) terza categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio "scarto" e "scartone".

Art. 8 - Apposizione dei contrassegni

1. Sulle forme di prima e di seconda categoria, si appone un bollo ovale imprimente la dicitura "Parmigiano Reggiano Consorzio Tutela" e l'anno di produzione (cfr. Immagine n. 2);
2. il formaggio di seconda categoria è sottoposto all'identificazione mediante un contrassegno indelebile da applicarsi sullo scalzo della forma;
3. le suddette operazioni potranno essere effettuate dopo sette giorni dall'avvenuta espertizzazione, su indicazione dell'Organismo di controllo.

Art. 9 - Annullamento marchi

Sulle forme di terza categoria, unitamente a quelle con gravi difetti strutturali che non ne hanno consentito la stagionatura ed a quelle che hanno subito correzioni tali da compromettere l'estetica della forma e/o la qualità della pasta e/o i contrassegni identificativi del mese, dell'anno di produzione e della matricola del caseificio,

saranno asportati i marchi a cura degli addetti del Consorzio, o le stesse dovranno essere consegnate ad una o più strutture di trasformazione convenzionate con il Consorzio. Per tali forme, il caseificio dovrà conservare la documentazione prodotta dalle suddette strutture da cui risulti l'avvenuto annullamento dei marchi. L'annullamento dei marchi è effettuato anche per le forme sulle quali non sono stati correttamente applicati i marchi stessi.

Art. 10 - Redazione dei verbali

Per le operazioni di espertizzazione, di identificazione e bollatura delle forme di prima e di seconda categoria e di annullamento dei marchi, per ognuno dei lotti o per le frazioni di lotto della partita, è redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal personale preposto a svolgere tali operazioni e dal legale rappresentante del caseificio o da persona da esso espressamente incaricata.

Art. 11 – Ricorsi

1. I caseifici possono ricorrere avverso l'esito della espertizzazione inviando apposita notifica al Consorzio entro quattro giorni dal termine di ogni singola sessione di espertizzazione, a mezzo lettera raccomandata.
2. I ricorsi sono esaminati da una Commissione di Appello che disporrà l'eventuale riesame del formaggio entro 15 giorni dal ricevimento della notifica. Tale commissione è nominata dal Consorzio ed è composta da almeno tre membri non facenti parte delle Commissioni di Espertizzazione di cui all'Art. 4.

CAPITOLO III

Altre disposizioni

Art. 12 - Richiesta correzione dei marchi di origine

Per le forme che nel corso della maturazione presentassero difetti di crosta tali da richiedere un intervento di correzione nella zona della placca, il caseificio dovrà richiedere al Consorzio l'applicazione di un bollo indelebile sostitutivo della placca stessa. Il caseificio dovrà conservare e consegnare al Consorzio le placche asportate.

Art. 13 - Richiesta di annullamento marchi di origine

Per le forme che nel corso della maturazione, presentassero gravi difetti tali da non consentirne la prosecuzione della stagionatura, i caseifici avranno la facoltà di richiedere, prima dell'espertizzazione, l'annullamento dei marchi di origine a cura del Consorzio o la consegna come indicato all'Art. 9.

Art. 14 - Cessione di forme prima del dodicesimo mese

1. Il formaggio può essere immesso al consumo con la denominazione di origine protetta Parmigiano Reggiano solo quando la forma riporta il bollo ovale di selezione e ha compiuto i 12 mesi di stagionatura minima.
2. Nel caso di movimentazione di forme prima del compimento del 12° mese di stagionatura tra soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se riportanti il bollo ovale, le bolle di consegna e le fatture dovranno riportare la seguente indicazione, già sottoscritta dal legale rappresentante del caseificio, sui verbali di espertizzazione e di marchiatura: "formaggio atto a divenire Parmigiano Reggiano".

Art. 15 - Marchi "Export" e "Premium"

1. A partire dal compimento del 18° mese di maturazione, i detentori di Parmigiano Reggiano possono richiedere al Consorzio l'apposizione del marchio "Export". Il formaggio, per potersi fregiare del suddetto marchio, deve presentare le caratteristiche merceologiche previste per il Parmigiano Reggiano "scelto sperlato" di cui all'allegato richiamato nell'art. 7.
2. A partire dal compimento del 24° mese di maturazione, i detentori di Parmigiano Reggiano possono richiedere al Consorzio l'apposizione del marchio "Premium". Il formaggio, per potersi fregiare del suddetto marchio, deve presentare le caratteristiche merceologiche previste per il Parmigiano Reggiano "scelto sperlato" di cui all'allegato richiamato nell'art. 7. Inoltre, per ogni lotto di stagionatura, deve essere attribuito un giudizio di analisi sensoriale al formaggio e l'idoneità sarà attribuita solo al formaggio che avrà un giudizio superiore rispetto al dato medio del Parmigiano Reggiano secondo le modalità operative definite dal Consorzio.
3. Le forme certificate di cui ai paragrafi precedenti possono acquisire l'idoneità a fregiarsi dei marchi

sopra indicati anche se la stagionatura è proseguita in locali situati al di fuori della zona di produzione.

4. Le spese relative alle operazioni di marchiatura sono a carico dei richiedenti.

Art. - 16 Costi

1. Per la consegna delle matrici marchianti e delle placche di caseina, a garanzia dell'adempimento degli obblighi relativi, è facoltà del Consorzio di richiedere ai caseifici un deposito cauzionale nella misura che sarà dallo stesso annualmente fissata.
2. Per il servizio di annullamento dei marchi per le forme di terza categoria di cui agli articoli 9 e 13 e per l'apposizione del bollo sostitutivo delle placche di cui all'art. 12, ai caseifici sarà richiesto un rimborso spese per forma, nella misura che sarà stabilita dal Consorzio.
3. Per la sostituzione delle matrici marchianti usurate anzitempo, o comunque deteriorate, verrà richiesto ai caseifici un rimborso spese.

Allegato

CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA DEL FORMAGGIO

La classificazione si riferisce al formaggio al momento dell'espertizzazione.

1. Parmigiano Reggiano “scelto sperlato”

Tale qualifica viene attribuita a quelle forme immuni da qualsiasi difetto sia esterno che interno (pezzatura, crosta, martello, ago, struttura della pasta, aroma, sapore) in qualsiasi modo rilevabile, sia alla vista sia al collaudo dell'ago e del martello.

2. Parmigiano Reggiano “zero (0) e uno (1)”

Tale qualifica comprende:

- a) **zero**: le forme che, pur rispondendo alle caratteristiche di scelto, presentano sulla crosta fessure superficiali, piccole erosioni, spigoli leggermente rovinati e qualche piccola correzione senza che la forma risulti deformata.
- b) **uno**: le forme aventi leggere anomalie di struttura ed in particolare:
 - uno o due vescicotti (cavità di forma circolare od oblunga creatasi nella pasta) di diametro non superiore ai 3-4 cm e sempre che, sondato il vescicotto con l'ago, questo non riveli difetti olfattivi;
 - vespaio localizzato (zona di pasta spugnosa) di pochi centimetri senza difetti olfattivi;
 - alcune “bocche di pesce” e cioè occhi di forma oblunga, non superiori ai 3-4 cm;
 - leggere sfoglie, costituite da alcune fessurazioni della pasta, di lunghezza non superiore ai 3-4 cm;
 - occhi radi e non eccessivamente ripetuti;
 - le forme cosiddette “lente”, e cioè quelle che alla percussione con il martello rivelano un suono sordo.

3. Parmigiano Reggiano “mezzano”

In questa classe sono comprese le forme con:

- vescicotti di diametro superiore ai 3-4 cm immuni da difetti olfattivi;
- vespai immuni da difetti olfattivi;
- occhiatura diffusa nella forma (occhi lucidi, rotondi, di diametro medio-piccolo);
- alcune fessurazioni e spacchi disposti orizzontalmente;
- fessurazioni e spacchi orizzontali localizzati in prossimità di un piatto e/o interessanti parte dello scalzo;
- correzioni in scalzo o in piatto in assenza di difetti olfattivi eseguite a regola d'arte, di entità tale da non compromettere significativamente l'aspetto esteriore della forma.

4. Formaggio “scarto”

In questa classe sono comprese le forme con:

- bombatura molto accentuata dei piatti della forma;
- pasta spugnosa con grande e diffusa occhiatura;

- fessurazioni orizzontali multiple e diffuse con conformazione a “libro”;
- grosse fenditure e spacchi diffusi su gran parte della forma;
- grossa cavità localizzata al centro o in zona sub-centrale a forma sferica od oblunga con o senza pasta spugnosa;
- correzioni in scalzo e/o in piatto profonde ed estese;
- forme con evidenti difetti olfattivi.

5. Formaggio “scartone”

A questa classe appartengono tutte le forme nelle quali si nota la presenza di numerosi e gravi difetti e cioè tutte quelle che non possono, per la loro qualità, essere comprese nelle categorie sopra specificate.

SCHEDA RIPRODUZIONI GRAFICHE

Immagine n. 1



Immagine n. 2



REGOLAMENTO DI ALIMENTAZIONE DELLE BOVINE

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'alimentazione degli animali destinati a produrre latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano e, se non diversamente specificato, si applica alle vacche in lattazione, alle vacche in asciutta ed alle manze dal sesto mese di gravidanza compreso. Negli articoli seguenti gli animali appartenenti alle predette categorie verranno denominati “bovine da latte”.

Art. 2 - Principi generali per il razionamento

Il razionamento delle bovine da latte si basa sull'impiego di foraggi del territorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano. Nella razione giornaliera, almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi deve essere apportata da fieni.

La razione di base, costituita dai foraggi, deve essere convenientemente integrata con mangimi in grado di bilanciare l'apporto dei vari nutrienti della dieta. La sostanza secca dei mangimi nel loro complesso non deve superare quella globalmente apportata dai foraggi (rapporto foraggi/mangimi non inferiore a 1).

Non debbono essere somministrati alle bovine da latte alimenti che possono trasmettere aromi e sapori anomali al latte e alterarne le caratteristiche tecnologiche, alimenti che rappresentano fonti di contaminazione e alimenti in cattivo stato di conservazione.

Art. 3 - Origine dei foraggi

Nell'alimentazione delle bovine da latte:

- almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi utilizzati deve essere prodotta sui terreni aziendali, purché ubicati all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano;
- almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi deve essere prodotta all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano.

Art. 4 - Foraggi ammessi

Possono essere somministrati alle bovine da latte:

- i foraggi freschi ottenuti da prati naturali, da prati stabili polifiti e da prati di erba medica e di erba di trifoglio;
- gli erbai di loietto, di segale, di avena, di orzo, di frumento, di granturcino, di sorgo da ricaccio, di panico, di erba mazzolina (*Dactylis*), di festuca, di fleolo (*Phleum*), di sulla, di lupinella, somministrati singolarmente o associati tra loro;
- gli erbai di pisello, vecchia e favino, purché associati con almeno una delle essenze foraggere di cui al punto precedente;
- i fieni ottenuti a mezzo dell'essiccamento in campo o mediante ventilazione forzata (aeroessiccazione con temperature inferiori a 100°C) delle essenze foraggere predette;
- il foraggio trinciato ottenuto dalla pianta intera del mais a maturazione latteo-cerosa o cerosa, somministrato immediatamente dopo la raccolta;
- le paglie di cereali, con esclusione di quella di riso.

Possono, altresì, essere utilizzati per l'alimentazione delle bovine da latte i foraggi delle essenze sopraindicate, ad esclusione del trinciato di mais, trattati termicamente con temperatura pari o superiore a 100°C, nella dose massima di 2 kg/capo/giorno. Tale apporto non può essere cumulato con la quota di foraggi disidratati eventualmente fornita con i mangimi.

Art. 5 - Foraggi e sottoprodotti vietati

Per evitare che gli insilati, anche attraverso il terreno ed i foraggi, possano contaminare l'ambiente di stalla, negli allevamenti delle vitelle, delle manze fino al sesto mese di gravidanza e delle bovine da latte, sono vietati l'uso e la detenzione di insilati di ogni tipo.

Le aziende con allevamenti di bovine da latte devono assicurare la gestione in ambienti distinti e separati delle eventuali attività agricole di "altre filiere" (bovini da carne, digestori, ecc); in queste ultime è consentita la detenzione e l'uso dell'insilato di cereali e di sottoprodotti.

E', comunque, vietata anche la semplice detenzione in azienda di insilati di erba conservati in balloni fasciati, trincee, platee o con altre tecniche.

Nell'alimentazione delle bovine da latte è vietato:

a) l'impiego di:

- foraggi riscaldati per fermentazione;
- foraggi trattati con additivi;
- foraggi palesemente alterati per muffe e/o altri parassiti, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive.

b) l'impiego di:

- colza, ravizzone, senape, fieno greco, foglie di piante da frutto e non, aglio selvatico e coriandolo;
- stocchi di mais e di sorgo, brattee e tutoli di mais, paglia di riso, nonché quella di soia, di medica e di trifoglio da seme;
- ortaggi in genere ivi compresi scarti, cascami e sottoprodotti vari allo stato fresco e conservati;
- frutta fresca e conservata nonché tutti i sottoprodotti freschi della relativa lavorazione;
- barbabietole da zucchero e da foraggio, ivi compresi le foglie ed i colletti;
- lieviti umidi, trebbie di birra, distiller, borlande, vinacce, vinaccioli, graspe ed altri sottoprodotti agroindustriali;

- tutti i sottoprodotti della macellazione, ivi compreso il contenuto del ruminante;
- tutti i sottoprodotti dell'industria lattiero-casearia.

Art. 6 - Materie prime per mangimi

Nell'alimentazione delle bovine da latte possono essere utilizzate le seguenti materie prime:

- cereali: mais, sorgo, orzo, avena, frumento, triticale, segale, farro, miglio e panico;
- semi di oleaginose: soia, lino, girasole;
- semi di leguminose: fava, favino e pisello proteico;
- foraggi: farine delle essenze foraggere ammesse;
- polpe secche di bietola;
- concentrato proteico di patate.

Possono inoltre essere utilizzati nei mangimi complementari composti carruba, melassi di bietola e di canna da zucchero, estratti di malto, glicole propilenico e glicerolo in quantità totale non superiore al 6% in peso dell'apporto totale di mangimi.

L'uso aziendale di preparazioni zuccherine anche in forma liquida a base di melassi (di bietola e di canna da zucchero), estratti di malto, glicole propilenico e glicerolo, da somministrare individualmente agli animali o disperse nel piatto unico, per gli animali in lattazione è limitato alla dose massima di 800 g/capo/giorno. È vietata la somministrazione di tali preparazioni tramite l'acqua di abbeverata.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere, inoltre, utilizzati i prodotti e gli alimenti consentiti dalla legislazione vigente per le bovine da latte previa sperimentazione del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano che, verificata la compatibilità, ne dà comunicazione agli organismi preposti.

Art. 7 - Uso dei mangimi complementari semplici e composti, integrati e non

I mangimi devono essere corredati da «cartellini» in cui siano indicate le singole materie prime in ordine decrescente di quantità.

È vietato l'impiego di polpe secche di bietola se umidificate.

I mangimi non possono essere conservati all'interno della stalla.

Non possono essere somministrati alle bovine da latte, né direttamente, né come ingredienti dei mangimi i saponi e tutti i grassi (oli, seghi, strutti, burri), siano essi di origine animale o vegetale.

Possono essere usati oli e grassi vegetali in ogni forma e tipologia solo come supporto in premiscele e per la protezione di amminoacidi, vitamine, minerali ed altri nutrienti nella dose massima di 50 grammi/capo/giorno.

Al fine di evitare negative interferenze sulle fermentazioni ruminali e alterazioni della qualità del latte, la quantità giornaliera di lipidi (valutati come estratto etero) somministrati agli animali in lattazione:

- non deve eccedere il 4,0% della sostanza secca totale;
- non deve superare i 700 g come quantità apportata da mangimi così come definiti all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 8 - Materie prime per mangimi e prodotti vietati

Non possono essere impiegati nell'alimentazione delle bovine da latte:

- tutti gli alimenti di origine animale: farine di pesce, carne, sangue, plasma, penne, sottoprodotti vari della macellazione e i sottoprodotti essiccati della lavorazione del latte e delle uova;
- i semi di cotone, veccia (comprese le svecciate), fieno greco, lupino, colza, ravizzone e vinaccioli;
- il riso e i suoi sottoprodotti;
- i tutoli e gli stocchi di mais trinciati e/o macinati;
- le farine di estrazione, i pannelli e gli expeller di arachide, colza, ravizzone, cotone, vinaccioli, semi di pomodoro, girasole con meno del 30% di proteine, babassu, malva, neuk, baobab, cardo mariano, cocco, tabacco, papavero, palmisto, olive, mandorle, noci e cartamo;
- la manioca, le patate e i derivati, ad eccezione del concentrato proteico di patata;
- gli alimenti disidratati ottenuti da ortaggi, frutta ed i sottoprodotti della loro lavorazione nonché gli alimenti disidratati ottenuti da trinciati di mais e da insilati di ogni tipo;

- le alghe, ad eccezione di quelle coltivate ed impiegate quali integratori di acidi grassi essenziali nella dose massima di 100 grammi/capo/giorno;
- tutti i sottoprodotti delle birrerie (trebbie essiccate) e dell'industria dolciaria o della panificazione;
- i terreni di fermentazione;
- l'urea e i derivati, i sali di ammonio;
- il concentrato proteico di bietole (CPB), le borlande e i distiller di ogni tipo e provenienza.

Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi che contengano:

- additivi appartenenti al gruppo degli antibiotici;
- gli antiossidanti butilidrossianisolo, butilidrossitoluolo ed etossichina.

Come supporto per gli integratori minerali e vitaminici non possono essere utilizzati prodotti non ammessi dal presente Regolamento.

Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi rancidi, ammuffiti, infestati da parassiti, deteriorati, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive.

Non possono essere somministrati, alle bovine da latte, mangimi che contengano foraggi dei quali non si conosca la provenienza, tagliati in modo grossolano.

In ogni caso i foraggi eventualmente presenti nei mangimi complementari in farina o in pellet non possono superare la lunghezza di 5 mm.

Art. 9 - Animali provenienti da altri comparti produttivi

Le bovine da latte provenienti da filiere produttive diverse da quella del Parmigiano Reggiano possono essere introdotte negli ambienti delle vacche in lattazione ed in asciutta dopo non meno di quattro mesi dall'introduzione nell'azienda.

In tale periodo le bovine da latte devono essere alimentate conformemente alle norme del presente Regolamento e il latte, eventualmente prodotto, non può essere conferito in caseificio.

Le aziende agricole non appartenenti alla filiera Parmigiano Reggiano sono autorizzate al conferimento del latte dopo non meno di quattro mesi dalla visita ispettiva.

Art. 10 - Alimentazione con Piatto Unico

Gli alimenti possono essere somministrati alle bovine da latte mediante la tecnica del "Piatto Unico", che consiste nella preparazione di una miscela omogenea di tutti i componenti della razione prima di distribuirli agli animali.

La preparazione della miscela deve avvenire nell'allevamento che la utilizza. Inoltre:

- non è consentita la miscelazione di foraggi verdi, nemmeno nel caso in cui si impieghi il trinciato fresco di mais. Se si utilizzano foraggi verdi, questi vanno somministrati a parte;
- le operazioni di preparazione non possono essere eseguite all'interno della stalla;
- se si procede all'umidificazione della massa (umidità superiore al 20%), la miscelazione deve essere effettuata almeno due volte al giorno e la distribuzione deve avvenire immediatamente dopo la preparazione;
- anche se non si procede all'umidificazione della massa, la conservazione della stessa deve essere effettuata al di fuori della stalla e la distribuzione in greppia della miscelata deve essere effettuata almeno una volta al giorno.

Art. 11 - Nuovi prodotti e tecnologie

L'eventuale impiego di alimenti non contemplati dal presente Regolamento, così come le variazioni delle dosi utilizzabili e l'introduzione di modalità di preparazione e di somministrazione non previste, sono condizionate dall'esito favorevole delle sperimentazioni e degli studi valutati dal Consorzio del Parmigiano-Reggiano e, in caso di esito positivo, potranno costituire oggetto di richiesta di modifica del disciplinare di produzione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA 28 LUGLIO 2016, N. 12369

Legge n. 82/2006. Campagna vitivinicola 2016/2017. Determinazione del periodo vendemmiale e del periodo delle fermentazioni e rifermentazioni vinarie

IL RESPONSABILE

Richiamato il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare:

- l'articolo 52 che disciplina il sostegno per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
- l'art. 231 che prevede che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del Regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore dello stesso Regolamento n. 1308/2013 e fino alla loro scadenza;

Richiamato il Programma nazionale di sostegno nel settore del vino 2014/2018, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) - sulla base dell'accordo tecnico del 26 febbraio 2013 con i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e delle Organizzazioni professionali - e inviato alla Commissione Europea con nota protocollo n. 1834 del 1 marzo 2013, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento (CE) n. 555/2008 sopra citato;

Atteso che il suddetto Programma prevede, fra l'altro, l'attivazione della misura "Distillazione dei sottoprodotti della vinificazione";

Visti:

- il Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Visti altresì:

- la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, Supplemento ordinario n. 59;
- il DM 27 novembre 2008 (recante "Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione") e successive modifiche ed integrazioni; Preso atto che la citata Legge n. 82/2006 dispone:
- all'articolo 9, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome stabiliscano annualmente il periodo entro il quale

sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie e che, comunque, tale periodo non può superare la data del 31 dicembre dell'anno in cui il provvedimento viene adottato;

- all'articolo 14, comma 1, che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto pertanto:

- per la campagna vitivinicola 2016/2017, di fissare dal 1° agosto 2016 al 31 dicembre 2016 il periodo vendemmiale ed il periodo entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite;
- di consentire la pratica delle fermentazioni fino al 30 aprile 2017 per i vini a indicazione geografica protetta IGP e per i vini a denominazione di origine protetta DOP ottenuti da uve appassite, da uve stramature nonché per i vini che possono utilizzare le menzioni tradizionali "Passito", "Vin Santo", "Vendemmia tardiva";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina regionale";
- n. 2185 del 21 dicembre 2015 concernente "Riorganizzazione in seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16 maggio 2016 concernente l'approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzione Generali - Agenzie - Istituto;

Viste infine le determinazioni del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca:

- n. 7295 del 29 aprile 2016, avente ad oggetto "Riassetto posizioni professional, conferimento incarichi dirigenziali di struttura e professional e riallocazione delle posizioni organizzative nella Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca";
- n. 8383 del 25 maggio 2016 recante "Assetti operativi gestionali delle posizioni professional, deleghe di funzioni e disposizioni organizzative in attuazione della deliberazione n. 2416/2008 nell'ambito della Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca";

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 24168/2008 e s.m.i., la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di stabilire che, per la campagna vitivinicola 2016/2017,

il periodo vendemmiale ed il periodo entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite decorre dal 1 agosto 2016 e termina il 31 dicembre 2016;

2. di dare atto che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale di cui al punto 1, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa in vigore;
3. di dare atto che è vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione oltre il 31 dicembre 2016, ad eccezione di quelle effettuate in bottiglia o in altro recipiente chiuso per la preparazione di "vini spumanti", "vini frizzanti" e "mosti parzialmente fermentati" sottoposti a successive frizzantature;
4. di stabilire altresì che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, o fax (n. 0512912660) ovvero posta elettronica (posta elettronica

certificata icqrf@pec.politicheagricole.gov.it oppure e-mail: icqrf.bologna@mpaaf.gov.it all'ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Via Nazario Sauro n.20 - 40128 Bologna);

5. di consentire la pratica delle fermentazioni fino al 30 aprile 2017 per i vini a indicazione geografica protetta IGP e per i vini a denominazione di origine protetta DOP ottenuti da uve appassite, da uve stramature nonché per i vini che possono utilizzare le menzioni tradizionali "Passito", "Vin Santo", "Vendemmia tardiva";
6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di assicurarne la diffusione tramite il sito E-R Agricoltura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Roberta Chiarini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA 4 AGOSTO 2016, N. 12809

Ditta acquirente "La Fenice Società Agricola Cooperativa" applicazione della sentenza n. 396/2016 della Corte d'Appello di Bologna

IL RESPONSABILE

Visti, in relazione alla normativa di riferimento *ratione temporis*:

- il Reg. (CE) del Consiglio n. 1234/2007 e il Reg. (CE) della Commissione n. 595/2004, relativi al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- il Decreto Legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003 n. 119 recante "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";
- il Decreto Ministeriale 31 luglio 2003 recante "Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003 n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";
- il Decreto Ministeriale 5 luglio 2007 recante "Modifiche al decreto 31 luglio 2003, recante modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali n. 15131 del 18 novembre 2013, con la quale è stata disposta, a seguito di violazione degli obblighi posti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, la revoca del riconoscimento di Primo acquirente di latte bovino alla Ditta "La Fenice Società Agricola Cooperativa", con sede in Piazza Alpini d'Italia n.1 - P.Iva 02535470344, i cui effetti si sono tradotti nella cancellazione della predetta Ditta dall'Albo regionale degli acquirenti riconosciuti, operata con successiva determinazione del medesimo Responsabile n. 16240 del 6 dicembre 2013;

Premesso che:

- con ordinanza del 31 dicembre 2013, il Tribunale di Parma - Sez. Civile - a seguito di opposizione proposta, ai sensi e per gli effetti della legge n. 689/1981, dalla citata Ditta

"La Fenice" (R.G. n. 7763/2013) - sospendeva, in via cautelare, la predetta determinazione regionale n. 15131/2013;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali n. 3078 del 10 marzo 2014 si provvedeva, stante tale provvedimento cautelare e nelle more della definizione del giudizio ex R.G. n. 7763/2013, a sospendere, in via provvisoria, l'efficacia della determinazione n. 16240/2013, re-iscrivendo, conseguentemente, la Ditta di che trattasi nell'Albo regionale degli acquirenti riconosciuti;

Considerato che:

- con sentenza n. 1427/2014 del 17 dicembre 2014 - 5 febbraio 2015, il Tribunale di Parma, pronunciandosi sulla causa civile R.G. n. 7763/2013, accoglieva il ricorso proposto dalla Ditta "La Fenice" ed annullava il provvedimento regionale di cui alla più volte citata determinazione n. 15131/2013;
- con sentenza n. 396/2016 del 4 marzo - 15 aprile 2016, la Corte d'Appello di Bologna - a seguito dell'impugnazione proposta dalla Regione Emilia-Romagna - riformando la sentenza n. 1427/2014 pronunciata dal Giudice di prima istanza, dichiarava la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario;
- con sentenza n. 21/2015 del 15 - 20 gennaio 2015, il TAR Emilia-Romagna - Sezione di Parma - a seguito di ricorso proposto, anche avanti tale Giudice, dalla Ditta di che trattasi avverso la determinazione regionale n. 15131/2013 (R.G. n. 50/2014), dichiarava estinto il giudizio a seguito di rinuncia della ricorrente, accogliendo, nel contempo, le tesi difensive della Regione Emilia-Romagna, affermando la propria giurisdizione sulla controversia e riconoscendo l'infondatezza delle domande avversarie;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016, avente ad oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015", con la quale è stata definita, tra l'altro, dal 1 maggio 2016, la nuova articolazione dei Servizi di questa Direzione Generale e le rispettive declaratorie, prevedendo, in particolare, che competono al "Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera" le attività collegate alla chiusura della gestione del sistema quote di produzione latte;

Preso atto degli esiti favorevoli all'Amministrazione dei ricorsi proposti dalla ditta "La Fenice" avanti sia il giudice ordinario sia il giudice amministrativo;

Ritenuto, pertanto, necessario, con il presente provvedimento, dare atto che la determinazione regionale n. 16240/2013, di cancellazione della Ditta "La Fenice" dall'Albo regionale degli acquirenti riconosciuti, può riprendere a produrre i propri effetti;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016 recante "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018.";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

Viste, altresì, le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416, in data 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e successive modifiche;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" e n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Richiamata, infine, la deliberazione di Giunta regionale n. 702 del 16 maggio 2016 recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";

Attestata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale

n. 2416/2008 la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni riportate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. di dare atto che la determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali n. 16240 del 6 dicembre 2013, sospesa, in via provvisoria, con determinazione del medesimo Responsabile n. 3078 del 10 marzo 2014, riprende a produrre i propri effetti;
3. di dare, altresì, atto che si provvederà all'aggiornamento dell'Albo regionale degli acquirenti riconosciuti, mediante conferma della cancellazione della Ditta "La Fenice Società Agricola Cooperativa", con sede in Piazza Alpini d'Italia, 1 - P.Iva 02535470344, a far data dalla data di adozione del presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta "La Fenice Società Agricola Cooperativa";
5. di dare comunicazione del presente provvedimento ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
6. di dare, infine, atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché secondo le disposizioni indicate nella deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto all'art. 23 del citato D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;
7. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna la presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Roberta Chiarini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 15 LUGLIO 2016, N. 11397

POR FESR 2014-2020 - Asse 1 Attività 1.4.1. "Bando per il sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative" approvato con D.G.R. 11/2016. - Progetti pervenuti, progetti ammissibili e progetti non ammissibili - periodo marzo - aprile 2016

IL RESPONSABILE

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11 del 11 gennaio 2016, avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020. Approvazione bando per il sostegno alle start up innovative. in attuazione dell'attività 1.4.1", (in seguito denominato semplicemente "bando");

Preso atto che la procedura di selezione dei progetti proposti (domande di contributo), secondo quanto disposto al paragrafo 10 del "bando" è valutativa a sportello, ai sensi dell'art.5, comma 3 del D.Lgs 123/98, e che essa prevedeva la conclusione della prima fase istruttoria entro il 30/06/2016, per le domande pervenute entro il 30/04/2016, con la valutazione delle domande ordinate secondo i criteri di:

- rilevanza della componente femminile e/o giovanile,
 - rilevanza della ricerca oggetto dell'intervento rispetto al tema della disabilità, dell'innovazione sociale e dello sviluppo sostenibile,
 - rating di legalità secondo il decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57,
- e secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Considerato che in data 15/6/2016 con determinazione n. 9489 è stato posticipato al 18/7/2016 il termine per l'istruttoria delle domande di contributo del bando di cui sopra pervenute al 30/4/2016.

Richiamata la determinazione n. 9140 del 9/6/2016 con la quale si costituisce il nucleo di valutazione per l'istruttoria delle domande presentate con il bando approvato con Delibera di Giunta n. 11/2016;

Considerato che la determinazione n. 9140/2016 stabilisce, fra altro, che:

- la valutazione di ammissibilità formale delle domande di contributo, debba essere svolta da apposito gruppo istruttorio composto da personale interno della Regione;
- il suddetto gruppo provvederà a consegnare al nucleo di valutazione oltre all'elenco delle domande rispondenti ai requisiti formali e sostanziali anche le risultanze volte a verificare le principali corrispondenze delle domande agli elementi

qualitativi richiesti dal bando nel suo complesso ed una verifica sull'ammissibilità dei costi;

- il nucleo di valutazione debba svolgere la propria attività per la predisposizione dell'elenco delle domande ammissibili, anche relativamente alla determinazione dell'entità della spesa ammissibile a contributo regionale, alla posizione nell'elenco dei soggetti ammissibili applicando i criteri ordinatori previsti dal bando, all'elenco dei soggetti non ammissibili a contributo regionale, comprensivo delle motivazioni di esclusione.

Considerato che in data 25/2/2016 con determinazione n. 2844 è stata posticipata alle ore 10.00 del 21/3/2016 l'apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo del bando di cui sopra;

Dato atto dei risultati dell'istruttoria formale svolta da apposito gruppo istruttorio composto da personale interno della Regione e della valutazione sostanziale espletata dal nucleo di valutazione, come da verbale delle riunioni del 29/6/2016 e del 14/7/2016 conservati agli atti del Servizio stesso;

Considerato che:

- il risultato dell'istruttoria e della valutazione si articola nei seguenti elementi:

- l'elenco delle domande pervenute tramite l'applicativo appositamente predi sposto dalle ore 10:00 del 21 marzo 2016 alle 24:00 del 30 aprile 2016 pari a 50 come da Allegato 1 "elenco domande pervenute dal 21 marzo al 30 aprile 2016";
- l'elenco delle domande ritenute ammissibili dal punto di vista formale e sostanziale, organizzato per blocchi secondo i criteri ordinatori previsti dal bando, pari a 14 come da Allegato 2 "elenco domande pervenute dal 21 marzo al 30 aprile 2016 - AMMISSIBILI";
- l'elenco delle domande ritenute non ammissibili, pari a 36 come da Allegato 3 "elenco domande pervenute dal 21 marzo al 30 aprile 2016 - NON AMMISSIBILI";
- l'ammissibilità è attribuita con riserva in quanto è ancora da determinare l'entità di spesa ammissibile che non può essere inferiore per ogni progetto a quanto stabilito dal punto 2 del bando approvato con Delibera di Giunta n. 11/2016 e riportato nella tabella seguente:

	Sviluppo produttivo di risultati di ricerca o sviluppi tecnologici	Applicazioni digitali avanzate nelle industrie culturali e creative, nell'innovazione sociale, nei servizi ad alta intensità di conoscenza
Tipologia A - Avvio	- 80.000,00	- 50.000,00
Tipologia B - Espansione	- 150.000,00	- 80.000,00

- la Delibera di Giunta Regionale n. 11/2016 demanda a successivi atti del Dirigente regionale competente per materia la concessione, sulla base dell'istruttoria delle domande pervenute, dei contributi ai soggetti risultati beneficiari;

Ritenuto pertanto necessario:

- come previsto dall'art.12 del bando di cui sopra, di dover provvedere alla definizione dell'elenco delle domande ammissibili nonché di quelle escluse pervenute entro le ore 24:00 del 30/4/2016;

- di procedere all'approvazione dell'Allegato 1 "elenco

domande pervenute nel periodo marzo-aprile 2016"; dell'Allegato 2 "elenco domande pervenute nel periodo marzo-aprile 2016 - AMMISSIBILI"; dell'Allegato 3 "elenco domande pervenute nel periodo marzo-aprile 2016 - NON AMMISSIBILI";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- nonché le proprie deliberazioni n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 1222/2011, n. 766 del 22 gennaio 2016 e n. 1269 del 29/1/2016 avente ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo";

Visti inoltre:

- il Decreto Legislativo n.33 del 14/3/2013 e succ. mod.;
- le DGR nn. 1621/2013, 56/2015 e 66/2016 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016 - 2018"

Attestata la regolarità amministrativa;

determina:

Per le motivazioni e con le precisazioni in premessa enunciate e che si intendono integralmente riprodotte, di:

1) pprovare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Allegato 1 "elenco domande pervenute dal 21 marzo al 30 aprile 2016";
- Allegato 2 "elenco domande pervenute dal 21 marzo al 30 aprile 2016 - AMMISSIBILI";
- Allegato 3 "elenco domande pervenute dal 21 marzo al 30 aprile 2016 - NON AMMISSIBILI";

2) attribuire con riserva tale ammissibilità in quanto, è ancora da determinare l'entità di spesa ammissibile che non può essere inferiore per ogni progetto a quanto stabilito dal bando approvato con Delibera di Giunta n. 11/2016 e riportato nella tabella seguente:

	Sviluppo produttivo di risultati di ricerca o sviluppi tecnologici	Applicazioni digitali avanzate nelle industrie culturali e creative, nell'innovazione sociale, nei servizi ad alta intensità di conoscenza
Tipologia A - Avvio	- 80.000,00	- 50.000,00
Tipologia B - Espansione	- 150.000,00	- 80.000,00

3) stabilire che con successivi atti formali si provvederà alla concessione del contributo, pari al 60% dell'entità di spesa ammissibile, con un massimale di euro 100.000,00 per le imprese di tipologia A e di euro 250.000,00 per le imprese di tipologia B, per i progetti che alla conclusione non prevedono incrementi

occupazionali come stabilito al punto 7 del “bando”, definita per ciascun beneficiario e derivante dal completamento dell’istruttoria effettuata dal nucleo di valutazione;

4) stabilire che con successivi atti formali si provvederà alla concessione del contributo, pari al 70% dell’entità di spesa ammissibile, con un massimale di euro 100.000,00 per le imprese di tipologia A e di euro 250.000,00 per le imprese di tipologia B, per i progetti che alla conclusione prevedono incrementi occupazionali i cui criteri sono stabiliti al punto 7 del “bando”, definita per ciascun beneficiario e derivante dal completamento dell’istruttoria effettuata dal nucleo di valutazione;

5) stabilire che a tutti i soggetti partecipanti verrà data formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata (PEC), dell’esito dell’istruttoria; in caso di domanda non ammessa verrà fornito anche il dettaglio con le motivazioni dell’esclusione;

6) pubblicare la presente determina nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e gli elenchi periodici dei beneficiari ammessi a finanziamento sarà pubblicata sui siti regionali “<http://imprese.regione.emilia-romagna.it>” e “<http://fesr.regione.emilia-romagna.it>”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Silvano Bertini

Allegato 1 - Elenco domande pervenute dal 21/03/2016 al 30/04/2016 (I CALL)

CALL - ORDINE ARRIVO DOMANDA	Id SFINGE2020	RAGIONE SOCIALE IMPRESA	PROVINCIA	DATA DI ARRIVO	PROTOCOLLO
I-1	96	GoOut s.r.l.	MI	26/03/2016 02:41	PG/2016/269186
I-2	97	3D PROJECT S.R.L.	MO	27/03/2016 17:58	PG/2016/269189
I-3	102	BONASI BRAND S.R.L.	MO	28/03/2016 19:31	PG/2016/269195
I-4	144	Easylum S.R.L.	RN	01/04/2016 11:54	PG/2016/269214
I-5	184	Dental Machine srl	PC	01/04/2016 13:13	PG/2016/269215
I-6	170	NANOPROM CHEMICALS S.R.L.	MO	01/04/2016 15:21	PG/2016/269220
I-7	107	Energy Way S.r.l.	MO	05/04/2016 16:14	PG/2016/269253
I-8	374	DATA BASE IMMOBILIARE ITALIANO SRL	MO	14/04/2016 12:03	PG/2016/269339
I-9	271	LOCLAIN SRL	BO	14/04/2016 17:00	PG/2016/269374
I-10	378	KEAPY SRL	MO	15/04/2016 09:38	PG/2016/270067
I-11	316	KOPJRA S.R.L.	VI	15/04/2016 12:41	PG/2016/271958
I-12	114	Huddle Room Technology Srl	MO	15/04/2016 16:21	PG/2016/273329
I-13	190	SHAPEME SRL	BO	15/04/2016 16:28	PG/2016/273416
I-14	317	AWHY S.R.L.	BO	15/04/2016 17:05	PG/2016/273590
I-15	496	HOPENLY S.R.L.	MO	22/04/2016 14:33	PG/2016/296330
I-16	137	Quaeso srls	BO	23/04/2016 17:04	PG/2016/300226
I-17	104	KOYN S.R.L.	MO	27/04/2016 11:27	PG/2016/307230
I-18	161	ACASAMOMO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	BO	27/04/2016 13:53	PG/2016/307970
I-19	238	B&P WEB SRL	FE	28/04/2016 11:59	PG/2016/312726
I-20	497	FORESITE SRL	BO	28/04/2016 14:56	PG/2016/312772
I-21	199	Autodop Srl	RE	28/04/2016 15:51	PG/2016/312791
I-22	252	SERVICE PARTNER SOLUTION S.R.L.	MO	28/04/2016 16:38	PG/2016/312810
I-23	219	KIRIS S.R.L.	MO	28/04/2016 17:00	PG/2016/313077
I-24	186	UTOPIIC S.R.L.	BO	28/04/2016 17:03	PG/2016/313082
I-25	301	IMMOBILMATICIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	FC	28/04/2016 22:53	PG/2016/314378
I-26	309	AGILE SRL	MO	29/04/2016 11:08	PG/2016/315366
I-27	341	FLYER TECH S.R.L.	BO	29/04/2016 11:13	PG/2016/315390
I-28	140	AQRATE SRL semplificata	BO	29/04/2016 11:44	PG/2016/315824
I-29	159	FESTINA LENTE S.R.L.	RA	29/04/2016 11:45	PG/2016/315860
I-30	103	EGGTRONIC S.R.L.	MO	29/04/2016 12:06	PG/2016/315933
I-31	502	TURBOLENZA S.R.L.	RN	29/04/2016 12:25	PG/2016/316041
I-32	213	STARS & COWS SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN S & C SOC.COOP	MO	29/04/2016 12:36	PG/2016/316144
I-33	586	FRUTTAWEB s.r.l.s.	BO	29/04/2016 13:34	PG/2016/317165
I-34	590	HERAPI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	AP	29/04/2016 15:44	PG/2016/317801
I-35	175	DOGGY MEAL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	PR	29/04/2016 15:52	PG/2016/317812
I-36	94	SETTIMA ARTE S.R.L.	BO	29/04/2016 17:06	PG/2016/318694
I-37	151	LUNA SRLS	BO	29/04/2016 17:30	PG/2016/318906
I-38	266	DUEPALLEGGI S.R.L.	MO	29/04/2016 17:31	PG/2016/318922
I-39	273	S'TILE STUDIO S.R.L.	MO	29/04/2016 17:34	PG/2016/318945
I-40	569	EUTRONICA S.R.L.	RA	29/04/2016 17:44	PG/2016/318950
I-41	244	DESMO SRL	SA	29/04/2016 18:06	PG/2016/319369
I-42	416	VALUE RATING & CONSULTING S.R.L.	MI	29/04/2016 18:32	PG/2016/319372
I-43	625	ENERGIETICHE S.R.L.	RN	29/04/2016 19:14	PG/2016/319374
I-44	201	WE DO ELECTRONICS SRL	BO	29/04/2016 19:50	PG/2016/319377
I-45	134	Simplavivo Srl	BO	30/04/2016 10:06	PG/2016/319386
I-46	519	PIAZZA ARCOBALENO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	RN	30/04/2016 12:13	PG/2016/319395
I-47	542	MAILCODING S.R.L.	MO	30/04/2016 12:39	PG/2016/319397
I-48	188	HOPINION SRLS	MI	30/04/2016 16:38	PG/2016/319403
I-49	423	XENTURION DIAGNOSTICS S.R.L.	FC	30/04/2016 17:35	PG/2016/319405
I-50	615	SMELLOF.DESIGN SRL	PR	30/04/2016 23:14	PG/2016/319406

Allegato 2 - Elenco domande pervenute dal 21/03/2016 al 30/04/2016 (1 CALL) - AMMISSIBILI

CALL - ORDINE	Id SFINGEZ20	RAGIONE SOCIALE IMPRESA	PROVINCIA	PROTOCOLLO	IMPRESA GIOVANILE/ FEMMINILE	RILEVANZA OGGETTO INTERVENTO	POSSESSO RATING LEGALITA'	DATA DI ARRIVO
I-6	170	NANOPROM CHEMICALS S.R.L.	MO	PG/2016/269220	SI	No	No	01/04/2016 15:21
I-7	107	Energy Way S.r.l.	MO	PG/2016/269253	SI	No	No	05/04/2016 16:14
I-11	316	KOPJIRA S.R.L.	VI	PG/2016/271958	SI	No	No	15/04/2016 12:41
I-20	497	FORESITE SRL	BO	PG/2016/312772	SI	No	No	28/04/2016 14:56
I-33	586	FRUTTAWEB s.r.l.s.	BO	PG/2016/317165	SI	No	No	29/04/2016 13:34
I-37	151	LUNA SRLS	BO	PG/2016/318906	SI	No	No	29/04/2016 17:30
I-38	266	DUEPALLEGGI S.R.L.	MO	PG/2016/318922	SI	No	No	29/04/2016 17:31
I-39	273	STILE STUDIO S.R.L.	MO	PG/2016/318945	SI	No	No	29/04/2016 17:34
I-44	201	WE DO ELECTRONICS SRL	BO	PG/2016/319377	SI	No	No	29/04/2016 19:50
I-46	519	PIAZZA ARCOBALENO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	RN	PG/2016/319395	SI	No	No	30/04/2016 12:13
I-47	542	MAILCODING S.R.L.	MO	PG/2016/319397	No	SI	No	30/04/2016 12:39
I-31	502	TURBOLENZA S.R.L.	RN	PG/2016/316041	No	No	No	29/04/2016 12:25
I-36	94	SETTIMA ARTE S.R.L.	BO	PG/2016/318694	No	No	No	29/04/2016 17:06
I-40	569	EUTRONICA S.R.L.	RA	PG/2016/318950	No	No	No	29/04/2016 17:44

Allegato 3 - Elenco domande pervenute dal 21/03/2016 al 30/04/2016 (I CALL) - NON AMMISSIBILI

CALL - ORDINE ARRIVO DOMANDA	Id SFINGE2020	RAGIONE SOCIALE IMPRESA	PROVINCIA	PROTOCOLLO
I-1	96	GoOut s.r.l.	MI	PG/2016/269186
I-2	97	3D PROJECT S.R.L.	MO	PG/2016/269189
I-3	102	BONASI BRAND S.R.L.	MO	PG/2016/269195
I-4	144	Easylumen S.R.L.	RN	PG/2016/269214
I-5	184	Dental Machine srl	PC	PG/2016/269215
I-8	374	DATA BASE IMMOBILIARE ITALIANO SRL	MO	PG/2016/269339
I-9	271	LOCLAIN SRL	BO	PG/2016/269374
I-10	378	KEAPY SRL	MO	PG/2016/270067
I-12	114	Huddle Room Technology Srl	MO	PG/2016/273329
I-13	190	SHAPEME SRL	BO	PG/2016/273416
I-14	317	AWHY S.R.L.	BO	PG/2016/273590
I-15	496	HOPENLY S.R.L.	MO	PG/2016/296330
I-16	137	Quaesò srls	BO	PG/2016/300226
I-17	104	KOYN S.R.L.	MO	PG/2016/307230
I-18	161	ACASAMOMO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	BO	PG/2016/307970
I-19	238	B&P WEB SRL	FE	PG/2016/312726
I-21	199	Autodop Srl	RE	PG/2016/312791
I-22	252	SERVICE PARTNER SOLUTION S.R.L.	MO	PG/2016/312810
I-23	219	KIRIS S.R.L.	MO	PG/2016/313077
I-24	186	UTOPIA S.R.L.	BO	PG/2016/313082
I-25	301	IMMOBILMATECA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	FC	PG/2016/314378
I-26	309	AGILE SRL	MO	PG/2016/315366
I-27	341	FLYER TECH S.R.L.	BO	PG/2016/315390
I-28	140	AQRATE SRL semplificata	BO	PG/2016/315824
I-29	159	FESTINA LENTE S.R.L.	RA	PG/2016/315860
I-30	103	EGGTRONIC S.R.L.	MO	PG/2016/315933
I-32	213	STARS & COWS SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN S & C SOC.COOP	MO	PG/2016/316144
I-34	590	HERAPI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	AP	PG/2016/317801
I-35	175	DOGGY MEAL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	PR	PG/2016/317812
I-41	244	DESMO SRL.	SA	PG/2016/319369
I-42	416	VALUE RATING & CONSULTING S.R.L.	MI	PG/2016/319372
I-43	625	ENERGIETICHE S.R.L.	RN	PG/2016/319374
I-45	134	Simplavivo Srl	BO	PG/2016/319386
I-48	188	HOPINION SRLS	MI	PG/2016/319403
I-49	423	XENTURION DIAGNOSTICS S.R.L.	FC	PG/2016/319405
I-50	615	SMELLOF.DESIGN SRL	PR	PG/2016/319406

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO 10 AGOSTO 2016, N. 13080

Approvazione della graduatoria delle strategie di sviluppo locale LEADER - Individuazione dei GAL e assegnazione definitiva delle risorse

LA RESPONSABILE

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sulla valutazione della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visti:

- l'Accordo di partenariato 2014-2020-Italia, per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2014)8021 in data 20 ottobre 2014;

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 636 dell'8 giugno 2015 e prima variante approvata dalla Commissione europea con decisione finale n. C(2015) 9759 del 18 dicembre 2015 della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n.10 dell'11 gennaio 2016;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1295 dell'1 agosto 2016 che ha approvato la proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna (versione 3), ai sensi dell' art. 11 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, in corso di approvazione da parte della Commissione europea;

Atteso:

- che la "Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)" del PSR 2014-2020 in esecuzione degli artt. 32 - 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sostiene lo sviluppo locale di tipo partecipativo nelle zone rurali a livello di territori sub-regionali specifici, la cui attuazione è affidata ai Gruppi di azione locale (GAL) attraverso la selezione e l'approvazione delle strategie da loro proposte;
- che la suddetta Misura 19 del PSR 2014-2020 prevede la costituzione a livello regionale di un numero massimo di 8 GAL nella composizione stabilita dall'art. 32, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e definisce le condizioni generali di gestione ed applicazione della Misura medesima;

Rilevato che la citata Misura 19 del PSR 2014-2020 prevede la suddivisione della selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo in due fasi successive e distinte sotto riportate:

- FASE 1 - Selezione del GAL e della Strategia di Sviluppo Locale. In questa fase si procede alla prima selezione delle diverse Strategie di Sviluppo Locale proposte e dei relativi GAL con il supporto di un nucleo di valutazione interdirezionale; tale fase si conclude con una valutazione in termini di ammissibilità alla Fase 2 e quantificazione in via provvisoria delle risorse ammissibili per ogni GAL. A questa prima fase possono partecipare GAL già costituiti oppure in via di costituzione;
- FASE 2 - Valutazione del Piano di Azione, in cui l'Autorità di Gestione valuta ulteriormente le Strategie ammesse in riferimento agli aspetti attuativi e gestionali delle diverse azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi di

sviluppo locale LEADER;

Preso atto che con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie n. 6526 del 26 maggio 2015 è stato costituito il nucleo di valutazione interdirezionale per lo sviluppo locale di tipo partecipativo (LEADER) per il supporto, tra l'altro, nella valutazione dei parametri di selezione qualitativi delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo e nella valutazione e negoziazione dei Piani di azione in Fase 2;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1004 del 20 luglio 2015 che ha:

- approvato le disposizioni attuative della Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo locale di tipo partecipativo)" del PSR 2014-2020;
- approvato il bando pubblico per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo comprensivo di "Criteri di valutazione per la selezione delle strategie di sviluppo locale LEADER e dei Gruppi di azione locale" (allegato A del bando);
- stabilito che, in sede di prima attuazione, le risorse pubbliche destinate alla realizzazione delle strategie di sviluppo locale, alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione ed ai costi di esercizio ed animazione ammontano ad euro 60.000.000,00 oltre a € 640.000 destinati all'operazione 19.1.01 "Costi di preparazione della strategia di sviluppo locale";

Rilevato che la suddetta deliberazione n. 1004/2015 prevede in particolare:

- la possibilità di procedere al finanziamento di ciascuna strategia di sviluppo locale LEADER solamente qualora il relativo GAL ottemperi all'obbligo di dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti per la partecipazione al bando di selezione dei GAL e delle relative strategie di sviluppo locale;
- la decadenza dalla graduatoria finale prevista dal bando di selezione dei GAL e delle relative strategie di sviluppo locale, qualora l'obbligo di dimostrare i requisiti indicati nell'alinea precedente non venga rispettato entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna della determinazione del Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato di approvazione della graduatoria finale dei GAL con l'assegnazione definitiva delle risorse per l'attuazione della relativa strategia;

Vista la propria determinazione n. 926 del 26 gennaio 2016 che, tra l'altro, ha:

- individuato i GAL costituiti o in fase di costituzione ammissibili alla FASE 2 della selezione dei GAL e delle Strategie di Sviluppo Locale, di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1004/2015;
- approvato i punteggi assegnati a ogni singolo GAL e stabilito, in funzione dei punteggi attribuiti e dell'applicazione del punto 2 "Risorse a disposizione" dell'allegato 2 del Bando approvato con la citata deliberazione n. 1004/2015, le risorse provvisoriamente assegnate ad ogni GAL per l'attuazione della propria strategia, come indicato nella seguente tabella:

GAL	Punteggio assoluto	Punteggio in centesimi	Importo provvisorio assegnato (EURO)
GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano	337	100	10.738.648
GAL Delta 2000	333	97,37	10.738.648
Unione di comuni Valmarecchia	332	97,08	9.525.477
GAL L'Altra Romagna	292	85,38	9.837.944
GAL del Ducato	284	83,04	9.807.965
GAL dell'Appennino Bolognese	258	75,44	9.351.318
TOTALE	-	-	60.000.000

Rilevate le disposizioni contenute nell'allegato II della citata determinazione n. 926/2016 a cui i GAL devono ottemperare ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, lettera f) del Reg. (UE) n. 1303/2013, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

Preso atto della avvenuta costituzione del "GAL Valli Marecchia e Conca soc. cons. a r.l." in data 31 marzo 2016 da parte del partenariato Unione di comuni Valmarecchia come si evince dalla documentazione trasmessa (prot. PG/2016/253658 del 11 aprile 2016) e conservata agli atti del Servizio Programmazione e Sviluppo locale integrato;

Atteso che i GAL come sopra ammessi hanno trasmesso entro la data del 11 aprile 2016 i piani di azione secondo quanto previsto dalla suddetta determinazione n. 926/2016;

Dato atto:

- che il nucleo di valutazione si è riunito nelle giornate del 26 maggio e 23 giugno 2016, per verificare la coerenza dei piani d'azione presentati dai GAL con le strategie approvate, come risulta dai verbali delle relative sedute conservati agli

atti del Servizio Programmazione e Sviluppo locale integrato;

- che il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato - coadiuvato da AGREAA, dai responsabili delle operazioni PSR e dai componenti del Nucleo di valutazione interessati - ha svolto incontri bilaterali e tematici con i singoli GAL, come da calendario sotto riportato, per verificare la fattibilità delle azioni proposte, come risulta dai verbali delle relative sedute conservati agli atti:

Data	GAL partecipanti
02/05/2016	GAL dell'Appennino Bolognese
02/05/2016	GAL L'Altra Romagna
30/05/2016	GAL del Ducato
06/06/2016	GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano
06/06/2016	GAL Delta 2000
07/06/2016	GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano
13/06/2016	GAL L'Altra Romagna
16/06/2016	GAL dell'Appennino Bolognese
16/06/2016	GAL Valli Marecchia e Conca
20/06/2016	GAL del Ducato
22/06/2016	GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano
24/06/2016	GAL Delta 2000
29/06/2016	<i>Incontro tematico su "Banda larga" con LepidaSpA</i> - GAL L'Altra Romagna - GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano
01/07/2016	GAL L'Altra Romagna
06/07/2016	GAL dell'Appennino Bolognese
11/07/2016	GAL Valli Marecchia e Conca
11/07/2016	<i>Incontro tematico su "Valorizzazione della fauna selvatica"</i> - GAL del Ducato - GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano

	<ul style="list-style-type: none"> - GAL dell'Appennino Bolognese - GAL Delta 2000 - GAL L'Altra Romagna
12/07/2016	<p><i>Incontro tematico su "Turismo paesaggio e ambiente"</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - GAL del Ducato - GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano - GAL dell'Appennino Bolognese - GAL Delta 2000 - GAL L'Altra Romagna - GAL Valli Marecchia e Conca
14/07/2016	<p><i>Incontro tematico su "Cooperazione LEADER"</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - GAL del Ducato - GAL dell'Appennino Bolognese - GAL Delta 2000
22/07/2016	GAL del Ducato
28/07/2016	<p><i>Incontro tematico su "Monitoraggio e indicatori"</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - GAL del Ducato - GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano - GAL dell'Appennino Bolognese - GAL Delta 2000 - GAL L'Altra Romagna - GAL Valli Marecchia e Conca

Viste le note (PG/2016/531578 del 15/07/2016 e PG/2016/0557412 del 29/07/2016) del Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato che dispongono:

- i termini per la presentazione da parte dei GAL della versione aggiornata della strategia con il piano di azione e il piano finanziario definitivi ai fini della loro approvazione finale;
- il rinvio della definizione delle misure di attenuazione, che i GAL debbono proporre in riferimento agli ambiti di osservazione del rischio elaborati da AGREA per le singole

azioni, alla successiva fase di presentazione dei singoli progetti di attuazione della strategia di sviluppo locale LEADER, ritenendo che solamente in questo modo si possano fornire soluzioni puntuali ed efficaci alle problematiche evidenziate da AGREA;

Visti i seguenti aggiornamenti delle Strategie di sviluppo locale LEADER proposte, dei piani di azione e dei piani finanziari definitivi presentati dai GAL, a seguito della negoziazione:

N° e data protocollo	GAL
PG/2016/056499 2 del 03/08/2016	GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano
PG/2016/056813 5 del 04/08/2016	GAL Delta 2000
PG/2016/057045 5 del 05/08/2016	GAL Valli Marecchia e Conca
PG/2016/056946 8 del 05/08/2016	GAL L'Altra Romagna
PG/2016/056736 1 del 04/08/2016	GAL del Ducato
PG/2016/056327 3 del 02/08/2016	GAL dell'Appennino Bolognese

Dato atto che a completamento dell'attività svolta tale documentazione è stata trasmessa per via telematica al Nucleo di valutazione con nota informativa del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato (PG/2016/572201 del giorno 8 agosto 2016);

Dato atto che tutta la documentazione istruttoria a supporto del presente provvedimento è conservata agli atti del Servizio programmazione e sviluppo locale integrato;

Valutata la coerenza delle sopraelencate documentazioni con le normative comunitarie, l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, il PSR 2014-2020 e le politiche regionali nei diversi settori;

Richiamate le Disposizioni attuative di Misura (approvate con DG 1004/2016), in forza delle quali la stesura definitiva dei singoli progetti e delle proposte di bando e convenzione sarà comunque esaminata da un nucleo di valutazione interdirezionale per un parere in merito alla conformità ai Regg. (UE) n.

1303/2013, n. 1305/2013 e n. 809/2014, agli atti programmatori regionali, alla Strategia e al Piano di azione e sarà sottoposta all'esame da parte di AGREA sulla verifica di controllabilità della misura e che alle risultanze di tale istruttoria i GAL sono tenuti ad uniformarsi;

Ritenuto pertanto con il presente atto di concludere la Fase 2 di valutazione dei Piani di azione procedendo all'approvazione della graduatoria finale delle Strategie di Sviluppo locale Leader, all'individuazione dei GAL e all'assegnazione definitiva delle risorse previste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1004/2015;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e successive modifiche";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016 avente per oggetto "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018.";

Viste:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
 - n. 270 del 29 febbraio 2016, recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
 - n. 622 del 28 aprile 2016, recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/20165", con la quale si è modificato l'assetto organizzativo di Direzioni generali/Agenzie/Istituti dal giorno 1 maggio 2016, modificando altresì le denominazioni e le declaratorie dei Servizi;
 - n. 702 del 16 maggio 2016, recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";

Attestata, ai sensi della suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

- 1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di concludere la FASE 2 - Valutazione del Piano di Azione;
- 3) di approvare le versioni definitive dei seguenti documenti presentati dai singoli GAL:
 - strategia di sviluppo locale LEADER,
 - piano di azione,
 - piano finanziario;
- 4) di dare atto che, per quanto stabilito dalle Disposizioni attuative di Misura (approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1004 del 20 luglio 2015), i GAL sono tenuti a sottoporre la stesura definitiva dei singoli progetti e delle proposte di bando e convenzione all'istruttoria che un nucleo di valutazione interdirezionale svolgerà esprimendo un parere in merito alla conformità ai Regg. (UE) n. 1303/2013, n. 1305/2013 e n. 809/2014, agli atti programmatori regionali, alla Strategia e al Piano di Azione, sottoponendoli inoltre all'esame da parte di AGREA sulla verifica di controllabilità della misura impegnandosi ad accoglierne i risultati, evidenziando le eventuali prescrizioni recepite;
- 5) di stabilire che, a conclusione della procedura di selezione, la graduatoria finale dei GAL individuati con l'assegnazione definitiva delle risorse previste per l'attuazione delle relative strategie è la seguente:

GAL	Punteggio in centesimi	Importo assegnato (EURO)
GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano	100	10.738.648
GAL Delta 2000	97,37	10.738.648
GAL Valli Marecchia e Conca	97,08	9.525.477
GAL L'Altra Romagna	85,38	9.837.944
GAL del Ducato	83,04	9.807.965
GAL dell'Appennino	75,44	9.351.318

Bolognese		
TOTALE	-	60.000.000

- 6) di dare atto che entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna della presente determinazione i GAL devono:
- a) ottemperare alle disposizioni contenute nell'Allegato II della propria determinazione n. 926 del 26 gennaio 2016 ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, lettera f) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 - b) trasmettere la documentazione completa attestante il possesso di tutti i requisiti previsti per la partecipazione al bando di selezione di cui alla citata D.G.R. n. 1004/2015, qualora non abbiamo già adempiuto;
- 7) di dare atto che il mancato adempimento alle disposizioni contenute al punto 6) entro i termini predetti comporta la decadenza dei singoli GAL dalla graduatoria di cui al punto 5) e la conseguente revoca dell'assegnazione delle risorse;
- 8) di dare atto altresì che, qualora invece dall'istruttoria della documentazione fornita non siano confermati i punteggi attribuiti, il Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato provvederà a ricalcolare la quota variabile assegnata alla Strategia, in relazione ai punti effettivamente spettanti, diminuiti del doppio dei punti non conseguiti;
- 9) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
- 10) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 e successive modifiche nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 66/2016, si provvederà, con riferimento alla concessione di cui alla presente determinazione, al rispetto degli adempimenti di pubblicazione ivi contemplati.

La Responsabile del Servizio
Programmazione sviluppo locale integrato

Maria Luisa Bargossi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Comune di Argelato (BO). Approvazione di modifica al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE). Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con delibera di Consiglio comunale n. 37 del 19/7/2016 è stata approvata la variante n. 6-2016 al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.), ai sensi dell'art. 33 c.1 della L.R. 20/2000.

Gli atti relativi alla medesima variante sono depositati presso la sede del Settore comunale programmazione e gestione del territorio.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Enzo Valbonesi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Comune di Bagnara di Romagna (RA). Approvazione del Piano Operativo Comunale (POC). Articolo 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 5/8/2016 è stato approvato il Piano operativo comunale (POC) del Comune di Bagnara di Romagna.

Il POC comporta l'apposizione dei vincoli espropriativi necessari alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità previste.

Il POC è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositato per la libera consultazione presso il Servizio di Piano dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna, Piazza Trisi 4, Lugo (RA).

È visionabile sul sito internet dell'Unione al seguente indirizzo <http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Urbanistica/Piano-Operativo-Comunale-POC/POC-dei-comuni/Comune-di-Bagnara-di-Romagna>

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Enzo Valbonesi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Comune di Bondeno (FE). Approvazione variante al Piano della Ricostruzione (PdR). Articolo 13 L.R. 12/12/2012, n. 16

Si avvisa che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 16, il Comune di Bondeno ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 28/7/2016, immediatamente eseguibile, la seconda variante al Piano della Ricostruzione.

La variante entra in vigore dalla data della presente pubbli-

cazione nel BURERT ed è depositata presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Bondeno - Servizio Pianificazione e Paesaggio, Piazza Garibaldi n. 1, negli orari di apertura. La documentazione è consultabile e disponibile sul sito web del Comune di Bondeno.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Enzo Valbonesi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Comune di Calderara di Reno (BO). Approvazione di variante al Piano strutturale comunale (PSC). Articolo 32, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 19/7/2016 è stata approvata la variante al Piano strutturale comunale (PSC) del Comune di Calderara di Reno.

La variante è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositata per la libera consultazione presso l'Ufficio Tecnico di Calderara di Reno, Via Garibaldi n. 2/g e consultabile sul sito del Comune di Calderara di Reno nell'area tematica "Urbanistica/PSC/prima variante al PSC".

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Enzo Valbonesi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO.

Comune di Fiorano Modenese (MO). Approvazione di variante al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE). Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 28/07/2016 è stata approvata la variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Fiorano Modenese.

La modifica al RUE è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il RUE aggiornato con la modifica, in forma di testo coordinato, è depositato per la libera consultazione presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Fiorano Modenese - Via Vittorio Veneto n. 27/A - e può essere visionato liberamente nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 nonché disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Enzo Valbonesi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Comune di Maranello (MO). Approvazione del Piano Operativo Comunale (POC). Art. 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 27/7/2016 è stato approvato il Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Maranello.

Il POC comporta l'apposizione dei vincoli espropriativi necessari alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità ivi previste.

Il POC è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositato per la libera consultazione presso il Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio Via V. Veneto n. 9 e presso il Servizio Segreteria del Comune, Piazza Libertà n.33, Maranello, oltre che sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.maranello.mo.it

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Enzo Valbonesi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Comune di Maranello (MO). Approvazione di modifica al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE). Art. 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con delibera di Consiglio comunale n. 32 del 27/7/2016 è stata approvata una modifica al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Maranello.

La modifica al RUE è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il RUE aggiornato con la modifica, in forma di testo coordinato, è depositato per la libera consultazione presso il Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio Via V. Veneto n. 9 e presso il Servizio Segreteria del Comune, Piazza Libertà n.33, Maranello, oltre che sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.maranello.mo.it

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Enzo Valbonesi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Comune di Reggio nell'Emilia (RE). Approvazione di variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) e variante al Piano Operativo Comunale (POC) finalizzate alla riclassificazione della categoria di intervento dell'edificio Palazzo dello sport "Giulio Bigi". Artt. 33 e 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 20/6/2016 dichiarata immediatamente esecutiva, sono state approvate, ai sensi degli artt. 33 e 34 della L.R. 20/2000, variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio finalizzata alla riclassificazione della categoria di Intervento dell'edificio Palazzo dello sport "Giulio Bigi" sito nell'ambito della Città Storica, e conseguente variante al Piano Operativo Comunale ai fini dell'inserimento

della suddetta opera pubblica nello suddetto strumento di pianificazione; tali varianti sono state precedentemente adottate con deliberazione di Consiglio Comunale I.D. n.13 del 1/2/2016.

Le suddette varianti entrano in vigore dalla data della presente pubblicazione e il materiale relativo è depositato per la libera consultazione presso il Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana del Comune di Reggio Emilia, Via Emilia S. Pietro n. 12, ed è visionabile nei giorni da lunedì a venerdì dalle 12.00 alle 13.00, previo appuntamento telefonico (0522/585317 - 456147). Gli elaborati sono altresì consultabili sul sito: <http://rigenerazione-strumenti.comune.re.it/>

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Enzo Valbonesi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Comune di San Felice sul Panaro (MO). Approvazione di variante al Piano della Ricostruzione. Articolo 13, L.R. 21 dicembre 2012, n. 16

Si avvisa che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 23/5/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Variante al Piano della Ricostruzione del Comune di San Felice sul Panaro.

La Variante al Piano della Ricostruzione è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso ed è depositata per la libera consultazione presso la Sede Municipale - (Ufficio Tecnico Comunale posta in Piazza Italia n.100, San Felice sul Panaro). La documentazione è altresì disponibile sul sito web del Comune all'indirizzo www.comunesanfelice.net alla voce "UFFICIO TECNICO - Strumenti urbanistici".

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Castellazzi Daniele nella sua qualità di Responsabile del Servizio Assetto e Utilizzo del Territorio del Comune di San Felice sul Panaro.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Enzo Valbonesi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Comune di Travo (PC). Approvazione di variante parziale alla normativa del Regolamento urbanistico edilizio (RUE). Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 28/7/2016 è stata approvata la variante parziale alla normativa del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Travo.

La variante al RUE è in vigore dalla data della presente pubblicazione, ed è depositata per la libera consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Travo in Piazza Trento n. 21.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Enzo Valbonesi

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL'AREA COORDINAMENTO RILASCIO CONCESSIONI

Avviso dell'avvenuto rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali dal torrente Nure in loc. Farini di Piacenza per uso idroelettrico

Con determinazione n. 2490 del 22/7/2016, il Dirigente dell'Area Coordinamento Rilascio Concessioni, ha assentito alla Società Agricola Monte Aserei srl, Bettola PC, P.I. 01617690332, la concessione per derivare acqua pubblica superficiale dal T. Nure, in comune di Farini PC, ad uso idroelettrico. Portata massima 4.000 l/s e Portata media di 2.016 l/s, per produrre, con un salto legale di m 2,20 una potenza nominale di 43,48 kW nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e limitazioni dettagliati dal disciplinare di concessione.

La concessione è assentita fino al 31/12/2035.

Condizioni speciali previste dal disciplinare:

Il valore del DMV, da lasciar defluire in alveo, in corrispondenza della derivazione sul torrente Nure, è fissato nella misura di 0,520 mc/s per la stagione maggio - settembre e nella misura di 0,730 mc/s per la stagione ottobre aprile.

IL RESPONSABILE D'AREA
Giuseppe Bagni

ARPAE-SAC PIACENZA

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE - PIACENZA

Domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da opera esistente, con procedura ordinaria in Comune di San Pietro in Cerro (PC). Codice Proc. N. PC16A0031

- Richiedente: Impresa Individuale Cattadori Davide
- P.IVA 01508610332
- Domanda di concessione presentata in data: 29/06/2016
- Tipo di derivazione: acque sotterranee da opera esistente
- Ubicazione prelievo: Comune di San Pietro in Cerro - Località via Pane e Vino - Fg. 19 - Map. 90
- Portata massima richiesta: l/s 25
- Volume di prelievo: mc. annui: 22.978
- Uso: irrigazione agricola
- Responsabile del procedimento: la Dirigente Responsabile dott. Torselli Adalgisa

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, sede di Piacenza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso la sede operativa, di Piacenza, Via S. Franca n. 38.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Adalgisa Torselli

ARPAE-SAC MODENA

COMUNICATO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)

Avviso di deposito relativo alla presentazione della domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea - procedura ordinaria, ai sensi del Regolamento regionale n. 41/2001

- Pozzo da perforare - Codice procedimento SISTEB: MO16A0035.
- Richiedente: Colognori Francesca
- Data domanda di concessione: 27/5/2016
- Tipo di derivazione: acque sotterranee
- Ubicazione del pozzo da perforare: comune di Fanano (MO), località Le Pulle su terreno catastalmente identificato al foglio n. 50 mappale n. 242 del N.C.T. del medesimo comune
- Uso: consumo umano
- Portata richiesta: complessiva massima 1,0 l/s.
- Volume richiesto di prelievo: 150 m³/anno

Gli originali della domanda ed i documenti allegati sono depositati presso la sede ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) sede ex Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, Via Fonteraso n. 15, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, per un periodo di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni possono essere presentate entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Rompianesi, Direttore della S.A.C. di Modena.

IL DIRETTORE SAC
Giovanni Rompianesi

ARPAE-SAC MODENA

COMUNICATO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)

Avviso di deposito relativo alla presentazione della domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Rossenna - procedura ordinaria, ai sensi del Regolamento regionale n. 41/2001

- Richiedente: Hydro Montemolino srl
- Derivazione dal Torrente Rossenna
- Ubicazione: Comune di Palagano, fronte fg.44, mapp. 38;
- Portata media richiesta: 1/sec. 231.
- Uso: produzione di energia elettrica.

Gli originali della domanda ed i documenti allegati sono depositati presso la sede ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) sede ex Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, Via Fonteraso n. 15, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, per un periodo di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni possono essere presentate entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Rompianesi, Direttore della S.A.C. di Modena.

IL DIRETTORE SAC
Giovanni Rompianesi

ARPAE-SAC BOLOGNA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE SAC BOLOGNA

Pubblicazione domanda di concessione di derivazione acqua pubblica superficiale ad uso idroelettrico dal Fosso delle Mesole in comune di Castiglione dei Pepoli (BO)

- Procedimento n. BO16A0037
- Tipo di procedimento: concessione ordinaria
- Prot. domanda: PGBO/2016/10890
- Data: 15/6/2016
- Richiedente: ditta emme.energon srls
- Tipo risorsa: superficiale
- Corpo idrico: Fosso delle Mesole
- Opera di presa: fissa (canaletta in c.a.)
- Ubicazione risorse richieste: comune di Castiglione dei Pepoli (BO), loc. Tavianella
- Coordinate catastali risorse richieste: foglio 57, mappale 28
- Portata max. richiesta (l/s): 70
- Portata media richiesta (l/s): 35
- Salto (m): 141,8
- Uso: idroelettrico
- Potenza nominale (Kw): 48,6
- Responsabile procedimento: Giampaolo Soverini

Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può presentare opposizioni e/o osservazioni al Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC di Bologna, presso l'Unità Demanio Idrico - Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna.

Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati, si può fare richiesta alla P.O. Gestione concessioni risorse idriche e polizia delle acque (tel. 051/5274545, mail: ubaldo.cibin@regione.emilia-romagna.it)

IL DIRIGENTE SAC BOLOGNA
Giampaolo Soverini

ARPAE-SAC BOLOGNA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE SAC BOLOGNA

Pubblicazione domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in comune di Zola Predosa

- Procedimento n. BO06A0098 07RN01
- Tipo di procedimento: rinnovo concessione preferenziale con procedura ordinaria
- Prot. domanda: 319978
- Data: 14/12/2007
- Richiedente: Viro Tronic SpA
- Tipo risorsa: acque sotterranee
- Corpo idrico:

- Opera di presa: pozzo
- Ubicazione risorse richieste: comune di Zola Predosa
- Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 27, mappale 50b
- Portata max. richiesta (l/s): 24
- Portata media richiesta (l/s):
- Volume annuo richiesto (mc): 2200
- Uso: industriale
- Responsabile procedimento: Gianpaolo Soverini

Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può presentare opposizioni e/o osservazioni al Responsabile della Struttura Autorizzazione e Concessioni - SAC Bologna, presso l'Unità Demanio Idrico - Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna.

Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si può fare richiesta alla P.O. Gestione concessioni risorse idriche e polizia delle acque (tel. 051/5274565, mail: ucibin@regione.emilia-romagna.it)

IL DIRIGENTE SAC BOLOGNA
Giampaolo Soverini

ARPAE-SAC BOLOGNA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE SAC BOLOGNA

Pubblicazione domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in comune di Zola Predosa

- Procedimento n. BO00A0737/07RN01
- Tipo di procedimento: rinnovo con varianti di concessione preferenziale
- Prot. Domanda: 327838
- Data: 21/12/2007
- Richiedente: Alcisa Italia Spa
- Tipo risorsa: acque sotterranee
- Corpo idrico:
- Opera di presa: due pozzi
- Ubicazione risorse richieste: comune di Zola Predosa
- Coordinate catastali risorse richieste: foglio 20 mappale 485
- Portata max. richiesta (l/s): 18
- Portata media richiesta (l/s):
- Volume annuo richiesto (mc): 130.000
- Uso: industriale, anti incendio, irrigazione aree verdi aziendali
- Responsabile procedimento: Gianpaolo Soverini

Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può presentare opposizioni e/o osservazioni al Responsabile della Struttura Autorizzazione e Concessioni - SAC Bologna, presso l'Unità Demanio Idrico - Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna.

Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si può fare richiesta alla P.O. Gestione concessioni risorse idriche e polizia delle acque (Tel. 051/5274565, mail: ucibin@regione.emilia-romagna.it)

IL DIRIGENTE SAC BOLOGNA
Giampaolo Soverini

ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Domanda di cambio di titolarità nel rinnovo della concessione per la derivazione di acque pubbliche procedura ordinaria in località Ruffio nel comune di Cesena (art. 6 R.R. 41/2001) - Codice FCPPA0880 sede di Cesena

- Richiedente: Alessandri Stefano e Alessandri Erik
- Data di arrivo domanda di concessione: 27/11/2015 registrata al protocollo n. PG/2015/852462.
- Portata massima richiesta: 10 l/s.
- Portata media richiesta: 4 l/s
- Volume annuo di prelievo: mc 2880.
- Ubicazione prelievo in località Ruffio in comune di Cesena (FC), su terreno in affitto e censito al NCT foglio n. 132 mappale 438
- Uso: uso irriguo di colture di pere e ciliegie
- Responsabile del procedimento: Geol. Rossella Francia

Copia della domanda e degli elaborati progettuali possono essere visionati presso la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì Cesena per il territorio di Cesena - Via Leopoldo Lucchi n. 285, stanza 14 durante l'orario di accesso del pubblico nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì Cesena per il territorio di Cesena - Via Leopoldo Lucchi n. 285, PEC aofc@cert.arpa.emr.it entro quindici giorni dalla data di pubblicazione di questo avviso nel BURERT.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti.

La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione (art. 24 R.R. 41/2001).

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Roberto Cimatti

ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Domanda di concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee con perforazione di nuovo pozzo con procedura ordinaria in località Bulgaria al confine con Ruffio in comune di Cesena (art. 6 R.R. 41/2001) - Codice SISTEB: FC16A0015 sede Cesena

- Richiedente: Società Agricola 67# Srl
- Data di arrivo domanda di concessione: 21/4/2016 registrata al protocollo PG/2016/296219
- Opere di presa / Corpo idrico: perforazione di nuovo pozzo di mt. 120 massimo

- Portata massima richiesta: 7,5 l/s.
- Portata media richiesta: 5 l/s
- Volume annuo di prelievo: mc 8000.
- Ubicazione prelievo: comune di Cesena su terreno proprio e censito al NCT foglio n. 152 mappale 361.
- Uso: coltivazione di verdure in rotazione irrigate con micro-irrigazione.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì Cesena per il territorio di Cesena - Via Leopoldo Lucchi n. 285, PEC aofc@cert.arpa.emr.it entro quindici giorni dalla data di pubblicazione di questo avviso nel BURERT.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti.

La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione (art. 24 R.R. 41/2001).

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Roberto Cimatti

ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Domanda di concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee con perforazione di nuovo pozzo soggetta a procedura ordinaria in comune di Savignano sul Rubicone (art. 6 R.R.41/2001) - Codice SISTEB FC16A0025

- Richiedente: Ramilli Sauro
- Data di arrivo domanda di concessione: 18/7/2016 registrata al protocollo PGFC/2016/10909 del 20/7/2016
- Opere di presa: perforazione di nuovo pozzo profondo m. 18
- Portata massima richiesta: 1,17 l/s.
- Portata media richiesta: 1,00 l/s
- Volume annuo di prelievo: mc 3156.
- Ubicazione prelievo comune di Savignano sul Rubicone su terreno proprio e censito al NCT foglio n. 18 mappale 142
- Uso: irrigazione di prodotti orticoli

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì Cesena per il territorio di Cesena - Via Leopoldo Lucchi n. 285, PEC aofc@cert.arpa.emr.it entro quindici giorni dalla data di pubblicazione di questo avviso nel BURERT.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti.

La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione (art. 24 R.R. 41/2001).

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Roberto Cimatti

ARPAE-SAC PIACENZA

COMUNICATO DELLA DIRIGENTE DELLA SAC SEDE DI PIACENZA

Avviso pubblico - Aree del demanio idrico disponibile per il rilascio di concessioni ai sensi della L. R. n. 7/2004 s.m.i.

- Corso d'acqua: Fiume Trebbia
- Area demaniale identificata al fg. 61 fronte mapp.le 164 nella località Sotto La Pieve Comune di Ottone (PC);
- Estensione: MQ. 4000
- Uso consentito: deposito inerti
- Durata: 12 mesi

1. La domanda di partecipazione per la concessione dell'area indicata dovrà essere redatta in lingua italiana su carta da bollo del valore corrente di €. 16,00 e dovrà essere sottoscritta in forma leggibile dall'interessato;

2. La domanda dovrà essere corredata:

2.1) dalla fotocopia di attestato di versamento delle spese di istruttoria pari ad €. 75,00 (da versarsi su ccp 14048409 intestato a Regione Emilia-Romagna -Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po - sede di Piacenza);

2.2) fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;

3. La busta contenente la domanda dovrà indicare sul retro la seguente dicitura: "Domanda di Concessione di area demanio idrico al fg. 61 fronte mappale 164 località Sotto La Pieve comune di Ottone (PC)";

4. La domanda dovrà pervenire, presso la sede di Piacenza, Via Santa Franca n. 38, esclusivamente con PEC: aopoc@cert.arpa.emr.it, entro 30 giorni (30), dalla data della presente pubblicazione.

L'elenco delle domande presentate sarà depositato presso la sede del Servizio, dal giorno quindicesimo (15) al trentesimo (30) dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui sopra, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.

Qualora vi siano domande concorrenti, l'area del demanio idrico in oggetto verrà assegnata previo esperimento di procedura concorsuale ai sensi dell'art. 16, co 5, della L.R. 7/2004 s.m.e i.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE
Adalgisa Torselli

ARPAE-SAC MODENA

COMUNICATO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)

Domanda di concessione per l'occupazione di area del demanio idrico. Codice procedimento: MO16T0016

- Richiedente: Barone Enrico
- Data domanda di concessione: 1/3/2016
- Corso d'acqua: Torrente Tiepido
- Comune di Maranello (MO) foglio 31, mappale 45

- Uso richiesto: Occupazione di terreno demaniale con recinzione amovibile.

Copia della domanda e degli elaborati sono depositati presso la sede della Struttura autorizzazioni e Concessioni di Modena (Arpae) - Via Fonteraso n. 15, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Opposizioni ed osservazione possono essere presentate all'indirizzo sopra indicato entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi.

IL DIRETTORE
Giovanni Rompianesi

ARPAE-SAC MODENA

COMUNICATO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)

Domanda di concessione per l'occupazione di area del demanio idrico. Codice procedimento: MO16T0040

- Richiedente: Ceramiche Florim spa
- Data domanda di concessione: 1/8/2016
- Corso d'acqua: Rio Spezzano
- Comune di Fiorano Modenese (MO) foglio 16, fronte mappali 459-571 foglio 17, fronte mappali 30 - 400 - 401
- Uso richiesto: Tombamento e utilizzo della superficie come area cortiliva aziendale

Copia della domanda e degli elaborati sono depositati presso la sede della Struttura autorizzazioni e Concessioni di Modena (Arpae) - Via Fonteraso n. 15, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Opposizioni ed osservazione possono essere presentate all'indirizzo sopra indicato entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi.

IL DIRETTORE
Giovanni Rompianesi

ARPAE-SAC BOLOGNA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE SAC BOLOGNA

Pubblicazione delle istanze di concessione per l'occupazione, la realizzazione e/o il mantenimento di opere appartenenti alle aree del Demanio Idrico Terreni, ai sensi della L.R. 7/2004

Si pubblica di seguito l'elenco delle istanze di concessione per occupazione, realizzazione e/o mantenimento di opere appartenenti ad aree di demanio idrico terreni

IL RESPONSABILE SAC
Gianpaolo Soverini

PROG. N.	TIPO DI PROCEDIMENTO	DATA PROT. DOM.	TITOLARI/RICHIEDENTI	UBICAZIONE RISORSE RICHIESTE	COORDINATE CATASTALI RISORSE RICHIESTE	USI RICHIESTI	CORSO D'ACQUA
BO1610073	Concessione di beni del demanio idrico terreni	28/04/2016	CASANIELLI VALTER-PARMEGGIANI GIANNIPIETRO GUERRASIO STEFANO	località ---- SAVIGNO	Foglio: 30, Particella: 26;Foglio: 30, Particella: 1 28;Foglio: 74, Particella: 181	PONTE STRADALE	TORRENTE SAMOGGIA
BO1610074	Concessione di beni del demanio idrico terreni	28/04/2016	CONDOMINIO GIGLIO	CIRCONVALLAZIONE NORD N. 104 BAZZANO	Foglio: 15, Particella: 2195;Foglio: 15, Particella: 2189	ALTRA OPERA	TORRENTE SAMOGGIA
BO1610072	Concessione di beni del demanio idrico terreni	27/04/2016	DELTA ADVENTURES BY ANTONIO ROMA SRLS	VIA SINISTRA RENO, località S.S. ROMEA PRIMAIO - S. ALBERTO RAVENNA PIAZZA GARIBOLDI N. 29, località ALTO RENO TERME PORRETTA TERME	Foglio: 11, Particella: --;Foglio: 15, Particella: -- --Foglio: 36, Particella: --;Foglio: 5, Particella: --	ALTRO USO	FIUME RENO
BO1610070	Concessione di beni del demanio idrico terreni	26/04/2016	COLIVANO-CONDOMINIO PERINI	VIA MORI N. 2400 CASTEL SAN PIETRO TERME	Foglio: 20, Particella: 179	ALTRA OPERA	FIUME RENO
BO1610071	Concessione di beni del demanio idrico terreni	26/04/2016	CONDOMINIO LE DUE COLOMBARE	TERME	Foglio: 27, Particella: 231;Foglio: 27, Particella: 201	PONTE STRADALE	TORRENTE GAIANA
BO1610069	Concessione di beni del demanio idrico terreni	20/04/2016	A.M. NEWS SAS DI LIBERA CAVALLARI & C.	VIA LAVINO N. 288/B, località COLOMBARA MONTE SAN PIETRO	Foglio: 44, Particella: 773	ALTRA OPERA	TORRENTE LAVINO
BO1610068	Concessione di beni del demanio idrico terreni	18/04/2016	PADUANO TERESA	VIA IV NOVEMBRE N. 26, località PRAGATTO CREPELLANO	Foglio: 41, Particella: 33	TOMBAMENTO	RIO DI CREPELLANO
BO1610067	Concessione di beni del demanio idrico terreni	13/04/2016	MOJURGEN MAATI	----, località CAPUOLUGO MARZABOTTO	Foglio: 39, Particella: 26	ORTO	FIUME RENO
BO16SC0003	Sanatoria per sconfinamenti	12/04/2016	PAGANI MARTA-MORARA GIULIETTA GENOVA DEL DEMANIO	----, località ---- MONTERENZO ----, località ---- SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRIO; --, località ---- CASTIGLIONE DEI PEPOLI	Foglio: 4, Particella: 30	ATTRAVERSAMENTO ELETTRICO; ATTRAVERSAMENTO ELETTRICO	CORSO D'ACQUA NON CODIFICATO
BO1610066	Concessione di beni del demanio idrico terreni	12/04/2016	BENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	----, località PONTE SAN CARLO SANT'AGOSTINO	Foglio: 12, Particella: 357;Foglio: 3, Particella: 538	ATTRAVERSAMENTO ELETTRICO; ATTRAVERSAMENTO ELETTRICO	TORRENTE SETTA CANALE EMILIANO ROMAGNOLIO E CAVO NAPOLEONICO
BO1610065	Concessione di beni del demanio idrico terreni	11/04/2016	GUERRA DOMENICO	----, località VAL SICURA L'AIANO	Foglio: 19, Particella: 103;Foglio: 31, Particella: 186	SFALCIO	RIO VALSICURA
BO1610064	Concessione di beni del demanio idrico terreni	07/04/2016	BENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	----, località VAL SICURA L'AIANO	Foglio: 38, Particella: 5;Foglio: 38, Particella: 4	ATTRAVERSAMENTO ELETTRICO	RIO VALSICURA
BO1610063	Concessione di beni del demanio idrico terreni	06/04/2016	SERENI ROLANDO-DALLE VACCHE	VIA RONORIO N. 16 BOLOGNA	Foglio: 257, Particella: 287;Foglio: 257, Particella: 187	AREA CORTILIVA;GIARDINO	RIO APOSA
BO1610062	Concessione di beni del demanio idrico terreni	05/04/2016	COMUNE DI FUSIGNANO	VIA SEVEROLI FUSIGNANO	Foglio: 23, Particella: 103	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	TORRENTE SENIO
BO1610059	Concessione di beni del demanio idrico terreni	04/04/2016	HERMOMATI C SRL	VIA DEL LAVORO N. 43 CASALECCHIO DI RENO	Foglio: 4, Particella: 1028	TOMBAMENTO;AREA CORTILIVA	FOSSO CERETOLO
BO1610060	Concessione di beni del demanio idrico terreni	04/04/2016	BENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	----, località ---- GALLIERA	Foglio: 22, Particella: --;Foglio: 23, Particella: -- --Foglio: 24, Particella: --;Foglio: 25, Particella: -- --Foglio: 26, Particella: --;Foglio: 27, Particella: --	AGRICOLO;SFALCIO	FIUME RENO
BO1610061	Concessione di beni del demanio idrico terreni	04/04/2016	LORENZO DURBY ANITA MARE	VIA DEI RILI N. 58 CASTELLO DI SERRAVALLE	Foglio: 24, Particella: 204	SCARICO IN ALVEO	RIO DEI RILI
BO1610055	Concessione di beni del demanio idrico terreni	01/04/2016	NATALI ELENA-NATALI ANTONELLA	VIA QUERCIA N. 15, località QUERCIA MARZABOTTO	Foglio: 73, Particella: 135	PONTE STRADALE	RIO QUERCIA
BO1610056	Concessione di beni del demanio idrico terreni	01/04/2016	MAIARO AZIENDA CONTARINI LUIGIANO E	VIA CARDINALI N. 78 CONSELICE	Foglio: 8, Particella: 100;Foglio: 8, Particella: 99;Foglio: 8, Particella: 91	AGRICOLO	TORRENTE SILLARO
BO1610057	Concessione di beni del demanio idrico terreni	01/04/2016	CESARI UMBERTO & C. S.S.A.	AZIENDA AGRICOLA CESARI DI STANZANO, località GALLO CASTEL SAN PIETRO TERME	Foglio: 81, Particella: 36	SCARICO IN ALVEO	RIO DI MONTALBANO
BO1610058	Concessione di beni del demanio idrico terreni	01/04/2016	BENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	VIA SAMOGGIA CASTELLO DI SERRAVALLE	Foglio: 34, Particella: 80;Foglio: 34, Particella: 45	ATTRAVERSAMENTO ELETTRICO	RIVO CASAZZA

Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e possono essere presentate istanze concorrenti, opposizioni (e/o osservazioni alla Struttura Autorizzatrice e Concessioni - SAC di Bologna, Unità Demanio Idrico, Via S. Felice 26, Bologna, PEC: saocob@cert.apamr.it) ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 7/2004). Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si può fare richiesta alla P.O. Gestione concessioni risorse idriche e polizia delle acque (Tel. 051/5274565, mail: udai@do.cdmr@regione.emilia-romagna.it) presso la sede di Via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna.

ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA**Aree del demanio idrico disponibili per il rilascio di concessione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sul torrente Cesuola**

Corso d'acqua: torrente Cesuola

1. Area demaniale identificata la Fg. N. 125 fronte mapp. 380 in centro storico del comune di Cesena (FC) - Estensione. mq. 12 - Uso consentito: pedana di servizio ad attività commerciale con sedie e tavoli - Durata della concessione: anni 6
2. Area demaniale identificata la Fg. N. 125 fronte mapp. 212 in centro storico del comune di Cesena (FC) - Estensione. mq. 10,61 - Uso consentito: pedana di servizio ad attività con sedie e tavoli commerciale - Durata della concessione: anni 6.

Le domande di partecipazione per la concessione delle aree indicate dovranno essere redatte in lingua italiana su carta da bollo del valore corrente di € 16,00 e dovranno essere sottoscritta e in forma leggibile dall'interessato e pervenire alla sede Arpae di Forlì-Cesena, Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena territorio di Cesena, presso Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna in Via Leopoldo Lucchi n. 285 stanza n. 14 - 47522 Cesena, oppure in forma digitale all'indirizzo PEC aofc@cert.arpa.emr.it), entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Le domande dovranno essere corredate

- dalla fotocopia di attestato di versamento delle spese di istruttoria par ad € 75,00 (da versare su ccp n. 16436479 intestato a Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli Forlì-Cesena sede di Cesena);

- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

L'elenco delle domande pervenute sarà depositato - presso Agenzia Regionale Per La Sicurezza Territoriale e La Protezione Civile Servizio Area Romagna in Via Leopoldo Lucchi n. 285, area Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena territorio di Cesena - dal quindicesimo giorno al trentesimo giorno dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui sopra, per la visione e per le eventuali osservazioni dei titolari di interessi qualificati previo appuntamento telefonando al n. 0547 639549.

Qualora vi siano domande concorrenti, l'area del demanio idrico in oggetto verrà assegnata previo esperimento di procedura concorsuale ai sensi dell'art. 16 co5, della L.R. 7/2004 s.m.e i.

Chiunque avesse già presentato richiesta di concessione per una delle aree sopra elencate non è tenuto a ripresentarla. La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione (art. 16 L.R. 7/2004).

Responsabile del procedimento è dott. Giuseppe Bagni.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Roberto Cimatti

ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA**Domanda per occupazione di aree demaniali e di concessione strumentale al godimento di altro diritto reale, di area del demanio idrico del fosso del Mandaldino in comune di Mercato Saraceno (FC) - (L.R. 14 aprile 2004, n. 7) - Codice SISTEB FC16T0009 sede di Cesena**

- Richiedenti: Acantho SpA
- Data di arrivo domanda di concessione: 6/4/2016 registrata al protocollo PG/2016/248650
- Procedimento numero: FC16T0009
- Corso d'acqua: fosso del Mandaldino
- Ubicazione: Comune Mercato Saraceno (FC) Località adiacente via Einstein
- Identificazione catastale: Foglio 5 fronte mappale 320
- Uso richiesto: attraversamento di m. 20 con condotta sotterranea per posa di fibra ottica

Presso la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì Cesena per il territorio di Cesena - Via Leopoldo Lucchi n. 285, stanza n. 14 (PEC aofc@cert.arpa.emr.it), è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta.

La durata del procedimento è di 150 giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione (art. 16 L.R. 7/2004).

Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Bagni.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Roberto Cimatti

ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA**Domanda per occupazione di aree demaniali e di concessione strumentale al godimento di altro diritto reale, di area del demanio idrico del fiume Savio in comune di Cesena (FC) (L.R. 14 aprile 2004, n. 7) - Codice SISTEB FC16T0012 sede di Cesena**

- Richiedenti: Acantho SpA
- Data di arrivo domanda di concessione: 6/4/2016 registrata al protocollo PG/2016/248664
- Procedimento numero: FC16T0012
- Corso d'acqua: fiume Savio
- Ubicazione: Comune Cesena (FC) Località San Carlo
- Identificazione catastale: Foglio 7 fronte mappale 25 e Foglio 8 fronte mappale 25- 382-78-383-274-77
- Uso richiesto: attraversamento e interrimento di cavo a fibre ottiche.

Presso la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì

-Cesena per il territorio di Cesena – Via Leopoldo Lucchi n. 285, stanza n. 14 (PEC aoofc@cert.arpa.emr.it), è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta.

La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione (art. 16 L.R. 7/2004).

Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Bagni.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Roberto Cimatti

ARPAE-SAC RIMINI

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 di aree demaniali del in sponda destra e sinistra del fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di Romagna chieste in concessione per uso agricolo

L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di Rimini, con sede in via Dario Campana, PEC aorn@cert.arpa.emr.it, in qualità di ente competente in base all'articolo 16 L.R. 13/2015, rende noto ai sensi degli articoli 16 e 22 L.R. 7/2004 che Magnani Emidio, con istanza presentata in data 1/6/2016 registrata al n. PGRN 2016/3897 del 6/6/2016, Procedimento n. RN12T0023/16VR02, ha chiesto la concessione di un'area demaniale in sponda sinistra del fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di Romagna rappresentata in catasto al foglio n. 42 mappale n.60/parte e di un'area demaniale in sponda destra del fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di Romagna rappresentata in catasto al foglio n. 43 mappale n.17/parte e antistante al mappale 16 ad uso agricolo (prato permanente), per una superficie totale di mq.8.601 circa, in ampliamento di quanto già concessogli con le determinazioni dirigenziali della Regione Emilia-Romagna- Servizio Tecnico di Bacino Romagna n. 9431/2013 e n.12959/2015.

Presso gli uffici della SAC di Rimini, Unità gestione demanio idrico - settore aree, in Via Rosaspina 7, 3° piano, è depositata la domanda sopra indicata a disposizione di chiunque volesse prenderne visione, nelle giornate di martedì e venerdì da lle ore 9 alle ore 12, previo appuntamento da chiedere al numero 0541 365448 o all'indirizzo email rraggi@regione.emilia-romagna.it.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate alla SAC opposizioni, osservazioni e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Stefano R. de Donato. Il termine per la conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 16 comma 8 L.R. 7/2004 è di 150 giorni dalla presentazione della domanda.

IL RESPONSABILE STRUTTURA

Stefano Renato de Donato

ARPAE-SAC RIMINI

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 di aree demaniali del in sponda destra del fiume Marecchia nel Comune di Verucchio chieste in concessione per uso venatorio

L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di Rimini, con sede in via Dario Campana, PEC aorn@cert.arpa.emr.it, in qualità di ente competente in base all'articolo 16 L.R. 13/2015, rende noto ai sensi degli articoli 16 e 22 L.R. 7/2004 che Depaoli Danilo, con istanza presentata in data 3/5/2016 registrata al n. PGRN 2016/3062 del 6/5/2016, Procedimento n. RNPPT0062/16RN03, ha chiesto il rinnovo della concessione di un'area demaniale in sponda destra del fiume Marecchia in località Casetti del Comune di Verucchio rappresentata in catasto al foglio n. 12 antistante il mappale n.115 per una superficie di mq. 12.372 occupata con uno specchio d'acqua ad uso venatorio.

Presso gli uffici della SAC di Rimini, Unità gestione demanio idrico - settore aree, in Via Rosaspina 7, 3° piano, è depositata la domanda sopra indicata a disposizione di chiunque volesse prenderne visione, nelle giornate di martedì e venerdì da lle ore 9 alle ore 12, previo appuntamento da chiedere al numero 0541 365448 o all'indirizzo email rraggi@regione.emilia-romagna.it.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate alla SAC opposizioni, osservazioni e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Stefano R. de Donato. Il termine per la conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 16 comma 8 L.R. 7/2004 è di 150 giorni dalla presentazione della domanda.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 18 della L. R. 7/2004 e della deliberazione della giunta regionale n. 895 in data 18/6/2007, lett. h), al richiedente è riconosciuto il diritto di insistenza, a meno che sussistano ostative ragioni di tutela ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all'art. 15 della legge regionale.

IL DIRIGENTE

Stefano Renato de Donato

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Procedure in materia di Impatto Ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9. Titolo II - Procedura di verifica (screening) relativa alla modifica sostanziale di un impianto gestione rifiuti con l'introduzione dell'attività di autodemolizione (R4) e l'inserimento di una nuova tipologia di rifiuto pericoloso (CER - 160104*), in via Santerno Ammonite, 425 - Comune di Ravenna. Proponente: Del Grippo Mario - comunicato di archiviazione della procedura

L'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che la procedura di verifica (screening) relativa alla modifica sostanziale di un impianto gestione rifiuti con l'introduzione dell'attività di autodemolizione (R4) e l'inserimento di una nuova tipologia di rifiuto pericoloso (CER - 160104*), in via Santerno Ammonite, 425 - Comune di Ravenna della ditta Del Grippo Mario, di cui all'avviso della Regione Emilia-Romagna pubblicato nel BUR n. 63 del 9 marzo 2016, è archiviata su richiesta della Società proponente (lettera acquisita al protocollo ARPAE SAC di Ravenna n. 8294 del 11 luglio 2016).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Procedure in materia di Impatto Ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9. Titolo III - Procedura di VIA relativa all'aumento del numero di capi ospitati da 1.708.627 a 2.000.000 polli da carne nell'allevamento sito in loc. Bivio Montegelli nel comune di Mercato Saraceno e nel comune di Sogliano al Rubicone presentato dalla Soc. Agr. Santamaria Srl - Comunicato di archiviazione della procedura

L'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che la procedura di VIA con istruttoria ARPAE relativa all'aumento del numero di capi ospitati da 1.708.627 a 2.000.000 polli da carne nell'allevamento sito in loc. Bivio Montegelli nel comune di Mercato Saraceno e nel comune di Sogliano al Rubicone presentata dalla Soc. Agr. Santamaria Srl., di cui all'avviso della Regione Emilia-Romagna pubblicato nel BUR n. 18 del 28 gennaio 2015, è archiviata (in base alla comunicazione di ARPAE SAC di FC prot. n. PGFC 9430/2016 del 23/6/2016, acquisita al prot. regionale PG.2016.0496686 del 29/6/2016) su richiesta della Società proponente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Procedure in materia di Impatto Ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9. Titolo II - Procedura di verifica (screening) relativa all'incremento quantitativo di rifiuti da trattare mediante messa in riserva (R13) e compostaggio (R3) da 13.000 a 26.500 t/a, in Via Viazza 64, loc. San Bartolo - Comune di Ravenna. Proponente: AD Compost s.r.l. - comunicato di archiviazione della procedura

L'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che la procedura di verifica (screening) relativa all'incremento quantitativo di rifiuti da trattare mediante messa in riserva (R13) e compostaggio (R3) da 13.000 a 26.500 t/a, in Via Viazza, loc. San Bartolo - Comune di Ravenna della ditta AD Compost s.r.l., di cui all'avviso della Regione Emilia-Romagna pubblicato nel BUR n. 314 del 2 dicembre 2015, è archiviata su richiesta della Società proponente (lettera acquisita al protocollo ARPAE SAC di Ravenna n. 7146 del 16 giugno 2016).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Procedure in materia di valutazione di impatto ambientale Lr. 18 maggio 1999, n. 9 - Procedura di autorizzazione unica D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 - Procedura di variazione agli strumenti urbanistici Lr. 18 maggio 1999, n. 9 - Procedura espropriativa Lr. 19 dicembre 2002, n. 37 - Procedura di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche Lr. 22 febbraio 1993, n. 10 - Procedura di concessione di derivazione di acque pubbliche R.R. 20 novembre 2001, n. 41. Titolo III - Procedura di VIA relativa al progetto denominato "Impianto idroelettrico Ponte Enza", sul torrente Enza nel Comune di Gattatico (RE)

L'Autorità competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che, ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9, nonché ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, del R.R. 20 novembre 2001 n. 41, del R.D. 1775 dell'11 dicembre 1933, del D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001, della L.R. 37/2002 e della L.R. 22 febbraio 1993 n. 10, sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati progettuali per l'effettuazione della procedura di VIA, relativa al progetto di seguito indicato:

- Denominazione del progetto: Impianto idroelettrico "Ponte Enza";
- Proponente: Verdenergia Srl via Decime n. 8 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO)
- Localizzato nel Comune di Gattatico, in Provincia di Reggio Emilia.

Il progetto appartiene alla categoria B.2.12) "Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 Kw", di cui all'allegato B della L.R. 9/1999, ed è soggetto a VIA in quanto localizzato in "aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche" (art. 4 comma 1 lettera b) punto 9) della LR 9/1999).

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico ad acqua fluente in località Ponte Enza in Comune di Gattatico (RE), con derivazione dal Torrente Enza. L'opera di presa è prevista a tergo della traversa presente nel Torrente immediatamente a valle del ponte della Ferrovia Bologna-Milano (area particella catastale 49 del Fg 37 e non mappata a fronte); l'opera di restituzione si colloca al piede della medesima traversa (area particella catastale 49 del Fg 37 e non mappata a fronte). Portata massima richiesta: l/s 14.000; portata media richiesta: l/s 5.319; volume di prelievo: mc annui 167.726.074; uso: idroelettrico (potenza nominale kW 248,88). L'occupazione di suolo del demanio

idrico è pertinente l'impianto idroelettrico e le opere ad esso connesse. Il progetto prevede inoltre un elettrodotto di connessione alla rete elettrica in MT in parte interrato (40m) e in parte aereo (146m), ed un ulteriore linea di elettrodotto in MT interrata di circa 650 m dall'impianto al punto di consegna.

Il SIA e il relativo progetto definitivo, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, sono depositati per 60 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT.

Tali elaborati sono inoltre disponibili nel Portale web Ambiente della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas>).

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati depositati presso le seguenti sedi:

- Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Viale della Fiera 8, Bologna;
- Provincia di Reggio Emilia - Servizio Pianificazione Territoriale - Piazza Gioberti n. 4 - Reggio Emilia;
- Comune di Gattatico, Piazza Alcide Gasperi n. 34 - 43043 Gattatico (RE)

Entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L.R. 9/1999, può presentare osservazioni all'Autorità competente Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Le osservazioni devono essere presentate anche alla struttura preposta alle autorizzazioni e concessioni dell'ARPAE al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aore@cert.arpa.emr.it.

Ai sensi della L.R. 9/1999, e secondo quanto richiesto dal proponente, l'eventuale conclusione positiva della presente procedura di VIA comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni e atti di assenso:

- Autorizzazione Paesaggistica (D.Lgs.42/2004);
- Valutazione d'Incidenza (DGR 1191/2007);
- Concessione all'utilizzo/attraversamento di aree pubbliche del Comune di Gattatico;
- Concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico (TU 1775/33, DLgs 152/2006, R.R. 41/2001);
- Concessione terreno demanio idrico (R.R. 41/2001);
- Autorizzazione in deroga per l'effettuazione di attività rumorose (L. 447/1995);
- Autorizzazione al taglio della vegetazione (art. 34, L.R. 21/2011, DGR 549/2012 e DGR 1287/2012);
- Nulla Osta della Soprintendenza Archeologia dell'Emilia-Romagna;
- Nulla Osta idraulico (TU 523/1904);
- Parere di compatibilità con il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (art. 9 del PAI e artt. 57 e 58 del PTCP).

L'autorizzazione unica energetica ex art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 comprende inoltre le seguenti autorizzazioni soggette ad avviso di deposito per il pubblico:

- Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'elettrodotto di connessione alla rete di distribuzione elettrica (LR 10/1993)

Avvisa inoltre che:

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della L.R. 18 maggio

1999, n. 9, la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) positiva per le opere in argomento, costituirà variante allo strumento urbanistico del Comune di Gattatico.

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 l'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 costituirà apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dai progetti e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera derivante dall'approvazione del progetto definitivo, ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R.19 dicembre 2002, n. 37.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Procedure in materia di Valutazione di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9. Titolo II - Procedura di verifica di assoggettabilità (screening) relativa al progetto denominato "Ampliamento dello stabilimento sughi attualmente esistenti con il raddoppio della linea di produzione sughi a base di pesto, la realizzazione di una nuova linea per la lavorazione dei sughi rossi e/o sughi a base di carne; ampliamento di depurazione delle acque reflue industriali in conseguenza della realizzazione di linee produttive nuove" nello stabilimento di Barilla G. e R. F.lli SpA di Rubbiano in Comune di Solignano (PR)

L'Autorità competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che, ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9, sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati progettuali per l'effettuazione della procedura di verifica (screening), relativa al progetto di seguito indicato.

- Denominazione del progetto: "Ampliamento dello stabilimento sughi attualmente esistente con il raddoppio della linea di produzione sughi a base di pesto, la realizzazione di una nuova linea per la lavorazione dei sughi rossi e/o sughi a base di carne; ampliamento di depurazione delle acque reflue industriali in conseguenza della realizzazione di linee produttive nuove"
- Proponente: BARILLA G. E R. F.LLI SPA
- Localizzato in provincia di: Parma
- Localizzato in Comune di: Solignano

Il progetto appartiene alle seguenti categoria di cui agli Allegati A e B alla L.R. 9/1999: B.2.68 in quanto modifica di impianto esistente che ricade nelle categorie B.2.31 e B.2.58.

Il progetto prevede l'ampliamento dello stabilimento sughi attualmente esistente con il raddoppio della linea di produzione sughi a base di pesto e la realizzazione di una nuova linea per la lavorazione dei sughi rossi e/o sughi di carne. In conseguenza si rende necessario l'ampliamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali; all'interno dell'ampliamento rimane invariato il progetto di confluire gli scarichi idrici (industriali e servizi igienici) dello stabilimento bakery adiacente nell'impianto di depurazione dello stabilimento produzione sughi.

Lo studio ambientale preliminare e il relativo progetto preliminare, prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening), sono depositati per 45 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT.

Tali elaborati sono inoltre disponibili nel Portale web Ambiente della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas>).

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati depositati presso le seguenti sedi:

- Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Viale della Fiera n. 8 - Bologna;
- Comune di Solignano - Piazza U. Bertoli n. 1 - 43040 Solignano (PR)

Entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L.R. 9/1999, può presentare osservazioni all'Autorità competente Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Le osservazioni devono essere presentate anche alla struttura preposta alle autorizzazioni e concessioni dell'ARPAE al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aopr@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale L.R. 9/99 Titolo III - procedura di VIA relativa alla domanda di concessione idrica ad uso plurimo dal fiume Lamone, in località San Romualdo, comune di Ravenna, tramite l'opera di presa Carrarino

L'Autorità competente per la Valutazione di Impatto Ambientale: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati progettuali per l'effettuazione della procedura di VIA relativa alla domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica ad uso plurimo dal fiume Lamone, in località San Romualdo, comune di Ravenna, tramite l'opera di presa Carrarino, per una portata media di l/s 1240 e portata massima di l/s 2200 ed un volume annuo di circa 38 milioni di mc, ad uso plurimo, attraverso l'opera di presa denominata Carrarino, nel comune di Ravenna.

L'acqua sarà destinata ad uso potabile, industriale, agricolo-irriguo ed ambientale. Il fabbisogno per l'uso potabile (900 l/s) sarà soddisfatto mediante prelievo dal fiume Po e vettoriamento CER e fiume Lamone o fiume Reno tramite Volta scirocco qualora non sia possibile dal fiume Lamone. Per gli altri usi il fabbisogno (1300 l/s) verrà soddisfatto tramite derivazione di acqua dal CER tramite fiume Lamone attraverso Carrarino con prelievo dal fiume Reno tramite l'opera di presa Volta Scirocco, qualora si verificano le condizioni di non poter utilizzare il fiume Lamone.

Per quanto concerne l'uso potabile la captazione, il sollevamento e l'adduzione di acqua derivata dal Fiume Po attraverso il sistema idrico di bonifica del Canale Emiliano Romagnolo (CER) è resa possibile attraverso l'accordo sottoscritto in data 29 ottobre 2012 tra la Società Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. e il Consorzio di Bonifica di II grado per il Canale Emiliano Romagnolo.

La domanda di concessione per la derivazione di acqua ed

i relativi elaborati tecnici è presentata dalla Società Romagna Acque - Società delle Fonti S. p. A., avente sede legale in Piazza del Lavoro n. 35 - 47122 Forlì, in quanto Soggetto delegato alla richiesta del rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Lamone, in base all'Accordo sottoscritto il data 11/06/2009 tra Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Ravenna e Comune di Ravenna, Ravenna Servizi Industriali s.c.p.a., Bunge Italia s.p.a., Agrisfera s.c.p.a., Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

La domanda rientra nell'ambito della categoria A.1.1) della L.R. 9/99 "utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo". Le opere che riguardano la derivazione di acqua pubblica ad uso plurimo dal fiume Lamone sono già tutte esistenti e, interessano il territorio in Comune di Ravenna (RA), in località San Romualdo. La domanda di derivazione non prevede pertanto la realizzazione di nuove opere. L'opera di presa Carrarino ricade all'interno dell'area SIC e ZPS IT4070001 Punte Alberete Valle Mandriole.

La documentazione tecnica prescritta per l'effettuazione della procedura, è depositata per 60 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna (BO) o inviarle via PEC all'indirizzo: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati tecnici prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, previo accordo con gli uffici competenti, presso la sede dell'autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione impatto ambientale e Promozione sostenibilità ambientale, sita in Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna; presso la Provincia di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2 - 48121 Ravenna; presso la sede del Comune di Ravenna Piazza del Popolo n. 1 - 48121 Ravenna; e presso la sede della Società Romagna Acque - Società delle Fonti S. p. A., sita in Piazza del Lavoro, n. 35 - 47122 Forlì.

Gli elaborati tecnici sono inoltre disponibili al seguente indirizzo web:

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/servizi-on-line/valutazioni-ambientali>

Ai sensi della L.R. 9/99 la conclusione positiva del procedimento di VIA comprende:

- Il rilascio della concessione di derivazione di acque ad uso plurimo e vettoriamento del fiume Lamone nel tratto da Pieve Cesato e l'opera di presa Carrarino;
- l'Autorizzazione Paesaggistica (DLgs 42/2004);
- la Valutazione di incidenza (L.R. 7/2004);
- il Nulla osta Ente Parco (L.R. 6/2005).

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO (MODENA)

COMUNICATO

L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Domanda di modifica sostanziale di Autorizzazione Integrata

Ambientale, Ditta Exportceram Fideuro S.p.A. Avviso di deposito

La Ditta Exportceram Fideuro S.p.A., con sede legale in Via Loc.Lapiana n. 2, in Comune di Montefiorino (MO), ha presentato, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm., domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, localizzato in Loc.Lapiana n.2, in Comune di Montefiorino (MO).

L'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, ai sensi della L.R. 21/04, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/7/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Il progetto interessa (in relazione alla localizzazione degli impianti) il territorio del Comune di Montefiorino e della Provincia di Modena.

La documentazione è depositata presso la sede della SAC ARPAE di Modena, Ufficio AIA-IPPC, sita in via Giardini n. 474/C a Modena e presso l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (MO), per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati.

La domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è depositata per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso; entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque può presentare osservazioni in forma scritta al SAC ARPAE di Modena, Ufficio AIA-IPPC, sita in via Giardini n. 474/C a Modena.

Il responsabile del procedimento è Giovanni D'Andrea.

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO (MODENA)

COMUNICATO

Avviso di avvenuto deposito per la procedura di V.I.A. relativa al progetto di coltivazione e sistemazione della cava "La Zavattona 9" sita in loc. Gaianello nel comune di Pavullo nel Frignano

Si rende noto che ai sensi del Titolo III della L.R. 18/5/1999, n. 9 e s.m.i. (L.R. 35/2000, L.R. 6/2009, L.R. 3/2012, L.R. 9/2012, L.R. 15/2013) sono stati depositati presso l'Autorità Competente - Comune di Pavullo nel Frignano, presso la Regione Emilia-Romagna, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, il SIA ed il relativo progetto, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, relativa a:

a) Proponente: Alluminsil S.p.A. con sede legale in Via Marchiani n. 158 - Pavullo n/F (MO)

b) Oggetto: Progetto di coltivazione e sistemazione della cava di sabbia denominata "La Zavattona 9"

c) Localizzazione: Comune di Pavullo n/F - località Gaianello (La Zavattona) - Provincia di Modena

d) Sommara descrizione del progetto: il progetto prevede la coltivazione e sistemazione della cava di sabbia denominata "La Zavattona";

e) Il progetto appartiene alla categoria: B.3.2) Cave e torbiere - assoggettato alla procedura di VIA ai sensi del punto b) comma 1)

dell'art. 4 della L.R. 9/1999 e s.m.i.

f) Autorità Competente: Comune di Pavullo n/F (MO);

g) procedimenti compresi e sostituiti:

- Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004);
- Autorizzazione inerente al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 150, 2° comma della L.R. 3/1999;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Parte Quinta del Dlgs. 152/2006);
- Autorizzazione Piano di Utilizzo dei materiali di scavo ai sensi del DM 161/2012
- Titolo abilitativo edilizio PdC (LR.15/2013).

L'autorità Competente è il Comune di Pavullo nel Frignano (MO) - Servizio Ambiente - Protezione Civile.

L'avvio del procedimento di VIA coincide con la pubblicazione del presente Avviso nel BURERT, che avverrà il 24 agosto 2016.

I soggetti interessati possono prendere visione del SIA e del relativo progetto, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, su supporto cartaceo ed elettronico: presso la sede dell'Autorità Competente Comune di Pavullo nel Frignano - Servizio Ambiente - Protezione Civile, Via Giardini n. 192; presso la Regione Emilia-Romagna - Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza - Strada Pomposiana, 325 - Modena.

È inoltre possibile prendere visione degli elaborati sul sito del Comune di Pavullo nel Frignano

http://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it/canali_tematici/ambiente_1/default.aspx

Il SIA ed il relativo progetto, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, sono depositati per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT, ovvero fino al 22 ottobre 2016.

Entro lo stesso termine di 60 (sessanta) giorni, chiunque ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L.R. 9/1999 e s.m.i., può presentare osservazioni all'Autorità Competente ai seguenti riferimenti: Unione dei Comuni del Frignano - Sportello Unico per le attività produttive - Via Giardini n.15 - 41026 Pavullo nel Frignano (MO) - PEC: pec@cert.unionefrignano.mo.it

COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PIACENZA)

COMUNICATO

Procedura di VIA relativa ai Piani di coltivazione e sistemazione finale inerenti la 3a fase attuativa del Polo estrattivo n. 3 - "Cascina Pioppaio"

Il Responsabile del Servizio avvisa che ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i. così come integrata dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale relativa al progetto di coltivazione di una cava ambito estrattivo "Cascina Pioppaio" in località Isola Serfina - Comune di Monticelli d'Ongina (Piacenza).

Il progetto appartiene alla categoria di cui agli Allegati A e B alla L.R. 9/1999: A.3.1 "Cave e Torbiere con più di 500.000 m3/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 Ha".

I Piani di coltivazione e sistemazione finale prevedono l'estrazione di complessivi 2.600.000 m³ di sabbie, limi e ghiaie, con modalità di scavo a fossa fino alla quota minima di 25 m s.l.m. (corrispondente a una profondità di circa 13 m da p.c.). L'estensione complessiva delle aree interessate dalle attività di escavazione e sistemazione finale ammonta a circa 46 Ha. Gli interventi di sistemazione finale delle aree escavate saranno finalizzati alla formazione di un bacino lacustre a profondità differenziate, corredato da zone umide perimetrali ad acque basse ed aree di recupero naturalistico con fasce di vegetazione arboreo-arbustiva autoctona.

Il progetto interessa il Comune di Monticelli d'Ongina (Provincia di Piacenza).

L'autorità competente è il Comune di Monticelli d'Ongina (Provincia di Piacenza).

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Monticelli d'Ongina arch. Gianluca Bergonzi.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di V.I.A. presso la sede dell'autorità competente: Comune di Monticelli d'Ongina - Ufficio Edilizia Privata-Urbanistica - Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.2 - 29010 Monticelli d'Ongina (PC) nonché sul sito web del Comune di Monticelli d'Ongina <http://www.comune.monticelli.pc.it>.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA sono depositati altresì presso:

- la Provincia di Piacenza - Servizio Pianificazione Territoriale- Via Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza

- la Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA sono depositati per 60 (sessanta) giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 60 (sessanta) giorni, chiunque, ai sensi dell'art. 15, comma 1, L.R. 9/99 e s.m.i., può presentare osservazioni all'autorità competente: Comune di Monticelli d'Ongina - Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.2 - 29010 Monticelli d'Ongina (PC).

Ai sensi della L.R. 9/1999, e secondo quanto richiesto dal proponente, l'eventuale conclusione positiva della presente procedura di VIA comprende e sostituisce le autorizzazioni ambientali e gli atti di assenso.

COMUNE DI PIACENZA

COMUNICATO

Titolo III – Procedura di VIA relativa al progetto denominato "Piani di coltivazione e sistemazione finale delle Unità di cava UCA e UCB ricomprese nel Comparto estrattivo B del Polo estrattivo n. 42 "Podere Stanga"

L'Autorità competente Comune di Piacenza - Servizio Ambiente e Parchi avvisa che, ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9, sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati

progettuali per l'effettuazione della procedura di VIA, relativa al progetto di seguito indicato.

- Denominazione del progetto: Piani di coltivazione e sistemazione finale delle Unità di cava UCA e UCB ricomprese nel Comparto estrattivo B del Polo estrattivo n. 42 "Podere Stanga"
- Proponente: Bassanetti & C. s.r.l.
- Localizzato in Provincia di: Piacenza
- Localizzato in Comune di: Piacenza

Il progetto appartiene alla seguente categoria di cui agli Allegati A e B alla L.R. 9/1999: A.3.1 "Cave e Torbiere con più di 500.000 m³/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 Ha".

Descrizione sintetica del progetto: i Piani di coltivazione delle Unità di cava UCA e UCB prevedono l'estrazione di complessivi 1.178.400 m³ di sabbie e ghiaie, con modalità di scavo a fossa fino alla profondità massima di 22 m dal piano campagna. L'estensione complessiva delle aree interessate dalle attività di escavazione e sistemazione finale ammonta a circa 20,5 Ha. Gli interventi di sistemazione finale delle aree escavate saranno finalizzati alla formazione di un bacino lacustre a profondità differenziate, corredato da zone umide perimetrali ad acque basse ed aree di recupero naturalistico con fasce di vegetazione arboreo-arbustiva autoctona. Ad interventi ultimati la destinazione finale delle aree sistemate sarà in parte di tipo naturalistico ed in parte turistico-ricreativa, in accordo con le prescrizioni del Piano comunale delle Attività Estrattive (PAE 2011) e del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE 2011).

Il SIA ed i relativi Piani di coltivazione e sistemazione finale, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, sono depositati per 60 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT.

Tali elaborati sono inoltre disponibili nel sito web del Comune di Piacenza (<http://www.comune.piacenza.it/temi/ambiente/impatto-ambientale/valutazioni-impatto-ambientale>).

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati depositati presso le seguenti sedi:

- Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Viale della Fiera 8, Bologna
- Provincia di Piacenza - Corso Garibaldi 50, Piacenza
- Comune di Piacenza - D.O. Riqualificazione e Sviluppo Territorio - Comune di Piacenza - Servizio Ambiente e Parchi

Entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L.R. 9/1999, può presentare osservazioni all'Autorità competente Comune di Piacenza al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it

o al seguente indirizzo postale: D.O. Riqualificazione e Sviluppo Territorio - Comune di Piacenza - Servizio Ambiente e Parchi, Viale Beverora 57 - 29121 Piacenza

Ai sensi della L.R. 9/1999, e secondo quanto richiesto dal proponente, l'eventuale conclusione positiva della presente procedura di VIA comprende e sostituisce le autorizzazioni ambientali e gli atti di assenso.

COMUNE DI PIACENZA

COMUNICATO

Titolo III - Procedura di VIA relativa al progetto denominato Piano di coltivazione e sistemazione finale Unità di cava UC1 Interna al Subcomparto A2 nel Polo n. 7 "Cà Trebbia"

L'Autorità competente Comune di Piacenza – Servizio Ambiente e Parchi avvisa che, ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9, sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati progettuali per l'effettuazione della procedura di VIA, relativa al progetto di seguito indicato.

- Denominazione del progetto: Piano di coltivazione e sistemazione finale Unità di cava UC1 Interna al Subcomparto A2 nel Polo n. 7 "Cà Trebbia"
- Proponente: Inerti Piacenza s.r.l.
- Localizzato in Provincia di: Piacenza
- Localizzato in Comune di: Piacenza

Il progetto è sottoposto alla procedura di VIA in quanto l'intervento estrattivo ricade nella categoria B.3.2 dell'Allegato B.3 e si configura come progetto di nuova realizzazione ubicato in aree naturali protette (Area contigua) e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (ai sensi dei punti 4 e 8, lettera b, comma 1 dell'art. 4 della L.R. 9/99 e s.m.i.).

Descrizione sintetica del progetto: Il progetto prevede l'estrazione di complessivi 318.000 m³ di ghiaie e sabbie, con modalità di scavo a fossa fino alla quota minima di 56 m s.l.m. L'estensione complessiva delle aree interessate dalle attività di escavazione e sistemazione finale ammonta a circa 7 Ha. La sistemazione finale delle aree escavate consisterà nel ritombamento parziale e quota differenziata con destinazione naturalistica nel settore settentrionale e destinazione agricola nelle restanti parti dell'area di intervento, in accordo con le prescrizioni del Piano comunale delle Attività Estrattive (PAE 2011) e del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE 2011).

Il SIA ed i relativi Piani di coltivazione e sistemazione finale, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, sono depositati per 60 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT.

Tali elaborati sono inoltre disponibili nel sito web del Comune di Piacenza (<http://www.comune.piacenza.it/temi/ambiente/impatto-ambientale/valutazioni-impatto-ambientale>).

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati depositati presso le seguenti sedi:

- Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Viale della Fiera 8, Bologna
- Provincia di Piacenza - Corso Garibaldi 50, Piacenza
- Comune di Piacenza - D.O. Riqualificazione e Sviluppo Territorio - Comune di Piacenza - Servizio Ambiente e Parchi

Entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L.R. 9/1999, può presentare osservazioni all'Autorità competente Comune di Piacenza al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it

o al seguente indirizzo postale: D.O. Riqualificazione e Sviluppo Territorio - Comune di Piacenza - Servizio Ambiente e Parchi, Viale Beverora n.57 - 29121 Piacenza

Ai sensi della L.R. 9/1999, e secondo quanto richiesto dal proponente, l'eventuale conclusione positiva della presente procedura di VIA comprende e sostituisce le autorizzazioni ambientali e gli atti di assenso.

COMUNE DI SARSINA (FORLÌ-CESENA)

COMUNICATO

Procedure in materia di impatto ambientale effettuate ai sensi della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i. - Decisione in merito alla procedura di Valutazione d'impatto ambientale relativa al progetto di coltivazione di una cava ambito estrattivo 3S in località Scalello

L'autorità competente: Comune di Sarsina comunica la decisione relativa alla procedura di Valutazione dell'impatto Ambientale relativa al progetto per la coltivazione di una cava ambito estrattivo 3S in località Scalello, procedura i cui termini sono iniziati a decorrere dal 09/09/2015, giorno in cui è stato pubblicato l'avviso di avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 236.

Il progetto è presentato da: Ditta Bieffe s.n.c. di Fabrizi Luigi Fausto con sede in Loc. Para n. 23 Verghereto e la Ditta Fabrizi Piero con sede in Via Lastreto Scalpello n. 41/a Sarsina.

Il progetto appartiene alla seguente categoria B. 3.4 cave e torbiere.

Il progetto interessa il territorio del comune di Sarsina Prov. di Forlì-Cesena loc. Scalello.

Il progetto appartiene alla categoria di cui all'allegato B.3.2) cave e torbiere della Legge Regionale 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i ed è sottoposto a V.I.A. ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera b3) della L.R. 9/1999 poiché parte dell'ambito estrattivo interessa una zona forestale e ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera d) della L.R. 9/1999 in quanto il progetto interviene in un ambito territoriale in cui entro un raggio di un chilometro sono localizzati interventi, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, appartenenti alla medesima tipologia progettuale.

Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificato dalla L.R. 16 novembre 2000 n. 35 l'Autorità competente con atto G.C. n. 46 del 23/6/2016 ha assunto la seguente decisione:

1. Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art.16 della L.R. 9/99, del progetto di coltivazione e sistemazione della cava di arenaria tipo alberese in loc. Scalello denominata "3S", poiché il progetto in esame, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 24/5/2016, è nel complesso ambientalmente compatibile nei limiti e alla condizioni espressi nel paragrafo 6. dell'allegato "Rapporto sull'impatto";

2. Di dare atto che gli Enti convocati a partecipare alla Conferenza di Servizi hanno espresso i propri pareri di competenza;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della L.R. 9/99, la presente deliberazione di espressione esito della procedura Impatto Ambientale (VIA) comprende e sostituisce i seguenti atti:

- Valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R.9/99 e D.Lgs 152/06;

- Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004);

- Parere relativamente allo svincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267

4. Di stabilire che ai sensi dell'art.26 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, il progetto oggetto della presente valutazione dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA, trascorso detto periodo salvo proroga concessa su istanza del proponente dall'Autorità competente, la procedura di VIA, deve essere reiterata;

5. Di pubblicare per estratto nel BURER, ai sensi dell'art.16, comma 4, della L.R.18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;

6. Di pubblicare integralmente sul sito web del Comune, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il presente atto.

ATERSIR – AGENZIA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

COMUNICATO

Art. 158 bis del D.Lgs 152/2006: avviso relativo all'approvazione tramite Conferenza di Servizi del progetto definitivo "PSBO - Realizzazione del collettore fognario Dorsale Sud, III stralcio - premente", comportante apposizione del vincolo preordinato ad esproprio/occupazione/servitù e contestuale dichiarazione di pubblica utilità ai sensi degli artt. 8 9 11 e 15 della L.R. 37/2002, variante al PRG di Rimini e titolo abilitativo alla realizzazione delle opere

L' Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR):

visto il D. gs. 152/2006 ed in particolare l'articolo 158 bis "Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'Autorità espropriante";

considerato che, ai sensi del suddetto articolo, l'approvazione tramite Conferenza di Servizi dei progetti definitivi degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito (di cui all'art. 149 del D.Lgs. 152/2006) comporta dichiarazione di pubblica utilità, costituisce titolo abilitativo alla realizzazione delle opere e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;

vista l'istanza di approvazione del progetto definitivo "PSBO – Realizzazione del collettore fognario Dorsale Sud, III stralcio – premente" trasmessa a questa Agenzia dal Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA S.p.A. e assunta al protocollo PG.AT/2016/4359 del 6/7/2016, come integrata dalla trasmissione PG/2016/4535 del 14/7/2016;

verificato che l'intervento "PSBO - Realizzazione del collettore fognario Dorsale Sud, III stralcio - premente" è previsto nel Programma degli Interventi 2015-2019 del Servizio Idrico Integrato, approvato dal Consiglio Locale di Rimini con deliberazione n. 4/2015 in data 18/12/2015, ed è individuato dai seguenti codici: ID ATERSIR 2014RNHA0059, ID HERA T.2150.11.03.00013, CUP H97B14000050005;

considerato che l'intervento, in base alle risultanze catastali, interessa fondi di ditte private nel Comune di Rimini, secondo il piano particellare di esproprio allegato al progetto definitivo;

ritenuto che il progetto definitivo contenga gli elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei per l'approvazione delle opere, anche ai fini della contestuale variante localizzativa allo strumento urbanistico comunale (PRG di Rimini) per l'apposizione del vincolo di esproprio/occupazione/servitù;

considerato che è stata indetta e convocata dalla scrivente Agenzia la Conferenza di Servizi ai sensi del comma 1 dell'art. 158 bis del D. Lgs. 152/2006;

preso atto che il Comune di Rimini ha predisposto gli elaborati necessari alla variante allo strumento urbanistico comunale (PRG di Rimini) per la localizzazione della servitù di fognatura,

e che il progetto definitivo è accompagnato da un allegato in cui sono indicate le aree da espropriare/occupare/asservire, i nominativi dei proprietari secondo le risultanze dei registri catastali ed una relazione che indica la natura e lo scopo dell'opera da eseguire;

preso atto inoltre che il Comune di Rimini ha precisato che la variante urbanistica relativa alle opere di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5 co. 5 del L.R. 20/2000, ed è pertanto esclusa dalla procedura di VAS/VALSAT;

stabilita la sospensione dei termini della Conferenza di Servizi per effettuare il deposito del progetto definitivo;

avvisa

che l'approvazione del progetto definitivo: "PSBO - Realizzazione del collettore fognario Dorsale Sud, III stralcio - premente" comporterà apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/occupazione/servitù, dichiarazione di pubblica utilità, variante al PRG di Rimini e titolo abilitativo alla realizzazione delle opere;

che detto progetto prevede:

- La realizzazione della stazione di sollevamento "3B" ubicata nel parcheggio in fregio all'incrocio della Via Bastioni Orientali con viale Roma;
- La realizzazione della premente dal sollevamento "3B" lungo i parchi A. Cervi e O. Bondi fino al collegamento con la premente esistente al servizio del sollevamento "1B", ma collegato anche al sollevamento "2B". La premente sarà costituita da tubazioni in ghisa sferoidale per acque reflue DN800 mm per una lunghezza di circa 700 m; la portata di progetto è 750 l/s;
- Il potenziamento fino a 1500 l/s dell'impianto di sollevamento "2B" attraverso una ristrutturazione elettromeccanica della stazione di pompaggio;
- La realizzazione di una nuova premente costituita da tubazioni in vetroresina centrifugata DN 1200 mm, per una lunghezza di circa 3300 m. Con la premente si prevede di attraversare l'ambito urbano lungo il tracciato stradale di vie e parchi pubblici: via Circonvallazione Meridionale; Parco Fabbri; via Bramante; via Melozzo da Forlì; via Saffi; via Covignano; via dell'Allodola; via di Mezzo; via Aldo Moro; attraversamento del Deviatore AUSA, della S.S. 16 "Adriatica" e di terreni privati (da assoggettare a servitù) con la tecnica del "microtunneling"; via Tosca; via Gioconda; via Nabucco; via Tristano e Isotta; via Miratorio; parallelismo e attraversamento S.P. 258 "Marecchiese"; area depuratore "Marecchiese";

che ATERSIR mette a disposizione la documentazione relativa al progetto definitivo "PSBO - Realizzazione del collettore fognario Dorsale Sud, III stralcio - premente" e alla proposta di variante al PRG di Rimini sul proprio sito web, al seguente link: <http://bit.ly/2a3GBNt>;

che presso l'Ufficio Espropri del Comune di Rimini, sito in Via Rosaspina n.7 - 47923 Rimini (RN), nonché presso la sede di ATERSIR, sita in Via Cairoli n.8/F - 40121 Bologna (BO),

è depositato per 60 (sessanta) giorni successivi alla pubblicazione sul BURERT (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna) del presente avviso, il progetto definitivo delle opere e i documenti costituenti la proposta di variante al PRG di Rimini, in formato cartaceo;

che la sola presa visione della documentazione depositata potrà avvenire presso l'Ufficio Espropri del Comune di Rimini, sito in via Rosaspina 7 - 47923 Rimini (RN), dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, e presso la sede di ATERSIR, previo appuntamento, contattando i seguenti numeri di telefono: 051 6373411 - 6373443;

che per chiarimenti di carattere tecnico, è necessario prendere appuntamento contattando l'Ufficio Espropri del Comune di Rimini ai seguenti numeri di telefono: 0541 704489 - 704808;

che gli interessati potranno presentare le osservazioni ad ATERSIR, sia per aspetti relativi ad espropri/asservimenti sia per gli aspetti relativi alla variante al PRG di Rimini, entro 60 (sessanta) giorni successivi alla pubblicazione nel BURERT del presente avviso, inviandole per PEC all'indirizzo dgatersir@pec.atersir.emr.it ovvero per posta (raccomandata A/R) all'indirizzo: Via Cairoli n.8/F - 40121 Bologna (BO), indicando come dicitura l'oggetto del presente avviso;

che al termine del periodo di deposito ATERSIR provvederà alla ripresa dei termini della Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo "PSBO - Realizzazione del collettore fognario Dorsale Sud, III stralcio - premente" comportante apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/occupazione/servitù, contestuale dichiarazione di pubblica utilità, variante al PRG di Rimini e titolo abilitativo alla realizzazione delle opere;

che il beneficiario dell'esproprio/servitù è il Comune di Rimini;

che il responsabile del procedimento di cui trattasi è l'ing. Marco Grana Castagnetti di ATERSIR.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marco Grana Castagnetti

UNIONE BASSA EST PARMENSE

COMUNICATO

Adozione di variante al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata a carattere residenziale relativo al Sub-Ambito per nuovi insediamenti posto in Sorbolo a sud di Via IV Novembre denominato NU1.1 con effetto di variante al Piano Operativo Comunale (POC) Articoli 22 e 35, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio dell'Unione Bassa Est Parmense n. 36 del 5/8/2016 è stata adottata la Variante al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata a carattere residenziale relativo al Sub-Ambito per nuovi insediamenti posto in Sorbolo a sud di Via IV Novembre denominato NU1.1, con effetto di variante al Piano Operativo Comunale (POC).

L'entrata in vigore della Variante al PUA comporterà l'apposizione dei vincoli espropriativi necessari alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità ivi previste e la dichiarazione di pubblica utilità delle medesime opere.

La Variante al Piano adottata contiene allegati in cui sono elencate le aree interessate dai vincoli preordinati all'esproprio e i nominativi dei proprietari secondo i registri catastali.

La Variante al PUA adottata è depositata per 60 giorni, a decorrere dal 24/8/2016 presso l'Ufficio Urbanistica-Edilizia di Via del Donatore n. 2 a Sorbolo e può essere visionato liberamente nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00.

Entro il 24/10/2016, chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della Variante al Piano adottato, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Valter Bertozzi

COMUNE DI ARGELATO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) per l'ambito di riqualificazione denominato "A" in Argelato capoluogo - Articolo 35, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 19/7/2016 è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) per l'ambito di riqualificazione denominato "A" in Argelato capoluogo.

Il PUA è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositato per la libera consultazione presso il Settore programmazione e gestione del territorio del Comune di Argelato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giovanni Panzieri

COMUNE DI BEDONIA (PARMA)

COMUNICATO

Comune di Bedonia (PR). Approvazione di variante al Piano Strutturale Comunale (PSC). Articolo 32, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 22/07/2016 è stata approvata la variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Bedonia.

La variante è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositata per la libera consultazione presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Bedonia sito in Piazza Caduti Patria n. 1.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Alberto Gedda

COMUNE DI BELLARIA IGEEA MARINA (RIMINI)

COMUNICATO

Adozione di Variante specifica al PRG ex art. 15 comma 4 lett. a) L.R. n. 47/78 con apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio, finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche di interesse comunale: avviso di deposito

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 28/7/2016 è stata adottata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Bellaria Igea Marina per la realizzazione di bretella stradale tra Via Ravenna e Via Ferrarin nonché della variante al tracciato di Via Dei Saraceni.

L'entrata in vigore della variante comporterà l'apposizione dei vincoli espropriativi necessari alla realizzazione delle opere pubbliche ivi previste.

La variante adottata contiene un allegato in cui sono elencate le aree interessate dai vincoli preordinati all'esproprio e i nominativi dei proprietari secondo i registri catastali.

La variante adottata è depositata per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) sito in Piazza del Popolo n. 1 a Bellaria e può essere visionato liberamente nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle ore 13:30.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso chiunque può presentare osservazioni sui contenuti della variante adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Pietro Masini

COMUNE DI BUDRIO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Avviso di adozione di variante al Piano strutturale comunale (PSC), al Regolamento urbanistico edilizio (RUE M8), al Piano operativo comunale (POC M2): Modifica del perimetro dell'Ambito AR.D.1 ai sensi degli articoli 32 bis, 33, 34 L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 28/7/2016 sono state adottate:

- la Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) ai sensi dell'art. 32 bis della L.R. 20/2000;
- la Modifica n. 8 al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000;
- la Modifica n. 2 al Piano Operativo Comunale (POC) ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000;

relativamente alla modifica del perimetro dell'ambito AR.D.1.

Le Varianti adottate sono depositate dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT e sull'Albo Pretorio comunale per sessanta giorni consecutivi (ovvero dal 24/8/2016 al 24/10/2016) presso la Segreteria Generale del Comune e possono essere visionate liberamente negli orari di apertura al pubblico oppure sul sito web www.comune.budrio.bo.it.

Entro il 24 ottobre 2016, chiunque può presentare osservazioni sui contenuti delle Modifiche adottate, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Tiziana Draghetti

COMUNE DI BUDRIO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Avviso di deposito ai sensi dell'art. a-14bis della L.R. 20/2000 e ss. mm. e dell'art. 5 del DPR 447/1998 per l'intervento proposto da Arredoquattro S.p.A. e CMG S.p.A. nell'ambito produttivo esistente di Cento (APS.E) in variante al RUE Vigente (M9)

Si comunica che a seguito dell'esito positivo della Conferenza dei servizi, avviata e conclusa rispettivamente con Determina Dirigenziale n. 372/2016 e n. 426/2016, è depositata la proposta di modifica al RUE vigente (M9) a partire dal 24/8/2016 per 60 giorni e conseguentemente fino al 24/10/2016.

Il presente annuncio costituisce altresì avviso di deposito per la procedura di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale di cui all'art. 5 L.R. 20/2000 e ss.mm.

Entro la scadenza del termine di deposito chiunque potrà prendere visione del progetto e dello Studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale - VAS/ValSAT - presso il Comune di Budrio (Segreteria Generale - Piazza Filopanti n. 11 - 40054 Budrio) nonché sul sito web www.comune.budrio.bo.it e formulare eventuali osservazioni.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Tiziana Draghetti

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (MODENA)

COMUNICATO

Pianta organica delle farmacie del Comune di Castelvetro di Modena - Anno 2016 - Conferma

Viste le seguenti disposizioni normative:

- L.R. 3 marzo 2016, n. 2 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali";

- nota della Regione Emilia-Romagna PG/2016/0199927 del 21/3/2016 con la quale vengono impartite le prime indicazioni operative per la revisione della pianta organica delle farmacie.

Si informa

- che con deliberazione di G.C. n.73 dell'1/8/2016 si è provveduto ad approvare il progetto di conferma della Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Castelvetro di Modena.

Copia dell'atto di Giunta Comunale ed i suoi allegati sono depositati presso il Servizio Segreteria Generale del Comune di Castelvetro di Modena (MO), Piazza Roma n. 5 - 41014 Castelvetro di Modena (MO) - tel. 059/758811 - 059/758822 e reperibili nel sito internet del Comune all'indirizzo: <http://www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it>

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Argentino Gialluca

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 73 DELL'1/8/2016

OGGETTO:

PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA – ANNO 2016 –
CONFERMA

Allegato A)

SCHEMA PIANTA ORGANICA

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA:
con popolazione di nr. 11.306 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2015) e con nr. 3 sedi farmaceutiche (totale)

Azienda USL di MODENA Distretto di VIGNOLA

è stabilita come segue:

SEDE FARMACEUTICA NR. 1 URBANA

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO (popolazione nr. 6915 abitanti)

STATO:

aperta : PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO

In VIA SINISTRA GUERRO N. 28

Denominata Farmacia BORGO DI CASTELVETRO

Cod. identificativo 36008015

Della quale è titolare: Dr. ENRICO PIVA

Avente la seguente sede territoriale:

CONFINE CON IL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (LOC. BALUGOLA E SETTECANI),
CONFINI CON IL COMUNE DI SPILAMBERTO (DA SETTECANI, CÀ DI BALUGANI, S. EUSEBIO,
CÀ BELLA CAPOBIANCO, STATALE 569 FINO A ROLA, COLLECCHIO DI SOPRA E DI SOTTO,
GALVANA DI SOPRA), CONFINE CON IL COMUNE DI VIGNOLA (DA MADONNINA DI SOTTO,
FAVORITA DI SOPRA, POZZADRO LUNGO RIO SCHIAVAROLI FINO A LOCALITA' LA
PALAZZINA), CONFINE CON IL COMUNE DI MARANO LUNGO IL RIO SCHIAVAROLI, CONFINE
CON SEDE DI LEVIZZANO NELLA RETTA CHE UNISCE LA PALAZZINA A VIA POGGIO (SUD-
OVEST DI CA' DEL FIORE), DA DETTA VIA A VIA MEDUSIA PASSANDO DA LOCALITA'
FRASCAROLO, DA VIA MEDUSIA A VIA CROCE PASSANDO DA MISIANE DI SOPRA, DA VIA
CROCE A VIA BERGOGNINA PASSANDO A NORD-OVEST DELLA LOCALITA' BERSELLA, INDI
LUNGO VIA BERGOGNINA FINO A LOCALITA' COLOMBARINA, COSTA DEL TIZZO, TORRENTE
NIZZOLA AI PIEDI DELLA LOCALITA' MONTE BARELLO, TORRENTE NIZZOLA FINO AL CONFINE
CON IL COMUNE DI CASTELNUOVO LOCALITA' BALUGOLA.

SEDE FARMACEUTICA NR. 2 RURALE

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO (popolazione nr. 2760 abitanti)

STATO:

aperta : PRIVATA

Ubicata NELLA FRAZIONE SOLIGNANO NUOVO

In VIA DEL CRISTO N. 1

Denominata Farmacia VOLPONI DEL DR. CESARE VOLPONI E C. S.A.S.

Cod. identificativo 36008016

Della quale è titolare: Società FARMACIA VOLPONI DEL Dr. CESARE VOLPONI E C. S.A.S.

Avente la seguente sede territoriale:

CONFINE CON IL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE DAL TORRENTE TIEPIDO AL TORRENTE NIZZOLA, CONFINE CON IL TERRITORIO DELLA SEDE DEL CAPOLUOGO LUNGO IL TORRENTE NIZZOLA AI PIEDI DEL MONTE BARELLO, COSTA DEL TIZZO, COLOMBARINA FINO A VIA BERGOGNINA, DA DETTA VIA A VIA CROCE PASSANDO A NORD-OVEST DELLA LOCALITA' MISIANE DI SOPRA, CONFINE CON LA SEDE DI LEVIZZANO LUNGO VIA CROCE DA LOCALITA' MISIANE DI SOPRA AL PONTE SUL FOSSO FREDDO PASSANDO PER CA' DEI GATTI E BOLOGNINA, CONFINE CON IL COMUNE DI MARANELLO FINO AL TORRENTE TIEPIDO.

SEDE FARMACEUTICA NR. 3 RURALE

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO (popolazione nr 1631)

STATO:

aperta : PRIVATA

Ubicata NELLA FRAZIONE LEVIZZANO RANGONE

In VIA BEDINE N. 45

Denominata Farmacia DI LEVIZZANO


Cod. identificativo 36008158

Della quale è titolare: Società FARMACIA DI LEVIZZANO DI VRANJES VANNI E C. S.N.C.

Avente la seguente sede territoriale:

VIA CROCE DAL PONTE SUL FOSSO FREDDO VERSO CASTELVETRO PASSANDO DALLA LOCALITA' CA' DEI GATTI, BOLOGNINA FINO A LOCALITA' MISIANE DI SOPRA, CONFINE DEL CAPOLUOGO DA LOCALITA' MISIANE DI SOPRA A VIA MEDUSIA, VIA POGGIO PASSANDO DA FRASCAROLO FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI VIGNOLA SUL RIO CHIAVAROLI IN LINEA RETTA, CONFINI CON I COMUNI DI MARANO E MARANELLO FINO A VIA CROCE, PONTE SUL FOSSO FREDDO.

ALLEGATO B)



COMUNE DI CODIGORO (FERRARA)

COMUNICATO

Conferma della pianta organica delle farmacie del comune di Codigoro ai sensi della L.R. 2/2016

Viste le seguenti disposizioni normative:

Legge n. 475 del 2 aprile 1968 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e ss.mm. e ii;

Legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni "Norme di riordino del settore farmaceutico";

art. 64 "Organizzazione del servizio farmaceutico" della L.R. n.13 del 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", dedicato al nuovo assetto delle funzioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico;

L.R. 3 marzo 2016, n. 2 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali";

Vista inoltre la nota della Regione Emilia-Romagna PG/2016/0199927 del 21/3/2016 con la quale vengono impartite le prime indicazioni operative per la revisione della pianta organica delle farmacie, si informa che con deliberazione di G.C. n.107 del 19/7/2016 si è provveduto ad approvare il progetto di revisione della Pianta Organica delle Farmacie.

Copia dell'atto di Giunta Comunale ed i suoi allegati sono depositati presso il Servizio Affari Sociali del Comune di Codigoro, Piazza Matteotti n. 60 - 44021 Codigoro (FE) e reperibili sul sito internet del Comune all'indirizzo: <http://www.comune.codigoro.fe.it>

IL RESPONSABILE
Giorgio Leccioli

SCHEMA PER PIANTA ORGANICA

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI

CODIGORO

con popolazione di nr. 12.134 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2015) e con nr. 4 sedi farmaceutiche (totale)

Azienda USL di Ferrara Distretto di Ferrara Sud Est

è stabilita come segue:

SEDE FARMACEUTICA NR. 1 URBANA

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO

STATO:

X aperta : PRIVATA

- vacante
- di nuova istituzione
- assegnata in attesa di apertura da parte di privato
- prelazionata dal Comune in attesa di apertura

Ubicata NEL CAPOLUOGO Codigoro

In Piazza Matteotti Numero civico 6

Denominata Farmacia Bornazzini s.n.c.

Cod. identificativo 38005051

Della quale è titolare: Società "Farmacia Bornazzini s.n.c. del Dott. Cesare Bornazzini e figli; direzione affidata a Dott.ssa Bornazzini Cecilia.

Avente la seguente sede territoriale:

Sede territoriale definita come da pianta organica approvata con Deliberazione Giunta Provinciale n. 56 del 08/03/2011 – prot. n. 16350:

Confini con il comune di Jolanda di Savoia fino a incontrare il Canale Ippolito; detto Canale fino alla confluenza con il Canale Malea; da detto punto linea retta immaginaria che raggiunge la Strada Statale Romea alla sua intersezione con il confine del comune di Comacchio; detta linea immaginaria fino alla intersezione con la Strada Provinciale per Pomposa; detta Strada Provinciale, via Pomposa, via Curiel, via A. Costa e suo proseguimento ideale in linea retta fino al Fiume Po di Volano; Po di Volano fino alla linea ferroviaria Ferrara – Codigoro; detta linea ferroviaria fino ai confini con il Comune di <<Massafiscaglia>> Fiscaglia; confini con i comuni di <<Massafiscaglia, Migliarino>> Fiscaglia e Jolanda di Savoia

RIPORTARE DETTAGLIATA INDICAZIONE TOPOGRAFICA UTILE AD INDIVIDUARE IN MANIERA UNIVOCA LA CIRCOSCRIZIONE (PERIMETRO) DELLA SEDE FARMACEUTICA

(vedi cartografia allegata)

SEDE FARMACEUTICA NR. 2 URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO:

X aperta : PRIVATA

- vacante
- di nuova istituzione
- assegnata in attesa di apertura da parte di privato
- prelazionata dal Comune in attesa di apertura

Ubicata NEL CAPOLUOGO Codigoro

In Piazza Libertà, Numero civico 17

Denominata Farmacia Santa Rita s.n.c. dei Dottori Giovanni e Valentina Lodo

Cod. identificativo 38005052

Della quale è titolare: Società "Farmacia Santa Rita s.n.c. dei Dott. Giovanni e Valentina Lodo;
Direzione affidata al Dott. Giovanni Lodo.

Avente la seguente sede territoriale:

Sede territoriale definita come da pianta organica approvata con Deliberazione Giunta Provinciale n. 56 del 08/03/2011 – prot. n. 16350:

Confini con il comune di <<Massafiscaglia>> Fiscaglia fino a incontrare la ferrovia Ferrara – Codigoro; detta ferrovia fino al Po di Volano; Po di Volano fino ad immaginare una linea retta immaginaria tracciata sull'asse di via A. Costa; detta linea immaginaria, via A. Costa, via Curiel, via Pomposa, strada provinciale per Pomposa fino a intersecare una linea retta immaginaria tracciata dal punto di confluenza tra il Canale Malea e il Canale Ippolito al punto di incontro tra la Strada Statale Romea ed il confine con il comune di Comacchio; detta linea immaginaria, confini con i comuni di Comacchio, Lagosanto e <<Massafiscaglia>> Fiscaglia.

RIPORTARE DETTAGLIATA INDICAZIONE TOPOGRAFICA UTILE AD INDIVIDUARE IN MANIERA UNIVOCA LA CIRCOSCRIZIONE (PERIMETRO) DELLA SEDE FARMACEUTICA

(vedi cartografia allegata)

SEDE FARMACEUTICA NR. 3 RURALE
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO:

X aperta : PRIVATA

- vacante
- di nuova istituzione
- assegnata in attesa di apertura da parte di privato
- prelazionata dal Comune in attesa di apertura

Ubicata nella FRAZIONE Mezzogoro

In VIA Bengasi Numero civico 8

Denominata Farmacie Dott. Gian Carlo dei Dottori Enrico, Silvia e Flavia Zanetti s.n.c.”

Cod. identificativo 38005053

Della quale è titolare: Società “Farmacie Dott. Gian Carlo dei Dottori Enrico, Silvia e Flavia Zanetti s.n.c.”; Direzione affidata a Dott. Enrico Zanetti.

Avente la seguente sede territoriale:

Sede territoriale definita come da pianta organica approvata con Deliberazione Giunta Provinciale n. 56 del 08/03/2011 – prot. n. 16350:

Confini con il comune di Jolanda di Savoia fino ad incontrare il Canale Ippolito; detto Canale fino alla confluenza con il Canale Malea; Canale Malea fino ad incontrare il Canale Gran Linea; Canale Gran Linea fino al confine con il Comune di Mesola; confini con i comuni di Mesola, Berra e Jolanda di Savoia.

RIPORTARE DETTAGLIATA INDICAZIONE TOPOGRAFICA UTILE AD INDIVIDUARE IN MANIERA UNIVOCA LA CIRCOSCRIZIONE (PERIMETRO) DELLA SEDE FARMACEUTICA

(vedi cartografia allegata)

SEDE FARMACEUTICA NR. 4 RURALE
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO:

X aperta : PRIVATA

- vacante
- di nuova istituzione
- assegnata in attesa di apertura da parte di privato
- prelazionata dal Comune in attesa di apertura

Ubicata nella FRAZIONE Pontelangorino

In VIA Centro Numero civico 88/Z

Denominata Farmacia Succi Leonelli

Cod. identificativo 38005054

Della quale è titolare: Dott.ssa Succi Leonelli Cinzia; Direzione affidata alla medesima.

Avente la seguente sede territoriale:


Sede territoriale definita come da pianta organica approvata con Deliberazione Giunta Provinciale n. 56 del 08/03/2011 – prot. n. 16350:

Confini con il comune di Mesola fino ad incontrare il Canale Gran Linea all'altezza delle Case Cucco; detto Canale, Canale Malea fino alla confluenza con il Canale Ippolito; da detto punto linea retta immaginaria che raggiunge l'intersezione della Strada Statale n. 309 Romea ed i confini tra i comuni di Codigoro e Comacchio; confini con il comune di Comacchio; Mare Adriatico; confini con il comune di Mesola.

RIPORTARE DETTAGLIATA INDICAZIONE TOPOGRAFICA UTILE AD INDIVIDUARE IN MANIERA UNIVOCA LA CIRCOSCRIZIONE (PERIMETRO) DELLA SEDE FARMACEUTICA

(vedi cartografia allegata)


 <p>COMUNE DI CODIGORO PROVINCIA DI FERRARA</p>	
<p>PANIERA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CODIGORO (FE) -- SEDI TERRITORIALI</p>	
<p>PLANIMETRIA TERRITORIO e PARTICOLARI FARMACIE</p>	
<p>SCALE: 1:10000 1:50000 1:20000 - 1:10000 - 1:50000</p>	<p>SPAZIO RISERVATO ALLE FARMACIE</p>
<p>COMUNE DI CODIGORO - PIAZZA MATTEOTTI 40 TEL. 0544021 CODIGORO (FE) 4702923 MAIL: www.comune.codigoro.fe.it P. IVA: 0203940048</p>	




Farmacia ZANETTI
MEZZOGORO, via BENGASI n. 8




PARTICOLARE limite sede - 1:10000



Farmacia BONNAZZINI
CODIGORO, piazza MATTEOTTI n. 6



Farmacia S. RITA
CODIGORO, piazza LIBERTÀ n. 17



Farmacia SUCCI LEONELLI
PORTELANCORINO, loc. CENTRO n. 83Z

COMUNE DI COLORNO (PARMA)

COMUNICATO

Adozione di variante al Piano Strutturale Comunale (PSC)

Si avvisa che con atto di C.C. n.35 del 28/7/2016 è stata adottata Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Colorno.

La variante è depositata per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso presso l'Ufficio Tecnico Comunale Via Cavour n. 9 Colorno (PR) e può essere consultata liberamente nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della modifica adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
Maurizio Albertelli

COMUNE DI COLORNO (PARMA)

COMUNICATO

Adozione di variante al Regolamento Urbano Edilizio (RUE)

Si avvisa che con atto di C.C. n.36 del 28/7/2016 è stata adottata Variante al Regolamento urbanistico edilizio (RUE) del Comune di Colorno.

La variante è depositata per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso presso l'Ufficio Tecnico Comunale Via Cavour, 9 Colorno (PR) e può essere consultata liberamente nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della modifica adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
Maurizio Albertelli

COMUNE DI CORREGGIO (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Adozione di variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78 e s.m. (Modifica cartografia e normativa zona D.9 Via per Carpi)

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 28 luglio 2016 è stata adottata una variante parziale al Piano

Regolatore Generale vigente del Comune di Correggio.

La variante adottata è depositata per 30 giorni, dall'8 agosto 2016 e fino al 7 settembre 2016 presso il Servizio Urbanistica e può essere visionata liberamente nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Nei trenta giorni successivi alla data del compiuto deposito e precisamente dall'8 settembre 2016 all'8 ottobre 2016, chiunque interessato può formulare osservazioni sui contenuti della variante adottata che saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Daniela De Angelis

COMUNE DI FANANO (MODENA)

COMUNICATO

Adozione Pianta Organica Farmacie del Comune di Fanano

Viste le seguenti disposizioni normative:

- L. 2/4/1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m. e i.;

- L. 8/11/1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico" e s.m. e i.;

- Art. 64 L.R. 30/7/2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comune e loro Unioni", sul nuovo assetto delle funzioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico;

- L.R. 3/3/2016, n. 2 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali";

Vista inoltre la nota della Regione Emilia-Romagna prot. PG/2016/019927 del 21/3/2016 con la quale sono state impartite le prime indicazioni operative per la revisione della pianta organica delle farmacie comunali;

Si informa

che con deliberazione di G.C. n. 54 del 28/7/2016 si è provveduto a confermare la Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Fanano.

L'atto di Giunta comunale ed i suoi allegati sono depositati presso il Servizio Segreteria del Comune di Fanano, Piazza Marconi n. 1 - 41021 Fanano (MO) - tel. 0536.68803 int. 225 e reperibili sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.fanano.mo.it.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Maria Chiara Bellettini




Comune di Fanano Provincia di Modena

Pianta organica delle Farmacie - Planimetria

● ● Territorio competenza Farmacia (limiti amministrativi comunali)

○ localizzazione Farmacia Bergamini

Ingrandimento





COMUNE DI FANANO

Piazza Marconi n. 1 – 41021 Fanano (MO)
www.comune.fanano.mo.it

Area Affari Generali

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI FANANO (MO)

Con popolazione di nr. **3010** abitanti (dati ISTAT al 1/1/2015) e con nr. **1** sedi farmaceutiche (totale)

Azienda USL di **Modena** Distretto di **Pavullo**

è stabilita come segue:

SEDE FARMACEUTICA NR. 1 (UNICA) RURALE

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO

STATO: **aperta - PRIVATA**

Ubicata NEL CAPOLUOGO

In **PIAZZA VITTORIA N. 18**

Denominata **Farmacia BERGAMINI**

Cod. identificativo **36011022**

Della quale è titolare:

**FARMACIA BERGAMINI S.N.C. DEI DOTTORI BERGAMINI ALESSANDRO E ANDREA
(legale rappresentante BERGAMINI ALESSANDRO)**

Avente la seguente sede territoriale:

L'INTERO TERRITORIO COMUNALE

(Adottata con deliberazione di G.C. n. 54 del 28.07.2016)



Tel. 0536-68803 - Fax 0536-68954

E mail info@comune.fanano.mo.it – PEC_comune@cert.comune.fanano.mo.it
C.F. 00562780361

COMUNE DI FONTANELLATO (PARMA)

COMUNICATO

Approvazione di variante del Piano Operativo Comunale (POC)- Articolo 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 28/07/2016, è stata approvata una variante al Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Fontanellato.

La variante è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositata per la libera consultazione presso il III Settore Area Tecnica - Servizio Urbanistica del Comune di Fontanellato, Piazza Matteotti n. 1 - 43012 Fontanellato (PR).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Alessandra Storchi

COMUNE DI FORLÌ (FORLÌ-CESENA)

COMUNICATO

Adozione di variante al Piano operativo comunale (POC) relativa al progetto definitivo per realizzazione collegamento sottoservizi previsti nel Comparto ZNI(M) 82 alle reti di Via Pola e Via Parenzo e costituzione di servitù coattiva di pubblico passaggio pedonale, carrabile e di sottoservizi sulle suddette vie

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 26 luglio 2016 è stata adottata variante al Piano operativo comunale (POC) ai sensi dell'articolo 34 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20, relativa al progetto definitivo per realizzazione collegamento sottoservizi previsti nel comparto ZNI(m) 82 alle reti di via Pola e via Parenzo e costituzione di servitù coattiva di pubblico passaggio pedonale, carrabile e di sottoservizi sulle suddette vie, mediante applicazione della procedura ex art. 12, L.R. 19/12/2002, n. 37.

L'entrata in vigore della variante comporterà l'apposizione dei vincoli espropriativi necessari alla realizzazione delle opere

pubbliche o di pubblica utilità ivi previste e la dichiarazione di pubblica utilità delle medesime opere.

La variante adottata contiene un allegato in cui sono elencate le aree interessate dai vincoli preordinati all'esproprio e i nominativi dei proprietari secondo i registri catastali.

Gli elaborati relativi alla variante adottata sono depositati per 60 giorni, a decorrere dal 24 agosto 2016 presso la Segreteria del Servizio Urbanistica - Area Servizi al Territorio - del Comune di Forlì, Piazza Saffi n. 8 e possono essere visionati liberamente nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 - martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (tel. 0543 712372 - 712202).

Entro il 24 ottobre 2016, chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della variante adottata le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

La responsabile del procedimento di adozione della variante è il funzionario responsabile dell'Unità Pianificazione Urbanistica Arch. Mara Rubino.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Massimo Visani

COMUNE DI LAGOSANTO (FERRARA)

COMUNICATO

Approvazione della Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Lagosanto (FE)

Il Comune di Lagosanto informa che con delibera di Giunta comunale n. 82 del 8/8/2016 si è provveduto ad approvare in via definitiva la Pianta Organica delle Farmacie (Legge Regionale n. 2/2016) che si allega con la relativa rappresentazione cartografica.

Gli atti sono disponibili sul sito www.comune.lagosanto.fe.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°

Daniela Chiodi

ALLEGATO A)

SCHEMA PER PIANTA ORGANICA

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI LAGOSANTO (FE)

con popolazione di nr. 4.956 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2015) e con nr. 1 sedi farmaceutiche (totale)

Azienda USL di Ferrara Distretto di Sud Est

è stabilita come segue:

SEDE FARMACEUTICA NR. 1 RURALE
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO:

- aperta : PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO


In VIA DON MINZONI Numero civico 1-3-5

Denominata Farmacia RESCAZZI

Cod. identificativo 38011069

Della quale è titolare: DR. ALESSANDRO RESCAZZI

Avente la seguente sede territoriale: L'INTERO TERRITORIO COMUNALE



Scala 1:50.000

● Farmacia Rescazzi

● Confine territorio comunale

Ufficio SIG
Provincia di Ferrara

COMUNE DI MEDICINA (BOLOGNA)

COMUNICATO

Revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Medicina (Delibera di Giunta Municipale n. 109 dell'1/8/2016)

In esecuzione della delibera di Giunta Municipale n. 109 dell'1/8/2016 è stata approvata la revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Medicina come di seguito elencate:

1) Sede farmaceutica 1:


- Codice identificativo: 37037124
- Denominazione ufficiale: Farmacia Comunale Medicina
- Titolare: Sindaco del Comune di Medicina

1) Sede farmaceutica 2:

- Codice identificativo: 37037176
 - Denominazione ufficiale: Farmacia Comunale Villa Fontana
 - Titolare: Sindaco del Comune di Medicina
- 2) Sede farmaceutica 3:
- Codice identificativo: 37037186
- 3) Sede farmaceutica 4:
- Codice identificativo: 37037274
 - Titolare: Sindaco del Comune di Medicina
- 4) Sede farmaceutica 5:
- Codice identificativo: 37037338

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Jessica Torri



Zone territoriali di riferimento delle sedi farmaceutiche del Comune di Medicina 1:100.000

COMUNE DI MISANO ADRIATICO (RIMINI)

COMUNICATO

Approvazione di variante parziale 30 al vigente PRG

Con il presente avviso si rende noto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/7/2016, immediatamente eseguibile, è stata approvata la Variante parziale 30 al vigente PRG relativa alle seguenti modifiche normative e cartografiche:

1) Riperimetrazione dei comparti C2-3 e C2-5, con individuazione dell'ambito ove localizzare la potenzialità edilizia attuale delle aree stralciate dai medesimi con previsione di cessione a questa Amministrazione Comunale delle aree attualmente in "comodato gratuito" dal Comune di Riccione oltre a quelle già individuate graficamente negli elaborati di PRG;

2) Modifica grafica per correggere un sostanziale errore materiale in sede di stesura originaria del PRG con individuazione di ulteriore unità edilizia "f" in prossimità dell'Hotel Imperiale in Via Litoranea Nord;

3) Eliminazione di un piccolo tratto di fronte commerciale a Misano Monte;

4) Modifica normativa per gli ambiti "T1/a-Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale" al fine di consentire l'inseadimento degli usi "b" nell'intero edificio, attualmente consentito al solo piano terra, permettendo così l'inseadimento dell'uso b4.1 Studi professionali e piccoli uffici in genere;

5) riclassificazione di un "deposito di versante da verificare" nell'area di Raibano ai sensi di quanto disposto dal vigente PTCP, con recepimento normativo e grafico di quanto disposto dal citato piano sovraordinato per tale ambito;

- chiunque potrà prendere visione degli atti presso la Segreteria del Comune o mediante collegamento al sito istituzionale del Comune collegandosi al seguente link:

<http://195.62.177.162/webdelibere/Delibere.aspx?ID=28444>

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rita Simoncelli

COMUNE DI MISANO ADRIATICO (RIMINI)

COMUNICATO

Adozione di variante parziale n. 31 (V.P. 31) al vigente PRG

Con il presente avviso si rende noto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/7/2016, immediatamente eseguibile, è stata adottata la Variante parziale 31 al vigente PRG relativa alla modifica della superficie media delle unità abitative derivanti dal cambio di destinazione delle strutture alberghiere marginali.
- dalla data odierna per sessanta giorni consecutivi gli atti relativi a quanto sopra saranno depositati presso la Segreteria del Comune per la libera consultazione del pubblico;
- entro la scadenza del termine di deposito, chiunque potrà presentare osservazioni, in competente bollo, indirizzate al Sindaco citando esplicitamente come oggetto che trattasi di Osservazioni alla variante parziale "31" al vigente P.R.G.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rita Simoncelli

COMUNE DI MISANO ADRIATICO (RIMINI)

COMUNICATO

Adozione di Piano Particolareggiato di iniziativa privata del comparto C2-17 (Misano Monte) in variante parziale (V.P. 32) al vigente PRG

Con il presente avviso si rende noto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/7/2016, immediatamente eseguibile, è stato adottato il piano Particolareggiato di iniziativa privata del comparto C2-17 in Variante parziale al vigente PRG (V.P. 32);
- dalla data odierna per sessanta giorni consecutivi gli atti relativi a quanto sopra saranno depositati presso la segreteria del Comune per la libera consultazione del pubblico;
- entro la scadenza del termine di deposito, chiunque potrà presentare osservazioni, in competente bollo, indirizzate al Sindaco citando esplicitamente come oggetto che trattasi di "Osservazioni al Piano particolareggiato del Comparto C2-17 Misano Monte in variante parziale ISANO "32" al vigente P.R.G".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rita Simoncelli

COMUNE DI MISANO ADRIATICO (RIMINI)

COMUNICATO

Piano di Sviluppo aziendale in ditta Bertuccioli Giuseppina e Ugolini Sauro - Approvazione

Con il presente avviso si rende noto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 21/7/2016, esecutiva il 20/8/2016, è stato approvato il Piano di Sviluppo Agricolo di iniziativa privata presentata dalla Azienda Agricola Bertuccioli Giuseppina e Ugolini Sauro".
- chiunque potrà prendere visione degli atti presso la Segreteria del Comune o mediante collegamento al sito istituzionale del Comune collegandosi al seguente link:

<http://195.62.177.162/webdelibere/Delibere.aspx?ID=28591>

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rita Simoncelli

COMUNE DI MODENA

COMUNICATO

Avviso di deposito di proposta di Progetti (Permesso di Costruire n. 1666/2016 e n. 1667/2016) per il diritto di accesso agli atti e presentazione di eventuali osservazioni. Intervento di "Riqualficazione di aree produttive" in Via del Tirassegno e Via Delle Suore nel Comune di Modena, in variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. A-14 Bis della L.R. 20/2000 e successive modifiche e integrazioni Richiedente: Società CPC s.r.l.

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) e dello Sportello Unico Edilizia (SUE) premesso che:

la Società CPC s.r.l., con sede in Modena (MO) Via del Tiras-

segno 55, ha presentato allo Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) del Comune di Modena in data 14/6/2016:

1) Domanda Unica prot. n. 89554, prevista dal DPR 160/2010, comprensiva di:

- Domanda di permesso di costruire n. 1666/2016 ad oggetto "Progetto di riqualificazione aree produttive in via del Tirassegno e Via Delle Suore – demolizione capannoni, costruzione di nuovo fabbricato produttivo (D/7) e realizzazione di opere di urbanizzazione (fabbricato A)". L'intervento si riferisce all'immobile esistente a Modena ubicato in via Delle Suore 305, individuato all'Agenzia del Territorio al Foglio 76, Mappali 33,187 sub. 7

2) Domanda Unica prot. n. 89559, prevista dal DPR 160/2010, comprensiva di:

- Domanda di permesso di costruire n. 1667/2016 ad oggetto: "Progetto di riqualificazione aree produttive in via del Tirassegno e via Delle Suore – demolizione capannoni per realizzazione ampliamento fabbricato produttivo (D/7) e struttura tecnologica di pertinenza (fabbricato B)". L'intervento si riferisce all'immobile esistente a Modena, ubicato in Via Del Tirassegno 55, individuato all'agenzia del territorio al Foglio 76, mappali 36, 187, sub. 7

Con entrambe le domande di permesso di costruire presentate gli interessati richiedono di procedere in variante agli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. A-14 bis della L.R. 20/2000.

La conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'art. A-14 Bis della L.R. 20/2000, ha espresso parere favorevole in data 10/8/2016;

Ai sensi del citato Art. A-14 bis il verbale della conferenza dei servizi con esito positivo costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico sul quale si pronuncia definitivamente il Consiglio Comunale, dopo i termini di deposito e presentazione delle osservazioni;

avvisa

che gli atti ed elaborati relativi ai progetti sono depositati e consultabili sul sito istituzionale - Albo pretorio informatizzato del Comune di Modena - Segreteria generale, sito liberamente consultabile, ai sensi di legge, per 60 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, ed inoltre copia è depositata presso:

Comune di Modena - Settore Economia, Promozione della Città e Servizio al Cittadino, Via Santi n.60, Piano primo - dal lunedì al venerdì dalla ore 10.30 alle ore 12.30 e il lunedì e il giovedì anche dalla ore 14.30 alle ore 17.30 su appuntamento da prenotare al numero 059.203.3600.

Durante il periodo di deposito, chiunque può prendere visione della documentazione depositata e presentare osservazioni scritte in carta libera, che dovranno recare l'oggetto del presente avviso, da far pervenire alla Segreteria Generale del Comune di Modena - Ufficio Protocollo - Piazza Grande.

Le osservazioni possono essere inviate anche tramite posta elettronica all'indirizzo mail PEC del Comune di Modena: comune.modena@cert.comune.modena.it allegando fotocopia fronte retro della carta di identità.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Fabrizio Lugli

COMUNE DI MODENA

COMUNICATO

Avviso di deposito di proposta di Progetto (Permesso di Costruire n. 1824/2016) per il diritto di accesso agli atti e presentazione di eventuali osservazioni. Intervento di "Costruzione silos grano" in Strada Attiraglio nel Comune di Modena, in variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. A-14 Bis della L.R. 20/2000 e successive modifiche e integrazioni. Richiedente: Società Molini Industriali s.p.a.

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) e dello Sportello Unico Edilizia (SUE) premesso che:

La Società Molini Industriali s.p.a., con sede in Modena (MO) Strada Attiraglio 133, ha presentato allo Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) del Comune di Modena:

In data 27/6/2016, domanda di Permesso di costruire assunta al n. 1824/2016 ad oggetto: "Costruzione silos grano"; l'intervento si riferisce all'immobile esistente a Modena ubicato in Strada Attiraglio, individuato all'Agenzia del Territorio al Foglio 48, Mappale 737.

In data 30/6/2016 la Società ha integrato la documentazione presentata con la Domanda Unica prevista dall'art. 7 del D.P.R. 160/2010, assunta al prot. n. 98523;

Con la Domanda di Permesso di costruire presentata la Società richiede di procedere in variante agli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. A-14 bis della L.R. 20/2000.

La conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'art. A-14 bis della L.R. 20/2000, ha espresso parere favorevole in data 10/8/2016;

Ai sensi del citato Art. A-14 bis il verbale della conferenza dei servizi con esito positivo costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico sul quale si pronuncia definitivamente il Consiglio Comunale, dopo i termini di deposito e presentazione delle osservazioni;

avvisa

che gli atti ed elaborati relativi al progetto sono depositati e consultabili sul sito istituzionale - Albo pretorio informatizzato del Comune di Modena - Segreteria generale, sito liberamente consultabile, ai sensi di legge, per 60 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, ed inoltre copia è depositata presso:

Comune di Modena - Settore Economia, promozione della città e servizio al Cittadino, Via Santi, 60, Piano primo - dal lunedì al venerdì dalla ore 10.30 alle ore 12.30 e il lunedì e il giovedì anche dalla ore 14.30 alle ore 17.30 su appuntamento da prenotare al numero 059.203.3600;

Durante il periodo di deposito, chiunque può prendere visione della documentazione depositata e presentare osservazioni scritte in carta libera, che dovranno recare l'oggetto del presente avviso, da far pervenire alla Segreteria Generale del Comune di Modena - Ufficio Protocollo - Piazza Grande.

Le osservazioni possono essere inviate anche tramite posta elettronica all'indirizzo mail PEC del Comune di Modena: comune.modena@cert.comune.modena.it allegando fotocopia fronte retro della carta di identità.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Fabrizio Lugli

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA (RIMINI)

COMUNICATO

Avviso di adozione variante cartografica e normativa al Piano regolatore generale denominata "Variante Specifica 2016", art. 15 della legge regionale n. 47/1978 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio in esecuzione delle Leggi Regionali n. 47 del 7/12/1978 e n. 20 del 24/3/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30/6/2016, esecutiva ai sensi di legge, rende noto che copia degli atti relativi all'adozione della Variante Urbanistica al P.R.G. vigente, saranno depositati per la durata di 30 giorni consecutivi, a partire dal 4 agosto 2016 presso la locale Segreteria Comunale, nonché consultabili sul sito del Comune di Morciano di Romagna www.comune.morciano-di-romagna.rn.it alla pagina "Urbanistica e Territorio".

Per tutto il periodo di deposito, chiunque può prendere visione degli atti, durante le ore d'ufficio.

Chiunque può presentare osservazioni scritte, redatte in duplice copia di cui una in bollo, fino a 30 (trenta) giorni successivi alla data del compiuto deposito.

I proprietari degli immobili interessati dalla Variante potranno presentare opposizioni entro il termine perentorio di 30 giorni successivi dalla data del compiuto deposito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Monica Galli

COMUNE DI NOVELLARA (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Adozione di Piano Operativo Comunale (POC) - Art. 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 in funzione della realizzazione di "Ciclopedonale in località San Giovanni"

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 25/7/2016 avente per oggetto: "Adozione di Piano Operativo Comunale (P.O.C.) finalizzato alla realizzazione di percorso ciclopedonale in località San Giovanni, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000. Avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio".

Si avvisa che:

- l'adozione del POC ciclopedonale San Giovanni è finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in relazione alle aree interessate dalle opere stradali in oggetto, ai sensi degli artt.8, comma 1 della L.R. 37/2002 e 10, comma 2, L.R. 37/2002 s.m.i.;

- a norma dell'art. 13 della L.R. 37/2002, il vincolo espropriativo si intenderà apposto quando diventerà efficace la Delibera di approvazione del POC ciclopedonale San Giovanni, con la pubblicazione sul BUR e da quella data avrà durata di cinque anni;

- il POC ciclopedonale San Giovanni è completo dell'elaborato specifico indicante "le aree interessate dai vincoli espropriativi ed i nominativi di coloro che risultano proprietari delle stesse, secondo le risultanze dei requisiti catastali", ai sensi dell'art. 10 della L.R. 37/2002 (piano particellare di esproprio);

- la dichiarazione di pubblica utilità sarà effettuata con l'approvazione del progetto definitivo, la quale sarà disposta con apposito atto, successivamente all'approvazione del POC

ciclopedonale San Giovanni in Consiglio Comunale.

Il POC adottato, completo di tutti gli allegati, è depositato per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il piano può essere visionato liberamente nelle fasce orarie di apertura al pubblico dell'Ufficio Opere Pubbliche del Comune di Novellara (dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30).

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque può presentare osservazioni sui contenuti del POC adottato, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sara Tamborrino

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA (BOLOGNA)

COMUNICATO

Adozione di modifica al Regolamento Urbanistico Edilizio RUE del Comune di Ozzano dell'Emilia - Variante n.ro 4 ai sensi dell'art. 33 della Legge regionale 24/3/2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 59 del 1/8/2016 è stata adottata una modifica al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) - Variante nr. 4 - del Comune di Ozzano dell'Emilia (BO).

La Variante nr. 4 al RUE è depositata per 60 giorni consecutivi a decorrere dal 24/08/2016, ossia fino al 23/10/2016, presso i Servizi Assetto del Territorio e Patrimonio del Comune di Ozzano dell'Emilia - Ufficio Tecnico 3° piano Via della Repubblica nr. 10 - e può essere visionata liberamente negli orari di apertura al pubblico degli uffici stessi.

Entro il 23/10/2016, chiunque può presentare osservazioni e proposte sui contenuti della Variante adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

Il comunicato di avvenuta adozione della Variante n.ro 4 al RUE e la relativa documentazione, sono inoltre pubblicati sul Sito Internet del Comune di Ozzano dell'Emilia www.comune.ozzano.bo.it.

IL RESPONSABILE
Maura Tassinari

COMUNE DI PIOZZANO (PIACENZA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 30 GIUGNO 2016, N. 41

Accoglimento richiesta permuta tronco di strada posta in località Monte Bogo e sdemanializzazione dello stesso

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

delibera:

1. (omissis)

2. Di sdemanializzare il tratto di strada sita in località Monte Bogo individuato nella planimetria allegata alla richiesta della signora Manzoni Federica, nata a Bergamo il 19/8/1967 (fg. 39 mappali 136-137-139-140 NCT Piozzano);

(omissis)

5. Di pubblicare per estratto il presente provvedimento secondo i tempi ed i modi stabiliti dall'art. 4 della L.R. 19/08/1994, n. 35.

COMUNE DI PREDAPPIO (FORLÌ-CESENA)

COMUNICATO

Declassificazione di porzione di un tratto ex strada vicinale denominata Petrignano-Casetta-Sida in loc. S.G. in Volpinara a Predappio

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 9/6/2016, si è provveduto alla declassificazione di un tratto di ex strada comunale denominata Petrignano-Casetta-Sida in loc. S. G. in Volpinara a Predappio.

La variazione, ai sensi della L.R. n. 35/1994, avrà efficacia dal secondo mese successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE AREA PATRIMONIO
Stefano Fabbri

COMUNE DI REGGIO EMILIA

COMUNICATO

Adozione di variante al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) - Articoli 33 e 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che, con deliberazione di Consiglio Comunale I.D. n. 144 del 25/7/2016, è stata adottata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 e 34 della L.R. 20/2000, la variante normativa e cartografica al vigente Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) riguardante il Capo 4.1 - Città Storica ed edifici tutelati esterni alla Città Storica.

Gli elaborati relativi a tale variante, comprensivi di quelli ambientali redatti ai fini Valsat/VAS, sono depositati, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 6 lett.a), della L.R. n. 20/2000, per 60 giorni interi e consecutivi, a decorrere dal 24/8/2016 presso l'Archivio Generale di questo Comune, Via Mazzacurati n.11, e potranno essere consultati liberamente da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 13.00.

Entro il termine ultimo del 24/10/2016 chiunque potrà formulare osservazioni sui contenuti della modifica adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

La delibera sopra indicata, con i relativi allegati, si trova attualmente pubblicata sul sito web di questo Comune: <http://ri-generazione-strumenti.comune.re.it/>.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Elisa Iori

COMUNE DI RIMINI

COMUNICATO

Progetto di fattibilità tecnica ed economica e variante urbanistica "Costruzione strada di quartiere in proseguimento di via Roma - da via Stoccolma a Via Giubasco Lotti n.4-5 - Nuovo parcheggio di Via Giubasco" - Procedimento Unico per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche

e di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 36-bis e successivi della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, Titolo III

Si avvisa che ai sensi dell'articolo 36-bis e successivi del Titolo III della Legge regionale n.20/2000 e s.m.i., sono stati depositati presso l'Autorità procedente:

- Comune di Rimini - Settore Infrastrutture e Grande Viabilità - Via Rosaspina n. 21 - 47923 Rimini

e presso gli Enti territoriali interessati:

- Provincia di Rimini - Via Dario Campana n. 64 - 47922 Rimini

per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati per la localizzazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica in variante al P.R.G. denominato "Costruzione strada di quartiere in proseguimento di via Roma - da Via Stoccolma a Via Giubasco - Lotti n. 4-5 - Nuovo parcheggio di Via Giubasco".

L'intervento prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico a raso di 40 posti auto, con accesso e uscita da via Giubasco ed inserimento di aree verdi a delimitazione dell'area.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, non è ritenuta necessaria la Valutazione Ambientale Strategica, in quanto trattasi di localizzazione di opera pubblica tramite apposito provvedimento di autorizzazione (Procedimento Unico) che per legge ha l'effetto di variante ai piani urbanistici.

Dal momento che tale opera pubblica non è prevista dagli strumenti di pianificazione territoriale comunale, per la sua conformità è necessario ricorrere al Procedimento Unico previsto dalla Legge regionale 20/2000 e s.m.i. il cui provvedimento ha per legge l'effetto di variante ai piani urbanistici.

Gli effetti derivanti dall'approvazione del progetto, ai sensi dell'articolo 36-ter comma 2 della Legge regionale 20/2000, consistono in:

- localizzazione dell'opera;
- variante urbanistica al P.R.G. vigente;
- apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.

Ai sensi dell'articolo 36-sexies della Legge regionale 20/2000 e s.m.i., gli elaborati del progetto, della variante urbanistica e dell'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio sono depositati per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, presso la Provincia di Rimini e presso gli Uffici del Settore Infrastrutture e Grande Viabilità del Comune di Rimini.

Entro lo stesso termine perentorio di 60 (sessanta) giorni chiunque può prendere visione, ottenere le informazioni pertinenti e formulare osservazioni e proposte all'Autorità procedente Comune di Rimini - Settore Infrastrutture e Grande Viabilità:

- indirizzo: c/o Segreteria della Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana - Via Rosaspina n. 21, 2° piano - 47923 Rimini - orari: dal lunedì al venerdì 9:00-13:00
- sito WEB: <http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/direzione-lavori-pubblici-e-qualita-urbana/ufficio-mobilita>
- PEC: direzione5@pec.comune.rimini.it

L'avvio del Procedimento Unico di localizzazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica in variante al P.R.G. Denominato "Costruzione strada di quartiere in proseguimento di Via Roma - da via Stoccolma a Via Giubasco -

Lotti n.4-5 - Nuovo Parcheggio di Via Giubasco”, coincide con la data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente Procedimento Unico, che si svolgerà secondo la tempistica stabilita dalla Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 36-sexies della Legge Regionale 20/2000 e s.m.i., si concluderà con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento finale conforme all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i..

Il Responsabile del procedimento è: Dirigente del Settore Infrastrutture e Grande Viabilità - Ing. Alberto Dellavalle.

IL DIRIGENTE
Alberto Dellavalle

COMUNE DI RIMINI

COMUNICATO

Progetto per la riqualificazione urbana e ambientale e per il recupero delle vocazioni identitarie dei luoghi dell'area turistica di Rimini Nord - Procedimento Unico per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 36-bis e successivi della Legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, Titolo III

Si avvisa che ai sensi dell'articolo 36-bis e successivi del Titolo III della Legge regionale n.20/2000 e s.m.i., sono stati depositati presso l'Autorità procedente:

- Comune di Rimini - Settore Infrastrutture e Grande Viabilità - Via Rosaspina n. 21 - 47923 Rimini

e presso gli Enti territoriali interessati:

- Provincia di Rimini - Via Dario Campana n. 64 - 47922 Rimini

per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati per la localizzazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica in variante al P.R.G. denominato “Progetto per la riqualificazione urbana e ambientale e per il recupero delle vocazioni identitarie dei luoghi dell'area turistica di Rimini Nord”.

Il progetto interessa la fascia costiera di Rimini Nord ed è costituito dai seguenti moduli funzionali:

1. “Riqualificazione urbana e ambientale del Lungomare delle località Torre Pedrera, Viserbella, Viserba e Rivabella”.

L'intervento prevede la conversione dell'attuale lungomare in una grande “piazza lineare” attraverso la realizzazione di aree verdi, percorsi ciclo-pedonali, spazi di aggregazione e l'introduzione di elementi architettonici che richiamino la vocazione identitaria delle singole frazioni di Rimini Nord per una fruizione ottimale dello spazio naturalistico costituito dall'arenile e dal mare.

2. “Potenziamento dell'asse viario Mazzini, Caprara, Serpieri, Domeniconi e collegamento con la viabilità a monte della ferrovia”.

Tale direttrice viaria risulta necessaria per veicolare i flussi di traffico in transito da Torre Pedrera a Rivabella in sostituzione dell'attuale lungomare.

L'intervento interessa una vasta area del territorio comunale

da Viale Fenice a Via Polazzi e prevede l'allargamento della sede stradale, la realizzazione di marciapiedi e la costruzione di un sottopasso ferroviario in prossimità di Via Lamarmora per il collegamento con la viabilità esistente.

3. “Potenziamento del sistema della sosta a servizio dell'area turistica di Rimini nord”.

Realizzazione di un nuovo parcheggio a raso posto a ridosso del tracciato ferroviario con accesso da via Gaza da adibire anche a luogo per la promozione turistica e l'istituzione di aree mercatali nel periodo estivo. Inoltre verrà ampliato l'attuale parcheggio di via Fogliano attraverso interventi di manutenzione straordinaria.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, non è ritenuta necessaria la Valutazione Ambientale Strategica, in quanto trattasi di localizzazione di opera pubblica tramite apposito provvedimento di autorizzazione (Procedimento Unico) che per legge ha l'effetto di variante ai piani urbanistici.

Dal momento che le opere di cui ai moduli funzionali 2 “Potenziamento dell'asse viario Mazzini, Caprara, Serpieri, Domeniconi e collegamento con la viabilità a monte della ferrovia” e 3 “Potenziamento del sistema della sosta a servizio dell'area turistica di Rimini nord” non sono previste dal P.R.G., ma risultano compatibili con gli obiettivi di P.S.C., per la loro conformità è necessario ricorrere al Procedimento Unico previsto dalla Legge Regionale 20/2000 e s.m.i. il cui provvedimento ha per legge l'effetto di variante ai piani urbanistici.

Gli effetti derivanti dall'approvazione del progetto, ai sensi dell'articolo 36-ter comma 2 della Legge Regionale 20/2000, consistono in:

1. Modulo funzionale “Riqualificazione urbana e ambientale del Lungomare delle località Torre Pedrera, Viserbella, Viserba e Rivabella”: approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica in quanto già conforme agli strumenti urbanistici.

2. Modulo funzionale “Potenziamento dell'asse viario Mazzini, Caprara, Serpieri, Domeniconi e collegamento con la viabilità a monte della ferrovia”:

- localizzazione dell'opera;

- variante urbanistica al P.R.G. vigente;

- apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.

3. Modulo funzionale “Potenziamento del sistema della sosta a servizio dell'area turistica di Rimini Nord”:

- localizzazione dell'opera;

- variante urbanistica al P.R.G. vigente;

- apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.

Ai sensi dell'articolo 36-sexies della Legge regionale 20/2000 e s.m.i., gli elaborati del progetto, della variante urbanistica e dell'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio sono depositati per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, presso la Provincia di Rimini e presso gli Uffici del Settore Infrastrutture e Grande Viabilità del Comune di Rimini.

Entro lo stesso termine perentorio di 60 (sessanta) giorni chiunque può prendere visione, ottenere le informazioni pertinenti e formulare osservazioni e proposte all'Autorità procedente Comune di Rimini - Settore Infrastrutture e Grande Viabilità:

- indirizzo: c/o Segreteria della Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana - Via Rosaspina n. 21, 2° piano - 47923 Rimini - orari: dal lunedì al venerdì 9:00 - 13:00;
- sito WEB <http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/direzione-lavori-pubblici-e-qualita-urbana/ufficio-mobilita>
- PEC direzione5@pec.comune.rimini.it

L'avvio del Procedimento Unico di localizzazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica in variante al P.R.G. denominato "Progetto per la riqualificazione urbana e ambientale e per il recupero delle vocazioni identitarie dei luoghi dell'area turistica di Rimini Nord", coincide con la data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente Procedimento Unico, che si svolgerà secondo la tempistica stabilita dalla Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 36-sexies della Legge Regionale 20/2000 e s.m.i., si concluderà con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento finale conforme all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Il Responsabile del procedimento è: Dirigente del Settore Infrastrutture e Grande Viabilità - Ing. Alberto Dellavalle.

IL DIRIGENTE
Alberto Dellavalle

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)

COMUNICATO

Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale - Adozione

Si comunica che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 30/11/2015 è stato adottato il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

Ai sensi delle Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15, il piano è depositato presso la Segreteria comunale per 60 giorni dalla data di pubblicazione nel BUERT del presente comunicato.

Chiunque può presentare osservazioni entro il termine per il deposito.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Carlo Palmerini

COMUNE DI SAN POSSIDONIO (MODENA)

COMUNICATO

Pianta Organica delle Farmacie del Comune di San Possidonio - Biennio 2016 - 2017. Approvata con delibera di G.C n. 59 del 26/07/2016

Si pubblicizza la Pianta organica delle farmacie del Comune così come di seguito.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Stefania Roversi



COMUNE DI SAN POSSIDONIO

PROVINCIA DI MODENA

Piazza Andreoli, 1
41039 SAN POSSIDONIO

e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

Tel. 0535.417925
Fax. 0535.417955

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO

Con popolazione di nr. 3624 abitanti (dati ISTAT al 01.01.2015) e con nr. 1 sedi farmaceutiche.

Azienda USL di Modena - Distretto di Mirandola

È stabilita come segue:

SEDE FARMACEUTICA NR. 1 RURALE
STATO: APERTA – PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO


In via F.lli Cervi n. 2

Denominata Farmacia UGOLINI DELLA DR.SSA PEZZOLI ROBERTA

Cod. identificativo : 36038086

Della quale è titolare la ***Dr.ssa PEZZOLI ROBERTA***

Avente la seguente sede territoriale: **INTERO TERRITORIO COMUNALE**



COMUNE DI SASSO MARCONI (BOLOGNA)

COMUNICATO

Adozione della valutazione della pericolosità e del rischio di frana e relative zonizzazioni di Unità Idromorfologiche Elementari (U.I.E.) interessate dal Piano Attività Estrattive (P.A.E.) ai sensi dell'art. 12 delle N.T.A. del piano stralcio assetto idrogeologico del bacino Torrente Samoggia - U.I.E.2321, 2322, 2622, 2636, 2663 Polo Estrattivo Colombara - Avviso di deposito

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 22/6/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la Valutazione della Pericolosità e del rischio di frana e relative zonizzazioni di Unità Idromorfologiche Elementari (U.I.E.) interessate dal Piano Attività Estrattive (P.A.E.), ai sensi dell'art. 12 delle N.T.A. del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico del Torrente Samoggia – U.I.E. 2321, 2322, 2622, 2636, 2663 Polo Estrattivo “Colombara” ai sensi dei commi 1 e 4 art. 34 L.R. 20/2000.

La deliberazione ed i relativi allegati adottati sono depositati per 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BUR), giusto quanto disposto dall'art. 34 comma 4 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 e quindi dal 24/8/2016 al 22/10/2016 (compresi).

Entro la scadenza del termine di deposito, ai sensi dell'art. 34, della L.R. n. 20/2000, gli enti, gli organismi pubblici, le associazioni economiche, sociali e quelli costituiti per la tutela degli interessi diffusi, ed i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del Piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare osservazioni e proposte sui contenuti della variante adottata le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Andrea Negroni, Responsabile dell'Area Tecnica.

IL RESPONSABILE DELEGATO AREA TECNICA

Lavinia De Bonis

COMUNE DI SASSUOLO (MODENA)

COMUNICATO

Adozione variante specifica al Piano strutturale comunale denominata "Modifica ambito AC - variazione sistema insediativo storico - correzione di errori materiali" art. 32 bis l.r. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 26/07/2016 è stata adottata una variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) ai sensi dell'art. 32 bis della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.

La variante adottata è depositata per 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso la Segreteria Generale del Comune di Sassuolo, Via Fenuzzi n. 5, e può essere visionata liberamente nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30, il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

Tale documentazione è altresì consultabile sul sito internet del Comune di Sassuolo all'indirizzo: <http://www.comune.sassuolo.mo.it>,

Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del

presente avviso, chiunque può formulare osservazioni inviandole all'indirizzo di Posta elettronica Certificata dell'Ente: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

I soggetti che non sono tenuti per legge alla trasmissione per mezzo PEC potranno presentare o inviare tramite raccomandata in duplice copia le proprie osservazioni al Protocollo Generale del Comune in Via Fenuzzi n.5, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00, il giovedì dalle ore 8.00 alle 16.00.

Qualora i 30 giorni scadessero in un giorno festivo o prefestivo, sarà ritenuto utile il primo giorno feriale successivo.

Le osservazioni presentate saranno valutate prima della approvazione definitiva.

IL DIRETTORE

Giuseppina Mazzarella

COMUNE DI SASSUOLO (MODENA)

COMUNICATO

Adozione variante al Piano operativo comunale (POC) per l'attuazione degli interventi pubblici previsti nell'ambito COLL-S.C-APS.I- Ca' Marta

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 14/07/2016, immediatamente eseguibile, è stata adottata la variante al Piano Operativo Comunale (POC) per l'attuazione degli interventi pubblici previsti nell'ambito Coll-S.C- APS.I Ca' Marta - ai sensi dell'art. 34 L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii.

Gli atti e gli elaborati costituenti la variante al POC sono depositati per 60 giorni consecutivi, dalla data della presente pubblicazione, presso la Segreteria Generale del Comune di Sassuolo, Via Fenuzzi n. 5, e possono essere visionati liberamente nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30, il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

La documentazione è altresì disponibile sul sito web del Comune di Sassuolo all'indirizzo <http://www.comune.sassuolo.mo.it>

Gli interessati, entro tale termine, potranno presentare osservazioni ai sensi di legge, che saranno valutate prima della approvazione definitiva.

Dette osservazioni, dovranno essere presentate in duplice copia al Protocollo Generale del Comune in Via Fenuzzi n. 5, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00, il giovedì dalle ore 8:00 alle ore 16:00.

Le osservazioni potranno essere inviate anche all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

IL DIRETTORE

Giuseppina Mazzarella

COMUNE DI SASSUOLO (MODENA)

COMUNICATO

Adozione variante al Regolamento urbanistico edilizio (RUE) ai sensi dell'art. 33 l.r. 20/2000 e s.m.i per adeguamento alla variante specifica al PSC denominata "Modifica ambito AC - variazione sistema insediativo storico - correzione di errori materiali"

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n. 45

del 26/7/2016 è stata adottata una variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Sassuolo.

La variante adottata è depositata per 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso la Segreteria Generale del Comune di Sassuolo, via Fenuzzi n. 5, e può essere visionata liberamente nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30, il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

Tale documentazione è altresì consultabile sul sito internet del Comune di Sassuolo all'indirizzo: <http://www.comune.sassuolo.mo.it>

Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può formulare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

I soggetti che non sono tenuti per legge alla trasmissione per mezzo PEC potranno presentare o inviare tramite raccomandata in duplice copia le proprie osservazioni al Protocollo Generale del Comune in Via Fenuzzi n. 5, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00, il giovedì dalle ore 8.00 alle 16.00.

Qualora i 30 giorni scadessero in un giorno festivo o prefestivo, sarà ritenuto utile il primo giorno feriale successivo.

Le osservazioni presentate saranno valutate prima della approvazione definitiva.

IL DIRETTORE
Giuseppina Mazzarella

COMUNE DI VARSÌ (PARMA)

COMUNICATO

Declassificazione e classificazione strada vicinale della Libbia

Il Responsabile del Servizio rende noto

- che con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 12/5/2016 si è provveduto alla declassificazione del tratto strada vicinale della Libbia identificato catastalmente al Fg. 16 mapp. 608, di mq. 114, classificando a strada vicinale di uso pubblico il tratto stradale identificato al Fg. 16 con il mapp. 606 di mq. 245 già sede stradale;

- che il provvedimento è stato pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio comunale;

- che nei 30 giorni successivi non sono pervenute opposizioni;

- che pertanto il provvedimento è divenuto definitivo;

- che la declassificazione avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale avviene la pubblicazione nel BUR.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Laura Besagni

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO (PIACENZA)

COMUNICATO

Conferma della pianta organica delle farmacie del territorio comunale

Il Comune di Ziano Piacentino informa che con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 27/7/2016 si è provveduto ad approvare in via definitiva la pianta organica delle farmacie (L.R. n. 2/2016) che si allega con relativo schema.

Gli atti sono disponibili sul sito www.comune.ziano.pc.it.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Patrizia Gatti

SCHEMA PER PIANTA ORGANICA

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

con popolazione di nr. 2576 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2015) e con nr. 1 sedi farmaceutiche (totale)

Azienda USL di PIACENZA Distretto di PONENTE

è stabilita come segue:

SEDE FARMACEUTICA: UNICA PRIVATA RURALE

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO

STATO:

- aperta : PRIVATA
- vacante: NO
- di nuova istituzione: NO
- assegnata in attesa di apertura da parte di privato: NO
- prelazionata dal Comune in attesa di apertura: NO

Ubicata NEL CAPOLUOGO

In VIA ROMA Numero civico 78

Denominata Farmacia SANTA CHIARA

Cod. identificativo 33048061

Della quale è titolare: DOTT.SSA ELENA LECHI

Avente la seguente sede territoriale: INTERO TERRITORIO COMUNALE

RIPORTARE DETTAGLIATA INDICAZIONE TOPOGRAFICA UTILE AD INDIVIDUARE IN MANIERA UNIVOCA LA CIRCOSCRIZIONE (PERIMETRO) DELLA SEDE FARMACEUTICA

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FORLÌ-CESENA)

DECRETO DEL SINDACO 4 AGOSTO 2016 N. 5

Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Bagno di Romagna (FC) per la realizzazione del progetto di "Riqualificazione del centro storico di San Piero in Bagno"

IL SINDACO

(omissis)

decreta:

1. di approvare l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto "Riqualificazione del centro storico di S. Piero in Bagno", sottoscritto digitalmente in data

22/1/2016 dal Direttore della programmazione territoriale e negoziata, Intese, Relazioni Europee e Relazioni Internazionali della Regione Emilia-Romagna, Dott. Enrico Cocchi, e dal Sindaco pro-tempore del Comune di Bagno di Romagna, Avv. Marco Baccini;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative della Regione Emilia-Romagna;
3. di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
4. di dare atto che il presente decreto viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

IL SINDACO
Marco Baccini

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

COMUNICATO

Bilancio d'esercizio 2016 relativo alla gestione dei Servizi Sanitari

Si pubblica il Bilancio d'esercizio 2016 relativo alla gestione dei Servizi Sanitari (Delibera n. 61 del 28/4/2016).

IL DIRIGENTE U.O.
Micaela Ambanelli

Bilancio d' Esercizio 2015 adottato con Delibera del Direttore Generale n. 61 del 28/04/2016

Stato Patrimoniale ex D.Lgs 118/2011	2015
A) IMMOBILIZZAZIONI	150.191.950
B) ATTIVO CIRCOLANTE	86.576.964
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	865.966
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	237.634.880
D) CONTI D'ORDINE	692.031

A) PATRIMONIO NETTO	35.290.234
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	14.571.356
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.814.505
D) DEBITI	183.890.456
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	68.329
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	237.634.880
F) CONTI D'ORDINE	-692.031

Conto Economico ex D.Lgs 118/2011	2015
A.1) Contributi in c/esercizio	664.940.531
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.011.157
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.379.818
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	21.015.461
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.463.434
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.708.835
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.777.185
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
A.9) Altri ricavi e proventi	722.096
Totale A)	703.996.203
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
B.1) Acquisti di beni	40.811.223
B.2) Acquisti di servizi sanitari	446.670.652
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	30.978.782
B.4) Manutenzione e riparazioni	9.665.912
B.5) Godimento di beni di terzi	3.843.788
B.6) Costi del personale	143.043.058
B.7) Oneri diversi di gestione	1.470.932
B.8) Ammortamenti	8.882.430
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	539.934
B.10) Variazione delle rimanenze	212.635
B.11) Accantonamenti	5.478.702
Totale B)	691.598.048
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.398.155
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	132.036
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.881.995
Totale C)	-1.749.959
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
D.1) Rivalutazioni	-
D.2) Svalutazioni	-
Totale D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
E.1) Proventi straordinari	2.012.152
E.2) Oneri straordinari	1.852.304
Totale E)	159.848
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	10.807.921
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
Y.1) IRAP	10.562.247
Y.2) IRES	164.721
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0
Totale Y)	10.726.968
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	80.953

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

FSUE Cod. 12166 - Lavori di messa in sicurezza delle difese spondali del torrente Baganza nel tratto urbano della città di Parma al fine di garantire una riduzione del rischio idraulico - Deposito del progetto di fattibilità tecnica ed economica interventi per la riduzione del rischio idraulico della città Parma con effetto di variante agli strumenti urbanistici del Comune di Parma. (Art. 16 bis, L.R. 19 dicembre 2002 n. 37 ss.mm.)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2 e 16 bis, della Legge Regionale 19/12/2002 n. 37, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po - Strada Garibaldi n. 75 tel. 0521/788711 - Fax 0521/772654 PEC: st.pc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romagna.it E-mail: st.pc.affluentipo@regione.emilia-romagna.it

avvisa dell'avvenuto deposito, presso la sede del Servizio del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori FSUE Cod. 12166 - Lavori di messa in sicurezza delle difese spondali del torrente Baganza nel tratto urbano della città di Parma al fine di garantire una riduzione del rischio idraulico - Interventi per la riduzione del rischio idraulico di parte della città di Parma attraverso il potenziamento delle difese arginali esistenti nel torrente Baganza nel tratto urbano, la cui approvazione da parte dell'Organo Competente comporterà effetto di variante urbanistica, apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di Pubblica Utilità indifferibilità ed urgenza dell'opera/intervento.

Il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Ing. Francesco Capuano.

Al progetto è allegata l'indicazione delle aree da espropriare, i nominativi dei proprietari secondo le risultanze dei registri catastali nonché la relazione la relazione di cui all'art. 16, comma 1, della Legge Regionale 19/12/2002, n. 37.

Il progetto è depositato presso la sede del Servizio Area Affluenti Po - Strada Garibaldi, n. 75 dal 24/08/2016 e può essere visionato liberamente nei seguenti orari 9.00 - 12.30.

Entro 20 giorni dalla presente pubblicazione (12/9/2016), chiunque può presentare osservazioni, le quali saranno valutate

prima dell'approvazione del progetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Capuano

COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA (RAVENNA)

COMUNICATO

Avviso di deposito progetto definitivo di opera di pubblica utilità del Comune di Bagnara di Romagna (Ra): progetto di riqualificazione di via Matteotti est - stralcio B

Il Responsabile del Servizio Tecnico a norma dell'art. 16 della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37, avvisa che sono depositati presso l'Ufficio Espropriazioni del Comune di Bagnara di Romagna, in visione a chi vi abbia interesse:

- il progetto definitivo per la realizzazione della riqualificazione di via Matteotti est - stralcio B incrocio con via Garibaldi, la cui approvazione da parte dell'organo competente comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

- l'elenco dei terreni da asservire e dei soggetti che risultano proprietari secondo i registri catastali;

- una relazione descrittiva della natura e dello scopo dell'intervento, indicante la spesa presunta per la sua realizzazione e il nominativo del tecnico responsabile del procedimento.

Entro i quaranta giorni successivi alla pubblicazione di questo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, possono presentare osservazioni scritte presso l'Ufficio Espropriazioni.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Danilo Toni

COMUNE DI CERVIA (RAVENNA)

COMUNICATO

Ordine di pagamento indennità di esproprio intervento di "Realizzazione della nuova strada di collegamento tra la rotonda terminale dello svincolo S.S. 16 - S.P. 71 bis con via Tritone e via Val Badia, Pinarella di Cervia" - Primo stralcio

Si rende noto che con Determinazione n. 943 del 03/08/2016 del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Cervia, è stato disposto il pagamento dell'indennità d'esproprio relativa al 1° stralcio dell'intervento in oggetto, a seguito di condivisione ex art. 20 comma 8 DPR 327/01 e s.m.i., dell'indennità stessa, a favore delle seguenti ditte:

Comune censuario: Cervia

COGNOME	NOME	mappale		mq	TOTALE €
		foglio	parte		
Zavatta	Graziano	57	103	730	40.708,40
Bettini	Franco	57	244	1,46	60,36
Boccolari	Marco	57	244	1,37	56,63
Cascone	Mirka	57	244	1,58	65,31
Cecchi	Giorgio	57	244	27,5	1.136,77
Dolci	Margherita	57	244	2,34	96,69
Dolci	Maria Antonietta	57	244	2,8	115,74
Girotti	Tiziano	57	244	1,58	65,31
Monaco	Stefania	57	244	2,6	107,48
Mongiorgi	Luisa	57	244	1,46	60,36
Montanari	Cinzia	57	244	1,37	56,63
Peruzzi	Filippo	57	244	1,75	72,34
Poni	Claudia	57	244	2,71	112,02
Sirri	Daniele	57	244	3,13	129,39
Vignoli	Giuliano	57	244	27,5	1.136,77
Soc. Torre del Moro s.r.l.		57	244	3,44	142,15
Società GP s.r.l.		57	244	27,5	1.136,77

Ai sensi dell'art. 26 comma 8 il provvedimento suindicato concernente l'ordine di pagamento della indennità provvisoria di espropriazione diverrà esecutivo con il decorso di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione nel BUR se non è proposta opposizione da parte dei terzi per l'ammontare della indennità.

Il Dirigente del Settore
Programmazione e Gestione
del Territorio
Daniele Capitani

COMUNE DI CERVIA (RAVENNA)

COMUNICATO

Ordine di pagamento indennità di esproprio intervento di "Realizzazione della nuova strada di collegamento tra la Rotonda Terminale dello S.S. 16 - S.P. 71 bis con Via Tritone e Via Val Badia, Pinarella di Cervia" - Secondo stralcio

Si rende noto che con Determinazione 991 del 11/8/2016 del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Cervia, è stato disposto il pagamento dell'indennità d'esproprio relativa al 2° stralcio dell'intervento in oggetto, a seguito di condivisione ex art. 20 comma 8 DPR 327/01 e s.m.i., dell'indennità stessa, a favore delle seguenti ditte:

Comune Censuario di Cervia:

Celli Francesco: Fg. 57 mappali 831 parte - 833 - 834 mq tot. 265,49 € 10.871,82

Celli Sabina: Fg. 57 mappali 831 parte - 833 - 834 mq tot. 265,49 € 10.871,82

Celli Angelo: Fg. 57 mappali 831 parte - 833 - 834 mq tot. 796,5 € 32.616,68

Grilli Pia: Fg. 57 mappali 831 parte - 833 - 834 mq tot. 265,49 € 10.871,82

Ai sensi dell'art. 26 comma 8 il provvedimento suindicato concernente l'ordine di pagamento della indennità provvisoria di espropriazione diverrà esecutivo con il decorso di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione nel BUR se non è proposta opposizione da parte dei terzi per l'ammontare della indennità.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Daniele Capitani

COMUNE DI CERVIA (RAVENNA)

COMUNICATO

Estratto di decreto di esproprio relativo all'intervento di "Realizzazione della nuova strada di collegamento tra la rotonda terminale dello svincolo S.S. 16 - S.P. 71 bis con Via Tritone e Via Val Badia, Pinarella di Cervia" II stralcio

Per ogni effetto di legge si rende noto che con decreto Prot. n. 50524 del 09/08/2016, notificato ai sensi di legge, è stato pronunciato a favore del Comune di Cervia, con sede in Piazza Garibaldi n. 1 - 48015 Cervia (RA) - P.IVA 00360090393, l'espropriazione degli immobili in appresso elencati, così contraddistinti in Catasto:

a) Ditta proprietaria secondo i registri catastali Fiori Eugenio: Area oggetto di esproprio: CT del Comune di Cervia - Foglio 57 - mappale 877 (ex 54 parte) di mq.345- Indennità provvisoria determinata in via urgente: Mq 344.33 x € 55,00 = 18.938,15

b) Ditta proprietaria secondo i registri catastali Fiori Giuseppe: Area oggetto di esproprio: CT del Comune di Cervia - Foglio 57 - mappale 877 (ex 54 parte) di mq.345- Indennità provvisoria determinata in via urgente: Mq 344.33 x € 55,00 = 18.938,15

c) Ditta proprietaria secondo i registri catastali Mami Candida: Area oggetto di esproprio: CT del Comune di Cervia - Foglio 57 - mappale 877 (ex 54 parte) di mq.345- Indennità provvisoria determinata in via urgente: Mq 344.33 x € 55,00 = 18.938,15

per la realizzazione dei lavori di "Realizzazione della nuova strada di collegamento tra la rotonda terminale dello svincolo S.S. 16 - S.P. 71 bis con Via Tritone e Via Val Badia, Pinarella di Cervia" II stralcio, affidati in esecuzione a Moviter Strade S.n.c.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Daniele Capitani

COMUNE DI IMOLA (BOLOGNA)

COMUNICATO

Pagamento indennità definitiva per l'asservimento a favore del CON.MI aree interessate dai lavori di rinnovo tratto di condotta idrica distributrice in Via Ladello

Con atto dirigenziale n. 434 del 1/8/2016 il dirigente ha invitato HERA S.P.A., quale promotore del procedimento, a liquidare, ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e succ. mod., l'indennità definitiva per l'asservimento in favore di CON.AMI delle aree censite al catasto al foglio n. 27 mappali 20, 79, 19, 15, 14 e 13 interessate dai lavori di rinnovo tratto di condotta idrica distributrice in Via Ladello a favore della società semplice Martelli Vito, Francesco, Nerio, Luca e Pietro Società Agricola per un importo pari ad € 2.387,82.

Il provvedimento di cui trattasi diventa esecutivo decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. del presente avviso se non è proposta opposizione da parte di terzi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Valeria Tarroni

COMUNE DI IMOLA (BOLOGNA)

COMUNICATO

Nulla osta allo svincolo in favore della soc. semplice Martelli Vito, Francesco, Nerio, Luca e Pietro soc. agricola delle indennità depositate nella Cassa DD.PP. per l'asservimento delle aree interessate dai lavori di rinnovo tratto di condotta idrica distributrice in Via Ladello

Con determinazione dirigenziale n. 435 del 1/8/2016 è stato autorizzato lo svincolo a favore della società semplice Martelli Vito, Francesco, Nerio, Luca e Pietro Società Agricola della somma di € 2.369,20 per indennità di asservimento e di occupazione temporanea e della somma corrispondente agli interessi maturati e maturandi sul predetto importo depositate presso la Cassa DD.PP. con n. di posizione nazionale 1252916 e n. provinciale 1468042 per l'asservimento a favore di CON.AMI aree, censite al foglio n. 27 mappali 20, 79, 19, 15, 14 e 13, interessate dai lavori di rinnovo tratto di condotta distributrice in Via Ladello.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Valeria Tarroni

HERA S.p.A.

COMUNICATO

Progetto di realizzazione del collettore dalla località Boschi al depuratore di Malalbergo, nei Comuni di Baricella e Malalbergo (BO) - WBS:R.2010.11.03.00136. Avviso di deposito del Progetto Definitivo ex artt. 9, 11, 16 L.R. E.R. 37/2002 e ss.mm.ii.

Hera S.p.A. con sede in Viale Carlo Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna - C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376 - Capitale Sociale i.v. Euro 1.489.538.745,00 rende noto che:

a) in data 20 dicembre 2004 è stata sottoscritta la "Convenzione per regolamentare i rapporti fra l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici (ora Atersir - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) ed il gestore del servizio idrico integrato (art. 11, comma 2, L. 36/1994 e art. 14, comma 1, L.R. Emilia-Romagna 25/1999, come modificata dalla L.R. Emilia-Romagna 1/2003)", successivamente aggiornata in data 28/10/2008;

b) Atersir - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, con deliberazione del consiglio d'ambito n. 25 del 13/07/2015 come rettificata con deliberazione n. 38 del 26/08/2015, ha deliberato di delegare al gestore del servizio idrico integrato Hera S.p.A. l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea che sono riconosciuti ad Atersir quale Autorità espropriante ai sensi e per gli effetti dell'articolo 158 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia (L.R. Emilia-Romagna n. 37/2002 e ss.mm.ii. e D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.) ivi compresa ogni operazione ed attività funzionale all'esercizio degli stessi, per la realizzazione degli interventi previsti nei Piani di Investimento compresi nei Piani d'Ambito di cui all'articolo 149 dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, di competenza di Hera S.p.A.;

c) in data 03/11/2015 è stato sottoscritto tra Atersir - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed Hera S.p.A. l'atto integrativo della Convenzione di cui alla precedente lettera a) che inserisce l'art.19 - bis (delega dei poteri espropriativi) che ne disciplina i limiti, termini e modi;

d) Hera S.p.A. ha predisposto il Progetto Definitivo dell'opera in oggetto denominato "Progetto di realizzazione del collettore dalla località Boschi al depuratore di Malalbergo, nei Comuni di Baricella e Malalbergo (BO) - WBS:R.2010.11.03.00136", come definito dal D.P.R. 207/2010, inserito nel Programma degli Interventi del Servizio Idrico Integrato 2014-2017 approvato da Atersir con Delibera del Consiglio Locale di Bologna n. 4 del 7 aprile 2014;

e) Il progetto ha come obiettivo principale quello di risanare la situazione ambientale nella frazione Boschi, collettando la porzione nera dei reflui verso l'impianto di depurazione del capoluogo di Malalbergo. È prevista la realizzazione di un manufatto scolmatore per intercettare e ripartire i reflui misti in arrivo, inviando le acque nere verso il nuovo impianto di sollevamento, scolmando invece le sole acque sufficientemente diluite, in occasione degli eventi meteorici di maggiore intensità, verso il recettore superficiale attuale;

f) beneficiari dell'esproprio sono i Comuni di Baricella e Malalbergo (BO) in quanto comuni nel cui territori sono localizzati i beni interessati dal progetto;

g) ai sensi degli artt. 9, 11, 12, 16 della L.R. 37/2002, dell'art. 158 bis commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e per quanto d'occorrenza anche ai sensi delle disposizioni della legge 241/1990, l'avvio del procedimento è diretto all'ottenimento della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale comprendente l'apposizione del vincolo espropriativo ed all'approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera di cui trattasi;

h) l'intervento, in base alle risultanze catastali, interesserà i fondi di ditte in Comune di Baricella (BO) e Malalbergo (BO) così come individuate nel Piano particellare d'esproprio del Progetto;

i) il Progetto Definitivo completo di tutti gli elaborati è stato depositato presso

- l'Ufficio Espropri - Hera S.p.A. sede di Via Razzaboni 80 - 41122 Modena;

- la sede Hera di Via Frullo 5 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO);

- il Settore Governo e Sviluppo del Territorio - Lavori Pubblici del Comune di Baricella, Via Roma n. 76 - 40052 Baricella (BO) e presso il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Lavori Pubblici del Comune di Malalbergo, Piazza dell'Unità d'Italia n. 2 - 40051 Malalbergo (BO);

l) il Progetto depositato è accompagnato da un allegato in cui sono indicate le aree interessate dall'apposizione del vincolo espropriativo, i nominativi dei proprietari secondo le risultanze dei registri catastali ed una relazione che indica la natura, lo scopo e la spesa presunta dell'opera da eseguire.

Si precisa che il vincolo espropriativo deriverà, anche ai sensi degli artt. 8 comma 2 e 11 della L.R. E. R. 37/2002 dagli esiti della Conferenza di Servizi di cui all'art. 158 bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

A tal fine si rende noto che Atersir - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, con sede in Viale Aldo Moro n.64 - 40127 Bologna, provvederà ad indire e condurre la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 finalizzata all'approvazione del progetto definitivo, comportante variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera; pertanto i soggetti interessati potranno presentare osservazioni per entrambi i fini;

m) il Responsabile del Procedimento per la procedura espropriativa è il dott. Franco Fogacci;

n) entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso di deposito chiunque vi abbia interesse potrà presentare osservazioni in forma scritta a mezzo raccomandata A. R. inviandole a HERA S.p.A. - Via Frullo n.5 - 40057 Granarolo dell'Emilia, Bologna, con la precisa indicazione dell'oggetto del presente avviso.

Si rende noto che per ogni informazione riguardante il progetto depositato, per la sua presa visione, per le richieste di rilascio di copie ed estratti informali del progetto depositato è fatto obbligo di rivolgersi direttamente a Hera S.p.A. sede di via Frullo 5 in Granarolo dell'Emilia (BO), previo appuntamento, telefonando ai numeri 051/2814557 - 051/2814555 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì, oppure scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica radmila.vujovic@grupphera.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Franco Fogacci

ARPAE-SAC BOLOGNA

COMUNICATO

Avviso di emessa autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici in Comune di Imola

Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna rende noto che, con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2645 del 1/8/2016, ai sensi della L.R. 22/2/1993 n. 10 e s.m.i. è stata autorizzata la società INRETE Distribuzione Energia s.p.a. (socio unico HERA s.p.a., alla quale subentra nel servizio di distribuzione di energia elettrica e gas dal 1/7/2016) per la costruzione e l'esercizio delle seguenti opere elettriche:

Linea elettrica a 15 kV denominata "Derivazione da rete MT da zona Casalegno/Cooperazione a cab. n. 203647 Carpe 4A" in Comune di Imola - Rif. HERA/593.

L'autorizzazione comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Imola, con apposizione del vincolo espropriativo, nonchè dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i. e del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

P.O. AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI
Stefano Stagni

ARPAE-SAC BOLOGNA

COMUNICATO

Avviso di emessa autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici in Comune di Loiano

Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna rende noto che, con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2706 del 3/8/2016, ai sensi della L.R. 22/02/1993 n. 10 e s.m.i. è stata autorizzata la società E-Distribuzione s.p.a. per la costruzione e l'esercizio delle seguenti opere elettriche:

Linea elettrica a 15kV in derivazione da linea MT denominata "Loiano" per PTP Ca' di Galletto, in cavo aereo elicordato ed in cavo sotterraneo, in Comune di Loiano - Rif.3572/1905.

L'autorizzazione comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Loiano, con apposizione del vincolo espropriativo, nonchè dichiarazione di pubblica utilità e di inamovibilità, ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i. e del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

P.O. AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI
Stefano Stagni

ARPAE-SAC MODENA

COMUNICATO

Avviso dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di Elettrodotto, nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO)

Con determinazione n. 2630 dell'1/8/2016, il Funzionario della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena (SAC) di ARPAE, ha autorizzato e-distribuzione Spa, con sede legale in Via Ombrone n. 2, 00198 Roma, alla costruzione ed all'esercizio

di un elettrodotto in cavo sotterraneo a 15 kv per l'allacciamento delle nuove cabine elettriche N.269479 "FORELLA 1, N.269480 "FORELLA 2", N. 269481 "FORELLA 3" E N. 269482 "FORELLA 4" per l'elettrificazione del nuovo comparto industriale nei pressi della S.P. 71 "DELLE VALLI - DIRAMAZIONE SAN GIACOMO" nel Comune di Concordia sulla Secchia, di cui all'istanza prot. ENEL Distribuzione n. 1027409 del 21/12/2015, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. 110557 del 28/12/2015.

Tale autorizzazione comporta variante allo strumento urbanistico del Comune di Concordia sulla Secchia.

IL FUNZIONARIO
Alberto Pedrazzi

ARPAE-SAC MODENA

COMUNICATO

Avviso dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotto, nel Comune di Fiumalbo (MO)

Con determinazione n. 2781 del 9/8/2016, il Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena (SAC) di ARPAE, ha autorizzato INRETE Distribuzione Energia Spa, con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat 2/4, alla costruzione ed all'esercizio di una linea elettrica a 15 kV denominata "Ricircuitazione Linea MT Alpino con Linea MT Fiumal" nel Comune di Fiumalbo, di cui all'istanza HERA prot. 23588/14 del 18/2/2014, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. 20466 del 24/2/2014.

Tale autorizzazione comporta variante allo strumento urbanistico del Comune di Fiumalbo.

IL DIRETTORE SAC
Giovanni Rompinesi

E-DISTRIBUZIONE INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA

COMUNICATO

Programma interventi Anno 2016 - Integrazione

La scrivente e-distribuzione S.p.A., Società con socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A. - Sviluppo Rete Emilia-Romagna e Marche - con sede in Bologna, Via Darwin n.4 - C.F. e P.I. n. 05779711000, avvisa che, in ottemperanza dell'art 2, comma 6, della L.R. 10/1993 e della relativa Direttiva applicativa approvata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione 2 novembre 1999 n. 1965, con istanza n. 3572/1909 redatta ai sensi e per gli effetti della predetta normativa, ha richiesto ad ARPAE Sez. Provinciale Bologna Servizio Autorizzazione e Concessioni, l'autorizzazione per il seguente impianto elettrico:

Denominazione Impianto:

Linea elettrica in cavo aereo per nuovo posto di trasformazione su palo (PTP) denominato "SPINA BELLINI"

Comune di: Molinella

Città Metropolitana Bologna

Caratteristiche Tecniche Impianto:

- Tensione 15 kV;
- Frequenza 50 Hz;
- Linea aerea in cavo cordato ad elica visibile: n. 1 terna cavi in alluminio, sezione 35 mm², corrente max 140 A, densità di corrente 4 A/mm², lunghezza 660 m;

Si precisa che il presente avviso costituisce integrazione al programma degli interventi del corrente anno pubblicato nel B.U.R. n. 31 in data 10/2/2016.

IL RESPONSABILE
Claudio Soverini

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.